



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1571

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")

1.3.2.1.12. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 174 (pom.) del 03/11/2020	119
1.3.2.1.13. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 176 (pom.) del 10/11/2020	121
1.3.2.1.14. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 177 (ant.) del 18/11/2020	124
1.3.2.1.15. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 187 (pom.) del 23/02/2021	133
1.3.2.1.16. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 225 (ant.) del 01/07/2021	158
1.3.2.1.17. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 226 (pom.) del 06/07/2021	159
1.3.2.1.18. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 230 (ant.) del 15/07/2021	171
1.3.2.1.19. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 260 (ant.) del 04/11/2021	176
1.4. Trattazione in consultiva	180
1.4.1. Sedute	181
1.4.2. Resoconti sommari	184
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	185
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 99 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/11/2020	186
1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 102 (pom., Sottocomm. pareri) del 17/11/2020	188
1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 199 (pom.) del 17/11/2020	189
1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 130 (pom., Sottocomm. pareri) del 13/07/2021	195
1.4.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 142 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/11/2021	197
1.4.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 143 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/11/2021	200
1.4.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia)	202
1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 31 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/11/2020	203
1.4.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	205
1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 343 (ant.) del 29/10/2020	206
1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 345 (ant.) del 04/11/2020	212
1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 347 (ant.) dell'11/11/2020	217
1.4.2.3.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 349 (ant.) del 18/11/2020	228
1.4.2.3.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 367 (pom.) del 12/01/2021	235
1.4.2.3.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 368 (pom.) del 13/01/2021	246
1.4.2.3.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 424 (pom.) del 13/07/2021	253

1.4.2.3.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 467 (pom.) del 02/11/2021	262
1.4.2.3.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 472 (pom.) del 09/11/2021	268
1.4.2.4. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	277
1.4.2.4.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 15 (pom., Sottocomm. pareri) del 17/11/2020	278
1.4.2.5. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)	279
1.4.2.5.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 158 (pom.) del 05/10/2020	280
1.4.2.5.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 159 (ant.) del 06/10/2020	287
1.4.2.5.3. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 160 (ant.) del 07/10/2020	295
1.4.2.5.4. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 163 (pom.) del 27/10/2020	298
1.4.2.5.5. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 164 (pom.) del 28/10/2020	304
1.4.2.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)	307
1.4.2.6.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 101 (pom.) del 03/03/2020	308
1.4.2.6.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 112 (pom.) del 26/05/2020	311
1.4.2.6.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 113 (pom.) del 03/06/2020	317
1.4.2.6.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 118 (pom.) del 23/06/2020	323
1.4.2.6.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 120 (ant.) del 01/07/2020	335
1.4.2.6.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 139 (ant.) del 14/10/2020	339
1.4.2.6.7. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 140 (ant.) del 21/10/2020	354
1.4.2.6.8. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 141 (pom.) del 27/10/2020	364
1.4.2.7. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	369
1.4.2.7.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 43 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/02/2021	370
1.4.2.7.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 44 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/03/2021	371
1.4.2.8. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	372
1.4.2.8.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 201 (pom.) del 03/11/2020	373
1.4.2.8.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 203 (ant.) del 12/11/2020	383

1.4.2.8.3. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 204 (pom.) del 18/11/2020	396
1.4.2.8.4. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 247 (pom.) del 13/07/2021	412
1.5. Trattazione in Assemblea	421
1.5.1. Sedute	422
1.5.2. Resoconti stenografici	423
1.5.2.1. Seduta n. 374 del 03/11/2021	424
1.5.2.2. Seduta n. 376 del 09/11/2021	568

1. DDL S. 1571 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1571
XVIII Legislatura

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")

Iter

9 novembre 2021: approvato con modificazioni (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

[C.1939](#)

assorbe [C.907](#), [C.1276](#)

approvato

S.1571

assorbe [S.674](#), [S.1503](#)

approvato con modificazioni

[C.1939-B](#)

approvato con modificazioni

[S.1571-B](#)

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [60/22](#) del 17 maggio 2022, GU n. 134 del 10 giugno 2022.

Iniziativa Governativa

Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare [Sergio Costa](#) (Governo [Conte-I](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **25 ottobre 2019**; annunciato nella seduta n. 159 del 29 ottobre 2019.

Classificazione TESEO

MARE , AMBIENTE , RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO , RECUPERO E RICICLAGGIO ,
PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

Articoli

NAVI E NATANTI (Art.2), PORTI (Art.2), SMALTIMENTO DI RIFIUTI (Art.2), AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE (ARERA) (Art.2), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Artt.2-4, 6, 8, 10, 11), MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (Artt.3, 4, 6, 10-13), MATERIE PLASTICHE (Artt.4, 10, 12), OSSERVATORI (Art.6), INFORMAZIONE (Art.7), MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Art.8), ISTRUZIONE (Art.8), CODICE E CODIFICAZIONI (Art.9), NAVIGAZIONE E NAUTICA DA DIPORTO (Art.9), IMPRENDITORI (Art.10), PESCA E PESCOLTURA (Art.10), ATTESTATI E CERTIFICATI (Art.10), DISSALAZIONE (Art.11), APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (Art.11), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.13)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Virginia La Mura \(M5S\)](#) (dato conto della nomina il 18 febbraio 2020) .

Facente funzioni Sen. [Vilma Moronese \(M5S\)](#) il 13 ottobre 2020 .

Relatore di maggioranza Sen. [Virginia La Mura \(Misto\)](#) nominato nella seduta ant. n. 230 del 15 luglio 2021 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 22 luglio 2021; annuncio nella seduta n. 350 del 22 luglio 2021.

Relatore di maggioranza Sen. [Virginia La Mura \(Misto\)](#) nominato nella seduta ant. n. 260 del 4 novembre 2021 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato la nuova relazione per rinvio il 4 novembre 2021; annuncio nella seduta n. 375 del 4 novembre 2021.

Assegnazione

Assegnato alla [13^a Commissione permanente \(Territorio, ambiente, beni ambientali\)](#) in sede **redigente** il 30 ottobre 2019. Annuncio nella seduta n. 160 del 30 ottobre 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1571

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1571

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** (COSTA)

(V. Stampato Camera n. 1939)

approvato dalla Camera dei deputati il 24 ottobre 2019

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 ottobre 2019

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge persegue l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi.
2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni previste dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché le seguenti:
 - a) « rifiuti accidentalmente pescati »: i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo;
 - b) « rifiuti volontariamente raccolti »: i rifiuti raccolti nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune di cui alla lettera c);
 - c) « campagna di pulizia »: l'iniziativa preordinata all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3;
 - d) « campagna di sensibilizzazione »: l'attività finalizzata a promuovere e a diffondere modelli comportamentali virtuosi di prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;
 - e) « autorità competente »: il comune territorialmente competente;
 - f) « soggetto promotore della campagna di pulizia »: il soggetto, tra quelli abilitati a partecipare alle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune ai sensi dell'articolo 3, comma 3, che presenta all'autorità competente l'istanza di cui al citato articolo 3, comma 1;
 - g) « imprenditore ittico »: l'imprenditore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;
 - h) « nave »: un'imbarcazione di qualsiasi tipo destinata al trasporto per acqua, compresi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti;

i) « porto »: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l'attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all'interno della giurisdizione del porto.

Art. 2.

(Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati)

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i rifiuti accidentalmente pescati in mare sono equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi.

2. Il comandante della nave che approda in un porto conferisce i rifiuti accidentalmente pescati in mare all'impianto portuale di raccolta, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182. Nel caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, dispongono, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che i rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi.

3. Il comandante della nave che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i rifiuti accidentalmente pescati presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti.

4. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle condizioni ivi previste.

5. Al comma 2 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

« *f-bis)* i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune ».

6. Al fine di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo, i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

7. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma 6 del presente articolo e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci, individuando altresì i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della medesima, nonché i termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti.

8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate misure premiali nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo, che non pregiudichino la tutela dell'ecosistema marino e il rispetto delle norme sulla sicurezza.

Art. 3.

(Campagne di pulizia)

1. I rifiuti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, possono essere raccolti nell'ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell'autorità competente ovvero su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro

delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, l'attività oggetto dell'istanza può essere iniziata trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della stessa, fatta salva, per l'autorità competente, la possibilità di adottare motivati provvedimenti di divieto dell'inizio o della prosecuzione dell'attività medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne di pulizia, le aree interessate dalle stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti.

3. Sono soggetti promotori delle campagne di pulizia di cui al comma 1 gli enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori, le cooperative e le imprese di pesca, nonché i loro consorzi, le associazioni di pescatori sportivi e ricreativi, le associazioni sportive di subacquei e diportisti, i centri di immersione e di addestramento subacqueo nonché i gestori degli stabilimenti balneari. Sono altresì soggetti promotori gli enti del Terzo settore nonché, fino alla completa operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e le associazioni con finalità di promozione, tutela e salvaguardia dei beni naturali e ambientali e gli altri soggetti individuati dall'autorità competente. Gli enti gestori delle aree marine protette possono altresì realizzare, anche di concerto con gli organismi rappresentativi degli imprenditori ittici, iniziative di comunicazione pubblica e di educazione ambientale per la promozione delle campagne di cui al presente articolo.

4. Ai rifiuti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2.

Art. 4.

(Promozione dell'economia circolare)

1. Al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 5.

(Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate)

1. Le biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull'arenile possono essere gestite con le modalità di cui al presente articolo. Fatta salva la possibilità del mantenimento *in loco* o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti, la reimmissione nell'ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica, è effettuata previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico nonché alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, anche al fine dell'eventuale recupero della sabbia da destinare al ripascimento dell'arenile. In caso di riaffondamento in mare, tale operazione è effettuata, in via sperimentale, in siti ritenuti idonei dall'autorità competente.

2. Gli accumuli antropici, costituiti da biomasse vegetali di origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree, possono essere recuperati previa vagliatura di cui al comma 1. Tale possibilità è valutata e autorizzata, caso per caso, dall'autorità competente, la quale verifica se sussistono le condizioni per l'esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o se esso sia riutilizzabile nell'ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti urbani mediante il trattamento di cui al codice R10 dell'allegato C alla parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero

qualificabile come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-*bis* del medesimo decreto legislativo. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, derivanti dalle operazioni di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzate alla separazione dei rifiuti frammisti di origine antropica, si applica l'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio individuano criteri e modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti di cui al periodo precedente, tenendo conto delle norme tecniche qualora adottate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 28 giugno 2016, n. 132.

Art. 6.

(Attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino)

1. Le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali, svolte da personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, o da soggetti terzi che realizzano attività subacquee di carattere tecnico-scientifico finalizzate alla tutela, al monitoraggio o al controllo ambientale ai sensi di un'apposita convenzione o in virtù di finanziamenti ministeriali si conformano alle linee guida operative adottate con decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 7.

(Campagne di sensibilizzazione)

1. Possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della presente legge, delle strategie per l'ambiente marino di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2017, e degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

Art. 8.

(Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove, nelle scuole di ogni ordine e grado, la realizzazione di attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, coordinando tali attività con le misure e le iniziative previste, con riferimento alle tematiche ambientali, nell'ambito della legge 20 agosto 2019, n. 92. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tiene conto delle attività previste dal presente articolo nella definizione delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 92 del 2019. Nelle scuole sono inoltre promosse le corrette pratiche di conferimento dei rifiuti e sul recupero e riuso dei beni e dei prodotti a fine ciclo, anche con riferimento alla riduzione dell'utilizzo della plastica, e sui sistemi di riutilizzo disponibili.

Art. 9.

(Modifica all'articolo 52 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 52, comma 3, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche in riferimento alle misure per prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti in mare ».

Art. 10.

*(Materiali di ridotto impatto ambientale.
Riconoscimento ambientale)*

1. Agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati è attribuito un riconoscimento ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità dell'attività di pesca da essi svolta.

2. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, disciplina le procedure, le modalità e le condizioni per l'attribuzione del riconoscimento di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

3. È altresì prevista per i comuni la possibilità di realizzare un sistema incentivante per il rispetto dell'ambiente volto ad attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione, non esercenti attività professionale, che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati o volontariamente raccolti.

Art. 11.

*(Criteri generali per la disciplina
degli impianti di desalinizzazione)*

1. Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, tutti gli impianti di desalinizzazione maggiormente impattanti sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'allegato II alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo il punto 17-bis) è inserito il seguente:

« 17-ter) Impianti di desalinizzazione ».

2. Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al comma 1 sono autorizzati in conformità alla disciplina degli scarichi di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti, per gli scarichi di tali impianti, criteri specifici ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Gli impianti di desalinizzazione destinati alla produzione di acqua per il consumo umano sono ammissibili:

a) in situazioni di comprovata carenza idrica e in mancanza di fonti idricopotabili alternative economicamente sostenibili;

b) qualora sia dimostrato che siano stati effettuati gli opportuni interventi per ridurre significativamente le perdite della rete acquedottistica e per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica prevista dalla pianificazione di settore;

c) nei casi in cui gli impianti siano previsti nei piani di settore in materia di acque e in particolare nel piano d'ambito anche sulla base di un'analisi costi benefici.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sono definiti criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1.

5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo gli impianti di desalinizzazione installati a bordo delle navi, come definite all'articolo 136 del codice della navigazione.

Art. 12.

*(Tavolo interministeriale
di consultazione permanente)*

1. Al fine di coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche, di ottimizzare l'azione dei pescatori per le finalità della presente legge e di monitorare l'andamento del recupero dei rifiuti conseguente all'attuazione della presente legge, garantendo la diffusione dei dati e dei contributi, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Tavolo interministeriale di consultazione permanente, di seguito denominato « Tavolo interministeriale ».

2. Il Tavolo interministeriale, che si riunisce almeno due volte l'anno, è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, da un suo delegato, ed è composto da:

a) tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

d) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), tre rappresentanti del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) e un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

e) due rappresentanti del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

f) cinque rappresentanti degli enti gestori delle aree marine protette;

g) tre rappresentanti delle regioni;

h) tre rappresentanti delle cooperative di pesca, due rappresentanti delle imprese di pesca e due rappresentanti delle imprese di acquacoltura.

3. Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Tavolo interministeriale, con funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.

4. Ai componenti del Tavolo interministeriale non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13.

(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge.

Art. 14.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.2.2. Relazione 1571, 674 e 1503-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1571, 674 E 1503-A

Relazione Orale

Relatrice La Mura

**TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE
DALLA 13a COMMISSIONE PERMANENTE
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)**

Comunicato alla Presidenza il 22 luglio 2021

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne
e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare ») (n. 1571)
presentato dal **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**
(V. *Stampato Camera n. 1939*)

approvato dalla Camera dei deputati il 24 ottobre 2019

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 ottobre 2019*

CON ANNESSO TESTO DEI

DISEGNI DI LEGGE

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare (n. 674)
d'iniziativa dei senatori **MANTERO**, **MORONESE**, **L'ABBATE**, **LA MURA** e **NUGNES**
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2018

Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema
marino (n. 1503)

d'iniziativa dei senatori **IANNONE**, **LA PIETRA**, **MAFFONI**, **RAUTI**, **CALANDRINI**,
GARNERO SANTANCHÈ, **PETRENGA** e **TOTARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 2019

nella seduta del 15 luglio 2021 assorbiti nel disegno di legge n. 1571

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Parrini)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

3 novembre 2020

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non
ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 7, si rileva l'opportunità di specificare gli enti deputati allo svolgimento delle campagne di

sensibilizzazione e le modalità con cui queste possono svolgersi;

- all'articolo 8, in materia di educazione ambientale nelle scuole, occorre aggiornare la denominazione del Ministero dell'istruzione.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

17 novembre 2020

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

13 luglio 2021

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: Evangelista)

sugli emendamenti

3 novembre 2020

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime:

- con il voto contrario del Gruppo Forza Italia e Fratelli d'Italia e con l'astensione del Gruppo Lega, parere ostativo sugli emendamenti 2.19 e 2.20;

- con il voto contrario del Gruppo Forza Italia, parere favorevole sull'emendamento 4.3, invitando a rivedere verso l'alto il minimo edittale della sanzione amministrativa di 25 euro, che potrebbe essere eventualmente elevato fino a 100 euro.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Gallicchio)

sul disegno di legge

11 novembre 2020

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, da cui risulta che:

- il meccanismo di copertura tariffaria dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare, di cui all'articolo 2, commi 6 e 7, è privo di effetti negativi per la finanza pubblica;

- le misure premiali previste dall'articolo 2, comma 8, in favore dei comandanti dei pescherecci soggetti al rispetto degli obblighi di conferimento dei rifiuti negli impianti di raccolta saranno individuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- le istituzioni scolastiche potranno fare fronte alle attività di educazione ambientale di cui all'articolo 8 nell'ambito dell'orario annuale destinato all'insegnamento dell'educazione civica e nel quadro delle risorse umane e finanziarie destinate a tale insegnamento dalla legge n. 92 del 2019;

- la previsione dell'articolo 10, comma 3, che attribuisce ai comuni la facoltà di realizzare un sistema incentivante per il rispetto dell'ambiente volto ad attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione, non esercenti attività professionale, che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, non vincola il bilancio degli enti locali eventualmente interessati e pertanto non determina ricadute negative per la finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti

18 novembre 2020

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.21, 2.22, 2.23, 2.26, 2.27, 2.30, 3.6, 3.0.1, 4.3, 5.3, 5.0.1, 5.0.2, 10.5, 10.0.3, 10.0.3 (testo 2), 10.0.6, 11.0.1 e 11.0.2.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.1 (testo 2), 2.4, 2.5, 2.6, 2.10, 2.11, 2.13 (testo 2), 2.14 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.21 (testo 2), 2.24, 2.25, 2.28, 2.29, 2.100, 2.0.1, 3.1 (testo 2), 3.4, 3.5, 5.0.1 (testo 2), 5.0.1 (testo 3), 5.0.3, 10.0.2, 10.0.4, 10.0.5, 11.0.2 (testo 2) e 12.1 (testo 2), il cui esame resta sospeso.

sugli emendamenti

13 gennaio 2021

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge accantonati nella seduta del 18 novembre 2020, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.4, 2.5, 2.6, 2.10, 2.24, 2.28, 2.29, 2.0.1, 2.21 (testo 2) e 3.4.

Sull'emendamento 2.13 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, del seguente periodo: « Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

Sull'emendamento 3.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 3-*bis* con il seguente: « 3-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023, preordinato ad incentivare la ricerca sulla presenza delle microplastiche nelle acque lacuali, lo studio dei danni arrecati all'ittiofauna, all'avifauna e alla catena alimentare, nonché l'individuazione delle opportune modalità di intervento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ».

Sull'emendamento 5.0.1 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 3 con il seguente: « 3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ».

Sull'emendamento 5.0.1 (testo 3), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 3 con il seguente: « 3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ».

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 2.11, 2.25, 10.0.2, 10.0.4 e 10.0.5.

Il parere è non ostativo sulle proposte 1.1 (testo 2), 2.14 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.100, 3.1 (testo 2),

5.0.3, 11.0.2 (testo 2) e 12.1 (testo 2).

su ulteriori emendamenti

13 luglio 2021

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.1 (testo 2), 2.8 (testo 2), 2.18 (testo 3), 2.100 (testo 2) e 5.0.1 (testo 4), relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

sul disegno di legge e su emendamenti

(Estensore: Ginetti)

11 novembre 2020

La Commissione,

esaminato il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, che si propone di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione degli stessi;

esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti,

formula per quanto di competenza parere non ostativo sugli emendamenti e parere non ostativo, con le osservazioni che seguono, sul testo del disegno di legge:

Il disegno di legge in esame si intreccia parzialmente con il disegno di legge di delegazione europea, approvato dal Senato il 29 ottobre e ora all'attenzione della Camera dei deputati per l'approvazione definitiva, in cui è conferita al Governo la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica monouso sull'ambiente, e della direttiva (UE) 2019/883, sugli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi. La prima direttiva ha quale termine di recepimento il 3 luglio 2021, mentre la seconda il 28 giugno 2021.

Considerato il meccanismo di operatività della delega conferita tramite la legge di delegazione europea, essa dovrà essere esercitata mediante due differenti schemi di decreto legislativo del Governo che dovranno essere trasmessi alle Camere, per il prescritto parere, entro i quattro mesi antecedenti il termine di recepimento previsto dalle singole direttive, e quindi in tempi ragionevolmente ravvicinati.

Al fine di evitare sovrapposizioni tra i due ambiti di intervento normativo, valuti la Commissione di merito come meglio coordinare le disposizioni del disegno di legge in esame e degli emendamenti ad esso riferiti, con quelle del disegno di legge di delegazione europea relative alle direttive (UE) 2019/904 e (UE) 2019/883, che saranno recepite nel primo semestre del 2021.

In riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di estendere l'ambito della nozione dei « rifiuti accidentalmente pescati » anche a quelli raccolti nelle acque salse e salmastre.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Ginetti)

18 novembre 2020

La Commissione,

esaminati gli ulteriori emendamenti 2.21 (testo 2), 2.100, 10.0.3 (testo 2), 5.0.1 (testo 3) e 11.0.2 (testo 2), riferiti al disegno di legge;

richiamato il parere espresso sul testo e sugli emendamenti in data 11 novembre 2020;

considerati i limiti derivanti dalla normativa europea sul divieto di aiuti di Stato alle imprese, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863, « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e relative modifiche di cui alle comunicazioni C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020 e C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Garavini)

13 luglio 2021

La Commissione,

esaminati gli ulteriori emendamenti 2.1 (testo 2), 2.8 (testo 2), 2.18 (testo 3), 2.100 (testo 2) e 5.0.1 (testo 4), riferiti al disegno di legge;

richiamati i pareri espressi sul testo e sugli emendamenti;

valutato che gli ulteriori emendamenti presentati non presentano criticità in ordine alla loro compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime per quanto di competenza parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE N. 1571

Testo approvato dalla Camera
dei deputati

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge persegue l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni previste dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché le seguenti:

a) « rifiuti accidentalmente pescati »: i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo;

b) « rifiuti volontariamente raccolti »: i rifiuti raccolti nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune di cui alla lettera c);

c) « campagna di pulizia »: l'iniziativa preordinata all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3;

d) « campagna di sensibilizzazione »: l'attività finalizzata a promuovere e a diffondere modelli comportamentali virtuosi di prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;

e) « autorità competente »: il comune territorialmente competente;

DISEGNO DI LEGGE

Testo degli articoli formulato
dalla Commissione

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) « rifiuti volontariamente raccolti »: i rifiuti raccolti **mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni ecosistemiche dei corpi idrici**, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune di cui alla lettera c);

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) « soggetto promotore della campagna di pulizia »: il soggetto, tra quelli abilitati a partecipare alle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune ai sensi dell'articolo 3, comma 3, che presenta all'autorità competente l'istanza di cui al citato articolo 3, comma 1;

f) *identica*;

g) « imprenditore ittico »: l'imprenditore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

g) *identica*;

h) « nave »: un'imbarcazione di qualsiasi tipo destinata al trasporto per acqua, compresi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti;

h) *identica*;

i) « porto »: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l'attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all'interno della giurisdizione del porto.

i) *identica*.

Art. 2.

(Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati)

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i rifiuti accidentalmente pescati in mare sono equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi.

Art. 2.

(Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati)

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i rifiuti accidentalmente pescati **sono equiparati ai rifiuti delle navi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, punto 3), della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, e sono conferiti separatamente ai sensi del comma 5 del presente articolo.**

2. Per le attività previste dal presente articolo, non è necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il comandante della nave che approda in un porto conferisce i rifiuti accidentalmente pescati in mare all'impianto portuale di raccolta, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182. Nel caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani e **assimilati**, dispongono, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che i rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi.

3. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un porto conferisce i rifiuti accidentalmente pescati in mare all'impianto portuale di raccolta, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182. Nel caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, dispongono, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che i rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi.

3. Il comandante della nave che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o

4. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un

scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i rifiuti accidentalmente pescati presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti.

4. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle condizioni ivi previste.

5. Al comma 2 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune ».

6. Al fine di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo, i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

7. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma 6 del presente articolo e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci, individuando altresì i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della medesima, nonché i termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti.

8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate misure premiali nei confronti del comandante del

traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i rifiuti accidentalmente pescati presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti.

5. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, **previa pesatura degli stessi all'atto del conferimento**, è gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle condizioni previste **dall'articolo 185-bis del medesimo decreto legislativo**.

6. **All'articolo 183, comma 1, lettera *b-ter*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:**
« **6-bis.** i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, **in mare**, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune ».

7. *Identico*.

8. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma 7 del presente articolo e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci, individuando altresì i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della medesima, nonché i termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti. **L'Autorità svolge attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria di cui al medesimo comma 7.**

9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il **Ministro della transizione ecologica**, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate misure premiali, **ad esclusione di provvidenze**

peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo, che non pregiudichino la tutela dell'ecosistema marino e il rispetto delle norme sulla sicurezza.

Art. 3.

(Campagne di pulizia)

1. I rifiuti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), possono essere raccolti nell'ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell'autorità competente ovvero su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, l'attività oggetto dell'istanza può essere iniziata trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della stessa, fatta salva, per l'autorità competente, la possibilità di adottare motivati provvedimenti di divieto dell'inizio o della prosecuzione dell'attività medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne di pulizia, le aree interessate dalle stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti.

3. Sono soggetti promotori delle campagne di pulizia di cui al comma 1 gli enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori, le cooperative e le imprese di pesca, nonché i loro consorzi, le associazioni di pescatori sportivi e ricreativi, le associazioni sportive di subacquei e diportisti, i centri di immersione e di addestramento subacqueo nonché i gestori degli stabilimenti balneari. Sono altresì soggetti promotori gli enti del Terzo settore nonché, fino alla completa operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e le associazioni con finalità di promozione, tutela e salvaguardia dei beni naturali e ambientali e gli altri soggetti individuati dall'autorità competente. Gli enti

economiche, nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo, che non pregiudichino la tutela dell'ecosistema marino e il rispetto delle norme sulla sicurezza.

Art. 3.

(Campagne di pulizia)

1. I rifiuti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), possono essere raccolti **anche mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici**, e nell'ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell'autorità competente ovvero su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro **della transizione ecologica**, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. *Identico.*

3. Sono soggetti promotori delle campagne di pulizia di cui al comma 1 gli enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori, le cooperative e le imprese di pesca, nonché i loro consorzi, le associazioni di pescatori sportivi e ricreativi, le associazioni sportive di subacquei e diportisti, **le associazioni di categoria**, i centri di immersione e di addestramento subacqueo nonché i gestori degli stabilimenti balneari. Sono altresì soggetti promotori gli enti del Terzo settore nonché, fino alla completa operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e le associazioni con finalità di promozione, tutela e salvaguardia dei beni naturali e ambientali e gli

gestori delle aree **marine** protette possono altresì realizzare, anche di concerto con gli organismi rappresentativi degli imprenditori ittici, iniziative di comunicazione pubblica e di educazione ambientale per la promozione delle campagne di cui al presente articolo.

4. Ai rifiuti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2.

Art. 4.

(Promozione dell'economia circolare)

1. Al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-*ter* del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 5.

(Norme in materia di gestione

delle biomasse vegetali spiaggiate)

1. Le biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull'arenile possono essere gestite con le modalità di cui al presente articolo. Fatta salva la possibilità del mantenimento *in loco* o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti, la reimmissione nell'ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica, è effettuata previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico nonché alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, anche al fine dell'eventuale recupero della sabbia da destinare al ripascimento dell'arenile. In caso di riaffondamento in mare, tale operazione è effettuata, in via sperimentale, in siti ritenuti idonei dall'autorità competente.

2. Gli accumuli antropici, costituiti da biomasse vegetali di origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in

altri soggetti individuati dall'autorità competente. Gli enti gestori delle aree protette possono altresì realizzare, anche di concerto con gli organismi rappresentativi degli imprenditori ittici, iniziative di comunicazione pubblica e di educazione ambientale per la promozione delle campagne di cui al presente articolo.

4. *Identico.*

Art. 4.

(Promozione dell'economia circolare)

1. Al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro **della transizione ecologica** stabilisce i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-*ter* del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 5.

(Norme in materia di gestione

delle biomasse vegetali spiaggiate)

Identico

determinate aree, possono essere recuperati previa vagliatura di cui al comma 1. Tale possibilità è valutata e autorizzata, caso per caso, dall'autorità competente, la quale verifica se sussistono le condizioni per l'esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o se esso sia riutilizzabile nell'ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti urbani mediante il trattamento di cui al codice R10 dell'allegato C alla parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero qualificabile come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-*bis* del medesimo decreto legislativo. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, derivanti dalle operazioni di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzate alla separazione dei rifiuti frammisti di origine antropica, si applica l'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio individuano criteri e modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti di cui al periodo precedente, tenendo conto delle norme tecniche qualora adottate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 28 giugno 2016, n. 132.

Art. 6.

(Misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi)

1. Al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi, le Autorità di bacino distrettuale introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti, compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi, alla cui attuazione si provvede anche mediante il programma di cui al comma 2.

2. In relazione alle misure di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2021 il Ministero della transizione ecologica avvia un programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, anche mediante la messa in opera di strumenti galleggianti.

3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 6.

(Attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino)

1. Le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali, svolte da personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, o da soggetti terzi che realizzano attività subacquee di carattere tecnico-scientifico finalizzate alla tutela, al monitoraggio o al controllo ambientale ai sensi di un'apposita convenzione o in virtù di finanziamenti ministeriali si conformano alle linee guida operative adottate con decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 7.

(Campagne di sensibilizzazione)

1. Possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della presente legge, delle strategie per l'ambiente marino di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017,

Art. 7.

(Attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino)

1. Le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali, svolte da personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, o da soggetti terzi che realizzano attività subacquee di carattere tecnico-scientifico finalizzate alla tutela, al monitoraggio o al controllo ambientale ai sensi di un'apposita convenzione o in virtù di finanziamenti ministeriali si conformano alle linee guida operative adottate con decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Ministro **della transizione ecologica**, di concerto con il Ministro delle infrastrutture **e della mobilità sostenibili**, acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 8.

(Campagne di sensibilizzazione)

1. *Identico.*

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2017, e degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

2. Al fine di dare adeguata informazione ai pescatori e agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, sono previste adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione a cura delle Autorità di sistema portuale o a cura dei comuni territorialmente competenti nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.
(Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove, nelle scuole di ogni ordine e grado, la realizzazione di attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, coordinando tali attività con le misure e le iniziative previste, con riferimento alle tematiche ambientali, nell'ambito della legge 20 agosto 2019, n. 92. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tiene conto delle attività previste dal presente articolo nella definizione delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 92 del 2019. Nelle scuole sono inoltre promosse le corrette pratiche di conferimento dei rifiuti e sul recupero e riuso dei beni e dei prodotti a fine ciclo, anche con riferimento alla riduzione dell'utilizzo della plastica, e sui sistemi di riutilizzo disponibili.

Art. 9.
(Modifica all'articolo 52 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

Art. 9.
(Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente)

1. Il Ministero **dell'istruzione** promuove, nelle scuole di ogni ordine e grado, la realizzazione di attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, coordinando tali attività con le misure e le iniziative previste, con riferimento alle tematiche ambientali, nell'ambito della legge 20 agosto 2019, n. 92. Il Ministro **dell'istruzione** tiene conto delle attività previste dal presente articolo nella definizione delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 92 del 2019. Nelle scuole sono inoltre promosse le corrette pratiche di conferimento dei rifiuti e sul recupero e riuso dei beni e dei prodotti a fine ciclo, anche con riferimento alla riduzione dell'utilizzo della plastica, e sui sistemi di riutilizzo disponibili.

Art. 10.
(Modifica all'articolo 52 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 52, comma 3, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche in riferimento alle misure per prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti in mare ».

Art. 10.

(Materiali di ridotto impatto ambientale. Riconoscimento ambientale)

1. Agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati è attribuito un riconoscimento ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità dell'attività di pesca da essi svolta.

2. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, disciplina le procedure, le modalità e le condizioni per l'attribuzione del riconoscimento di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

3. È altresì prevista per i comuni la possibilità di realizzare un sistema incentivante per il rispetto dell'ambiente volto ad attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione, non esercenti attività professionale, che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati o volontariamente raccolti.

Identico

Art. 11.

(Materiali di ridotto impatto ambientale. Riconoscimento ambientale)

1. *Identico.*

2. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro **della transizione ecologica**, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, disciplina le procedure, le modalità e le condizioni per l'attribuzione del riconoscimento di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

3. *Identico.*

Art. 12.

(Disposizioni in materia di prodotti che rilasciano microfibre)

1. Ai fini del presente articolo si intende per « microfibra » la particella sintetica di forma fibrosa, dalle dimensioni inferiori a cinque millimetri di lunghezza, che viene rilasciata in acqua attraverso il regolare lavaggio di tessuti in materiale sintetico.

2. A decorrere dal 30 giugno 2021 qualsiasi prodotto tessile o di abbigliamento, che rilasci microfibre al lavaggio, è fabbricato, importato, distribuito, venduto o offerto in vendita in Italia a condizione che riporti nell'etichetta di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, a seconda dei casi, le seguenti indicazioni:

a) per il prodotto tessile o di abbigliamento per il quale è consigliato il lavaggio a mano: « Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare. Si consiglia il lavaggio a mano per ridurre il rilascio »;
b) per il prodotto tessile o di abbigliamento per il quale è consigliato il lavaggio a secco: « Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare. Solo lavaggio a secco »;
c) per il prodotto tessile o di abbigliamento che non rientri nella previsione di cui alle lettere a) o b): « Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare ».

Art. 11.

(Criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione)

1. Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, tutti gli impianti di desalinizzazione **maggiormente impattanti** sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'allegato II alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo il punto 17-*bis*) è inserito il seguente:

« 17-*ter*) Impianti di desalinizzazione ».

2. Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al comma 1 sono autorizzati in conformità alla disciplina degli scarichi di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti, per gli scarichi di tali impianti, criteri specifici ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Gli impianti di desalinizzazione destinati alla produzione di acqua per il consumo umano sono ammissibili:

a) in situazioni di comprovata carenza idrica e in mancanza di fonti idricopotabili alternative economicamente sostenibili;

b) qualora sia dimostrato che siano stati effettuati gli opportuni interventi per ridurre significativamente le perdite della rete acquedottistica e per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica prevista dalla pianificazione di settore;

c) nei casi in cui gli impianti siano previsti nei piani di settore in materia di acque e in particolare

Art. 13.

(Criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione)

1. Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'allegato II alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo il punto 17-*bis*) è inserito il seguente:

« 17-*ter*) *identico* ».

2. Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al comma 1 sono autorizzati in conformità alla disciplina degli scarichi di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro **della transizione ecologica** sono definiti, per gli scarichi di tali impianti, criteri specifici ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. *Identico*:

a) *identica*;

b) qualora sia dimostrato che siano stati effettuati gli opportuni interventi per ridurre significativamente le perdite della rete **degli acquedotti** e per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica prevista dalla pianificazione di settore;

c) *identica*.

nel piano d'ambito anche sulla base di un'analisi costi benefici.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sono definiti criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1.

5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo gli impianti di desalinizzazione installati a bordo delle navi, come definite all'articolo 136 del codice della navigazione.

Art. 12.

(Tavolo interministeriale di consultazione permanente)

1. Al fine di coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche, di ottimizzare l'azione dei pescatori per le finalità della presente legge e di monitorare l'andamento del recupero dei rifiuti conseguente all'attuazione della presente legge, garantendo la diffusione dei dati e dei contributi, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Tavolo interministeriale di consultazione permanente, di seguito denominato « Tavolo interministeriale ».

2. Il Tavolo interministeriale, che si riunisce almeno due volte l'anno, è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, da un suo delegato, ed è composto da:

- a) tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- d) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), tre rappresentanti del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) e un rappresentante del Consiglio nazionale delle

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro **della transizione ecologica**, di concerto con il Ministro della salute, sono definiti criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1.

5. *Identico.*

Art. 14.

(Termine per l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Il decreto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

(Tavolo interministeriale di consultazione permanente)

1. Al fine di coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche, di ottimizzare l'azione dei pescatori per le finalità della presente legge e di monitorare l'andamento del recupero dei rifiuti conseguente all'attuazione della presente legge, garantendo la diffusione dei dati e dei contributi, è istituito, presso il Ministero **della transizione ecologica**, il Tavolo interministeriale di consultazione permanente, di seguito denominato « Tavolo interministeriale ».

2. Il Tavolo interministeriale, che si riunisce almeno due volte l'anno, è presieduto dal Ministro **della transizione ecologica** o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, da un suo delegato, ed è composto da:

- a) tre rappresentanti del Ministero **della transizione ecologica**;
- b) *identica*;
- c) *identica*;
- d) **cinque** rappresentanti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, **di cui due rappresentanti** dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

ricerche (CNR);

e) due rappresentanti del Comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto;

f) cinque rappresentanti degli enti gestori delle aree marine protette;

g) tre rappresentanti delle regioni;

h) tre rappresentanti delle cooperative di pesca, due
rappresentanti delle imprese di pesca e due
rappresentanti delle imprese di acquacoltura.

e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR);

**f) un rappresentante del Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili;**

g) *identica*;

i) *identica*;

l) *identica* ;

**m) un rappresentante della Conferenza
nazionale di coordinamento delle Autorità di
sistema portuale.**

3. Può essere invitato a partecipare alle riunioni del
Tavolo interministeriale, con funzione consultiva,
ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa
rappresentazione degli interessi coinvolti e delle
questioni trattate.

4. Ai componenti del Tavolo interministeriale non
sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati. Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare maggiori oneri per la
finanza pubblica.

Art. 13.

(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare trasmette alle Camere, entro il
31 dicembre di ogni anno, una relazione
sull'attuazione della presente legge.

Art. 14.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono alle attività previste dalla presente
legge con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE N. 674

D'iniziativa dei senatori Mantero ed altri

Art. 1.

(Modifica all'articolo 256

del decreto legislativo n. 152 del 2006)

1. All'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« *1-bis.* Le pene di cui al comma 1 non si applicano alle imprese di pesca, alle cooperative, consorzi e
associazioni tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o
subordinati che, nell'esercizio dell'attività di pesca, recuperano rifiuti in mare e li trasportano a terra ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 199

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 16.

(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro **della transizione ecologica**
trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di
ogni anno, una relazione sull'attuazione della
presente legge.

Art. 17.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Identico

del decreto legislativo n. 152 del 2006)

1. All'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 12-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 12-*ter*. I rifiuti di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 256 devono essere conferiti in appositi punti di raccolta individuati presso ciascun porto. I comuni stabiliscono i criteri per il conferimento, la gestione e lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente comma.

12-*quater*. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i piani di raccolta dei rifiuti recuperati in mare di cui al comma 12-*ter* ».

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 1 della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le regioni provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 1503

D'iniziativa dei senatori Iannone ed altri

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha come finalità il risanamento e la tutela dell'ambiente marino attraverso il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare.

2. Ai fini di cui al comma 1, agli imprenditori ittici che recuperano rifiuti solidi dispersi in mare durante l'esercizio dell'attività di pesca è consentito il conferimento dei medesimi, senza alcun onere economico a loro carico, alle isole ecologiche istituite ai sensi dell'articolo 2.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo in conformità ai seguenti principi:

a) limitare la presenza di rifiuti solidi dispersi in mare favorendone il recupero;

b) tutelare la biodiversità e l'ecosistema marino;

c) introdurre nuovi sistemi, debitamente autorizzati, per la raccolta dei rifiuti in mare, unendo la salvaguardia dell'ambiente marino con ulteriori esigenze di natura economico-sociale;

d) sensibilizzare i cittadini sul tema della tutela della biodiversità e dell'ecosistema marino.

Art. 2.

(Isole ecologiche per la raccolta di rifiuti solidi dispersi in mare)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina l'istituzione in ciascun porto, a cura dell'autorità portuale competente, di isole ecologiche idonee ad assicurare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi dispersi in mare e recuperati.

Art. 3.

(Informazioni agli imprenditori ittici)

1. L'autorità portuale, anche in collaborazione con le associazioni di categoria della pesca professionale, fornisce agli imprenditori ittici le informazioni concernenti:

- a) i dati che evidenziano la necessità del corretto conferimento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca, nonché della segnalazione delle alterazioni dell'ambiente riscontrate in mare;
- b) la localizzazione delle isole ecologiche di cui all'articolo 2;
- c) le procedure per il conferimento dei rifiuti solidi recuperati in mare;
- d) le indicazioni per la segnalazione delle criticità rilevate nelle procedure di raccolta e di consegna alle isole ecologiche dei rifiuti solidi recuperati in mare.

Art. 4.

(Credito d'imposta)

1. Agli imprenditori ittici è attribuito un credito d'imposta nella misura di 40 euro per ogni quintale di rifiuti solidi recuperati in mare durante il regolare esercizio dell'attività di pesca.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al comma 1.

Art. 5.

(Riconversione delle imprese ittiche)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, elabora un piano di interventi per la riconversione delle flotte della pesca e l'orientamento professionale dei pescatori in attività finalizzate alla raccolta di rifiuti solidi dispersi in mare, in conformità ai seguenti criteri:
 - a) prescrivere le modalità tecniche per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare;
 - b) stimare i costi per riconvertire le flotte della pesca in piattaforme per attività ambientali di pulizia del mare, raccolta di attrezzature della pesca smarrite, osservazione del mare e del suo ecosistema e individuare le relative modalità di finanziamento;
 - c) individuare le esigenze di formazione dei pescatori necessarie per svolgere l'attività di raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare;
 - d) prevedere incentivi per la riconversione dell'attività della pesca in attività di raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare.

1.2.3. Nuova rel. per rinvio 1571, 674 e 1503- A/R

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1571, 674 E 1503-A/R

Relazione Orale

Relatrice La Mura

**TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE
DALLA 13a COMMISSIONE PERMANENTE
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)**

Comunicato alla Presidenza il 4 novembre 2021

a seguito del rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea il 3 novembre 2021 del testo degli articoli formulato in sede redigente dalla medesima Commissione per i disegni di legge nn. 1571, 674 e 1503, comunicato alla Presidenza il 22 luglio 2021

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare ») (n. 1571) presentato dal **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** (V. Stampato Camera n. 1939)

approvato dalla Camera dei deputati il 24 ottobre 2019

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 ottobre 2019

CON ANNESSO TESTO DEI
DISEGNI DI LEGGE

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare (n. 674) d'iniziativa dei senatori **MANTERO**, **MORONESE**, **L'ABBATE**, **LA MURA** e **NUGNES**
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2018

Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino (n. 1503)

d'iniziativa dei senatori **IANNONE**, **LA PIETRA**, **MAFFONI**, **RAUTI**, **CALANDRINI**, **GARNERO SANTANCHÈ**, **PETRENGA** e **TOTARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 2019

nella seduta del 4 novembre 2021 assorbiti nel disegno di legge n. 1571

DISEGNO DI LEGGE N. 1571

Testo approvato dalla Camera
dei deputati

DISEGNO DI LEGGE

Testo degli articoli formulato
dalla Commissione

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge persegue l'obiettivo di

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. *Identico.*

contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni previste dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché le seguenti:

a) « rifiuti accidentalmente pescati »: i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo;

b) « rifiuti volontariamente raccolti »: i rifiuti raccolti nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune di cui alla lettera c);

c) « campagna di pulizia »: l'iniziativa preordinata all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3;

d) « campagna di sensibilizzazione »: l'attività finalizzata a promuovere e a diffondere modelli comportamentali virtuosi di prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;

e) « autorità competente »: il comune territorialmente competente;

f) « soggetto promotore della campagna di pulizia »: il soggetto, tra quelli abilitati a partecipare alle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune ai sensi dell'articolo 3, comma 3, che presenta all'autorità competente l'istanza di cui al citato articolo 3, comma 1;

g) « imprenditore ittico »: l'imprenditore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

h) « nave »: un'imbarcazione di qualsiasi tipo destinata al trasporto per acqua, compresi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti;

i) « porto »: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l'attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all'interno della giurisdizione del porto.

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) « rifiuti volontariamente raccolti »: i rifiuti raccolti **mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni ecosistemiche dei corpi idrici**, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune di cui alla lettera c);

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica;*

h) *identica;*

i) *identica.*

Art. 2.

(Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati)

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i rifiuti accidentalmente pescati in mare sono equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi.

2. Il comandante della nave che approda in un porto conferisce i rifiuti accidentalmente pescati in mare all'impianto portuale di raccolta, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182. Nel caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani e **assimilati**, dispongono, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che i rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi.

3. Il comandante della nave che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i rifiuti accidentalmente pescati presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti.

4. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle condizioni ivi previste.

5. Al comma 2 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

Art. 2.

(Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati)

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i rifiuti accidentalmente pescati **sono equiparati ai rifiuti delle navi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, punto 3), della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, e sono conferiti separatamente ai sensi del comma 5 del presente articolo.**

2. Per le attività previste dal presente articolo, non è necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un porto conferisce i rifiuti accidentalmente pescati in mare all'impianto portuale di raccolta, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182. Nel caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, dispongono, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che i rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi.

4. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i rifiuti accidentalmente pescati presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti.

5. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, previa pesatura degli stessi all'atto del conferimento, è gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle condizioni previste dall'articolo 185-bis del medesimo decreto legislativo.

6. All'articolo 183, comma 1, lettera *b-ter*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:

«*f-bis*) i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune ».

6. Al fine di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo, i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

7. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma 6 del presente articolo e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci, individuando altresì i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della medesima, nonché i termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti.

8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate misure premiali nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo, che non pregiudichino la tutela dell'ecosistema marino e il rispetto delle norme sulla sicurezza.

Art. 3.

(Campagne di pulizia)

1. I rifiuti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), possono essere raccolti nell'ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell'autorità competente ovvero su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

« **6-bis.** i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, **in mare**, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune ».

7. *Identico.*

8. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma 7 del presente articolo e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci, individuando altresì i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della medesima, nonché i termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti. **L'Autorità svolge attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria di cui al medesimo comma 7.**

9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro **della transizione ecologica**, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate misure premiali, **ad esclusione di provvidenze economiche**, nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo, che non pregiudichino la tutela dell'ecosistema marino e il rispetto delle norme sulla sicurezza.

Art. 3.

(Campagne di pulizia)

1. I rifiuti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), possono essere raccolti **anche mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici**, e nell'ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell'autorità competente ovvero su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro **della transizione ecologica**, di concerto con il Ministro

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, l'attività oggetto dell'istanza può essere iniziata trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della stessa, fatta salva, per l'autorità competente, la possibilità di adottare motivati provvedimenti di divieto dell'inizio o della prosecuzione dell'attività medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne di pulizia, le aree interessate dalle stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti.

3. Sono soggetti promotori delle campagne di pulizia di cui al comma 1 gli enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori, le cooperative e le imprese di pesca, nonché i loro consorzi, le associazioni di pescatori sportivi e ricreativi, le associazioni sportive di subacquei e diportisti, i centri di immersione e di addestramento subacqueo nonché i gestori degli stabilimenti balneari. Sono altresì soggetti promotori gli enti del Terzo settore nonché, fino alla completa operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e le associazioni con finalità di promozione, tutela e salvaguardia dei beni naturali e ambientali e gli altri soggetti individuati dall'autorità competente. Gli enti gestori delle aree **marine** protette possono altresì realizzare, anche di concerto con gli organismi rappresentativi degli imprenditori ittici, iniziative di comunicazione pubblica e di educazione ambientale per la promozione delle campagne di cui al presente articolo.

4. Ai rifiuti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2.

Art. 4.

(Promozione dell'economia circolare)

1. Al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. *Identico.*

3. Sono soggetti promotori delle campagne di pulizia di cui al comma 1 gli enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori, le cooperative e le imprese di pesca, nonché i loro consorzi, le associazioni di pescatori sportivi e ricreativi, le associazioni sportive di subacquei e diportisti, **le associazioni di categoria**, i centri di immersione e di addestramento subacqueo nonché i gestori degli stabilimenti balneari. Sono altresì soggetti promotori gli enti del Terzo settore nonché, fino alla completa operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e le associazioni con finalità di promozione, tutela e salvaguardia dei beni naturali e ambientali e gli altri soggetti individuati dall'autorità competente. Gli enti gestori delle aree protette possono altresì realizzare, anche di concerto con gli organismi rappresentativi degli imprenditori ittici, iniziative di comunicazione pubblica e di educazione ambientale per la promozione delle campagne di cui al presente articolo.

4. *Identico.*

Art. 4.

(Promozione dell'economia circolare)

1. Al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 5.

(Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate)

1. Le biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull'arenile possono essere gestite con le modalità di cui al presente articolo. Fatta salva la possibilità del mantenimento *in loco* o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti, la reimmissione nell'ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica, è effettuata previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico nonché alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, anche al fine dell'eventuale recupero della sabbia da destinare al ripascimento dell'arenile. In caso di riaffondamento in mare, tale operazione è effettuata, in via sperimentale, in siti ritenuti idonei dall'autorità competente.

2. Gli accumuli antropici, costituiti da biomasse vegetali di origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree, possono essere recuperati previa vagliatura di cui al comma 1. Tale possibilità è valutata e autorizzata, caso per caso, dall'autorità competente, la quale verifica se sussistono le condizioni per l'esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o se esso sia riutilizzabile nell'ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti urbani mediante il trattamento di cui al codice R10 dell'allegato C alla parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero qualificabile come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del medesimo decreto legislativo. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la

1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro **della transizione ecologica** stabilisce i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 5.

(Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate)

Identico

finanza pubblica.

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, derivanti dalle operazioni di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzate alla separazione dei rifiuti frammisti di origine antropica, si applica l'articolo 185, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio individuano criteri e modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti di cui al periodo precedente, tenendo conto delle norme tecniche qualora adottate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 28 giugno 2016, n. 132.

Art. 6.

(Misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi)

- 1. Al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi, le Autorità di bacino distrettuale introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti, compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi, alla cui attuazione si provvede anche mediante il programma di cui al comma 2.**
- 2. In relazione alle misure di cui al comma 1, entro il 31 marzo 2022 il Ministero della transizione ecologica avvia un programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, anche mediante la messa in opera di strumenti galleggianti.**
- 3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per**

Art. 6.

(Attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino)

1. Le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali, svolte da personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, o da soggetti terzi che realizzano attività subacquee di carattere tecnico-scientifico finalizzate alla tutela, al monitoraggio o al controllo ambientale ai sensi di un'apposita convenzione o in virtù di finanziamenti ministeriali si conformano alle linee guida operative adottate con decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 7.

(Campagne di sensibilizzazione)

1. Possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della presente legge, delle strategie per l'ambiente marino di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2017, e degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 7.

(Attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino)

1. Le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali, svolte da personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, o da soggetti terzi che realizzano attività subacquee di carattere tecnico-scientifico finalizzate alla tutela, al monitoraggio o al controllo ambientale ai sensi di un'apposita convenzione o in virtù di finanziamenti ministeriali si conformano alle linee guida operative adottate con decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Ministro **della transizione ecologica**, di concerto con il Ministro delle infrastrutture **e della mobilità sostenibili**, acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 8.

(Campagne di sensibilizzazione)

1. *Identico.*

2. Al fine di dare adeguata informazione ai pescatori e agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, sono previste adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione a cura delle Autorità di sistema portuale o a cura dei comuni territorialmente competenti nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la

Art. 8.

(Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove, nelle scuole di ogni ordine e grado, la realizzazione di attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, coordinando tali attività con le misure e le iniziative previste, con riferimento alle tematiche ambientali, nell'ambito della legge 20 agosto 2019, n. 92. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tiene conto delle attività previste dal presente articolo nella definizione delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 92 del 2019. Nelle scuole sono inoltre promosse le corrette pratiche di conferimento dei rifiuti e sul recupero e riuso dei beni e dei prodotti a fine ciclo, anche con riferimento alla riduzione dell'utilizzo della plastica, e sui sistemi di riutilizzo disponibili.

Art. 9.

(Modifica all'articolo 52 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 52, comma 3, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche in riferimento alle misure per prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti in mare ».

Art. 10.

(Materiali di ridotto impatto ambientale. Riconoscimento ambientale)

1. Agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati è attribuito un riconoscimento ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità dell'attività di pesca da essi svolta.
2. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della

massima semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

(Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente)

1. Il Ministero **dell'istruzione** promuove, nelle scuole di ogni ordine e grado, la realizzazione di attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, coordinando tali attività con le misure e le iniziative previste, con riferimento alle tematiche ambientali, nell'ambito della legge 20 agosto 2019, n. 92. Il Ministro **dell'istruzione** tiene conto delle attività previste dal presente articolo nella definizione delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 92 del 2019. Nelle scuole sono inoltre promosse le corrette pratiche di conferimento dei rifiuti e sul recupero e riuso dei beni e dei prodotti a fine ciclo, anche con riferimento alla riduzione dell'utilizzo della plastica, e sui sistemi di riutilizzo disponibili.

Art. 10.

(Modifica all'articolo 52 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

Identico

Art. 11.

(Materiali di ridotto impatto ambientale. Riconoscimento ambientale)

1. *Identico.*

2. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore

presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, disciplina le procedure, le modalità e le condizioni per l'attribuzione del riconoscimento di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

3. È altresì prevista per i comuni la possibilità di realizzare un sistema incentivante per il rispetto dell'ambiente volto ad attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione, non esercenti attività professionale, che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati o volontariamente raccolti.

della presente legge, il Ministro **della transizione ecologica**, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, disciplina le procedure, le modalità e le condizioni per l'attribuzione del riconoscimento di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

3. *Identico.*

Art. 12.

(Disposizioni in materia di prodotti che rilasciano microfibre)

1. Ai fini del presente articolo si intende per « microfibra » la particella sintetica di forma fibrosa, dalle dimensioni inferiori a cinque millimetri di lunghezza, che viene rilasciata in acqua attraverso il regolare lavaggio di tessuti in materiale sintetico.

2. A decorrere dal 30 giugno 2022 qualsiasi prodotto tessile o di abbigliamento, che rilasci microfibre al lavaggio, è fabbricato, importato, distribuito, venduto o offerto in vendita in Italia a condizione che riporti nell'etichetta di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, a seconda dei casi, le seguenti indicazioni:

***a)* per il prodotto tessile o di abbigliamento per il quale è consigliato il lavaggio a mano: « Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare. Si consiglia il lavaggio a mano per ridurre il rilascio »;**
***b)* per il prodotto tessile o di abbigliamento per il quale è consigliato il lavaggio a secco: « Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare. Solo lavaggio a secco »;**
***c)* per il prodotto tessile o di abbigliamento che non rientri nella previsione di cui alle lettere *a)* o *b)*: « Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare ».**

Art. 13.

(Criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione)

Art. 11.

(Criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione)

1. Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, tutti gli impianti di desalinizzazione **maggiormente impattanti** sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'allegato II alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo il punto 17-*bis*) è inserito il seguente:

« 17-*ter*) Impianti di desalinizzazione ».

2. Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al comma 1 sono autorizzati in conformità alla disciplina degli scarichi di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti, per gli scarichi di tali impianti, criteri specifici ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Gli impianti di desalinizzazione destinati alla produzione di acqua per il consumo umano sono ammissibili:

a) in situazioni di comprovata carenza idrica e in mancanza di fonti idricopotabili alternative economicamente sostenibili;

b) qualora sia dimostrato che siano stati effettuati gli opportuni interventi per ridurre significativamente le perdite della rete acquedottistica e per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica prevista dalla pianificazione di settore;

c) nei casi in cui gli impianti siano previsti nei piani di settore in materia di acque e in particolare nel piano d'ambito anche sulla base di un'analisi costi benefici.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sono definiti criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1.

5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo gli impianti di desalinizzazione installati a bordo delle navi, come definite all'articolo 136 del codice della navigazione.

1. Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'allegato II alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo il punto 17-*bis*) è inserito il seguente:

« 17-*ter*) *identico* ».

2. Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al comma 1 sono autorizzati in conformità alla disciplina degli scarichi di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro **della transizione ecologica** sono definiti, per gli scarichi di tali impianti, criteri specifici ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. *Identico*:

a) *identica*;

b) qualora sia dimostrato che siano stati effettuati gli opportuni interventi per ridurre significativamente le perdite della rete **degli acquedotti** e per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica prevista dalla pianificazione di settore;

c) *identica*.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro **della transizione ecologica**, di concerto con il Ministro della salute, sono definiti criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1.

5. *Identico*.

Art. 14.
(Termine per l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Art. 12.

*(Tavolo interministeriale
di consultazione permanente)*

1. Al fine di coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche, di ottimizzare l'azione dei pescatori per le finalità della presente legge e di monitorare l'andamento del recupero dei rifiuti conseguente all'attuazione della presente legge, garantendo la diffusione dei dati e dei contributi, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Tavolo interministeriale di consultazione permanente, di seguito denominato « Tavolo interministeriale ».

2. Il Tavolo interministeriale, che si riunisce almeno due volte l'anno, è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, da un suo delegato, ed è composto da:

- a) tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- d) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), tre rappresentanti del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) e un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

e) due rappresentanti del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

f) cinque rappresentanti degli enti gestori delle aree marine protette;

g) tre rappresentanti delle regioni;

h) tre rappresentanti delle cooperative di pesca, due rappresentanti delle imprese di pesca e due rappresentanti delle imprese di acquacoltura.

3. Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Tavolo interministeriale, con funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle

1. Il decreto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

*(Tavolo interministeriale
di consultazione permanente)*

1. Al fine di coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche, di ottimizzare l'azione dei pescatori per le finalità della presente legge e di monitorare l'andamento del recupero dei rifiuti conseguente all'attuazione della presente legge, garantendo la diffusione dei dati e dei contributi, è istituito, presso il Ministero **della transizione ecologica**, il Tavolo interministeriale di consultazione permanente, di seguito denominato « Tavolo interministeriale ».

2. Il Tavolo interministeriale, che si riunisce almeno due volte l'anno, è presieduto dal Ministro **della transizione ecologica** o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, da un suo delegato, ed è composto da:

a) tre rappresentanti del Ministero **della transizione ecologica**;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) **cinque** rappresentanti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, **di cui due rappresentanti** dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

f) **un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili**;

g) *identica*;

h) *identica*;

i) *identica*;

l) *identica* ;

m) un rappresentante della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale.

3. *Identico.*

questioni trattate.

4. Ai componenti del Tavolo interministeriale non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13.

(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge.

Art. 14.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE N. 674

D'iniziativa dei senatori Mantero ed altri

Art. 1.

(Modifica all'articolo 256

del decreto legislativo n. 152 del 2006)

1. All'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « *1-bis.* Le pene di cui al comma 1 non si applicano alle imprese di pesca, alle cooperative, consorzi e associazioni tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati che, nell'esercizio dell'attività di pesca, recuperano rifiuti in mare e li trasportano a terra ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 199

del decreto legislativo n. 152 del 2006)

1. All'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 12-*bis* sono inseriti i seguenti:

« *12-ter.* I rifiuti di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 256 devono essere conferiti in appositi punti di raccolta individuati presso ciascun porto. I comuni stabiliscono i criteri per il conferimento, la gestione e lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente comma.

12-quater. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i piani di raccolta dei rifiuti recuperati in mare di cui al comma 12-*ter* ».

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 1 della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le regioni provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

Art. 16.

(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro **della transizione ecologica** trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge.

Art. 17.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Identico

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 1503

D'iniziativa dei senatori Iannone ed altri

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha come finalità il risanamento e la tutela dell'ambiente marino attraverso il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare.

2. Ai fini di cui al comma 1, agli imprenditori ittici che recuperano rifiuti solidi dispersi in mare durante l'esercizio dell'attività di pesca è consentito il conferimento dei medesimi, senza alcun onere economico a loro carico, alle isole ecologiche istituite ai sensi dell'articolo 2.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo in conformità ai seguenti principi:

- a) limitare la presenza di rifiuti solidi dispersi in mare favorendone il recupero;
- b) tutelare la biodiversità e l'ecosistema marino;
- c) introdurre nuovi sistemi, debitamente autorizzati, per la raccolta dei rifiuti in mare, unendo la salvaguardia dell'ambiente marino con ulteriori esigenze di natura economico-sociale;
- d) sensibilizzare i cittadini sul tema della tutela della biodiversità e dell'ecosistema marino.

Art. 2.

(Isole ecologiche per la raccolta di rifiuti solidi dispersi in mare)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina l'istituzione in ciascun porto, a cura dell'autorità portuale competente, di isole ecologiche idonee ad assicurare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi dispersi in mare e recuperati.

Art. 3.

(Informazioni agli imprenditori ittici)

1. L'autorità portuale, anche in collaborazione con le associazioni di categoria della pesca professionale, fornisce agli imprenditori ittici le informazioni concernenti:

- a) i dati che evidenziano la necessità del corretto conferimento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca, nonché della segnalazione delle alterazioni dell'ambiente riscontrate in mare;
- b) la localizzazione delle isole ecologiche di cui all'articolo 2;
- c) le procedure per il conferimento dei rifiuti solidi recuperati in mare;
- d) le indicazioni per la segnalazione delle criticità rilevate nelle procedure di raccolta e di consegna alle isole ecologiche dei rifiuti solidi recuperati in mare.

Art. 4.

(Credito d'imposta)

1. Agli imprenditori ittici è attribuito un credito d'imposta nella misura di 40 euro per ogni quintale di rifiuti solidi recuperati in mare durante il regolare esercizio dell'attività di pesca.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al comma 1.

Art. 5.

(Riconversione delle imprese ittiche)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, elabora un piano di interventi per la riconversione delle flotte della pesca e l'orientamento professionale dei pescatori in attività finalizzate alla raccolta di rifiuti solidi dispersi in mare, in conformità ai seguenti criteri:

- a) prescrivere le modalità tecniche per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare;
- b) stimare i costi per riconvertire le flotte della pesca in piattaforme per attività ambientali di pulizia del mare, raccolta di attrezzature della pesca smarrite, osservazione del mare e del suo ecosistema e individuare le relative modalità di finanziamento;
- c) individuare le esigenze di formazione dei pescatori necessarie per svolgere l'attività di raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare;
- d) prevedere incentivi per la riconversione dell'attività della pesca in attività di raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare.

1.2.4. Testo approvato 1571 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1571

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 9 novembre 2021, ha approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »)

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »)

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge persegue l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni previste dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché le seguenti:

- a) « rifiuti accidentalmente pescati »: i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo;
- b) « rifiuti volontariamente raccolti »: i rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune di cui alla lettera c);
- c) « campagna di pulizia »: l'iniziativa preordinata all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3;
- d) « campagna di sensibilizzazione »: l'attività finalizzata a promuovere e a diffondere modelli comportamentali virtuosi di prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;
- e) « autorità competente »: il comune territorialmente competente;
- f) « soggetto promotore della campagna di pulizia »: il soggetto, tra quelli abilitati a partecipare alle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune ai sensi dell'articolo 3, comma 3, che presenta all'autorità competente l'istanza di cui al citato articolo 3, comma 1;
- g) « imprenditore ittico »: l'imprenditore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;
- h) « nave »: un'imbarcazione di qualsiasi tipo destinata al trasporto per acqua, compresi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti;
- i) « porto »: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l'attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all'interno

della giurisdizione del porto.

Art. 2.

*(Modalità di gestione dei rifiuti
accidentalmente pescati)*

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i rifiuti accidentalmente pescati sono equiparati ai rifiuti delle navi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, punto 3), della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, e sono conferiti separatamente ai sensi del comma 5 del presente articolo.
2. Per le attività previste dal presente articolo, non è necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un porto conferisce i rifiuti accidentalmente pescati in mare all'impianto portuale di raccolta, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182. Nel caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, dispongono, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che i rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi.
4. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i rifiuti accidentalmente pescati agli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti.
5. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, previa pesatura degli stessi all'atto del conferimento, è gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle condizioni previste dall'articolo 185-*bis* del medesimo decreto legislativo.
6. All'articolo 183, comma 1, lettera *b-ter*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il numero 6. è aggiunto il seguente:
« 6-*bis*. i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune ».
7. Al fine di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo, i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013.
8. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma 7 del presente articolo e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci, individuando altresì i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della medesima, nonché i termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti. L'Autorità svolge attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria di cui al medesimo comma 7.
9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate misure premiali, ad esclusione di provvidenze economiche, nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo, che non pregiudichino la tutela dell'ecosistema marino e il rispetto delle norme sulla

sicurezza.

Art. 3.

(Campagne di pulizia)

1. I rifiuti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), possono essere raccolti anche mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nell'ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell'autorità competente ovvero su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, l'attività oggetto dell'istanza può essere iniziata trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della stessa, fatta salva, per l'autorità competente, la possibilità di adottare motivati provvedimenti di divieto dell'inizio o della prosecuzione dell'attività medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne di pulizia, le aree interessate dalle stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti.

3. Sono soggetti promotori delle campagne di pulizia di cui al comma 1 gli enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori, le cooperative e le imprese di pesca, nonché i loro consorzi, le associazioni di pescatori sportive e ricreative, le associazioni sportive di subacquei e diportisti, le associazioni di categoria, i centri di immersione e di addestramento subacqueo nonché i gestori degli stabilimenti balneari. Sono altresì soggetti promotori gli enti del Terzo settore nonché, fino alla completa operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e le associazioni con finalità di promozione, tutela e salvaguardia dei beni naturali e ambientali e gli altri soggetti individuati dall'autorità competente. Gli enti gestori delle aree protette possono altresì realizzare, anche di concerto con gli organismi rappresentativi degli imprenditori ittici, iniziative di comunicazione pubblica e di educazione ambientale per la promozione delle campagne di cui al presente articolo.

4. Ai rifiuti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2.

Art. 4.

(Promozione dell'economia circolare)

1. Al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica stabilisce i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-*ter* del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 5.

(Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate)

1. Le biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull'arenile possono essere gestite con le modalità di cui al presente articolo. Fatta salva la possibilità del mantenimento *in loco* o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti, la reimmissione nell'ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica, è effettuata previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico nonché alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, anche al fine dell'eventuale recupero della sabbia da destinare al ripascimento dell'arenile. In caso di riaffondamento in mare, tale operazione è effettuata, in via

sperimentale, in siti ritenuti idonei dall'autorità competente.

2. Gli accumuli antropici, costituiti da biomasse vegetali di origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree, possono essere recuperati previa vagliatura di cui al comma 1. Tale possibilità è valutata e autorizzata, caso per caso, dall'autorità competente, la quale verifica se sussistono le condizioni per l'esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o se esso sia riutilizzabile nell'ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti urbani mediante il trattamento di cui al codice R10 dell'allegato C alla parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero qualificabile come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-*bis* del medesimo decreto legislativo. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, derivanti dalle operazioni di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzate alla separazione dei rifiuti frammisti di origine antropica, si applica l'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio individuano criteri e modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti di cui al periodo precedente, tenendo conto delle norme tecniche qualora adottate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 28 giugno 2016, n. 132.

Art. 6.

(Misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi)

1. Al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi, le Autorità di bacino distrettuale introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti, compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi, alla cui attuazione si provvede anche mediante il programma di cui al comma 2.

2. In relazione alle misure di cui al comma 1, entro il 31 marzo 2022 il Ministero della transizione ecologica avvia un programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, anche mediante la messa in opera di strumenti galleggianti.

3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 7.

(Attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino)

1. Le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali, svolte da personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, o da soggetti terzi che realizzano attività subacquee di carattere tecnico-scientifico finalizzate alla tutela, al monitoraggio o al controllo ambientale ai sensi di un'apposita convenzione o in virtù di finanziamenti

ministeriali si conformano alle linee guida operative adottate con decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 8.

(Campagne di sensibilizzazione)

1. Possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della presente legge, delle strategie per l'ambiente marino di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2017, e degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

2. Al fine di dare adeguata informazione ai pescatori e agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, sono previste adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione a cura delle Autorità di sistema portuale o a cura dei comuni territorialmente competenti nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

(Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente)

1. Il Ministero dell'istruzione promuove, nelle scuole di ogni ordine e grado, la realizzazione di attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, coordinando tali attività con le misure e le iniziative previste, con riferimento alle tematiche ambientali, nell'ambito della legge 20 agosto 2019, n. 92. Il Ministro dell'istruzione tiene conto delle attività previste dal presente articolo nella definizione delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 92 del 2019. Nelle scuole sono inoltre promosse le corrette pratiche di conferimento dei rifiuti e sul recupero e riuso dei beni e dei prodotti a fine ciclo, anche con riferimento alla riduzione dell'utilizzo della plastica, e sui sistemi di riutilizzo disponibili.

Art. 10.

(Modifica all'articolo 52 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 52, comma 3, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche in riferimento alle misure per prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti in mare ».

Art. 11.

(Materiali di ridotto impatto ambientale. Riconoscimento ambientale)

1. Agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati è attribuito un riconoscimento ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità dell'attività di pesca da essi svolta.

2. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, disciplina le procedure, le

modalità e le condizioni per l'attribuzione del riconoscimento di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

3. È altresì prevista per i comuni la possibilità di realizzare un sistema incentivante per il rispetto dell'ambiente volto ad attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione, non esercenti attività professionale, che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati o volontariamente raccolti.

Art. 12.

(Disposizioni in materia di prodotti che rilasciano microfibre)

1. Ai fini del presente articolo si intende per « microfibra » la particella sintetica di forma fibrosa, dalle dimensioni inferiori a cinque millimetri di lunghezza, che viene rilasciata in acqua attraverso il regolare lavaggio di tessuti in materiale sintetico.

2. A decorrere dal 30 giugno 2022 qualsiasi prodotto tessile o di abbigliamento, che rilasci microfibre al lavaggio, è fabbricato, importato, distribuito, venduto o offerto in vendita in Italia a condizione che riporti nell'etichetta di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, a seconda dei casi, le seguenti indicazioni:

a) per il prodotto tessile o di abbigliamento per il quale è consigliato il lavaggio a mano: « Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare. Si consiglia il lavaggio a mano per ridurre il rilascio »;

b) per il prodotto tessile o di abbigliamento per il quale è consigliato il lavaggio a secco: « Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare. Solo lavaggio a secco »;

c) per il prodotto tessile o di abbigliamento che non rientri nella previsione di cui alle lettere *a*) o *b*): « Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare ».

Art. 13.

(Criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione)

1. Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'allegato II alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo il punto 17-*bis*) è inserito il seguente:

« 17-*ter*) Impianti di desalinizzazione ».

2. Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al comma 1 sono autorizzati in conformità alla disciplina degli scarichi di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono definiti, per gli scarichi di tali impianti, criteri specifici ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Gli impianti di desalinizzazione destinati alla produzione di acqua per il consumo umano sono ammissibili:

a) in situazioni di comprovata carenza idrica e in mancanza di fonti idricopotabili alternative economicamente sostenibili;

b) qualora sia dimostrato che siano stati effettuati gli opportuni interventi per ridurre significativamente le perdite della rete degli acquedotti e per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica prevista dalla pianificazione di settore;

c) nei casi in cui gli impianti siano previsti nei piani di settore in materia di acque e in particolare nel piano d'ambito anche sulla base di un'analisi costi benefici.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, sono definiti criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1.

5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo gli impianti di desalinizzazione installati a bordo delle navi, come definite all'articolo 136 del codice della navigazione.

Art. 14.

(Termine per l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Il decreto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

(Tavolo interministeriale di consultazione permanente)

1. Al fine di coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche, di ottimizzare l'azione dei pescatori per le finalità della presente legge e di monitorare l'andamento del recupero dei rifiuti conseguente all'attuazione della presente legge, garantendo la diffusione dei dati e dei contributi, è istituito, presso il Ministero della transizione ecologica, il Tavolo interministeriale di consultazione permanente, di seguito denominato « Tavolo interministeriale ».

2. Il Tavolo interministeriale, che si riunisce almeno due volte l'anno, è presieduto dal Ministro della transizione ecologica o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, da un suo delegato ed è composto da:

- a) tre rappresentanti del Ministero della transizione ecologica;
- b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- d) cinque rappresentanti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui due rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
- f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- g) due rappresentanti del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
- h) cinque rappresentanti degli enti gestori delle aree marine protette;
- i) tre rappresentanti delle regioni;
- l) tre rappresentanti delle cooperative di pesca, due rappresentanti delle imprese di pesca e due rappresentanti delle imprese di acquacoltura;
- m) un rappresentante della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale.

3. Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Tavolo interministeriale, con funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.

4. Ai componenti del Tavolo interministeriale non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 16.

(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro della transizione ecologica trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge.

Art. 17.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

IL PRESIDENTE

1.2.5. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

2 novembre 2021

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare") (1571)

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord.1

LA RELATRICE

1. All'articolo 6, al comma 2, sostituire le parole:« entro il 31 dicembre 2021» con le seguenti:« entro il 31 marzo 2022».

2. All'articolo 12, al comma 2, sostituire le parole:« A decorrere dal 30 giugno 2021» con le seguenti:« A decorrere dal 30 giugno 2022».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1571
XVIII Legislatura

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 118 \(pom.\)](#)

11 febbraio 2020

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede redigente

[N. 119 \(pom.\)](#)

18 febbraio 2020

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 160 \(ant.\)](#)

10 settembre 2020

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede redigente

[N. 161 \(ant.\)](#)

23 settembre 2020

[N. 48 \(pom.\)](#)

28 settembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 49 \(ant.\)](#)

29 settembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 50 \(pom.\)](#)

12 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 167 \(ant.\)](#)

13 ottobre 2020

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 169 \(ant.\)](#)

15 ottobre 2020

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede redigente

[N. 172 \(ant.\)](#)

28 ottobre 2020

[N. 173 \(ant.\)](#)

29 ottobre 2020

[N. 174 \(pom.\)](#)

3 novembre 2020

[N. 176 \(pom.\)](#)

10 novembre 2020

[N. 177 \(ant.\)](#)

18 novembre 2020

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 187 \(pom.\)](#)

23 febbraio 2021

[N. 225 \(ant.\)](#)

1 luglio 2021

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede redigente

[N. 226 \(pom.\)](#)

6 luglio 2021

[N. 230 \(ant.\)](#)

15 luglio 2021

[N. 260 \(ant.\)](#)

4 novembre 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 13[^] Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.3.2.1.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 118 (pom.) dell'11/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020

118ª Seduta

Presidenza della Presidente

[MORONESE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Morassut.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente [MORONESE](#) comunicale determinazioni testé assunte dall'Ufficio di Presidenza circa l'organizzazione dei lavori della Commissione nelle prossime settimane.

L'Ufficio di Presidenza ha convenuto in primo luogo sugli impegni relativi alla continuazione dei lavori delle Commissioni riunite 9ª e 13ª in merito all'esame dei disegni di legge in materia di consumo del suolo, nonché sull'avvio e, ove possibile, sulla prosecuzione dei lavori delle Commissioni riunite 3ª e 13ª in ordine al disegno di legge n. 1491, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Per quanto riguarda i lavori della Commissione ambiente, l'Ufficio di Presidenza ha convenuto di avviare, già dalla prossima settimana ove possibile, l'esame del disegno di legge n. 1571, recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), già approvato dalla Camera dei deputati, nonché di procedere nell'esame degli atti del Governo attualmente assegnati alla Commissione.

Previe le opportune intese con la Commissione bilancio si verificherà altresì la possibilità di procedere all'esame dell'atto comunitario COM (2020) 22, assegnato alle Commissioni 5ª e 13ª riunite e relativo alla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta.

Infine, la Commissione procederà, compatibilmente con le priorità sopra indicate, nell'esame dell'affare assegnato n. 125 sulle bioplastiche, con particolare riferimento allo svolgimento delle

audizioni programmate.

Infine l'Ufficio di Presidenza ha convenuto che si procederà immediatamente all'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge "milleproroghe", ove trasmesso dalla Camera dei deputati e assegnato, nonché all'esame del disegno di legge relativo alle isole minori (Atto Senato nn. 149, 497, 757, 776 e 789), attualmente in seconda lettura alla Camera dei deputati, non appena quest'ultimo venisse ritrasmesso al Senato.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 119 (pom.) del 18/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020
119ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REDIGENTE

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati
(674) MANTERO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare
(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice [LA MURA](#) (M5S) illustra il contenuto dei disegni di legge in titolo, recanti, rispettivamente, 'Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")' e 'Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare'.

In merito al disegno di legge n. 1571, la relatrice rileva preliminarmente che, in attuazione della Strategia europea per la plastica nell'economia circolare, l'Unione europea ha adottato la direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e la direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che perseguono l'obiettivo di prevenire la produzione di rifiuti di plastica e contrastare la dispersione degli stessi nell'ambiente marino. I prodotti in plastica monouso e gli attrezzi da pesca contenenti plastica, abbandonati in mare, mettono infatti a rischio gli ecosistemi marini, la biodiversità e la salute umana, oltre a danneggiare attività quali il turismo, la pesca e i trasporti marittimi. Le direttive, da un lato, introducono restrizioni al consumo e alla immissione in commercio dei prodotti di plastica, e, dall'altro, impongono agli Stati di predisporre impianti portuali di raccolta adeguati per i rifiuti prodotti dalle navi, al fine di evitare che vengano dispersi nell'ambiente marino e consentirne l'avvio al recupero e al riciclaggio.

È questo il contesto normativo europeo nel quale si colloca il disegno di legge, di iniziativa

governativa, [AS 1571 "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare \("Legge SalvaMare"\)"](#).

Il disegno di legge è già stato approvato alla Camera dei deputati e all'esito del dibattito parlamentare in tale sede risulta profondamente modificato. La proposta originaria era organizzata in sette articoli; il disegno di legge in esame si compone, invece, di quattordici articoli.

L'articolo 1 indica le finalità del disegno di legge e reca talune definizioni utili a perimetrarne l'ambito applicativo.

In particolare, la norma precisa che la legge persegue l'obiettivo di contribuire: al risanamento dell'ecosistema marino; alla promozione dell'economia circolare; nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi. Tali finalità, originariamente indicate solo nella Relazione al disegno di legge, sono state inserite nel testo normativo alla Camera.

Inoltre, l'articolo 1 contiene una serie di definizioni, tra cui quelle di "rifiuti accidentalmente pescati" e di "rifiuti volontariamente pescati", che, in sede di esame alla Camera, sono state estese al fine di riferirle non solo al mare, ma anche ai laghi, ai fiumi e alle lagune.

L'articolo 2 si occupa dei rifiuti accidentalmente pescati ed è stato in più punti modificato dalla Camera. In particolare, quanto ai rifiuti accidentalmente pescati in mare, se ne prevede l'equiparazione ai rifiuti prodotti dalle navi, con obbligo in capo al comandante della nave che approda in un porto di conferirli all'impianto portuale di raccolta. La norma, recependo alcune osservazioni formulate nel corso delle audizioni alla Camera, considera anche le ipotesi di ormeggio di un'imbarcazione presso aree non ricadenti nelle competenze territoriali di un'Autorità di sistema portuale, e di approdo in un piccolo porto non commerciale, caratterizzato da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto. Con riferimento alla prima ipotesi, l'articolo 2 prevede che i Comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, dispongono che i rifiuti siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi. Quanto, poi, all'ipotesi di approdo in un piccolo porto non commerciale, la norma statuisce che i rifiuti accidentalmente pescati siano conferiti presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti. La norma, inoltre, modifica l'articolo 184, comma 2, del Codice dell'ambiente, e, in particolare, inserisce tra i rifiuti urbani i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune. Si prevede, poi, che il conferimento all'impianto portuale di raccolta è gratuito e che i costi di gestione di tali impianti sono coperti da una specifica componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti. La disciplina dei criteri e delle modalità di definizione di tale specifica componente è affidata all'ARERA. Si precisa che la componente *de qua* sia indicata negli avvisi di pagamento distintamente da altre voci. Infine, l'articolo 2 rinvia ad un decreto, adottato dal Ministro delle politiche agricole e forestali con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'individuazione delle misure premiali in favore del comandante del peschereccio.

L'articolo 3 si occupa delle campagne di pulizia e precisa che i rifiuti volontariamente raccolti possono essere recuperati nell'ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell'autorità competente ovvero su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 4 rinvia ad un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la determinazione dei criteri e delle modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente. In sede di esame alla Camera si è precisato che l'adozione del predetto decreto è diretta non solo alla promozione del riciclaggio della plastica, ma anche di altri materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne.

L'articolo 5 "Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate" è stato introdotto alla Camera. Esso distingue tra biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull'arenile, disciplinate ai commi 1 e 2, e [prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola e forestale, depositata naturalmente sulle sponde dei laghi, dei fiumi, e sulla battigia](#), disciplinati al comma 3. La norma rimette alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione dei criteri e delle modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei materiali sopra elencati, tenendo conto delle norme tecniche, qualora adottate da ISPRA. L'articolo 6, anch'esso introdotto nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, rinvia ad un decreto interministeriale, con il parere dell'ISPRA e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, per la determinazione delle linee guida operative a cui si conformano le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino, che comportano l'immersione subacquea al di fuori degli ambiti portuali, svolte dal personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente marino o da soggetti terzi che svolgono attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino in base ad una apposita convenzione o in virtù di finanziamenti ministeriali. Anche tale norma è stata introdotta nel corso dell'esame presso la Camera.

L'articolo 7 consente di realizzare campagne di sensibilizzazione per la realizzazione delle finalità della legge, delle strategie per l'ambiente marino di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2017, che ha approvato il Programma di misure relative alla definizione di strategie per l'ambiente marino, e degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, tra cui l'obiettivo 14 "Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per lo sviluppo sostenibile".

L'articolo 8 stabilisce che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove nelle scuole di ogni ordine e grado attività volte a rendere gli studenti consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente, e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tiene conto di tali attività nella definizione delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica di cui all'articolo 3 della legge n. 92 del 2019 .

L'articolo 9, introdotto dalla Camera, modifica l'articolo 52 del decreto legislativo n. 171 del 2005 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172", che istituisce la "Giornata del mare". In particolare, il comma 3 dell'articolo 9 stabilisce che "In occasione della giornata [del mare] gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere nell'ambito della propria autonomia e competenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare.", e, per effetto della modifica normativa, a tale comma si aggiunge " , anche in riferimento alle misure per prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti in mare".

L'articolo 10, modificato alla Camera, prevede l'attribuzione di un riconoscimento ambientale in favore degli imprenditori ittici che tengono comportamenti virtuosi, ovvero utilizzano materiali a basso impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia o conferiscono rifiuti accidentalmente pescati. La norma rinvia ad un decreto del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, da adottarsi, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per la disciplina delle procedure, modalità e condizioni di attribuzione del predetto riconoscimento anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica.

L'articolo 11 si occupa degli impianti di desalinizzazione ed è stato introdotto alla Camera. Il comma 1 stabilisce che gli impianti di desalinizzazione maggiormente impattanti devono essere sottoposti a VIA, e, nel modificare l'allegato II alla parte II del Codice dell'ambiente, inserisce i predetti impianti nell'ambito dei progetti di competenza statale. Il comma 2 chiarisce che agli scarichi dei predetti impianti si applica la disciplina contenuta nel Codice dell'ambiente relativa agli scarichi. Inoltre, si rinvia ad un decreto per la determinazione di criteri specifici per tale tipologia di scarichi, ad integrazione dei criteri contenuti nell'allegato 5 alla parte terza del citato Codice. Il comma 3 precisa le ipotesi in cui è possibile utilizzare gli impianti in questione per la produzione di acqua per il consumo umano. Il comma 4 rinvia ad un decreto interministeriale per la definizione dei criteri di indirizzo

nazionale sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione nonché le soglie di assoggettabilità alla VIA. Il comma 5 esclude dal campo di applicazione della norma gli impianti di desalinizzazione installati a bordo delle navi.

L'articolo 12, introdotto dalla Camera, istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Tavolo interministeriale di consultazione permanente con il compito di coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche, di ottimizzare l'azione dei pescatori per le finalità della legge e di monitorare l'andamento del recupero dei rifiuti conseguente all'attuazione del "SalvaMare", garantendo la diffusione dei dati e dei contributi. I commi 2 e 3 si occupano della composizione del predetto organismo e il comma 4 precisa che ai componenti non spettano compensi, indennità e simili.

L'articolo 13, introdotto dalla Camera, stabilisce che ogni anno il Ministro dell'ambiente presenta una relazione alle Camere sull'attuazione del SalvaMare.

L'articolo 14 statuisce che "Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente." Il disegno di legge n. 674 apporta a sua volta talune modifiche al Codice dell'ambiente al fine di consentire ai pescatori di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino senza incorrere in sanzioni.

Esso si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 256 del Codice, rubricato "*attività di gestione di rifiuti non autorizzata*". In particolare, si aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 256 citato, e, per effetto di tale modifica, si esclude la configurabilità del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti nell'ipotesi di recupero e trasporto a terra di rifiuti rinvenuti in mare da parte di imprese di pesca e cooperative, consorzi e associazioni tra imprese di pesca.

L'articolo 2 riguarda l'individuazione dei punti di raccolta dei rifiuti presso ciascun porto. La norma aggiunge due commi all'articolo 199 del Codice dell'ambiente, la cui rubrica recita "*Piani regionali*". Il nuovo comma 12-*bis* prevede che i rifiuti rinvenuti in mare devono essere conferiti in appositi punti di raccolta individuati presso ciascun porto e che i comuni stabiliscono i criteri per il conferimento, la gestione e lo smaltimento dei rifiuti rinvenuti in mare. Il nuovo comma 12-*ter* statuisce che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i piani di raccolta dei rifiuti recuperati in mare.

L'articolo 3 stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le Regioni provvedono agli adempimenti previsti dalla legge in oggetto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

All'esito di un breve dibattito nel quale intervengono la relatrice [LA MURA](#) (M5S), il senatore [ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az) e la presidente [MORONESE](#), si conviene di fissare a lunedì prossimo il termine entro il quale dovranno pervenire le eventuali proposte di audizioni in ordine ai disegni di legge in titolo

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.3. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 160 (ant.) del 10/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 2020
160ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente [MORONESE](#) comunica che, nel corso della riunione del 9 settembre 2020, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha innanzitutto convenuto sull'elenco definitivo delle audizioni da svolgere in relazione alla prossima ripresa dell'esame del disegno di legge n. 1571 - recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne - e dei disegni di legge connessi.

L'Ufficio di Presidenza ha quindi concordato sull'inserimento all'ordine del giorno della Commissione del disegno di legge n. 1131, recante misure per la rigenerazione urbana, nonché degli ulteriori eventuali disegni di legge connessi già assegnati.

Si è poi convenuto di integrare l'elenco degli affari di cui richiedere l'assegnazione alla Presidenza del Senato con un ulteriore affare avente ad oggetto il tema dello scioglimento dei ghiacciai, nonché di valutare la richiesta di assegnazione di due ulteriori affari, uno concernente le problematiche connesse alla mobilità sostenibile, anche sotto il profilo dell'approvvigionamento energetico a supporto della stessa, e l'altro dedicato alla crisi ambientale che sta interessando il lago Trasimeno, colpito da anni da un processo di accumulo di materiale organico e di terra sul fondale e sulle sponde. Per quanto concerne i tempi e le modalità di esame degli affari assegnati, l'Ufficio di Presidenza si è riservato un'ulteriore valutazione, in particolare alla luce delle esigenze connesse con il complessivo andamento dei lavori della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1925) Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [PAVANELLI](#) (M5S) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore [QUARTO](#) (M5S) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice e richiamando in particolare l'attenzione sulle proposte contenute nello schema di parere relative alla neoistituita Autorità per la laguna di Venezia. Tali proposte si pongono condivisibilmente nella prospettiva di intendere la salvaguardia della laguna di Venezia come un insieme di problematiche suscettibili di ricomprendere non soltanto la dimensione della tutela idraulica, ma anche le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica.

Il senatore [MARTELLI](#) (Misto) annuncia il voto contrario sullo schema di parere, esprimendosi in modo critico in particolare in merito alle proposte riguardanti il tema della mobilità sostenibile. Al riguardo sottolinea l'esigenza che la convenienza delle misure di incentivazione volte a favorire la diffusione dei motori elettrici e ibridi sia valutata - a differenza di quanto è avvenuto finora - tenendo conto dell'utilizzo reale dei propulsori.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) annuncia il voto di astensione della sua parte politica, evidenziando l'inadeguatezza complessiva del provvedimento d'urgenza in titolo, in particolare anche sotto il profilo dell'insufficienza delle risorse stanziare per le finalità di tutela ambientale, rispetto alle attese che lo hanno accompagnato e alle risorse mobilitate per lo stesso.

Esprime poi più specificamente valutazioni critiche sia con riferimento al modo in cui è inteso il ruolo del Ministero dell'ambiente in taluni contesti normativi sia, in ordine al tema della mobilità sostenibile, per la mancanza di un'adeguata considerazione delle problematiche concernenti le isole minori.

La senatrice [PAPATHEU](#) (FIBP-UDC) annuncia il voto di astensione della sua parte politica, rifacendosi alle considerazioni svolte dal senatore Briziarelli.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, sottolineando come il decreto-legge in titolo si inserisca nel contesto di una manovra complessiva voluta dal Governo, alla quale si aggiungeranno successivamente le risorse che verranno mobilitate grazie al cosiddetto *Recovery Fund*, risorse pari a complessivi 209 miliardi di euro e delle quali il 37 per cento sarà destinato alle problematiche ambientali.

In termini più specifici esprime una valutazione positiva per i suggerimenti contenuti nello schema di parere relativi alla neoistituita Autorità per la laguna di Venezia.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, lo schema di parere presentato dalla relatrice è quindi posto ai voti e approvato.

[\(1912\)](#) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019* , approvato dalla Camera dei deputati

[\(1913\)](#) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020* , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul disegno di legge n. 1912. Parere favorevole sul disegno di legge n. 1913)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) formula una proposta di parere favorevole relativamente al disegno di legge n. 1912.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, previa verifica del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole è posta ai voti e approvata.

Il RELATORE formula quindi una proposta di parere favorevole anche in ordine al disegno di legge n. 1913.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, la proposta di parere favorevole è infine posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 9,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1925

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge in titolo,

considerato che:

l'articolo 40 incrementa di 300 milioni di euro il fondo per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, già istituito dall'articolo 33 della legge n. 221 del 2015, e demanda ad un decreto ministeriale la ripartizione di tali risorse aggiuntive;

la crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha colpito in modo significativo l'economia delle isole minori, riducendo a soli due mesi il turismo, che costituisce la principale, se non esclusiva, attività di cui le stesse vivono;

l'articolo 74 prevede misure dirette ad incentivare la mobilità sostenibile, intervenendo, tra l'altro, sul contributo, introdotto dal decreto-legge n. 34 del 2020, per l'acquisto di autoveicoli nuovi, elettrici e ibridi con emissioni fino a 60 g/km di CO₂ nonché con emissioni di CO₂ fino a 110 g/km, con o senza rottamazione, e agevolando l'acquisto o il noleggio da parte di pubbliche amministrazioni di veicoli ad alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno, eliminando i previgenti limiti di cilindrata;

l'articolo 74 incrementa in particolare le risorse stanziare con il citato decreto legge n. 34 del 2020 per l'acquisto di autoveicoli nuovi con emissioni fino a 60g/km di CO₂, nonché con emissioni di CO₂ fino a 110g/km, apparendo a tal fine auspicabile un ulteriore incremento delle risorse disponibili a quest'ultimo riguardo;

l'utilizzo di imbarcazioni con motori elettrici o ibridi potrebbe altresì rispondere all'esigenza di salvaguardare l'ecosistema marino, anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto;

l'articolo 95 istituisce l'Autorità per la Laguna di Venezia, quale ente pubblico non economico di rilevanza nazionale, sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e che, rispetto a tale previsione, sembrerebbe auspicabile assicurare un maggiore coinvolgimento del Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare;

il medesimo articolo 95 prevede che l'Autorità svolga anche attività di edilizia demaniale relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati alle attività di competenza e di immobili di particolare interesse storico, artistico, architettonico e monumentale e di uso pubblico rientranti nell'ambito lagunare, adottando una soluzione normativa che suscita perplessità in quanto rischia di creare duplicazioni e sovrapposizioni con le attività già svolte da altri Enti che non vengono soppressi, come in particolare le attività residuali del Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e quelle della Direzione regionale del Veneto dell'Agenzia del Demanio;

l'articolo 100 ridefinisce i criteri di calcolo dei canoni in tema di concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, apparendo a tale proposito opportuna una diversa configurazione delle relative modalità di intervento, nonché la finalizzazione dei proventi dei canoni al fine di tutelare e salvaguardare i territori in concessione,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- a) all'articolo 40, si valuti l'opportunità di prevedere in favore dei comuni delle isole minori il ristoro totale delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione del contributo di sbarco istituito dall'articolo 33 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;
- b) all'articolo 74, si valuti l'opportunità di un incremento delle risorse per l'acquisto dei veicoli che hanno emissioni di CO₂ comprese fra 91/110g/km;
- c) all'articolo 74, si valuti l'opportunità di prevedere misure volte ad incentivare l'acquisto di motori ibridi per imbarcazioni da pesca e ibridi o elettrici per le imbarcazioni da diporto e per l'esercizio delle attività di *diving* e di pescaturismo;
- d) all'articolo 74, si valuti l'opportunità di vietare l'utilizzo di motori endotermici alimentati da carburanti di origine fossile per le manovre di ormeggio di imbarcazioni nelle seguenti aree:
 - 1) aree marine protette;
 - 2) piccole isole marine;
- e) all'articolo 95:
 - al comma 5, secondo periodo, si valuti l'opportunità di inserire, dopo le parole "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti", le seguenti "di concerto con il Ministro dell'Ambiente, del territorio e del mare";
 - al comma 6, si valuti l'opportunità di inserire, dopo le parole "per l'approvazione di concerto", le seguenti "con il Ministro dell'ambiente, del territorio e del mare e";
- f) all'articolo 95, al comma 2, alla lettera c), sopprimere le parole "e svolge attività tecnica per l'edilizia demaniale statale relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati alle attività di competenza e di immobili di particolare interesse storico, artistico, architettonico e monumentale e di uso pubblico rientranti nell'ambito lagunare";
- g) all'articolo 100, si valuti l'opportunità, per quanto riguarda i nuovi canoni minimi stabiliti per le concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, di prevedere:
 1. che gli stessi siano utilizzati per attività di tutela e salvaguardia ambientale delle località su cui insistono le concessioni;
 2. che gli stessi siano determinati mediante più fasce di calcolo, suddividendo le zone a seconda della loro valenza turistica e richiedendo importi differenziati in relazione al tipo di attività e, quindi, al maggiore o minore "sfruttamento" del territorio, nonché assicurando un incremento complessivo dei

proventi dei canoni medesimi.

1.3.2.1.4. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 161 (ant.) del 23/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 2020

161ª Seduta

Presidenza della Presidente

[MORONESE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Morassut.*

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REDIGENTE

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati

(674) MANTERO ed altri. - *Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare*

(1133) Patty L'ABBATE ed altri. - *Disposizioni per prevenire e ridurre i rifiuti in plastica per la tutela degli ecosistemi terrestri e marini*

(1503) IANNONE ed altri. - *Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino*

(1822) Virginia LA MURA ed altri. - *Disposizioni in materia di gestione ecosostenibile delle biomasse vegetali spiaggiate ai fini della tutela dell'ecosistema marino e costiero*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1571 e 674, congiunzione con la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1133, 1503 e 1822 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 febbraio.

La relatrice [LA MURA](#) (M5S) illustra il disegno di legge n. 1133, che ha l'obiettivo di contribuire a prevenire e a ridurre l'incidenza di microplastiche sull'ambiente, in particolare nell'ambiente acquatico e negli ecosistemi marini, con effetti benefici per la salute umana e a favore della transizione verso un'economia circolare caratterizzata da modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e consumi consapevoli. Il disegno di legge, composto da cinque articoli, reca divieti di uso di taluni materiali plastici non biodegradabili, incentivi alla produzione e alla commercializzazione di prodotti in materiale biodegradabile, restrizioni all'immissione sul mercato di determinati prodotti di plastica monouso, nonché disposizioni in materia di vuoti a rendere. L'articolo 1 modifica la normativa vigente aggiungendo tre nuovi commi all'attuale testo dell'articolo 1 del [decreto legislativo 11 aprile 2011, n.](#)

[54](#). La prima novella consiste nel divieto di usare in luoghi all'aperto coriandoli e materiali di piccole dimensioni in materiale plastico solido non biodegradabile e non compostabile, ovvero in ogni altro materiale sintetico solido di piccole e medie dimensioni, quali fonti altamente inquinanti. La seconda novella consiste nella quantificazione delle dimensioni dei materiali in questione che si definiscono piccole e delle dimensioni che invece sono considerate medie. Si reca una sanzione per chi viola il suddetto divieto di usare all'aperto tali materiali di piccole dimensioni in materiale plastico solido non biodegradabile e non compostabile, ovvero in altro materiale sintetico solido di piccole e medie dimensioni, prevedendo una sanzione amministrativa da euro 2.500 a euro 25.000. Gli articoli 2 e 3 sono volti a favorire la produzione e la commercializzazione di prodotti in materiale biodegradabile. Con riferimento all'articolo 2, si tratta dei bastoncini in plastica monouso e dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente che non contengono microplastiche. Per le suddette tipologie di prodotti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, la dotazione del fondo di bilancio già esistente, che era stata incrementata di 250.000 euro per l'anno 2018 dalla [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#) (legge di bilancio per il 2018, articolo 1, comma 544), viene aumentata anche per gli anni 2019 e 2020, di nuovo nella misura di euro 250.000 annui. Il comma 2 dell'articolo 2 stabilisce altresì che per le finalità di cui al comma 1 sia incrementato di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dalla [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), articolo 2, comma 323, allo scopo di promuovere interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per sviluppare nuove tecnologie di riciclaggio. L'articolo 3 riguarda i prodotti cosmetici sfusi o alla spina nonché i relativi imballaggi. Il disegno di legge introduce nel codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 un nuovo articolo 181-*bis*. Il comma 1 di tale disposizione afferma che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono la vendita di tali prodotti ed il riutilizzo di imballaggi primari, prevedendo appositi accordi di programma e che la vendita di prodotti sfusi o alla spina possa attuarsi mediante la diffusione di negozi a sé stanti o punti vendita all'interno di locali della grande distribuzione organizzata. Si stabilisce poi che agli esercizi commerciali che venderanno tali prodotti cosmetici sfusi o alla spina si applicherà una riduzione della imposta comunale (TARI). L'articolo 4 dell'A.S. 1133 prescrive che i tappi e i coperchi di plastica dei contenitori di bevande debbano rimanere fissati al contenitore per la durata dell'uso previsto del prodotto, pena il divieto di immissione sul mercato. In caso di violazione del divieto, è prevista una sanzione amministrativa da euro 2.500 a 25.000. Le disposizioni dell'articolo 4 non si applicano a tappi e coperchi fatti di metallo i quali siano sigillati con plastica. Con l'articolo 5 si intende diffondere il sistema dei vuoti a rendere, da applicare alle bottiglie e contenitori in plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, alle bottiglie e ai contenitori in vetro utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo, alle lattine e ai contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere e o per alimenti di qualsiasi tipo. I produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi in questione potranno formare filiere di recupero per il riutilizzo degli stessi imballaggi. Gli esercizi commerciali e i produttori di imballaggi aderenti al sistema del vuoto a rendere beneficeranno di riduzioni della TARI. L'articolo 6 quantifica gli oneri connessi all'attuazione del disegno di legge in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, prevedendo una corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

La Relatrice illustra quindi il disegno di legge n. 1503 che è volto al recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare ai fini del risanamento dell'ecosistema marino. Il disegno di legge mira ad incentivare l'attività di rimozione di rifiuti ad opera dei pescatori i quali, secondo la normativa vigente, se raccolgono i rifiuti sono considerati essi stessi produttori di rifiuti speciali e pertanto sono gravati dai relativi oneri di smaltimento. L'articolo 1 del disegno di legge prevede quindi che gli imprenditori ittici possano recuperare rifiuti solidi dispersi in mare durante l'esercizio dell'attività di pesca per conferirli, senza

alcun onere economico a loro carico, alle isole ecologiche istituite per la raccolta. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adotterà un decreto per definire le modalità tecniche e operative. Queste ultime si conformeranno ai criteri indicati all'articolo 1 del disegno di legge, quali: limitare la presenza di rifiuti solidi dispersi in mare favorendone il recupero, tutelare la biodiversità e l'ecosistema marino, introdurre nuovi sistemi per la raccolta dei rifiuti in mare che coniughino la salvaguardia dell'ambiente marino con esigenze di natura economico-sociale, sensibilizzare la popolazione sul tema della tutela della biodiversità e dell'ecosistema marino. Ai sensi dell'articolo 2, in ciascun porto saranno istituite isole ecologiche idonee alla raccolta; esse saranno curate dall'autorità portuale competente. Si prevede a tal fine che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole alimentari e forestali adotti un decreto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. L'articolo 3 attribuisce all'autorità portuale competente anche il compito di fornire ai pescatori una serie di informazioni. Queste ultime riguarderanno il corretto conferimento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca, l'importanza della segnalazione delle alterazioni dell'ambiente riscontrate in mare, la localizzazione delle isole ecologiche, le procedure per il conferimento dei rifiuti solidi recuperati in mare, le opportune indicazioni per la segnalazione di eventuali criticità rilevate nelle procedure di raccolta e di consegna alle isole ecologiche. L'articolo 4 incentiva gli imprenditori ittici a recuperare e smaltire i rifiuti solidi in mare. A tale scopo è prevista un'agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta proporzionale alle quantità recuperate. Un futuro decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilirà le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale. L'articolo 5 delinea una riconversione delle imprese ittiche e dell'orientamento professionale dei pescatori, in funzione della raccolta di rifiuti solidi dispersi in mare. In quest'ottica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto, elaborerà un piano di interventi. Il piano dovrà essere conforme a taluni criteri fissati dall'articolo 5, quali: indicazione delle modalità tecniche per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare, stima dei costi e conseguente finanziamento per riconvertire le flotte della pesca, per attività ambientali di pulizia del mare, di raccolta di attrezzature della pesca smarrite, osservazione del mare e del suo ecosistema, definizione delle esigenze di formazione dei pescatori necessarie per svolgere l'attività di raccolta, incentivazione della riconversione dell'attività della pesca in attività di raccolta dei rifiuti.

La relatrice illustra quindi il disegno di legge n. 1822, specificamente rivolto alla gestione ecosostenibile delle biomasse vegetali spiaggiate di provenienza marina, al fine di concorrere in tal modo alla tutela dell'ecosistema marino e costiero. Il disegno di legge distingue la *banquette* di Posidonia oceanica, quale struttura naturale tutelata ai sensi di un Protocollo internazionale relativo alle Aree Specialmente Protette e alla Biodiversità nel Mediterraneo, dai cumuli temporanei costituiti da biomasse vegetali spiaggiate frammiste ai rifiuti abbandonati in mare, depositati sulla spiaggia per effetto del moto ondoso. Nel dettaglio, l'articolo 1 espone le finalità del disegno di legge e contiene una serie di riferimenti normativi alle convenzioni e alle relative norme attuative che tutelano la Posidonia oceanica, mentre l'articolo 2 reca un elenco di definizioni. Ai sensi dell'articolo 3, lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono alla salvaguardia del sistema duna-spiaggia dall'erosione costiera, adottando misure per assicurare in via prioritaria la conservazione in loco della *banquette* di Posidonia oceanica, e la reimmissione in mare delle biomasse provenienti dalla rimozione della *banquette*. Tale rimozione è consentita solo qualora le attività di balneazione e di fruizione della spiaggia interferiscano con la presenza della *banquette*. Ai fini della conservazione in loco, occorrerà censire periodicamente le *banquettes* di Posidonia oceanica presenti sulle coste italiane, nonché i litorali in cui il fenomeno erosivo è tale da rendere necessaria la conservazione in loco della *banquette*. Sarà promossa la conservazione in loco delle *banquette* nelle aree marine protette e nelle aree rientranti nella rete ecologica europea denominata Natura 2000. Inoltre si prevedono l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini e degli operatori turistici circa il valore ecologico della *banquette*, e la

formazione dei soggetti preposti alla sua gestione. A tali fini di informazione, sensibilizzazione e formazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con il supporto dell'ISPRA, e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e le aree protette marine, adotterà un relativo decreto. La reimmissione in mare mediante affondamento potrà avere luogo anche per interventi di riqualificazione o ripiantumazione della prateria madre diretti al ripristino della spiaggia sommersa o alla riqualificazione della prateria in erosione o regressione, in convenzione con Università e Centri di ricerca. L'articolo 4 inerisce alle biomasse vegetali spiaggiate di origine marina diverse da quelle risultanti dalla rimozione di *banquette* di Posidonia. Le biomasse cui l'articolo 4 si riferisce potranno venire spostate temporaneamente in un'area appartata del medesimo arenile per essere successivamente riposizionate nel luogo di deposito naturale qualora le attività di balneazione e di fruizione della spiaggia interferiscano con la presenza delle stesse. Il futuro decreto ministeriale di cui al citato articolo 3 stabilirà i criteri per lo spostamento temporaneo, la definizione delle procedure tecniche e delle caratteristiche dei mezzi impiegati (che non dovranno recare danni alla spiaggia), la delimitazione temporale dell'attività di spostamento e successivo riposizionamento. I cumuli temporanei di grandi dimensioni saranno reimmessi in mare quale sostanza organica utile per interventi di riqualificazione della prateria madre che colonizza la spiaggia sommersa. Le biomasse vegetali di origine marina potranno essere utilizzate per interventi di ricostruzione o consolidamento delle dune costiere, ripiantumazione delle stesse, realizzazione di camminamenti e attraversamenti o accessi, riducendo così il consumo di altre risorse naturali per la realizzazione delle suddette opere. Le modalità di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate di provenienza marina, fuorché la reimmissione in mare delle biomasse vegetali spiaggiate derivanti dalla rimozione della *banquette*, saranno eseguite previa separazione della biomassa vegetale spiaggiate di origine marina dalla sabbia e da rifiuti abbandonati in mare, depositati sulla spiaggia per effetto del moto ondoso eventualmente presenti nei cumuli temporanei. La sabbia derivante da tale operazione è reimpressa negli arenili. L'articolo 5, comma 1, rimette ad un futuro decreto la fissazione dei criteri per la gestione di eventuali casi resi particolarmente critici dalla grandezza dei cumuli formati a causa della prolungata omessa attuazione delle norme vigenti in materia di biomasse vegetali spiaggiate di origine marina. Tale decreto, adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il supporto dell'ISPRA indirizzerà verso soluzioni che consentano la conservazione della sabbia e la reimmissione in mare ove possibili. Il comma 2 dell'articolo 5 statuisce che la norma si applichi esclusivamente ai cumuli formati fino alla sua entrata in vigore. L'articolo 6 inerisce all'educazione ambientale, nelle scuole e per tutta la cittadinanza. A tale scopo il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emanerà un decreto e si istituirà una giornata di studio (*Blu Day*) in occasione della quale si prevede l'organizzazione di visite, con attività esperienziali, presso spiagge e riserve marine. Le misure di sensibilizzazione e di informazione saranno definite attraverso una collaborazione tra ISPRA, Ministero dell'ambiente e Ministero dell'istruzione. Per il pubblico in generale, saranno individuate modalità di comunicazione e di informazione finalizzata ad una fruizione sostenibile dello habitat costiero. Si prevede che i comuni installino all'ingresso di ogni spiaggia e degli approdi turistici comunali pannelli informativi con la mappa della costa, con indicazione di porti e approdi, cale e spiagge, dune e vegetazione dunale, praterie di posidonia e *banquette*, aree protette, punti di campionamento della qualità delle acque di balneazione, percorsi naturalistici, con le relative descrizioni delle modalità di fruizione sostenibile. L'articolo 7 stabilisce che dalla legge non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvederanno alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La Commissione conviene quindi di congiungere la discussione dei disegni di legge n. 1133, n. 1502 e n. 1822 con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge n. 1571 e n. 674.

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.3.2.1.5. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 48 (pom.) del 28/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 48
LUNEDÌ 28 SETTEMBRE 2020

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 15 alle ore 19,30
(sospensioni dalle ore 15,30 alle ore 15,45, dalle ore 16,15 alle ore 16,45
e dalle ore 18,30 alle ore 18,40)

AUDIZIONI INFORMALI DEL PROFESSOR GIOVANNI RUSSO, ORDINARIO DI ECOLOGIA PRESSO L'UNIVERSITA' PARTHENOPE, NONCHE' PRESIDENTE DELLA SOCIETA' ITALIANA DI BIOLOGIA MARINA, DELLA PROFESSORESSA MARIA CRISTINA FOSSI, DOCENTE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE, DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE DELL'UNIVERSITA' DI SIENA, DI RAPPRESENTANTI DEL COORDINAMENTO PESCA ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE, DI ENEA, DELLA SOCIETA' GEOLOGICA ITALIANA, DELLA STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN DI NAPOLI E DELL'UNIVERSITA' DI SIENA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1571 E CONNESSI (LEGGE "SALVAMARE")

1.3.2.1.6. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 49 (ant.) del 29/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 49
MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 2020

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 10,10

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI FISEASSOAMBIENTE E ANSEP
(ASSOCIAZIONE NAZIONALE SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI)- UNITAM (UNIONE
NAZIONALE IMPRESE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE MARINO), INTERVENENUTI IN
VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1571 E CONNESSI (LEGGE "SALVAMARE")*

1.3.2.1.7. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 50 (pom.) del 12/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 50
LUNEDÌ 12 OTTOBRE 2020

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 18,20.
(sospensioni dalle ore 15,15 alle ore 16, dalle ore 16,30 alle ore 16,45 e dalle ore 17,15 alle ore 17,30)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ISPRA (ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE), DI ASSOporti (ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI), DELLA CAPITANERIA DI PORTO-GUARDIA COSTIERA, DELLA GUARDIA DI FINANZA, DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO ED IL MARE E DELLA DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1571 E CONNESSI (LEGGE "SALVAMARE")

1.3.2.1.8. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 167 (ant.) del 13/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 13 OTTOBRE 2020
167ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Morassut.*

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 3-bis - Allegati I, II, III e IV - Annesso) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2020, allegati e relativo annesso
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [COMINCINI](#) (IV-PSI) rileva, in via generale, come la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020 (NADEF 2020) aggiorni il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2021-2023 rispetto a quello contenuto nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile (DEF 2020).

La Nota di aggiornamento presenta una revisione al ribasso delle stime sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso, in relazione alla contrazione più accentuata del PIL nel secondo trimestre conseguente alla maggiore durata del periodo di chiusura delle attività produttive e della diffusione dell'epidemia su scala globale rispetto a quanto ipotizzato ad aprile scorso nel DEF. Nel dettaglio, il nuovo quadro programmatico di finanza pubblica prevede: una riduzione del PIL (in termini reali e non nominali) pari al 9 per cento per l'anno in corso, seguita da un incremento del medesimo valore pari al 6 per cento nel 2021, al 3,8 per cento nel 2022 ed al 2,5 per cento nel 2023 (il Documento di economia e finanza 2020 prevedeva, per il 2020, una riduzione pari all'8 per cento e, per il 2021, un incremento pari al 4,7 per cento); un tasso di disoccupazione pari al 9,5 per cento per l'anno in corso, al 10,3 per cento per il 2021, al 9,5 per cento per il 2022 e all'8,7 per cento per il 2023 (il Documento di economia e finanza 2020 prevedeva un tasso di disoccupazione pari all'11,6 per cento per il 2020 ed all'11 per cento per il 2021); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 10,8 per cento per l'anno in corso, al 7 per cento per il 2021, al 4,7 per cento per il 2022 ed al 3 per cento per il 2023.

In relazione alla Strategia nazionale e alle raccomandazioni del consiglio europeo, si ricorda che il 20 luglio 2020 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato le raccomandazioni specifiche per paese e i

pareri sulle politiche degli Stati membri. Va ricordato che la Raccomandazione del Consiglio sul PNR dell'Italia del 20 luglio 2020 (2020/C 282/12) evidenzia che gli investimenti nell'ambito del Green Deal per affrontare i cambiamenti climatici, definiti nel Piano nazionale per l'energia e il clima dell'Italia (PNIEC), sono essenziali per far fronte alla minaccia rappresentata dai cambiamenti climatici e, nel contempo, hanno un ruolo fondamentale per la ripresa dell'Italia e per rafforzarne la resilienza. Affrontare le sfide associate all'ambiente e ai cambiamenti climatici, come i rischi idrologici, la mobilità urbana sostenibile, l'efficienza energetica, l'economia circolare e la trasformazione industriale, costituisce un'opportunità per migliorare la produttività evitando nel contempo pratiche non sostenibili ed investire in questo tipo di progetti può contribuire a creare occupazione e sostenere la ripresa post-crisi (considerando n. 21). Il Consiglio raccomanda all'Italia di anticipare i progetti di investimento pubblici maturi e promuovere gli investimenti privati per favorire la ripresa economica nonché di concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare su una produzione e un uso puliti ed efficienti dell'energia, su ricerca e innovazione, sul trasporto pubblico sostenibile, sulla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche.

In tale quadro, una delle tre linee strategiche per la ripresa è rappresentata dalla transizione ecologica. Per i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si richiede che essi facciano parte di un pacchetto coerente di investimenti e riforme, siano allineati con le Raccomandazioni specifiche indirizzate al Paese dal Consiglio e con le sfide e le priorità di *policy* individuate nell'ambito del Semestre europeo, in particolare quelle legate alla transizione verde e digitale. È inoltre essenziale che vi sia coerenza tra i contenuti e gli obiettivi del PNRR e le informazioni fornite nel Programma Nazionale di Riforma, nel Piano Energia e Clima (PNIEC), nei Piani presentati nell'ambito del *Just Transition Fund* e negli accordi di partenariato e altri programmi operativi della UE. Nelle Linee guida per la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza viene già in tale linea ribadito l'obiettivo di un Paese più verde e sostenibile, nonché di rafforzare la sicurezza e la resilienza del Paese a fronte delle minacce rappresentate dalle calamità naturali e dai cambiamenti climatici; tale obiettivo viene declinato nella missione "Rivoluzione verde e transizione ecologica" a sua volta articolata in un *cluster* di interventi che dovrà essere finalizzato a sostenere gli investimenti volti a conseguire gli obiettivi dell'*European Green Deal*.

In tale quadro programmatico, la NADEF 2020, in relazione ai profili inerenti le politiche per l'ambiente e il territorio, evidenzia che la concentrazione degli investimenti sulla transizione verde rappresenta uno degli obiettivi principali su cui si soffermano le raccomandazioni del Consiglio UE del 2020 e le indicazioni del PNR 2020. In particolare nel PNR 2020 viene sottolineato il ruolo centrale del *Green and Innovation New Deal*, tra le cui priorità è indicata l'efficienza energetica in campo edilizio, ricordandosi, in proposito, le misure del cosiddetto *ecobonus*, nonché il cosiddetto *superbonus* previsto dal decreto-legge n. 34 del 2020; si indicano inoltre le priorità della lotta al dissesto idrogeologico, dello sviluppo di un'industria sostenibile, il tema della mobilità sostenibile e dell'importanza dello sviluppo di energia pulita. Nel PNR 2020 viene preannunciato l'aumento rilevante di fondi da dedicare agli interventi per la sostenibilità ambientale e sociale, usufruendo anche delle risorse della legge di bilancio 2020; a tale riguardo si ricorda che la legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019) ha previsto una serie di fondi per sostenere gli investimenti nell'economia verde, quali il Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, ove sono stati allocati 20,8 miliardi dal 2020 al 2034, il Fondo per il *Green New Deal*, con 4,24 miliardi per il periodo 2020-2023 ed il Fondo per rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei Comuni con 4 miliardi dal 2025 al 2034.

Nella Nota di aggiornamento viene poi evidenziato che, in linea con l'obiettivo del Governo di concentrare gli investimenti sulla trasformazione ambientale e sulla *green economy*, una parte consistente del decreto-legge n. 76 del 2020 (cd. decreto "semplificazioni") di recente convertito in legge, è dedicata a facilitare le procedure autorizzative e semplificare il quadro normativo a sostegno del *Green New Deal*. Viene altresì sottolineato che per favorire gli investimenti a livello locale sono stati aumentati i contributi assegnati nel 2021 ai Comuni per piccole opere e potenziati quelli per la messa in sicurezza di edifici e territorio.

Inoltre, il documento ricorda gli interventi adottati con il decreto legge semplificazioni volti a dare attuazione a taluni degli obiettivi già delineati nel PNIEC, in materia di semplificazioni procedurali in ambito energetico, ed in particolare per le fonti rinnovabili.

In ordine alle politiche fiscali adottate, si richiamano le specifiche agevolazioni fiscali dirette a sostenere gli interventi di efficientamento energetico e adeguamento antisismico degli immobili, l'installazione degli impianti fotovoltaici e la realizzazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, pari nel complesso a 0,96 miliardi nel 2021 e 2,9 miliardi annui nel 2022 e 2023.

Con riferimento ai settori delle infrastrutture e dei trasporti, sui quali la Raccomandazione n. 3 del Consiglio all'Italia del 20/5/2020 (COM 2020/512/final) invita, tra l'altro, a "concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale su ricerca e innovazione, sul trasporto pubblico sostenibile", il documento si sofferma tra l'altro sulle misure concernenti il sostegno della mobilità elettrica e sostenibile di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2020. La NADEF sottolinea, inoltre, che nella missione "infrastrutture per la mobilità" del prossimo PNRR, come indicato dalle Linee guida del Governo, altri interventi riguarderanno il settore della rete stradale e autostradale, in particolare ponti e viadotti, e l'introduzione di tecnologie informatiche, in coerenza con le azioni già indicate nell'allegato al DEF 2020 "Italiaveloce - L'Italia resiliente progetta il futuro", nell'ambito del quale si individuano una serie di programmi di intervento, tra cui gli interventi per il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture a rischio sismico.

Il documento si sofferma poi sull'attività di valorizzazione del patrimonio pubblico (sez. III.7), finalizzata alla realizzazione di un impatto positivo sull'economia, con particolare attenzione agli investimenti nei territori e nei settori strategici quali energia, green economy, infrastrutture. Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare pubblico, si rileva quale fondamentale il rafforzamento delle politiche di valorizzazione a tutti i livelli istituzionali - centrale e locale e di incremento dell'efficienza dei cespiti utilizzati. Circa il ruolo specifico dell'Agenzia del Demanio, nella Nota si sottolinea che, accanto al proseguimento delle valorizzazioni dirette, l'Agenzia è impegnata in interventi di rigenerazione degli immobili in uso alle Amministrazioni statali e di rifunzionalizzazione di beni non strumentali, in coerenza con le strategie europee per la transizione verde e digitale e le linee guida nazionali per la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per gli *asset* non strumentali, le iniziative dovranno poi essere rivolte alla valorizzazione per finalità economiche e sociali degli immobili dello Stato e degli enti pubblici con particolare riferimento ai beni di interesse culturale e paesaggistico, funzionali alla realizzazione di progetti di sviluppo del territorio mediante il partenariato pubblico-privato. In tale ambito, l'Agenzia sta lavorando, in collaborazione con MiBACT, ENIT, Difesa servizi S.p.A. e gli altri soggetti istituzionali competenti, al progetto denominato 'Valore Paese Italia', volto a riunire reti tematiche accomunate dall'obiettivo della valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati, secondo il principio del turismo sostenibile in connessione agli aspetti di tutela dell'ambiente e della mobilità più sostenibile.

Il documento evidenzia che la spesa per investimenti pubblici è prevista in crescita dell'8,4 per cento nel 2020 e del 6,5 per cento nel 2020 e 2021, con una lieve diminuzione nel 2023 (-1,8 per cento), conseguente al ridimensionamento delle risorse stanziare dagli ultimi interventi di sostegno all'economia. Nel quadro delle politiche e riforme di contesto per il sostegno alla ripresa, il documento in esame identifica nel settore degli investimenti pubblici alcuni aspetti prioritari sui quali saranno adottati specifici interventi, evidenziando la necessità di un processo efficace di programmazione e realizzazione delle opere e ricordando le misure di semplificazione contenute nel decreto-legge n. 76 del 2020 in materia di contratti pubblici e di edilizia, finalizzate principalmente ad incentivare gli investimenti pubblici durante il periodo post-emergenziale, tra cui le modifiche al Testo Unico dell'Edilizia volte a semplificare le procedure per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo dei processi di rigenerazione urbana, nonché l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici.

La NADEF ricorda inoltre, tra i principali obiettivi della politica di bilancio per il 2021-2023, il rafforzamento degli interventi a sostegno della ripresa del Mezzogiorno e delle aree interne, per migliorare la coesione territoriale ed evitare che la crisi da Covid-19 accentui le disparità fra le aree

del Paese, elencando i principali interventi approvati nell'ambito delle politiche di coesione e attraverso i decreti-legge per il rilancio dell'economia a seguito della pandemia da Covid 19 (in particolare, con i decreti-legge n. 34, n. 76 e n. 104), con riferimento al tema del riequilibrio territoriale.

La Nota, nell'illustrare la programmazione di bilancio per i prossimi anni, sottolinea che la manovra per il triennio 2021-2023 è definita alla luce dell'importantissima novità costituita da *Next Generation EU (NGEU)* nell'ottica di interventi per il sostegno e lo sviluppo delle imprese e il rilancio degli investimenti pubblici e privati, che costituiscono parte integrante Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sottolineando che parte delle risorse per il finanziamento degli interventi previsti dalla manovra di bilancio per il 2021-2023 sarà assicurata tra l'altro mediante la revisione di alcuni sussidi dannosi dal punto di vista ambientale.

Viene infine evidenziato che, a completamento della manovra di bilancio 2020-2022, il Governo dichiara una serie di disegni di legge collegati alla decisione di bilancio, tra i quali figurano il disegno di legge per il riordino della normativa ambientale, la promozione della *green economy* e l'economia circolare (*Green Generation*) ed il disegno di legge per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di contenimento del dissesto idrogeologico.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti della senatrice [NUGNES](#) (*Misto-LeU*), il RELATORE fa presente che - come confermato recentemente dal Commissario Gentiloni - una prima parte delle risorse del Programma *Next Generation EU*, pari a circa 20 miliardi, sarà disponibile a breve e per tale ragione di esse si è potuto tenere conto già ai fini della predisposizione della Nota di aggiornamento in titolo.

La presidente [MORONESE](#) fissa alle ore 15 di oggi il termine entro il quale dovranno pervenire le eventuali osservazioni, di cui il relatore potrà tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati

(674) MANTERO ed altri. - *Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare*

(1133) Patty L'ABBATE ed altri. - *Disposizioni per prevenire e ridurre i rifiuti in plastica per la tutela degli ecosistemi terrestri e marini*

(1503) IANNONE ed altri. - *Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino*

(1822) Virginia LA MURA ed altri. - *Disposizioni in materia di gestione ecosostenibile delle biomasse vegetali spiaggiate ai fini della tutela dell'ecosistema marino e costiero*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 23 settembre.

La presidente [MORONESE](#), facente funzione di relatore, comunica che il ciclo di audizioni disposto in ordine ai disegni di legge in titolo si è concluso nella giornata di ieri.

Fissa quindi alle ore 12 di lunedì 26 ottobre il termine per la presentazione degli emendamenti da riferirsi al disegno di legge n 1571, che viene assunto come testo base per il prosieguo dell'esame.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ

La presidente [MORONESE](#) comunica che la seduta di giovedì 15 ottobre, già prevista per le ore 8,45, è posticipata alle ore 9.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.9. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 169 (ant.) del 15/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 2020
169ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1131, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 970, 985 e 1302 e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 settembre.

La presidente [MORONESE](#), facente funzione di relatore in sostituzione dei senatori Nugnes e Mirabelli, riferisce brevemente sui disegni di legge n. 970, n. 985 e n. 1302, rimettendosi per un'illustrazione più dettagliata degli stessi ad un documento scritto che mette a disposizione di tutti i componenti della Commissione.

Su proposta della Presidente, non facendosi osservazioni in senso contrario, viene quindi disposta la congiunzione dell'esame dei disegni di legge n. 970, n. 985 e n. 1302 con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1131.

La [PRESIDENTE](#) comunica poi l'elenco dei soggetti che verranno prossimamente auditi dalla Commissione, elenco predisposto dai relatori sulla base delle indicazioni fatte pervenire dai Gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
INFORMALI*

La presidente [MORONESE](#) comunica che, nel corso delle audizioni sui disegni di legge n. 1571, 674, 1133, 1503 e 1822 (legge "SalvaMare"), svoltesi nelle giornate di lunedì 28 settembre, di martedì 29 settembre e di lunedì 12 ottobre 2020, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 9,10.

1.3.2.1.10. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 172 (ant.) del 28/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2020

172ª Seduta

Presidenza della Presidente

[MORONESE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Morassut.*

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE REDIGENTE

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati
(674) MANTERO ed altri. - **Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare**

(1133) Patty L'ABBATE ed altri. - **Disposizioni per prevenire e ridurre i rifiuti in plastica per la tutela degli ecosistemi terrestri e marini**

(1503) IANNONE ed altri. - **Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino**

(1822) Virginia LA MURA ed altri. - **Disposizioni in materia di gestione ecosostenibile delle biomasse vegetali spiaggiate ai fini della tutela dell'ecosistema marino e costiero**

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1571, 674 e 1503, disgiunzione dei disegni di legge nn. 1133 e 1822 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta antimeridiana del 13 ottobre.

La presidente [MORONESE](#) informa che alla scadenza del termine - fissato per lo scorso 26 ottobre alle ore 12 - risultano presentati, al disegno di legge n. 1571, adottato dalla Commissione a base del prosieguo dei lavori, 3 ordini del giorno e 83 emendamenti (pubblicati in allegato).

Informa quindi la Commissione che sono pervenute alla Presidenza richieste di disgiunzione della discussione dei disegni di legge n. 1133 (a prima firma della senatrice L'Abbate) e n. 1822 (a prima firma della relatrice La Mura).

Dopo che la relatrice [LA MURA](#) (M5S) ha manifestato il proprio orientamento favorevole, la Commissione delibera la disgiunzione dalla discussione dei disegni di legge nn. 1133 e 1822 dalla

discussione congiunta degli altri disegni di legge in titolo.

Interviene brevemente il senatore [NASTRI](#) (*FdI*), chiedendo di aggiungere la propria firma agli ordini del giorno e agli emendamenti recanti la prima firma del senatore Iannone ovvero del senatore De Carlo.

La presidente [MORONESE](#), apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito della discussione congiunta.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1131, 970, 985 e 1302, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1943 e 1981, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

La presidente [MORONESE](#) invita la relatrice ad illustrare i disegni di legge nn. 1943 e 1981.

La relatrice [NUGNES](#) (*Misto-LeU*) illustra innanzitutto il disegno di legge n. 1943, recante misure e strumenti per la rigenerazione urbana.

Nel dettaglio, il Capo I indica le finalità e reca le definizioni. L'articolo 1 reca innanzitutto le finalità del testo che, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione e della Convenzione europea del paesaggio e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, individua nella rigenerazione urbana lo strumento fondamentale di trasformazione, sviluppo e governo del territorio senza consumo di suolo, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio, nonché la sovranità agroalimentare e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo. In particolare, si indicano le finalità di contribuire al contenimento del consumo di suolo e migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, favorire la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi, nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani; si indica il fine di favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con funzioni eterogenee e di edifici, pubblici o privati, in stato di degrado o di abbandono, dismessi o in via di dismissione, inutilizzati o da rilocalizzare, incentivandone la sostituzione, la riqualificazione, la sostenibilità ambientale, il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo. Si indica altresì la finalità di ridurre i consumi idrici ed energetici mediante l'efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio, nonché di favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita nei centri urbani per i residenti e i fruitori, valorizzando e rivitalizzando gli spazi verdi pubblici, favorendo l'integrazione sociale, culturale e funzionale degli edifici, in termini di servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, anche con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità. Sempre tra le finalità viene indicata, altresì, la tutela dei centri storici, nonché il favorire l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità e dei percorsi pedonali e ciclabili, nonché il favorire elevati standard di efficienza idrica ed energetica degli edifici. Infine, si fa riferimento al favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale per soddisfare la

domanda abitativa e la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana.

L'articolo 2 reca le definizioni, indicando quale rigenerazione urbana il complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani da realizzare prioritariamente su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio, ambientale o socio-economico; si definiscono gli ambiti urbani e le aree urbane degradate, nonché si reca la definizione normativa del concetto di « consumo di suolo », quale variazione da una copertura non artificiale o suolo non consumato a una copertura artificiale del suolo. Si definiscono poi l'impermeabilizzazione nonché i servizi ecosistemici del suolo, quali benefici forniti dal suolo al genere umano e a supporto della biodiversità, così come definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Infine, si indica quale « pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici » il recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che abbiano determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche della stessa o di un'altra porzione di suolo, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica.

Passando al Capo II del provvedimento (relativo al programma di rigenerazione urbana e strumenti di intervento), l'articolo 3 reca il Programma di rigenerazione urbana comunale e priorità del riuso e della rigenerazione urbana. Si prevede che tale programma sia attuato tramite i piani di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457 in materia di norme per l'edilizia residenziale, sulla base della banca dati del riuso del patrimonio immobiliare esistente e dell'individuazione delle aree urbane degradate o dismesse da riutilizzare prioritariamente. Il programma prescrive l'obbligo di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali prioritariamente tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione, il costruire sul costruito e la rigenerazione urbana, prevedendo poi un insieme coordinato di interventi sia urbanistici ed edilizi sia socio-economici, ambientali e culturali, che non determinino consumo di suolo, improntati alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati; si fa riferimento al rilancio della città pubblica attraverso la realizzazione di servizi primari e secondari, di contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, indicando poi interventi di insediamento di aree verdi con destinazione a giardini, parchi urbani, infrastrutture verdi e reti ecologiche, nonché volti a facilitare attività di agricoltura urbana. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni provvedono all'approvazione dei piani paesaggistici, prevedendosi, in caso di inerzia, i poteri sostitutivi del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. I comuni, singoli o associati, nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, provvedono all'adeguamento dei piani comunali ed intercomunali ai piani paesaggistici e all'obbligo di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali prioritariamente tramite il riuso, nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche. Il comma 4, in particolare, specifica una serie di attività in capo ai comuni, in materia di censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, con aggiornamento ogni due anni, mentre il comma 5, con riferimento alla cartografia delle basi territoriali ISTAT, prevede sia resa disponibile la mappatura del perimetro dei centri e dei nuclei abitati e delle località produttive, disponendo che tutte le aree all'esterno di quelle indicate, prevalentemente agricole o naturali, non possano essere soggette a nuove edificazioni e a impermeabilizzazioni. Ai sensi del comma 6, i comuni segnalano quindi annualmente alle regioni o alle province autonome le proprietà immobiliari in stato di abbandono o suscettibili, a causa dello stato di degrado o incuria, di arrecare danno al paesaggio, alle attività produttive o all'ambiente, da annotare in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente.

L'articolo 4 reca norme in materia di rigenerazione urbana degli agglomerati urbani di valore storico, prevedendo per i piani di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico (PdIR) e per il programma di rigenerazione urbana comunale del centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico, nonché per le aree oggetto di tutela paesaggistica il parere della sovrintendenza. Si indicano nel dettaglio, ai commi 2 e 3, i contenuti del programma di rigenerazione urbana del centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico.

L'articolo 5 disciplina quindi le ristrutturazioni edilizie e la ristrutturazione urbanistica, nella finalità di

favorire la rottamazione degli edifici che non rispondono alle norme di sicurezza e sostenibilità, e con il vincolo che non si preveda ulteriore consumo di suolo. In attuazione del programma di rigenerazione e dei PdiR, gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), del testo unico in materia edilizia di cui al DPR n. 380 del 2001, possono accedere agli incentivi, al fondo per la rigenerazione urbana e alle facilitazioni della legge in esame alla sussistenza delle condizioni previste dalle lettere a)-e) della disposizione. In base al comma 3, alle condizioni indicate tutti gli oneri, compresi quelli di urbanizzazione e di occupazione del suolo pubblico, sono dovuti nella misura del 50 per cento. Inoltre si prevede, per gli interventi attuati in aree industriali dismesse, la ammissibilità della richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, a condizione che il mutamento della destinazione non comporti nuovo consumo di suolo.

L'articolo 6 disciplina il consumo di suolo con obbligo di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici, prevedendo, per il caso di verificata impossibilità di rispettare l'obbligo del riuso, la possibilità di interventi di nuova costruzione esclusivamente garantendo il pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici, nonché un consumo netto di suolo uguale a zero o negativo.

L'articolo 7 concerne la partecipazione delle comunità locali, prevedendo che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinino le forme e i modi della partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei programmi di rigenerazione urbana per la riqualificazione, il rinnovo, il recupero e la tutela delle aree urbane.

L'articolo 8 reca pertanto norme in materia di destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi. Il comma 1 stabilisce che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico in materia edilizia siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportino nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione, mitigazione e messa in sicurezza delle aree esposte al rischio idrogeologico e sismico, attuati dai soggetti pubblici, nonché, nel limite massimo del 30 per cento, alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale. Si abrogano, con il comma 2, il comma 737 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e il comma 460 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla utilizzazione per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche, dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

L'articolo 9 interviene invece in materia di funzione sociale della proprietà, considerando, per le finalità di cui all'articolo 1 del disegno di legge, come abbandonati i beni, inutilizzati o derelitti, di proprietà pubblica, ecclesiastica, privata o di altra natura, che si trovino in stato di abbandono da almeno sette anni o di degrado da almeno quindici anni. Si definiscono i « beni comuni », quali cose materiali e immateriali che - per natura o funzione - soddisfino diritti fondamentali e bisogni socialmente rilevanti. Si stabilisce, al comma 3, che i beni abbandonati, non utilizzati per più di dieci anni che hanno perso la loro costituzionale funzione sociale per colpa o dolo del proprietario, rientrano nel patrimonio pubblico dei comuni in cui si trovano e devono essere destinati a soddisfare l'interesse generale. Il comma 4 detta i principi con cui i comuni gestiscono i beni comuni, prevedendosi poi un apposito elenco, pubblicato in un'apposita sezione del sito internet istituzionale dei comuni singoli o associati, per i beni individuati in rilievo di cui all'articolo 9.

L'articolo 10, in materia di Piano di demolizione selettiva e pre-audit, stabilisce, al fine di creare le migliori condizioni per il recupero dei materiali da costruzione e demolizione dei grandi e medi cantieri edili, l'obbligo di adottare il piano di demolizione selettiva con pre-audit: lo scopo è di poter avviare la demolizione, la decontaminazione dei rifiuti e il piano di gestione di quelli da avviare a recupero, riuso e riciclo.

L'oratrice prosegue la propria disamina passando al Capo III del provvedimento, recante misure per la rigenerazione urbana.

In particolare, l'articolo 11 disciplina il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'attuazione del programma di rigenerazione urbana promosso dagli enti locali, anche sulla base di proposte di privati, e per favorire la riqualificazione delle aree a rischio di degrado; si stabilisce una dotazione di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 e si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il riparto delle risorse e l'individuazione degli interventi da finanziare. Si prevede un meccanismo di certificazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, circa l'avvenuta utilizzazione dei finanziamenti. Il comma 5 pone l'onere a carico dell'utilizzo delle risorse derivanti dalla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi.

L'articolo 12 contiene quindi misure di incentivazione, stabilendo a favore dei comuni, in forma singola o associata, la priorità nella concessione di finanziamenti statali, regionali e di accesso al Fondo europeo di sviluppo regionale per gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana o di bonifica e rigenerazione dei siti contaminati, nonché per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura sociale e contadina di piccola scala a basso impatto ambientale. Inoltre, sulla base del comma 2, priorità è altresì riconosciuta ai soggetti privati, singoli o associati, che intendano realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture anche nei territori rurali, nonché il recupero del suolo a fini agricoli o ambientali, anche mediante la demolizione di capannoni e di altri fabbricati rurali di recente edificazione, incongrui rispetto al contesto paesaggistico. Si dettano, ai commi 3 e 4, disposizioni per prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e per favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono.

L'articolo 13 reca una delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o in aree urbane degradate, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con l'emanazione di uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese, che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi e nelle aree urbane o aree urbane degradate, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, nel rispetto degli indicati principi e criteri direttivi. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, e sono trasmessi alle Camere, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 14 contiene un'ulteriore delega al Governo per la stabilizzazione del *bonus* ristrutturazioni, miglioramento antisismico ed efficientamento energetico degli edifici residenziali, commerciali e produttivi. Si prevede, al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3, in accordo con il programma di rigenerazione urbana, la adozione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi, finalizzati ad apportare modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90), prevedendo la stabilizzazione delle agevolazioni previste per l'efficientamento energetico fino al 2025, valutando un sistema di proporzionalità dell'incentivo basata su criteri di efficientamento energetico con le risorse di cui all'articolo 11. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 15 prevede norme in materia di incentivo al recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare inutilizzato e alla rigenerazione urbana, prevedendo la facoltà per i comuni di elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni. Inoltre, il comma 2 stabilisce che le amministrazioni agevolano e favoriscono l'attuazione delle attività richieste per la trasformazione urbanistica e il cambio di destinazione d'uso e il recupero dei manufatti già esistenti, con il vincolo del divieto di nuovo consumo di suolo e nel rispetto degli indicati criteri. In tale ottica, per favorire gli investimenti negli ambiti di rigenerazione urbana, i

comuni possono prevedere, dal 1° gennaio 2021 e per un periodo massimo di quindici anni, un regime agevolato, consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell'esenzione, anche per gli immobili preesistenti oggetto del piano di rigenerazione urbana, deliberando la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico.

L'articolo 16 dispone poi sulla cumulabilità degli incentivi, prevedendo che gli incentivi fiscali e i contributi di cui alla presente legge siano cumulabili con le detrazioni di imposta previste dalla normativa vigente per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, anche con demolizione e ricostruzione.

L'articolo 17 reca, infine, la manutenzione dei terreni agricoli, prevedendo che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, siano stabiliti i criteri e le modalità per l'attribuzione del marchio di qualità di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio». Il Capo IV reca quindi le disposizioni finali. In particolare, l'articolo 18 dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge è fatto obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana e non è consentito consumo di suolo in violazione della legge in esame. Inoltre, è comunque esclusa qualsiasi previsione di opere comprese in zone agricole o soggette a pericolosità idrogeologica media, elevata o molto elevata, ovvero interessate da problematiche idrogeologiche. Si prevede che la disciplina relativamente agli interventi di demolizione, ricostruzione e sostituzione, non sia applicabile ai centri storici, alle aree ad essi equiparate, agli agglomerati urbani di valore storico, agli immobili individuati nelle mappe di impianto del catasto edilizio urbano che abbiano mantenuto una configurazione architettonica tradizionale caratterizzante il tessuto storico, nonché alle aree e agli immobili individuati dall'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, se non previa espressa autorizzazione della competente soprintendenza, dettandosi poi la disciplina per le aree urbanizzate degradate e per le aree libere, oggetto di tutela paesaggistica. Il comma 2 fa comunque salvi i titoli abilitativi edilizi comunque denominati, rilasciati o formati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli interventi e i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi approvati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica.

Il comma 3 sanziona con lo scioglimento dei consigli comunali in base alle disposizioni dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 i casi di accertata violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, su proposta del Ministro dell'interno. Si recando infine una serie di novelle legislative all'articolo 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e all'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice del paesaggio), nonché al testo unico in materia edilizia e alla legge 17 agosto 1942, n. 1150.

L'articolo 19 reca quindi una delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di governo del territorio e di contrasto al consumo di suolo. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di riordino, modifica, coordinamento e integrazione delle disposizioni vigenti in materia di governo del territorio e di contrasto al consumo di suolo, dettandosi i relativi principi e criteri direttivi, quali: il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative adottate ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato vigenti, la verifica del rispetto dei principi contenuti nelle direttive dell'Unione europea in materia e l'indicazione esplicita delle norme da abrogare. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, resi nel termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

L'articolo 20, da ultimo, disciplina la copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, pari a 30 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La relattrice passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 1981, composto da 8 articoli e del pari recante norme per la rigenerazione urbana.

Nel dettaglio, l'articolo 1 reca le finalità e l'ambito della legge. Richiamando gli articoli 9 e 117 della Costituzione, nonché la Convenzione europea sul paesaggio, si prevede infatti che la legge detti i principi fondamentali in materia di riuso e rigenerazione urbana che, insieme ai principi di limitazione del consumo del suolo, costituiscono gli strumenti prioritari di governo del territorio. Il comma 2 dell'articolo stabilisce poi che l'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che garantiscono un bilancio ecologico positivo nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale per insediamenti produttivi e opere pubbliche e di pubblica utilità, che siano diverse da infrastrutture stradali e ferroviarie e da interventi nel settore dei trasporti e della logistica. In base al comma 3, infine, la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegua alle norme della legge, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, ai fini del contenimento del consumo di suolo. Le politiche di sviluppo territoriale, nazionali e regionali, favoriscono inoltre la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, la tutela del paesaggio nonché la programmazione dell'uso del suolo.

L'articolo 2 reca invece le definizioni. In particolare, per « rigenerazione urbana » si intende un insieme coordinato di interventi sia pubblici che privati, urbanistici, edilizi, socio-economici, tecnologici, ambientali e culturali di iniziativa strategica anche per contrastare nuovo consumo di suolo; questi includono, anche avvalendosi di misure di ristrutturazione urbanistica ed edilizia anche con incremento volumetrico e cambio di destinazione d'uso e mediante la demolizione e la ricostruzione, il recupero e la riqualificazione del patrimonio costruito e delle connessioni con il contesto urbano, la riorganizzazione sostenibile dell'assetto urbano mediante la realizzazione di attrezzature e infrastrutture, spazi verdi e servizi, la bonifica ambientale e il risanamento dell'edificato; si fa riferimento anche al miglioramento della sicurezza statica e all'innalzamento del potenziale ecologico e ambientale dei materiali e delle infrastrutture, nonché all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano, allo sviluppo di nuove economie e di nuova occupazione e sicurezza sociale. Si dettano poi le definizioni di « superficie naturale e seminaturale », quali aree di fatto utilizzabili o utilizzate a scopi agro-silvo-pastorali, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, e comunque libere da edificazioni e infrastrutture, fatta eccezione per le fattispecie indicate relative alla destinazione a servizi di pubblica utilità, ad infrastrutture e insediamenti produttivi; di « area urbanizzata e urbanizzabile » e di « area urbana degradata », indicando per « compensazione ecologica » gli interventi volti al ripristino o al miglioramento delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli. Si definisce poi « sostituzione edilizia » l'insieme di interventi di integrale sostituzione dell'immobile esistente, ricadenti tra quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, da attuare mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma.

L'articolo 3 contiene quindi criteri e misure di programmazione del riuso e della rigenerazione urbana. Si prevede che, ai fini della rigenerazione urbana, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, emanino disposizioni di incentivazione degli interventi di rigenerazione urbana, sulla base degli indicati criteri direttivi, relativi a: recupero dei volumi esistenti e al riconoscimento di superfici e volumi aggiuntivi rispetto a quelli preesistenti, possibilità di modifica delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici per la specifica area, possibilità di diversa distribuzione volumetrica e di diverso posizionamento degli edifici sulle aree di sedime e di delocalizzazione in aree diverse. Tra i criteri si indicano inoltre: il riconoscimento di un titolo preferenziale alla realizzazione, al recupero o all'assegnazione di immobili, messi a disposizione dai comuni o da altri soggetti pubblici, da utilizzare per esigenze temporanee di insediamento dei residenti prima dell'inizio dei lavori di rigenerazione urbana e per tutto il periodo dei lavori (lett. e) e

gli obiettivi di efficienza energetica e di adeguamento sismico (lett. f), nonché la possibilità di deroga a talune disposizioni in materia di limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati, di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968, fatte salve le norme in materia igienico-sanitaria e per il superamento delle barriere architettoniche.

Si indicano infine, tra i criteri, gli interventi di rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate e per opere di mitigazione e compensazione ambientale ed il riconoscimento di priorità per l'utilizzo di finanziamenti pubblici nazionali e dell'Unione europea (lett. h) - i)). In base al comma 2, per gli interventi di sostituzione edilizia anche con aumento di volumetria non si applicano le disposizioni in materia di limiti di densità edilizia, limiti di altezza degli edifici e limiti di distanza tra i fabbricati previsti ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del citato decreto n. 1444, fermo restando il rispetto delle distanze tra i fabbricati preesistenti e delle diverse disposizioni regionali, risultando ammessa la monetizzazione degli standard urbanistici. Gli oneri di urbanizzazione, nel caso in cui l'intervento non determini un incremento delle volumetrie e delle superfici coperte, si prevede siano a carico del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui al successivo articolo 6, dettandosi i criteri per la relativa commisurazione, e prevedendo specifiche disposizioni riguardanti edilizia abitativa convenzionata. Si recano poi norme per la riconversione dei siti industriali dismessi, diversi dai siti inquinati nazionali, con accordi di programma, prevedendo il comma 8, nella finalità di diffondere le buone prassi, l'istituzione di un riconoscimento annuale, a titolo gratuito, alle città che presentano iniziative virtuose di rigenerazione urbana e riqualificazione edilizia dell'esistente, nell'ambito del programma Italia verde di cui all'articolo 4-quater del decreto-legge clima (decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141).

L'articolo 4 reca quindi gli incentivi per la rigenerazione urbana. Si prevede, nel dettaglio, che, nella finalità di favorire gli investimenti negli ambiti di rigenerazione urbana, i comuni possano disporre, dal 1° gennaio 2021 e per un periodo massimo di dieci anni, un regime agevolato, consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell'esenzione, anche per gli immobili preesistenti oggetto di riqualificazione, dall'imposta municipale propria. Per gli interventi da realizzare i comuni possono inoltre deliberare la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico. I progetti di rigenerazione urbana possono comprendere, in base al comma 2 dell'articolo, nel rispetto della legislazione e della pianificazione urbanistica vigenti, anche misure compensative di diritti edificatori. I comuni promuovono inoltre interventi di riqualificazione del patrimonio pubblico e delle infrastrutture di propria competenza, con particolare riferimento alla sicurezza sismica e statica e all'efficienza energetica.

Il comma 3 stabilisce poi che ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, mentre il comma 4 istituisce uno strumento finanziario da parte della Cassa depositi e prestiti Spa finalizzato a favorire l'accesso al credito dei proprietari di immobili ricompresi negli ambiti di rigenerazione urbana, oggetto di interventi di messa in sicurezza statica e antisismica e di risparmio energetico e idrico: tale strumento, utilizzando anche i risparmi prodotti dagli interventi edilizi sui costi energetici, determina condizioni finanziarie e tassi d'interesse vantaggiosi per l'investimento dei privati nella sicurezza e nella sostenibilità ambientale ed il finanziamento è commisurato agli obiettivi di miglioramento della sicurezza e delle prestazioni degli immobili, definiti con apposito provvedimento della Cassa depositi e prestiti Spa.

L'articolo 5 reca invece gli incentivi fiscali per la rigenerazione del suolo edificato al di fuori dei centri abitati. Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la rigenerazione del suolo edificato, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2028, destinato al finanziamento di interventi per la riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei centri abitati, sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive o attività agricole non congruenti con la tipologia rurale, non occupati da più di dieci anni; sono esclusi i beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio. La detrazione è concessa, nei limiti della dotazione annua del Fondo istituito, per l'esclusiva finalità della riconversione agricola del terreno, da attuare

entro diciotto mesi dal termine dei lavori di demolizione e da utilizzare per attività agricola per un periodo di almeno quindici anni, anche attraverso contratti di affitto.

In particolare, si prevede una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche o delle società pari al 50 per cento delle spese documentate, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di demolizione, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 per interventi di demolizione degli edifici in parola. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 40.000 euro per unità immobiliare ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Sono comprese nella detrazione le spese per lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento in discarica del materiale risultato della demolizione. Si prevede in materia la possibile cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito, con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari (co. 5), demandando ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di stabilire le modalità di attuazione. Gli incentivi fiscali previsti dall'articolo sono cumulabili con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea per i coltivatori diretti o per gli imprenditori agricoli professionali. Il relativo onere, previsto pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2028, è previsto con corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.

L'articolo 6 disciplina il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2035. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome o dai comuni interessati. Il medesimo decreto individua altresì gli interventi da finanziare e i relativi importi. Si specifica che le risorse del Fondo sono utilizzate anche per la progettazione degli interventi e per l'assegnazione di contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione di incentivi previsti dagli articoli 4 e 5. Si stabilisce poi un sistema di certificazione dell'avvenuta realizzazione degli investimenti da parte di regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in base al disposto del comma 5.

L'articolo 7, in materia di cumulabilità degli incentivi, stabilisce poi che la cumulabilità degli incentivi fiscali e dei contributi di cui agli articoli 4, 5 e 6 con le detrazioni di imposta previste dalle leggi nazionali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, anche con demolizione e ricostruzione.

L'articolo 8 reca infine interventi di riduzione di rischio sismico su interi edifici. Si prevede che per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge, nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis), comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) spetti all'acquirente una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 75 per cento per la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore e una detrazione dall'imposta nella misura del 85 per cento per la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore; si tratta degli interventi riferiti a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive e realizzati, anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, finalizzati alla riduzione del rischio sismico anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, ed eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano alla alienazione delle unità immobiliari entro ventiquattro mesi dalla data di conclusione dei lavori. Si

prevede un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare e la ripartizione della detrazione in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi, prevedendosi l'opzione della cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, con l'esclusione della cessione a istituti di credito e intermediari finanziari. Si indica la copertura del relativo onere, valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2021, 36 milioni di euro per l'anno 2022, 54 milioni di euro per l'anno 2023, 72 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036, mediante il Fondo per interventi strutturali di politica economica.

La Commissione delibera quindi di congiungere l'esame dei disegni di legge nn. 1943 e 1981 con quello degli altri disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [1571](#)

G/1571/1/13

[Iannone](#), [Nastri](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame, rubricato «*Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente*», dispone lo svolgimento, nelle scuole di ogni ordine e grado, di attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, attribuendo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di promuovere iniziative formative dirette a tali finalità;

appare necessario cogliere l'occasione di questa importante previsione, per ampliare e rafforzare l'impianto educativo scolastico, prevedendo, oltre alla utilissima programmazione di attività didattiche e formative dirette a tali finalità, l'introduzione di un insegnamento di educazione ambientale come disciplina curricolare nei programmi didattici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, un nodo fondamentale delle politiche ambientali ed energetiche è, oggi, quello del citato ciclo dei rifiuti;

infatti, incrementando la raccolta differenziata che è alla base del concetto di riciclo, lo Stato avrebbe non solo un grande ritorno ecologico ma anche economico, e infliggerebbe un duro colpo alle organizzazioni criminali le cui attività sono connesse proprio con il ciclo dei rifiuti;

l'educazione ambientale, in questo quadro, andrebbe intesa come primo, fondamentale passo di sensibilizzazione di giovani e giovanissimi verso temi che ormai da tempo sono considerati, nel resto del mondo, importanti tanto quanto la conoscenza delle lingue straniere o l'alfabetizzazione informatica, che in Italia sono ancora sottovalutate;

una disciplina che si porrebbe come scopo principale la trasmissione allo studente della possibilità concreta di vivere in maniera eco-sostenibile, ovvero senza alterare completamente gli equilibri naturali, e al contempo, una disciplina attenta al paesaggio e alla tutela del patrimonio storico-artistico;

l'educazione ambientale significa anche educazione alimentare, a maggior ragione in Italia, una nazione la cui tradizione eno-gastronomica è giustamente considerata un patrimonio pari a quello monumentale e culturale;

il concetto di educazione ambientale è dunque strettamente legato allo sviluppo sostenibile non solo inteso come un processo di evoluzione che coinvolge come detto l'uso razionale delle risorse naturali, le scelte economiche, l'orientamento dei progressi tecnologici ma anche i mutamenti istituzionali e sociali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivare l'insegnamento di educazione ambientale come disciplina curricolare nei programmi didattici delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

G/1571/2/13

[De Carlo](#), [Iannone](#), [Nastri](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare;

il provvedimento, tra le altre cose, dispone specifiche misure volte ad agevolare e promuovere il recupero dei rifiuti in mare attraverso il coinvolgimento attivo di molteplici attori e prevedendo, nel contempo, misure volte a disciplinare lo svolgimento di campagne di pulizia al fine della raccolta volontaria di rifiuti;

ai sensi dell'articolo 2 gli oneri del sistema di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare, sono distribuiti sull'intera collettività nazionale e sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013;

la suddetta disposizione risulta in contrasto con quanto previsto dalla direttiva 2019/883/UE la quale prevede che, al fine di «evitare che i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati siano soltanto a carico degli utenti dei porti, gli Stati membri, ove ritenuto opportuno, coprano tali costi con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili» pertanto qualcosa di diverso da una quota aggiuntiva ad una tassazione locale; in questa prospettiva si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla presenza sul territorio nazionale di molteplici bacini idroelettrici intesi come invasi d'acqua finalizzati alla raccolta idrica, configurati in grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, destinati alla produzione di energia elettrica rinnovabile, in concessione a società private;

a titolo di esempio si sottolinea come nella provincia di Belluno, siano stati costruiti tra gli anni 40 e 50 numerosi impianti a tal uopo destinati, attualmente in concessione di ENEL;

siffatte strutture sono anch'esse ricomprese nella fattispecie di acque interne, così come annoverata dal presente provvedimento, pertanto alla luce delle disposizioni del presente provvedimento anche in questi impianti gli oneri della raccolta e gestione dei rifiuti accidentalmente recuperati, dovrebbero essere distribuiti sull'intera collettività nazionale e coperti con la componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti, così disciplinata dall'articolo 2 del presente provvedimento;

sarebbe auspicabile rivedere la disciplina introdotta al fine di consentire la partecipazione delle società concessionarie di grandi derivazioni idroelettriche agli oneri di sistema di cui all'articolo 2,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere le modalità di copertura degli oneri di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 2, prevedendo che la raccolta dei rifiuti unitamente agli oneri derivanti dalla stessa sia affidata alle società concessionarie di grandi derivazioni idroelettriche.

G/1571/3/13

[Rossi](#), [Nastri](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")"

premessi che:

l'articolo 2 del disegno di legge in titolo equipara i rifiuti accidentalmente pescati in mare ai rifiuti prodotti dalle navi, prevedendo, per il comandante della nave che approda in un porto, l'obbligo di conferimento dei predetti rifiuti all'impianto portuale di raccolta di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 182/2003;

ai sensi del comma 1 del citato articolo 4 del D.Lgs. 182/2003, in attuazione del piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico previsto dal successivo articolo 5, il porto è dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico adeguati in relazione alla classificazione dello stesso porto, laddove adottata ovvero in relazione al traffico registrato nell'ultimo triennio, al fine di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti e residui, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere la realizzazione di impianti portuali per la raccolta di acque oleose di sentina e acque nere (sewage).

Art. 1

1.1

[Quarto](#)

Al comma 2 lettera b), dopo le parole «i rifiuti raccolti», aggiungere le seguenti: «attraverso sistemi stabili di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e»

1.2

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: "le imbarcazioni da diporto," inserire le seguenti: "da pesca sportiva e ricreativa,"

1.3

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Testor](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#)

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: "le imbarcazioni da diporto," inserire le seguenti:

«, inclusi quelli per locazione e noleggio con conducente e con equipaggio per trasporti in mare aperto e in acque costiere, i natanti per trasporti marittimi e costieri di passeggeri»

1.4

[De Carlo](#), [Iannone](#), [Nastri](#)

1. Al comma 1, lettera h), dopo le parole «imbarcazioni galleggianti» aggiungere le seguenti «, nonché le navi adibite alle operazioni di campagna di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune».

Art. 2

2.1

[Moronese](#)

Al comma 1, sostituire le parole «in mare sono equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi» con le seguenti: «o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, sono definiti rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183 comma 1, lettera b-ter) del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152»

2.2

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo:

«e sono conferiti separatamente ai fini del successivo comma 4»

2.3

[Gallone](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono conferiti separatamente ai fini del successivo comma 4».

2.4

[Briziarelli](#), [Testor](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#)

Al comma 1, inserire in fine, il seguente periodo:

«In ogni caso, ai fini della gestione, i rifiuti accidentalmente pescati dagli imprenditori ittici o da imbarcazioni da pesca sportiva e ricreativa possono essere conferiti presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale, da specificare nel piano dell'Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182. In tal caso, in comune accordo tra l'Autorità portuale competente, l'autorità marittima e l'amministrazione comunale, sono istituite all'interno dell'ambito portuale o nel territorio comunale, in prossimità delle imbarcazioni da pesca, apposite strutture di raccolta gestite dai gestori dei rifiuti urbani e assimilati competenti per il territorio comunale.»

Conseguentemente,

Al comma 2, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o alle strutture di raccolta di cui al comma 1».

2.5

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente 1-bis:

«1-bis). Per ciascun porto deve essere predisposto e attuato un adeguato piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate, tra cui, in particolare, gli utenti del porto o i loro rappresentanti, le autorità locali competenti, gli operatori dell'impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesi del produttore e i rappresentanti della società civile.»

2.6

[Gallone](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per ciascun porto deve essere predisposto e attuato un adeguato piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate, tra cui, in particolare, gli utenti del porto o i loro rappresentanti, le autorità locali competenti, gli operatori dell'impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesi del produttore e i rappresentanti della società civile.»

2.7

[Iannone](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina l'istituzione in ciascun porto, a cura

dell'autorità portuale competente, di isole ecologiche idonee ad assicurare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi dispersi in mare e recuperati.»;

b) sopprimere il comma 3.

2.8

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Testor](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#)

Al comma 2 premettere il seguente periodo: "Per le attività previste dal presente articolo, l'imprenditore ittico non è tenuto all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

2.9

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Testor](#), [Bruzzone](#)

Al comma 2 dopo le parole "il comandante della nave" inserire le seguenti:

« o il conducente del natante»

Conseguentemente:

al comma 3, dopo le parole "il comandante della nave" inserire le seguenti:

«o il conducente del natante»

2.10

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "L'impianto o l'area di raccolta deve garantire la separazione tra i flussi fisici dei rifiuti prodotti dalle navi rispetto a quelli pescati accidentalmente, al fine di prevenire indebiti trasferimenti tra i due aggregati."

2.11

[Briziarelli](#), [Testor](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. I gestori dei rifiuti di cui al comma 2 provvedono all'identificazione di ciascuna struttura di raccolta, attraverso iniziative che valorizzino, anche con l'ambientalizzazione paesaggistica, le iniziative dei pescatori, garantendo altresì la riconoscibilità del sito o del contenitore prescelto attraverso il logo «SALVAMARE». Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, è istituito il modello del logo «SALVAMARE», da utilizzare, a titolo gratuito da parte dei gestori, su tutto il territorio nazionale."

2.12

[Briziarelli](#), [Testor](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#)

Al comma 3, dopo le parole: "di imbarcazioni da diporto," inserire le seguenti: "o di imbarcazioni da pesca sportiva e ricreativa,"

2.13

[Moronese](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3 bis. Al fine di dare adeguata informazione agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, sono previste adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione a cura dell'Autorità di sistema portuale o a cura dei Comuni territorialmente competenti nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore».

2.14

[Moronese](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente

«4: I rifiuti accidentalmente o volontariamente pescati ai sensi del comma 1, che sono conferiti all'impianto portuale di raccolta, alle strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi nonché agli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti, sono pesati a cura del personale addetto alla ricezione degli stessi e il loro deposito si configura quale deposito temporaneo prima della raccolta così come disposto dall'articolo 183, comma 1, *lettera bb)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I rifiuti accidentalmente o volontariamente pescati ai sensi del comma 1, sono conferiti e pesati separatamente e in maniera gratuita per il conferente ai sensi dell'art. 8, comma 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182.»

2.15

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#), [Bruzzone](#)

Al comma 4 sostituire le parole: "Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e" con le seguenti:

«Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente e il successivo servizio di recupero o smaltimento di tali rifiuti è effettuato senza alcun onere a carico degli imprenditori ittici. L'impianto portuale di raccolta».

2.16

[Briziarelli](#), [Testor](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Allo scopo di tutelare la flora e la fauna autoctone delle acque interne e combattere la diffusione di specie alloctone invasive e di fioriture algali tossiche, è fatto obbligo ai possessori di imbarcazioni di essere muniti di documento che dimostri la pulizia della carena prima del varo dell'imbarcazione nelle acque interne italiane.»

2.17

[Quarto](#)

Al comma 5 lettera f-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parole «e tramite sistemi stabili di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici.»

2.18

[Moronese](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 183 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il numero 6, aggiungere il seguente:

»6-bis. I rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti: sono i rifiuti accidentalmente pescati da navi, pescherecci e altre imbarcazioni e quelli raccolti durante le campagne di pulizia in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.«

2.19

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Le pene di cui al comma 1 dell'art. 256 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 non si applicano alle imprese di pesca, alle cooperative, consorzi e associazioni tra imprese di pesca, alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati, ai soggetti, organizzazioni, abilitati a partecipare alle campagne di pulizia che, nell'esercizio dell'attività di pesca, o campagne di pulizia, recuperano rifiuti in mare e li trasportano a terra.»

2.20

[Gallone](#)

Al comma 5, dopo la lettera f-bis) inserire la seguente:

«f-ter) le pene di cui al comma 1 dell'articolo 256 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, non si applicano alle imprese di pesca, alle cooperative, consorzi e associazioni tra imprese di pesca, alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati, ai soggetti, organizzazioni, abilitati a partecipare alle campagne di pulizia che, nell'esercizio dell'attività di pesca, o campagne di pulizia, recuperano rifiuti in mare e li trasportano a terra».

2.21

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-bis. I Comuni interessati dalle disposizioni di cui al presente articolo, provvedono alla raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume, quantità e qualità dei rifiuti accidentalmente pescati, anche ai fini della relazione alle Camere di cui all'articolo 9 della presente legge."

5-ter. Quale contributo statale per le nuove incombenze in capo ai Comuni interessati dalle misure previste dal presente articolo, con particolare riguardo a quelli più piccoli, sono stanziati 200 mila euro dall'anno 2020. A copertura dei suddetti oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

2.22

[Iannone](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

I commi 6 e 7 sono soppressi.

2.23

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

Sostituire i commi 6 e 7, con i seguenti:

"6. I costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti da una quota parte, a tal fine destinata, del tributo speciale riscosso dalle regioni per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi di cui al comma 24, articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La quota suddetta non deve essere compensata da un aumento del medesimo tributo speciale.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità attuative e i criteri per l'individuazione della quota del tributo speciale riscosso dalle regioni, di cui al precedente comma, al fine di garantire la copertura dei costi connessi alla raccolta, al trasporto, incluso lo smaltimento dei medesimi rifiuti."

2.24

[Briziarelli](#), [Testor](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bruzzone](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con uno specifico contributo da riconoscere da parte dello Stato in favore dei gestori interessati secondo le modalità di cui al comma 7.».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 7 sostituire le parole: "della componente" con le seguenti:*

«del contributo»

b) *al comma 7 sopprimere le parole: "e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento separatamente rispetto alle alte voci"*

c) *dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 6 e 7, valutato in 10 milioni di euro annui

a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

2.25

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: "L'Autorità svolge attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria di cui al medesimo comma 6."

2.26

[De Carlo](#), [Iannone](#), [Nastri](#)

2. Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7 bis. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge è elaborato dal Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un piano strutturale di interventi, da realizzarsi anche attraverso progetti pilota, che preveda un protocollo di raccolta dei rifiuti e monitoraggio del medesimo protocollo, nonché un sistema di incentivazione per il comparto ittico. Il piano, elaborato con il supporto di una Commissione a composizione pubblica e privata, è aggiornato con cadenza biennale».

2.27

[Iannone](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Sostituire il comma 8 con i seguenti commi:

«8. Agli imprenditori ittici è attribuito un credito d'imposta nella misura di 40 euro per ogni quintale di rifiuti solidi recuperati in mare durante il regolare esercizio dell'attività di pesca.

8-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al comma 8.»

2.28

[Gallone](#)

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

"8-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di una fase di sperimentazione per i soggetti che raccolgono rifiuti accidentalmente pescati, anche in relazione ai progetti di cui all'articolo 3, al fine di attuare quanto previsto all'articolo 8 della Direttiva (UE) 2019/883."

2.29

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis). Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di una fase di sperimentazione per i soggetti che raccolgono rifiuti accidentalmente pescati, anche in relazione ai progetti di cui all'articolo 3, al fine di attuare quanto previsto all'articolo 8 della Direttiva (UE) 2019/883.»

2.30

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

"8-bis. A integrazione delle misure di cui al presente articolo, al fine di incentivare le attività di recupero in mare dei rifiuti svolte dagli equipaggi di imbarcazioni da pesca, i comuni interessati

possono prevedere la riduzione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti di bordo prodotti dall'imbarcazione da pesca, proporzionalmente alla quantità di rifiuti in plastica rinvenuti in mare e conferita a terra presso un idoneo impianto portuale di raccolta di rifiuti rinvenuti in mare, dal soggetto passivo tenuto a corrispondere la suddetta tariffa.

8-ter. Al fine di compensare i minori introiti per i comuni conseguenti alle misure di cui al precedente comma, sono stanziati 200 mila euro dall'anno 2020. A copertura dei suddetti oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia di concerto con il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare, previa intesa in sede di conferenza unificata, sono individuate le modalità e i criteri attuativi delle disposizioni di cui al comma *8-bis*, sulla base dei quali i comuni possono applicare la riduzione di cui al precedente comma, nonché le modalità con cui effettuare adeguati controlli finalizzati ad escludere condotte illecite volte all'indebita fruizione del beneficio di cui al medesimo comma *8-bis*."

2.0.1

[Iannone](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 2-*bis*

(Informazioni agli imprenditori ittici)

1. L'autorità portuale, anche in collaborazione con le associazioni di categoria della pesca professionale, fornisce agli imprenditori ittici le informazioni concernenti:

- a) i dati che evidenziano la necessità del corretto conferimento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca, nonché della segnalazione delle alterazioni dell'ambiente riscontrate in mare;
- b) la localizzazione delle isole ecologiche di cui all'articolo 2;
- c) le procedure per il conferimento dei rifiuti solidi recuperati in mare;
- d) le indicazioni per la segnalazione delle criticità rilevate nelle procedure di raccolta e di consegna alle isole ecologiche dei rifiuti solidi recuperati in mare.

Art. 3

3.1

[Quarto](#)

Al comma 1, dopo le parole «, possono essere raccolti», aggiungere le seguenti «attraverso sistemi stabili di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e»

3.2

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Le procedure e le disposizioni di cui al presente comma, si applicano limitatamente ai rifiuti raccolti in mare o nelle acque interne di cui alla presente legge.»

3.3

[Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Al comma 3, dopo le parole "subacquei e diportisti" inserire le seguenti:

«, le Associazioni di categoria»

3.4

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di favorire il recupero dei rifiuti di plastica dispersi nelle acque interne e destinati in buona parte a finire in mare, le autorità di bacino avviano specifiche iniziative e programmi di contrasto dell'inquinamento da rifiuti delle acque interne, attraverso il recupero del materiale plastico presente nei corpi idrici, anche mediante l'uso di barriere antiplastica o di altri strumenti utili a tali finalità, anche sulla base di esperienze e di progetti, già positivamente avviati sul territorio nazionale.

3-ter. Quale contributo dello Stato alle iniziative di cui al comma 3-bis, per ciascun anno del triennio 2020-2022, sono stanziati 300.000 euro. A copertura degli oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

3.5

[Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022, preordinato ad incentivare la ricerca sulla presenza delle microplastiche nelle acque lacuali, lo studio dei danni arrecati alla ittiofauna, all'avifauna e alla catena alimentare, nonché l'individuazione delle opportune modalità di intervento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»

3.6

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Gli enti locali territoriali e gli enti gestori del servizio rifiuti provvedono con attività giornaliera regolare alla pulizia dei bacini delle acque interne, attraverso battelli spazzini di opportuna tipologia in funzione delle caratteristiche delle attività svolte e della specificità dei luoghi.»

3.0.1

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

"Articolo 3-bis

(Misure per la limitazione dell'uso di oggetti in plastica nelle spiagge e in altri ambiti naturali)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dei comuni costieri, al fine di evitare l'abbandono nelle spiagge e nei tratti di costa dei territori di rispettiva competenza di beni e di contenitori monouso in polistirolo o plastica non biodegradabile, dispongono, con proprie ordinanze e regolamenti, misure volte a incrementare i punti di raccolta dei suddetti rifiuti, accompagnate da campagne di sensibilizzazione dei cittadini sulle conseguenze dell'inquinamento dell'ambiente marino e terrestre, prevedendo al contempo l'aumento delle sanzioni in caso di abbandono degli stessi rifiuti.»

Art. 4

4.1

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#), [Bruzzone](#)

Al comma 1, dopo le parole: "e i rifiuti volontariamente raccolti" inserire le seguenti:

«sono avviati ad attività di riciclo o di recupero, anche come combustibile secondario, e».

Consequentemente dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, ivi compreso quello proveniente da raccolta dei rifiuti in ambiente marino, lacuale, fluviale, lagunare o costiero, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.

1-ter Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera l-bis) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

4.2

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#), [Bruzzone](#)

Al comma 1, dopo le parole: "e i rifiuti volontariamente raccolti" inserire le seguenti:

«sono avviati ad attività di riciclo o di recupero, anche come combustibile secondario, e».

4.3

[Vanin](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nel rispetto della normativa europea vigente, nelle isole minori, marine, lagunari e lacustri gli esercenti le attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, a decorrere da 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, non possono distribuire e/o commercializzare posate, piatti e bicchieri non compostabili e plastica per alimenti monouso. In occasione di feste pubbliche e sagre possono essere distribuiti al pubblico solo posate, piatti e bicchieri compostabili.

1-ter Agli esercenti le attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma precedente che, nell'esercizio delle proprie attività, impiegano sistemi di vuoto a rendere o di miscita spinata, è attribuito il riconoscimento ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità dell'attività svolta, come disposto dell'art. 10 della presente legge. Per i soggetti di cui al presente comma, gli enti, mediante apposito regolamento, possono stabilire esenzioni o riduzioni del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1, comma 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1-quater. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro. Tali sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 »

1-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»

Art. 5

5.1

[Nugnes](#), [De Petris](#), [Fattori](#), [De Falco](#)

Art. 5

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Assuntela Messina](#), [Ferrazzi](#), [Mirabelli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* « Le biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe,» *con le seguenti:* « I residui costituiti da biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, frammiste a ingenti quantitativi di sabbia e rifiuti antropici,»;

b) *al comma 1\, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole* «o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti,» *e sostituire le parole:* «vagliatura finalizzata alla» *con le seguenti:* «trattamento finalizzato ad una efficace»;

c) *al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi:* « Nei casi in cui non siano possibili le precedenti opzioni relative al mantenimento in loco o alla reimmissione nell'habitat naturale, tali residui sono avviati ad impianti di gestione dei rifiuti, che, mediante tecnologia di lavaggio, consentano una efficace separazione della componente sabbiosa dalla frazione vegetale, nonché la separazione dei rifiuti antropici. La sabbia lavata recuperata negli impianti di lavaggio di cui sopra è destinata prioritariamente al ricollocamento sull'arenile di provenienza. La frazione vegetale lavata recuperata negli impianti di lavaggio di cui sopra, al pari di altro materiale organico, può essere utilmente impiegata per la produzione di ammendante in impianti di compostaggio ai sensi del D. Lgs. 29/04/2010 n° 75, oppure valorizzata per il riutilizzo in altri settori.»;

d) *al comma 2, sostituire le parole:* «previa vagliatura» *con le seguenti:* «previo trattamento in impianti di lavaggio rifiuti».

5.3

[Briziarelli](#), [Testor](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, i prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, trascinati dai fiumi o spiaggiati dalle mareggiate o lagheggiate o piene o da altre cause comunque naturali e depositati naturalmente sulle sponde di fiumi, laghi e lagune e sulla battigia del mare, a seguito alle operazioni di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera n), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non rientrano nel campo di applicazione della normativa sui rifiuti, ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e possono essere trasportati e gestiti in siti diversi, anche ai fini del riutilizzo, la produzione di energia o l'estrazione di materia derivante da tali prodotti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio possono individuare criteri e modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti di cui al periodo precedente.»

5.4

[Mallegni](#), [Gallone](#)

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3-septies inserire il seguente:

"3-octies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono indicate le ulteriori tipologie e caratteristiche dei rifiuti e delle relative attività di recupero degli stessi. Con medesimo decreto si provvede ad integrare l'allegato 1, suballegato 1, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, con le seguenti tipologie di rifiuto:

a) biomasse di natura arborea ed algale provenienti dalla pulizia delle spiagge [200301];

b) rifiuti derivanti da operazioni di pulizia delle spiagge ed attività di recupero e cernita per la separazione della componente sabbiosa e dei materiali disomogenei;

c) rifiuti costituiti unicamente dalla frazione ligno - cellulosica ed algale derivanti dal processo di selezione e cernita;

d) scarti allo stato solido derivanti da operazioni di selezione, cernita e vagliatura su impianto di trattamento.

3-ter. Il decreto di cui al comma 3-octies dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come inserito dal comma 3-bis, è adottato entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge.»

5.0.1

[Assuntela Messina](#), [Ferrazzi](#)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 5-bis

(Piano per lo sbarramento dei fiumi)

1. Al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare elabora, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, entro il 31 dicembre 2020 il Piano per lo sbarramento dei fiumi. Il Piano è redatto avuto riguardo ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, con particolare riguardo alla semplificazione dei procedimenti e dello snellimento degli oneri burocratici a carico delle imprese e dei cittadini.

2. Al finanziamento delle azioni previste dal Piano si provvede annualmente a decorrere dall'anno 2021 con la legge di bilancio.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede ogni anno, con la medesima procedura di cui al comma 1, all'aggiornamento del Piano.»

5.0.2

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Testor](#), [Bruzzone](#)

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Misure per mantenere e favorire gli equilibri naturali degli alvei dei fiumi)

1. All'articolo 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 11-bis, sono inseriti i seguenti:

"11-ter, Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della Regione può autorizzare, in via d'urgenza, interventi di manutenzione idraulica straordinaria, diretti a migliorare la funzionalità dell'alveo fluviale, compreso l'alveo di piena, con opere mirate al ripristino della sezione originale di deflusso attraverso:

a) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, fino al ripristino del livello storico dell'alveo;

b) l'estrazione di tronchi d'albero e di materiali vegetali che impediscono il regolare deflusso delle acque;

c) la mitigazione del rischio geologico attraverso la stabilizzazione dei versanti.

11-quater. La conferenza di servizi è convocata, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda con la relativa documentazione da parte dei soggetti pubblici o privati interessati, ai sensi del comma 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e si esprime entro 45 giorni dalla convocazione della prima riunione. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza di servizi è di 15 giorni. Gli interventi di cui al comma 2 relativi al reticolo idrico minore sono autorizzati sentiti i comuni interessati.

11-quinquies. La documentazione di cui al comma 2 deve contenere il progetto, la planimetria catastale con evidenziata l'area oggetto della richiesta, i certificati catastali, il rilievo topografico, la relazione tecnica che illustra le modalità di utilizzo dell'area, la documentazione fotografica, la relazione idraulica sulle preesistenti configurazioni dell'alveo, nonché la stima della qualità e della quantità del materiale da estrarre per il ripristino del livello storico dell'alveo. Le domande presentate e

i provvedimenti di autorizzazione sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale della regione. Eventuali richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di soggetti privati, devono pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione della domanda nel sito *internet* istituzionale della regione.

11-*sexies*. Il Presidente della Regione, anche attraverso enti pubblici delegati, provvede al controllo della buona esecuzione degli interventi e alla corrispondenza della quantità e della qualità del materiale estratto alla stima di progetto, anche attraverso moderni sistemi di controllo e dispositivi elettronici, da applicare a spese della ditta esecutrice dei lavori.

11-*septies*. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, ovvero può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutare, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il Presidente della regione assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi.">

2. All'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera o) del paragrafo 7, è sostituita dalla seguente:

"o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri interventi destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale; restano escluse le opere idrauliche di I, II e III categoria secondo il R.D. 523/1904 realizzate dalla Pubblica amministrazione;">

5.0.3

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Norme in materia di procedure di dragaggi)

1. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque interne, sono interventi di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti, costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale e rappresentano un contributo alla tutela del mare e delle acque interne, nonché all'economia circolare.

2. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con documento conclusivo della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-*ter* della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte dell'autorità competente, Autorità di sistema portuale o regione, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori e all'esercizio dell'infrastruttura portuale, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, ivi compreso l'espletamento, qualora prevista per le eventuali opere connesse difformi dal piano regolatore portuale, della verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sulla base di una caratterizzazione ambientale preliminare dei sedimenti, effettuata su un set analitico standard e a campione a seguito alle indicazioni dell'ARPA territorialmente competente. È fatta salva la caratterizzazione, classificazione e individuazione delle possibili opzioni di gestione dei materiali ai fini dell'autorizzazione ex art. 109 del decreto legislativo 152 del 2006, prima dell'inizio dei lavori, qualora non risultino mai state effettuate analisi dei fondali, ovvero qualora, rispetto alle caratterizzazioni precedenti storiche già effettuate, o

nei 6 anni precedenti alla richiesta di autorizzazione delle attività di dragaggio risultino sopravvenuti sversamenti o fenomeni che possano aver alterato le caratteristiche chimico fisiche ed ecotossicologiche dei fondali.

3. Il materiale naturalmente depositato nei bacini idrici naturali laminari soggetti ad interrimento non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 se viene rimosso per esclusive ragioni di sicurezza idraulica o di ripristino della capacità di invaso e viene restituito nel bacino qualora necessario ai fini della reintegrazione degli ecosistemi. Ai fini dell'autorizzazione delle attività di cui al presente comma è presentato apposito piano alla regione o provincia autonoma competente per territorio.

4. Le regioni e le provincie autonome con proprio provvedimento disciplinano le modalità di campionamento preventivo per verificare che i sedimenti di cui al comma 3 non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni, nonché di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente.

5. Per gli interventi di gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 109, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, diretti alla salvaguardia e protezione delle zone di transizione, lagunari e marino costiere del Friuli Venezia Giulia, continuano a valere i livelli chimici di riferimento nazionali, di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del Decreto ministeriale 15-07-2016, n. 173, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2016, n. 208, fatta eccezione per il parametro mercurio totale. Ai fini della presente disposizione, per il parametro mercurio, i limiti L1 e L2 di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. si intendono comunque rispettati, se la ricerca della frazione diversa da quella del solfuro mercurico non biodisponibile, determinata tramite norma tecnica nazionale o internazionale o similare purché opportunamente verificata dalla competente ARPA, fornisce valori inferiori ai suddetti limiti di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del citato Decreto ministeriale n. 173 del 2016.

6 All'articolo 240, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "oppure dovute ad attività estrattive storiche".

7. 3 Qualora non diversamente disposto dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», convertito con modificazioni, dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 120, tutti i termini per l'approvazione dei procedimenti di cui alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo aprile 2006, n. 152, sono ridotti da 60 giorni a 30 giorni.»

Art. 10

10.1

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#), [Bruzzone](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "attribuito un riconoscimento" con le seguenti:

«rilasciata una certificazione»

Conseguentemente:

al comma 2 sostituire le parole: "l'attribuzione del riconoscimento" con le seguenti:

«il rilascio della certificazione»

10.2

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 1, dopo le parole: "dell'ambiente marino" aggiungere le seguenti: ", fluviale o lacuale".

10.3

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "dodici mesi", con le seguenti: "sei mesi"

10.4

[Briziarelli](#), [Testor](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18" con

le seguenti:

«di quanto previsto ai sensi dell'articolo 18»

Conseguentemente,

dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo le parole: "il titolare della licenza di pesca" sono inserite le seguenti parole: "partecipi a campagne di pulizia del mare o conferisca i rifiuti accidentalmente pescati all'impianto di raccolta a terra o»

10.5

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#), [Bruzzone](#)

Aggiungere, in fine i seguenti commi:

«3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo in via sperimentale con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023, preordinato alla riduzione del 30 per cento del prezzo di vendita delle cassette biodegradabili e compostabili utilizzate dagli imprenditori ittici per il pescato. Ai venditori delle cassette biodegradabili e compostabili è attribuito un credito d'imposta nella misura pari al minor introito corrispondente al volume di vendite effettuate, da portare in compensazione nel modello F24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma. Il credito d'imposta è concesso nei limiti della dotazione annua del fondo. Eventuali somme non impegnate nell'anno di riferimento sono impegnate nell'anno successivo.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

10.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"10-bis

(Disposizioni in materia di prodotti che rilasciano microfibre)

1. Ai fini del presente articolo si intende per «microfibra» la particella sintetica di forma fibrosa, delle dimensioni inferiori a cinque millimetri di lunghezza, che viene rilasciata in acqua attraverso il regolare lavaggio di tessuti in materiale sintetico".

2. A decorrere dal 30 giugno 2021 qualsiasi prodotto tessile o abbigliamento, che rilasci microfibre al lavaggio, è fabbricato, importato, distribuito, venduto o offerto in vendita in Italia a condizione che riporti nella etichetta di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011, a seconda dei casi, le seguenti indicazioni:

a) per il prodotto o abbigliamento per il quale è consigliato il lavaggio a mano: «Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare. Si consiglia il lavaggio a mano per ridurre il rilascio»;

b) per il prodotto o abbigliamento per il quale è consigliato il lavaggio a secco: «Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare. Solo lavaggio a secco»;

c) per il prodotto o abbigliamento che non rientri nella descrizione di cui alle lettere a) o b): «Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare».

10.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"10-bis

(Disposizioni in tema di contenitori di prodotti ittici)

1. Ai fini del presente articolo si intende per «polistirolo», come comunemente definito in Italia, il prodotto denominato scientificamente "polistirolo espanso (EPS)".

2. Al fine di ridurre l'incidenza di determinati prodotti sull'ambiente e nel mare e favorire l'economia circolare, a decorrere dal 1° gennaio 2023 è fatto divieto di utilizzare in tutte le fasi del prelievo, del trasporto e della commercializzazione dei prodotti ittici le cassette di polistirolo.

3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, sono emanate, entro il 31 gennaio 2021, le disposizioni di attuazione del presente articolo."

10.0.3

[Pavanelli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«10-bis

(Disposizioni per i contenitori di prodotti ittici)

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i contenitori in polistirolo per prodotti ittici freschi o surgelati, utilizzati in mare e in terraferma, devono essere sostituiti con analoghi contenitori biodegradabili e compostabili.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, per l'anno 2021 è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari al 30 per cento per l'acquisto di contenitori per prodotti ittici biodegradabile e compostabile.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 250.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.0.4

[Gallone](#)

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Contrasto all'abbandono e alla gestione illegale del fine vita delle imbarcazioni)

1. Al fine di contrastare e prevenire l'affondamento o l'abbandono delle imbarcazioni fuori uso, nonché i rischi per l'ambiente e la salute umana connessi a tali pratiche illegali, migliorare l'efficienza dell'uso delle risorse che, secondo la direttiva 2008/98/CE, come modificata dalla direttiva 2018/851/CE, costituisce elemento fondamentale per il passaggio ad un'economia circolare, dare attuazione ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione, cooperazione ed al principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 178, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, adotta misure adeguate promuovendo:

a) l'informazione e la sensibilizzazione dei proprietari, dei detentori e degli utenti delle imbarcazioni per una corretta gestione delle stesse al termine del loro ciclo di vita nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del citato decreto;

b) il riuso delle parti o dei componenti riutilizzabili delle medesime imbarcazioni, quali alberatura, mobili, motore, eliche, apparecchiature, attraverso la commercializzazione degli stessi;

c) la demolizione selettiva delle imbarcazioni, onde consentire la rimozione ed il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riciclo di qualità dei materiali derivanti dalla

demolizione, almeno per quanto riguarda legno, metallo, plastica e vetroresina, anche attraverso l'adozione prioritaria, per tali materiali, di uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del citato Dlgs. n. 152/2006, a partire dalla definizione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per la vetroresina.»

10.0.5

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

« Art. 10-bis

(Contrasto all'abbandono e alla gestione illegale del fine vita delle imbarcazioni)

1. Al fine di contrastare e prevenire l'affondamento o l'abbandono delle imbarcazioni fuori uso, nonché i rischi per l'ambiente e la salute umana connessi a tali pratiche illegali, migliorare l'efficienza dell'uso delle risorse che, secondo la direttiva 2008/98/CE, come modificata dalla direttiva 2018/851/CE, costituisce elemento fondamentale per il passaggio ad un'economia circolare, dare attuazione ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione, cooperazione ed al principio "chi inquina paga" di cui all'art. 178 Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare adotta misure adeguate promuovendo:

a) l'informazione e la sensibilizzazione dei proprietari, dei detentori e degli utenti delle imbarcazioni per una corretta gestione delle stesse al termine del loro ciclo di vita nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del citato decreto;

b) il riuso delle parti o dei componenti riutilizzabili delle medesime imbarcazioni, quali alberatura, mobili, motore, eliche, apparecchiature, attraverso la commercializzazione degli stessi;

c) la demolizione selettiva delle imbarcazioni, onde consentire la rimozione ed il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riciclo di qualità dei materiali derivanti dalla demolizione, almeno per quanto riguarda legno, metallo, plastica e vetroresina, anche attraverso l'adozione prioritaria, per tali materiali, di uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del citato Dlgs. n. 152/2006, a partire dalla definizione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per il vetroresina.»

10.0.6

[Iannone](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 10-bis

(Riconversione delle imprese ittiche)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, elabora un piano di interventi per la riconversione delle flotte della pesca e l'orientamento professionale dei pescatori in attività finalizzate alla raccolta di rifiuti solidi dispersi in mare, in conformità ai seguenti criteri:

a) prescrivere le modalità tecniche per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare;

b) stimare i costi per riconvertire le flotte della pesca in piattaforme per attività ambientali di pulizia del mare, raccolta di attrezzature della pesca smarrite, osservazione del mare e del suo ecosistema e individuare le relative modalità di finanziamento;

c) individuare le esigenze di formazione dei pescatori necessarie per svolgere l'attività di raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare;

d) prevedere incentivi per la riconversione dell'attività di pesca in attività di raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare.

Art. 11

11.1

[Mirabelli](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 sostituire le parole: "valutazione di impatto ambientale" con le seguenti: "verifica di assoggettabilità a VIA" e sostituire il secondo periodo con il seguente: "Al punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo la lettera s) è inserita la seguente: «s-bis) Impianti di desalinizzazione»;

b) al comma 4) sostituire le parole: "valutazione di impatto ambientale" con le seguenti "verifica di assoggettabilità a VIA".

11.2

[Pichetto Fratin](#), [Gallone](#), [Floris](#), [Toffanin](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 sostituire le parole: "valutazione di impatto ambientale" con le seguenti: "verifica di assoggettabilità a VIA" e sostituire il secondo periodo con il seguente: "Al punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo la lettera s) è inserita la seguente: «s-bis) Impianti di desalinizzazione»;

b) Al comma 4) sostituire le parole: "valutazione di impatto ambientale" con le seguenti "verifica di assoggettabilità a VIA".

11.3

[Quagliariello](#), [Berutti](#), [Romani](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 le parole: "valutazione di impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "verifica di assoggettabilità a VIA" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Al punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo la lettera s) è inserita la seguente: «s-bis) Impianti di desalinizzazione»;

b) Al comma 4) le parole: "valutazione di impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti "verifica di assoggettabilità a VIA".

11.4

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 le parole: "valutazione di impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "verifica di assoggettabilità a VIA" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Al punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo la lettera s) è inserita la seguente: «s-bis) Impianti di desalinizzazione»;

b) Al comma 4) le parole: "valutazione di impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti "verifica di assoggettabilità a VIA".

11.5

[Mirabelli](#)

Al comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: "anche sulla base di un'analisi costi benefici".

11.6

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: "anche sulla base di un'analisi costi benefici".

11.7

[Quagliariello](#), [Berutti](#), [Romani](#)

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: "anche sulla base di un'analisi costi benefici".

11.8

[Pichetto Fratin](#), [Gallone](#), [Floris](#), [Toffanin](#)

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: "anche sulla base di un'analisi costi benefici";

11.9

[Quagliariello](#), [Berutti](#), [Romani](#)

Al comma 5, dopo le parole: "della navigazione", sono aggiunte le seguenti: ", e destinati alla produzione di acqua per autoconsumo a bordo delle medesime navi. Per gli impianti di desalinizzazione installati a bordo di navi e soggetti alle disposizioni di cui al comma 1, la verifica di assoggettabilità a VIA avviene in sede statale".

11.10

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Al comma 5, dopo le parole: "della navigazione", sono aggiunte le seguenti:

«, e destinati alla produzione di acqua per autoconsumo a bordo delle medesime navi. Per gli impianti di desalinizzazione installati a bordo di navi e soggetti alle disposizioni di cui al comma 1, la verifica di assoggettabilità a VIA avviene in sede statale.»

11.11

[Pichetto Fratin](#), [Gallone](#), [Floris](#), [Toffanin](#)

Al comma 5, dopo le parole: "della navigazione", aggiungere le seguenti: ", e destinati alla produzione di acqua per autoconsumo a bordo delle medesime navi. Per gli impianti di desalinizzazione installati a bordo di navi e soggetti alle disposizioni di cui al comma 1, la verifica di assoggettabilità a VIA avviene in sede statale".

11.12

[Mirabelli](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#)

Al comma 5, dopo le parole: "della navigazione", aggiungere le seguenti: ", e destinati alla produzione di acqua per autoconsumo a bordo delle medesime navi. Per gli impianti di desalinizzazione installati a bordo di navi e soggetti alle disposizioni di cui al comma 1, la verifica di assoggettabilità a VIA avviene in sede statale".

11.0.1

[Vanin](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«11- bis.

(Disposizioni per la Laguna di Venezia)

1. Sono considerate isole minori della Laguna di Venezia le seguenti isole:

- a) Venezia;
- b) Chioggia;
- c) Lazzaretto Vecchio;
- d) Lazzaretto Nuovo;
- e) Poveglia

2. L'isola minore di Poveglia è inalienabile. La sua gestione è affidata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per propri usi istituzionali e come sede dei propri uffici ed istituti. È inoltre sede del Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici previsto dall'art. 1, comma 119, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e delle attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino previste dall'art. 6 della presente legge.

3. In alternativa al contributo di sbarco di cui all'art. 1, comma 1129, della legge 30 dicembre, n. 145, il Comune di Venezia può richiedere ai visitatori che accedono, con qualsiasi mezzo, alla Città antica e alle altre isole minori della laguna un »Contributo Annuale di Sostenibilità Ambientale« (C.A.S.A.) a fronte dei servizi indivisibili erogati.

4. Il contributo di cui al comma 3 dà diritto alla libera circolazione nel territorio della Città antica

e delle altre isole minori della Laguna di Venezia per un anno solare ed è disciplinato con regolamento comunale che può stabilire esenzioni e riduzioni.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

11.0.2

Moronese

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11 bis

(Criteri generali per la disciplina degli impianti di acquacoltura e piscicoltura)

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis* Ai fini del contenimento dell'impatto sull'ambiente degli impianti di acquacoltura in mare con allevamento e produzione in gabbie galleggianti il decreto di cui al comma 1 prevede in ogni caso, e salve le eventuali ulteriori prescrizioni ritenute necessarie, che:

a) per i nuovi impianti sia prevista una distanza minima dal punto più prossimo alla costa di almeno 1,5 miglia e una profondità minima di 25 metri;

b) nel caso in cui non sia rispettata la profondità minima di 25 metri, l'impianto di acquacoltura debba essere ulteriormente allontanato dalla costa fino a rispettare la profondità minima di cui alla lettera a);

c) gli impianti siano sottoposti ad un piano di monitoraggio i cui contenuti dovranno essere stabiliti nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'art. 25, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al fine di valutare la loro compatibilità con l'ecosistema marino e costiero, con le caratteristiche idrodinamiche locali, nonché con la presenza di attività ludico-balneari. Si dovranno monitorare altresì la variabilità fisico-chimica-biologica e microbiologica dello specchio acqueo, lo stato delle componenti biotiche, con particolare riferimento alle biocenosi di elevato valore naturalistico, anche in relazione al livello di sedimentazione e dispersione delle deiezioni e del mangime."

2. Per gli impianti di acquacoltura e piscicoltura realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative di quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si dispone l'adeguamento alle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1-*bis* entro il termine di 6 mesi dalla predetta data di entrata in vigore.

Art. 12

12.1

Moronese

Al comma 2 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) quattro rappresentanti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)».

12.2

L'Abbate

Al comma 2 lettera d) sostituire la parola «uno» con «due»

12.3

Florida

Al comma 2, dopo la lett. h), aggiungere la seguente:

«h-bis) un rappresentante della Conferenza Nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale.

12.4

Gallone

Al comma 2 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

"h-bis) i gestori degli impianti portuali."

12.5

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Testor

Al comma 2 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) tre rappresentanti dei gestori degli impianti portuali.»

12.6

Briziarelli, Pazzaglini, Arrigoni, Testor, Bruzzone

Al comma 2 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) un rappresentante del settore del noleggio marittimo o del trasporto marittimo»

1.3.2.1.11. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 173 (ant.) del 29/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2020
173ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Morassut.*

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REDIGENTE

(1571) *Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")*, approvato dalla Camera dei deputati

(674) *MANTERO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare*

(1503) *IANNONE ed altri. - Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

La presidente [MORONESE](#) avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti.

Interviene la senatrice [VANIN](#) (M5S) che illustra gli emendamenti 4.3 e 11.0.1.

Con riferimento al primo di tali emendamenti, la senatrice evidenzia come lo stesso sia volto a prevedere, nelle isole minori, marine, lagunari e lacustri, il divieto per gli esercenti attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande di distribuire o commercializzare posate, piatti e bicchieri non compostabili e plastica per alimenti monouso. Al riguardo la senatrice sottolinea come tale proposta sia volta a consolidare sul piano normativo quelle che, peraltro, sono buone pratiche già oggi significativamente diffuse.

Per quanto riguarda l'emendamento 11.0.1, lo stesso è invece volto a introdurre alcune misure per la tutela della laguna di Venezia, della quale la senatrice sottolinea la fragilità e le problematiche, soffermandosi in particolare su quelle relative all'isola di Poveglia di cui l'emendamento prevede l'inalienabilità.

Il senatore [QUARTO](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti 1.1 e 3.1, evidenziando come tali emendamenti siano volti a considerare l'ipotesi della raccolta dei rifiuti mediante sistemi stabili predisposti nei corpi idrici - fa riferimento in particolare a sistemi che operano sulla superficie del corpo idrico - idonei a catturare i rifiuti, nonché eventuali residui vegetali presenti, con effetti positivi sia sul fronte della riduzione dell'inquinamento, sia su quello della mitigazione del rischio alluvionale.

La senatrice [Assuntela MESSINA](#) (*PD*) illustra gli emendamenti a sua firma, soffermandosi in particolare sull'emendamento 5.2 - che integra e corregge alcuni aspetti dell'articolo 5 - sull'emendamento 5.0.1 - che prevede l'adozione da parte del Ministro dell'ambiente, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, di un piano per lo sbarramento dei fiumi, collocandosi in una prospettiva di intervento analoga a quella alla quale ha testé fatto riferimento il senatore Quarto - e sull'emendamento 1.1, che è volto a sostituire, per gli impianti di desalinizzazione, la VIA con la verifica di assoggettabilità a VIA, stabilendo in relazione a questa la competenza regionale.

La senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma, soffermandosi in primo luogo sugli emendamenti 2.3 e 2.6 e rilevando, con particolare riguardo al primo, l'importanza di prevedere un conferimento separato dei rifiuti accidentalmente pescati rispetto ai rifiuti prodotti dalle navi, anche in considerazione delle diverse modalità che saranno previste anche per finanziare la raccolta e lo smaltimento di queste due tipologie di rifiuti.

Dopo aver brevemente passato in rassegna gli emendamenti 2.10 e 2.20, l'oratrice richiama quindi l'attenzione sugli emendamenti 2.21 e 2.23, evidenziando come il primo sia volto a prevedere forme di ristoro per i comuni che, interessati dalle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti accidentalmente pescati, dovranno far fronte ad ulteriori oneri amministrativi, mentre il secondo sostituisce i commi 6 e 7 dell'articolo 2, prevedendo una diversa modalità di finanziamento della gestione dei predetti rifiuti.

Dopo essersi soffermata sugli emendamenti 2.25, 2.28, 2.30 e 3.2, la senatrice rileva con riferimento all'emendamento 3.4 l'importanza di disposizioni volte a favorire il contrasto dell'inquinamento da rifiuti nelle acque interne attraverso il recupero di materiale plastico presente nei corpi idrici, anche mediante l'uso di barriere antiplastica e di altri strumenti utili a tale finalità.

La senatrice richiama poi l'attenzione sull'emendamento 3.0.1, recante misure per la limitazione dell'uso di oggetti in plastica nelle spiagge e in altri ambiti naturali, e sull'emendamento 5.4, che prevede una specifica normativa *end of waste* per quanto riguarda le biomasse spiaggiate.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 10 si sofferma infine sull'emendamento 10.0.4, recante misure per il contrasto all'abbandono e alla gestione illegale del fine vita delle imbarcazioni, una problematica che da tempo attende un intervento legislativo.

Prende quindi la parola il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) il quale illustra gli emendamenti 1.4, 2.7, 2.22, 2.27, 2.0.1 e 10.0.6, evidenziando - con particolare riferimento a queste ultime due proposte - l'importanza dell'attività di informazione degli imprenditori ittici prevista in un caso e l'opportunità di un'attenta riflessione sull'ipotesi di riconversione delle imprese ittiche prevista nell'altro.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti di cui è primo firmatario, sottolinea in via preliminare come la sua parte politica intenda confrontarsi costruttivamente sui temi oggetto dell'intervento normativo in esame, coerentemente con quanto già avvenuto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Passa quindi brevemente in rassegna gli emendamenti 1.2, 2.3, 2.4, 2.8, 2.9, 2.12, 2.15 e 2.16, per soffermarsi sull'emendamento 3.3 richiamando a questo proposito l'attenzione sull'opportunità di prevedere l'inclusione, tra i soggetti del comma 3 dell'articolo 3, anche delle associazioni di categoria. Per quanto riguarda l'emendamento 3.5, il senatore sottolinea l'importanza di interventi volti a contrastare la presenza delle microplastiche nelle acque interne e - rispondendo ad una richiesta di chiarimenti della presidente [MORONESE](#) (*M5S*) - fa presente che la sua proposta è limitata alle acque

lacuali per evitare la necessità di una rilevante copertura finanziaria, ma che sarebbe naturalmente favorevole, ove concretamente possibile, ad ampliare la portata della previsione.

Il senatore si sofferma infine sull'emendamento 5.0.2 recante misure per mantenere e favorire gli equilibri naturali degli alvei dei fiumi, sottolineando come su questo tema la sua parte politica abbia da tempo posto con forza l'accento sulla necessità di interventi incisivi ed efficaci.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti di cui è primo firmatario, si sofferma brevemente sugli emendamenti 2.2, 2.5, 2.19 e 2.29. Per quel che attiene all'emendamento 10.0.5, il senatore sottolinea l'importanza del tema del contrasto all'abbandono e alla gestione illegale del fine vita delle imbarcazioni.

Passando poi agli emendamenti 11.4 e 11.10, rileva l'opportunità di prevedere che gli impianti di desalinizzazione siano sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA e non direttamente a VIA, prevedendo altresì che la competenza per la verifica di assoggettabilità sia a livello regionale, fatti salvi gli impianti di desalinizzazione installati a bordo di navi, per i quali la verifica di assoggettabilità a VIA dovrebbe avvenire in sede statale.

La presidente [MORONESE](#) comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 8ª e 9ª.

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 10,15.

1.3.2.1.12. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 174 (pom.) del 03/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020
174ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Morassut.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REDIGENTE

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati

(674) MANTERO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare

(1503) IANNONE ed altri. - Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 29 ottobre.

La presidente **MORONESE** comunica che i senatori Quagliariello, Romani e Berutti hanno aggiunto la propria firma agli emendamenti 1.2, 1.3, 2.9, 2.12, 3.3 e 12.6 e che la senatrice Pucciarelli ha aggiunto la sua firma all'emendamento 5.3.

La senatrice **NUGNES** (*Misto-LeU*), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma, si sofferma in particolare sull'emendamento 5.1, soppressivo dell'articolo 5 del disegno di legge n. 1571. Al riguardo la senatrice richiama l'attenzione sulle perplessità che le previsioni del citato articolo 5 sollevano laddove - fatte salve le ipotesi di mantenimento *in loco* ovvero di reimmissione nell'ambiente naturale - consentono che le biomasse spiaggiate possano essere trasportate in impianti di rifiuti per il relativo trattamento. La senatrice ritiene che tale soluzione potrebbe pericolosamente favorire pratiche volte allo sfruttamento di questo materiale vegetale, che è invece indispensabile per la tutela delle coste e dell'ambiente marino.

Rileva inoltre come il complesso di interventi oggetto dell'articolo 5 risulti estraneo alle finalità proprie del testo in esame.

La presidente [MORONESE](#) avverte che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare tutti i restanti emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1571.

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI SEDUTA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA
SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI*

La presidente [MORONESE](#) comunica che è convocata una nuova seduta della Sottocommissione pareri per domani alle ore 16 e che la seduta plenaria, già convocata per le ore 8,45 di domani, è posticipata alle ore 16,15.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.13. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 176 (pom.) del 10/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2020
176ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Morassut.*

La seduta inizia alle ore 15,05

IN SEDE REDIGENTE

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati

(674) MANTERO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare

(1503) IANNONE ed altri. - Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 novembre.

La [PRESIDENTE](#) comunica che è stato presentato il testo 2 degli emendamenti 1.1 e 3.1, nonché il testo 2 degli emendamenti 2.13, 2.14, 2.18 e 12.1, pubblicati in allegato.

Dà poi conto dei pareri espressi, sul testo-base e sui relativi emendamenti, dalle Commissioni affari costituzionali (non ostativo con osservazioni sul testo e non ostativo sugli emendamenti), giustizia (ostativo sugli emendamenti 2.19 e 2.20 e favorevole con osservazioni sull'emendamento 4.3), lavori pubblici (favorevole con osservazioni sul testo) ed agricoltura (favorevole sul testo).

Con riferimento, poi, agli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1571, dichiara improponibili, per estraneità all'oggetto della discussione, le proposte 4.1, 4.3, 5.0.2, 5.0.3 (limitatamente ai commi 5, 6 e 7) ed 11.0.1.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La presidente [MORONESE](#) avverte che la seduta già convocata per domani, alle ore 8,45, non avrà più luogo.

Resta al momento confermata quella convocata per la giornata di giovedì 12 novembre, sempre alle ore 8,45.

La seduta termina alle ore 15,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1571](#)

Art. 1

1.1 (testo 2)

[Quarto](#)

Al comma 2 lettera b), dopo le parole «i rifiuti raccolti» aggiungere le seguenti: «attraverso sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e».

Art. 2

2.13 (testo 2)

[Moronese](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di dare adeguata informazione agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, sono previste forme di pubblicità e sensibilizzazione a cura dell'Autorità di sistema portuale o a cura dei Comuni territorialmente competenti nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore».

2.14 (testo 2)

[Moronese](#)

Al comma 4, dopo le parole: «all'impianto portuale di raccolta» aggiungere le seguenti: «previa pesatura all'atto del conferimento degli stessi»

2.18 (testo 2)

[Moronese](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 183 comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il numero 6, aggiungere il seguente: "6-bis. I rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune"

Art. 3

3.1 (testo 2)

[Quarto](#)

Al comma 1, dopo le parole «, possono essere raccolti», aggiungere le seguenti «anche attraverso sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e»

Art. 12

12.1 (testo 2)

[Moronese](#)

Al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) cinque rappresentanti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui due rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

d-bis) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."

1.3.2.1.14. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 177 (ant.) del 18/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2020

177ª Seduta

Presidenza della Presidente

[MORONESE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Morassut.*

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2013) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) osservando preliminarmente che il decreto-legge iscritto all'ordine del girono mira a rafforzare le misure di sostegno economico per le attività già colpite dall'emergenza epidemiologica e dalle conseguenti misure restrittive a livello locale e nazionale. Si sofferma quindi sulle disposizioni connesse con profili di interesse della Commissione. Nel dettaglio, l'articolo 1, comma 1, sostituisce l'elenco richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. "decreto ristori"), allo scopo di estendere la platea dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto ivi previsto.

L'articolo 2 riconosce quindi un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici di classificazione delle attività economiche ATECO riportati nell'Allegato 2 richiamato dalla disposizione in esame e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle regioni cosiddette zone rosse.

Si prevede poi, con l'articolo 4 per i soggetti esercenti attività d'impresa che svolgono la loro attività produttiva nei territori interessati dalle misure di contenimento, la possibilità di usufruire di un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e del 30 per cento dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda, ai sensi dell'articolo 4.

L'articolo 5 estende la cancellazione della seconda rata IMU per l'anno 2020 ad ulteriori categorie di immobili, con riferimento allo svolgimento di attività di vendita al dettaglio e servizi alla persona, a

condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate e si trovino nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute.

Con l'articolo 8, prosegue l'oratore, si prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo con una dotazione di 340 milioni di euro per l'anno 2020 e 70 milioni di euro per l'anno 2021, che rappresenta un limite di spesa, per far fronte agli oneri derivanti dall'estensione delle misure previste, prevedendo inoltre, ai soli fini degli articoli 1 e 2, la possibilità di individuare, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ulteriori codici ATECO riferiti a quelli riportati negli Allegati 1 e 2 al decreto in esame, con riferimento a settori economici aventi diritto al contributo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge in conversione, a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte. Il comma 6 dell'articolo dispone quindi che le misure di sostegno disciplinate dagli articoli 1, 2, 4 e 5 del decreto-legge si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza da COVID-19 (cosiddetto *Temporary Framework*), della Commissione europea.

Tra le disposizioni recate dal decreto-legge in esame pone successivamente l'accento sull'articolo 15, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore» con una dotazione per il 2021 pari a 70 milioni di euro, rivolto alle organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività di impresa, ovvero alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

L'articolo 17 sostituisce quindi gli allegati del decreto legislativo n. 81 del 2008 concernenti le misure di sicurezza sul lavoro relative agli "agenti biologici classificati". Tali allegati concernono, rispettivamente, le attività nei laboratori o nei locali destinati ad animali da laboratorio e le attività nei processi industriali che comportino l'uso dell'agente biologico o un'esposizione allo stesso. La nuova versione degli allegati mutua il contenuto dell'ultima versione degli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE. Sul punto poc'anzi descritto, l'oratore ricorda inoltre che i citati allegati V e VI sono stati per intero novellati dalla direttiva (UE) 2019/1833 e che tali novelle devono essere recepite dagli Stati membri entro il 20 novembre 2021, mentre tale termine è anticipato al 24 novembre 2020 per quanto riguarda l'applicazione concernente il virus SARS-CoV-2.

L'articolo 18 reca invece modifiche all'articolo 42 *bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in materia di sospensione dei versamenti tributari, contributivi e assistenziali dovuti dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa. Sul punto l'oratore rammenta che l'articolo 42 *bis* del citato decreto-legge n.104 ha recato la sospensione dei versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricolo e della pesca, per Lampedusa e Linosa. Si prevede infine che i benefici si applichino nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea per gli aiuti di Stato.

Segnala inoltre l'articolo 21, che riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a dicembre 2020.

Il successivo articolo 22 concede poi alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. L'articolo, in particolare, sostituisce l'articolo 58 *bis* del decreto legge n. 104 del 2020 (convertito con legge n. 126 del 2020), che nella previgente formulazione aveva istituito nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma. Il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per il 2020, per la raccolta

prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo del 2020. Il contributo è quindi ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito e, nel caso di superamento del limite complessivo di spesa, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari. La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione dell'articolo in esame, nonché la procedura di revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione relativa alla ripartizione del contributo tra i soci produttori è infine demandata a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Il contributo è inoltre concesso nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 30, infine, introduce il nuovo comma 16-*bis* nell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, stabilendo la pubblicazione dei risultati del monitoraggio relativo all'emergenza epidemiologica e definendo una procedura di individuazione delle regioni quali territori destinatari di misure restrittive.

La presidente [MORONESE](#) propone di fissare per la giornata odierna, alle ore 18, il termine per far pervenire, da parte dei Gruppi, eventuali osservazioni di cui il relatore potrà tener conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

La Commissione conviene.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si sofferma problematicamente sull'articolo 8 del decreto-legge, in particolare laddove si subordina alla sussistenza di un grave pregiudizio derivante dalle misure restrittive introdotte l'accesso ai contributi da parte dei settori economici corrispondenti agli ulteriori codici ATECO da individuare con successivi decreti. L'applicazione pratica di un criterio così generico potrebbe infatti dar luogo a gravi ed ingiustificate sperequazioni e sarebbe opportuno che il parere del relatore recepisce una specifica osservazione sul punto, al fine di sensibilizzare il Governo per una più efficace tutela delle attività produttive. L'oratore precisa infine che la tematica ha carattere squisitamente oggettivo, prescindendo da qualsiasi considerazione di natura politica.

Da un punto di vista più generale, critica quindi l'impostazione politica alla base del decreto-legge. Altri tipi di attività infatti, come quelle con finalità sociale, non debbono soddisfare specifici requisiti per accedere ai contributi. Inoltre, con specifico riferimento alle misure in favore delle località di Lampedusa e Linosa, si dovrebbe aver riguardo anche alle cause di fondo alla base del disagio di quelle zone, sottoposte ad un forte flusso migratorio.

Dopo aver rimarcato la disponibilità del proprio Gruppo per un dibattito costruttivo, in linea, peraltro, con le ultime dichiarazioni rilasciate dal Capo dello Stato, conclude osservando che non appare inoltre opportuno richiedere, per l'accesso agli aiuti, il requisito della riduzione del fatturato alle attività situate nelle zone terremotate, già pesantemente compromesse dagli eventi sismici. Sotto questo aspetto, sono stati peraltro presentati, presso le Commissioni di merito, specifici emendamenti, di cui si auspica l'accoglimento.

Anche ad avviso della senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) il requisito della sussistenza del grave pregiudizio di cui all'articolo 8 del decreto-legge potrebbe dar luogo a valutazioni eccessivamente discrezionali e a conseguenti, ingiustificate, disparità di trattamento. Ciò soprattutto nell'attuale contesto, che richiede un sostegno generale per tutte le attività produttive.

Ribadisce quindi la disponibilità delle forze politiche di centro-destra per un dialogo costruttivo.

La senatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*), nell'associarsi alle considerazioni già svolte dai senatori Pazzaglini e Gallone, osserva preliminarmente che l'attuale necessità di strumenti straordinari per il sostegno alle attività produttive è anche frutto delle cattive politiche poste in essere dal Governo nel periodo estivo, che hanno fatto giungere il Paese decisamente impreparato di fronte alla seconda ondata dell'epidemia.

Con riferimento, quindi, all'individuazione delle imprese da sostenere attraverso l'estensione dei codici ATECO rilevanti - ai sensi del già richiamato articolo 8 - sottolinea che le modalità prescelte potrebbero escludere numerose aziende operanti negli indotti industriali, operando ingiustificate discriminazioni.

Sotto questo ed altri profili (come, ad esempio, il requisito del fatturato), le proposte emendative presentate dalla sua parte politica presso le Commissioni di merito andrebbero debitamente valutate dal Governo, in quanto volte a sostegno di tutte le attività produttive, ossia di un elemento fondamentale per la ripartenza del Paese. Spicca, sotto questo profilo, il settore turistico, che, proprio nel periodo invernale, può dar luogo ad un importante indotto occupazionale.

Conclude lamentando l'inerzia del Ministero degli Esteri nel raccordarsi con i Paesi di origine dei flussi migratori al fine di un contenimento di questi ultimi.

La senatrice [PAVANELLI](#) (*M5S*) - nel rilevare che i profili di competenza della Commissione sul decreto-legge iscritto all'ordine del giorno appaiono comunque particolarmente circoscritti - pone l'accento sull'importante sforzo profuso dal Governo per sostenere le attività produttive e commerciali, soprattutto in una situazione connotata - a causa del continuo evolversi dell'emergenza epidemiologica - da particolare fluidità.

Il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) osserva che il decreto-legge iscritto all'ordine del giorno si colloca nell'alveo di un ampio quadro di interventi, con il quale Governo ha mobilitato oltre 100 miliardi di euro a sostegno del Paese. L'intervento del Governo, peraltro, si connota per straordinaria rapidità: molti soggetti (sia singoli, sia aziende), sono stati oggetto di aiuti solleciti e gli stessi contributi hanno registrato aumenti significativi.

L'oratore osserva quindi che il provvedimento all'esame della Commissione non ha natura selettiva. Al contrario, mira a sostenere la più ampia cerchia possibile di soggetti. Non va inoltre sottovalutato il fatto che è stato possibile approntare un'ingente quantità di risorse grazie al massiccio acquisto di titoli italiani da parte della Banca centrale europea, che ha consentito al Paese di finanziarsi a bassi tassi di interesse.

Con riferimento, quindi, all'articolo 8 del decreto-legge, osserva che la norma va comunque valutata nella sua intera portata: si tratta infatti di valutare ipotesi specifiche di soggetti che non sono rientrati nei precedenti programmi di aiuti.

Per quanto attiene, infine, alle risorse destinate alle località di Lampedusa e Linosa, osserva che la tematica è del tutto svincolata dalla gestione dei flussi migratori. Il decreto-legge, infatti, considera esclusivamente gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica, sostenendo, nel caso di specie, i settori del turismo e della pesca.

La senatrice [LA MURA](#) (*M5S*) pone l'accento sulle obiettive difficoltà causate dalla situazione emergenziale in cui versa il Paese, ponendo l'accento sulla particolare rapidità di risposta del Governo, che, nel poco tempo avuto a disposizione, ha cercato di fare tutto il possibile per apprestare forme di tutela ampie ed inclusive.

Si associa la senatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*), rimarcando la celerità e la bontà delle misure poste in essere dall'Esecutivo, volte a tutelare indistintamente tutte le fasce economiche e sociali.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati

(674) MANTERO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare

(1503) IANNONE ed altri. - Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 10 novembre.

La presidente [MORONESE](#) rileva la mancanza dei pareri delle Commissioni Bilancio (su emendamenti) e Politiche dell'Unione europea (su ulteriori emendamenti).

Comunica quindi che gli emendamenti 2.21, 5.0.1, 10.0.3 e 11.0.2 sono stati riformulati negli emendamenti 2.21 (testo 2), 5.0.1 (testo 2) e successivamente 5.0.1 (testo 3), 10.0.3 (testo 2) e 11.0.2 (testo 2), pubblicati in allegato. Avverte poi che l'emendamento 2.13 (testo 2) è stato riferito all'articolo 7 e rinumerato come emendamento 7.100, pubblicato in allegato. La relatrice ha inoltre presentato il nuovo emendamento 2.100, pubblicato in allegato.

Rammenta, infine, che le proposte 2.26 e 10.0.2 sono state ritirate dai rispettivi proponenti, con contestuale presentazione degli ordini del giorno G/1571/4/13 e G/1571/5/13, pubblicati in allegato.

La senatrice [PAVANELLI](#) (M5S) ritira l'emendamento 10.0.3 (Testo 2)

La senatrice [GALLONE](#) (FIBP-UDC) trasforma l'emendamento 2.6 nell'ordine del giorno G/1571/6/13, pubblicato in allegato, che ne recepisce i contenuti.

Il senatore [PAZZAGLINI](#) (L-SP-PSd'Az) aggiunge all'ordine del giorno G/1571/6/13 la propria firma e quella dei restanti membri del Gruppo di appartenenza in Commissione.

La senatrice [Assuntela MESSINA](#) (PD) ritira quindi gli emendamenti 5.2, 11.1 e 11.12
Fa poi propria la proposta 11.5, dichiarando, quindi, di ritirarla.

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [1571](#)

G/1571/4/13 (Già em. 2.26)

[De Carlo](#), [Nastri](#), [Iannone](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare)";

premessò che:

le modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare risulta essere un elemento di peculiare e strategica importanza per la salvaguardia delle acque territoriali italiane e non solo, occorre prevedere un piano strutturale di interventi tempestivo, che sia condiviso dai Ministeri di

competenza e che controlli, monitori e regoli la gestione dei rifiuti, sviluppando inoltre un sistema di incentivi a sostegno del comparto ittico, fortemente e inevitabilmente coinvolto nell'operazione di "pulizia del mare".

impegna il Governo a:

prevedere un piano strutturale di interventi, elaborato di concerto dal Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, da realizzarsi anche attraverso progetti pilota, che preveda un protocollo di raccolta dei rifiuti e monitoraggio del medesimo protocollo, nonché un sistema di incentivazione per il comparto ittico. Il piano, elaborato con il supporto di una Commissione a composizione pubblica e privata, è aggiornato con cadenza biennale.

G/1571/5/13 (Già em. 10.0.2)

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "*Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")*".

premesso che:

il provvedimento in esame prevede misure volte a favorire il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e la promozione dell'economia circolare;

appare necessario cogliere l'opportunità di questo provvedimento per ridurre al minimo l'impatto che determinati prodotti in plastica hanno sull'ambiente;

l'allegato A del disegno di legge di delegazione europea 2019 reca, al punto 19 dell'elenco delle direttive da recepire, la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

la direttiva prevede agli articoli 4 e 5, rispettivamente, misure per la riduzione del consumo e restrizioni all'immissione sul mercato di determinati prodotti di plastica monouso, tra i quali contenitori per alimenti;

in particolare, l'articolo 5 prevede il divieto di immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato della direttiva, tra i quali sono ricompresi anche i contenitori per alimenti in polistirene espanso, definiti quali recipienti, scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;

c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

considerato che:

usualmente i contenitori in polistirene espanso vengono concepiti non per arrivare direttamente al consumatore finale, ma per servire altre filiere produttive attraverso l'utilizzo di appositi imballaggi per il settore alimentare, che in ragione delle specifiche capacità di isolamento termico sono utilizzati in particolare per la filiera ittica, ortofrutticola, il comparto caseario e quello dei prodotti freddi, semifreddi, surgelati;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, di prevedere il divieto, di utilizzo in tutte le fasi del prelievo, del trasporto e della commercializzazione dei prodotti ittici delle cassette di polistirolo a favore di strumenti alternativi biodegradabili e compostabili.

G/1571/6/13 (Già em. 2.6)

[Gallone](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare;

l'articolo 5 del decreto legislativo n. 182/2003 disciplina, in via generale, il Piano di raccolta e piano di gestione dei rifiuti, disciplinando altresì le modalità di consultazione dei soggetti e degli operatori interessati;

il decreto legislativo n. 182 del 2003, attuativo della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, è in via di modificazione in sede di recepimento della direttiva 883/2019/UE, ai sensi del disegno di legge di delegazione europea 2019, all'esame della Camera dei Deputati;

a tal proposito la disciplina prevista all'articolo 5 dovrà essere adeguata alla nuova normativa europea;

ai sensi dell'articolo 8 della Direttiva UE 2019/883, "gli Stati membri provvedono alla raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati e li trasmettono alla Commissione";

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, in sede di recepimento della direttiva 883/2019/UE, che per ciascun porto sia predisposto e attuato un adeguato piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate, tra cui, in particolare, gli utenti del porto o i loro rappresentanti, le autorità locali competenti, gli operatori dell'impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesi del produttore e i rappresentanti della società civile.»

Art. 2

2.21 (testo 2)

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. I Comuni e le autorità di sistema portuale interessati dalle disposizioni di cui al presente articolo, provvedono alla raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume, quantità e qualità dei rifiuti accidentalmente pescati, anche ai fini della relazione alle Camere di cui all'articolo 9 della presente legge.»

5-ter. Quale contributo statale per le nuove incombenze in capo ai Comuni interessati dalle misure previste dal presente articolo, con particolare riguardo a quelli più piccoli, sono stanziati 200 mila euro dall'anno 2020. A copertura dei suddetti oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

2.100

Il Relatore

All'articolo 2, comma 8, dopo le parole: "misure premiali" aggiungere le seguenti: "di tipo non finanziario".

Art. 5

5.0.1 (testo 3)

[Assuntela Messina](#), [Ferrazzi](#)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

"Articolo 5-bis

(Misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi)

1. Al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi, le Autorità di Distretto introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi, alla cui attuazione si provvede anche mediante il programma di cui al comma 2.

2. In relazione alle misure di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2021 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia un Programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, anche mediante la messa in opera di strumenti galleggianti.

3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare."

5.0.1 (testo 2)

[Assuntela Messina, Ferrazzi](#)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

"Articolo 5-bis

(Misure per la raccolta dei rifiuti nei fiumi)

1. Al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi, le Autorità di Distretto introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi, alla cui attuazione si provvede anche mediante il programma di cui al comma 2 nonché attraverso lo strumento dei contratti di fiume di cui all'articolo 59 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

2. In relazione alle misure di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2021 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia un Programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, anche mediante la messa in opera di strumenti fissi o mobili.

3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. All'articolo 59 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo le parole "salvaguardia dal rischio idraulico" sono aggiunte le seguenti "e la promozione di iniziative per la raccolta di rifiuti galleggianti nel rispetto delle funzioni ecosistemiche dei corpi idrici"."

Art. 7

7.100 [Già 2.13 (testo 2)]

[Moronese](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di dare adeguata informazione agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, sono previste forme di pubblicità e sensibilizzazione a cura dell'Autorità di sistema portuale o a cura dei Comuni territorialmente competenti nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore».

Art. 10

10.0.3 (testo 2) (Ritirato)

[Pavanelli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«10-bis (Disposizioni per i contenitori di prodotti ittici)

1. Al fine di promuovere l'utilizzo di contenitori biodegradabili e compostabili per prodotti ittici freschi o surgelati, utilizzati in mare e in terraferma, per l'anno 2021 è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento per l'acquisto da parte degli imprenditori ittici di contenitori per prodotti ittici biodegradabili e compostabili.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di 1.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 250.000 euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 250.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 11

11.0.2 (testo 2)

[Moronese](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11 bis

(Termine per l'emanazione del decreto previsto all'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Il decreto previsto all'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."

1.3.2.1.15. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 187 (pom.) del 23/02/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 2021
187ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 16,20

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE RELATIVI AL DOC XXVII, N. 18, RECANTE PROPOSTA DI
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA*

In apertura di seduta, la presidente [MORONESE](#) informa la Commissione di aver ricevuto mandato, nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi appena conclusosi, di organizzare, sulla base delle indicazioni emerse nel corso dell'Ufficio di Presidenza medesimo, un ciclo di audizioni sul doc. XXVII, n. 18, recante il Piano nazionale di ripresa e resilienza, assegnato alla Commissione in sede consultiva ed iscritto all'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 gennaio.

La presidente [MORONESE](#) comunica che, entro la scadenza del termine fissato nella seduta dello scorso 12 gennaio, è stato depositato il testo unificato predisposto dai relatori per i disegni di legge in titolo (pubblicato in allegato).

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) precisa che il testo unificato si propone come un'efficace sintesi di tutti i disegni di legge esaminati congiuntamente dalla Commissione.

I senatori [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) e [LA MURA](#) (M5S) pongono quesiti sulle modalità del prosieguo dell'esame congiunto.

Replica la presidente [MORONESE](#), precisando che sul testo predisposto dai relatori avrà innanzitutto luogo un dibattito, nel corso del quale i commissari potranno comunicare eventuali osservazioni. Successivamente, la Commissione dovrà pronunciarsi sull'assunzione del testo quale base per il prosieguo dei propri lavori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. XXVII, n. 18\)](#) Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"

(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Esame e rinvio)

La presidente [MORONESE](#) (M5S) illustra, in qualità di relatrice, il documento in titolo, per i profili di competenza della Commissione.

In particolare, con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) il Governo intende affrontare, insieme alle conseguenze immediate - sanitarie, sociali ed economiche - della crisi pandemica (Piano di Ripresa), anche i nodi strutturali dell'economia e della società che hanno contribuito a porre il paese su un sentiero declinante già a partire dall'inizio degli anni '90. Con il Piano, si intende pertanto avviare quei processi che consentano alla struttura economica del Paese di affrontare eventi estremi (Piano di Resilienza) anche attraverso l'adozione di riforme (Piano di Riforma), in linea con le Raccomandazioni specifiche al Paese della Commissione europea e i Piani Nazionali di Riforma adottati negli ultimi anni. Il Piano si concentra sui tre assi di intervento condivisi a livello europeo, quali: digitalizzazione e innovazione; transizione ecologica; inclusione sociale. Il Governo si propone, quindi, di porre la transizione ecologica alla base del nuovo modello economico e sociale di sviluppo su scala globale, in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea e con l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. A tal fine, il Piano intende contribuire a ridurre drasticamente le emissioni di gas clima-alteranti in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi e del *Green Deal* europeo; migliorare l'efficienza energetica e nell'uso delle materie prime delle filiere produttive, degli insediamenti civili e degli edifici pubblici e la qualità dell'aria nei centri urbani e delle acque interne e marine; intervenire per la prevenzione e il contrasto al dissesto del territorio e per una gestione efficace e integrata del ciclo dei rifiuti; indirizzare le filiere industriali dell'energia, dei trasporti, della siderurgia, della meccanica e della manifattura in generale verso prodotti e processi produttivi efficienti riducendo gli impatti ambientali in misura importante, in linea con i più ambiziosi traguardi internazionali in materia, così come favorire investimenti nell'agricoltura sostenibile e di precisione, e nell'economia circolare.

In particolare, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, il documento reca la Missione 2 concernente la cosiddetta rivoluzione verde e la transizione ecologica. Attengono a tale Missione i temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica degli edifici, delle risorse idriche e dell'inquinamento. Essa ricomprende tre dei programmi *flagship* del *Next Generation EU* identificati dalla Commissione Europea nella Strategia Annuale di Crescita Sostenibile 2021 e confermati nelle Linee Guida per i

Piani di Ripresa e Resilienza: *Power up* (rinnovabili e produzione e trasporto di idrogeno verde), *Renovate* (efficienza energetica degli edifici), *Recharge and Refuel* (sviluppo della mobilità sostenibile tramite reti di distribuzione di elettricità e idrogeno).

Le risorse complessivamente destinate alla missione 2 sono pari a 69,8 miliardi di euro e sono ripartite in 4 componenti: Impresa verde ed economia circolare; Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile; Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici; Tutela del territorio e della risorsa idrica.

L'oratrice ricorda, sul punto, che nelle raccomandazioni del Consiglio UE del 2020 è stato richiesto all'Italia di adottare provvedimenti nel 2020 e nel 2021 al fine, tra l'altro, di concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare su una produzione e un uso puliti ed efficienti dell'energia, su ricerca e innovazione, sul trasporto pubblico sostenibile, sulla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche, evidenziandosi, a tale ultimo riguardo, che "i deficit infrastrutturali nell'ambito della gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, in particolare nelle regioni meridionali, generano un impatto ambientale e sanitario che comporta costi considerevoli e perdita di entrate per l'economia".

Nella Relazione per paese relativa all'Italia per il 2020, è stato poi sottolineato che l'Italia registra buoni risultati per quanto riguarda una serie di parametri chiave in materia di sostenibilità ambientale, in particolare nella lotta ai cambiamenti climatici: il livello di emissioni è significativamente inferiore alla media europea. Si evidenzia inoltre che, mentre le imprese sembrano aver adottato maggiori misure per affrontare le problematiche ambientali, sarà fondamentale migliorare l'efficienza energetica delle famiglie.

Ricorda inoltre che nella Valutazione del piano nazionale per l'energia e il clima definitivo dell'Italia adottato dalla Commissione europea il 14 ottobre 2020 (SWD(2020)911 final) si esprimono una serie di indirizzi ai fini della redazione del Piano italiano, tra cui la necessità di includere almeno un 37 per cento di spesa per il clima, prendendo in considerazione una serie di misure di investimento e riforma in materia di clima ed energia per promuovere l'efficienza energetica degli edifici, per decarbonizzare il settore energetico e sostenere l'economia circolare, anche con riferimento al riesame di imposte e sovvenzioni per renderle coerenti con la transizione verde.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, prosegue l'oratrice, evidenzia che le azioni di investimento della missione saranno accompagnate da specifiche riforme volte a favorire la transizione energetica e la svolta ecologica, fra le quali spiccano la revisione del sistema della fiscalità ambientale, in modo che essa contribuisca al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 e la definizione di una strategia nazionale in materia di economia circolare.

In merito alla strategia nazionale in materia di economia circolare, nel documento in esame viene quindi ricordato che la stessa sarà proposta dal Ministero dell'ambiente nei prossimi mesi e perseguirà la riduzione dell'uso di materie prime non rinnovabili, la diminuzione del volume di rifiuti, il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti, attraverso l'introduzione di sistemi di tracciabilità dei flussi di materiali, l'innovazione tecnologica, la diffusione di buone pratiche e l'adozione di strumenti per favorire la sinergia tra i settori pubblico e privato e pianificare le infrastrutture per chiudere il ciclo dei rifiuti. Nel documento viene altresì precisato che sarà modificata la normativa primaria e secondaria per il riconoscimento della cessazione della qualifica di rifiuto per numerose tipologie di materiali prodotti nella filiera del riciclo e per accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti e del loro esercizio. In relazione, poi, ai contenuti delle 4 componenti in cui si articola la Missione 2 in esame, la componente relativa all'agricoltura sostenibile ed all'economia circolare ha come obiettivi prioritari la promozione della sostenibilità ambientale nella filiera dell'agricoltura, il sostegno a progetti innovativi di decarbonizzazione tramite processi di economia circolare, nonché la definizione di un piano nazionale per l'economia circolare, anche promuovendo la transizione verso processi sostenibili e certificati. La prima linea di azione, "Agricoltura sostenibile", prevede iniziative per la competitività, la riqualificazione energetica e la capacità logistica del comparto agroalimentare italiano ed ha un costo complessivo di 2,5 miliardi di euro, sui 7 miliardi complessivi destinati all'intera componente in esame. Tale linea di azione si articola in tre progetti: i contratti di filiera, i parchi agricoli e la

logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, forestale e florovivaistico.

Alla seconda linea di azione, "Economia circolare e valorizzazione del ciclo integrato dei rifiuti" sono destinati 4,5 miliardi di euro; essa è articolata in tre linee che prevedono: la realizzazione di nuovi impianti e ammodernamento degli impianti esistenti per il riciclo e la chiusura del ciclo dei rifiuti con la produzione di materie prime secondarie. Gli investimenti destinati a tale linea, pari a 1,5 miliardi di euro, saranno destinati anche al potenziamento della raccolta differenziata con investimenti su mezzi di nuova generazione e implementando la logistica per particolari frazioni di rifiuti. Gli interventi previsti sono volti in particolare ad affrontare situazioni critiche nella gestione dei rifiuti nelle grandi aree metropolitane del Centro e Sud Italia. Il progetto economia circolare riguarda, nel dettaglio, un pacchetto d'interventi finanziato attraverso un Fondo con una dotazione pari a 2,2 miliardi di euro, appositamente destinato a realizzare gli obiettivi dell'economia circolare con la finalità di ridurre l'utilizzo di materie prime, sostituendole progressivamente con materiali prodotti da scarti, residui, rifiuti, in linea con quanto previsto dal Piano europeo per l'economia circolare e con l'obiettivo di ridurre la produzione netta di rifiuti e il conferimento in discarica di tutti gli scarti di processo. Infine, la transizione ecologica nel Mezzogiorno e nelle isole minori, cui sono destinati 0,8 miliardi di euro, prevede interventi per investimenti essenziali per la transizione ecologica delle aree marginali del Sud ed in particolare per le isole minori, anche al fine di trasformare queste ultime in territori *100% green*. La componente Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile prevede quindi risorse per 18,22 miliardi di euro. Di tale importo 14,58 miliardi sono destinati a progetti nuovi e 2,95 miliardi di euro sono funzionali a realizzare progetti in essere.

L'obiettivo contempla specifiche azioni di investimento sulla produzione e distribuzione di fonti rinnovabili, cui sono ascritti 4 miliardi di euro, destinati a progetti nuovi. Si prevedono, in particolare, contributi a sostegno dello sviluppo di progetti fotovoltaici galleggianti ed eolici *offshore*, progetti realizzati su siti di stoccaggio, nonché supporto finanziario tramite finanziamenti per sistemi innovativi. Il Piano prospetta anche taluni interventi di riforma per la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili e la definizione del nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili innovative.

Tra gli interventi, inoltre, l'oratrice pone l'accento sul potenziamento e la digitalizzazione delle infrastrutture di rete elettrica e *smart grids* e sulla digitalizzazione della rete elettrica per aumentare la resilienza della rete.

Prosegue quindi rilevando che all'obiettivo "Investimenti nella filiera dell'idrogeno e transizione con Ferro Ridotto Diretto (c.d. DRI) verso acciaio verde" sono destinati 2 miliardi di euro. Nell'industria siderurgica primaria, afferma il documento, l'idrogeno rappresenta infatti un'alternativa al gas naturale in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni, ed è previsto un investimento per lo sviluppo del DRI connesso al progetto di decarbonizzazione dell'ex ILVA a Taranto e alla transizione per la produzione di acciaio verde in Italia. Il Piano afferma poi che la Strategia Idrogeno è attualmente in fase di finalizzazione, indicandola quale linea progettuale sull'Idrogeno verde.

Nell'ambito della missione 2 è poi evidenziata una parte delle risorse per la mobilità sostenibile, che si aggiungono a quelle presenti nella Missione 3. Si tratta in particolare dei Progetti dei Comuni in linea con il PNIEC; dei Trasporti locali sostenibili, con ciclovie e rinnovo del parco rotabile, con 4,6 miliardi di euro di nuove risorse, che si aggiungono ai 2,95 miliardi già in essere, per un totale di 7,55 miliardi di euro; si menzionano interventi in materia di Trasporto pubblico locale *green* mediante la stipula di contratti di sviluppo per aziende della filiera nazionale per autobus a basso impatto ambientale e l'attivazione di bandi, per incentivare le PMI alla riconversione verso nuove tecnologie, nonché l'acquisto entro il 2026 di 5.139 bus a basse emissioni e di 80 treni entro il 2026, di cui 59 a propulsione elettrica e 21 a idrogeno.

La componente relativa a Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, intercetta quindi una dimensione assai rilevante per l'abbattimento delle emissioni di anidride carbonica e si articola in due linee di azione: la prima linea di azione - cui sono destinati 11,04 miliardi di euro - riguarda la realizzazione di un programma di efficientamento e messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico, con particolare riferimento a scuole, edilizia residenziale pubblica, comuni e cittadelle

giudiziarie. In particolare, per il patrimonio di edilizia residenziale pubblica si stima di intervenire su una superficie di circa 10.200.000 mq, ovvero 1/5 dell'intera superficie, mentre per il miglioramento sismico si stima di intervenire su circa 1/5 di tale valore. Per il risanamento strutturale degli edifici scolastici e il loro efficientamento energetico, si stima poi di intervenire sul 20 per cento del patrimonio esistente, con identica percentuale stimata altresì per la realizzazione di nuove scuole, mediante sostituzione edilizia. Per la realizzazione delle cittadelle giudiziarie e la riqualificazione e il potenziamento del patrimonio immobiliare dell'amministrazione della giustizia, con 40 edifici previsti da riqualificare, sono stanziati 0,45 miliardi, ai quali si aggiungono 400 milioni di euro derivanti dai progetti Pon. giustizia. La seconda linea di azione - cui sono destinate risorse pari a 18,51 miliardi di euro - prevede, per il settore dell'edilizia privata, l'estensione del superbonus al 110 per cento per efficientamento energetico e messa in sicurezza degli edifici; il documento in esame ricorda che la misura si applica alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 (31 dicembre 2022 per gli IACP) e che può essere applicata per ulteriori sei mesi nei casi di lavori effettuati da condomini e IACP quando siano stati effettuati almeno il 60 per cento dei lavori prima del vigente termine di scadenza della misura, e prevede, al fine di dare maggiore tempo per gli interventi più complessi, di prolungare l'applicazione della misura per gli IACP al 30 giugno 2023, e per i condomini fino al 31 dicembre 2022, a prescindere dalla realizzazione di almeno il 60 per cento dei lavori: l'obiettivo è di aumentare in modo sostanziale il risparmio annuale generato dagli interventi di riqualificazione energetica. La componente relativa alla tutela del territorio e della risorsa idrica reca quindi risorse per un totale di 15,03 miliardi di euro.

Il documento indica, quali obiettivi della componente in esame: garantire la sicurezza dell'approvvigionamento idrico e una riduzione della dispersione delle acque attraverso una gestione efficace, efficiente e sostenibile della risorsa idrica; perseguire la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità ambientale attraverso una gestione integrata dei bacini idrografici; prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla gestione sostenibile dell'agro-ecosistema irriguo e forestale. Si indicano poi gli obiettivi di digitalizzare nonché di attuare un programma di forestazione urbana per contribuire alla cattura dell'anidride carbonica.

Inoltre, in ordine al tema della depurazione più efficace delle acque, su cui l'Italia è stata destinataria di più procedure di infrazione da parte della Commissione Europea per violazione della direttiva 91/271/CEE, il documento sottolinea, per il miglioramento della qualità delle acque interne e marine, la necessità di combinare innovazione tecnologica, transizione ecologica e miglioramento della qualità ambientale, prevedendo che gli impianti di depurazione consentano il recupero energetico e dei fanghi oltreché la produzione di acque reflue oggetto di depurazione ad uso irriguo.

In ordine al tema del dissesto idrogeologico, il documento sottolinea il carattere strategico dei finanziamenti per gli interventi di mitigazione dei rischi, anche dovuti agli impatti del clima, nell'ottica delle politiche di sviluppo sostenibile, di crescita economica dei territori e di costruzione di politiche di resilienza delle comunità locali. Si indica la necessità di realizzare misure di tipo estensivo con riferimento alle superfici forestali presenti nei bacini idrografici nonché interventi infrastrutturali nel sistema irriguo e si menzionano interventi di gestione forestale sostenibile e di sistemazioni di idraulica forestale, con particolare riferimento alle zone collinari e montane ad alto rischio idrogeologico e di frana, richiamando la funzione antierosiva in chiave preventiva.

In ordine al servizio idrico integrato, viene quindi indicata la necessità di accompagnare agli investimenti un'azione di riforma volta al rafforzamento della *governance*, prevedendo inoltre un potenziamento delle strutture tecniche a supporto dei Commissari nella progettazione, nell'appalto e nella supervisione di interventi di tutela contro il rischio idrogeologico. Si prevedono inoltre azioni di riforma volte a potenziare la capacità progettuale dei Consorzi di bonifica anche mediante centrali di progettazione regionali e promuovendo la revisione e il rafforzamento dei Consorzi nelle regioni del Mezzogiorno.

Nell'ambito delle azioni previste dalla componente, si segnala infine quanto previsto in materia di Sistemi di gestione dei rifiuti raccolti in mare nelle aree portuali; in base a quanto riportato nel

documento, gli interventi afferiscono alla gestione dei rifiuti raccolti in mare attraverso la costruzione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti marini, ovvero prodotti dalle navi o catturati in mare, nonché interventi di adeguamento degli impianti esistenti.

L'oratrice segnala altresì che il Piano individua, all'interno della Missione n. 1, inerente digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, la componente 2 relativa a "Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo", con stanziamenti per 26,55 miliardi (di cui 800 milioni a valere sul React/EU); di tale importo 21,55 miliardi sono destinati a progetti nuovi e 4,20 miliardi sono funzionali a realizzare progetti in essere. Nell'ambito dell'obiettivo "Banda larga, 5G e monitoraggio satellitare" connesso alla realizzazione delle reti ultraveloci in fibra ottica, 5G e satellitari, per la realizzazione, l'ammodernamento e il completamento delle reti ad altissima capacità collegate all'utente finale nel Mezzogiorno e nelle aree bianche e grigie, nonché per garantire la connettività di realtà pubbliche ritenute prioritarie e strategiche, con risorse complessive pari a 4,2 miliardi di euro, si segnala in particolare che 900 milioni sono destinati a progetti nuovi per la Costellazione satellitare e l'Istituto Nazionale di Osservazione della Terra.

Nell'ambito del progetto Transizione 4.0, il Piano stanziava inoltre risorse per 18,80 miliardi di cui 15,7 miliardi per nuovi progetti e 3,1 miliardi per progetti in essere, precisando che, a tali importi, si aggiungono risorse complementari per 6,76 miliardi degli stanziamenti della Legge di Bilancio. A tale riguardo, il documento evidenzia l'intenzione di proseguire una politica di incentivazione fiscale degli investimenti in beni materiali strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello "Transizione 4.0", ed in beni immateriali ad essi connessi, nonché in attività di ricerca e sviluppo, in una logica di neutralità tecnologica; in particolare, si prevede un credito d'imposta articolato per spese in beni strumentali, materiali e immateriali 4.0, e per investimenti in ricerca e sviluppo, nonché in processi di innovazione e di sviluppo orientati alla sostenibilità ambientale e all'evoluzione digitale.

Altresì nell'ambito della Missione 1, con riferimento ai temi inerenti il turismo e la cultura, si prevede la realizzazione di interventi di valorizzazione del grande patrimonio di storia, arte, paesaggio, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri intervenendo con un Piano Nazionale Borghi e favorendo la rinascita delle antiche strutture agricole e dei mestieri tradizionali, sostenendo l'attivazione di iniziative imprenditoriali e commerciali, tra le quali nuove modalità di ricettività come ospitalità diffusa e albergo diffuso, anche al fine di contrastare lo spopolamento dei territori. Il documento indica che si investirà nella riqualificazione di luoghi identitari, periferie, parchi e giardini storici, sostenendo progetti di rigenerazione urbana a base culturale di competenza comunale, ma in partenariato con attori pubblici e privati e si investirà nella sicurezza antisismica dei luoghi di culto e nel restauro del patrimonio del Fondo Edifici di Culto, altresì prevedendo per il patrimonio mobile interventi per la protezione del patrimonio culturale ad elevato rischio legato a grandi fenomeni naturali. Il Piano preannuncia poi una riforma connessa all'adozione formale dei Criteri Ambientali Minimi, nel senso di favorire la riduzione dell'impronta ecologica di eventi culturali, quali mostre, esposizioni, festival, rassegne culturali, ed eventi musicali mediante l'inclusione di criteri sociali ed ambientali nelle politiche per gli appalti pubblici negli eventi culturali finanziati, promossi o organizzati da enti pubblici, orientandoli verso la sostenibilità ambientale. Ciò anche al fine di indurre effetti leva sugli operatori indirizzando verso pratiche virtuose e contribuire a indirizzare verso l'ecoinnovazione di prodotti e servizi nel settore della cultura.

Con riferimento alla missione 3, segnala quindi gli aspetti ambientali che interessano trasversalmente la componente relativa a Intermodalità e logistica integrata, con particolare riferimento agli obiettivi consistenti nel potenziamento della competitività del sistema portuale italiano e nella sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico dei porti (*Green ports*); il documento indica poi la digitalizzazione della catena logistica e degli aeroporti e la riduzione delle emissioni connesse all'attività di movimentazione merci.

Infine, tra gli obiettivi generali della Missione 5, relativa a Inclusione e coesione, figura il recupero e la rigenerazione di edifici e territori urbani, con particolare attenzione a periferie e aree interne del paese. Per tale componente si prevede l'integrazione di politiche e investimenti nazionali che

riguardino sia la disponibilità di case pubbliche e private più accessibili, sia la rigenerazione urbana e territoriale.

Un'attenzione particolare viene anche riconosciuta agli interventi di rigenerazione urbana, anche come strumento di supporto all'inclusione soprattutto giovanile, e al recupero del degrado sociale e ambientale: alla linea progettuale "rigenerazione urbana e *housing* sociale" è assegnata una dotazione di 6,30 miliardi di euro.

Si prevedono poi interventi promossi dai Comuni destinati alla rigenerazione urbana al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale, e progetti di recupero territoriale e d'incremento della disponibilità di alloggi pubblici, per sostenere le persone vulnerabili e le famiglie a basso reddito e ampliare l'offerta di edilizia residenziale pubblica e di alloggi a canone calmierato (cd. *housing sociale*).

L'oratrice menziona infine, nell'ambito della Missione 6 (Salute), il progetto 'Salute ambiente e clima', finalizzato a rafforzare la capacità di resilienza del Paese di fronte ai rischi ambientali e climatici, e alle conseguenti ricadute di salute pubblica, secondo un approccio eco sistemico cosiddetto "*One-Health*", in considerazione dei rischi connessi ai fattori di origine sia ambientale che antropica. Ricorda, sul punto, che tale linea progettuale promuove l'integrazione delle informazioni derivanti da dati ambientali e sanitari per il miglioramento delle conoscenze su rischi ambientali, salute e loro relazioni.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

La senatrice [LA MURA](#) (M5S) domanda se sia possibile intervenire in sede di discussione generale.

La presidente [MORONESE](#), nel precisare che non vi sono ragioni ostative all'apertura della discussione generale nella presente seduta, osserva tuttavia che evidenti ragioni di opportunità suggeriscono di avviare tale fase procedurale una volta esaurito il previsto ciclo di audizioni.

Il senatore [ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az) domanda chiarimenti sulle tempistiche di esame in Commissione del documento in titolo.

La presidente [MORONESE](#) osserva che, al momento attuale, appare difficile definire con precisione un calendario dei lavori, in ordine al quale si dovrà altresì tenere necessariamente conto delle determinazioni che saranno assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Nell'ipotizzare, comunque, tempi di esame anche relativamente ristretti, assicura che la Presidenza si adopererà per garantire in ogni caso sia l'effettuazione del previsto ciclo di audizioni, sia lo svolgimento di una discussione ponderata sul testo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento alla discussione congiunta, in sede redigente, dei disegni di legge nn. 1571, 674 e 1503, la presidente [MORONESE](#) rende noto che la Commissione Bilancio ha espresso il proprio parere su tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1571, assunto dalla Commissione a base del prosieguo dei propri lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17

**TESTO PROPOSTO DAI RELATORI PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 1131, 985, 970, 1302, 1943, 1981**

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

(Finalità e obiettivi)

1.La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione e della Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'ambito della normativa nazionale in materia di governo del territorio, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio, nonché la sovranità agroalimentare e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo, individua nella rigenerazione urbana lo strumento fondamentale di trasformazione, sviluppo e governo del territorio senza consumo di suolo con i seguenti obiettivi:

a) contribuire all'arresto del consumo di suolo e migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite il principio del riuso e della invarianza idraulica, anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, favorendo il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, l'attuazione di soluzioni tecnologiche, architettoniche ed ingegneristiche per la resilienza urbana ed il contenimento di fenomeni quali isole di calore, bombe d'acqua, la sicurezza sismica ed il dissesto, nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

b) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati, in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, la sostituzione, il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo;

c) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita sostenendo l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane, la interconnessione funzionale promuovendo la concezione di quartieri residenziali integrati e "compatti", secondo i criteri dimensionali e spaziali dell'unità di vicinato e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi dedicati al *Co-working* ed al lavoro agile, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, nonché spazi ed attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità;

d) favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa e la coesione sociale;

e) favorire, nelle aree oggetto di rigenerazione urbana, elevati standard di efficienza idrica ed energetica degli edifici al fine di ridurre i consumi idrici ed energetici mediante l'efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio;

- f) tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie e dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dall'abbandono;
- g) tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali;
- h) favorire l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità e dei percorsi pedonali e ciclabili con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana e, più in generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata;
- i) favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana.

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge, si intendono per:

- a) «ambiti urbani»: le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;
- b) «rigenerazione urbana»: un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo, e secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;
- c) « aree o complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio »: aree già urbanizzate e complessi edilizi connotati da un impianto urbano con scarsa qualità sotto il profilo architettonico e urbanistico, associato alla carenza o al degrado di attrezzature e di servizi negli spazi pubblici; le aree caratterizzate da attività produttive, attrezzature e infrastrutture dismesse o interessate da problematiche ambientali; i fabbricati che, oltre a presentare scarsa qualità architettonica, risultano non congruenti con il contesto paesaggistico-ambientale o urbanistico sotto il profilo igienico-sanitario e inadeguati da un punto di vista della sicurezza statica, dell'anti-sismicità, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale;
- d) «aree o complessi edilizi caratterizzati da degrado socio-economico»: le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di abbandono, di pericolosità sociale, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili esistenti, o comunque di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, o con presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista paesaggistico, ambientale, sociale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento;
- e) «aree e complessi edilizi connotati da condizioni di degrado ambientale»: le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di naturalità compromesse da inquinanti, antropizzazioni, squilibri degli *habitat* e altre incidenze anche dovute a mancata manutenzione del territorio ovvero da situazioni di rischio individuabili con la pianificazione generale e di settore.
- f) « consumo di suolo »: variazione da una copertura non artificiale o « suolo non consumato » a una copertura artificiale del suolo o « suolo consumato »; trasformazione mediante la realizzazione, dentro e fuori terra, di costruzioni, infrastrutture e servizi, o provocata da azioni quali l'escavazione, l'asportazione, il compattamento, l'impermeabilizzazione; modifica o perdita della superficie agricola, naturale, semi-naturale o libera, a seguito di contaminazione, inquinamento o depauperamento; resta ferma la distinzione fra consumo di suolo permanente e consumo di suolo reversibile;

- e) «impermeabilizzazione»: cambiamento della natura del suolo mediante interventi antropici di copertura artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione;
- f) «servizi ecosistemici del suolo»: benefici forniti dal suolo al genere umano e a supporto della biodiversità, così come definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- g) «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»: recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un'altra porzione di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica;
- h) «centri storici e agglomerati urbani di valore storico»: i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.1249, che costituiscono la più ampia testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della Nazione e la cui tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per l'artigianato;
- i) «cintura verde»: un'area, individuata dai comuni, con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata ad impedire il consumo di suolo e favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto « isola di calore », favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane.

Capo II

COMPITI DELLO STATO IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA

Art. 3.

*(Cabina di regia nazionale
per la rigenerazione urbana)*

1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge e coordinare le politiche attuate dalle amministrazioni interessate, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, alla quale partecipano i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.
2. La cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana:
 - a) favorisce la realizzazione degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana;
 - b) favorisce il coordinamento della normativa nazionale e regionale e degli strumenti di intervento in materia di rigenerazione urbana;
 - c) coordina e incentiva il corretto utilizzo dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana e la realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana di cui all'articolo 10;
 - d) favorire l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri, anche del terzo settore, per processi di coprogettazione, alla realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati;
 - e) fornisce supporto tecnico alle regioni e agli enti locali che intendono avviare rispettivamente

progetti e piani di rigenerazione urbana in tutte le fasi;
f) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana.

Art. 4.

*(Programma nazionale per la rigenerazione
urbana)*

1. Il Programma nazionale per la rigenerazione urbana è adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli obiettivi del Programma sono quelli di cui all'articolo 1.
2. Il Programma di cui al comma 1 è inserito annualmente in apposito allegato al Documento di economia e finanza (DEF) e contiene le seguenti indicazioni:
 - a) la definizione degli obiettivi del Programma stesso;
 - b) la descrizione degli interventi di adeguamento normativo regionale e dei bandi regionali per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana;
 - c) l'elenco degli interventi di rigenerazione urbana programmati e quelli in via di realizzazione;
 - d) i costi stimati per ciascuno degli interventi;
 - e) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;
 - f) lo stato di realizzazione degli interventi;
 - g) il quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi.
4. Il Programma di cui al comma 1 può essere aggiornato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di aggiornare e incrementare gli interventi di rigenerazione urbana.

Art. 5.

*(Fondo nazionale per la rigenerazione
urbana)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2040. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 9.
2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente:
 - a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati;
 - b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;
 - c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e dai programmi di rigenerazione urbana selezionati;
 - d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;
 - e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana approvati.
 - f) per l'assegnazione di con-tributi ai comuni a titolo di rimborso del mi-nor gettito derivante dall'applicazione degli esoneri e/o riduzione degli oneri di urbanizzazione;
 - g) per specifiche disposizioni che riguardino edilizia abitativa convenzionata.

Art. 6.

*(Riparto delle risorse per la rigenerazione
urbana)*

1. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, (di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per i beni e le attività culturali) , previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano certificano l'avvenuta utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo. Gli interventi realizzati con l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art. 7.

*(Interesse pubblico in materia
di rigenerazione urbana)*

1. Le aree territoriali ricomprese nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati con i bandi regionali di cui all'articolo 9, rispondenti alle finalità del Programma nazionale per la rigenerazione urbana, sono dichiarate aree di interesse pubblico generale per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge.

Capo III

COMPITI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA

Art. 8.

*(Compiti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni [e le province autonome di Trento e di Bolzano](#):

- a) provvedono all'approvazione dei piani paesaggistici;
- b) adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, nel rispetto degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, disposizioni per la rigenerazione urbana;
- c) determinano criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e individuano le risorse di propria competenza da destinare ai bandi per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana;
- d) promuovono specifici programmi di rigenerazione urbana nelle aree di edilizia residenziale pubblica (ERP), anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, con particolare riguardo alle periferie e alle aree di maggiore disagio sociale;
- e) adottano specifiche disposizioni per prevedere il riconoscimento, in deroga alla strumentazione urbanistica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e s.m.i., di un incremento volumetrico rispetto all'esistente, non superiore al 20 per cento di quella originaria, che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, garantisca il rispetto delle distanze legali e non pregiudichi *privacy* e norme di igiene (aerazione e soleggiamento) degli edifici

limitrofi;

f) adottano specifiche disposizioni per prevedere l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico, esclusivamente per gli edifici residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 1.000 metri quadri e per gli edifici non residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 2.500 metri quadri;

g) definiscono metodi e procedure per il coinvolgimento e la partecipazione di cittadini residenti, soggetti locali, soggetti sociali e del terzo settore nelle iniziative di rigenerazione urbana.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il finanziamento dei bandi di cui all'articolo 9, possono fare ricorso, in via prioritaria, alle risorse relative ai programmi dei fondi strutturali europei.

Art. 9.

(Bandi regionali per la rigenerazione urbana)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dall'adozione del Programma di cui all'articolo 4, pubblicano il bando regionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «bando», al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di rigenerazione urbana.

2. Il bando definisce:

a) i criteri e le modalità di partecipazione al bando stesso da parte degli enti locali;

b) i criteri e i contenuti minimi del Piano comunale di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati, alle finalità pubbliche dell'intervento, agli interventi urbanistici e infrastrutturali previsti, alla qualità della progettazione degli interventi ricompresi nel medesimo, agli obiettivi prestazionali ambientali che si intendono raggiungere con gli interventi, alla valorizzazione degli spazi pubblici e agli interventi per favorire lo sviluppo locale sociale ed economico;

c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun Piano comunale di rigenerazione urbana necessari alla formazione di una graduatoria di merito.

3. Entro trenta giorni dal termine fissato nel bando per la presentazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, ciascuna regione predispone la graduatoria necessaria per l'assegnazione delle risorse pubbliche.

Capo IV

PIANO DI RIGENERAZIONE URBANA E STRUMENTI DI INTERVENTO

Art. 10.

(Banca dati del riuso)

1. I comuni, singoli o associati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono:

a) all'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge. Tale censimento rileva la quantificazione e la qualificazione delle aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e delle aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e individua gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, sfitti, non utilizzati o abbandonati, specificando le caratteristiche e le dimensioni di tali immobili, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, denominata «banca dati del riuso», disponibile per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti *internet* istituzionali dei comuni interessati;

b) all'individuazione, negli strumenti di pianificazione comunale e intercomunale, delle aree che, per le condizioni di degrado, siano da sottoporre prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione urbana.

2. I Comuni sulla base della cartografia del Geoportale Cartografico Catastale dell'Agenzia delle Entrate, integrata con i dati della rete di monitoraggio del consumo di suolo realizzata da ISPRA, definiscono la mappatura del perimetro dei centri e dei nuclei abitati e delle località produttive, ove si concentrano gli interventi di rigenerazione urbana, fatto salvo il principio dell'obbligo di pareggio di bilancio come definito all'articolo 2, comma 1 lettera g). In tutte le aree all'esterno di quelle indicate, prevalentemente agricole o naturali, sono ammesse solo destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera i).

3. I comuni segnalano annualmente alle regioni o alle province autonome, le proprietà immobiliari in stato di abbandono o suscettibili, a causa dello stato di degrado o incuria, di arrecare danno al paesaggio, alle attività produttive o all'ambiente. Tali segnalazioni sono annotate in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente.

Art. 11.

(Piano comunale di rigenerazione urbana e priorità del riuso e della rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge, i comuni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), individuano gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere più lotti, interi isolati, complessi edilizi ed anche singoli immobili. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione, i comuni, nel rispetto delle competenze riservate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana. Tale individuazione è aggiornata ogni due anni, pubblicata nei siti *internet* istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT. L'individuazione delle aree oggetto di interventi di rigenerazione urbana può altresì riguardare aree urbanizzate ricadenti su più enti locali. I comuni definiscono le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani, per la definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana e per la condivisione dei relativi Piani comunali di rigenerazione urbana.

2. A seguito della individuazione delle aree di cui al comma 1, il comune o uno degli enti locali interessati procede, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, per il quale possono ricorrere al supporto tecnico della cabina di regia di cui all'articolo 3. Il Piano definisce gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di realizzazione di insediamenti multifunzionali in grado di offrire contemporaneamente servizi pubblici e privati utili alla collettività e propedeutici all'integrazione sociale e con i territori circostanti, di rivitalizzazione sociale ed economica, di arresto del consumo del suolo e di permeabilità dei suoli, di bilancio energetico e idrico, di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi, dei servizi di quartiere, di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano definisce:

- a) l'insieme organico degli interventi necessari al conseguimento dei predetti obiettivi;
- b) la stima dei relativi costi;
- c) l'obbligo di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali prioritariamente tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione, il costruire sul costruito e la rigenerazione urbana, assicurando sempre il pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici e l'invarianza idraulica.

3. Al fine di attuare il principio del riuso e della rigenerazione urbana, delle aree urbane degradate di cui all'articolo 2, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono all'approvazione dei piani paesaggistici di cui all'art. 143 del D.Lgs. 42/2004. In caso di

inerzia delle regioni il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo esercita i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. I comuni, singoli o associati, nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono all'adeguamento dei piani comunali ed intercomunali ai piani paesaggistici e all'obbligo di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali prioritariamente tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione, il costruire sul costruito, la rigenerazione, nonché tramite l'attuazione dei programmi di rigenerazione urbana nell'ambito del PdiR di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, prioritariamente delle aree degradate individuate ai sensi dell'art. 10. Il riuso delle aree sottoposte a interventi di risanamento ambientale è ammesso nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche e dei criteri di cui al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 12.

(Formazione dei Piani comunali di rigenerazione urbana)

1. I soggetti pubblici o privati aventi titolo possono presentare all'amministrazione comunale una o più proposte di intervento di rigenerazione urbana, coerente con gli indirizzi, i criteri e gli obiettivi di cui all'articolo 1. Tale proposta deve prevedere, nell'ambito delle aree individuate, gli obiettivi generali che si intendono perseguire, e l'insieme delle attività ritenute necessarie per garantire il conseguimento degli stessi.

2. Le proposte di intervento devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) l'indicazione delle proposte progettuali di massima sulle aree e sugli edifici ricadenti negli ambiti urbani oggetto del Piano stesso con valutazione degli obiettivi di RU raggiunti;
- b) la relazione tecnico-illustrativa;
- c) la relazione economica, contenente un piano economico-finanziario;
- d) uno schema di accordo con l'indicazione degli impegni assunti dai soggetti interessati.

3. Le proposte di intervento prevedono altresì:

- a) per i casi di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presidi strategici, quali uffici territoriali del governo, ospedali, municipio, caserme, e agli spazi liberi da attrezzare per le esigenze di assistenza e di protezione civile;
- b) la previsione di realizzazione o di individuazione, a carico dei comuni, di:
 - 1) alloggi di edilizia temporanea e sistemazioni provvisorie che garantiscano l'insediamento temporaneo dell'intera platea di cittadini interessati da interventi di rigenerazione;
 - 2) azioni e disposizioni atte a scongiurare l'emigrazione degli abitanti originari verso altre zone urbane a seguito degli interventi di rigenerazione (Gentrificazione);
- c) la previsione di realizzazione anche di alloggi di edilizia residenziale popolare, garantendo comunque il mix sociale;
- d) la previsione delle demolizioni integrali di opere incongrue o di elementi di degrado anche ai fini della attenuazione dei fenomeni delle isole di calore e la gestione delle cosiddette bombe di calore;
- e) la previsione delle modalità di gestione dei rifiuti derivanti da demolizione o da costruzione;
- f) la previsione di opere ingegnerizzate per la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, quali la attenuazione dei fenomeni delle isole di calore e la gestione delle cd bombe d'acqua.

6. Le proposte di intervento non possono avere ad oggetto interventi di rigenerazione urbana riguardanti:

- a) immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria;
- b) immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti disposizioni normative applicabili;
- c) immobili situati nei parchi e nelle aree naturali protette, fatto salvo quanto previsto nel Piano per il parco, di cui all'art.12 della Legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n.394;

4. Il Piano comunale di rigenerazione urbana è adottato dal consiglio comunale, pubblicato all'albo pretorio e nel sito web del comune e, ultimata la fase delle osservazioni e delle controdeduzioni entro sessanta giorni, viene approvato entro i successivi trenta giorni. Qualora il Piano richieda, per la sua completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, il medesimo è approvato mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. L'approvazione del Piano comunale di rigenerazione urbana ai sensi dei commi precedenti costituisce il presupposto per l'accesso al bando e per l'accesso, qualora selezionato, all'assegnazione delle risorse del Fondo.

Art. 13.

(Misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici)

1. Il piano di rigenerazione urbana comunale del centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), è approvato dal Comune d'intesa con le competenti soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio. L'acquisizione dell'intesa determina l'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di rigenerazione urbana attuativi del Piano, restando comunque sottoposti al parere ministeriale gli interventi nelle aree sottoposte alle tu-tele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Il piano di rigenerazione urbana del centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico tutela:
- a) l'identità culturale e naturale dei luoghi;
 - b) il carattere d'insieme degli aggregati edilizi il punto di vista statico-strutturale, tipologico e morfologico, degli elementi costruttivi, della tradizione degli organismi architettonici;
 - c) i luoghi aperti, la trama viaria storica e i relativi elementi costruttivi;
 - d) il carattere storico, ambientale e documentale dell'insediamento;
3. Il piano di rigenerazione urbana di cui al comma 2 favorisce:
- a) l'uso sociale dei luoghi;
 - b) il recupero funzionale con opportuni inserimenti tecnologici e infrastrutturali;
 - c) il recupero del tessuto produttivo compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.
4. Ad integrazione della documentazione di cui all'articolo 12, comma 2, le proposte d'intervento di cui all'art. 12, comma 1 che ricomprendono interventi di rigenerazione urbana su aree urbanizzate del centro storico devono prevedere:
- a) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili sottoposti alle tu-tele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai fini della loro conservazione dal punto di vista storico e architettonico;
 - b) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili non di interesse storico, ai fini della loro integrazione architettonica nel contesto del centro storico;
 - c) l'indicazione delle proposte progettuali per il reinsediamento di attività produttive e commerciali nel centro storico.
5. Al fine di consolidare e incrementare la funzione residenziale nei centri storici e arrestare i gravi fenomeni di spopolamento, gli interventi di rigenerazione urbana devono prevedere una quota non inferiore al 25 per cento della superficie utile lorda da destinare ad alloggi a canone concordato o da cedere in locazione a canone agevolato.
6. All'articolo 53, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dalla legislazione regionale sulla disciplina del turismo».
7. Ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, nel rispetto del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, la propria legislazione del turismo, per la parte in cui classifica e disciplina le

caratteristiche di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, eliminando per gli ambiti territoriali individuati come zone territoriali omogenee (ZTO) di tipo A (centro storico), di cui all'articolo 2, primo comma, lettera A), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, l'eventuale esclusione dall'obbligo di conformità con la destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico comunale ovvero dall'obbligo di richiesta dell'atto abilitativo comunale per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, per l'insediamento di alcune categorie di ricettività turistica complementare.

Capo IV

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA

Art. 14.

(Attuazione degli interventi)

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana si applicano gli strumenti di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alle leggi applicabili in materia di governo del territorio.
2. L'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.
3. Al fine di favorire la rottamazione degli edifici che non rispondono alle norme di sicurezza ed efficienza energetica, negli ambiti ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, sono promossi, favoriti e incentivati gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche con accesso al fondo per la rigenerazione urbana, come disposto al capo III della presente legge, purché non comportino ulteriore consumo di suolo.
4. Ai fini di cui alla presente legge, negli ambiti ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, sono ammessi, salvo quanto previsto all'articolo 13, interventi diretti di demolizione e ricostruzione dell'edificio:
 - a) con incremento massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie esistente, secondo le disposizioni regionali, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; l'incremento volumetrico massimo è riconosciuto unicamente tenendo conto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio e delle volumetrie del Piano o dei Piani in cui gli interventi sono realizzati;
 - b) con modifiche delle destinazioni d'uso;
 - c) con diversa distribuzione volumetrica, diverso posizionamento sulle aree di sedime, modifiche della sagoma, delle altezze e dei prospetti, purché nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e dell'obbligo del pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici;
5. In attuazione del piano di rigenerazione urbana, gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 380 del 2001, possono accedere agli incentivi, al fondo per la rigenerazione urbana e alle agevolazioni della presente legge qualora sussistano e siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) la realizzazione di edifici di classe energetica A e classe di vulnerabilità sismica conforme alla zona ove ricade l'intervento;
- b) un consumo di suolo pari o inferiore al lotto originario, comprese le opere infrastrutturali e, comunque, con un consumo di suolo netto pari a zero o negativo;
- c) l'obbligo del pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici consumati per la nuova costruzione, secondo quanto indicato dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della presente legge.

6. Qualora fosse verificata l'impossibilità di rispettare l'obbligo del riuso sono consentiti gli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, solo ed esclusivamente garantendo il pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici, nonché un consumo netto di suolo uguale a zero o negativo. Al fine del pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici, nella scelta di localizzazione delle opere, è sempre scelto il suolo a minor qualità di servizi resi.

7. Per gli interventi di cui al presente articolo, ad esclusione di quelli effettuati negli ambiti territoriali individuati come zone territoriali omogenee (ZTO) di tipo A, per i quali per il mutamento delle destinazioni d'uso è necessario un atto abilitativo comunale, è consentito il mutamento delle destinazioni d'uso degli edifici tra le destinazioni previste dallo strumento urbanistico generale vigente ovvero il mutamento delle destinazioni d'uso tra quelle compatibili o complementari all'interno delle categorie funzionali di cui al comma 8. Gli interventi di cui al presente articolo, nel caso prevedano un aumento del carico urbanistico derivante dal cambio della destinazione d'uso degli immobili, devono prevedere la cessione all'amministrazione di aree per gli standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968.

8. Sono definite tra loro compatibili o complementari le destinazioni d'uso individuate all'interno delle seguenti categorie funzionali:

- a) residenziale, turistico ricettivo, direzionale, servizi e commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato;
- b) produttivo, direzionale, servizi e commerciale limitatamente alle medie e grandi strutture divendita.

9. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana per la rottamazione e la ristrutturazione degli edifici, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione per gli interventi di cui al presente articolo il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, è ridotto in misura fino ad un massimo del 70%, rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione.

Art. 15.

(Partecipazione delle comunità locali)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme e i modi della partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena condivisione dei progetti.

2. Nei provvedimenti approvativi dei piani comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali

Art. 16.

*(Destinazione dei proventi dei titoli
abilitativi edilizi)*

1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e i con-tributi ai comuni a titolo di rimborso del mi-nor

gettito derivante dall'applicazione della riduzione degli oneri di urbanizzazione, di cui all'articolo 14, comma 9, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico-testimoniale, a interventi di riuso.

Art. 17.

(Ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ad integrazione delle risorse del Fondo, gli interventi di rigenerazione urbana inseriti nell'ambito dei Piani comunali di rigenerazione urbana costituiscono ambiti prioritari per l'attribuzione dei fondi strutturali europei a sostegno delle attività economiche e sociali.
2. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni che hanno ottenuto l'assegnazione di un finanziamento per la rigenerazione urbana possono avviare e realizzare le attività progettate con il sostegno della Cassa depositi e prestiti, dei fondi immobiliari privati o mediante la costituzione di fondi comuni di investimento.
A tal fine, i comuni:
 - a) possono ottenere un prestito garantito dalla Cassa depositi e prestiti in attesa dell'effettivo incasso dei finanziamenti statali relativi ai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati con il bando. Il prestito deve essere rimborsato dagli enti locali, obbligatoriamente, al momento dell'incasso del finanziamento statale, senza alcun onere aggiuntivo a carico degli enti medesimi;
 - b) possono promuovere o partecipare, ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, anche in forma associata, alla costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare locali finalizzati all'attuazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati dai bandi, con particolare riguardo alla valorizzazione degli immobili pubblici.
3. Ai fondi pensione e alle casse professionali che investono parte delle loro risorse per il finanziamento degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati dai bandi è assicurata la garanzia prevista dal Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP), costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Capo V

CONTROLLI

Art. 18.

(Vigilanza e controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione)

1. Alle procedure e ai contratti di cui alla presente legge si applicano i controlli da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione con appositi protocolli.

Capo VI

QUALITÀ DELLA PROGETTAZIONE

Art. 19.

(Disposizioni in materia di qualità della progettazione. Concorsi di progettazione e concorsi di idee)

1. Ai fini di cui alla presente legge, la progettazione degli interventi ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, qualora non possa essere redatta dall'amministrazione comunale interessata, si

svolge mediante ricorso alla procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli da 152 a 156 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso procedure aperte e rispondenti ai principi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità.

2. I concorsi di cui al comma 1 sono organizzati su due livelli successivi, di cui:

a) il primo è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale ed è sottoposto alla selezione di una giuria composta esclusivamente da esperti specialisti delle materie oggetto del concorso. Ai vincitori del concorso è affidato il grado successivo di progettazione;

b) il secondo è finalizzato ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il vincitore del concorso, ai sensi dell'articolo 152 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i successivi sessanta giorni perfeziona gli elaborati al fine di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica. Al vincitore del concorso è attribuito un compenso commisurato alle prestazioni richieste dal bando.

3. Con il pagamento del compenso le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. I successivi livelli di progettazione, previo reperimento delle risorse, sono affidati al vincitore o ai vincitori del concorso

4. I comuni, in relazione alla progettazione del Piano comunale di rigenerazione urbana e alla realizzazione dei progetti di cui al comma 3, possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, di quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.

5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale, economica, qualità della proposta architettonico-urbanistica, valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione sociale. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.

Capo VII

MISURE FISCALI E INCENTIVI

Art. 20

(Incentivi fiscali)

1. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana:

a) all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. I comuni, per gli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico.

3. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

4. Agli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge si applicano le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

agosto 2013, n. 90, nonché, laddove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m.i.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.

6. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese a seguito degli interventi previsti nel piano comunale di rigenerazione urbana. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

7. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali degli strumenti urbanistici, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana sono consentite, allo scopo di favorire gli interventi di *retrofit* energetico e di consolidamento antisismico degli edifici, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e di maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico e acustico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali anche di supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze fra fabbricati. A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la classe B di certificazione energetica o riducano almeno del 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

8. Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni; lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'aliquota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 676 e 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 21

(Semplificazioni)

1. All'articolo 9, terzo comma, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, il secondo periodo è soppresso.

2. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente: «*a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un piano di rigenerazione urbana sostenibile*».

3. Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica e apposita votazione in consiglio comunale, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 50 per cento, a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.

Art. 22.

(Delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o in aree urbane degradate)

1. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi della presente legge, in accordo con il Programma nazionale di rigenerazione urbana, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e recepita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi e nelle aree urbane o aree urbane degradate di cui alla presente legge, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2020-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane degradate e periferiche posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;
- b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;
- c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;
- d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 11.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Ciascuna Commissione esprime il parere entro un mese dalla data di assegnazione degli schemi di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2040 si provvede con quota parte delle risorse proveniente dalle disposizioni di cui all'articolo 27.

Art. 23.

(Cumulabilità degli incentivi)

1. Gli incentivi fiscali e i contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con le detrazioni di imposta previste dalla normativa vigente per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, anche con demolizione e ricostruzione.

Art. 24.

(Incentivi fiscali per la rigenerazione del suolo edificato al di fuori dei centri abitati)

1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 5, sono destinati 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, al finanziamento di interventi per la riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei centri abitati, sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive o attività agricole non congruenti con la tipologia rurale, non occupati da più di dieci anni, esclusi i beni tutelati ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, relative a interventi di demolizione degli edifici di cui al comma 1, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche o delle società pari al 50 per cento delle spese documentate, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di demolizione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 40.000 euro per unità immobiliare ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
3. La detrazione di cui al comma 2 è concessa, nei limiti della dotazione annua di cui al comma 1, per l'esclusiva finalità della riconversione agricola del terreno, da attuare entro diciotto mesi dal termine dei lavori di demolizione e da utilizzare per attività agricola per un periodo di almeno quindici anni, anche attraverso contratti di affitto.
4. La detrazione di cui al comma 2 spetta ai soggetti aventi diritto sulla base delle richieste da essi presentate. Le somme non impegnate nell'anno di riferimento possono esserlo nell'esercizio successivo.
5. Per gli interventi di demolizione degli edifici di cui al comma 1, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito, con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Tra le spese sostenute di cui al comma 2 sono comprese quelle per lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento in discarica del materiale risultato della demolizione.
7. Gli incentivi fiscali di cui al presente articolo sono cumulabili con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea per i coltivatori diretti o per gli imprenditori agricoli professionali.

Art. 25.

(Manutenzione dei terreni agricoli)

1. Al fine sostenere le attività funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio agricolo, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e mantenimento dell'assetto idraulico ed idrogeologico, alla difesa da eventi climatici "estremi" viene riconosciuta la figura di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio».
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attribuzione del marchio di qualità di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio».
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono la funzione sociale e pubblica degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

*(Disposizioni per garantire la continuità
degli interventi di rigenerazione urbana)*

1. All'articolo 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il consiglio subentrante, a seguito della cessazione del mandato del sindaco ai sensi degli articoli 51 e 53, ha l'obbligo di dare continuità ai programmi per l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana sostenibile, già avviati dall'amministrazione precedente e per i quali non sussistano elementi di interesse pubblico, all'interruzione o revoca del processo, prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato».

Art. 27.

(Disposizioni finali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai contenuti della presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) è fatto obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana e non è consentito consumo di suolo in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge;

b) è comunque esclusa qualsiasi previsione di opere comprese nelle zone omogenee E di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968 o soggette a pericolosità idrogeologica media, elevata o molto elevata, come individuata dai vigenti piani urbanistici o da specifici piani di settore, nonché qualsiasi previsione di opere ricadenti in zone, ancorché non mappata, che nei dieci anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge siano state interessate da problematiche idrogeologiche documentate dai soggetti preposti;

c) la disciplina concernente gli interventi di demolizione, ricostruzione e sostituzione del patrimonio edilizio esistente può essere applicata alle aree urbanizzate degradate e a tutte le aree libere, oggetto di tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42/2004, solo previa autorizzazione paesaggistica della competente soprintendenza ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 149 del medesimo decreto legislativo e dall'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).

2. Sono fatti salvi i titoli abilitativi edilizi comunque denominati, rilasciati o formati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli interventi e i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi, comunque denominati, approvati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, fino a decadenza, come disposto dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3. All'articolo 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) del comma 1, almeno dieci giorni prima che siano sottoposti all'approvazione, sono pubblicati gli schemi dei provvedimenti o delle delibere di adozione o approvazione, nonché i relativi allegati tecnici»;

b) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, lettera a), e 1-bis».

4. All'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la lettera *m*) è sostituita dalla seguente:

«*m*) gli agglomerati urbani di valore storico consolidato e i siti archeologici;».

5. All'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «permesso di costruire», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «concessione edilizia».

6. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento di consumo di suolo».

7. All'articolo 7, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) la definizione del piano di rigenerazione urbana comunale sulla base della banca dati del patrimonio immobiliare esistente inutilizzato e delle aree dismesse, nonché la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone residuali destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 28.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e quanto a 800 milioni di euro mediante le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica da approvare entro il 31 gennaio 2021 con appositi provvedimenti regolamentari e amministrativi. Concorrono alla copertura degli oneri di cui alla presente legge la previsione di oneri aggiuntivi sulle operazioni che prevedono consumo di suolo non urbanizzato.

1.3.2.1.16. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 225 (ant.) del 01/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
GIOVEDÌ 1 LUGLIO 2021
225ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 11,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente [MORONESE](#) decide di sospendere la seduta e convocare immediatamente un Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

La seduta sospesa alle ore 11,16, riprende alle ore 11,19.

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi, si è convenuto di riprendere, a partire dalla prossima settimana, la discussione dei disegni di legge n. 1571 e connessi Preannuncia - sempre per la prossima settimana - la convocazione di un ulteriore Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

Comunica infine che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato con l'esame in sede consultiva su atti del Governo delle proposte di nomina n. 92 e 93, relative rispettivamente alla nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande e alla nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo.

Prende atto la Commissione

La seduta termina alle ore 11,21

1.3.2.1.17. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 226 (pom.) del 06/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021
226ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1679) SANTILLO ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

La presidente **MORONESE** comunica che, nella seduta della Sottocommissione testé conclusasi, è stata chiesta la rimessione alla sede plenaria dell'esame in sede consultiva del disegno di legge in titolo.

Il relatore **QUARTO** (M5S) riferisce brevemente sul disegno di legge e passa poi ad illustrare uno schema di parere già sottoposto all'esame della Sottocommissione per i pareri, pubblicato in allegato, che ritiene possa costituire la base per l'ulteriore trattazione del disegno di legge medesimo.

Si apre il dibattito.

La senatrice **PAPATHEU** (FIBP-UDC) manifesta perplessità in ordine alle osservazioni contenute nello schema di parere, in particolare per quanto concerne i punti relativi alla problematica delle demolizioni e alle misure agevolative per il fotovoltaico nei centri storici.

Anche il senatore **PAZZAGLINI** (L-SP-PSd'Az) manifesta perplessità su alcune indicazioni contenute nello schema di parere, con specifico riferimento alla formulazione del punto 4 - che ritiene non del tutto sufficiente - alla formulazione del punto 6 - in ordine al quale ritiene che dovrebbero essere affrontate le questioni problematiche che l'esperienza pratica ha evidenziato in merito all'applicazione del principio della cosiddetta doppia conformità - alla formulazione del punto 7 e alla formulazione del punto 10, in ordine alla quale ritiene manchi un'adeguata considerazione del rischio che l'incentivazione del fotovoltaico nei centri storici possa comportare conseguenze negative dal punto di

vista della tutela del valore culturale e artistico degli stessi.

Anche il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) manifesta perplessità sulla formulazione dei punti 6,7,8 e 10 dello schema di parere, ritenendo necessaria una maggiore attenzione ai profili di razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative, nonché a quelli afferenti alla sicurezza delle costruzioni e alla sostenibilità ambientale.

La senatrice [NUGNES](#) (*Misto*) esprime invece una valutazione positiva sullo schema di parere, preannunciando sin da ora il voto favorevole sullo stesso e ritenendo che molte delle considerazioni critiche non tengano in adeguato conto la circostanza che l'oggetto dell'esame è rappresentato da una legge delega e dalla individuazione dei principi e criteri direttivi della stessa.

Dopo che la presidente [MORONESE](#) ha dichiarato chiuso il dibattito, su proposta del relatore [QUARTO](#) (*M5S*), viene fissato alle ore 12 di giovedì 8 luglio 2021 il termine entro il quale dovranno pervenire le osservazioni di cui tenere conto ai fini della predisposizione di un eventuale ulteriore schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Luigi Spadone a Presidente dell'Ente Parco nazionale della Val Grande ([n. 92](#))

(Parere al Ministro della transizione ecologica. Esame e rinvio)

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) riferisce brevemente sulla proposta di nomina del dottor Luigi Spadone a Presidente dell'Ente Parco nazionale della Val Grande, facendo presente l'esigenza di un ulteriore spazio di approfondimento della proposta medesima.

Segue quindi breve dibattito nel quale intervengono la senatrice [PAVANELLI](#) (*M5S*) - che propone l'audizione del candidato da parte della Commissione - il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) - che formula al riguardo alcune richieste di chiarimento - e il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), che ritiene che, anche su questo punto, sia preferibile rinviare ad un momento successivo l'adozione di una decisione da parte della Commissione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

Proposta di nomina del dottor Giuseppe Marzano a Presidente dell'Ente Parco nazionale del Circeo ([n. 93](#))

(Parere al Ministro della transizione ecologica. Esame e rinvio)

La relatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*) riferisce sulla proposta di nomina del dottor Giuseppe Marzano a Presidente dell'Ente Parco nazionale del Circeo rammentando preliminarmente che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, i Presidenti degli Enti parco nazionali sono nominati con decreto del Ministero della transizione ecologica, d'intesa con i presidenti delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco nazionale, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto

termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. La Commissione è chiamata ad esprimere il suo parere in merito alla proposta di nomina del dottor Giuseppe Marzano a presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo, per la quale è stata acquisita la formale intesa da parte della Regione Lazio.

La relatrice fa presente che sia il *curriculum* del dottor Marzano, sia gli elementi da lei raccolti a livello locale, consentono di formulare una valutazione senz'altro positiva della candidatura proposta.

Si apre un breve dibattito nel quale intervengono la senatrice [PAVANELLI](#) (M5S) - che propone che anche in questo caso si proceda all'audizione del candidato - il senatore [BRUZZONE](#) (L-SP-PSd'Az) - che ritiene opportuno procedere anche nel caso in esame secondo una tempistica analoga a quella utilizzata per la precedente proposta di nomina - la senatrice [LA MURA](#) (Misto) - che condivide la proposta di audizione avanzata dalla senatrice Pavanelli - e la presidente [MORONESE](#) che, dopo aver preso atto che non vi sono contrarietà a procedere con tempistiche e modalità analoghe a quelle utilizzate per la precedente proposta di nomina, rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1571\)](#) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati

[\(674\)](#) MANTERO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare

[\(1503\)](#) IANNONE ed altri. - Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 novembre 2020.

La [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenuti i pareri obbligatori relativi al disegno di legge n. 1571 e ai relativi emendamenti.

Avverte poi che gli emendamenti 2.1, 2.18 (testo 2), 2.100 e 7.100 sono stati riformulati rispettivamente negli emendamenti 2.1 (testo 2), 2.18 (testo 3), 2.100 (testo 2) e 7.100 (testo 2), pubblicati in allegato.

Comunica altresì che sono stati ritirati dai senatori del gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione gli emendamenti 3.5, 11.4, 11.6 e 11.10 e che la senatrice Gallone ha ritirato gli emendamenti 2.10, 2.20, 2.23, 2.28, 2.30, 3.2, 3.4, 3.0.1, 10.2, 10.3, 11.8, 11.11 e 12.4.

Avverte infine che il senatore Briziarelli ha modificato l'emendamento 2.8 riformulandolo nell'emendamento 2.8 (testo 2), pubblicato in allegato, e ha trasformato gli emendamenti 2.5, 2.11 e 10.0.5 rispettivamente negli ordini del giorno n. G/1571/7/13, n. G/1571/8/13 e n. G/1571/9/13, pubblicati in allegato.

Si passa all'esame degli ordini del giorno n. G/1571/1/13, n. G/1571/2/13 e n. G/1571/3/13.

La RELATRICE esprime parere contrario sull'ordine del giorno n. G/1571/2/13, mentre esprime parere favorevole sugli ordini del giorno n. G/1571/1/13 e n. G/1571/3/13 a condizione che vengano accolti come raccomandazione.

Il rappresentate del GOVERNO accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno n. G/1571/1/13 e n. G/1571/3/13. Esprime invece parere contrario sull'ordine del giorno n. G/1571/2/13.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) non insiste per la votazione degli ordini del giorno n. G/1571/1/13 e n. G/1571/3/13.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, è quindi posto ai voti e respinto l'ordine del giorno n. G/1571/2/13.

Dopo che il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ha ritirato gli emendamenti 1.2 e 1.3, la RELATRICE esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 (testo 2) e parere contrario sull'emendamento 1.4.

Il rappresentate del GOVERNO esprime parere conforme.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 1.1 (testo 2) .

Dopo che il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) ha annunciato su di esso il voto favorevole, è posto ai voti e respinto l'emendamento 1.4.

È poi posto ai voti e approvato l'articolo 1 come emendato.

La RELATRICE esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1 (testo 2), 2.2 (di contenuto identico all'emendamento 2.3), 2.8 (testo 2), 2.9, 2.14 (testo 2), 2.18 (testo 3) e 2.25. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.100 (testo 2) ed esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il rappresentate del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.100 (testo 2) e parere conforme alla relatrice sui restanti emendamenti relativi all'articolo 2.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 2.4, 2.12, 2.15, 2.16, 2.19, 2.24 e 2.29.

Il senatore [QUARTO](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 2.17.

La senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) trasforma l'emendamento 2.21 (testo 2) nell'ordine del giorno n. G/1571/10/13, pubblicato in allegato.

La presidente [MORONESE](#), in attesa dell'acquisizione dei pareri obbligatori sulle riformulazioni degli emendamenti all'articolo 2 presentate nella seduta odierna, dispone l'accantonamento dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentate del GOVERNO, è quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 2.0.1.

Dopo che il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ha ritirato l'emendamento 3.6, la RELATRICE esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.3.

Il rappresentate del GOVERNO esprime parere conforme.

Sono quindi separatamente posti ai voti e approvati gli emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.3, nonché l'articolo 3 come emendato.

Dopo che il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ha ritirato l'emendamento 4.2, è posto ai voti e approvato l'articolo 4.

Dopo che la senatrice [NUGNES](#) (*Misto*) ha ritirato l'emendamento 5.1, il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 5.3, nonché la parte proponibile dell'emendamento 5.0.3.

La RELATRICE esprime parere contrario sull'emendamento 5.4.

Il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) modifica l'emendamento 5.0.1 (testo 3) riformulandolo nell'emendamento 5.0.1 (testo 4), pubblicato in allegato.

In attesa dell'acquisizione dei pareri sull'emendamento 5.0.1 (testo 4), la [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 5.4, dell'articolo 5, nonché dell'emendamento 5.0.1 (testo 4).

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Senza discussione è posto ai voti e approvato l'articolo 6.

Dopo che la RELATRICE e il rappresentate del GOVERNO hanno espresso parere favorevole sull'emendamento 7.100 (testo 2) - che recepisce una condizione posta nel parere reso dalla Commissione bilancio - sono separatamente posti ai voti e approvati l'emendamento 7.100 (testo 2), nonché l'articolo 7 come emendato.

Senza discussione sono separatamente posti ai voti e approvati l'articolo 8 e l'articolo 9.

Dopo che il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ha ritirato gli emendamenti 10.1, 10.4 e 10.5, posto ai voti è approvato l'articolo 10.

Con parere favorevole della RELATRICE e del rappresentate del GOVERNO, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 10.0.1.

Il rappresentate del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno n. G/1571/5/13.

Dopo che la senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) ha trasformato l'emendamento 10.0.4 nell'ordine del giorno n. G/1571/11/13, pubblicato in allegato, la [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'esame degli ordini del giorno n. n. G/1571/9/13 e n. G/1571/11/13.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

La RELATRICE e il rappresentate del GOVERNO esprimono poi parere contrario sull'emendamento 10.0.6.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 10.0.6.

La senatrice [NUGNES](#) (*Misto*) annuncia il voto contrario sull'emendamento 10.0.6.

Posto ai voti l'emendamento 10.0.6 è respinto.

Dopo che la senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) ha ritirato l'emendamento 11.2, la RELATRICE esprime parere contrario sugli emendamenti 11.3, 11.7 e 11.9.

Il rappresentate del GOVERNO esprime parere conforme.

Dopo che gli emendamenti 11.3, 11.7 e 11.9 sono stati dichiarati decaduti stante l'assenza dei proponenti, posto ai voti è approvato l'articolo 11.

Col parere favorevole della RELATRICE e del rappresentate del GOVERNO è poi posto ai voti e approvato l'emendamento 11.0.2 (testo 2).

Dopo che il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) ha ritirato gli emendamenti 12.5 e 12.6, la RELATRICE esprime parere favorevole sugli emendamenti 12.1 (testo 2), 12.2 e 12.3.

Il rappresentate del GOVERNO esprime parere conforme.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 12.1 (testo 2), risultando conseguentemente assorbito l'emendamento 12.2.

Sono quindi separatamente posti ai voti e approvati l'emendamento 12.3, nonché l'articolo 12 come emendato.

Senza discussione sono posti ai voti e approvati l'articolo 13 e l'articolo 14.

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1679

La 13ª Commissione del Senato, esaminato il disegno di legge in titolo per le parti di competenza,

considerato che:

appare necessario ribadire in generale il principio della "responsabilità sociale dell'urbanistica" quale scienza sociale con un ruolo in grado di determinare e plasmare il tessuto sociale e la sua stessa qualità, luogo delle convivenze pacifiche e armoniche e della gestione dei conflitti, tramite la progettazione, la pianificazione pubblica, e il controllo pubblico, prevedendo la partecipazione del privato, sempre nell'interesse della collettività, che non può essere lasciata all'arbitrio dell'interesse individuale;

coerentemente con questa prospettiva risulta, altresì, indispensabile modificare, anche in questo specifico ambito, il concetto stesso di sviluppo quale sviluppo lineare ed infinito, costruendo sul costruito, tramite il riuso del patrimonio immobiliare inutilizzato o sottoutilizzato, e prevedendo che la rigenerazione e la trasformazione dell'esistente avvenga con maggior flessibilità, economicità e velocità che nel passato;

ugualmente centrale a tali fini deve inoltre ritenersi un maggior, più efficace ed efficiente, e quindi veloce, controllo, pubblico qualificato, in vista della trasformazione e del recupero del

patrimonio urbano e architettonico e della tutela dello stesso quale valore identitario, espressione materiale e immateriale di qualità storiche intrinseche dei luoghi;

considerato altresì, più in particolare, che:

le politiche statali concernenti le energie rinnovabili stanno assumendo, già da diversi anni, un ruolo determinante nelle strategie di rilancio del Paese e le tecnologie del settore, oltre a produrre, a basso costo, energia sostenibile, contribuiscono all'abbattimento delle emissioni di anidride carbonica, essendo perciò fondamentali per raggiungere gli obiettivi nazionali e comunitari di riduzione di gas serra rilasciati nell'atmosfera;

in questo quadro il fotovoltaico, in particolare, è in un momento di significativa espansione, dovendosi in proposito ricordare che i più recenti interventi normativi con la promozione del consumo condiviso, hanno implementato la possibilità per i cittadini di diventare, essi stessi, fornitori di energia, mentre le agevolazioni introdotte in materia edilizia hanno consentito che venissero posti in essere numerosi interventi legati a progetti di recupero e di efficientamento energetico del patrimonio edile; l'applicazione delle richiamate misure agevolative non è risultata peraltro omogenea sull'intero territorio nazionale, rilevandosi, tra l'altro, specifiche difficoltà nei centri storici dei borghi e delle città, a causa della loro struttura urbanistica, e dei vari vincoli, soprattutto paesaggistici, a cui sono soggetti tali aree;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- 1) si ritiene opportuno, in linea generale che la delega in titolo sia esercitata con una pluralità di atti esplicitando tale previsione nella legge di delegazione;
- 2) si ritiene opportuno, all'articolo 1, comma 2, lettera a), chiarire:
 - che l'obiettivo perseguito deve essere quello del contenimento del consumo di suolo e del miglioramento della permeabilità dei suoli nel tessuto urbano (attraverso la rigenerazione urbana), coerentemente con gli obiettivi fissati dall'Unione europea;
 - che deve essere promosso l'obbligo della priorità del riuso e del recupero rispetto al nuovo consumo di suolo;
 - che deve essere assicurato che il consumo di suolo avvenga sempre garantendo il pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici;
- 3) si ritiene opportuno, all'articolo 1, comma 2, lettera d), chiarire che è fatto salvo il principio secondo cui l'aumento del carico urbanistico determina sempre l'onerosità dell'intervento e l'obbligo e l'onere di maggiori standard urbanistici;
- 4) si ritiene opportuno, all'articolo 1, comma 2, lettera d), prevedere che la capacità insediativa deve essere variabile del "metodo demografico" e solo in aree caratterizzate dal rischio di abbandono e desertificazione può essere adottato il "metodo dell'attrattività";
- 5) si ritiene opportuno, all'art.1, comma 2, lettera e), stabilire che la determinazione delle categorie funzionali deve avvenire sulla base della compatibilità e complementarità tra loro ai fini dei cambi di destinazione all'interno delle medesime categorie;
- 6) si ritiene opportuno, all'articolo 1, comma 2, lettera f), specificare che la disciplina dell'accertamento di conformità, tenga conto del rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e pregressi, e cioè della cosiddetta "doppia conformità";
- 7) si ritiene opportuno, all'art.1, comma 2, lettera g), specificare che gli assetti organizzativi ivi

previsti devono garantire:

- la tempestività e l'obbligatorietà degli interventi di demolizione delle opere abusive come prima e più efficace azione alla lotta all'abusivismo edilizio, i cui costi siano a carico di chi ha commesso l'illecito edilizio;
- che le azioni di demolizioni siano di competenza delle Prefetture;
- che gli enti locali si avvalgano della possibilità data dalla legge dell'acquisizione al patrimonio pubblico, qualora ricorrano le correlative condizioni e le finalità pubbliche;

8) si ritiene opportuno, all'articolo 1, comma 2, lettera h), integrare il censimento con dati relativi agli edifici e agli immobili di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, non utilizzati o abbandonati, specificando le caratteristiche e le dimensioni di tali immobili, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, denominata «banca dati del riuso», disponibile per il recupero o il riuso, nonché al fine di tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo;

9) si ritiene opportuno, all'articolo 1, comma 2, lettera q), prevedere:

- il riferimento ai CAM quali requisiti ambientali minimi, utili a individuare la migliore qualità nella progettazione e realizzazione del prodotto edilizio;
- che il cantiere divenga luogo di produzione al fine di facilitare la trasformazione dei materiali da c&d (costruzione e demolizione) in materie prime seconde della economia circolare;

10) si ritiene opportuno, infine, che venga introdotta una previsione specifica in tema di installazione degli impianti fotovoltaici nei centri storici, al fine di consentire, agli organi preposti al rilascio di autorizzazioni di aver un miglior supporto normativo e di indirizzo nel merito.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1571](#)

G/1571/7/13 (già em. 2.5)

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 1571 recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")",

premesso che:

il provvedimento in esame ha come obiettivi prioritari la promozione del recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e la prevenzione dell'abbandono degli stessi, quale contributo alla protezione e al risanamento ambientale e al raggiungimento degli obiettivi di economia circolare;

il decreto legislativo n. 182 del 2003, attuativo della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, è in via di modificazione in sede di recepimento della direttiva 883/2019/UE, ai sensi del disegno di legge di delegazione europea 2019, all'esame della Camera dei deputati;

l'articolo 5 del citato decreto legislativo disciplina le modalità di consultazione dei soggetti e degli operatori interessati che dovrà essere adeguata alla nuova normativa europea;

ai sensi dell'articolo 8 della direttiva UE 2019/883, "gli Stati membri provvedono alla raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati e li trasmettono alla Commissione",

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di recepimento della direttiva 883/2019/UE, che per ciascun porto sia predisposto

e attuato un adeguato piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate, tra cui, in particolare, gli utenti del porto o i loro rappresentanti, le autorità locali competenti, gli operatori dell'impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesi del produttore e i rappresentanti della società civile.»

G/1571/8/13 (già em. 2.11)

[Briziarelli](#), [Testor](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 1571 recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")"

premessi che:

il provvedimento in esame ha come obiettivi prioritari la promozione del recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne, e la prevenzione dell'abbandono degli stessi, quale contributo alla protezione e al risanamento ambientale e al raggiungimento degli obiettivi di economia circolare;

l'articolo 1 del disegno di legge enuncia le finalità del provvedimento tra cui la sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare e nelle acque interne e alla corretta gestione degli stessi;

l'articolo 2 identifica le modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, RAP, e li equipara ai rifiuti prodotti dalle navi, identificando per il comandante della nave che approda in un porto, l'obbligo di conferimento dei RAP all'impianto portuale di raccolta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 182 del 2003;

considerato che:

l'identificazione chiara e immediata dei siti di raccolta in porto può contribuire a valorizzare le iniziative e gli sforzi dei comandanti di navi, e quindi anche dei pescatori, rappresentando nel contempo un efficace strumento di sensibilizzazione della collettività sull'importanza di comportamenti virtuosi di prevenzione dell'inquinamento ambientale,

impegna il Governo:

ad identificare misure intese a valorizzare le iniziative e gli sforzi dei pescatori anche attraverso l'istituzione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di un apposito logo "SALVAMARE", da apporre, a titolo gratuito, presso ciascuna struttura di raccolta, garantendo la riconoscibilità del sito e promuovendo nella collettività misure di tutela ambientale di mari, fiumi, laghi e lagune."

G/1571/9/13 (già em. 10.0.5)

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 1571 recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")"

premessi che:

il provvedimento in esame ha tra gli obiettivi prioritari la prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare e nelle acque interne ai fini della protezione e del risanamento ambientale e del raggiungimento degli obiettivi di economia circolare;

il fenomeno di affondamento e di abbandono illegale delle imbarcazioni fuori uso, da parte di una moltitudine di soggetti quali gli utenti, i proprietari e i detentori a vario titolo di suddette imbarcazioni, è un fenomeno molto frequente in Italia, con rischi altissimi per l'ambiente e per la salute umana;

il miglioramento dell'efficienza dell'uso delle risorse costituisce un elemento fondamentale per il passaggio ad un'economia circolare, nel rispetto dei principi di precauzione, prevenzione,

sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione, cooperazione e del principio del "chi inquina paga" di cui all'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

attualmente in Italia l'assenza di una normativa *End of Waste* per il vetroresina, materiale ampiamente utilizzato nel settore nautico, comporta costi di gestione elevati a carico dell'armatore e il conferimento di una quantità piuttosto elevata di materiale in discarica,

considerato che:

ai fini del contrasto dell'inquinamento ambientale, sono necessarie misure mirate di contrasto del fenomeno illegale di abbandono delle imbarcazioni fuori uso, tramite l'opportuna informazione e sensibilizzazione dei soggetti a vario titolo coinvolti e la promozione, in linea con i principi di efficienza e circolarità delle risorse, di iniziative di riuso di parti e componenti, di demolizione selettiva e di riciclo dei materiali da essa derivanti (legno, metallo, plastica e vetroresina), riconoscendo a tal fine anche soluzioni innovative,

impegna il Governo:

ad identificare misure volte a promuovere:

- l'informazione e la sensibilizzazione dei proprietari, dei detentori e degli utenti delle imbarcazioni per una corretta gestione delle stesse al termine del loro ciclo di vita nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il riuso delle parti o dei componenti riutilizzabili delle medesime imbarcazioni, quali alberatura, mobili, motore, eliche, apparecchiature, attraverso la commercializzazione degli stessi;
- la demolizione selettiva delle imbarcazioni, onde consentire la rimozione ed il trattamento sicuro delle sostanze pericolose in esse contenute e facilitare il riciclo di qualità dei materiali derivanti, almeno per quanto riguarda legno, metallo, plastica e vetroresina, anche attraverso l'adozione prioritaria, per tali materiali, di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, a partire dalla definizione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per il vetroresina.

G/1571/10/13 [già em. 2.21 (testo 2)]

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 1571 recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")"

premessi che:

il disegno di legge in oggetto persegue l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi;

l'articolo 2 equipara i rifiuti accidentalmente pescati in mare ai rifiuti prodotti dalle navi, includendo tra i rifiuti urbani i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;

lo stesso articolo dispone che nel caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, dispongono, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che i rifiuti di cui al comma 1 del citato articolo siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi;

il presente disegno di legge pone in capo ai comuni, specie a quelli piccoli, nuove incombenze, impegna il Governo:

a prevedere uno stanziamento di risorse al fine di supportare soprattutto i piccoli comuni costieri

nello svolgimento delle azioni previste dal presente provvedimento;

a prevedere l'avvio da parte dei comuni della raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume, la quantità e la qualità dei rifiuti accidentalmente pescati, anche ai fini della prevista relazione annuale alle Camere.

G/1571/11/13 (già em. 10.0.4)

[Gallone](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 1571 recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")",

premessi che:

il disegno di legge in oggetto persegue l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi;

ogni anno in Europa si producono circa un milione di tonnellate di rifiuti in vetroresina, circa 100 mila in Italia, provenienti principalmente dalla demolizione delle imbarcazioni. L'assenza di una normativa End of Waste per la vetroresina fa sì che i costi a carico dell'armatore siano piuttosto elevati e che la vetroresina finisca per lo più in discarica;

occorre una specifica disciplina *End of Waste* nazionale che riconosca le soluzioni innovative, di tipo termochimico, ecologicamente ed economicamente sostenibili, in grado di recuperare, oltre la fibra di vetro (fino al 99 per cento), anche la resina contenuta nel rifiuto in vetroresina, con rese fino al 80-85 per cento in peso, sotto forma di liquido che può essere nuovamente riciclato, in miscela con la resina vergine poliestere, comunemente impiegata sul mercato, per la produzione di nuovi manufatti in vetroresina,

impegna il Governo:

ad adottare misure adeguate per contrastare il fenomeno illegale di abbandono delle imbarcazioni fuori uso, tramite l'opportuna informazione e sensibilizzazione dei soggetti coinvolti (utenti, proprietari, detentori a vario titolo), nonché promuovendo, in linea con i principi di efficienza e circolarità delle risorse, il riuso di parti e componenti, la demolizione selettiva ed il riciclo dei materiali da essa derivanti (legno, metallo, plastica e vetroresina).

Art. 2

2.1 (testo 2)

[Moronese](#)

Al comma 1, sostituire le parole "in mare sono equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi" con le seguenti: "sono equiparati ai rifiuti delle navi ai sensi dell'articolo 2, par. 1, n. 3), della direttiva 883/2019"

2.8 (testo 2)

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Testor](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

- Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per le attività previste dal presente articolo, non è necessaria l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

- Al comma 2 le parole: "e assimilati" sono soppresse.

2.18 (testo 3)

[Moronese](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 183 comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il numero 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. I rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune"

2.100 (testo 2)

Il Relatore

All'articolo 2, comma 8, dopo le parole: "misure premiali" aggiungere le seguenti: "ad esclusione di provvidenze economiche".

Art. 5

5.0.1 (testo 4)

[Assuntela Messina](#), [Ferrazzi](#)

"Articolo 5-bis (Misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi)

1. Al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi, le Autorità di Distretto introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi, alla cui attuazione si provvede anche mediante il programma di cui al comma 2.

2. In relazione alle misure di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2021 il Ministero della transizione ecologica avvia un Programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, anche mediante la messa in opera di strumenti galleggianti.

3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 7

7.100 (testo 2)

[Moronese](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di dare adeguata informazione agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, sono previste adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione a cura dell'Autorità di sistema portuale o a cura dei Comuni territorialmente competenti nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

1.3.2.1.18. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 230 (ant.) del 15/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
GIOVEDÌ 15 LUGLIO 2021
230ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REDIGENTE

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati

(674) MANTERO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare

(1503) IANNONE ed altri. - Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 6 luglio.

La **PRESIDENTE** comunica che sono pervenuti i pareri obbligatori mancanti relativi alle riformulazioni presentate.

Avverte quindi che si procederà all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati, a partire dagli emendamenti relativi all'articolo 2.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della rappresentante del GOVERNO, sono quindi posti ai voti e approvati gli emendamenti 2.1 (testo 2) e 2.2 (quest'ultimo di contenuto identico all'emendamento 2.3).

Con il parere contrario della RELATRICE e della rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti è respinto l'emendamento 2.7.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della rappresentante del GOVERNO, sono separatamente posti ai voti e approvati gli emendamenti 2.8 (testo 2) 2.9, 2.14 (testo 2) e 2.18 (testo 3).

Con il parere contrario della RELATRICE e della rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti è respinto l'emendamento 2.22.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e approvato l'emendamento 2.25.

Con il parere contrario della RELATRICE e della rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti è respinto l'emendamento 2.27.

Dopo che la RELATRICE ha raccomandato l'approvazione del suo emendamento 2.100 (testo 2) e la rappresentante del GOVERNO ha espresso su di esso il parere favorevole, tale emendamento è posto ai voti e approvato.

Recependo un suggerimento della rappresentante del GOVERNO, il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) modifica l'ordine del giorno G/1571/4/13 nell'ordine del giorno G/1571/4/13 (testo 2) - pubblicato in allegato - che, con il parere favorevole della RELATRICE, è accolto dalla rappresentante del GOVERNO.

Dopo che il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ha riformulato l'ordine del giorno G/1571/7/13 nell'ordine del giorno G/1571/7/13 (testo 2) - pubblicato in allegato - con il parere favorevole della RELATRICE, gli ordini del giorno G/1571/6/13 e G/1571/7/13 (testo 2) sono accolti dal GOVERNO.

Dopo che il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ha riformulato l'ordine del giorno G/1571/8/13 nell'ordine del giorno G/1571/8/13 (testo 2) - pubblicato in allegato - con il parere favorevole della RELATRICE, tale ordine del giorno è accolto dalla rappresentante del GOVERNO.

Con il parere favorevole della RELATRICE, l'ordine del giorno G/1571/10/13 è accolto dalla rappresentante del GOVERNO.

È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 2 come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Con il parere contrario della RELATRICE e della rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti è respinto l'emendamento 5.4.

Posto ai voti è approvato l'articolo 5,

Con il parere favorevole della RELATRICE e della rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e approvato l'emendamento 5.0.1 (testo 4).

Con il parere favorevole della RELATRICE, la rappresentante del GOVERNO, accoglie gli ordini del giorno G/1571/9/13 e G/1571/10/13.

Dopo che la presidente [MORONESE](#) (*Misto*) ha presentato la proposta di coordinamento 1.100, pubblicata in allegato, con il parere favorevole della RELATRICE e della rappresentante del GOVERNO, tale proposta è posta ai voti e approvata.

Si passa alla votazione sul conferimento del mandato alla relatrice.

Il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, sottolineando come il

testo che la Commissione si accinge a licenziare rappresenti senz'altro un primo passo nella direzione di una necessaria, maggiore e più effettiva tutela dell'ambiente marino.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) annuncia il voto di astensione della sua parte politica, ponendo l'accento sulle evidenti contraddizioni presenti in un testo che, pure, aveva suscitato aspettative fortemente positive.

La senatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, sottolineando come sul testo che la Commissione si accinge a licenziare sia stato fatto indubbiamente un ottimo lavoro e come lo stesso costituisca un primo passo nella irrinunciabile prospettiva di quell'approccio diverso alle problematiche ambientali necessario anche per tutelare le generazioni future.

La senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, evidenziando che, anche se ci si sarebbe aspettati molto di più dal testo che la Commissione si accinge a licenziare in considerazione tra l'altro delle risorse rese disponibili grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza, ciò non toglie che lo stesso rappresenta comunque un primo importante contributo nella direzione di una maggiore tutela dell'ambiente marino, anche sotto il profilo di un approccio integrato alle problematiche ambientali.

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, ringraziando la relatrice, la rappresentante del GOVERNO e tutti i Gruppi per il lavoro svolto.

La Commissione conferisce infine il mandato alla relatrice a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 1571, già approvato dalla Camera dei deputati, con le modificazioni ad esso apportate nel corso della discussione, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale, a proporre in esso l'assorbimento dei disegni di legge n. 674 e n. 1503, nonché ad effettuare gli interventi di coordinamento necessari, in particolare anche provvedendo ad ulteriormente adeguare le denominazioni dei ministeri alle modificazioni alle stesse apportate successivamente alla trasmissione del testo da parte dell'altro ramo del Parlamento, ad adeguare la terminologia utilizzata alle modifiche apportate al codice dell'ambiente con il decreto legislativo n. 116 del 2020, nonché ad eventualmente modificare la collocazione dei contenuti del testo medesimo a fini di maggiore chiarezza.

Seguono, in conclusione, brevi interventi di ringraziamento della relatrice [LA MURA](#) (*Misto*) e della presidente [MORONESE](#).

La seduta termina alle ore 9,15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1571](#)

G/1571/4/13 (testo 2)

[De Carlo](#), [Nastri](#), [Iannone](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare)";

premessò che:

le modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare risulta essere un elemento di peculiare e strategica importanza per la salvaguardia delle acque territoriali italiane e non solo, occorre prevedere un piano strutturale di interventi tempestivo, che sia condiviso dai Ministeri di competenza e che controlli, monitori e regoli la gestione dei rifiuti, sviluppando inoltre un sistema di incentivi a sostegno del comparto ittico, fortemente e inevitabilmente coinvolto nell'operazione di

"pulizia del mare".

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un piano strutturale di interventi, elaborato di concerto dal Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, da realizzarsi anche attraverso progetti pilota, che preveda un protocollo di raccolta dei rifiuti e monitoraggio del medesimo protocollo, nonché un sistema di incentivazione per il comparto ittico. Il piano, elaborato con il supporto di una Commissione a composizione pubblica e privata, è aggiornato con cadenza biennale.

G/1571/7/13 (testo 2)

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 1571 recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")",

premesso che:

il provvedimento in esame ha come obiettivi prioritari la promozione del recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e la prevenzione dell'abbandono degli stessi, quale contributo alla protezione e al risanamento ambientale e al raggiungimento degli obiettivi di economia circolare;

il decreto legislativo n. 182 del 2003, attuativo della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, è in via di modificazione in sede di recepimento della direttiva 883/2019/UE, ai sensi del disegno di legge di delegazione europea 2019, all'esame della Camera dei deputati;

l'articolo 5 del citato decreto legislativo disciplina le modalità di consultazione dei soggetti e degli operatori interessati che dovrà essere adeguata alla nuova normativa europea;

ai sensi dell'articolo 8 della direttiva UE 2019/883, "gli Stati membri provvedono alla raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati e li trasmettono alla Commissione",

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, in sede di recepimento della direttiva 883/2019/UE, che per ciascun porto sia predisposto e attuato un adeguato piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate, tra cui, in particolare, gli utenti del porto o i loro rappresentanti, le autorità locali competenti, gli operatori dell'impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesi del produttore e i rappresentanti della società civile.»

G/1571/8/13 (testo 2)

[Briziarelli](#), [Testor](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 1571 recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")"

premesso che:

il provvedimento in esame ha come obiettivi prioritari la promozione del recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne, e la prevenzione dell'abbandono degli stessi, quale contributo alla protezione e al risanamento ambientale e al raggiungimento degli obiettivi di economia circolare;

l'articolo 1 del disegno di legge enuncia le finalità del provvedimento tra cui la sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare e nelle acque interne e alla corretta gestione degli stessi;

l'articolo 2 identifica le modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, RAP, e li

equipara ai rifiuti prodotti dalle navi, identificando per il comandante della nave che approda in un porto, l'obbligo di conferimento dei RAP all'impianto portuale di raccolta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 182 del 2003;

considerato che:

l'identificazione chiara e immediata dei siti di raccolta in porto può contribuire a valorizzare le iniziative e gli sforzi dei comandanti di navi, e quindi anche dei pescatori, rappresentando nel contempo un efficace strumento di sensibilizzazione della collettività sull'importanza di comportamenti virtuosi di prevenzione dell'inquinamento ambientale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di identificare misure intese a valorizzare le iniziative e gli sforzi dei pescatori anche attraverso l'istituzione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di un apposito logo "SALVAMARE", da apporre, a titolo gratuito, presso ciascuna struttura di raccolta, garantendo la riconoscibilità del sito e promuovendo nella collettività misure di tutela ambientali di mari, fiumi, laghi e lagune."

Coord. 1.100

[Moronese](#)

- a. *all'articolo 3, comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «aree marine protette» con le seguenti: «aree protette»;*
- b. *all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «dell'istruzione, dell'università e della ricerca», ovunque ricorrono, con le seguenti: «dell'istruzione»;*
- c. *all'articolo 11, comma 1, alinea, sopprimere le parole: «maggiormente impattanti»;*
- d. *all'articolo 11, comma 3, lettera b), sostituire le parole: «rete acquedottistica» con le seguenti: «rete degli acquedotti».*

1.3.2.1.19. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 260 (ant.) del 04/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 2021
260ª Seduta (2ª antimeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REDIGENTE

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati. Rinvio in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 3 novembre 2021

(674) MANTERO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare

(1503) IANNONE ed altri. - Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino
(Discussione congiunta)

La presidente **MORONESE** comunica che, nella seduta dell'Assemblea di ieri, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito all'unanimità un breve rinvio in Commissione dei disegni di legge in titolo, mantenendo la sede redigente, per una verifica sul testo e il differimento dell'esame, da parte dell'Assemblea, quale primo punto del calendario della prossima settimana.

Comunica altresì che, all'esito di contatti informali intervenuti con la maggioranza e con il Governo, la relatrice ha presentato due emendamenti - pubblicati in allegato - volti ad effettuare interventi di coordinamento sugli articoli 6 e 12 del testo già predisposto dalla Commissione all'esito della discussione in sede redigente conclusa lo scorso 15 luglio.

Poiché si tratta di modifiche non solo largamente condivise, ma che non sollevano profili ulteriori rispetto a quelli già esaminati in occasione della precedente discussione dalle commissioni competenti in sede consultiva, nei pareri dalle medesime resi, la Presidenza non ritiene necessario che gli emendamenti siano trasmessi a tali commissioni.

Per le stesse ragioni la Presidenza, avvalendosi della facoltà ad essa conferita dall'articolo 100, comma 6, ultimo periodo, del Regolamento non ritiene necessario fissare un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

La Presidenza avverte quindi che si intendono acquisite le precedenti fasi procedurali e che si

procederà esclusivamente alla discussione degli articoli del testo già approvato dalla Commissione nella seduta dello scorso 15 luglio (si veda lo stampato n.1571, 1504, 603-A) ai quali sono stati presentati gli emendamenti, salva la votazione finale sul conferimento del mandato alla relatrice.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Dopo che la RELATRICE ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 6.100, il sottosegretario Ilaria FONTANA esprime parere favorevole in ordine all'emendamento 6.100.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazioni di voto, previa verifica del prescritto numero di senatori, l'emendamento 6.100 è posto ai voti e approvato.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 6 come emendato.

Dopo che la RELATRICE ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 12.100, il sottosegretario Ilaria FONTANA esprime parere favorevole in ordine all'emendamento 12.100.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, l'emendamento 12.100 è posto ai voti e approvato.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 12 come emendato.

La Commissione conferisce infine, all'unanimità, mandato alla relatrice a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 1571, già approvato dalla Camera dei deputati, nel testo risultante dalle modificazioni ad esso apportate nel corso della discussione conclusa lo scorso 15 luglio e dalle ulteriori modificazioni testé apportate agli articoli 6 e 12, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale, a proporre in esso l'assorbimento dei disegni di legge n. 674 e n. 1503, nonché ad effettuare gli ulteriori interventi di coordinamento eventualmente necessari.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di piano per la transizione ecologica ([n. 297](#))

(Parere al Presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 novembre.

Interviene in sede di discussione generale il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*), il quale rileva, in via preliminare, che nelle valutazioni relative al Piano di transizione ecologica sarà necessario tenere conto di quanto sta emergendo in questi giorni a seguito degli incontri del G20 e della COP 26, con particolare riferimento sia al fatto che per il raggiungimento della neutralità climatica non è più indicata la data fissa del 2050, ma piuttosto lo stesso è indicato come obiettivo da raggiungere intorno alla metà del secolo, sia alle dichiarazioni dei governi cinese, russo e indiano, che hanno indicato per i loro Paesi un traguardo spostato ancora più avanti nel tempo. Per quanto riguarda più specificamente poi il contesto europeo, il senatore Arrigoni richiama in primo luogo l'attenzione sull'esigenza di un'ulteriore riflessione sugli elementi di criticità legati alla scelta di mettere al bando completamente i motori a combustione interna e di estendere il sistema ETS anche ad altri settori produttivi. Per quanto riguarda il primo aspetto rileva che le scelte maturate in sede europea non tengono adeguatamente conto dell'impatto ambientale che ha la produzione di veicoli elettrici considerata nel ciclo di vita complessivo degli stessi, mentre per quanto riguarda il secondo aspetto ritiene che la scelta, pur condivisibile in linea di principio, dell'estensione del sistema ETS debba avvenire valutando

anche ciò che accade nelle altre maggiori economie mondiali (a cominciare, ad esempio, dagli Stati Uniti).

Più in generale richiama ancora una volta l'attenzione sull'esigenza che le problematiche della transizione ecologica siano affrontate nella prospettiva di assicurare la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle soluzioni perseguite, nonché improntando la ricerca delle stesse al principio della neutralità tecnologica, in modo da favorire e agevolare l'impiego di tutte le tecnologie che possono contribuire alla riduzione delle emissioni climalteranti. In quest'ottica, ad esempio, la necessità di puntare sullo sviluppo dell'idrogeno dovrà realizzarsi, a suo avviso, non solo puntando sull'idrogeno cosiddetto "verde", ma anche riconoscendo all'idrogeno cosiddetto "blu" uno spazio nella fase di transizione, risultando altrimenti impossibile assicurare a tale fonte lo spazio nel *mix* energetico per essa previsto in sede europea.

Si sofferma quindi sulla problematica delle filiere, alla quale ritiene che debba essere riservata una specifica attenzione, soprattutto con riferimento ai settori che sono impegnati nei processi di riconversione ecologica, passando poi ad esaminare le problematiche relative al "caro energia". In merito a queste ultime giudica indispensabile che sia attentamente monitorata l'evoluzione degli oneri di sistema, che rischia di subire incremento particolarmente significativo nel prossimo futuro.

Altre tematiche che dovranno essere oggetto di considerazione specifica sono quelle relative alla generale applicazione del principio del *life cycle assessment* (LCA), alla inclusione del gas naturale nella ambito della cosiddetta tassonomia e, infine, quelle concernenti l'approvvigionamento delle terre rare e degli altri materiali critici ai fini della transizione ecologica, materiali che - come noto - sono attualmente per il 90 per cento nel controllo diretto o indiretto del Governo cinese.

La [PRESIDENTE](#) decide di sospendere brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 9,55, riprende alle ore 10.

Prende la parola il senatore [PAZZAGLINI](#) (L-SP-PSd'Az) il quale, nel rifarsi alle considerazioni svolte dal senatore Arrigoni, si sofferma più specificamente sulle problematiche relative alla mobilità, in merito alle quali ribadisce ancora una volta l'importanza fondamentale dell'applicazione del principio di neutralità tecnologica. Da questo punto di vista il bando totale dei motori a combustione interna appare ingiustificabile, essendo sufficiente considerare che soltanto un terzo del particolato in atmosfera dipende da questi, mentre i due terzi dipendono da dinamiche diverse (a cominciare, ad esempio, da quelle relative al manto stradale ovvero all'uso dei sistemi di frenata) per cui anche la completa eliminazione dei mezzi a combustione interna non inciderebbe in modo decisivo sulla presenza del particolato e dovrebbe poi, comunque essere valutata considerando i costi che, in termini di emissioni climalteranti, accompagnano la produzione dei veicoli elettrici, costi maggiori di quelli relativi ai veicoli a combustione interna.

La senatrice [NUGNES](#) (Misto), muovendo dai contenuti dell'ultimo documento elaborato dall'*Intergovernmental Panel On Climate Change* (IPCC), rileva come le condizioni climatiche dell'intero globo siano ormai giunte ad un punto tale che il cambiamento climatico non può essere, nella sostanza, arrestato. Ciò che è possibile fare è, invece, puntare sulla resilienza e sulla mitigazione degli effetti a livello locale.

In questa prospettiva è, in via generale, necessario innanzitutto investire sulla ricerca e, da questo punto di vista, condivide le considerazioni svolte dal senatore Arrigoni anche con riferimento al tema del *life cycle assessment* (LCA). Ciò che però è indispensabile - e che manca invece nel Piano di transizione ecologica in esame - è un radicale cambiamento dell'impostazione di fondo, che rifletta l'urgenza degli interventi necessari e che eviti il rischio di un approccio eccessivamente conservativo che potrebbe lasciare indietro l'Italia, con conseguenze negative anche in campo economico. In questa prospettiva sarebbe allora indispensabile muovere, tra l'altro, dalla consapevolezza che il gas naturale è estremamente climalterante e che quindi, anche se non è possibile farne a meno in modo

immediato, non è però su di esso che si deve puntare ai fini della transizione ecologica.

La mancanza di un necessario cambio di impostazione è altresì evidente su un tema ampiamente noto come quello del *bonus* del 110 per cento, in ordine al quale sarebbe stato necessario muoversi nella logica dell'investimento pubblico che dovrebbe essere finalizzato al risanamento di aree che presentano particolari problemi di degrado e che non dovrebbe, invece, poter essere lo strumento anche di operazioni meramente speculative.

Interviene poi il senatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*), il quale richiama in modo specifico l'attenzione sul riferimento contenuto a pagina 36 dell'Atto del Governo in titolo al "ricorso a cattura e stoccaggio della CO2 residua (CCS-CCU)". Al riguardo ritiene che tale riferimento sia assolutamente non condivisibile. In proposito rileva che il Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano è stato valutato positivamente dalla Commissione dell'Unione europea anche in quanto non faceva riferimento all'utilizzo di questa tecnologia, tecnologia che peraltro tutti gli studi disponibili dimostrano non essere a basse emissioni e il cui impiego, anche nelle recenti valutazioni della Corte dei conti della Unione europea, ha finora sempre portato a risultati fallimentari.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 10,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [1571](#)

Art. 6

6.100

La Relatrice

All'articolo 6, al comma 2, sostituire le parole "entro il 31 dicembre 2021" con le seguenti: "entro il 31 marzo 2022"

Art. 12

12.100

La Relatrice

All'articolo 12, al comma 2, sostituire le parole "A decorrere dal 30 giugno 2021" con le seguenti: "A decorrere dal 30 giugno 2022"

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1571
XVIII Legislatura

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 99 \(pom.\)](#)

3 novembre 2020

Sottocomm. pareri

[N. 102 \(pom.\)](#)

17 novembre 2020

Sottocomm. pareri

[N. 199 \(pom.\)](#)

17 novembre 2020

[N. 130 \(pom.\)](#)

13 luglio 2021

Sottocomm. pareri

[N. 142 \(pom.\)](#)

3 novembre 2021

Sottocomm. pareri

[N. 143 \(pom.\)](#)

9 novembre 2021

Sottocomm. pareri

2^a Commissione permanente (Giustizia)

[N. 31 \(pom.\)](#)

3 novembre 2020

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 343 \(ant.\)](#)

29 ottobre 2020

[N. 345 \(ant.\)](#)

4 novembre 2020

[N. 347 \(ant.\)](#)

11 novembre 2020

[N. 349 \(ant.\)](#)

18 novembre 2020

[N. 367 \(pom.\)](#)

12 gennaio 2021

[N. 368 \(pom.\)](#)

13 gennaio 2021

[N. 424 \(pom.\)](#)

13 luglio 2021

[N. 467 \(pom.\)](#)

2 novembre 2021

[N. 472 \(pom.\)](#)

9 novembre 2021

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 15 \(pom.\)](#)

17 novembre 2020

Sottocomm. pareri

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 158 \(pom.\)](#)

5 ottobre 2020

[N. 159 \(ant.\)](#)

6 ottobre 2020

[N. 160 \(ant.\)](#)

7 ottobre 2020

[N. 163 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2020

[N. 164 \(pom.\)](#)

28 ottobre 2020

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

[N. 101 \(pom.\)](#)

3 marzo 2020

[N. 112 \(pom.\)](#)

26 maggio 2020

[N. 113 \(pom.\)](#)

3 giugno 2020

[N. 118 \(pom.\)](#)

23 giugno 2020

[N. 120 \(ant.\)](#)

1 luglio 2020

[N. 139 \(ant.\)](#)

14 ottobre 2020

[N. 140 \(ant.\)](#)

21 ottobre 2020

[N. 141 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2020

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 43 \(pom.\)](#)

23 febbraio 2021

Sottocomm. pareri

[N. 44 \(pom.\)](#)

2 marzo 2021

Sottocomm. pareri

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 201 \(pom.\)](#)

3 novembre 2020

[N. 203 \(ant.\)](#)

12 novembre 2020

[N. 204 \(pom.\)](#)

18 novembre 2020

[N. 247 \(pom.\)](#)

13 luglio 2021

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 99 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020
99ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,50.

[\(1954\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1º luglio 2019*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(1955\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(1956\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1977) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [PARRINI](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando a valutare l'opportunità di inserire, nell'ambito dell'oggetto dell'attività di promozione e valorizzazione del Comitato di cui all'articolo 3, anche la conoscenza dei luoghi più strettamente legati alla figura di Luigi Einaudi, in coerenza con la disposizione recata dall'articolo 2.

La Sottocommissione conviene.

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [PARRINI](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo e di relativi emendamenti, proponendo di esprimere per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 7, si rileva l'opportunità di specificare gli enti deputati allo svolgimento delle campagne di sensibilizzazione e le modalità con cui queste possono svolgersi;
- all'articolo 8, in materia di educazione ambientale nelle scuole, occorre aggiornare la denominazione del Ministero dell'istruzione.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 102 (pom., Sottocomm. pareri) del 17/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2020
102ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 15,50.

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13ª Commissione su ulteriori emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 199 (pom.) del 17/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2020
199ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")

(Parere alla 13ª Commissione su emendamenti. Parere non ostativo)

Il presidente **PARRINI** (PD), relatore, illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria nell'odierna seduta della Sottocommissione per i pareri. Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice **PIROVANO** (L-SP-PSd'Az), a nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **GARRUTI** (M5S) illustra l'emendamento 1.1000 riferito al disegno di legge in titolo e propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere proposto dal relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Rinvio del seguito della discussione)

La relatrice **DE PETRIS** (*Misto-LeU*) informa che, pur essendo pervenuta la relazione tecnica verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, deve essere ancora completata l'istruttoria da parte della Commissione bilancio, che tuttavia è convocata domani.

Il PRESIDENTE rinvia, pertanto, il seguito della discussione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(852) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI ed altri. - Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo

(Esame e rinvio)

Il relatore **GARRUTI** (*M5S*) illustra il disegno di legge costituzionale in titolo, a prima firma del senatore Perilli, che reca una modifica all'articolo 75 della Costituzione in tema di referendum abrogativo e introduce alcune novelle alla legge n. 352 del 1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) e alla legge n. 87 del 1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

L'articolo 1 aggiunge un comma all'articolo 75 della Costituzione, al fine di prevedere che, qualora la proposta soggetta a referendum sia approvata, il legislatore non possa introdurre la medesima normativa prima di cinque anni dalla sua abrogazione, salvo che con una deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Al riguardo, ricorda che la Corte costituzionale è intervenuta in materia con distinte pronunce e in tempi diversi, delineando una evoluzione giurisprudenziale che ha concorso alla diffusione di un orientamento secondo il quale, pur con varia argomentazione, ravvisa la vincolatività per il legislatore in ordine al ripristino della normativa oggetto di abrogazione referendaria. In particolare, la sentenza n. 199 del 2012 ha dichiarato, per la prima volta, l'illegittimità costituzionale di una norma primaria per violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare mediante il referendum *ex* articolo 75 della Costituzione. Tale sentenza ha altresì tratteggiato un orizzonte temporale entro cui collocare l'operatività del vincolo, benché non predeterminato, ma flessibile e riferito a elementi fattuali che siano indice di un possibile mutamento rispetto alla "situazione" in cui il corpo referendario abbia espresso il suo puntuale dissenso rispetto a una normativa. Ha infatti ravvisato: "un simile vincolo derivante dall'abrogazione referendaria si giustifica, alla luce di una interpretazione unitaria della trama costituzionale ed in una prospettiva di integrazione degli strumenti di democrazia diretta nel sistema di democrazia rappresentativa delineato dal dettato costituzionale, al solo fine di impedire che l'esito della consultazione popolare, che costituisce esercizio di quanto previsto dall'articolo 75 della Costituzione, venga posto nel nulla e che ne venga vanificato l'effetto utile, senza che si sia determinato, successivamente all'abrogazione, alcun mutamento né del quadro politico, né delle circostanze di fatto, tale da giustificare un simile effetto".

Dunque, la proposta in esame aspira a superare questa indeterminatezza temporale e a circoscrivere il vincolo derivante dal risultato referendario a un periodo temporale di cinque anni, ripristinando così la simmetria tra esito negativo ed esito positivo del referendum. Infatti, la legge n. 352 del 1970 sancisce che, qualora il risultato della consultazione sia negativo, non potranno essere proposti referendum per l'abrogazione della stessa legge per un periodo di cinque anni. Pare dunque ragionevole ipotizzare che, in caso di esito positivo, sia rispettata la volontà popolare per pari tempo.

L'articolo 2 apporta alcune modifiche alla legge n. 352 del 1970. In particolare, con una novella all'articolo 33, terzo comma, si prevede che, non oltre il termine di tre giorni prima della data fissata per la deliberazione della Corte costituzionale sull'ammissibilità del referendum, i promotori depositino una memoria concernente l'intento perseguito, ai fini della valutazione dei profili di violazione del divieto di ripristino sostanziale o formale della normativa abrogata. Si segnala, in proposito, che la menzione di un "divieto di ripristino" esprime un concetto diverso da quello profilato dalla novella costituzionale sopra ricordata, la quale prevede non un divieto, ma un aggravio procedimentale per il ripristino.

Con una novella all'articolo 37 si prevede che, nei cinque anni successivi all'abrogazione delle disposizioni oggetto di referendum, i promotori, al fine di assicurare il rispetto della volontà manifestata dagli elettori, possano promuovere la questione di legittimità costituzionale sui provvedimenti legislativi che introducano nuovamente la normativa abrogata.

L'articolo 3 novella la legge n. 87 del 1953, introducendo l'articolo 32-*bis*, in base al quale, per i profili richiamati al quinto comma dell'articolo 75 della Costituzione, la questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge può essere promossa dai promotori del referendum di cui al medesimo articolo 75. Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge o dell'atto avente forza di legge che ripristina la normativa abrogata, i promotori del referendum possono promuovere la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 37, quarto comma, della legge n. 352 del 1970.

Inoltre, prevede che nelle more della definizione del giudizio, sia sospesa l'efficacia degli atti amministrativi adottati sulla base della legge o dell'atto avente forza di legge approvati in violazione dell'esito referendario.

L'articolo 4, infine, dispone in merito all'entrata in vigore.

Poiché le disposizioni illustrate incidono sia sulla Costituzione, sia su leggi ordinarie, ritiene opportuno riformulare gli articoli 2 e 3 in modo tale da inserire le relative disposizioni direttamente nel corpo del disegno di legge costituzionale, senza novellare fonti di rango inferiore.

Il PRESIDENTE, considerata la complessità della materia, propone di svolgere un ciclo di audizioni informali, fissando il termine per la proposizione dei soggetti da audire per le ore 12 di lunedì 23 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), considerato l'inserimento all'ordine del giorno di nuovi disegni di legge costituzionale, chiede come mai non si proceda con l'esame del disegno di legge costituzionale n. 1089 (Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum), che era in avanzato stato di definizione.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), correlatore sul disegno di legge n. 1089, conferma che in effetti l'esame del testo era a un punto di definizione tecnico-giuridico piuttosto avanzato.

Il senatore [PERILLI](#) (M5S), nel ritenere pertinente l'osservazione del senatore Calderoli, chiede alla Presidenza di verificare se vi sia un orientamento favorevole a proseguire l'esame del disegno di legge costituzionale, a cui - come è noto - il Movimento 5 Stelle annette particolare rilievo, e di nominare eventualmente un nuovo relatore di maggioranza, considerato che attualmente i relatori sono entrambi espressione del Gruppo della Lega.

Il PRESIDENTE ritiene condivisibile la proposta del senatore Perilli. Preliminarmente, tuttavia, bisognerà verificare se vi è un'intesa politica per concludere l'esame del disegno di legge costituzionale.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea la necessità di effettuare una ricognizione di tutti i provvedimenti il cui esame è sospeso da tempo, come i disegni di legge nn. 859 e 602 (Disposizioni in materia di operazioni elettorali).

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S), relatrice sui disegni di legge nn. 859 e 602, assicura che si può procedere all'esame degli emendamenti.

IN SEDE REFERENTE

(1642) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGUSSORI ed altri. - Modifiche all'articolo 132 della Costituzione in materia di validità dei referendum per la fusione di regioni o la creazione di nuove regioni e per il distacco di province e comuni da una regione e la loro aggregazione ad altra regione
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 settembre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, essendosi concluso il ciclo delle audizioni informali, si potrà procedere alla discussione generale.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea che, dalle audizioni, sono emerse indicazioni interessanti su aspetti positivi e criticità del testo. Chiede pertanto al relatore indicazioni su come intenda procedere.

Il relatore [GRIMANI](#) (IV-PSI) sottolinea che, in effetti, molti esperti auditi hanno rilevato l'opportunità di scindere il testo in due parti: una relativa alla fusione di Regioni esistenti o alla creazione di nuove Regioni e l'altra al distacco di Comuni e Province da una Regione e aggregazione a un'altra. Del resto, la prima fattispecie è estremamente rara e particolarmente complessa, a differenza del passaggio di Comuni e Province da una Regione all'altra, che avviene con maggior frequenza. Ritiene quindi opportuno valutare se procedere nel senso proposto dal disegno di legge costituzionale in titolo, a prima firma del senatore Augussori, oppure esaminare la possibilità di adottare soluzioni differenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), considerata la disponibilità del relatore al confronto, propone di nominare un gruppo ristretto di lavoro al riguardo. A suo avviso, infatti, sarebbe opportuno separare le due tematiche, considerato che sulla fattispecie del distacco e aggregazione di Province e Comuni si registra una più ampia condivisione.

Il PRESIDENTE ritiene condivisibile la proposta del senatore Augussori. Considerato che dalle audizioni sono emerse valutazioni differenti, a seconda del livello istituzionale coinvolto, appare evidente la necessità di un'ulteriore riflessione.

Propone, pertanto, di fissare per le ore 14 di giovedì 19 novembre il termine per l'indicazione, da parte

dei Gruppi interessati a prendere parte al gruppo di lavoro, di un proprio rappresentante.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, a motivo della concomitante convocazione della Giunta per il Regolamento, cui appartengono diversi componenti della Commissione, la seduta già convocata per le ore 10,30 di domani, mercoledì 18 novembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL' EMENDAMENTO 1.1000 RIFERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1994

La Commissione, esaminato l'emendamento 1.1000 riferito al disegno di legge in titolo, che prevede la trasfusione nel testo del decreto-legge n. 137 del 2020 delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 149 del 2020, nonché la sua abrogazione, con salvezza degli effetti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- alla lettera *l*):
 - al capoverso «Art. 13-*quater*», comma 3, si segnala che il riferimento dovrebbe essere al fondo di cui al comma 2, anziché al comma 1;
 - al capoverso «Art. 13-*quinquies*», comma 2, si rileva che la disposizione ivi prevista fa riferimento alla "chiusura" delle scuole di ogni ordine e grado, anziché alla "sospensione dell'attività didattica in presenza";
- alla lettera *o*), capoverso «Art. 19-*bis*»:
 - si valuti l'opportunità di integrare la rubrica dell'articolo con il riferimento anche alla procedura di individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive, oltre che al profilo della pubblicazione dei dati inerenti l'emergenza epidemiologica;
 - al capoverso «16-*bis*», si segnala che le disposizioni relative al periodo di efficacia delle ordinanze ministeriali fanno riferimento alle ordinanze "di cui ai commi precedenti", mentre sono invece disciplinate dal secondo periodo del medesimo comma 16-*bis*; analogamente, la disposizione volta a introdurre l'esenzione dall'applicazione delle misure restrittive fa riferimento alle misure "di cui al periodo precedente" invece che al secondo periodo dello stesso comma 16-*bis*;
 - in termini sistematici, si rileva che potrebbe essere stato più corretto introdurre il comma in questione all'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 invece che all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 (c.d. decreto "riaperture");
- alla lettera *p*), capoverso «Art. 22-*bis*»:
 - al comma 1, in merito al riconoscimento ai genitori del diritto al congedo straordinario per alcune fattispecie di sospensione dell'attività didattica in presenza, appare opportuno, sotto il profilo della parità di trattamento, chiarire se trovino applicazione, oltre a quelle previste, anche le altre condizioni poste per i congedi disciplinati dall'articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020;

- al comma 3 e alla rubrica dell'articolo, in merito al riferimento alla "chiusura" delle scuole, si rinvia a quanto già detto a proposito della lettera *l*).

1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 130 (pom., Sottocomm. pareri) del 13/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021
130ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival
(Parere alla 7a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD) relatore, dopo aver illustrato l'emendamento 1.4 (testo 2) riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 14a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato l'emendamento 36.0.2 (testo 5) riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.4.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 142 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2021
142ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 13,15.

(1571-A) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte contrario e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 10, comma 7, si rileva l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata nell'ambito del procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto in quanto tra i servizi erogati tramite la SPID rientrano anche quelli di competenza delle amministrazioni degli enti territoriali;

- all'articolo 12, comma 1, lettera a), capoverso art. 6-quater, comma 3, sarebbe opportuno prevedere il coinvolgimento delle regioni interessate ai fini dell'adozione del DPCM di riparto ivi previsto. Esaminati, altresì, i relativi emendamenti propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- sull'emendamento 1.3 parere contrario, in quanto la previsione della fissazione della quantificazione massima delle tariffe per l'accesso alle zone a traffico limitato con un atto amministrativo statale appare suscettibile di ledere l'autonomia finanziaria riconosciuta agli enti locali;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte contrario e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente **PARRINI** (PD), relatore, dopo aver illustrato il provvedimento in titolo, propone di esprimere per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 10, comma 7, si rileva l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata nell'ambito del procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto in quanto tra i servizi erogati tramite la SPID rientrano anche quelli di competenza delle amministrazioni degli enti territoriali;
- all'articolo 12, comma 1, lettera a), capoverso art. 6-quater, comma 3, sarebbe opportuno prevedere il coinvolgimento delle regioni interessate ai fini dell'adozione del DPCM di riparto ivi previsto. Esaminati, altresì, i relativi emendamenti propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- sull'emendamento 1.3 parere contrario, in quanto la previsione della fissazione della quantificazione massima delle tariffe per l'accesso alle zone a traffico limitato con un atto amministrativo statale appare suscettibile di ledere l'autonomia finanziaria riconosciuta agli enti locali;
- sugli emendamenti 1.20 e 8.0.1 parere contrario, in quanto privi di portata modificativa (l'emendamento 1.20 propone una modifica sostanzialmente identica a quella prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera g-ter); l'emendamento 8.0.1 reca le medesime disposizioni già previste dall'articolo 1-bis);
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2350) Maria Cristina CANTU' ed altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei medici deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **PARRINI** (PD), relatore, dopo aver illustrato il provvedimento in titolo, propone di esprimere per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1,

- al comma 1, sarebbe opportuno sostituire le parole da «Chiunque» a «dipendente» con le seguenti: «I soggetti esercenti la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente» e le parole «ha diritto» con le seguenti: «hanno diritto»;
 - al comma 2, si invita a precisare che la tabella ivi indicata corrisponde alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, debitamente aggiornata;
- all'articolo 2, comma 1, in aderenza alla formulazione del codice civile, occorrerebbe sostituire, in entrambi i casi, la parola «fratelli» con le seguenti: «fratelli e sorelle».

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,25.

1.4.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 143 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2021
143ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,50.

[\(1571-A/R\)](#) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **[PARRINI](#)** (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(2401\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **[PARRINI](#)** (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(882\)](#) Deputato **ORLANDO e **FRANCESCHINI**. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale**, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **[PARRINI](#)** (PD), relatore, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2086) PILLON ed altri. - *Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio*

(Parere alla 2ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2367) NENCINI ed altri. - *Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini*

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

(Parere alla 10ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 31 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020
31ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
EVANGELISTA

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,05

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3a Commissione:

(1954) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019* , approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

(1955) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019* , approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

(1958) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013* , approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

alla 13a Commissione:

(1571) *Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")* , approvato dalla Camera dei deputati: parere ostativo sugli emendamenti 2.19 e 2.20 e parere favorevole con osservazioni sull'emendamento 4.3.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 343 (ant.) del 29/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2020
343ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1892) Deputato DELRIO ed altri. - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [NANNICINI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, comma 2, lettera *i*), posta la vaghezza del principio di delega, andrebbero forniti chiarimenti sui profili finanziari dell'organismo chiamato a monitorare l'attuazione dell'assegno unico, al fine di poter verificare la sostenibilità della relativa clausola di invarianza. Analogamente, con riferimento dall'articolo 2, comma 1, lettera *g*), chiede rassicurazioni circa la sostenibilità della clausola di neutralità relativa all'istituzione e al funzionamento della commissione nazionale competente a concedere specifiche deroghe ai requisiti di accesso all'assegno unico. Al riguardo, occorre segnalare che l'istituzione della commissione nazionale è prevista mediante decreto ministeriale, non soggetto alla trasmissione alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, previsto nel testo all'articolo 5 per gli schemi di decreto legislativo. Con riguardo all'articolo 3, recante disposizioni finanziarie, posto che i principi e i criteri direttivi sui requisiti dell'assegno unico non consentono di stabilire *ex ante* una quantificazione certa della misura, andrebbero comunque forniti ulteriori elementi informativi sui mezzi finanziari astrattamente previsti a fini di copertura, con particolare attenzione all'attuale disponibilità delle risorse relative alle misure specificamente indicate alle lettere *a*) e *b*) del suddetto articolo 3, di cui si prospetta il graduale superamento o la soppressione. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla nota n. 174 del Servizio del bilancio.

Oltre alle considerazioni sopra esposte, fa presente come il disegno di legge in esame, rispetto al testo sul quale era stato avviato l'esame da parte della Camera dei deputati, sia stato scorporato delle

disposizioni recanti la delega al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, confluite nel disegno di legge governativo all'esame della Commissione affari sociali dell'altro ramo del Parlamento (Atto Camera n. 2561).

In linea generale, osserva come il disegno di legge 1892 abbia l'obiettivo di riformare e riordinare la normativa sull'assegno unico familiare, superando gli istituti finora vigenti, come le detrazioni per i figli a carico e gli assegni in favore dei lavoratori autonomi.

Il provvedimento si ispira quindi a principi di equità sia "orizzontale" sia "verticale".

Per quanto attiene ai profili di finanza pubblica, auspica che la Commissione bilancio sia posta nelle condizioni di esprimere un parere non soltanto di carattere contabilistico, ma basato su considerazioni di ordine politico, nella consapevolezza che una riforma di tale portata richiede risorse adeguate, da individuarsi nella prossima legge di bilancio, al fine di evitare che la delega si riduca ad una promessa effimera.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **GALLICCHIO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, all'articolo 2, commi 6, 7 ed 8, è previsto che gli oneri derivanti dai costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati siano coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti o alla tariffa sostitutiva. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) viene individuata come ente preposto alla statuizione dei criteri e delle modalità per la definizione della predetta componente. Fa presente che è altresì previsto che, con decreto interministeriale, siano individuate misure premiali nei confronti del peschereccio che si occupa del conferimento dei rifiuti. Al riguardo, osserva che risulta opportuno acquisire chiarimenti sulla portata finanziaria delle suddette previsioni normative, considerato che, in base all'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica, ogni norma di legge che comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica deve indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri. In particolare, andrebbe fornita una stima dei costi derivanti dalla raccolta dei rifiuti - considerato che la maggior parte dei porti non dispone attualmente di impianti di raccolta disponibili - e dei conseguenti aumenti, sul piano delle entrate, a carico della collettività. Andrebbero, inoltre, esplicitate le modalità di funzionamento dell'eventuale meccanismo di perequazione sia verso i comuni che verso le autorità portuali. Inoltre, rileva che non risulta chiara la portata normativa delle misure premiali da individuarsi con apposito decreto interministeriale e l'eventuale ricorso a risorse finanziarie. Da ultimo, chiede conferma dell'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14, anche in riferimento alle previsioni recate dall'articolo 8 sull'educazione ambientale nelle scuole e dall'articolo 10 sulle misure di riconoscimento ambientale. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota n. 175 del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rettifica dell'allegato FM 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2020, concernente la ripartizione

della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018, riferito alla categoria "Fame nel mondo", registrato dalla Corte dei conti con il numero 407 ([n. 196](#))

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver riepilogato i contenuti del provvedimento in titolo, propone l'espressione di un parere favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta avanzata dalla relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1970\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 28 ottobre.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti accantonati nella seduta pomeridiana del 28 ottobre, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che comporta maggiori oneri la proposta 1.0.5. Su segnalazione del Governo, sono stati accantonati gli analoghi emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13 che determinano la proroga fino alla cessazione dello stato di emergenza (ossia al 31 gennaio 2021) della previsione del decreto "cura Italia" che consente di rideterminare i permessi per i sindaci. Occorre richiedere la relazione tecnica per l'emendamento 1.18. Occorre poi acquisire conferma che la proposta emendativa 1.31 sull'operatività del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese sia compatibile con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente. Riguardo alla proposta 1.0.4 sul pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco, occorre acquisire conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.7 relativa alla fruizione della detrazione degli interessi passivi sui mutui per la prima casa. Con riferimento ai subemendamenti all'emendamento 1.0.100 del Governo recante disposizioni in materia di riscossione, richiede la relazione tecnica sulle proposte 1.0.100/1 e 1.0.100/2. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/3 che proroga dal 10 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020 il termine per effettuare il versamento della rate per poter accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/4 che interviene sugli effetti della procedura del ravvedimento tardivo. Risulta suscettibile di comportare maggiori oneri il subemendamento 1.0.100/5. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.0.100/6. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.0.100/7 interamente sostitutiva del comma 1, lettera b), dell'emendamento 1.0.100. Richiede la relazione tecnica sui

subemendamenti 1.0.100/8 e 1.0.100/9. Appaiono suscettibile di determinare maggiori oneri i subemendamenti 1.0.100/10 e 1.0.100/11. Occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/12 che, per quanto riguarda i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nell'anno 2020, sopprime il riferimento alla proroga automatica di due anni disposta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2015 per i territori interessati da eventi eccezionali. Analogamente, occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/13 che modifica i riferimenti al suddetto articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/14 che estende le previsioni dell'emendamento 1.0.100 a tutti gli agenti della riscossione a cui la pubblica amministrazione affida la procedura esecutiva di riscossione delle proprie entrate. Richiede la relazione tecnica sui subemendamenti 1.0.100/15, 1.0.100/16, 1.0.100/18, 1.0.100/19, 1.0.100/20, 1.0.100/21 e 1.0.100/22. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.0.100/23 sulla rimessione in termini e sulla sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni.

Occorre valutare gli effetti finanziari degli analoghi subemendamenti 1.0.100/24 e 1.0.100/25 sui versamenti dei contributi volontari INPS effettuati in ritardo.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 2.3 che interviene sulla durata temporale della continuità del sistema di allerta Covid. Per gli emendamenti 2.5, 2.5 (testo corretto), 2.6 e 2.6 (testo corretto), che consentono agli enti territoriali di avvalersi dei percettori del reddito di cittadinanza al fine di allertare le persone entrate in contatto con soggetti risultati positivi, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre acquisire la relazione tecnica per la proposta 3.5 (sostanzialmente identica alle proposte 3.6 e 3.7).

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 4.1 (già 1.38).

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 5.0.1 recante norme di semplificazione in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e per i consumatori.

Il vice ministro MISIANI si sofferma sui subemendamenti all'emendamento del Governo 1.0.100, esprimendo un avviso contrario sulle proposte 1.0.100/1 e 1.0.100/2 per mancanza di relazione tecnica. Formula altresì un avviso contrario anche sulle proposte 1.0.100/3, 1.0.100/4 e 1.0.100/5, per le quali rappresenta le obiezioni formulate dalla Ragioneria generale e dall'Agenzia delle entrate.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) interviene sulla proposta 1.0.100/5, illustrandone la *ratio* normativa e sottolineandone l'analogia con i subemendamenti a sua prima firma 1.0.100/12 e 1.0.100/13. Considerato il tenore di tali proposte, ritiene del tutto immotivate le obiezioni formulate dal rappresentante del Governo e chiede l'accantonamento dei subemendamenti in questione.

La senatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) e il senatore [CALANDRINI](#) (FdI) concordano con le raccomandazioni del senatore Dell'Olio chiedendo l'accantonamento dei subemendamenti in questione.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) concorda con il senatore Dell'Olio e chiede di accantonare anche l'esame della proposta 1.0.100/11.

Il [PRESIDENTE](#) reputa opportuno accantonare l'esame dei subemendamenti 1.0.100/5, 1.0.100/6, 1.0.100/10, 1.0.100/11, 1.0.100/12 e 1.0.100/13.

Il vice ministro MISIANI esprime poi un avviso contrario sulla proposta 1.0.100/7 per mancanza di relazione tecnica, oltre che per profili di criticità sollevati dall'Agenzia delle entrate.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene opportuno sospendere l'esame della proposta 1.0.100/7, per consentirne un approfondimento istruttorio.

Il vice ministro MISIANI chiede poi di accantonare l'esame del subemendamento 1.0.100/14, per consentirne un supplemento istruttorio. Formula quindi un avviso contrario sui subemendamenti 1.0.100/15, 1.0.100/16, 1.0.100/18, 1.0.100/19, 1.0.100/20, 1.0.100/21, 1.0.100/22, 1.0.100/23, 1.0.100/24 e 1.0.100/25.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti circa la motivazione della contrarietà formulata sulle proposte 1.0.100/19, 1.0.100/20 e 1.0.100/21 e 1.0.100/22.

Il vice ministro MISIANI fa presente che i subemendamenti 1.0.100/19 e 1.0.100/21 presentano profili di incompatibilità con la normativa europea sull'IVA.

Per quanto riguarda il subemendamento 1.0.100/20, rappresenta i profili di criticità finanziaria derivanti dalla nuova rottamazione dei carichi esattoriali.

Con riferimento poi al subemendamento 1.0.100/22, evidenzia l'incongruità della copertura finanziaria. Con riguardo agli altri emendamenti accantonati nella seduta pomeridiana di ieri, chiede di mantenere in sospeso la valutazione della proposta 1.0.5 sulla quale la relazione tecnica è in corso di verifica. Formula quindi un avviso contrario sugli analoghi emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni circa l'avviso contrario espresso dal Governo sugli analoghi emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13.

Il vice ministro MISIANI fornisce i chiarimenti richiesti e, successivamente, esprime un avviso contrario sulle proposte 1.18, per inidoneità della copertura, e 1.31, segnalando al riguardo la necessità di acquisire la relazione tecnica che confermi la sostenibilità finanziaria dell'intervento.

Esprime quindi un avviso contrario sulle proposte 1.0.4, per inidoneità della copertura, e 1.0.7 per effetti finanziari negativi con riferimento all'annualità nella quale verrà fruita la relativa agevolazione fiscale per i mutui sulla prima casa di abitazione.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver illustrato la *ratio* della proposta 1.0.7, ne dispone l'accantonamento.

Il vice ministro MISIANI esprime poi un avviso contrario sugli emendamenti 2.3, per mancanza di relazione tecnica, 2.5, 2.5 testo corretto, 2.6 e 2.6 testo corretto.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare l'esame dell'emendamento 2.3.

Successivamente, il vice ministro MISIANI esprime un avviso non ostativo sulle proposte analoghe 3.5, 3.6 e 3.7, mentre rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica per valutare l'impatto finanziario degli emendamenti 4.1 (già 1.38) e 5.0.1.

Su richiesta della senatrice [ACCOTO](#) (*M5S*), il [PRESIDENTE](#) dispone di accantonare l'emendamento 4.1 già 1.38, nonché la proposta 5.0.1.

Rappresenta poi la necessità che la Commissione acquisisca la relazione tecnica sull'emendamento 4.0.1, sul quale è stata espressa una valutazione non ostativa nella seduta pomeridiana di ieri.

Alla luce del dibattito svoltosi, il Presidente [PESCO](#) (*M5S*) in qualità di relatore propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.18, 1.31, 1.0.4, 1.0.100/1, 1.0.100/2, 1.0.100/3, 1.0.100/4, 1.0.100/8, 1.0.100/9, 1.0.100/15,

1.0.100/16, 1.0.100/18, 1.0.100/19, 1.0.100/20, 1.0.100/21, 1.0.100/22, 1.0.100/23, 1.0.100/24, 1.0.100/25, 2.5, 2.5 (testo corretto), 2.6 e 2.6 (testo corretto). Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.0.100/17, 3.5, 3.6 e 3.7. L'esame resta sospeso sulle proposte 1.0.5, 1.0.7, 1.0.100/5, 1.0.100/6, 1.0.100/7, 1.0.100/10, 1.0.100/11, 1.0.100/12, 1.0.100/13, 1.0.100/14, 1.0.100, 2.3, 4.1 e 5.0.1."

La proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

La relatrice **CONZATTI** (*IV-PSI*) illustra gli ulteriori emendamenti e gli emendamenti riformulati riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 2.100, al fine di verificarne la compatibilità con l'invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Richiede inoltre la relazione tecnica sulla proposta 5.1 (testo 2), al fine di verificarne la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura. Fa presente che occorre poi valutare la compatibilità con l'invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente dell'emendamento 7.1 (testo 2). Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui subemendamenti riferiti all'emendamento 2.100, nonché sugli emendamenti 3.100, 4.1 (testo 2) e 6.1 (testo 2).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 345 (ant.) del 04/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2020
345ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 3 novembre e gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 1, fa presente che non vi sono osservazioni sulla proposta 1.27 (testo 3). Con riferimento ai subemendamenti all'emendamento 1.0.100 del Governo, osserva che risulta suscettibile di comportare maggiori oneri il subemendamento 1.0.100/5. Richiede poi la relazione tecnica sulla proposta 1.0.100/6. Segnala inoltre che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.0.100/7 interamente sostitutiva del comma 1, lettera b), dell'emendamento 1.0.100. Rileva che appaiono suscettibile di determinare maggiori oneri i subemendamenti 1.0.100/10 e 1.0.100/11. Fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/12 che, per quanto riguarda i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nell'anno 2020, sopprime il riferimento alla proroga automatica di due anni disposta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2015 per i territori interessati da eventi eccezionali. Occorre altresì valutare la portata finanziaria del subemendamento 1.0.100/12 (testo 2). Analogamente, rileva che occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/13 che modifica i riferimenti al suddetto articolo 12 del decreto

legislativo n. 159 del 2015.

Segnala che risulta necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura del subemendamento 1.0.100/16 (testo 2). Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, rileva che occorre verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria degli analoghi emendamenti 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2) che consentono agli enti territoriali di avvalersi dei soggetti attualmente percettori del reddito di cittadinanza per l'allerta delle persone entrate in contatto stretto con persone risultate positive. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnala che occorre valutare l'emendamento 3.1 (testo 2) che proroga al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza epidemiologica relativi alle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali. Chiede, infine, conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 3.0.17 (testo 2) in materia di certificazione medica di quarantena e tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso non ostativo sulla proposta 1.27 (testo 3).

Sui subemendamenti 1.0.100/5, 1.0.100/6, 1.0.100/7, 1.0.100/10, 1.0.100/11, 1.0.100/12, 1.0.100/12 (testo 2) e 1.0.100/13 formula un avviso contrario, per profili di onerosità segnalati peraltro dall'Agenzia delle entrate.

Esprime altresì un avviso contrario sul subemendamento 1.0.100/16 (testo 2), per inidoneità della copertura posta a valere su un fondo privo della necessaria disponibilità.

La senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) interviene sui subemendamenti all'emendamento 1.0.100, segnalando come tali proposte siano finalizzate a rimediare ad un *vulnus* di giustizia tributaria, evitando che i termini dell'accertamento si confondano con quelli della notifica della cartelle esattoriali, così risolvendo anche problemi di equità.

Il vice ministro MISIANI osserva come, in base alla normativa vigente, l'Agenzia delle entrate sia tenuta a notificare entro il 2021 tutte le cartelle esattoriali collegate alle procedure di accertamento destinate a scadere nel medesimo anno.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*), dopo aver illustrato la portata normativa del subemendamento 1.0.100/12 (testo 2), osserva come le proposte in esame consentano all'Agenzia delle entrate di procedere alle notifiche entro due anni.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*) condivide le considerazioni svolte dalla senatrice Conzatti e dal senatore Dell'Olio, ricordando come la finalità dei subemendamenti consista nel posticipare il termine finale di notifica delle cartelle esattoriali, senza per questo intervenire sull'accertamento.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) invita a considerare, anche attraverso possibili riformulazioni, la modifica della normativa di legge, in modo da risolvere le criticità operative evidenziate dall'Agenzia delle entrate.

Il [PRESIDENTE](#) reputa opportuno accantonare l'esame dei subemendamenti all'emendamento 1.0.100 riguardanti la notifica delle cartelle esattoriali.

La senatrice [ACCOTO](#) (*M5S*) chiede di accantonare anche l'esame del subemendamento 1.0.100/16.

Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi l'accantonamento di tutti i subemendamenti segnalati riferiti all'emendamento governativo 1.0.100.

Il vice ministro MISIANI rappresenta poi come non sia ancora pervenuta la relazione tecnica richiesta al Ministero del lavoro sulle proposte 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2).

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di tenere accantonate tali proposte emendative.

Il vice ministro MISIANI esprime poi un avviso contrario sull'emendamento 3.1 (testo 2) per inidoneità della proposta di relazione tecnica e, altresì, un avviso contrario sull'emendamento 3.0.17 (testo 2) per assenza di relazione tecnica.

La senatrice [ACCOTO](#) (*M5S*) chiede di tenere sospeso l'esame dell'emendamento 3.1 (testo 2).

Alla luce del dibattito svoltosi, il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati e le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.0.17 (testo 2).

Il parere è non ostativo sull'emendamento 1.27 (testo 3).

L'esame resta sospeso sulle proposte 1.0.100/5, 1.0.100/6, 1.0.100/7, 1.0.100/10, 1.0.100/11, 1.0.100/12, 1.0.100/12 (testo 2), 1.0.100/13, 1.0.100/16 (testo 2), 2.5 (testo 2), 2.6 (testo 2) e 3.1 (testo 2).".

La proposta di parere, posta in votazione, viene approvata.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1458) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate (Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Il vice ministro MISIANI consegna la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il vice ministro MISAINI consegna la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1271) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a

Kabul il 19 aprile 2016

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la relazione tecnica quantifica l'onere derivante dal provvedimento in 275.220 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e in 285.620 a decorrere dall'anno 2021. Al riguardo, considerato che l'esame è in prima lettura e non è lontana la conclusione dell'esercizio finanziario, occorre valutare lo slittamento della decorrenza degli oneri del provvedimento in esame all'anno 2021, con riferimento al prossimo bilancio triennale 2021 - 2023. Occorre valutare altresì di distinguere le spese di missione dalle altre, al fine di configurare i relativi oneri, conformemente alla prassi, come previsioni di spesa. Osserva inoltre, con riferimento all'articolo 19 dell'Accordo, che prevede l'istituzione di una Commissione Mista, che la relazione tecnica quantifica l'onere ipotizzando una frequenza triennale delle riunioni della Commissione e che la prima riunione si svolgerà nella capitale dell'Afghanistan, mentre il medesimo articolo 19 non specifica la cadenza temporale delle riunioni, limitandosi a indicare che si svolgeranno alternativamente nelle rispettive capitali in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici. Su tale punto appare necessario avere conferma dal Governo che verranno concordate modalità e frequenza delle riunioni della Commissione Mista conformi a quelle ipotizzate nella relazione tecnica per la quantificazione dell'onere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1223) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la relazione tecnica quantifica l'onere derivante dal provvedimento in 166.779 euro a decorrere dall'anno 2019. Al riguardo, considerato che l'esame è in prima lettura e non è lontana la conclusione dell'esercizio finanziario, occorre valutare lo slittamento della decorrenza degli oneri del provvedimento in esame all'anno 2021, con riferimento al prossimo bilancio triennale 2021-2023. Occorre valutare, altresì, trattandosi di spese di missione per lo scambio di esperti e di personale, di configurare i relativi oneri, conformemente alla prassi, come previsioni di spesa. Osserva inoltre che l'articolo 8 dell'Accordo prevede riunioni dei rappresentanti delle Autorità competenti, ove necessario, mentre la relazione tecnica ipotizza due riunioni l'anno una in Italia ed una in Ecuador. Al riguardo, chiede conferma dal Governo che la quantificazione proposta in relazione tecnica risponde a criteri prudenziali. Per quanto riguarda l'articolo 9, paragrafo 1, primo periodo, dell'Accordo, che pone le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta di assistenza a carico della parte richiedente, risulta opportuno acquisire conferma da parte del Governo che a tale attività ordinaria di assistenza si possa far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti ([n. 199](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Esame e rinvio)

La relatrice [ACCOTO](#) (*M5S*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di

competenza, che esso è stato predisposto, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, che disciplina la determinazione del fabbisogno *standard* per Comuni e Province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento nei loro riguardi del criterio della spesa storica. Allo schema di decreto è allegata una relazione tecnica, positivamente verificata, da cui risulta che il provvedimento non determina effetti per la finanza pubblica, in quanto esso è finalizzato all'evoluzione della metodologia di stima dei costi *standard* funzionali all'aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni *standard* relativi al Servizio smaltimento rifiuti. Secondo quanto asserito dalla relazione tecnica, per ogni comune le risultanze dei fabbisogni *standard* approvate con la nuova metodologia verranno utilizzate per valutare la congruità dei Piani Economici Finanziari del servizio rifiuti, ai sensi dell'articolo 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013. Quest'ultima disposizione stabilisce che, a decorrere dal 2018, nella determinazione dei costi del servizio rifiuti, di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni *standard*.

Rammenta altresì che il richiamato decreto legislativo n. 216 del 2010 è assistito da una generale clausola di neutralità. Al riguardo, tenuto conto del carattere eminentemente tecnico dello schema di decreto, non formula osservazioni per quanto attiene ai profili di quantificazione, nel presupposto che lo schema medesimo non sia di per sé suscettibile di determinare effetti diretti per la finanza pubblica e che sia comunque rispettata la clausola generale di neutralità di cui al citato decreto legislativo n. 216 del 2010, in base al quale è adottato il provvedimento in esame. In proposito, appare utile una conferma.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota del Servizio Studi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) invita a riprendere l'esame dei disegni di legge n. 810 e connessi in materia di coltivazione dei tartufi, all'esame della 9ª Commissione permanente, sollecitando altresì il Governo a fornire la relazione tecnica chiesta dalla Commissione bilancio nella seduta dello scorso 11 febbraio.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per oggi, mercoledì 4 novembre 2020, alle ore 14, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,10.

1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 347 (ant.) dell'11/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2020
347ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, fa presente che si tratta degli emendamenti accantonati nella seduta del 10 novembre e degli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Per quanto di competenza, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, non vi sono osservazioni sul subemendamento 1.500 (testo 2)/1. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 1.500 (testo 2)/2 recante una norma transitoria sul compenso degli amministratori delle società controllate dalle regioni e dagli enti locali. Non vi sono osservazioni sui subemendamenti 1.501 (testo 2)/1, 1.501 (testo 2)/2 e 1.501 (testo 2)/4. Occorre valutare la proposta 1.501 (testo 2)/3 che introduce l'elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali, nonché del sindaco metropolitano e dei consiglieri metropolitani. Occorre valutare il subemendamento 1.0.100/12 (testo 3) relativo ai termini di decadenza e prescrizione degli atti della riscossione in scadenza nell'anno 2020.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare l'emendamento 3.1 (testo 2) che proroga al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai

trattamenti collegati all'emergenza epidemiologica relativi alle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali. Occorre valutare l'emendamento 3.0.17 (testo 3) che dispone che, fino al termine dello stato di emergenza, le attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori da parte del medico competente debbano essere svolte, ove possibile, anche attraverso il ricorso a strumenti telematici. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo, si chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 4.0.100.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso non ostativo sulle proposte 1.500 (testo 2)/1, 1.501 (testo 2)/1, 1.501 (testo 2)/2 e 5.01 (testo 2)/4.

Sulle proposte 1.500 (testo 2)/2 e 1.501 (testo 2)/3 esprime un avviso contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Prospetta poi l'espressione di un parere di semplice contrarietà sul subemendamento 1.0.100/12 (testo 3), sul quale permane la contrarietà dell'Agenzia delle entrate.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) esprime apprezzamento per la proposta di semplice contrarietà avanzata dal rappresentante del Governo sul subemendamento 1.0.100/12 (testo 3).

I senatori [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e Donatella [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) si associano alla considerazione svolta dal senatore Errani.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) ribadisce come il subemendamento in esame sia privo di effetti finanziari negativi.

Il vice ministro MISIANI evidenzia come l'espressione di un parere di semplice contrarietà sia funzionale a permettere una votazione presso la Commissione di merito, ferma restando la possibilità di approfondire la tematica alla base del subemendamento nel corso di un prossimo provvedimento.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*), nel prendere atto della posizione espressa dal rappresentante del Governo, invita la maggioranza ad approfondire la questione in sede di esame, presso le Commissioni riunite 5a e 6a, del disegno di legge n. 1994 (cosiddetto "Decreto ristori").

Il vice ministro MISIANI, ad integrazione dell'avviso espresso nella seduta di ieri, chiede poi di rivedere il parere espresso sull'emendamento 1.0.100/16 (testo 2), al fine di correggerne non solo la norma di copertura, ma anche alcuni profili della parte dispositiva.

Successivamente esprime un avviso contrario sugli emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.0.17 (testo 3), mentre formula un avviso di nulla osta sull'emendamento 4.0.100.

Alla luce del dibattito svoltosi, il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati e le ulteriori riformulazioni e proposte emendative, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.500 (testo 2)/2, 1.501 (testo 2)/3, 3.1 (testo 2) e 3.0.17 (testo 3).

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 1.0.100/12 (testo 3).

A rettifica del parere espresso nella seduta di ieri, sulla proposta 1.0.100/16 (testo 2), la Commissione esprime un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della proposta emendativa con la seguente: «All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

"3-bis. Nei confronti degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuta la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi

previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, dal 1° settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020. I versamenti sospesi possono essere eseguiti a decorrere dal 10 gennaio 2021 mediante corresponsione del 70 per cento dell'importo dovuto in un'unica soluzione o nel numero massimo di 120 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si procederà alla restituzione degli eventuali versamenti eccedenti il 70 per cento dell'importo dovuto.

3-ter. Il beneficio previsto al comma *3-bis* è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma *3-bis*, pari a 204.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo *34-ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

Sulle proposte 1.500 (testo 2)/1, 1.501 (testo 2)/1, 1.501 (testo 2)/2, 1.501 (testo 2)/4 e 4.0.100 il parere è non ostativo.".

Posta in votazione, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, di riproporre per l'Assemblea il seguente parere già approvato per la Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che: in merito all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 7, recante la proroga al 31 dicembre 2020 di una serie di termini in materia di processo civile e penale, si rappresenta l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal momento che gli adempimenti connessi saranno fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; relativamente all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 8, ove si dispone la proroga al 31 dicembre 2020 dell'utilizzo del contingente di 753 unità dell'operazione "Strade sicure", per un'ulteriore spesa complessiva di 6.197.854 euro per l'anno 2020, per quanto attiene ai profili di quantificazione, viene fornito il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica e sono indicati i parametri di calcolo utilizzati per la determinazione degli oneri; in merito ai profili di copertura del predetto articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 8, viene confermata l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali indicate dall'articolo 6, comma 2; con riferimento all'articolo 3, che proroga al 31 ottobre 2020 i termini precedentemente scaduti per l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, viene confermata l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica, oltre al fatto che eventuali risparmi che dovessero venir meno per effetto della proroga non erano stati comunque cifrati nei tendenziali di finanza pubblica; in relazione all'articolo 4, viene ribadita la natura ordinamentale della disposizione e viene confermato che, anche una volta superata la fase pandemica, l'inclusione del SARS-CoV-2 tra gli

agenti virali potenzialmente nocivi per l'uomo non avrà riflessi sugli oneri per la prevenzione nei luoghi di lavoro, compresi quelli afferenti a pubbliche amministrazioni, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: con riguardo all'articolo 2, comma 2, sulla continuità del sistema di allerta Covid, nel prendere atto che gli oneri, pari a tre milioni di euro per il 2021, verranno coperti attraverso il reperimento di corrispondenti risorse allocate sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sull'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 8, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 135 del 2018, come rideterminata dall'articolo 1, comma 399, della legge di bilancio 2020, si segnala tuttavia che la copertura di un nuovo onere di spesa a carico del bilancio a legislazione vigente non risulta pienamente in linea con i principi della legge di contabilità e che sarebbe stato più opportuno procedere alla formale riduzione dello stanziamento utilizzato a copertura."

Per quanto riguarda gli emendamenti già presentati in Commissione affari costituzionali e ripresentati in Assemblea, ribadisce il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.18, 1.20, 1.21, 1.300 (già 3.0.20), 3.0.200 (già 1.31), 1.0.1, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 2.5 (testo corretto), 2.6 (testo corretto), 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.0.23 (già 3.8), 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 1.0.200 (già 3.0.11), 1.0.201 (già 3.0.13), 1.0.202 (già 3.0.14), 3.0.15, 1.301 (già 3.0.16), 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19, 3.0.21 e 3.0.22.

Sull'emendamento 5.0.1, ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche: " - al comma 1, lettera *d*), il capoverso 1-*quinquies* sia sostituito dal seguente: "1-*quinquies*. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti."; al comma 1, lettera *e*), n. 2), il capoverso 3-*bis*.2 sia sostituito dal seguente: 3-2. 'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti."; - alla lettera *i*), il capoverso 7-*bis* sia sostituito dal seguente:"7-*bis*. Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili."

Sull'emendamento 2.3 si ribadisce un parere di semplice contrarietà. Sui restanti emendamenti già presentati in Commissione affari costituzionali e ripresentati in Assemblea si ribadisce una valutazione non ostativa. Sull'emendamento 1.200, presentato soltanto in Assemblea, esprime una valutazione non ostativa."

Il vice ministro MISIANI concorda con la valutazione sul testo e sugli emendamenti formulata dal relatore.

Per quanto riguarda, più specificatamente, la proposta 1.200, subordina la valutazione di nulla osta all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che: in merito all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 7, recante la proroga al 31 dicembre 2020 di una serie di termini in materia di processo civile e penale, si rappresenta l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal momento che gli adempimenti connessi saranno fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; relativamente all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 8, ove si dispone la proroga al 31 dicembre 2020 dell'utilizzo del contingente di 753 unità dell'operazione "Strade sicure", per un'ulteriore spesa complessiva di 6.197.854 euro per l'anno 2020, per quanto attiene ai profili di quantificazione, viene fornito il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica e sono indicati i parametri di calcolo utilizzati per la determinazione degli oneri; in

merito ai profili di copertura del predetto articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 8, viene confermata l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali indicate dall'articolo 6, comma 2; con riferimento all'articolo 3, che proroga al 31 ottobre 2020 i termini precedentemente scaduti per l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, viene confermata l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica, oltre al fatto che eventuali risparmi che dovessero venir meno per effetto della proroga non erano stati comunque cifrati nei tendenziali di finanza pubblica; in relazione all'articolo 4, viene ribadita la natura ordinamentale della disposizione e viene confermato che, anche una volta superata la fase pandemica, l'inclusione del SARS-CoV-2 tra gli agenti virali potenzialmente nocivi per l'uomo non avrà riflessi sugli oneri per la prevenzione nei luoghi di lavoro, compresi quelli afferenti a pubbliche amministrazioni, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: con riguardo all'articolo 2, comma 2, sulla continuità del sistema di allerta Covid, nel prendere atto che gli oneri, pari a tre milioni di euro per il 2021, verranno coperti attraverso il reperimento di corrispondenti risorse allocate sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sull'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 8, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 135 del 2018, come rideterminata dall'articolo 1, comma 399, della legge di bilancio 2020, si segnala tuttavia che la copertura di un nuovo onere di spesa a carico del bilancio a legislazione vigente non risulta pienamente in linea con i principi della legge di contabilità e che sarebbe stato più opportuno procedere alla formale riduzione dello stanziamento utilizzato a copertura.

Per quanto riguarda gli emendamenti già presentati in Commissione affari costituzionali e ripresentati in Assemblea, ribadisce il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.18, 1.20, 1.21, 1.300 (già 3.0.20), 3.0.200 (già 1.31), 1.0.1, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 2.5 (testo corretto), 2.6 (testo corretto), 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.0.23 (già 3.8), 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 1.0.200 (già 3.0.11), 1.0.201 (già 3.0.13), 1.0.202 (già 3.0.14), 3.0.15, 1.301 (già 3.0.16), 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19, 3.0.21 e 3.0.22.

Sull'emendamento 5.0.1, conferma il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche: " - al comma 1, lettera *d*), il capoverso 1-*quinquies* sia sostituito dal seguente: "1-*quinquies*. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti."; al comma 1, lettera *e*), n. 2), il capoverso 3-*bis*.2 sia sostituito dal seguente: "3-*bis*.2. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti."; alla lettera *i*), il capoverso 7-*bis* sia sostituito dal seguente: "7-*bis*. Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili."

Sull'emendamento 2.3, ribadisce un parere di semplice contrarietà.

Sui restanti emendamenti già presentati in Commissione affari costituzionali e ripresentati in Assemblea, l'esame resta sospeso.

Sull'emendamento 1.200, presentato soltanto in Assemblea, esprime un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1658) VERDUCCI ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia

di Servigliano

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre conseguire elementi informativi al fine di valutare se dall'attribuzione dello *status* di monumento nazionale possano derivare oneri o vincoli nella gestione del patrimonio a carico del comune di Servigliano o il diritto a provvidenze a carico del bilancio dello Stato. Risulta pertanto necessario acquisire la valutazione del Governo, al fine di escludere che, dall'attribuzione dello *status* di monumento nazionale all'*ex* campo di prigionia di Servigliano, possano derivare oneri a carico della finanza pubblica.

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1977) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PICHETTO FRATIN](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 3, comma 1, istitutivo di un Comitato promotore, appare opportuno valutare la formulazione della disposizione, con specifico riferimento alla composizione del suddetto Comitato, ai fini della verifica della sostenibilità dei costi di funzionamento.

In relazione al successivo comma 3 dell'articolo 3, il quale dispone che il Comitato promotore rimane in carica fino alla cessazione delle attività previste dal disegno di legge in esame e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, rileva che il contributo straordinario di cui all'articolo 4 è previsto per le sole annualità 2021 e 2022: al riguardo, occorre avere chiarimenti sugli eventuali profili finanziari di tale disallineamento temporale. Con riferimento poi al comma 6 dell'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria della disposizione, nella parte in cui riconosce il rimborso delle spese di missione dei componenti del citato Comitato promotore e del Comitato scientifico di cui al comma 5 nonché, in assenza di una espressa esclusione, il possibile rimborso di spese di altro tipo.

In merito all'articolo 4, comma 1, che attribuisce al Comitato promotore un contributo straordinario di cinquecentomila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per il finanziamento di iniziative celebrative, la copertura di eventuali costi di funzionamento dei Comitati, inclusi i rimborsi spese, e la realizzazione di un sito *internet* istituzionale, occorre acquisire ulteriori elementi informativi sulle risorse umane e strumentali di cui potranno avvalersi i suddetti Comitati, anche in relazione all'eventuale supporto offerto dai soggetti pubblici e dalle fondazioni dedicate alla figura di Luigi Einaudi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del provvedimento, con una stima di massima relativa anche alle spese di istituzione e di funzionamento del suddetto sito *internet*. Con riferimento al comma 2 dell'articolo 4, in base al quale al Comitato promotore possono essere altresì destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo, con l'esenzione da ogni forma di imposizione fiscale, sarebbe opportuno fornire delucidazioni sulla natura giuridica del Comitato promotore e chiarire se alle summenzionate liberalità si applichino le agevolazioni fiscali previste per le ONLUS.

Con riguardo infine alla copertura finanziaria di cui all'articolo 5, a carico del fondo speciale di parte corrente, sull'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, non essendo lontana la conclusione dell'esercizio finanziario e trovandosi il procedimento in prima lettura, occorre valutare l'aggiornamento al bilancio triennale 2021-2023.

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire gli elementi di risposta richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore **PRESUTTO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, che disciplina il contributo a fondo perduto, sarebbe opportuna una più dettagliata indicazione circa i nuovi beneficiari, distinguendo i dati dei soggetti che, pur avendo diritto, non avevano in precedenza presentato istanza e i dati della platea prima esclusa per il fatturato troppo alto, al fine di consentire una verifica più puntuale della quantificazione.

Relativamente all'articolo 2, che incrementa il Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, per quanto riguarda l'impatto sui saldi si chiedono chiarimenti in merito alla concentrazione degli effetti attesi sul fabbisogno del settore statale per il solo 2020, che si avvia alla conclusione, e non anche per il 2021.

Riguardo l'articolo 5, comma 4, recante misure per il rimborso dell'acquisto di titoli di accesso agli spettacoli dal vivo, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi sul possibile impatto della misura sulle fondazioni lirico-sinfoniche e sugli enti teatrali ricompresi nel conto economico delle pubbliche amministrazioni, atteso che la disposizione può determinare maggiori spese (nel caso di restituzione del prezzo già versato) ovvero minori entrate (nel caso di erogazione dei *voucher*) a carico dei suddetti enti.

In relazione al successivo comma 6, recante proroga al 30 giugno 2021 del cosiddetto "*tax credit vacanze*", chiede conferma che la stima degli oneri, quantificati in complessivi 350 milioni di euro, sia abbastanza prudenziale. In relazione alla copertura finanziaria, configurata come tetto di spesa, si valuti la sua riformulazione nei termini di previsione di spesa, analogamente a quanto previsto dall'articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha introdotto la misura in questione.

All'articolo 8 è prevista l'estensione del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020, anche per i mesi ottobre, novembre e dicembre. Considerato che la predetta norma stanziava 1.499 milioni di euro per 4 mesi mentre ora si stanziavano 259,2 milioni di euro per 3 mesi, chiede ulteriori dati idonei a confermare la stima dell'onere, con particolare riguardo all'andamento effettivo del tiraggio del credito in parola, considerato che la relazione tecnica non fornisce elementi sufficienti alla verifica quantitativa.

Analogamente, con riferimento all'articolo 9, che dispone la cancellazione della seconda rata dell'IMU per determinate attività, occorre acquisire informazioni che permettano di verificare la stima predisposta, attesa la laconicità della relazione tecnica.

Per quanto riguarda l'articolo 11, la norma stabilisce la conservazione *ex lege* nel conto residui dell'esercizio 2021 degli stanziamenti rimasti inoptati e già iscritti in bilancio in conto competenza per il 2020, in relazione a due autorizzazioni di spesa destinate alla copertura dei fabbisogni di spesa inerenti al riconoscimento della Cassa integrazione ordinaria, in attuazione della possibilità, prevista in tal senso dall'articolo 34-*bis*, comma 1, della legge di contabilità, di derogare in via espressa e con legge al principio generale, per cui le risorse di parte corrente iscritte in bilancio e non impegnate al termine dell'esercizio, debbano di norma formare oggetto di economie.

Preso atto che la finestra temporale per l'accesso ai predetti interventi non è ancora chiusa, potrebbero presentarsi oneri aggiuntivi rispetto a quelli stimati, con conseguente decremento delle risorse destinate allo slittamento al 2021. Osserva tuttavia che, nell'ambito dell'importo complessivo riportato dalla disposizione in parola (3.588,4 milioni di euro), una quota dovrebbe in realtà essere utilizzata per coprire l'onere di 582,7 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare iscritto al 2020 in

relazione all'articolo 12, comma 13, mentre il restante importo di circa 3 miliardi dovrebbe essere appunto conservato in conto residui per il 2021.

In relazione agli effetti di maggiori oneri in termini di indebitamento netto per l'anno 2021, una parte della copertura - secondo la relazione tecnica - sarebbe da attribuire al Documento programmatico di bilancio (DPB) 2021. Al riguardo, ricorda che tale documento, previsto dalla normativa europea e italiana, non ha efficacia normativa ma finalità informative nei confronti della Commissione europea e pertanto non potrebbe costituire fonte di copertura dello slittamento di oneri.

Comunque, considerato che le risorse (ri)stanziare in conto dei residui in gestione nel 2021 possono ritenersi scontate nei saldi tendenziali a legislazione vigente con riguardo alla competenza finanziaria, dovrebbero svolgersi adeguati approfondimenti sui conseguenti effetti in termini di cassa e competenza economica per il 2021. Andrebbe poi valutato se lo strumento del mantenimento in conto residui sia quello più adeguato dal punto di vista della legge di contabilità e non sia piuttosto opportuno operare una rimodulazione della spesa.

All'articolo 12, per quanto riguarda i profili di quantificazione, chiede conferma che l'onere relativo ai commi da 8 a 12, concernenti gli ulteriori trattamenti di Cassa integrazione, possa essere effettivamente riferibile per 582,7 milioni di euro al 2020 e 1501,9 milioni di euro al 2021, considerato che alla fine del 2020 mancano meno di due mesi nonché alla luce della tempistica registrata nelle erogazioni nei mesi trascorsi, con i conseguenti effetti sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno. Con riguardo all'articolo 21, che dispone uno stanziamento di 85 milioni di euro per la concessione in comodato d'uso gratuito a studenti meno abbienti di dispositivi digitali e di connettività, nella misura risultante dalla rilevazione dei fabbisogni conclusasi lo scorso 1° settembre 2020, chiede conferma della corretta quantificazione dell'onere, nonché chiarimenti sugli eventuali effetti di trascinamento della spesa per il 2021 e su eventuali effetti finanziari connessi ad un'accelerazione della spesa, trattandosi di risorse in conto capitale.

Per quanto concerne l'articolo 23, chiede conferma che alle previsioni di cui all'articolo in esame si possa fare fronte con le risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente e valutare l'opportunità di inserire nel testo dell'articolo un'apposita clausola di invarianza degli oneri con riferimento alla finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 24, chiede conferma del fatto che all'istituzione del portale telematico e alle nuove modalità di cura degli atti processuali si possa far fronte con le risorse umane strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. A tal fine, è opportuno valutare l'inserimento nel testo dell'articolo di un'apposita clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 26, appare opportuno riformulare la clausola di invarianza finanziaria nella seguente versione: "All'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

In relazione agli articoli 27 e 30, appare opportuno valutare l'inserimento di un'apposita clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica.

L'articolo 32 reca norme volte alla prosecuzione del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19 fino al 24 novembre 2020, data che coincide con quella di cessazione di efficacia del dPCM del 24 ottobre 2020, mentre il termine dello stato di emergenza è attualmente fissato al 31 gennaio 2021. Al riguardo, potrebbe essere oggetto di valutazione l'opportunità di preordinare risorse adeguate all'attuale termine dello stato di emergenza.

Per quanto riguarda l'articolo 34, recante le coperture finanziarie, si premette che la somma degli importi di cui alle lettere da *a*) a *p*) del comma 3 garantisce la copertura degli oneri di cui all'alinea del medesimo comma per ogni anno e su tutti saldi.

Entrando nel merito delle singole coperture adottate, in relazione alla lettera *a*), osserva che la relazione tecnica non fornisce sufficienti informazioni che consentano di ripercorrere le modalità di calcolo con cui viene definito l'ammontare del *surplus* di risorse per il *bonus* vacanze rispetto all'originaria quantificazione e dotazione. Risulta quindi opportuno un chiarimento circa l'effettivo ammontare delle risorse a disposizione.

Con riferimento al comma 4, in materia di monitoraggio delle risorse, occorre valutare l'opportunità di richiamare anche il comma 12-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità, che prevede, in via prioritaria rispetto all'adozione di iniziative legislative, l'adozione di decreti del Ministro dell'economia e delle finanze o di decreti del presidente del Consiglio dei ministri di riduzione degli stanziamenti di spesa, previo parere parlamentare. Osserva, inoltre, che potrebbe porsi un problema di coordinamento con i decreti-legge n. 18, n. 23, n. 34 e n. 104 del 2020. Infatti, non sono formalmente modificate le norme che prevedono una procedura speciale, diversa da quella prevista dalla legge di contabilità, per il monitoraggio e le eventuali compensazioni dei maggiori oneri.

La relazione tecnica rileva poi che sarebbe emerso un minore utilizzo di alcune misure previste dagli interventi effettuati in maggio ed agosto, in particolare per quanto riguarda diversi crediti di imposta, fra cui quelli relativi alla fiscalità differita attiva (DTA), ai canoni di locazione degli immobili non residenziali, all'acquisto di veicoli a bassa emissione, al *bonus* per i lavoratori presenti in azienda nel mese di marzo e alle misure di integrazione salariale. Sarebbe quindi opportuno acquisire maggiori elementi informativi circa i risparmi derivanti dal minor utilizzo dei crediti di imposta che sono stati contabilizzati in compensazione.

Evidenzia, peraltro, che tali risparmi contribuiscono a garantire la copertura del provvedimento, come emerge dall'ultima riga del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Tuttavia, tale modalità di copertura non risponde ai criteri previsti dalla legge di contabilità e potrebbe essere considerata anche non rispondente all'articolo 81 della Costituzione. Sarebbe quindi necessaria una formale riduzione delle autorizzazioni di spesa da cui si traggono i risparmi, non potendosi ritenere sufficienti generiche affermazioni contenute nella relazione tecnica.

Da ultimo, la relazione tecnica effettua altresì la nuova stima dell'indebitamento netto per il 2020 al 10,7 per cento del PIL, in revisione rispetto all'ultima stima comunicata al Parlamento con la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) 2020, che lo aveva fissato al 10,8 per cento, e anche rispetto al Documento programmatico di bilancio (DPB) che lo aveva invece fissato al 10,5 per cento.

Al riguardo, appare opportuno rammentare che gli atti tipizzati che contengono gli obiettivi programmatici, come il saldo di indebitamento netto e il saldo netto da finanziare, sono il DEF e la NADEF. In sede di esame di provvedimenti legislativi, la relazione tecnica dovrebbe limitarsi a fornire elementi di dettaglio in merito agli effetti di variazione che le nuove norme di spesa e le relative coperture comportano rispetto agli aggregati "tendenziali" di finanza pubblica, mentre la legge di assestamento sarebbe la sede specificamente deputata a certificare il miglioramento o il peggioramento delle previsioni finanziarie nel corso dell'esercizio finanziario, rispetto agli andamenti effettivi.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota n. 177 del Servizio del bilancio.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1223) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016*
(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi sollevati dalla relatrice.

La relatrice **FERRERO** (*L-SP-PSd'Az*) si riserva un approfondimento, ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1271) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016*

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi sollevati dal relatore.

Il relatore [CALANDRINI](#) (Fdi) si riserva un approfondimento, ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1571) *Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, da cui risulta che: il meccanismo di copertura tariffaria dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare, di cui all'articolo 2, commi 6 e 7, è privo di effetti negativi per la finanza pubblica; le misure premiali previste dall'articolo 2, comma 8, in favore dei comandanti dei pescherecci soggetti al rispetto degli obblighi di conferimento dei rifiuti negli impianti di raccolta saranno individuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; le istituzioni scolastiche potranno fare fronte alle attività di educazione ambientale di cui all'articolo 8 nell'ambito dell'orario annuale destinato all'insegnamento dell'educazione civica e nel quadro delle risorse umane e finanziarie destinate a tale insegnamento dalla legge n. 92 del 2019; la previsione dell'articolo 10, comma 3, che attribuisce ai comuni la facoltà di realizzare un sistema incentivante per il rispetto dell'ambiente volto ad attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione, non esercenti attività professionale, che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, non vincola il bilancio degli enti locali eventualmente interessati e pertanto non determina ricadute negative per la finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1762) *Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere*

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 novembre.

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) chiede al rappresentante del Governo se sia pervenuta la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, richiesta formalmente dalla Commissione bilancio.

Il vice ministro MISIANI fa presente che la relazione tecnica predisposta dal Dipartimento per le politiche della famiglia è in corso di verifica da parte della Ragioneria Generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti ([n. 199](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta al 4 novembre.

Il vice ministro MISIANI fa presente che è in corso l'istruttoria sul provvedimento in titolo, al fine di rispondere ai rilievi avanzati dalla relatrice Accoto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

1.4.2.3.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 349 (ant.) del 18/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCLEDÌ 18 NOVEMBRE 2020
349ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che gli emendamenti riferiti all'articolo 2, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.4, 2.7, 2.23 e 2.24. Comportano maggiori oneri le proposte 2.15, 2.22 e 2.27. Occorre valutare, in relazione al testo, le proposte 2.12, 2.14 e 2.14 (testo 2). Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 2.13 e 2.13 (testo 2). Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.21 che attribuisce ai comuni interessati dalle previsioni dell'articolo 2 il compito di provvedere alla raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume, la quantità e la qualità dei rifiuti accidentalmente pescati. Occorre altresì valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.21 (testo 2), che attribuisce il compito di provvedere alla raccolta dei dati di monitoraggio anche alle autorità di sistema portuale. Per quanto riguarda l'emendamento 2.26, occorre valutarne la portata finanziaria, con riferimento alle risorse necessarie ad attuare gli interventi ivi previsti. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.30 che conferisce ai comuni la facoltà di ridurre la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti di bordo prodotti dalle imbarcazioni da pesca. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.4, che attribuisce alle autorità di bacino il compito di avviare iniziative e programmi di contrasto dell'inquinamento da rifiuti delle acque interne. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.6 e 3.0.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 4.3 che consente ai comuni delle isole minori di stabilire esenzioni o riduzioni del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in favore dei commercianti e degli artigiani ai quali è vietata la distribuzione o la commercializzazione di prodotti di plastica monouso.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 5.3 interamente sostitutiva del comma 3 dell'articolo 5. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.0.1 che prevede la realizzazione, da parte del Ministero dell'ambiente, del piano nazionale per lo sbarramento dei fiumi, con finanziamento annuale a carico della legge di bilancio. Occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 5.0.1 (testo 2) e 5.0.1 (testo 3) che attribuiscono alle autorità di distretto il compito di introdurre, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 5.0.2. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 5.0.3 recante norme in materia di dragaggi.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 10.5 e 10.0.3. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 10.0.3 (testo 2) che introduce un credito di imposta in favore degli imprenditori ittici che acquistano prodotti ittici biodegradabili o compostabili. Comporta maggiori oneri l'emendamento 10.0.6.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 11.0.1 recante disposizioni per la Laguna di Venezia. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 11.0.2 recante criteri generali per la disciplina degli impianti di acquacoltura e piscicoltura.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi incluse le proposte 1.1 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.100, 3.1 (testo 2), 11.0.2 (testo 2) e 12.1 (testo 2).

Il vice ministro MISIANI, con riferimento agli emendamenti all'articolo 2, esprime parere contrario, per assenza di relazione tecnica, sulle proposte 2.4 e 2.7. Per quanto riguarda l'emendamento 2.23, rappresenta l'avviso contrario del Dipartimento delle finanze, mentre evidenzia la necessità di acquisire la relazione tecnica sulla proposta 2.24.

Concorda poi con la relatrice sulla onerosità degli emendamenti 2.15, 2.22 e 2.27.

In merito all'emendamento 2.12, formula una valutazione non ostativa, mentre esprime un avviso contrario, per mancanza di relazione tecnica, sugli emendamenti 2.14 e 2.14 (testo 2).

Altresì, evidenzia la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.13 e 2.13 (testo 2), mentre formula un avviso contrario sull'emendamento 2.21 per inidoneità della copertura.

Dopo aver chiesto di accantonare l'esame dell'emendamento 2.21 (testo 2), esprime quindi un avviso contrario sull'emendamento 2.26 per mancanza di relazione tecnica e sull'emendamento 2.13 per incongruità della copertura.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) chiede di tenere accantonato l'esame degli emendamenti 2.13 (testo 2) e 2.14 (testo 2) per un approfondimento istruttorio.

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede quali siano le motivazioni alla base della contrarietà espressa sulle proposte 2.4, 2.24 e 2.15.

Il vice ministro MISIANI ribadisce la necessità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.24, mentre, per quanto riguarda la proposta 2.24, osserva che, ferma restando la necessità della relazione tecnica, la copertura è inidonea per assenza di sufficienti disponibilità sul Fondo per gli investimenti strutturali di politica economica (FISPE).

Per quanto riguarda l'emendamento 2.15, concorda con la Commissione circa il fatto che la proposta determina maggiori oneri.

Il [PRESIDENTE](#) si sofferma sulla portata finanziaria dell'emendamento 2.4, rilevando la necessità di disporre di apposita relazione tecnica.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di valutare l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 2.4, osservando come eventuali costi siano comunque coperti dal meccanismo tariffario, che comporterebbe, quindi, oneri non a carico delle finanze pubbliche, bensì dell'utenza. Peraltro, la realizzazione di impianti di gestione di rifiuti potrebbe anche, con ogni probabilità, favorire il miglioramento dei costi di gestione, con benefici anche di carattere finanziario.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 2.4 e 2.24, stante il fatto che l'avviso contrario trova motivazione nell'assenza di relazione tecnica.

Il vice ministro MISIANI esprime quindi un avviso contrario sull'emendamento 3.4 per assenza di relazione tecnica e inidoneità della copertura.

Concorda poi con la Commissione sulla necessità di acquisire la relazione tecnica anche in merito all'emendamento 3.6, che peraltro reca profili di onerosità, nonché sulla proposta 3.0.1.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva come il disegno di legge in esame abbia un impianto positivo e condivisibile, in quanto la finalità del provvedimento consiste nel recupero e nella gestione dei rifiuti raccolti in mare.

Tuttavia, il disegno di legge è strutturato in termini di invarianza di oneri per la finanza pubblica, poiché gli eventuali costi trovano copertura attraverso rimodulazioni tariffarie. Ne deriva che ogni proposta emendativa, anche di carattere migliorativo, determina necessariamente un costo, con effetti sulla finanza pubblica.

Auspica un approfondimento su tale aspetto, anche per evitare che ogni miglioramento del disegno di legge venga scaricato sui cittadini attraverso il meccanismo tariffario. Peraltro, l'emendamento 3.6 contiene proposte di grande ragionevolezza.

Il vice ministro MISIANI fa presente che, ai fini della copertura di eventuali proposte emendative, si potrebbero utilizzare i fondi speciali accantonati presso il Ministero dell'ambiente.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) chiede di tenere accantonato l'esame dell'emendamento 3.4.

Con riguardo agli emendamenti riferiti agli articoli 4 e 5, il vice ministro MISIANI esprime un avviso contrario sulla proposta 4.3 per assenza di relazione tecnica, analogamente all'emendamento 5.3.

In merito all'emendamento 5.0.1, esprime un avviso contrario, in quanto determinerebbe un vincolo di finanziamento annuale a carico della legge di bilancio.

Chiede poi di accantonare l'esame delle proposte 5.0.1 (testo 2) e 5.0.1 (testo 3), mentre concorda con la necessità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 5.0.2 che, tra l'altro, presenta profili finanziari negativi in termini di riduzione delle entrate da canoni demaniali e profili di criticità legati al meccanismo dei trasferimenti finanziari alle regioni.

Rappresenta poi la necessità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 5.0.3.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare l'esame dell'emendamento 5.0.3.

Con riferimento agli emendamenti riferiti articoli 10 e 11, il vice ministro MISIANI rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle proposte 10.5 e 10.0.3, sulle quali sussiste comunque un avviso contrario del Dipartimento delle finanze.

Con riguardo all'emendamento 10.0.3 (testo 2), rappresenta la contrarietà del Dipartimento delle

finanze, mentre rileva che l'emendamento 10.0.6 comporta maggiori oneri.

In merito agli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2, rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica. Chiede poi di accantonare l'esame delle proposte 1.1 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.100, 3.1 (testo 2), 11.0.2 (testo 2) e 12.1 (testo 2).

Oltre agli emendamenti segnalati dalla relatrice, rappresenta la sussistenza di profili di criticità finanziaria circa gli emendamenti 2.5, 2.6, 2.10, 2.11, 2.25, 2.28, 2.29, 2.0.1, 3.5, 10.0.2, 10.0.4 e 10.0.5.

Il [PRESIDENTE](#) reputa opportuno sospendere l'esame degli ulteriori emendamenti segnalati dal rappresentante del Governo, per consentire alla Commissione un adeguato approfondimento.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice GALLICCHIO propone quindi l'approvazione del seguente parere "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.21, 2.22, 2.23, 2.26, 2.27, 2.30, 3.6, 3.0.1, 4.3, 5.3, 5.0.1, 5.0.2, 10.5, 10.0.3, 10.0.3 (testo 2), 10.0.6, 11.0.1 e 11.0.2. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.1 (testo 2), 2.4, 2.5, 2.6, 2.10, 2.11, 2.13 (testo 2), 2.14 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.21 (testo 2), 2.24, 2.25, 2.28, 2.29, 2.100, 2.0.1, 3.1 (testo 2), 3.4, 3.5, 5.0.1 (testo 2), 5.0.1 (testo 3), 5.0.3, 10.0.2, 10.0.4, 10.0.5, 11.0.2 (testo 2) e 12.1 (testo 2), il cui esame resta sospeso."

La proposta di parere, messa in votazione, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1894) Deputati MULE' ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri
(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 1.1, nella parte in cui contempla iniziative di solidarietà sociale e inserisce nel titolo un riferimento a un Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 che non trova riscontro nel testo. Occorre valutare i profili finanziari e contabili dell'emendamento 2.1, che istituisce un Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19, alimentato da trattenute volontarie sulle retribuzioni dei lavoratori pubblici e privati, che non appare comunque in linea con le regole di contabilità, mancando di una dotazione iniziale.

In relazione alla proposta 4.1, in tema di iniziative civiche e di studio delle istituzioni scolastiche, occorre valutare la sostituzione della parola: "promuovono", con le seguenti: "possono promuovere". Con riguardo all'emendamento 4.0.1, che istituisce borse di studio a favore degli orfani del personale sanitario, occorre valutare la portata finanziaria del comma 1, con particolare riguardo agli aspetti applicativi, e avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili, che allo stato appare capiente.

Comporta maggiori oneri la proposta 5.0.1, per mancata quantificazione degli effetti finanziari e inidoneità della copertura.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1658) VERDUCCI ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1977) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione una nota istruttoria sui profili finanziari del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno 2019.

Il vice ministro MISIANI si riserva di fornire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(641) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota di approfondimento sui profili finanziari del disegno di legge.

Il relatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), ferma restando la condivisione del merito della proposta, sottolinea la necessità di adeguare il disegno di legge all'attuale contesto emergenziale, con inevitabile aggiornamento dei relativi costi finanziari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre.

Il vice ministro MISIANI fa presente che è in corso, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, l'approfondimento istruttorio sul disegno di legge in esame e che permane al momento una criticità di carattere finanziario sull'articolo 5. Auspica pertanto che si riesca in tempi ravvicinati a risolvere i problemi ancora in essere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti (n. 199)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre.

Il rappresentante del GOVERNO fornisce rassicurazioni circa l'assenza di criticità di carattere finanziario.

La relatrice [ACCOTO](#) (*M5S*), alla luce delle rassicurazioni fornite dal GOVERNO, propone l'approvazione di un parere non ostativo (pubblicato in allegato).

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

La seduta termina alle ore 11,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 199**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime parere non ostativo.

1.4.2.3.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 367 (pom.) del 12/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 12 GENNAIO 2021
367ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1222-A) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che la Commissione esteri ha recepito la modifica dell'articolo 3 richiesta da questa Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere approvato lo scorso 27 ottobre.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2020, relativo allo sviluppo e produzione di cinque sensori di sorveglianza e ingaggio (radar) Kronos Grand Mobile High Power (GM HP) (n. 235)

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, preliminarmente, che il programma pluriennale in esame si articola nelle seguenti attività: sviluppo e acquisizione di cinque sensori di sorveglianza e ingaggio (*radar*); supporto logistico decennale; gestione delle evoluzioni tecnologiche. Il costo complessivo del programma risulta pari a 200 milioni di euro e graverà sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (capitoli 7421-27), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo istituito dall'articolo 1, comma 95,

della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018). Si ricorda che le risorse del suddetto Fondo, pari a 42,7 miliardi di euro nel periodo 2019-2033, sono state assegnate per il 16,8 per cento al Ministero dello sviluppo economico e per il 13,6 per cento al Ministero della difesa.

In considerazione della priorità del programma, la scheda tecnica precisa che la copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione "Difesa e sicurezza del territorio", programma "Pianificazione generale delle FF.AA. e approvvigionamenti militari" dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese, concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nella scheda tecnica viene altresì riportato un cronoprogramma dei pagamenti, dal 2021 al 2030, avente carattere meramente indicativo, da aggiornarsi a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. La ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto di competenza, chiede conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, anche al fine di escludere che il loro utilizzo pregiudichi precedenti impegni di spesa.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

Il vice ministro MISIANI dà conferma della effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e del fatto che il loro utilizzo non pregiudica precedenti impegni di spesa.

Alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, il relatore propone l'espressione di osservazioni non ostative.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni è messa in votazione e approvata.

(1223) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016* (Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre 2020.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, del comma 1 con il seguente: "1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 123.831 a decorrere dall'anno 2021, e delle rimanenti spese, pari a euro 42.948 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale."

Il vice ministro MISIANI si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere della relatrice è posta

in votazione e approvata.

(1658) VERDUCCI ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

Il relatore [MANCA](#) (PD) riepiloga le precedenti fasi dell'esame del provvedimento.

Il vice ministro MISIANI avverte che il Ministero dei beni e delle attività culturali ha trasmesso la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, che è attualmente in fase di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 18 novembre riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che non vi sono osservazioni sulla proposta 1.1 (testo 2). Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.4 e 2.24. Su segnalazione del Governo, sono stati accantonati gli identici emendamenti 2.5 e 2.6, in base ai quali, per ciascun porto, deve essere predisposto ed attuato un adeguato piano di raccolta e di gestione dei rifiuti. Inoltre, sono stati segnalati dal Governo i seguenti emendamenti: 2.10, secondo cui l'impianto o l'area di raccolta deve garantire la separazione tra i flussi fisici dei rifiuti prodotti dalle navi rispetto a quelli pescati accidentalmente; 2.11 sull'identificazione delle strutture di raccolta e sull'ambientalizzazione paesaggistica; 2.25 che attribuisce all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente l'attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria; 2.28 (identico al 2.29), che rimette ad appositi decreti interministeriali la disciplina di una fase di sperimentazione per i soggetti che raccolgono rifiuti accidentalmente pescati; 2.0.1 sugli oneri di informazione degli imprenditori ittici da parte delle autorità portuali. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 2.13 (testo 2). Occorre valutare, in relazione al testo, la proposta 2.14 (testo 2). Occorre altresì valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.21 (testo 2), che attribuisce il compito di provvedere alla raccolta dei dati di monitoraggio anche alle autorità di sistema portuale. Non vi sono osservazioni sulle proposte 2.18 (testo 2) e 2.100.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.4, che attribuisce alle autorità di bacino il compito di avviare iniziative e programmi di contrasto dell'inquinamento da rifiuti delle acque interne. Su segnalazione del Governo, è stato accantonato l'emendamento 3.5, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo con una dotazione di due milioni di euro annui per il triennio 2020-2022 preordinato ad incentivare la ricerca sulla presenza delle microplastiche nelle acque lacuali, lo studio dei danni arrecati all'ittiofauna, all'avifauna e alla catena alimentare, nonché le opportune modalità di intervento. Non vi sono osservazioni sulla proposta 3.1 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria degli

emendamenti 5.0.1 (testo 2) e 5.0.1 (testo 3) che attribuiscono alle autorità di distretto il compito di introdurre, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 5.0.3 recante norme in materia di dragaggi.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, su segnalazione del Governo sono stati accantonate le proposte: 10.0.2 recante disposizioni sui contenitori di prodotti ittici; 10.0.4 (identico al 10.0.5) recante norme sul contrasto all'abbandono e alla gestione illegale del fine vita delle imbarcazioni.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, non vi sono osservazioni sulla proposta 11.0.2 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, non vi sono osservazioni sulla proposta 12.1 (testo 2).

Il vice ministro MISIANI fa presente che è in corso l'istruttoria sulle proposte emendative segnalate dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1894) Deputato MULE' ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) ricorda che, per quanto riguarda le proposte emendative relative al disegno di legge in titolo, occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 1.1, nella parte in cui contempla iniziative di solidarietà sociale e inserisce nel titolo un riferimento a un Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 che non trova riscontro nel testo. Occorre valutare i profili finanziari e contabili dell'emendamento 2.1, che istituisce un Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19, alimentato da trattenute volontarie sulle retribuzioni dei lavoratori pubblici e privati, che non appare comunque in linea con le regole di contabilità, mancando di una dotazione iniziale.

In relazione alla proposta 4.1, in tema di iniziative civiche e di studio delle istituzioni scolastiche, occorre valutare la sostituzione della parola: "promuovono", con le seguenti: "possono promuovere". Con riguardo all'emendamento 4.0.1, che istituisce borse di studio a favore degli orfani del personale sanitario, occorre valutare la portata finanziaria del comma 1, con particolare riguardo agli aspetti applicativi, e avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili, che allo stato appare capiente.

Comporta maggiori oneri la proposta 5.0.1, per mancata quantificazione degli effetti finanziari e inidoneità della copertura.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso contrario sulla proposta 1.1, segnalando la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Formula poi un avviso contrario sull'emendamento 2.1, nonché sulla proposta 4.1, in quanto foriera di maggiori oneri.

Sull'emendamento 4.0.1 rappresenta poi la necessità di acquisire la relazione tecnica, ferma restando la sussistenza di criticità in ordine alla tipologia di copertura.

Esprime quindi un avviso contrario sulla proposta 5.0.1, nonché sull'emendamento 5.1 non segnalato dalla relatrice.

Concorda infine con la valutazione non ostativa sull'emendamento 3.1.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente come le proposte emendative presentate dal Gruppo della Lega siano finalizzate a rendere più incisivo il disegno di legge, accompagnando l'istituzione della giornata della memoria delle vittime dell'epidemia con la previsione di sussidi e riconoscimenti in favore di quei soggetti che tuttora si trovano a svolgere un ruolo attivo nel contrasto all'emergenza pandemica.

Il presidente [PESCO](#) concorda, per quanto riguarda il merito, con lo spirito alla base di alcune proposte emendative, segnalando, relativamente al tema dei messaggi promozionali trasmessi dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'emendamento 5.1, la necessità di individuare quali siano gli spazi di manovra consentiti sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) manifesta l'opportunità di un supplemento di riflessione, associandosi alle considerazioni svolte dalla senatrice Ferrero e del Presidente.

Il vice ministro MISIANI, ad integrazione dei precedenti pareri, fa presente che sull'emendamento 4.1 è possibile accogliere la richiesta della Commissione di sostituire la parola: "promuovono" con le seguenti: "possono promuovere", in tema di iniziative civiche e di studio delle istituzioni scolastiche.

Il PRESIDENTE dispone poi l'accantonamento dell'emendamento 5.1.

Alla luce delle interlocuzioni con il rappresentante del Governo, la RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esamina gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 2.1, 4.0.1 e 5.0.1. Sull'emendamento 4.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: "promuovono", con le seguenti: "possono promuovere". Il parere è non ostativo sull'emendamento 3.1. L'esame resta sospeso sulla proposta 5.1."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il PRESIDENTE, in considerazione del fatto che non è ancora pervenuta la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, ne rinvia l'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.
Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre 2020.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta del 4 novembre scorso, il Governo ha consegnato la relazione tecnica negativamente verificata sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1461) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare
(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.
Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta del 27 ottobre scorso, il Governo ha messo a disposizione una nota istruttoria in cui si rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1977) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.
Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

Il relatore **PICETTO FRATIN** (FIBP-UDC) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 2.1, che amplia lo specifico ambito territoriale ove svolgere prioritariamente le iniziative di celebrazione dell'anno einaudiano, riconosciute meritevoli di sostegno e finanziamento. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria degli emendamenti 3.1 e 3.1 (testo 2), che ampliano di quattro membri la composizione del Comitato promotore delle celebrazioni einaudiane, oltre che della proposta 3.4 che amplia di due membri la composizione del medesimo Comitato.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MISIANI fa presente che si è in attesa di acquisire dal Ministero competente gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione sia sul testo che sulle proposte emendative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anorexia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri

disturbi del comportamento alimentare

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) ricorda che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il vice ministro MISIANI avverte che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica da parte del Ministero della salute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ricorda che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il vice ministro MISIANI avverte che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica da parte del Ministero della salute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei

disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il vice ministro MISIANI avverte che sul provvedimento in titolo si è in attesa di acquisire elementi istruttori da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e dell'esame degli ulteriori emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il vice ministro MISIANI ricorda di aver messo a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato, nella quale si manifesta la necessità di acquisire l'aggiornamento della

relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Parere alla 9a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio 2020.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che è stata trasmessa dal Ministero competente la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, che è in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi (n. 228)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

Il relatore **DAMIANI** (*FIBP-UDC*) illustra lo schema di decreto legislativo, segnalando, preliminarmente, che l'atto è al momento privo dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni. Per quanto di competenza, posto che, ai sensi degli articoli 4 e 6-8, è previsto il trasferimento delle funzioni di tenuta e aggiornamento del Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche - che viene ridenominato "Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche" - dal Coni al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio, espressamente senza oneri per il bilancio dello Stato (articolo 4), chiede conferma che il suddetto Dipartimento per lo sport possa svolgere l'istruttoria delle domande di iscrizione e rilasciare i certificati (compiti finora svolti dal CONI), avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. Per i profili di copertura, considerato che l'articolo 13 fornisce assicurazione che alla copertura degli oneri relativi alla riconfigurazione e gestione del Registro si farà comunque fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio della società Sport e salute Spa, stanziata a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge n. 145 del 2019 (legge di bilancio 2020) e premesso che la società Sport e Salute Spa rientra nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni ai fini di contabilità nazionale, richiede elementi informativi utili a confermare che al funzionamento del Registro, la società Sport e Salute potrà provvedere senza aumenti delle dotazioni di bilancio eventualmente utilizzando risorse rimodulabili, dando dimostrazione della loro adeguatezza rispetto ai nuovi costi da sostenere.

Con riguardo poi alle attività di certificazione previste dall'articolo 15, chiede conferma che il Dipartimento per lo sport possa provvedere ai relativi adempimenti avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Infine, in merito all'articolo 16, chiede conferma che le Federazioni sportive nazionali - in quanto

rientranti nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche - possano svolgere, ad invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, i controlli diretti a verificare il rispetto dell'obbligo di adottare i previsti modelli organizzativi e di controllo e i codici di condotta da parte delle associazioni e società sportive.
Per ulteriori osservazioni, rinvia al *Dossier* dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire gli elementi di risposta chiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo ([n. 226](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, preliminarmente, che l'atto risulta privo dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Per quanto di competenza, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare in considerazione del tenore ordinamentale delle norme in esame, che non prevedono nuovi compiti per le amministrazioni pubbliche coinvolte e sono assistite da una clausola di invarianza. In particolare, prende atto dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica riguardo al funzionamento del Registro e della Commissione per gli agenti sportivi, che non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto già istituito presso il CONI dall'articolo 1, comma 373, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018); al funzionamento della Commissione esaminatrice, i cui componenti operano tutti a titolo gratuito; agli oneri connessi alla gestione del "Registro dei contratti di mandato sportivo" di cui all'articolo 5, comma 8, ai quali si fa fronte con le risorse ordinarie destinate annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali.
In merito ai profili di copertura finanziaria, preso atto che l'articolo 13, comma 1, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame, stabilendo che dall'attuazione del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota dei Servizi del bilancio della Camera e del Senato.

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi ([n. 227](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, preliminarmente, che, al momento, l'atto è privo dell'intesa della Conferenza unificata.

Per quanto riguarda l'articolo 4 (Misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione), prende atto del carattere procedurale delle norme ivi contenute, nonché di quanto affermato dalla relazione tecnica e della clausola di invarianza finanziaria riportata nel testo (articolo 9). Evidenzia, altresì, che le norme recate dal suddetto articolo 4 perseguono finalità di concentrazione ed accelerazione dei procedimenti, con la previsione di specifici e ristretti termini per lo svolgimento delle varie fasi procedurali. Si dispone altresì (comma 2, ultimo periodo) che le misure di sostegno pubblico non rilevino ai fini del computo dei limiti massimi di finanziamento pubblico stabiliti, includendo anche le garanzie, dall'articolo 165, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici).

Per quanto di competenza, richiede elementi informativi utili a confermare che gli adempimenti previsti a carico dei soggetti pubblici competenti possano effettivamente essere realizzati nei termini previsti con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Andrebbe inoltre confermata la coerenza delle previsioni con la disciplina europea in materia.

Sulle altre disposizioni non formula osservazioni, tenuto conto che alcune sono riproduttive di norme vigenti, altre pongono oneri in capo a soggetti privati o sono comunque di carattere ordinamentale, altre infine prevedono, per le amministrazioni coinvolte, facoltà e non obblighi, cui le amministrazioni potranno dunque dar seguito al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio.

Per approfondimenti ulteriori, rinvia alla Nota di lettura dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

In conclusione, rappresenta la necessità di verificare con attenzione, anche alla luce dell'esame presso le Commissioni di merito, l'impatto finanziario del provvedimento, con particolare attenzione ai riflessi che deriveranno sul codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire i necessari elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), richiamando recenti episodi di maltrattamento sui bambini da parte di alcune maestre di scuola materna nella provincia di Torino, rappresenta al Governo e alla maggioranza la necessità di individuare un punto di sintesi sul tema della videosorveglianza negli istituti scolastici e nelle strutture di ricovero e di cura, partendo dal disegno di legge n. 897 di cui è relatore in questa Commissione.

Peraltro, l'emergenza epidemiologica rende ancora più attuale l'esigenza di tutelare i soggetti più deboli quali i bambini e le persone anziane, senza dimenticare, d'altra parte, che la predisposizione di strumenti di videosorveglianza rappresenterebbe una forma di garanzia anche per gli insegnanti e per il personale sanitario.

Il PRESIDENTE si riserva di approfondire il tema sollevato dal senatore Zuliani, anche in base all'*iter* del disegno di legge n. 897 presso la Commissione di merito.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 13 gennaio 2021, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.3.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 368 (pom.) del 13/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2021
368ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1271\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre 2020.

Il relatore [CALANDRINI](#) (FdI), sulla base delle indicazioni emerse nel corso della discussione, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3 con il seguente: "Art. 3. (Disposizioni finanziarie) - 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4, 6, 12, 13 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, della presente legge, valutati in euro 24.000 a decorrere dall'anno 2021 e valutati in euro 10.400 a decorrere dall'anno 2021 ogni tre anni, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 dell'Accordo stesso, pari a euro 251.220 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

(1658) VERDUCCI ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria della Ragioneria generale dello Stato, che segnala la necessità dell'inserimento nel testo di una apposita clausola di neutralità finanziaria.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Manca, sulla base degli elementi istruttori forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, dopo l'articolo 1, del seguente: «Articolo 1-bis (Disposizioni finanziarie) - 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»".

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, messa ai voti, risulta approvata.

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) richiama i rilievi formulati, nella seduta di ieri, con riguardo gli emendamenti accantonati riferiti agli articoli 1 e 2.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso di contrarietà, in mancanza di una relazione tecnica necessaria a verificare gli effetti finanziari, sulle proposte 2.4, 2.24 (che presenta inoltre problemi di copertura), 2.5, 2.6, 2.10, 2.28 (identico al 2.29) e 2.0.1.

Si pronuncia altresì in senso contrario, per incapienza delle risorse utilizzate per la copertura finanziaria, sull'emendamento 2.21 (testo 2).

Ritiene invece adeguata una valutazione di semplice contrarietà sulle proposte 2.11, 2.25 e 2.14 (testo 2).

Concorda quindi con la relatrice sull'inserimento di una clausola di varianza finanziaria sulla proposta 2.13 (testo 2).

Conviene infine sull'assenza di osservazioni, dal punto di vista finanziario, per le proposte 1.2 (testo 2), 2.18 (testo 2) e 2.100.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), con riguardo all'emendamento 2.4, chiede di valutare la

possibilità di un ulteriore approfondimento, al fine di consentire la predisposizione di una relazione tecnica, segnalando che la misura proposta è diretta a colmare una lacuna del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#), dopo un rapido approfondimento della portata normativa e finanziaria dell'emendamento 2.4, rileva che la realizzazione di nuove strutture di raccolta, prevista dall'emendamento in questione, solleva un problema di copertura finanziaria, tenuto conto che il provvedimento in titolo pone i costi di gestione dei rifiuti e delle strutture di raccolta a carico di una componente della tassa sui rifiuti. Reputa, pertanto, inevitabile l'espressione di un parere contrario per i profili finanziari, in assenza di una relazione tecnica che verifichi la neutralità degli effetti.

La senatrice [ACCOTO](#) (M5S) formula una richiesta di delucidazioni sulla valutazione espressa dal Governo rispetto alla proposta 2.14 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO, tenuto conto che l'emendamento 2.14 (testo 2) non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ritiene che in effetti si possa esprimere anche un parere non ostativo.

Non essendovi ulteriori interventi sul punto, dopo aver ricapitolato le valutazioni relative ai primi due articoli, la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) richiama le richieste di chiarimento formulate sugli emendamenti riferite all'articolo 3.

Il vice ministro MISIANI si esprime in senso contrario sulla proposta 3.4, per assenza di relazione tecnica e criticità nella copertura finanziaria, che non reca sufficienti disponibilità.

Con riferimento all'emendamento 3.5, manifesta un giudizio non ostativo, segnalando tuttavia l'esigenza di aggiornare la copertura finanziaria al nuovo bilancio triennale.

Condivide, infine, la valutazione di nulla osta della relatrice sulla proposta 3.1 (testo 2).

A una richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) sugli emendamenti 4.1 e 4.2, non segnalati né dalla relatrice né dal Governo, risponde il [PRESIDENTE](#), rilevando l'assenza di criticità per quanto di competenza della Commissione.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S), precisate le conclusioni sull'articolo 3, riepiloga le questioni sollevate, nella seduta di ieri, sugli emendamenti riferiti agli articoli 5, 10, 11 e 12.

Il rappresentante del GOVERNO, con riguardo all'articolo 5, formula un avviso di nulla osta sugli emendamenti 5.0.1 (testo 2) e 5.0.2 (testo 3), segnalando al riguardo la necessità di aggiornare la copertura finanziaria al nuovo bilancio triennale, e conferma l'assenza di effetti finanziari sulla proposta 5.0.3.

Con riguardo all'articolo 10, ritiene sufficiente l'espressione di un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 10.0.2, 10.0.4 e 10.0.5.

Concorda infine con la relatrice sulla valutazione non ostativa delle proposte 11.0.2 (testo 2) e 12.1 (testo 2).

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), in relazione all'emendamento 10.0.2, che vieta di utilizzare per il prelievo e il trasporto dei prodotti ittici le cassette di polistirolo espanso, dopo aver espresso forti perplessità nel merito, segnala in prospettiva il rischio di effetti negativi sul gettito erariale, con riguardo alla cosiddetta "plastic tax".

Il vice ministro MISIANI, nel far presente che analogo aspetto è stato considerato dal Dipartimento delle finanze, ribadisce l'adeguatezza di una valutazione di contrarietà semplice.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S), sulla base degli elementi emersi nel dibattito, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo accantonati nella seduta del 18 novembre 2020, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.4, 2.5, 2.6, 2.10, 2.24, 2.28, 2.29, 2.0.1, 2.21 (testo 2) e 3.4. Sull'emendamento 2.13 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, infine, del seguente periodo: "Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.". Sull'emendamento 3.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 3-bis con il seguente: "3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023, preordinato ad incentivare la ricerca sulla presenza delle microplastiche nelle acque lacuali, lo studio dei danni arrecati alla ittiofauna, all'avifauna e alla catena alimentare, nonché l'individuazione delle opportune modalità di intervento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.". Sull'emendamento 5.0.1 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 3 con il seguente: "3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.". Sull'emendamento 5.0.1 (testo 3), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 3 con il seguente: "3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.". Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 2.11, 2.25, 10.0.2, 10.0.4 e 10.0.5. Il parere è non ostativo sulle proposte 1.1 (testo 2), 2.14 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.100, 3.1 (testo 2), 5.0.3, 11.0.2 (testo 2) e 12.1 (testo 2)."

Il PRESIDENTE pone in votazione la proposta della relatrice.

La Commissione approva.

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria
(1516) IWObI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali
(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo
(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Parere alla 2a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame del testo unificato e rinvio. Richiesta relazione tecnica. Rinvio esame emendamenti)

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, in via preliminare, che il nuovo testo unificato è sprovvisto della relazione tecnica, mentre il testo del disegno di legge n. 1438, di iniziativa governativa, è corredato di relazione tecnica positivamente verificata. Come il testo del disegno di legge n. 1438, anche il nuovo testo unificato prevede, all'articolo 7, la corresponsione degli emolumenti ai magistrati onorari non più su base trimestrale, ma su base bimestrale. Al riguardo, occorre avere conferma che non ne derivino effetti negativi in termini di cassa. In aggiunta alle modifiche delle indennità già previste dal disegno di legge n. 1438, viene introdotta, all'articolo 11, la possibilità, da parte dei magistrati onorari che ne facciano richiesta, di svolgere le funzioni giudiziarie e di essere inseriti nell'ufficio per il processo cumulativamente nel medesimo giorno, con un'indennità lorda annuale onnicomprensiva di 38.000 euro. Al riguardo, andrebbe confermato che ciò non determini una corresponsione complessiva di maggiori emolumenti. A tal fine, sarebbe opportuno l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. All'articolo 15 viene prevista la riduzione di organico in misura superiore rispetto al disegno di legge n. 1438, con un passaggio da 6.500 a complessive 5.300 unità (a legislazione vigente, l'organico è definito in complessive 8.000 unità). Infine, nell'articolo 16, viene soppressa la clausola di invarianza già presente nel disegno di legge n. 1438 e, per la copertura dell'onere nel 2020, peraltro non quantificato, si utilizzano i risparmi di spesa conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche dei magistrati onorari, mentre, per la parte eccedente nel 2021, si utilizzano i fondi speciali di parte corrente. Al riguardo, per quanto di competenza, occorre avere conferma che le economie di spesa utilizzate per la copertura finanziaria si riferiscano alla soppressione di dotazioni organiche di fatto a fronte delle quali sussistono in bilancio le relative risorse finanziarie e non a mere posizioni fittizie sprovviste delle conseguenti risorse finanziarie. Va inoltre chiarito se le ulteriori riduzioni di organico previste siano sufficienti a coprire le modifiche introdotte dal testo unificato rispetto al disegno di legge n. 1438. Segnala, altresì, la necessità di aggiornare al bilancio triennale 2021-2023 la copertura finanziaria per gli oneri decorrenti dal 2021. In conclusione, per quanto riguarda le quantificazioni e le economie che costituiscono la copertura finanziaria, rileva che la relazione tecnica allegata al disegno di legge n. 1438 risulta superata dalle modifiche introdotte nel testo unificato e che pertanto risulta necessario acquisire una nuova relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo unificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e dell'esame degli ulteriori emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [PESCO](#) (M5S), in considerazione dell'esigenza di effettuare, in tempi contenuti, le necessarie verifiche sui profili finanziari del provvedimento in titolo, propone di richiedere formalmente la predisposizione di una relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, sul testo del provvedimento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali (n. 229)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

Il relatore [NANNICINI](#) (PD) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, in via preliminare, che l'atto è, al momento, privo dell'intesa della Conferenza unificata. Per quanto di competenza, in merito ai profili di quantificazione, osserva che le disposizioni in esame recano misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, riproponendo e innovando la normativa contenuta nella legge n. 363 del 2003, di cui si dispone l'abrogazione. Ciò premesso, riguardo agli adempimenti in capo ai soggetti pubblici interessati (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regioni, province autonome, comuni, Polizia, Carabinieri, corpo della Guardia di finanza, corpi di polizia locali), non ha osservazioni da formulare atteso che le disposizioni in esame appaiono perlopiù riprodotte di compiti già previsti a legislazione vigente. Per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio, rileva che il provvedimento in esame conferma l'importo, minimo e massimo, di alcune sanzioni già fissato a legislazione vigente (ad esempio, per la produzione o commercializzazione di caschi non conformi o per l'omissione di soccorso); per altre fattispecie (ad esempio, per il sorpasso o per il transito e risalita), invece, fissa direttamente gli estremi degli importi la cui definizione, a legislazione vigente, è invece demandata alle regioni, sempre in una gamma definita. Al riguardo, non formula osservazioni circa le sanzioni riprodotte di quelle già previste a legislazione vigente; per quanto riguarda, invece, le sanzioni relative alle violazioni degli obblighi degli utenti delle piste, la determinazione dei cui importi passa dalle Regioni allo Stato, pur considerando che le entrate da sanzioni hanno carattere eventuale e che il provvedimento in esame non sconta - coerentemente - effetti di gettito, sarebbe utile acquisire una valutazione volta ad escludere eventuali variazioni del gettito da sanzioni. Infine, relativamente alla possibilità che i soggetti affidatari di impianti sciistici rinegozino le condizioni dell'affidamento con i soggetti appaltanti o recedano dalla concessione, di cui all'articolo 39, evidenzia che le proposte di rinegoziazione (che la norma correla esplicitamente alla finalità di recuperare i maggiori costi che i gestori sopportano per gli adeguamenti al decreto in esame) appaiono presentare carattere potenzialmente oneroso - ove assentite - per gli enti concedenti. In proposito, pur rilevando che gli enti affidanti hanno facoltà di accettare o meno le proposte di rinegoziazione, andrebbero acquisiti elementi di valutazione riguardo a possibili profili di onerosità per i soggetti pubblici concedenti interessati derivanti dalle disposizioni in questione e dalla correlata disciplina applicabile in caso di recesso, con relativi obblighi di rimborso dei costi sostenuti dall'operatore economico, ai sensi del medesimo articolo 39. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di dare risposta ai rilievi fatti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.3.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 424 (pom.) del 13/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021
424ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2255) Deputato Paolo RUSSO. - Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paolo Russo; Fabiola Bologna ed altri; De Filippo ed altri; Maria Teresa Bellucci; Panizzut ed altri
(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4 (Piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e livelli essenziali di assistenza per le malattie rare), nel prendere atto che le prestazioni indicate nel comma 2 sono a carico del Servizio sanitario nazionale se già inserite nei livelli essenziali di assistenza (LEA) o se qualificate come salvavita, la necessità di verificare se la predisposizione di un Piano terapeutico personalizzato possa tradursi, per la sua organicità, in un maggior flusso di prestazioni sanitarie a favore dei pazienti affetti da malattie rare, con conseguenti riflessi sulla finanza pubblica. Rileva che andrebbe poi acquisito un chiarimento sugli eventuali effetti finanziari onerosi del primo periodo del comma 3 che pone a carico del Servizio sanitario nazionale i dispositivi medici e i presidi sanitari presenti nei piani diagnostici terapeutici assistenziali personalizzati. In linea generale, inoltre, richiede l'acquisizione di dati circa il costo medio delle prestazioni sanitarie e dei dispositivi medici garantiti ai soggetti affetti da malattie rare, nonché un'indicazione circa l'ampiezza della platea in questione.

Con riguardo all'articolo 6 (Istituzione del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare), osserva che sarebbe opportuno acquisire dati ed elementi di quantificazione per poter valutare la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità previste.

Relativamente all'articolo 8 (Istituzione del Comitato nazionale per le malattie rare), chiede conferma dell'effettiva possibilità per le strutture ministeriali di cui al comma 2 di svolgere le attività di supporto al Comitato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 11 (Finanziamento della ricerca sulle malattie rare e dello sviluppo dei

farmaci orfani), ferma restando la necessità di acquisire l'aggiornamento della relazione tecnica, rileva che sarebbe comunque opportuno un supplemento di istruttoria in merito alle possibili variazioni finanziarie a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Infatti, l'eventuale deducibilità dalla base imponibile IRAP dei versamenti delle imprese farmaceutiche in favore del Fondo nazionale farmaci orfani darebbe luogo ad un minor gettito: in tale caso, andrebbero quantificate le minori entrate, nonché i maggiori oneri erariali posti a ristoro dei minori incassi degli enti territoriali cui l'imposta in argomento è destinata.

Circa l'articolo 12 (Incentivi fiscali), suggerisce di valutare, in via prudenziale - con riguardo al credito di imposta in favore dei soggetti che svolgono attività di ricerca sulle malattie rare e sulla produzione di farmaci orfani - i possibili riflessi finanziari in meri termini di cassa, verosimilmente molto lievi, ascrivibili all'eliminazione del limite di utilizzabilità annua del credito d'imposta maturato, di cui all'articolo 53, comma 1, della legge n. 244 del 2007. Osserva, inoltre, che andrebbe valutata l'opportunità, al fine di escludere incertezze applicative, di specificare l'anno in cui vengono sostenute le spese per l'avvio e per la realizzazione dei progetti di ricerca, atteso che il credito in parola decorre dal 2022 ed è fruibile dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le spese (pertanto, per il primo anno, dal 2023).

Relativamente all'articolo 15 (Disposizioni finanziarie), preso atto che il fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione utilizzato a copertura di cui al comma 1 presenta, per il biennio 2022-2023, le occorrenti disponibilità e che ha carattere permanente, chiede conferma della sussistenza delle necessarie risorse a decorrere dal 2024 (circa 4,3 milioni di euro annui).

In relazione alla copertura di cui al comma 2, preso atto che l'accantonamento del fondo speciale di conto capitale inciso presenta le occorrenti disponibilità, osserva che non vi sono osservazioni da formulare; tuttavia, per quanto riguarda la natura della spesa, rileva che andrebbero acquisiti chiarimenti sul credito di imposta di cui all'articolo 12, onde assicurare che sia considerato in conto capitale, in modo da evitare una dequalificazione della spesa.

Pertanto, al fine di verificare i profili di ordine finanziario sopra illustrati, fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni e approfondimenti, rinvia alla Nota n. 227 del Servizio del bilancio.

A quest'ultimo riguardo, rappresenta l'opportunità di acquisire dal Governo rassicurazioni in merito al rilievo sollevato dal Servizio del bilancio sull'articolo 2 del disegno di legge, per quanto attiene alla compatibilità della definizione delle malattie rare recata dal disegno di legge con l'elenco di cui all'allegato 7 del dPCm 12 gennaio 2017, onde escludere un ampliamento del novero delle malattie rare, con effetti sulla finanza pubblica, in termini di prestazioni erogate a carico del Servizio sanitario nazionale.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda circa l'opportunità di acquisire un elenco aggiornato e completo delle malattie rare.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) osserva come il disegno di legge rechi una definizione sia delle malattie rare che delle malattie ultra rare. Ne consegue che, in caso di entrata in vigore della legge, l'elenco di tali patologie contenuto in un dPCm dovrà essere aggiornato e adeguato alle nuove fonti normative primarie.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, nel rammentare le difficoltà emerse anche nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, fa presente che la relazione tecnica aggiornata è in corso di predisposizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2272\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il

rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 1, comportano maggiori oneri le proposte 1.1, identica a 1.2 e 1.3, 1.4, identica a 1.5, 1.8, identica a 1.9 e 1.10, 1.11, identica a 1.12 e 1.13, nonché 1.14. Segnala che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 1.15, che limita l'ambito della giusta causa di recesso dal contratto di collaborazione per mancato conseguimento degli obiettivi. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.16. Sulla proposta 1.17, analoga all'emendamento 1.44, fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla conservazione del posto per i dipendenti pubblici per la durata del contratto a tempo determinato. Osserva che comportano poi maggiori oneri gli analoghi emendamenti 1.25 e 1.26. Relativamente alle analoghe proposte 1.32, 1.33 e 1.34, occorre acquisire la relazione tecnica. Determinano maggiori oneri le proposte 1.61 e 1.63. Occorre inoltre valutare gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 1.64, 1.65, 1.66 e 1.67, che disapplicano gli obblighi di utilizzo del personale in mobilità. Segnala quindi che comportano maggiori oneri le analoghe proposte 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 1.77 e 1.81. Osserva poi che occorre valutare se la proposta 1.91, che aggiunge la riserva di posti introdotta dal provvedimento in esame a quella già prevista in precedenza, possa determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. La proposta 1.92 determina maggiori oneri. Rileva che occorre valutare gli analoghi emendamenti 1.94 e 1.95. Fa quindi presente che si rende necessario acquisire la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 1.98 e 1.99. Osserva che le proposte 1.100, 1.102 e 1.103 comportano maggiori oneri. Comporta maggiori oneri altresì la proposta 1.101, mentre sulla riformulazione 1.101 (testo 2) si richiede la relazione tecnica. Per l'emendamento 1.104, segnala che risulta necessario acquisire una relazione tecnica verificata. Comporta maggiori oneri la proposta 1.105.

Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli analoghi emendamenti 1.0.2 e 1.0.3, nella parte in cui consentono per gli enti ivi previsti di incrementare gli uffici dirigenziali mediante disposizioni diverse da norme legislative di rango primario. Fa infine presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, rileva che occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 2.9. Non vi sono invece osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 3.1 e 3.20. Fa poi presente che occorre valutare i profili finanziari degli emendamenti 3.22 e 3.25, al fine di determinare se comportino un'accelerazione della spesa. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 3.23, recante l'abrogazione di una serie di vincoli in tema di salario accessorio. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.24, 3.26, identico a 3.27 e 3.28, nonché 3.29, identico a 3.30, 3.31, 3.32 e 3.33. Per quanto riguarda l'emendamento 3.50, richiede la relazione tecnica. Rileva che occorre valutare eventuali profili finanziari della proposta 3.52, recante misure di adeguamento delle prove di concorso per i soggetti con DSA. Occorre poi valutare i profili finanziari della proposta 3.56, che prevede la soppressione del tempo di permanenza minimo dopo l'assunzione. Rileva che derivano maggiori oneri dagli emendamenti 3.62, 3.73 e 3.74. Per le proposte 3.72 e 3.81, occorre acquisire la relazione tecnica. Segnala poi che occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 3.86. Le proposte 3.92 e 3.93 comportano maggiori oneri. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 3.95 e 3.96. Fa poi presente che occorre valutare la proposta 3.97, che interviene sulle procedure di stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione. L'emendamento 3.100 comporta maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva quindi che occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a coperture dell'emendamento 3.103. Richiede la relazione tecnica per le proposte 3.106 e 3.107. La proposta 3.108 comporta maggiori oneri. Osserva poi che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.1.

Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4 laddove prevedono, al comma 2, la non applicazione dei limiti assunzionali. Segnala che comportano maggiori oneri le analoghe proposte 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9, nonché gli analoghi emendamenti 3.0.10, 3.0.11, 3.0.13, 3.0.102 e 3.0.14. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.0.12 e 3.0.19. Determinano maggiori oneri le proposte 3.0.20 e 3.0.21, identica a 3.0.22, 3.0.23 e 3.0.24. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.25. Comporta maggiori oneri l'emendamento 3.0.26. Chiede inoltre conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 3.0.27. Segnala che occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 3.0.28, in tema di collocamento a riposo d'ufficio dei direttori medici. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.29, in tema di autorizzazione all'attività libero professionale per alcune categorie di dipendenti sanitari. Fa poi presente che occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 3.0.30. Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 3.0.31. Rileva che comporta maggiori oneri la proposta 3.0.32. Fa, infine, presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi compresa la proposta 3.82 (testo corretto), riferiti all'articolo 3. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3, che istituiscono un ruolo dirigenziale per i ricercatori nell'ambito degli IRCCS. Osserva poi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, segnala che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 5.1, con particolare riguardo al capoverso 2-*bis*, che istituisce il ruolo unico dei docenti a tempo indeterminato della Scuola superiore dell'Amministrazione, senza peraltro quantificare esattamente gli oneri. Comporta invece maggiori oneri l'emendamento 5.0.2. Segnala che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, osserva che occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 6.26, nella parte in cui prevede l'assegnazione di ulteriori funzioni ai centri autorizzati di assistenza agricola. Deve valutarsi altresì l'emendamento 6.27, nella parte in cui limita l'applicazione agli enti di ricerca della disciplina in tema di misurazione e valutazione della *performance*. Con riguardo alla proposta 6.40, che prevede l'attivazione da parte della Funzione pubblica di un portale dedicato allo scambio di buone pratiche, chiede conferma che ciò possa avvenire a invarianza di oneri. Osserva poi che comportano maggiori oneri le analoghe proposte 6.42, 6.43, 6.44 e 6.45. Comportano inoltre maggiori oneri gli analoghi emendamenti 6.0.1, 6.0.23 e 6.0.2, nonché la proposta 6.0.3. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 6.0.4 e 6.0.5. Osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica altresì sulla proposta 6.0.7, valutando in ogni caso la riformulazione della copertura finanziaria come previsione di spesa. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 6.0.8, con particolare riguardo alla riduzione degli oneri a 1 milione di euro anche a decorrere dal 2022. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 6.0.9, che sospende per gli esercizi finanziari 2021-2023 la limitazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi. Sulla proposta 6.0.10, segnala che occorre valutare la portata normativa e finanziaria della riduzione dell'aliquota di prelievo, che appare conforme a quanto già previsto a legislazione vigente. Chiede conferma dell'assenza di oneri dell'emendamento 6.0.12, in tema di composizione delle commissioni mediche dell'INPS, nonché della proposta 6.0.13, in materia di priorità di assunzione nell'ambito dell'internalizzazione del call center INPS. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 6.0.14, per la quantificazione degli oneri derivanti dalla riduzione della durata dei corsi per l'accesso nei ruoli del Corpo dei Vigili del fuoco. Osserva poi l'opportunità di valutare i profili finanziari della proposta 6.0.15, che prevede lo scorrimento delle graduatorie per assunzioni ordinarie e straordinarie nel Corpo dei Vigili del fuoco. Occorre valutare inoltre la sostenibilità della clausola di invarianza nell'emendamento 6.0.16, che riduce la durata del corso iniziale di formazione per la carriera prefettizia. Fa presente che comporta maggiori oneri l'emendamento 6.0.17. Risulta inoltre necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 6.0.18. Comporta maggiori oneri l'emendamento 6.0.19. Rileva poi che occorre valutare i profili finanziari delle proposte 6.0.20, 6.0.21 e 6.0.22, che intervengono sull'inquadramento e sul finanziamento dei contratti collettivi per i dirigenti

amministrativi, tecnici e professionali del Servizio sanitario nazionale. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, rileva che comportano maggiori oneri le analoghe proposte 7.1 e 7.2. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 7.4 e 7.5, che istituiscono il ruolo separato dei ricercatori e dei tecnologi presso il Ministero delle Infrastrutture, nonché un Centro per l'innovazione e la sostenibilità presso lo stesso MIMS. Fa poi presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.1, che prevede l'assunzione di 150 unità di personale presso il MEF (di cui va comunque valutata la configurazione della quantificazione come previsione e non tetto di spesa), l'incremento di 10 unità di personale, dal 2021 al 2027, per i relativi uffici di diretta collaborazione, nonché il rafforzamento finanziario della società Sogei. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.2, che prevede assunzioni presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura (di cui va peraltro valutata l'esclusione della qualifica di dipendenti pubblici per gli assunti e la formulazione della copertura come previsione di spesa), nonché sulla proposta 7.0.4, che incrementa la dotazione organica del MIPAAF. Rileva che occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 7.0.3, sulle procedure di stabilizzazione degli addetti ai servizi ausiliari presso le istituzioni scolastiche siciliane. Fa quindi presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 8.1 per verificare la corretta quantificazione degli oneri connessi al comma 2-bis (incremento del 25 per cento della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento ai direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato) e la congruità della copertura di cui al comma 2-quater (incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Ministero dell'economia e delle finanze). Rileva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 8.0.1 sul reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, per verificare sia la corretta quantificazione degli oneri sia la congruità della copertura. Richiede, altresì, la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7 e 8.0.8 che autorizzano procedure di scorrimento delle graduatorie di concorso e di reclutamento di personale dirigenziale di seconda fascia in favore dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari degli identici emendamenti 9.2 e 9.3 che, in luogo del conferimento di incarichi di collaborazione, consentono assunzioni a tempo determinato di un numero massimo complessivo di mille persone a supporto dei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR. Osserva poi che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 9.10. Rileva che occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 9.0.15 (già 9.15) che consente ai comuni, in determinate circostanze, di procedere all'integrazione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale. Occorre, altresì, valutare il carattere in conto capitale dell'autorizzazione di spesa dell'emendamento 9.0.1 sul potenziamento dei sistemi di contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo internazionale, al fine di verificare la correttezza della copertura. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli identici emendamenti 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4, che disciplinano la mobilità del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale dello Stato. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 9.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, fa presente che comportano maggiori oneri le identiche proposte 10.1 e 10.2. Segnala che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 10.3. Rileva che comportano maggiori oneri gli identici emendamenti 10.0.1 e 10.0.2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, rileva che occorre valutare la proposta 11.0.1, che consente la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui l'Agenzia delle entrate sia parte soccombente, nei casi in cui la relativa pronuncia giurisdizionale sia stata pronunciata e deliberata (invece che depositata, come previsto dalla normativa vigente). Fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 11.0.2. Rileva che occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 11.0.3 che aumenta il numero dei componenti del consiglio e

della giunta delle Camere di commercio nei territori ove è presente la minoranza linguistica slovena. Segnala che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Rileva poi che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 13.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, segnala che occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza negli emendamenti 14.8 e 14.300, in tema di reclutamento e gestione del personale amministrativo per l'ufficio del processo relativo al distretto della Corte d'appello di Trento. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 14.

Osserva che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 15.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, segnala che comporta maggiori oneri la proposta 17.4. Richiede poi la relazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2, sulla proroga delle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti, nonché sulla proposta 17.0.3, sull'istituzione di una sezione distaccata del tribunale di Potenza a Melfi. Osserva poi che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 17.0.5, recante agevolazioni contributive per l'assunzione di donne vittime di reati da "codice rosso", valutando la congruità della copertura come tetto di spesa. Segnala che comportano maggiori oneri le proposte 17.0.6 e 17.0.8. Rileva poi la necessità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 17.0.7, che consente il trattenimento in servizio per i dipendenti pubblici in situazioni di fragilità, valutando altresì l'ambito applicativo della misura. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 17.

Fa, infine, presente che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 18.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire i necessari elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2272) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, richiamando stante la coincidenza delle proposte emendative, le considerazioni già svolte in sede di esame degli emendamenti per il parere alle Commissioni di merito. Sull'emendamento 3.0.500, presentato solo in Assemblea, fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sulle ulteriori proposte emendative 2.1 (testo 2), 2.8 (testo 2), 2.18 (testo 3), 2.100 (testo 2) e 5.0.1 (testo 4).

Il sottosegretario Alessandro SARTORE esprime un avviso conforme a quello della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.1 (testo 2), 2.8 (testo 2), 2.18 (testo 3), 2.100 (testo 2) e 5.0.1 (testo 4), relativi al

disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.".

La Commissione approva.

(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, risulta necessario aggiornare la decorrenza temporale dell'onere. Altresì, occorre acquisire conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura allocate sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Per quanto concerne gli emendamenti, rileva che occorre valutare l'emendamento 1.1 che, comunque, sostituendo interamente l'articolo 2 della legge n. 238 del 2012, sembrerebbe determinare, nell'immediato, economie di spesa. Non vi sono osservazioni sulla proposta 1.2 (ferma restando la necessità di fare riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021). Con riguardo agli emendamenti sostanzialmente identici 1.3 e 1.5, segnala che occorre acquisire conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura presso il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione. In merito agli emendamenti 1.4 (che riduce il contributo al *Pistoia Blues Festival* a 500 mila euro annui) e 1.0.1 (che dispone un contributo di un milione di euro annui per la realizzazione del festival internazionale *Time in Jazz*), fa presente che occorre verificare l'effettiva disponibilità presso il FUS delle risorse utilizzate a copertura.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si riserva di acquisire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1346) MARINELLO ed altri. - Introduzione della figura dell'infermiere di famiglia e disposizioni in materia di assistenza infermieristica domiciliare

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta relazione tecnica sul testo)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il testo del disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, per verificare gli effetti finanziari del provvedimento e, conseguentemente, individuare una copertura finanziaria adeguata.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la richiesta del relatore.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 luglio.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge, accantonati nella seduta del 6 luglio 2021, nonché un'ulteriore riformulazione, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 17, è opportuno richiedere, per verificare la correttezza delle quantificazioni, la congruità delle coperture finanziarie e la sostenibilità delle clausole di invarianza ivi dedotte, la relazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1 (testo 2), 17.0.1 (testo 3), 17.0.2 (testo 2), 17.0.2 (testo 3), 17.0.3 e 17.0.4, nonché sugli analoghi 17.0.3 (testo 2) e 17.0.4 (testo 2) (questi ultimi peraltro recanti, in relazione al credito d'imposta previsto dai commi 5 e 6, profili di onerosità), tutti in materia di videosorveglianza a tutela dei soggetti fragili.

In riferimento all'articolo 30, chiede la relazione tecnica, anche al fine di verificare la sostenibilità della relativa clausola di invarianza, sull'emendamento 30.0.1 (testo 3), che prevede l'istituzione di sedi dell'Osservatorio euro-mediterraneo anche nelle città di Roma e Napoli.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 36, rileva che occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 36.0.2 (testo 4) sul rafforzamento e la riorganizzazione interna della Corte dei conti, e 36.0.2 (testo 5), sullo sviluppo della funzione consultiva e la razionalizzazione del controllo preventivo della medesima Corte, anche al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE ribadisce l'avviso contrario già espresso sugli emendamenti relativi all'articolo 17, rilevando come non sia pervenuta da parte dei Ministeri competenti la necessaria relazione tecnica.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) manifesta il proprio stupore per il fatto che non si riesca ad uscire da questa situazione di stallo.

A fronte di una realtà caratterizzata da episodi aberranti che si verificano negli asili e nelle residenze sanitarie assistenziali e che, purtroppo, non si limitano a pochi casi isolati, va constatata l'incapacità di offrire soluzioni legislative ad un problema annoso, impedendo che strutture di cura, di assistenza e di educazione si tramutino in trappole a scapito dei soggetti più indifesi.

Auspica, quindi, che si riescano a superare le divisioni politiche, ritenendo paradossale come, in tre anni di legislatura, non si sia riusciti a fornire una soluzione concreta e definitiva.

Il presidente [PESCO](#) esprime un forte rammarico in merito alla tematica sollevata dalla senatrice Rivolta, registrando tuttavia che la Commissione ha concesso molto tempo alle amministrazioni di settore per approfondire i profili finanziari degli emendamenti in esame.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE comprende le considerazioni svolte dalla senatrice Rivolta e, ferma restando la valutazione al momento contraria, per assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti in esame, si impegna a promuovere un incontro tra le amministrazioni interessate, per cercare di agevolare il prosieguo del testo unificato del disegno di legge 897 e connessi sulla videosorveglianza.

Successivamente, esprime un avviso contrario sull'emendamento 30.0.1 (testo 3), per mancanza di relazione tecnica.

La senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) chiede chiarimenti circa l'avviso contrario espresso su quest'ultimo emendamento.

La rappresentante del GOVERNO osserva come non sia prevenuta una relazione tecnica adeguata da parte del Ministero degli esteri.

Per quanto riguarda l'emendamento 36.0.2 (testo 4), ribadisce una valutazione contraria per assenza di relazione tecnica, mentre rileva l'assenza di profili di onerosità circa l'emendamento 36.0.2 (testo 5).

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente come nell'emendamento 36.0.2 (testo 5) sia stato in

effetti espunto il comma recante profili di onerosità.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti al disegno di legge in titolo e le ulteriori riformulazioni, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 17.0.1 (testo 2), 17.0.1 (testo 3), 17.0.2 (testo 2), 17.0.2 (testo 3), 17.0.3, 17.0.3 (testo 2), 17.0.4, 17.0.4 (testo 2), 30.0.1 (testo 3) e 36.0.2 (testo 4). Il parere è non ostativo sull'emendamento 36.0.2 (testo 5).".

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana già convocata per domani, mercoledì 14 luglio 2021, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4.2.3.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 467 (pom.) del 02/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2021
467ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), nel prendere atto della decisione dei senatori Questori che consente anche alla Commissione bilancio di riunirsi nella propria aula fruendo della sua piena capienza, preannuncia l'intenzione, già anticipata al Presidente, di chiedere, a tutela della salubrità dell'ambiente, di collocare ivi un purificatore d'aria.

Il senatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) si associa alla richiesta.

Il [PRESIDENTE](#) risponde che la richiesta sarà sottoposta all'attenzione dei senatori Questori.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 ottobre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) richiama i rilievi formulati sugli emendamenti accantonati.

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso non ostativo su tutti gli emendamenti accantonati.

Nessuno chiedendo la parola, la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti

precedentemente accantonati 2.100, 2.100 (testo 2), 2.101, 2.102, 4.104 (testo 2) e 30.0.100/1, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(1571, 374 e 1503-A) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 2, comma 8, ultimo periodo, in base alla quale l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) svolge attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria destinata a coprire i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, che la disposizione corrisponde all'emendamento 2.25 sul quale è stato espresso alla Commissione di merito un parere di semplice contrarietà. Propone, pertanto, di ribadire per l'Assemblea il parere di semplice contrarietà sull'articolo 2, comma 8, ultimo periodo e di esprimere un parere non ostativo sul resto del provvedimento.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione della relatrice.

Il PRESIDENTE si sofferma sulla portata normativa e sui profili finanziari della disposizione dell'articolo 2, comma 8, ultimo periodo, su cui la relatrice propone di confermare il parere di semplice contrarietà già espresso in relazione al corrispondente emendamento.

Dopo l'intervento del senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) che, pur manifestando perplessità nel merito, non ravvisa in effetti criticità, anche indirette, sotto l'aspetto finanziario, il PRESIDENTE e la RELATRICE ritengono preferibile, in via prudenziale, confermare il parere di contrarietà semplice sulla disposizione in questione.

Il PRESIDENTE comunica che è appena stato trasmesso dall'Assemblea l'emendamento Coord.1, di Coordinamento formale del testo, su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere.

All'esito di un breve confronto, a cui prendono parte i senatori [DELL'OLIO](#) (M5S), [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) e la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S), il PRESIDENTE, non rilevando con tutta evidenza impatti sulla finanza pubblica, prospetta l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, fatta eccezione per l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 8, sul quale esprime un parere di semplice contrarietà. Il parere è non ostativo sull'emendamento Coord.1."

Con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, messa in votazione, è approvata.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 3/2021, relativo all'acquisizione di due unità navali d'altura di nuova generazione per il supporto logistico a gruppi navali (Logistic Support Ship - LSS) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale (n. 314)
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-I-C!-E*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il progetto nel suo complesso si pone l'obiettivo di rinnovare le unità della precedente generazione attraverso l'acquisizione di due unità di moderna concezione. Il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2021 e durata complessiva di 15 anni.

Il programma avrà uno sviluppo per *tranches* successive, per un costo complessivo stimato in 823 milioni di euro, di cui: la prima *tranche* (acquisizione della prima unità LSS e relativo sostegno tecnico logistico decennale) - che ammonta a 411,5 milioni di euro - sarà finanziata sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa (capitolo 7120-01) per 232 milioni di euro e sugli stanziamenti derivanti dal Fondo investimenti dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (capitolo 7120-42) per 179,5 milioni euro; la *tranche* successiva sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione, ovvero su risorse iscritte nella missione di riferimento, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nello stato di previsione della Difesa, il programma d'arma in esame afferisce alla Missione 5 (Difesa e Sicurezza del Territorio), Programma 6 (Pianificazione Generale delle Forze Armate e Approvvigionamenti Militari), Azione 6 (Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare), Centro di Responsabilità Amministrativa (C.R.A.) Segretariato Generale. Nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto in titolo, viene riportato il cronoprogramma dei pagamenti, "in via meramente indicativa, da aggiornarsi a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento". Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Il programma in esame è riportato anche nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (pag. 86), con i medesimi impegni finanziari previsti.

Al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire espressamente che il programma di acquisizione in esame fa riferimento alla prima *tranche*.

Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione del programma e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Chiede infine di chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti oppure riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario FRENI mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-I-C!-E*) si riserva di predisporre uno schema di osservazioni da sottoporre alla Commissione

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per

assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 ottobre.

Il relatore [MANCA](#) (PD) fa presente che è pervenuta la proposta 9.0.1 (testo 2), sulla quale occorre richiedere la relazione tecnica.

Riepiloga, quindi, i rilievi avanzati sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il rappresentante del GOVERNO formula un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti, sugli emendamenti 01.1, 1.24, 1.34 e 1.0.1, mentre non ha nulla da osservare, per quanto di competenza, sulla proposta 1.17.

Tra gli emendamenti riferiti all'articolo 1 e non segnalati dal relatore, subordina la valutazione non ostativa dell'emendamento 1.8 a una riformulazione di cui dà lettura, mentre sulla proposta 1.36 fa presente che la Ragioneria generale dello Stato ha richiesto l'acquisizione della relazione tecnica al fine di verificarne la neutralità finanziaria, e pertanto ne chiede l'accantonamento.

Il PRESIDENTE, anche in vista del prossimo avvio della sessione di bilancio, richiama l'attenzione sul tema, già affrontato in precedenti provvedimenti, della previsione di un indennizzo per i familiari del personale sanitario deceduto nell'ambito del contrasto al COVID-19.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) al riguardo ricorda che, presso la Commissione sanità, è in discussione un disegno di legge che prevede un riconoscimento, consistente in un credito d'imposta, per i medici morti in relazione all'emergenza sanitaria, facendo presente che si attende la valutazione della Ragioneria generale dello Stato.

Il relatore [MANCA](#) (PD), dopo aver ricordato che sulle proposte relative all'articolo 2 non vi sono osservazioni, passa a richiamare le criticità segnalate sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il sottosegretario FRENI si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 3.

Tra gli emendamenti non segnalati dal relatore, chiede di accantonare le proposte 3.48, 3.62, 3.0.1 e 3.0.19, su cui è necessario acquisire la relazione tecnica per verificarne gli effetti finanziari.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) ritiene che gli emendamenti 3.48 e 3.62 non presentino, anche a una prima lettura, alcuna criticità di carattere finanziario e reputa necessario, in casi del genere, che la Commissione riaffermi un criterio di giudizio coerente con le proprie attribuzioni.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), intervenendo sull'emendamento 3.0.1, sostiene che la proposta, al di là delle valutazioni di merito, non determina alcun impatto sul bilancio pubblico.

Il sottosegretario FRENI, su richiesta del senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), precisa che, sulla base dell'istruttoria della Ragioneria generale dello Stato, l'emendamento 3.0.1 risulta suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e non coperti, per cui, in assenza di apposita relazione tecnica che fornisca elementi al riguardo, viene espresso un parere contrario; tuttavia, per consentire gli approfondimenti del caso, anche mediante l'acquisizione di una relazione tecnica, ribadisce l'opportunità di accantonarne l'esame.

Il presidente [PESCO](#) avverte che l'emendamento 3.0.1000 del Governo è stato ritirato. Sulle proposte 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11 e 3.0.19, che risultano dichiarate improponibili presso la Commissione di merito, prospetta di valutare l'opportunità che la Commissione bilancio non si pronunci.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*), rimarcando l'importanza, già emersa in precedenza, di tale questione dal punto di vista metodologico, considera necessario adottare sul punto un criterio definitivo e omogeneo, che consenta di superare le difficoltà riscontrate nel passato.

Il relatore [MANCA](#) (*PD*), condividendo la prospettazione del Presidente, ritiene che non possa essere dato un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su un emendamento per il solo fatto che esso risulti improponibile, senza ulteriori verifiche.

Il PRESIDENTE precisa che la questione del parere contrario si pone, in realtà, non per tutti gli emendamenti improponibili, ma soltanto su quelli segnalati dalla Commissione per criticità di carattere finanziario.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel convenire sulla necessità di individuare un criterio coerente e uniforme, invita a considerare l'opportunità di definire un protocollo o un'intesa tra i Presidenti delle Commissioni permanenti per trovare una soluzione condivisa ed efficace alla questione dell'esame in sede consultiva degli emendamenti improponibili.

Il PRESIDENTE, non essendovi osservazioni in senso contrario, conferma che nel caso specifico non si procederà ad esprimere il parere sugli emendamenti improponibili; si riserva comunque di valutare per il futuro, con la Commissione, l'efficacia di tale soluzione, avuto anche riguardo alla necessità di evitare, nei rapporti con le altre Commissioni in sede referente, equivoci e omissioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE, sulla base delle indicazioni emersi dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 3 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1, 1.24, 1.34, 1.0.1, 3.3, 3.18, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37 e 3.55.

Sull'emendamento 1.8 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "è prevista la possibilità" delle seguenti: ", fino al 31 dicembre 2021,". Si segnala altresì, in merito al medesimo emendamento, che il riferimento normativo all'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, deve intendersi più correttamente riferito al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 3, ad eccezione delle proposte 1.36, 3.48, 3.54, 3.62 e 3.0.1, il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli 4 e seguenti."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che, l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva,

dei disegni di legge n. 2437 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali) e n. 2326 (Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.3.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 472 (pom.) del 09/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2021
472ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1571, 674 e 1503-A/R) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **GALLICCHIO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, in considerazione del carattere ordinamentale delle modifiche apportate dalla Commissione di merito a seguito del rinvio, relative alla modifica dei termini di cui agli articoli 6, comma 2, e 12, comma 2, di ribadire un parere di nulla osta sul provvedimento, fatta eccezione per la previsione di cui all'articolo 2, comma 8, ultimo periodo, sulla quale propone di ribadire un parere di semplice contrarietà.

Il presidente **PESCO** prospetta la possibilità di esprimere un parere di nulla osta sull'intero provvedimento; infatti, in base ad una verifica informale, l'Autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente (ARERA) che, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, ultimo periodo del disegno di legge, è chiamata a svolgere una funzione di controllo sull'utilizzo delle risorse acquisite attraverso la componente della tariffa rifiuti per il recupero dei rifiuti in mare, è finanziata dai contributi delle imprese di settore.

La RELATRICE concorda con la valutazione prospettata dal Presidente, proponendo quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria GUERRA esprime un avviso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di

parere della relatrice.

(882) Deputati ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo.)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Manca, illustra gli ulteriori emendamenti 2.1, 3.1, 3.1 (testo 2), 4.1 e 6.1, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Con l'avviso conforme della sottosegretaria GUERRA, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere del relatore è posta ai voti e approvata.

(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio
(Parere alla 2a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Con l'avviso conforme della sottosegretaria GUERRA, la proposta di parere della relatrice è posta ai voti e approvata.

(2342) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [FERRO](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riguardo al paragrafo 2 dell'articolo II dell'Accordo, ove si prevede che potranno essere stabiliti ulteriori ampliamenti o ricollocazioni in nuove sedi in accordo tra le Parti contraenti, occorre avere conferma che tale previsione sia subordinata alla previa adozione di un provvedimento legislativo *ad hoc*, che stanzi le occorrenti risorse finanziarie.

Per quanto riguarda il paragrafo 4 del medesimo articolo II dell'Accordo, relativo alla manutenzione straordinaria della sede, la relazione tecnica prevede che questa rimanga a carico dello Stato italiano e che vi si farà fronte con eventuali provvedimenti *ad hoc*. A tale proposito, chiede un chiarimento su quale sia la tipologia di manutenzione straordinaria a cui il testo dell'articolo fa riferimento, considerato che - nella relazione tecnica - i provvedimenti sono definiti "eventuali", mentre normalmente la manutenzione straordinaria, ancorché non compiutamente quantificabile *ex ante*, deve comunque considerarsi imprescindibile nel medio-lungo periodo per un edificio (in relazione all'attuale stato dell'immobile).

Relativamente all'articolo X dell'Accordo, si prevede che il personale impiegato e i familiari vengano coperti con un'assicurazione sanitaria e previdenziale, tramite enti assicurativi pubblici o privati; con riguardo alla contribuzione obbligatoria agli enti previdenziali italiani, è invece previsto l'esonero, anche se possono essere previste forme di contribuzione su base volontaria con i conseguenti benefici. Infine, si prevede - con accordi o intese complementari - che i membri del personale e i loro familiari possano beneficiare dei servizi forniti dal sistema sanitario pubblico italiano.

Chiede, pertanto, conferma che alle prestazioni che potrebbero essere fornite al personale e ai loro familiari si possa far fronte con le contribuzioni corrispondenti, considerato che queste potrebbero

essere corrisposte solo per brevi periodi.

Circa l'articolo XI, chiede conferma che dalla concessione ivi prevista di visti o permessi gratuiti non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria GUERRA mette a disposizione una nota istruttoria recante risposta ai rilievi sollevati dal relatore.

Il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, da cui risulta che: con riguardo al paragrafo 2 dell'articolo II dell'Accordo, ove si prevede che potranno essere stabiliti ulteriori ampliamenti o ricollocazioni in nuove sedi in accordo tra le Parti contraenti, si assicura che da tale previsione non discenderanno nuovi oneri, in quanto eventuali nuovi immobili che saranno messi a disposizione dell'Organizzazione europea di diritto pubblico apparterranno esclusivamente al demanio; -con riguardo alla distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria si fa riferimento alla definizione codicistica. Altresì, la formulazione sulla previsione di copertura finanziaria è quella usualmente utilizzata per oneri di questo tipo; relativamente all'articolo X dell'Accordo, non ne discendono effetti finanziari, poiché l'eventuale versamento di contributi volontari attiva il diritto alle prestazioni previste senza alcuna disposizione derogatoria rispetto alle regole generali che disciplinano l'erogazione di prestazioni a coloro che si iscrivono volontariamente ai meccanismi di sicurezza sociale italiani; circa l'articolo XI, si conferma che dalla concessione ivi prevista di visti o permessi gratuiti non deriveranno ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'eventuale gratuità della prestazione non derogherà alla vigente normativa in materia, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Con l'avviso conforme della sottosegretaria GUERRA, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere del relatore risulta approvata dalla Commissione.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 3 novembre.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 3 novembre 2021, gli ulteriori emendamenti e gli emendamenti riformulati riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in merito agli emendamenti all'articolo 1, occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.36 (segnalato dal Governo e, allo stato, improponibile presso la Commissione di merito). Non vi sono osservazioni sull'emendamento 1.400.

In merito agli emendamenti all'articolo 3, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle identiche proposte 3.34 (testo 2) e 3.36 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.54. Occorre altresì acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.48, 3.62 e 3.0.1 (segnalate dal Governo). Non vi sono osservazioni sulla proposta 3.60 (testo 2). Occorre valutare la proposta 3.0.19 che interviene sulla disciplina delle incompatibilità del personale sanitario (segnalata dal Governo). Risultano allo stato improponibili, presso la Commissione di merito, gli emendamenti 3.0.9 (che comporta maggiori oneri), 3.0.10 (che necessita di relazione tecnica) e 3.0.11 (che necessita di relazione tecnica).

Per quanto attiene agli emendamenti riferiti all'articolo 4, richiede la relazione tecnica per le proposte

4.1, 4.6 e 4.7. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 4.10, 4.11, 4.0.1 (segnalato dal Governo), 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle seguenti proposte segnalate dal Governo: 5.2, 5.4, 5.5, 5.7, 5.9, 5.12, 5.20 e 5.0.2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, non vi sono osservazioni sulla proposta 6.100.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 8.0.2 (segnalata dal Governo).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica sulle proposte 9.0.1, 9.0.1 (testo 2), nonché sugli emendamenti 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4 (al momento improponibili presso la Commissione di merito).

La sottosegretaria GUERRA, in merito agli emendamenti all'articolo 1, esprime un avviso non ostativo sulle proposte 1.36 e 1.400.

Con riguardo alle proposte emendative all'articolo 3, rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.34 (testo 2) e 3.36 (testo 2), in assenza della quale l'avviso è contrario.

Sull'emendamento 3.54, esprime un avviso contrario per oneri non correttamente quantificati né coperti.

Dopo aver espresso un avviso non ostativo sull'emendamento 3.60 (testo 2), formula quindi un avviso contrario sugli emendamenti 3.48 e 3.62.

Sull'emendamento 3.0.1, esprime un avviso non ostativo, mentre formula un avviso contrario sull'emendamento 3.0.19.

Infine, esprime un avviso contrario, per assenza di relazione tecnica, sulle proposte 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11.

La senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) chiede un chiarimento circa l'avviso contrario espresso sulla proposta 3.0.19.

La sottosegretaria GUERRA, dopo aver riepilogato il contenuto della proposta emendativa, fa presente che la deroga ivi prevista al regime delle incompatibilità del personale sanitario risulta suscettibile di comportare, sostanzialmente, la istituzionalizzazione per i suddetti operatori delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 1 della legge n. 43 del 2006, dell'esercizio dell'attività libero professionale anche intramuraria, considerato che tale personale - attualmente titolare di un rapporto unico ed esclusivo con l'amministrazione di appartenenza che non determina però nessuna retribuzione aggiuntiva - allo stato non può svolgere la libera professione né può essere titolare di incarichi retribuiti ulteriori rispetto a quelli consentiti dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Ciò determinerebbe conseguenti inevitabili rivendicazioni, tese ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di esclusività prevista per i dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, ai quali è invece consentito dalla normativa vigente lo svolgimento della predetta attività libero-professionale intramuraria. Inoltre, non possono escludersi rivendicazioni da parte del restante personale amministrativo e tecnico del Servizio sanitario nazionale, tese ad ottenere l'estensione della citata deroga.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) si sofferma sull'emendamento 3.62, prospettando l'espressione di un parere di semplice contrarietà, dal momento che non si ravvisano profili di onerosità.

La sottosegretaria GUERRA si rimette alla valutazione della Commissione sull'emendamento 3.62.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che, in base all'orientamento unanime della Commissione, possa essere

espresso un parere di contrarietà semplice sull'emendamento 3.62.

Prende poi atto positivamente dell'avviso non ostativo espresso dal Governo sull'emendamento 3.0.1, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito universitario.

Con riguardo agli emendamenti all'articolo 4, la sottosegretaria GUERRA esprime un avviso contrario sulle proposte 4.1, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5, per assenza di relazione tecnica.

In merito, invece, all'emendamento 4.0.1, formula un avviso di nulla osta condizionato ad una riformulazione che trasformi l'obbligo ivi previsto in una facoltà, segnalando altresì la necessità di una redazione più accurata della clausola d'invarianza finanziaria.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede se l'avviso contrario sugli emendamenti 4.1, 4.6 e 4.7 sia dovuto ad un'erroneità nella quantificazione dell'onere ovvero all'inidoneità della copertura.

La sottosegretaria GUERRA osserva come l'avviso contrario sulle proposte 4.1, 4.6 e 4.7 sia motivato dall'assenza della relazione tecnica per la quantificazione degli oneri, oltre che dalla contrarietà sulla copertura finanziaria.

Si apre poi un dibattito sulla portata normativa degli emendamenti 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5, con riferimento al costo dei tamponi, nel quale intervengono il PRESIDENTE, la senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*), il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) e la senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*).

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, la sottosegretaria GUERRA esprime un avviso contrario sulle proposte 5.2, 5.4, 5.5, 5.7, 5.9, 5.20 e 5.0.2, rappresentando la necessità di acquisire la relazione tecnica che asseveri la neutralità finanziaria degli emendamenti.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti circa l'avviso contrario espresso sull'emendamento 5.12.

Il [PRESIDENTE](#) chiede un chiarimento sull'avviso contrario espresso sull'emendamento 5.20.

La sottosegretaria GUERRA osserva che entrambe le proposte richiamate appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e privi di copertura finanziaria, qualora si intendesse ricomprendere i test sierologici tra le prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale. Pertanto, occorre acquisire apposita relazione tecnica.

Il [PRESIDENTE](#) osserva come gli emendamenti in esame consentano di ottenere la certificazione verde anche da parte di soggetti che risultano immunizzati in base al test sierologico.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) richiama la Commissione al fatto che l'accordo europeo sulla certificazione verde non prevede, attualmente, l'ottenimento del *green pass* a seguito di un test sierologico.

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà, lasciando alla 1a Commissione le valutazioni di merito.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) constata l'assenza di criticità di ordine finanziario.

Dopo un intervento del senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) sulla portata normativa degli emendamenti 5.9 e 5.20, la sottosegretaria GUERRA, nel ribadire la necessità di acquisire la relazione tecnica, chiede di sospendere momentaneamente l'esame degli emendamenti in oggetto relativi all'articolo 5.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie la richiesta di accantonamento, fatta eccezione per l'emendamento 5.2, sul quale ritiene che possa già essere espressa una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

In seguito, la sottosegretaria GUERRA esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 6.100, mentre formula un avviso contrario sulla proposta 8.0.2, per oneri non correttamente quantificati né coperti.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) prospetta una limitazione della portata normativa dell'emendamento 8.0.2 ai lavoratori dipendenti del settore privato.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) rileva come alcune mansioni professionali non possano comunque essere svolte in modalità agile.

Il RELATORE ritiene che, al momento, debba essere espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 8.0.2.

Successivamente, la sottosegretaria GUERRA esprime un avviso contrario sugli emendamenti 9.0.1 e 9.0.1 (testo 2), in quanto la relazione tecnica pervenuta non risulta adeguata a risolvere le criticità finanziarie delle proposte in esame.

Esprime poi un avviso contrario sugli emendamenti 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4, per assenza di relazione tecnica.

Riprendendo poi l'esame degli emendamenti all'articolo 5 precedentemente lasciati in sospenso, ribadisce le precedenti perplessità, prospettando eventualmente la possibilità per la Commissione di esprimere un parere di semplice contrarietà.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) ribadisce come gli emendamenti all'articolo 5 in oggetto tendano a configurare una nuova modalità per l'acquisizione della certificazione verde, con inevitabili conseguenze negative di ordine finanziario.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) si sofferma, in particolare, sull'emendamento 5.12, osservando come esso intervenga sui requisiti per il rilascio della certificazione di guarigione da COVID.

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che non sussistano oneri di carattere finanziario.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) ritiene invece che possano derivare conseguenze negative di carattere finanziario.

Dopo un ulteriore intervento del senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) sulla portata normativa dell'emendamento 5.20, la sottosegretaria BINI ribadisce l'opportunità di acquisire la relazione tecnica, ferma restando ovviamente la possibilità per la Commissione di valutare l'espressione di un parere di contrarietà semplice.

La senatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) esprime un orientamento favorevole all'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti in oggetto.

I senatori [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az), [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) e [DELL'OLIO](#) (M5S) prospettano l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Il PRESIDENTE registra come vi sia un orientamento prevalente ad esprimere un parere di contrarietà semplice sugli emendamenti 5.4, 5.5, 5.7, 5.9, 5.12, 5.20 e 5.0.2.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [MANCA](#) (PD) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.34 (testo 2), 3.36 (testo 2), 3.54, 3.48, 3.0.19, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 4.1, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 5.2, 8.0.2, 9.0.1, 9.0.1 (testo 2), 9.0.3 e 9.0.4.

Il parere è di semplice contrarietà 3.62, 5.4, 5.5, 5.7, 5.9, 5.12, 5.20 e 5.0.2.

Sull'emendamento 4.0.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 1, della parola: "promuovono" con le seguenti: "possono promuovere", nonché all'inserimento, al comma 2, dopo le parole: "le risorse" della seguente: "umane".

Il parere è non ostativo sulle proposte 1.36, 1.400, 3.0.1, 3.60 (testo 2) e 6.100."

La Commissione approva la proposta del relatore.

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

(Parere alla 10a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti accantonati, nonché le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 1.2, sulle analoghe proposte 1.3 e 1.4, nonché sull'emendamento 1.8, che ampliano l'ambito applicativo dell'annullamento, da parte dell'ARERA, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema.

Comportano maggiori oneri le proposte 1.7 (testo 2) e 1.9 (testo 2).

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.0.1, al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza ivi prevista.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento del relatore 1.100.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 2.1, che amplia l'ambito di applicazione della disposizione dal gas metano al gas naturale.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 2.2 e 2.3, che estendono la riduzione dell'IVA al consumo di gas metano e alla vendita di gas naturale per autotrazione.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.5, che estende la riduzione dell'IVA al consumo di gas metano per autotrazione.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 2.6, che estende la portata della riduzione dell'IVA al consumo di energia termica prodotta con impianti a gas naturale.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.9 e sulle analoghe proposte 2.10 e 2.11, che estendono la riduzione dell'IVA ad altre tipologie di energia.

Comporta maggiori oneri la proposta 2.14 (testo 2).

Chiede conferma dell'assenza di oneri negli analoghi emendamenti 2.0.3, 2.0.3 (testo 2), 2.0.3 (testo 3), 2.0.4 e 2.0.4 (testo 2), che prevedono la revisione dei criteri di indicizzazione dei prezzi nelle forniture energetiche.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 3.1, che ridefinisce, rispetto al testo del provvedimento, i clienti domestici economicamente svantaggiati destinatari delle agevolazioni sulle tariffe elettriche.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 3.0.1.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.0.2 (testo 2), che istituisce nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese una sezione speciale destinata alla realizzazione di comunità energetiche rinnovabili.

Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 3.0.3, istitutivo di un Servizio elettrico pubblico per gli utenti svantaggiati. Si richiede la relazione tecnica sulla riformulazione 3.0.3 (testo 2), al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza per la fornitura di energia elettrica ai clienti svantaggiati affidata ad Acquirente Unico S.p.A.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 3.0.4, che riconosce una detrazione fiscale, cumulabile con altri incentivi, per gli interventi di realizzazione di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.5 (testo 2), che introduce un'esenzione dal canone per le occupazioni del territorio comunale con cavi e condutture per i venditori di energia elettrica e di gas naturale e prevede un fondo di ristoro dei comuni per il minor gettito, nonché sulla riformulazione 3.0.5 (testo 3), che limita l'esenzione agli anni 2021-2022 e sposta la copertura sui fondi speciali, che risultano sul punto capienti.

Richiede la relazione tecnica sulla riformulazione 3.0.6 (testo 2), che prevede un'esenzione dal suddetto canone di occupazione per i venditori di energia e gli operatori di telecomunicazione con un fondo di ristoro dei comuni per il minor gettito.

Occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.0.7, volta a individuare nuovi criteri di definizione del prezzo di esercizio in materia energetica, oltre a prevedere una disciplina transitoria.

Non vi sono osservazioni sulle riformulazioni 3.0.8 (testo 2), 3.0.8 (testo 3), 3.0.9 (testo 2), 3.0.9 (testo 3) e 3.0.10 (testo 2).

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la proposta 4.4, segnalata dal Governo.

Non vi sono osservazioni sulle analoghe riformulazioni 4.5 (testo 2) e 4.6 (testo 2), nonché sugli analoghi 4.5 (testo 2 corretto) e 4.6 (testo 2 corretto).

Non vi sono osservazioni sulle proposte Coord.1 e Tit.1.

La sottosegretaria GUERRA esprime un avviso contrario, per mancanza di relazione tecnica, sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.8 e 1.0.1.

Concorda poi con la Commissione circa l'onerosità delle proposte 1.7 (testo 2) e 1.9 (testo 2).

Sull'emendamento 1.0.1, rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica, mentre esprime un avviso non ostativo sulla proposta 1.100.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che, nella precedente seduta, era stata sospesa la valutazione degli emendamenti per i quali era richiesta la relazione tecnica, nella speranza, evidentemente rivelatasi vana, di ottenerne l'acquisizione.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia come anche la presentazione di un ridotto numero di emendamenti non sia stata in grado di favorire l'acquisizione delle relazioni tecniche.

La sottosegretaria GUERRA fa presente come il più delle volte le relazioni tecniche necessarie per valutare gli effetti finanziari di un emendamento non siano state prodotte dal ministero competente; altresì, il Ministero dell'economia e delle finanze è chiamato a verificare le relazioni tecniche, ma non a produrle.

Successivamente, esprime un avviso contrario, per mancanza di relazione tecnica, sulle proposte 2.1, 2.6, 2.9, 2.0.3, 2.0.3 (testo 2), 2.0.3 (testo 3), 2.0.4 e 2.0.4 (testo 2).

Con riferimento invece agli emendamenti 2.2, 2.3, 2.5, 2.10 e 2.11, esprime un avviso contrario per maggiori oneri.

Passando all'esame degli emendamenti all'articolo 3, rappresenta il carattere oneroso delle proposte

3.1, 3.0.3, 3.0.3 (testo 2), mentre sottolinea la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.0.1, 3.0.2 (testo 2), 3.0.4, 3.0.5 (testo 2), 3.0.5 (testo 3), 3.0.6 (testo 2) e 3.0.7.
Chiede quindi di sospendere l'esame degli emendamenti 3.0.8 (testo 2), 3.0.8 (testo 3), 3.0.9 (testo 2), 3.0.9 (testo 3) e 3.0.10 (testo 2), per consentirne un approfondimento istruttorio.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede chiarimenti sull'assenza di relazione tecnica in merito all'emendamento 3.0.3 (testo 2).

La sottosegretaria GUERRA fa presente che non è pervenuta la relazione tecnica da parte del ministero competente.

Successivamente, esprime un avviso contrario sull'emendamento 4.4, limitatamente alla lettera *b*), mentre formula un avviso di nulla osta sui restanti emendamenti all'articolo 4, nonché sulla proposta di coordinamento e sulla modifica al titolo del disegno di legge.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.7 (testo 2), 1.9 (testo 2), 1.0.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 2.11, 2.14 (testo 2), 2.0.3, 2.0.3 (testo 2), 2.0.3 (testo 3), 2.0.4, 2.0.4 (testo 2), 3.1, 3.0.1, 3.0.2 (testo 2), 3.0.3, 3.0.3 (testo 2), 3.0.4, 3.0.5 (testo 2), 3.0.5 (testo 3), 3.0.6 (testo 2) e 3.0.7. Sull'emendamento 4.4, il parere è non ostativo sulla lettera *a*) e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla lettera *b*).

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.100, 4.5 (testo 2), 4.6 (testo 2), 4.5 (testo 2 corretto), 4.6 (testo 2 corretto), Coord.1 e Tit.1.

L'esame resta sospeso sulle proposte 3.0.8 (testo 2), 3.0.8 (testo 3), 3.0.9 (testo 2), 3.0.9 (testo 3) e 3.0.10 (testo 2)."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.4. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.4.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 15 (pom., Sottocomm. pareri) del 17/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2020
15ª Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,40

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 13ª Commissione:

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati : parere favorevole con osservazione.

1.4.2.5. 8[^] Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.5.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 158 (pom.) del 05/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

LUNEDÌ 5 OTTOBRE 2020

158ª Seduta

Presidenza del Presidente

[COLTORTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Traversi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di "Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" ([572](#))
(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [D'ARIENZO](#) (PD) illustra il contenuto delle Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, evidenziando preliminarmente che le infrastrutture svolgeranno un ruolo fondamentale per il rilancio del Paese e che dunque la ripresa e la resilienza passeranno anche dalle riflessioni che la Commissione lavori pubblici vorrà svolgere sull'atto in oggetto.

Pone quindi l'accento sui profili più qualificanti del documento, a partire dal risalto che esso dà all'autonomia e alla capacità di proposta del Parlamento, chiamato, in questa fase, a dare un indirizzo al Governo sui macro temi che troveranno poi articolazione e dettaglio nel Piano nazionale. Altri profili sono quelli attinenti alla velocizzazione delle procedure, fondamentale per l'elargizione delle risorse, e alla definizione dei compiti dei vari soggetti coinvolti.

Si sofferma sui temi di più stretto interesse della Commissione, che costituiscono un disegno unitario, le cui parti costituenti sono interconnesse tra di loro.

Il Piano non sarà finalizzato alla sola realizzazione delle opere strategiche, ma porrà un'attenzione particolare alla coesione e alla continuità territoriale, in un'ottica di riduzione degli squilibri economici e sociali. Per tale motivo, occorrerà valutare attentamente il criterio preferenziale della cantierabilità dell'opera, che potrebbe costituire un limite e un ostacolo per alcune aree del Paese in cui la cantierabilità non è immediata.

Un ruolo centrale sarà attribuito alla digitalizzazione, da cui deriveranno nuove occasioni di crescita, oltre che di efficientamento del Paese, pur con tutte le cautele del caso.

Con riguardo alle risorse da investire con il *Recovery plan*, auspica infine che, qualora queste venissero impiegate per sostituire provviste finanziarie già dedicate e reperibili attraverso l'approvvigionamento a debito, le quote finanziarie liberate siano comunque reinvestite nelle attività precipue del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in quello dello Sviluppo economico per quanto attiene al settore delle comunicazioni, in ragione della loro precedente previsione.

Per quanto concerne la tempistica dell'esame, si rimette alla decisione della Commissione, dicendosi comunque pronto a predisporre anche immediatamente uno schema di parere redatto lungo le linee direttrici testé esposte, laddove la Commissione intendesse procedere al voto già nella seduta corrente, e manifestando la più ampia disponibilità a valutare le osservazioni che i Gruppi vorranno sottoporre alla sua attenzione.

Il presidente [COLTORTI](#) propone di aprire la discussione generale, rinviando tuttavia la votazione del parere alla giornata di domani, al fine di consentire ai Gruppi di svolgere tutti gli approfondimenti che ritengano necessari.

La Commissione conviene.

È dunque aperta la discussione generale.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) osserva che il tema è complesso e stimolante, anche alla luce della notevole entità delle risorse coinvolte.

Evidenzia, in primo luogo, la necessità di garantire che le amministrazioni inizino e concludano tempestivamente i lavori di realizzazione delle opere. Alcuni importanti strumenti sono stati introdotti con il decreto "semplificazioni", licenziato dalla Commissione poche settimane fa, ulteriori misure in tal senso potranno seguire.

Le cronache di questi giorni indicano poi la necessità di proseguire con sempre maggiore determinazione il percorso intrapreso nella legislatura in corso, dopo tanti anni di incuria, finalizzato alla manutenzione delle opere pubbliche e, in particolare di strade, ponti e viadotti.

La giusta attenzione data dalle Linee guida al tema delle infrastrutture digitali comporta necessariamente una riflessione sull'introduzione di misure atte a garantire la sovranità italiana o europea sui dati.

Il senatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) auspica un maggiore coinvolgimento degli enti locali, che presidiano i territori e sanno quali sono le opere che devono essere affrontate prioritariamente.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), dopo aver ringraziato il Relatore per il suo atteggiamento di grande apertura e disponibilità, pone l'accento sulla necessità di ridurre il divario infrastrutturale tra Nord e Sud, osservando che, se riparte il Mezzogiorno, anche le altre parti del Paese ne trarrebbero beneficio.

Suggerisce poi di individuare dei correttivi al fine di evitare che la concentrazione delle risorse su opere che si trovano in una fase già avanzata possa pregiudicare opere che, sebbene in fase ancora iniziale, siano però strategiche per i territori interessati e per il Paese.

Conseguentemente, sottolinea la necessità di stimolare in maniera ancora maggiore il processo di semplificazione che consenta di giungere più rapidamente alla cantierabilità delle opere, pur nel doveroso rispetto della normativa antimafia.

Con riferimento all'esigenza sottolineata dal senatore Rufa di un maggiore coinvolgimento degli enti territoriali, afferma che, per quanto di sua conoscenza, le Regioni sono state coinvolte nel processo di consultazione ed elaborazione dei progetti coordinato dal Ministro per gli affari europei.

La senatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver ringraziato il Relatore, chiarisce che la Lega non ha sostenuto che gli enti territoriali non siano stati coinvolti finora, ma auspica che all'interno di una progettualità così ampia si tenga conto delle indicazioni di regioni, province e comuni, che costituiscono il *front office* del settore pubblico e che conoscono le esigenze infrastrutturali dei territori, soprattutto per quanto riguarda i lavori di manutenzione.

Il senatore [PAROLI](#) (FIBP-UDC) valuta positivamente l'impostazione data dal Relatore anche se, pur

consocio del fatto che l'atto trasmesso alle Camere sia costituito da semplici Linee guida, non si può non rilevare come tutto appaia in questa fase ancora molto generico. Sarà quindi necessario prestare grande attenzione a come i principi verranno declinati in concreto, in quanto 209 miliardi sono tanti, ma possono non essere poi così tanti rispetto alle cose che si devono fare e sicuramente non mancheranno i progetti e le proposte. Bisognerà però avere a mente il funzionamento del sistema Paese e, in tal senso, un volano importante per la ripresa sarà certamente l'edilizia, per cui sarà necessario potenziare ed estendere gli interventi già in atto. Si dovrà inoltre lavorare per rafforzare l'esistente. Si sofferma, in particolare, sugli aeroporti che versano in uno stato di gravissima crisi, motivo per cui egli ritiene che la Commissione dovrebbe avviare un'apposita indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale. Ritiene infine che dovrebbe essere fatta chiarezza su quanto sta accadendo nel settore autostradale.

La senatrice [VONO](#) (*IV-PSI*) ritiene che ci debba essere un confronto franco sulle finalità del Piano nazionale in una prospettiva ampia, che non escluda per meri motivi ideologici opere che potrebbero svolgere un ruolo importante per il rilancio del Paese a vantaggio di studi di fattibilità relativi a opere che magari non verranno mai realizzate.

Il relatore [D'ARIENZO](#) (*PD*), nel ringraziare tutti i senatori intervenuti, preannuncia che la bozza di parere che presenterà nella seduta di domani terrà in debito conto quanto emerso nel corso del dibattito odierno. Ricorda comunque a tutti che in linea di massima il Piano nazionale non conterrà sorprese per quanto riguarda le opere da realizzare, considerato che esse sono state illustrate in maniera puntuale nell'allegato "Italia veloce" al Documento di economia e finanza 2020, già esaminato dalle Camere nello scorso mese di luglio. Con specifico riferimento al settore aeroportuale, rileva che purtroppo il problema principale è dato dal fatto che, in considerazione della situazione sanitaria globale, il numero dei passeggeri è diminuito drasticamente.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1373) Deputati Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [CIOFFI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in esame che introduce limitazioni alla vendita sottocosto di prodotti agricoli e divieto di aste a doppio ribasso e si compone di cinque articoli, suddivisi in due Capi.

L'articolo 1 introduce limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili. Esso autorizza il Governo a modificare il regolamento recante la disciplina della vendita sottocosto, nel senso di ammettere tale tipo di vendita solo nel caso in cui si registri dell'invenduto a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta con il fornitore, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente a quest'ultimo, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto.

L'articolo 2 introduce, al comma 1, il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto per i prodotti agricoli e agroalimentari. La relazione allegata alla proposta di legge presentata originariamente alla Camera dei deputati riferisce che, in base a tale sistema, alcune grandi aziende di distribuzione chiedono ai fornitori un'offerta di vendita per i propri prodotti. Una volta raccolte le diverse proposte, viene indetta una seconda gara nella quale viene usata come base di partenza non l'offerta qualitativamente migliore, ma, al contrario, quella di prezzo inferiore. Il comma 2 stabilisce la nullità dei contratti che prevedono l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari mediante tali aste, mentre il comma 3 prevede che chiunque contravvenga al divieto, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da 2.000 a 50.000 euro, calcolata in

relazione all'entità del fatturato. Il comma 4 dispone, poi, che in caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. Il comma 5 individua infine nell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari l'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 3 introduce un comma aggiuntivo all'articolo 56 del codice dei contratti pubblici, recante il divieto di aste elettroniche per gli appalti diretti all'acquisto di beni e servizi nella ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari. Secondo la suddetta relazione illustrativa, "le aste elettroniche, pur essendo disciplinate al fine di agevolare il percorso di digitalizzazione della pubblica amministrazione, dovrebbero essere maggiormente orientate a impedire la diffusione di fenomeni distorsivi della concorrenza; ciò dovrebbe essere previsto specialmente quando tale strumento sia impiegato abusivamente da imprenditori privati della GDO a danno dei produttori e dei trasformatori degli alimenti, costretti a vendere il loro prodotto a un prezzo che neppure marginalmente può rappresentare una remunerazione dignitosa del lavoro prestato nel campo a garanzia del consumatore in tavola".

L'articolo 4 prevede che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori di prodotti agricoli debbano figurare i nominativi dei soci aderenti e che, a tal fine, venga modificato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 che regola la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori.

L'articolo 5 reca, infine, una delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati

(1503) IANNONE ed altri. - Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino

(Parere alla 13a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice **DI GIROLAMO** (M5S) illustra i provvedimenti in titolo, contenenti disposizioni volte ad affrontare il problema della presenza di rifiuti in ambiente marino, tematica che negli ultimi tempi ha assunto le dimensioni di una sfida complessa e globale. Le componenti principali dei rifiuti marini sono costituite da materie plastiche, la cui dispersione in mare costituisce un elevato rischio per gli ecosistemi, la biodiversità e la salute umana, oltre a danneggiare attività quali il turismo, la pesca e i trasporti marittimi.

La finalità del disegno di legge n. 1571, di iniziativa governativa e già approvato dalla Camera dei deputati, risiede dunque - come enunciato nell'articolo 1 - nel contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione degli stessi.

L'articolo 2 definisce le modalità per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare. Se ne prevede l'equiparazione ai rifiuti prodotti dalle navi con il conseguente obbligo, per il comandante della nave che approda in un porto, di conferirli all'impianto portuale di raccolta.

Nel caso di ormeggio dell'imbarcazione in aree non ricadenti nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale, i comuni competenti dispongono che i rifiuti siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi.

Nell'ipotesi di approdo in un piccolo porto non commerciale, è previsto che i rifiuti accidentalmente pescati siano conferiti presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti.

Viene poi modificato il Codice dell'ambiente, con l'inserimento, tra i rifiuti urbani, dei rifiuti

accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

Si prevede inoltre che il conferimento all'impianto portuale di raccolta sia gratuito e che i costi di gestione di tali impianti siano coperti da una specifica componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti.

Si rinvia infine ad un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'individuazione di misure premiali in favore del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento introdotti dall'articolo.

L'articolo 3 detta disposizioni finalizzate a disciplinare lo svolgimento di campagne di pulizia per la raccolta volontaria di rifiuti in mare, fiumi, laghi e lagune. A tali rifiuti, peraltro, si applicano le disposizioni sui rifiuti accidentalmente pescati introdotte dall'articolo 2.

L'articolo 4, nell'ottica di promuovere l'economia circolare, agevolando il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l'ecosistema marino, affida al Ministro dell'ambiente il compito di stabilire i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti.

L'articolo 5 detta norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate.

L'articolo 6 demanda a specifiche linee guida del Ministro dell'ambiente, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere dell'ISPRA e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, il compito di definire il quadro cui si devono conformare le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali.

Gli articoli 7 e 8 riguardano, rispettivamente, l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione e la promozione di attività di educazione ambientale nelle scuole.

L'articolo 9 integra il Codice della nautica da diporto per prevedere che, in occasione della celebrazione nelle scuole della "Giornata del mare", le iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare facciano riferimento anche alle misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare.

L'articolo 10 introduce un riconoscimento ambientale per gli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzino materiali di ridotto impatto ambientale, partecipino a campagne di pulizia del mare o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati.

L'articolo 11 reca criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione, stabilendo tra l'altro che, al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, tutti gli impianti di desalinizzazione maggiormente impattanti siano sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale. La definizione delle soglie di assoggettabilità alla VIA è rinviata ad un successivo decreto ministeriale, mentre vengono esclusi dal campo di applicazione dell'articolo gli impianti di desalinizzazione installati a bordo delle navi.

L'articolo 12 istituisce, presso il Ministero dell'ambiente, un Tavolo interministeriale di consultazione permanente, al quale partecipano tra l'altro due rappresentanti del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Gli articoli 13 e 14 prevedono rispettivamente la presentazione alle Camere di una relazione annuale sull'attuazione della legge e la clausola di invarianza finanziaria.

Il disegno di legge n. 1503, di iniziativa del senatore Iannone ed altri, nel perseguire gli stessi obiettivi di difesa dell'ecosistema marino del disegno di legge n. 1571, introduce meccanismi che incentivino il recupero dei rifiuti dispersi in mare da parte degli imprenditori ittici.

Gli articoli 1 e 2 stabiliscono infatti che gli imprenditori ittici che recuperano rifiuti solidi dispersi in mare durante l'esercizio dell'attività di pesca possano conferirli, senza alcun onere economico a loro carico, alle isole ecologiche appositamente istituite in ciascun porto per la raccolta e lo smaltimento di tale tipologia di rifiuti. La disciplina dell'istituzione delle isole ecologiche, curata dalla competente Autorità portuale, è rimessa ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole e forestali.

L'articolo 3 attribuisce all'Autorità portuale competente anche il compito di fornire agli imprenditori ittici una serie di informazioni, concernenti, tra l'altro, il corretto conferimento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca e la segnalazione delle alterazioni dell'ambiente riscontrate in mare; la localizzazione delle isole ecologiche e le procedure per il conferimento dei rifiuti solidi recuperati in mare; le indicazioni per la segnalazione di eventuali criticità rilevate nelle procedure di raccolta e di consegna alle isole ecologiche.

L'articolo 4 introduce un'agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta, da concedere agli imprenditori ittici in relazione alle quantità di rifiuti recuperati in mare durante le attività di pesca. L'articolo 5 indica infine i criteri sulla base dei quali, con un successivo decreto ministeriale, deve essere definito un piano di interventi per la riconversione delle flotte della pesca e l'orientamento professionale dei pescatori in attività finalizzate alla raccolta di rifiuti solidi dispersi in mare.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1900) Deputati FIANO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzio ed altri
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **VONO (IV-PSI)** illustra il disegno di legge in esame che istituisce una Commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false.

L'articolo 2 attribuisce alla Commissione numerosi compiti, complessivamente volti ad acquisire elementi conoscitivi sulle attività di disinformazione, nonché a valutare l'adeguatezza degli strumenti esistenti per fronteggiare il fenomeno, con eventuale proposta di iniziative affinché risultino più incisive la prevenzione e l'opera di contrasto.

Nel dettaglio, alla Commissione è affidato il compito di:

- a) indagare sulle attività di diffusione massiva di informazioni e contenuti illegali, falsi, non verificati oppure dolosamente ingannevoli sia attraverso i media tradizionali sia attraverso le reti sociali telematiche e le altre piattaforme tecnologiche, nonché sulle condizioni nelle quali sono realizzate le suddette attività;
- b) verificare se le attività di disinformazione siano riconducibili a soggetti, gruppi od organizzazioni, anche aventi struttura internazionale, che si avvalgano anche del sostegno finanziario di soggetti interni o esteri con lo scopo premeditato di manipolare l'informazione e di condizionare l'opinione pubblica per specifici interessi, in modo particolare in occasione di consultazioni elettorali o referendarie;
- c) verificare le attività di disinformazione compiute in materia sanitaria e gli eventuali effetti prodotti;
- d) verificare, in particolare, eventuali attività di disinformazione compiute nel corso dell'emergenza sanitaria, gli effetti che ne sono conseguiti sulla gestione dell'emergenza e le misure adottate per prevenirle e contrastarle;
- e) verificare se l'attività di disinformazione abbia finalità di odio, ossia di incitamento alla discriminazione o alla violenza;
- f) verificare se esistano correlazioni tra attività di disinformazione e attività di natura commerciale, in particolare di portali, siti internet e piattaforme digitali;
- g) verificare gli effetti derivanti dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie sull'attività di disinformazione, anche con riguardo alla tutela dei dati sensibili e personali e al loro utilizzo;
- h) verificare lo stato di attuazione della normativa vigente e le attività previste dalla stessa in materia di prevenzione e repressione delle attività di disinformazione, con particolare riferimento all'adeguatezza delle procedure e alla congruità delle risorse, anche finanziarie, destinate alle pubbliche amministrazioni competenti;

- i) verificare l'esistenza e l'idoneità delle procedure interne predisposte dai *media* e dai fornitori di servizi delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme per la rimozione delle informazioni false e dei contenuti illeciti, nonché delle procedure per la gestione delle segnalazioni e dei reclami presentati dagli utenti e per la prevenzione e il contrasto dei reati, garantendo che tali procedure non siano lesive della libertà di espressione e di stampa;
- l) verificare, anche sulla base della comparazione con le esperienze di altri Stati europei, la possibilità dell'adozione di un codice di autoregolamentazione da parte dei *media* e dei fornitori di servizi delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme, nel quale siano previste le procedure per rimuovere tempestivamente i contenuti derivanti dalle attività di disinformazione, prevedendo altresì di vietare il conseguimento di eventuali vantaggi pubblicitari connessi;
- m) verificare l'esistenza di azioni, interventi, politiche e buone pratiche di tipo educativo, culturale, sociale e formativo volti a innalzare il livello di consapevolezza e resilienza delle comunità rispetto alle attività di disinformazione, nonché di iniziative volte alla sensibilizzazione sull'importanza della verifica delle informazioni anche attraverso la ricerca e il controllo delle fonti, con particolare riguardo all'accertamento dei fatti;
- n) valutare l'opportunità di proporre l'adozione di iniziative di carattere normativo o amministrativo volte a una più adeguata prevenzione e un più efficace contrasto delle attività di disinformazione e della commissione di reati attraverso i *media*, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme;
- o) valutare l'opportunità di proporre l'adozione di iniziative di carattere normativo o amministrativo, volte a contrastare l'attività di disinformazione che produce effetti negativi sulla crescita e sullo sviluppo delle conoscenze dei minori che ricorrono all'utilizzo dei *media* tradizionali, delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme;
- p) valutare l'opportunità di indicare iniziative normative volte al rafforzamento degli strumenti di regolazione e controllo applicabili alle piattaforme digitali;
- q) valutare l'opportunità di proporre la promozione attraverso il sistema radiotelevisivo pubblico, anche in collaborazione con l'Ordine nazionale dei giornalisti, di campagne di informazione e di sensibilizzazione sul tema dell'accesso responsabile alle notizie;
- r) valutare l'opportunità di proporre l'adozione di iniziative di carattere normativo e regolamentare per contrastare il fenomeno del *deepfake*, ossia la modellazione elettronica del linguaggio al fine di diffondere contenuti audio o video ingannevoli.

Gli articoli da 3 a 8 disciplinano la composizione, la durata, i poteri e le modalità di funzionamento della Commissione.

L'articolo 9 ha per oggetto l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.5.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 159 (ant.) del 06/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2020
159ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di "Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (572)
(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [D'ARIENZO](#) (PD) illustra il contenuto di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, nel quale, alla luce di quanto emerso nel corso della discussione e di quanto segnalato dai Gruppi, sono stati inseriti riferimenti, tra l'altro, alla necessità di favorire l'accessibilità alle infrastrutture da parte di tutti i cittadini, alla tutela della *privacy* dei cittadini in connessione all'avanzamento del processo di digitalizzazione, al coinvolgimento degli enti locali, alla valorizzazione delle misure introdotte dal recente decreto "semplificazioni", agli investimenti nella rete aeroportuale, alla riduzione del divario infrastrutturale non solo tra il Nord e il Sud del Paese ma ovunque tali divari sussistano, all'adozione del criterio di valenza strategica dell'opera da realizzare in ragione dei benefici e dello sviluppo che potrà garantire nelle aree in cui insisterà, al reimpiego di risorse finanziarie nelle opere di manutenzione.

Segnala infine di avere inserito un'osservazione conclusiva che ribadisce la volontà della Commissione di partecipare al percorso attuativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza nel quale saranno definiti i progetti di investimento e di riforma da sottoporre prossimamente all'esame delle Camere prima dell'approvazione definitiva.

Si passa alla votazione.

Il senatore [PAROLI](#) (FIBP-UDC) annuncia che il suo Gruppo, alla luce del lavoro molto positivo svolto dal Relatore, si asterrà, auspicando che un atteggiamento altrettanto costruttivo sia tenuto dalla maggioranza quando si tratterà di entrare nel merito dei progetti e delle azioni previste dal Piano nazionale.

La senatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia convintamente il Relatore per avere coinvolto tutti i Gruppi nella costruzione del parere. Ciò non toglie che le Linee guida restano un libro dei sogni e, per tale motivo, la Lega si asterrà, in attesa di capire quali sono le misure concrete che verranno adottate e auspicando un coinvolgimento reale del Parlamento sui contenuti del Piano.

Il senatore [RUSPANDINI](#) (*FdI*), pur valutando positivamente l'operato del Relatore, annuncia il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo che il provvedimento non affronti in maniera adeguata i reali problemi del Paese.

La senatrice [LUPO](#) (*M5S*), nel ringraziare il Relatore per il lavoro svolto, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, osservando che le Linee guida, per la loro stessa natura, possono apparire un "libro dei sogni", ma che tutti i Gruppi, di maggioranza e di opposizione, hanno la responsabilità di lavorare insieme per tradurre i sogni in azioni specifiche, anche pretendendo, laddove fosse necessario, di essere coinvolti sul contenuto delle scelte in cui si concretizzerà il Piano nazionale. Invita quindi tutti i colleghi ad essere parte integrante di questo processo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni del Relatore, che risulta approvato.

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati

(1503) IANNONE ed altri. - Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che, al fine di potenziare le attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino previste dall'articolo 6 del provvedimento in esame, dovrebbe essere introdotta una modalità di controllo alla fonte, mediante la previsione di un documento recante l'elenco di tutte le plastiche presenti a bordo che possa essere oggetto di riscontro da parte dell'autorità preposta quando la nave rientra in porto.

Il presidente [COLTORTI](#) (*M5S*) osserva che la tenuta di un simile documento potrebbe essere complicata, soprattutto per le unità di maggiori dimensioni, ma che la Relatrice potrà certamente svolgere una riflessione sul punto.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

(1373) Deputati Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 572

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza l'atto in titolo,

considerato che:

il documento in esame, sul quale la 8ª Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alle Commissioni riunite 5ª e 14ª, contiene la proposta di Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, elaborata dal Governo nell'ambito delle attività per la partecipazione all'iniziativa *Next generation EU* (NGEU), avviata in sede europea quale risposta per fronteggiare l'impatto economico e sociale della pandemia da Covid-19;

il Coronavirus ci ha messo davanti a una sfida di dimensioni storiche, tanto che dall'Unione europea è arrivato uno sforzo senza precedenti con l'assegnazione all'Italia di circa 208 miliardi, la quota maggiore tra tutti i Paesi membri. E' importante, quindi, definire una dimensione strategica di visione Paese coerente con le indicazioni che l'Europa raccomanda rispetto agli investimenti, specialmente al Sud al fine di colmare il divario strutturale e infrastrutturale, come da ultimo confermato dal 32º rapporto Eurispes e dalla SVIMEZ;

le presenti Linee guida si allineano alle "Linee guida europee per l'attuazione dello strumento per la ripresa e la resilienza", già pubblicate dalla Commissione europea. Queste ultime invitano gli Stati membri a individuare le sfide conseguenti alla crisi sanitaria e gli strumenti che intendono mettere in campo per affrontarle, realizzando al contempo quattro obiettivi generali: la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione; il rafforzamento della resilienza economica e sociale; la mitigazione dell'impatto sociale ed economico della crisi da Covid-19; il sostegno alla transizione verde e digitale;

una volta acquisite le valutazioni del Parlamento sul documento in esame, il Governo procederà alla elaborazione dello schema del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel quale saranno definiti i progetti di investimento e di riforma. Anche lo schema del Piano verrà sottoposto all'esame delle Camere prima dell'approvazione definitiva;

l'occasione del *Next Generation EU* promuove una visione di futuro ampia e di investimenti intergenerazionali di cui il *recovery* è lo strumento a sostegno della transizione digitale ed ecologica dell'eurozona (TLC, trasporti, energia, digitale e cambiamenti climatici). Ciò a sostegno sia della crescita in termini di PIL, sia di un reale progresso sociale, coesione territoriale, equità sociale e abbattimento del divario Nord-Sud;

l'asse principale su cui si baserà il Piano nazionale sarà la transizione verde e digitale del Paese a cui sarà attribuita gran parte delle risorse disponibili (37% per transizione verde, 20% per quella digitale);

le sfide che verranno incluse nel Piano nazionale comprenderanno: il miglioramento della resilienza e

della capacità di ripresa dell'Italia; la riduzione dell'impatto sociale ed economico della crisi pandemica; il supporto alla transizione verde e digitale; la coesione economica, sociale e territoriale; l'innalzamento del potenziale di crescita dell'economia e della creazione di occupazione;

il Piano nazionale italiano si articolerà nelle seguenti sei missioni, che rappresentano aree tematiche strutturali di intervento: digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per la mobilità; istruzione, formazione, ricerca e cultura; equità sociale, di genere e territoriale; salute;

il Piano nazionale raccoglierà le proposte formulate da tutte le amministrazioni, dagli enti territoriali e da potenziali co-investitori, selezionandole secondo criteri atti a consentire il conseguimento delle missioni fondamentali;

i progetti dovranno rispondere ad una serie di condizionalità affinché possano essere ritenuti eleggibili: piena coerenza con gli obiettivi strategici e macro-settoriali del Piano nazionale; significativo impatto positivo sulla crescita del PIL potenziale e dell'occupazione; i costi e gli impatti economici, ambientali e sociali dovranno essere quantificabili, motivati e ragionevoli; esplicitazione dei legami e della coerenza con riforme e politiche di supporto; indicazione della tempistica e delle modalità di attuazione, con *target* intermedi e finali; chiara identificazione dei soggetti attuatori;

a questi progetti si affiancheranno politiche e riforme di contesto orientate a rafforzare il sistema imprenditoriale, riducendo gli oneri burocratici e agevolando gli investimenti pubblici e privati per la produttività del Paese, nonché per favorire l'accessibilità a tutti i cittadini delle opportunità future;

è evidenziato che le risorse del programma NGEU dovranno essere rivolte a coniugare l'obiettivo della crescita con quello di riduzione dei divari territoriali ed è indicato come obiettivo prioritario l'incremento degli investimenti pubblici nel Mezzogiorno, al fine di colmare, nel giro di alcuni anni, il divario infrastrutturale che rallenta la crescita di quei territori;

è obiettivo del Piano quello di trasformare la strategia nazionale per le aree interne in una politica stabile e strutturale,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- innanzitutto, considerata l'importanza strategica dello sviluppo infrastrutturale del Paese e delle riforme di sistema necessarie ad accompagnarlo e a renderlo ancora più efficace, la Commissione raccomanda vivamente una significativa destinazione delle risorse in questione nel settore delle infrastrutture, a partire da un effettivo sviluppo di sistemi a rete dei trasporti, dei porti e degli aeroporti nonché la rapida attuazione dei progetti dell'intermodalità tra le opportunità esistenti;

- considerata altresì l'importanza strategica della digitalizzazione del Paese e dello sviluppo delle telecomunicazioni e delle riforme necessarie, la Commissione raccomanda vivamente, oltre ai necessari investimenti per consentire al Paese di essere al passo con altri *partner* mondiali, la puntuale e doverosa tutela degli interessi nazionali e della *privacy* dei cittadini attraverso la costante promozione del ruolo di garanzia che lo Stato deve mettere in campo;

- considerata inoltre l'importanza strategica dei risultati da raggiungere e poiché il Piano dovrà raccogliere le proposte formulate da tutte le amministrazioni degli enti territoriali selezionandole secondo criteri atti a consentire il conseguimento delle missioni fondamentali, la Commissione raccomanda il più ampio coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni del Paese;

- con particolare riferimento alle materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti:
- a) il Piano nazionale: 1) tragga origine dagli obiettivi strategici contenuti nell'allegato al DEF 2020 "Italia veloce" approvato dal Consiglio dei ministri nel mese di luglio, che indica le opere prioritarie, gli strumenti di finanziamento e il livello di maturità progettuale. Ciò in ragione dei tempi previsti per la loro realizzazione e, pertanto, alla definizione entro le annualità decise dalla Commissione europea; 2) sia attuato celermente mediante la riduzione degli oneri burocratici e la semplificazione delle procedure, sia nella fase di affidamento che in quella di esecuzione degli appalti, anche grazie all'utilizzo dei poteri derogatori attribuiti alle stazioni appaltanti dalle previsioni del decreto "semplificazioni";
- b) siano privilegiati gli interventi di sviluppo dei sistemi infrastrutturali a rete, con particolare riguardo al completamento di quelli riguardanti le reti di trasporto transeuropee (TEN-T) e i nodi multimodali, nonché gli interventi e le opere che hanno un'elevata maturità progettuale - anche suddivisi in lotti - o programmi di interventi che rispondono a procedure attrattive sperimentali ed efficaci quali il Piano nazionale per la mobilità sostenibile, i contratti di programma RFI-Anas, il piano sulle strade provinciali, il piano della qualità dell'abitare, i finanziamenti per le opere sul trasporto rapido di massa;
- c) le Linee guida siano integrate con un programma relativo agli investimenti nella rete aeroportuale che tengano conto, ove occorre, sia dell'incremento della capacità nazionale sia del consolidamento della capacità già esistente, così come emerge dai contenuti nell'aggiornamento del piano nazionale degli aeroporti ed in particolare, sempre considerato che si tratta di servizi in concessione, di interventi a sostegno di progettualità inerenti l'adeguamento delle infrastrutture a sistemi avanzati di sicurezza, anche sanitaria, dei passeggeri e degli addetti aeroportuali, la modernizzazione e la sostenibilità ambientale delle infrastrutture nonché a sostegno del potenziamento dell'accessibilità agli scali, dell'intermodalità, *in primis* laddove siano presenti opportunità strutturali (ferro, acqua, aria) più avanzate e dei livelli di qualità e sicurezza;
- d) al fine di ridurre il divario infrastrutturale per la mobilità passeggeri e merci tra le aree del Paese ed in particolare tra il Nord e il Sud, sia data piena e rapida attuazione ai programmi di investimenti pubblici per il Mezzogiorno, sia di carattere stradale sia ferroviario. A tal proposito, va rivisto il criterio aggiuntivo ad integrazione di quelli contenuti nella proposta di regolamento della Commissione europea, secondo il quale va valutato il criterio preferenziale della "cantierabilità dell'opera" in ragione del fatto che l'effettiva realizzazione di quelle programmate nel Sud non potranno avvenire nei tempi stabiliti per la rendicontazione economica. A tal proposito, pertanto, va perseguito e attuato il criterio della valenza strategica dell'opera da realizzare in ragione dei benefici e dello sviluppo che potrà garantire nelle aree in cui insisterà;
- e) al fine di ridurre il divario infrastrutturale per la mobilità passeggeri e merci tra le aree prossime alla rete ferroviaria ed autostradale e quelle ubicate in aree periferiche e/o di montagna sia valutata l'implementazione e comunque la messa in sicurezza delle direttrici stradali secondarie;
- f) siano perseguiti gli interventi infrastrutturali, stradali e ferroviari AV/AC, adottando le migliori tecnologie esistenti per favorire i collegamenti stabili nel Sud del Paese nonché tra la parte continentale e quella insulare in modo da garantire un regime effettivo di continuità territoriale con territori che rappresentano le naturali piattaforme intermodali degli archi costieri del Mediterraneo;
- g) siano individuati, nell'ambito delle riforme necessarie ad accompagnare le iniziative di sviluppo infrastrutturale del Paese:
- 1) gli interventi di riassetto delle regole di funzionamento del mercato degli appalti al fine di ottenere

risposte rapide e massimizzare la capacità di spesa delle amministrazioni pubbliche;

2) gli strumenti di monitoraggio costante dello stato di avanzamento degli investimenti e dei lavori, anche al fine di prevedere la riprogrammazione delle risorse investite in opere incagliate per finanziare interventi urgenti e immediatamente eseguibili, a meno di *upgrade* degli stessi alle più recenti tecnologie;

3) gli interventi finalizzati a favorire l'attuazione di programmi di rafforzamento, professionalizzazione e specializzazione delle risorse umane interne alle pubbliche amministrazioni, in particolare negli enti locali, che operano nel settore degli appalti;

4) gli interventi necessari per procedere all'aggregazione delle 32 mila stazioni appaltanti e accrescerne la competenza tecnica;

h) siano individuate le seguenti aree strategiche per le infrastrutture ed in particolare:

1) le opere ferroviarie per la mobilità dei cittadini e delle merci e la connessione veloce del Paese. In questa missione siano privilegiati:

- i servizi del *network* dell'alta velocità attraverso misure quali: il miglioramento dell'accessibilità; la riduzione dei tempi di percorrenza; l'aumento della capacità e della regolarità della circolazione, incrementando la resilienza delle infrastrutture; la coesione e la continuità territoriale nonché lo *shift* modale verso sistemi di trasporto più sostenibili; l'impatto sociale delle opere; la transizione verde digitale. A tal proposito, siano valutati i risvolti di sostenibilità ambientale e di concreto supporto alle azioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dallo *European Green Deal*, il programma di dettaglio non può non coinvolgere e integrare gli obiettivi posti nell'ambito della missione strategica "Rivoluzione verde e transizione energetica";

- i servizi del trasporto ferroviario locale - a supporto delle conseguenti opportunità di sviluppo economico e sociale delle aree interessate -attraverso: il potenziamento delle linee ferroviarie regionali e interregionali laddove le linee attualmente in esercizio saranno accompagnate in futuro da quelle dedicate all'alta capacità; l'ammodernamento delle reti e dei mezzi; gli interventi di elettrificazione delle linee ancora attraversate con materiale a combustione o con l'impiego di materiali alimentati ad idrogeno, in modo tale da favorire la sostenibilità ambientale; la ricerca dei nodi ferroviari in cui è concretamente possibile lo scambio intermodale con il trasporto pubblico locale;

2) la riduzione del *gap* infrastrutturale e strumentale della mobilità locale finalizzata alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. In questa missione si sostenga la transizione verde incrementando e rinnovando il parco autobus, la flotta dei treni adibiti al TPL e la flotta di navigazione di continuità territoriale con modelli più sostenibili sotto il profilo ambientale (modalità elettrica, a metano, idrogeno) a seconda della tipologia di segmentazione e della migliore tecnologia disponibile, accelerando gli investimenti infrastrutturali e strumentali su impianti fissi e trasporto rapido di massa e sviluppando la mobilità ciclistica e la mobilità alternativa. Va tenuto conto, in questo ambito, che la mobilità sostenibile incide anche sulle risorse del fondo per la transizione energetica;

3) il *green port* e la logistica sostenibile. In questa missione sia migliorata la resilienza del Paese supportando la crescita sostenibile attraverso l'implementazione degli interventi per lo sviluppo di porti e l'accessibilità portuale, la realizzazione del Piano nazionale *cold ironing*, la riconversione della flotta navale nazionale in chiave ambientale e innovativa, la sostituzione della modalità di trazione dei mezzi su gomma adibiti all'autotrasporto con modalità sostenibili, e il rinnovo dei locomotori e dei carri merci, la digitalizzazione del sistema logistico nazionale. Siano privilegiate, quindi, le opere già

inserite nei piani regolatori portuali con particolare riferimento ai collegamenti ferroviari portuali, alle opere di protezione a mare, agli investimenti per il miglioramento ambientale, ai progetti che favoriscono la continuità territoriale e alle opere infrastrutturali stradali e ferroviarie di completamento de "l'ultimo miglio" tra la rete *core* e lo sbocco in mare;

4) la resilienza delle strade regionali e degli enti locali per la coesione territoriale e il collegamento con le aree interne. In questa missione sia migliorata la resilienza del Paese attraverso l'accelerazione e il completamento degli interventi stradali di competenza degli enti locali, l'innalzamento del livello di coesione territoriale e la valorizzazione delle aree interne, l'aumento dell'efficienza e soprattutto della sicurezza della rete con interventi di valorizzazione, con particolare riguardo ai ponti e ai viadotti, la conversione delle infrastrutture esistenti *smart-road* sostenendo la transizione digitale;

5) la qualità dell'abitare. Sia predisposto un Piano nazionale al fine di ridurre il disagio abitativo e rigenerare gli ambiti urbani particolarmente degradati e carenti di servizi in un'ottica di innovazione e sostenibilità *green*. Sia privilegiata la rifunzionalizzazione di aree e spazi immobili pubblici e privati, il miglioramento dell'accessibilità della sicurezza dei luoghi urbani, l'incremento della qualità ambientale e della resilienza ai cambiamenti climatici anche con l'utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione inclusione sociale welfare senza consumo di nuovo suolo, in coerenza con i principi e gli obiettivi della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. Siano, altresì, favoriti gli investimenti pubblici e privati volti a garantire la messa in sicurezza degli edifici, con particolare attenzione alla ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici destinati a scuole, asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. Occorre favorire una politica urbana che comprenda la dimensione policentrica dell'arcipelago insediativo italiano in modo da tenere in conto il cambiamento del paradigma abitativo e lavorativo e l'introduzione di nuovi *standard* di *welfare* urbano;

6) la modernizzazione dei collegamenti stradali e autostradali immediatamente cantierabili. Sia migliorata la coesione territoriale sia in ambito nazionale che europeo, concentrando gli investimenti dei collegamenti stradali sull'aumento della sicurezza e sull'efficienza delle connessioni. Si garantisca e si innalzi la continuità e la resilienza dell'infrastruttura. Sia sostenuta la transizione digitale e l'efficienza della sicurezza della rete, anche con gli interventi di *smart-road*;

i) inoltre, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipi in sinergia con altre Amministrazioni ai seguenti programmi:

1) Piano nazionale degli interventi del settore idrico. Sia perseguito l'obiettivo di migliorare la resilienza del settore, incentivare la transizione verde e promuovere l'efficientamento del sistema idrico attraverso la realizzazione l'ammodernamento e il potenziamento completamento delle grandi infrastrutture idriche primarie (dighe, invasi opere di derivazione, adduttori, collegamenti e grandi schemi idrici) e delle infrastrutture acquedottistiche, la riduzione della dispersione delle risorse idriche e della disponibilità della fornitura, il miglioramento della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, l'ampliamento della capacità degli invasi, la razionalizzazione dell'uso di acqua per i vari settori secondo i criteri della gestione integrata, unitaria e sostenibile e le misure utili a favorire la raccolta, il riuso e il risparmio della risorsa idrica anche in ambito domestico e urbano;

2) innovazione digitale nei trasporti. In questo ambito sia perseguita la digitalizzazione dei trasporti, la realizzazione della piattaforma nazionale per i servizi digitali, anche attraverso sperimentazioni pilota di tecnologie innovative per il TPL nonché la formazione del personale;

3) efficientamento energetico degli immobili pubblici di edilizia residenziale. Sia promossa la coesione economica sociale e territoriale e la crescita sostenibile attraverso la riqualificazione e

l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare delle regioni e degli enti italiani, l'aumento del grado di sicurezza sismico impiantistico, l'incremento dell'efficienza energetica con interventi sia sulle superfici disperdenti che sugli impianti;

l) con riguardo alle concessioni autostradali, sia dato impulso al processo di revisione, al fine di garantire una maggiore trasparenza e competitività tra gli operatori e il corretto equilibrio tra l'interesse pubblico e l'interesse imprenditoriale, nonché il costante miglioramento del servizio per gli utenti, ivi compresa la progressiva diffusione delle colonnine per la ricarica veloce e/o altre tecnologie più avanzate;

m) sia effettuato il costante monitoraggio delle funzioni svolte dai soggetti attuatori ai fini del rispetto degli impegni assunti;

- con riferimento alle aree di competenza del Ministero dello sviluppo economico e, in particolare, alla digitalizzazione del Paese, siano privilegiati interventi e progetti che concretamente colmino il *gap* rispetto alla media europea, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla copertura e alla velocità delle connessioni fisiche di rete, alla diffusione di competenze digitali e di servizi, compresi quelli propri della pubblica amministrazione, direttamente e facilmente accessibili via *internet*. Siano privilegiate, in questo ambito, le migliori tecnologie esistenti sul mercato, anche in considerazione della prevista regolazione dello *smart working*, che impone interventi importanti a sostegno delle tecnologie digitali. In questa direzione sia dato impulso: a) allo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi digitali del Paese (*datacenter* e *cloud*); b) alla promozione degli investimenti che favoriscono l'innovazione in settori strategici, tra i quali quelli dei trasporti e delle telecomunicazioni; c) alla realizzazione di interventi per il completamento della rete nazionale in fibra ottica e lo sviluppo delle reti 5G, con riguardo a tutte le aree del Paese, comprese quelle a fallimento di mercato, e a tutte le componenti della popolazione.

Infine:

- sia effettuato il costante monitoraggio delle funzioni svolte dai soggetti attuatori ai fini del rispetto degli impegni assunti;

- con riguardo alle risorse da investire con il *Recovery plan*, qualora queste venissero impiegate per sostituire provviste finanziarie già dedicate e reperibili attraverso l'approvvigionamento a debito, le quote finanziarie liberate siano comunque reinvestite nelle attività precipue del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - in particolare per ridurre gli squilibri infrastrutturali tra le varie aree del Paese nonché nel delicato comparto delle manutenzioni - e in quello dello sviluppo economico per quanto attiene al settore delle comunicazioni, in ragione della loro precedente previsione;

- la Commissione esprime la propria convinta volontà di partecipare al percorso attuativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza nel quale saranno definiti i progetti di investimento e di riforma da sottoporre prossimamente all'esame delle Camere prima dell'approvazione definitiva.

1.4.2.5.3. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 160 (ant.) del 07/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCLEDÌ 7 OTTOBRE 2020
160ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1373) Deputati Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

In mancanza di richieste di intervento in discussione generale, il relatore [CIOFFI](#) (M5S) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, evidenziando le finalità positive del provvedimento in esame.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati

(1503) IANNONE ed altri. - Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino
(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), ad integrazione dell'intervento svolto nella precedente seduta, chiede alla relatrice se sia possibile inserire nello schema di parere un'osservazione finalizzata a completare il

contenuto degli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame con un riferimento alle acque salse e salmastre, attualmente mancante.

La relatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) si riserva di approfondire le proposte del senatore Rufa nel prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta della Commissione già convocata per oggi, mercoledì 7 ottobre, alle ore 14, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1373

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premesse che:

il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, introduce limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili;

in particolare, esso autorizza il Governo a modificare il regolamento recante la disciplina delle vendite sottocosto, nel senso di ammettere tale possibilità solo nel caso in cui si registri dell'invenduto a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta con il fornitore, mantenendo fermo il divieto di imporre unilateralmente a quest'ultimo il costo della vendita sottocosto;

si stabilisce il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso in merito al prezzo di acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari e la nullità dei contratti che prevedono l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari mediante tali aste;

in caso di violazione del divieto si prevede una sanzione amministrativa da 2.000 a 50.000 euro, calcolata in relazione all'entità del fatturato, e la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni nei casi di particolare gravità o di reiterazione;

il disegno di legge apporta inoltre una modifica all'articolo 56 del codice dei contratti pubblici volta ad introdurre il divieto di aste elettroniche per gli appalti diretti all'acquisto di beni e servizi nella ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari;

si prevede inoltre la modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 con l'obiettivo di introdurre elementi di trasparenza nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori di prodotti agricoli, all'interno del quale dovranno figurare i nominativi

dei soci aderenti;

il provvedimento conferisce, infine, una delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari,

esprime parere favorevole.

1.4.2.5.4. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 163 (pom.) del 27/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020

163ª Seduta

Presidenza del Presidente

[COLTORTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE ([n. 101-bis](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [SANTILLO](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo, approvato in seconda deliberazione dal Consiglio dei ministri, alla luce dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, dal Consiglio di Stato, dal Garante per la protezione dei dati personali e dalla Conferenza unificata.

Lo schema si compone di 34 articoli (rispetto ai 29 del testo precedentemente esaminato).

L'articolo 1, che riguarda le finalità del provvedimento, non ha subito modifiche.

All'articolo 2 - che introduce una nuova modalità di utilizzo commerciale delle unità da diporto:

l'utilizzo per l'esercizio di attività in forma itinerante di somministrazione di cibo e bevande e di attività di commercio al dettaglio - è stato specificato che tale modalità di utilizzo deve rispettare, oltre che la normativa europea e nazionale, anche quella regionale.

Recependo le sollecitazioni contenute nei pareri espressi, l'articolo 3 introduce nel codice un nuovo articolo 2-*bis* sulla nautica sociale, intesa quale navigazione da diporto effettuata per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto con scafo di lunghezza fino a sei metri, nonché quale complesso delle attività finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da diporto a favore di studenti di età non inferiore a nove anni, oppure a favore di soggetti con disabilità o con disturbi psicologici, dell'apprendimento o della personalità. Per quanto concerne la lunghezza massima delle unità da diporto da includere nella definizione di nautica sociale, la relazione illustrativa precisa che si è preferito optare per il valore indicato dalla Conferenza unificata (sei metri), rispetto ai dieci metri suggeriti dall'8ª Commissione del Senato nel

parere reso lo scorso 12 maggio, ritenendo il primo limite più coerente con il concetto di piccola nautica, anche in relazione all'esiguo valore commerciale delle unità di tali dimensioni. Diversamente, l'inclusione di tutte le unità sino a dieci metri comporterebbe l'estensione dell'area della nautica sociale da diporto anche a unità di valore commerciale e costi di esercizio e di manutenzione inconciliabili con la *ratio* della disposizione.

All'articolo 4, viene riformulata in maniera tecnicamente più corretta la definizione di "unità da diporto a comando remoto", nuova tipologia di unità da diporto la cui disciplina è collocata nell'articolo 12 dello schema in esame, che non era presente nella versione precedentemente trasmessa alle Camere. Non ha invece subito variazioni l'articolo 5 - che introduce una specifica licenza di navigazione dedicata alle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche - mentre è stata riformulata la disposizione dell'articolo 6, che consente al cantiere costruttore di immatricolare a proprio nome l'unità da diporto di nuova costruzione della quale non sia riuscito a concludere la vendita, precisando il contenuto dell'autodichiarazione e chiarendo che essa dovrà essere presentata nel rispetto delle disposizioni tributarie vigenti.

Sempre con riferimento alle semplificazioni relative ai documenti di bordo, è rimasto invariato il contenuto dell'articolo 7, che include il ruolino di equipaggio tra i documenti rilasciati all'atto dell'iscrizione provvisoria di una nave o di un'imbarcazione da diporto, mentre l'articolo 8 contiene una novella all'articolo 22 del codice della nautica che non era presente nel testo precedentemente esaminato, finalizzata al coordinamento delle disposizioni in materia di licenza di navigazione. Non hanno subito modifiche né l'articolo 9, nel quale è stabilito che la ricevuta rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED) al momento del rinnovo della licenza può essere temporaneamente utilizzata anche ai fini del rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo, né l'articolo 10, che trasferisce la competenza a rilasciare il certificato di idoneità al noleggio dagli uffici circondariali marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile allo STED.

Con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 27 del codice della nautica, finalizzate a recepire la distinzione tra natanti da diporto e moto d'acqua e a dare maggiore sistematicità alla disciplina del noleggio e della locazione di tali tipologie di unità da diporto, nell'articolo 11 - anche alla luce dell'osservazione della 8ª Commissione volta a garantire l'unitarietà della disciplina sull'utilizzo a fini commerciali dei natanti e delle moto d'acqua - si specifica che il decreto attuativo ministeriale potrà introdurre ulteriori disposizioni su requisiti, formalità e obblighi da ottemperare, mentre le ordinanze dell'autorità marittima o della navigazione interna territorialmente competente potranno provvedere solo a eventuali esigenze di carattere prettamente locale non previste nel predetto decreto.

L'articolo 12, come già accennato, non era presente nella versione precedente dello schema e introduce nel codice della nautica un nuovo articolo *27-bis*, recante la disciplina delle unità da diporto a controllo remoto. Si prevede, in particolare, che i sistemi di comando remoto di tali unità siano dotati di sistemi ausiliari in grado di attivarsi automaticamente in caso di avaria o di malfunzionamento dei sistemi principali e che, per ragioni di sicurezza, di salvaguardia della vita umana in mare e di salvataggio marittimo, il proprietario o l'armatore possa imbarcare a bordo propri incaricati che intervengano in caso di necessità.

È stata riformulata la novella all'articolo 29 del codice, contenuta nell'articolo 13, relativa alla disciplina delle apparecchiature elettroniche per la rilevazione della posizione delle imbarcazioni, in merito alla quale l'8ª Commissione aveva invitato il Governo a valutare di mantenere ferma l'ipotesi della non obbligatorietà di installazione a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare, pur consentendone l'eventuale installazione facoltativa. La nuova formulazione conferma l'obbligatorietà di uno strumento elettronico a bordo, che tuttavia non deve necessariamente essere satellitare ma può essere costituito da un apparato equivalente.

L'articolo 14 conferma le novelle all'articolo 38 del codice, relative, in particolare, all'obbligo di richiedere il ruolino di equipaggio anche per l'imbarco di marittimi a bordo di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

In ottemperanza a quanto richiesto anche dalla 8ª Commissione, dal contenuto dell'articolo 15 sono

state espunte, con riferimento all'articolo 39 del codice della nautica, le disposizioni che modificavano la disciplina della patente nautica per le unità con motore superiore a 750 cc, in quanto tale modifica è stata già apportata da un precedente provvedimento legislativo. Sempre all'articolo 39 è stato chiarito che, con riferimento alle patenti speciali di categoria D, eventuali limitazioni e prescrizioni dovranno essere annotate sulla patente nautica con modalità richieste dal Garante per la protezione dei dati personali.

Le novelle all'articolo 39-*bis* del codice, in relazione alla disciplina dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, contenute nell'articolo 16, sono state integrate per specificare che l'istituzione dell'anagrafe risponde a finalità di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di prevenzione e repressione dei reati compiuti tramite l'uso di unità da diporto, di ottimizzazione dell'azione amministrativa e per disporre di dati completi e aggiornati sull'utenza diportistica. Accogliendo inoltre un'indicazione avanzata anche dalla 8ª Commissione, la normativa di dettaglio sull'anagrafe delle patenti nautiche è stata demandata ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Con l'articolo 17, recependo le sollecitazioni contenute nei pareri, viene riformulata interamente la disciplina del noleggio di unità da diporto contenuta nell'articolo 47 del codice, con particolare attenzione per il noleggio parziale, che è individuato più precisamente quale noleggio alla cabina, come richiesto anche dalla 8ª Commissione. Le nuove disposizioni introdotte con gli articoli 18 e 19 apportano i necessari coordinamenti agli articoli 48 e 49 del codice.

All'articolo 20 è stato ridotto da cinque a tre anni il periodo minimo di possesso della patente nautica richiesto come requisito per l'assunzione del comando e della condotta dell'imbarcazione da diporto in attività di noleggio occasionale. L'applicazione di tale previsione, in base ad una disposizione transitoria inserita nell'articolo 33 dello schema, decorre dal 1º gennaio 2022.

Con riferimento alla disciplina dell'istruttore professionale di vela, di cui all'articolo 21 dello schema, le principali novità rispetto al testo precedentemente esaminato riguardano l'introduzione di una definizione più esaustiva di tale figura professionale, che viene così distinta più nettamente da quella dell'istruttore di vela sportivo-dilettantistico, come richiesto anche dall'8ª Commissione. Vengono inoltre apportate talune precisazioni in relazione alle sanzioni amministrative e disciplinari previste. Talune precisazioni sono state apportate anche alle disposizioni sull'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela, di cui all'articolo 22, in relazione, tra l'altro, ai requisiti di istruzione e di conoscenza della lingua italiana (nel caso di cittadini stranieri) necessari per l'iscrizione e per il suo rinnovo.

Con riferimento alle osservazioni espresse della 8ª Commissione sulle scuole nautiche, all'articolo 23 è stato accolto il suggerimento di mantenere il collaboratore familiare quale possibile responsabile didattico di sedi secondarie della scuola ed è stata mantenuta la possibilità che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, nel caso di un numero di candidati non inferiore a dieci, si svolgano nella sede della scuola.

Non è invece stato dato seguito all'osservazione circa l'opportunità di prevedere il requisito di una pregressa esperienza nella docenza per l'assunzione dell'incarico di responsabile didattico né a quella volta a far sì che, per l'insegnamento teorico, il requisito relativo al possesso della patente da almeno cinque anni corrisponda all'abilitazione pari a quella che il candidato intende conseguire. Con riguardo al primo aspetto, la relazione illustrativa sottolinea il carattere manageriale e non formativo delle funzioni esercitate dal responsabile didattico della scuola nautica. Con riferimento al secondo aspetto, la relazione, nell'evidenziare l'importanza del grado di qualificazione del docente nella qualità della formazione teorica offerta dalle scuole nautiche, chiarisce che si è ritenuto preferibile non ampliare la possibilità di svolgere l'attività di istruttore a soggetti con qualificazioni minori rispetto a quelle previste dalle disposizioni introdotte, che in ogni caso costituiscono già una notevole semplificazione rispetto alle norme vigenti.

Sono state apportate diverse precisazioni alla disciplina dei centri di istruzione per la nautica, di cui all'articolo 24, con riferimento, tra l'altro, alle norme sui controlli e sulle sanzioni.

Non presentano invece modifiche le disposizioni volte ad aumentare l'accessibilità degli accosti per imbarcazioni condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo, contenute nell'articolo 25, né quelle che inseriscono il Ministero della difesa e la Marina militare tra i soggetti istituzionalmente preposti alla diffusione della conoscenza e della cultura del mare e alla predisposizione di appositi progetti formativi, di cui all'articolo 26.

Alla disposizione di cui all'articolo 27, che demanda alle regioni la regolamentazione della somministrazione itinerante di cibo e bevande e dell'attività di commercio al dettaglio effettuata con unità da diporto, è stato inserito il richiamo al rispetto del regolamento europeo sull'igiene dei prodotti alimentari.

All'articolo 28 la disciplina dell'archivio nazionale informatizzato dei prodotti delle unità da diporto, nel quale devono essere registrati gli infortuni e i danni alla salute che possono essere causati da tali prodotti, è stata integrata con norme finalizzate all'anonimizzazione dei dati acquisiti.

Non presentano novità le norme sull'aggiornamento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ammontare dei diritti da versare per l'ammissione all'esame per la patente nautica, contenute nell'articolo 29.

All'articolo 30, nell'ambito delle disposizioni finalizzate ad allineare alle novità introdotte dallo schema le indicazioni contenute all'articolo 59 del decreto legislativo n. 229 del 2017, in relazione al regolamento di attuazione del codice della nautica, sono introdotte talune precisazioni sulla disciplina delle visite mediche per il rilascio delle patenti nautiche e del trattamento dei dati personali.

Non sono state apportate modifiche alle disposizioni contenute negli articoli 31 e 32, rispettivamente riguardanti l'attività di valutazione post-costruzione per le unità da diporto non marcate CE immesse in commercio prima del 16 giugno 1998 e l'individuazione, nel piano regolatore portuale, delle strutture da destinare al ricovero a secco delle unità da diporto.

Come già anticipato, l'articolo 33, recante le disposizioni transitorie, è stato integrato con la norma sulla decorrenza dell'efficacia delle disposizioni sulle patenti nautiche già descritta all'articolo 20.

È stata infine adeguata ai pareri delle Commissioni bilancio di Camera e Senato la clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 34.

In conclusione, esprime apprezzamento per il fatto che quasi tutte le osservazioni formulate dall'8ª Commissione nel precedente parere - frutto di un lavoro svolto in maniera corale - siano state recepite dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) ricorda che, nella scorsa legislatura, la proposta di parere del relatore Ranucci sullo schema di decreto legislativo recante la revisione del codice della nautica da diporto fu approvata all'unanimità e auspica che un'analoga convergenza di tutti i Gruppi si possa registrare anche con riferimento all'atto oggi all'esame della Commissione.

Chiede inoltre al Relatore un chiarimento in merito alla modifica apportata all'articolo 20, in materia di noleggio occasionale.

Il relatore [SANTILLO](#) (M5S) fornisce il chiarimento richiesto dal senatore Cioffi e, non essendovi ulteriori richieste di intervento, formula una proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario MARGIOTTA ringrazia il relatore Santillo per il lavoro svolto e, considerati l'esame approfondito e condiviso svolto dalla Commissione e lo sforzo del Governo per recepire nella maniera più ampia il contenuto del parere di maggio, auspica che la proposta di parere favorevole testé formulata possa ottenere il consenso di tutti i Gruppi.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal Relatore, che risulta approvata.

Il [PRESIDENTE](#) apprezza l'esito unanime della votazione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 ottobre.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#), in qualità di Relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole da lui stesso formulata, in qualità di Relatore, che risulta approvata.

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati

(1503) IANNONE ed altri. - Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 ottobre.

Il senatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede alla Relatrice di valutare l'opportunità di inserire nello schema di parere - oltre al riferimento alle acque salse e salmastre già sollecitato nella precedente seduta - anche osservazioni in merito all'inserimento della sensibilizzazione ai temi oggetto del provvedimento in esame nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica e alla previsione di modalità concrete e non distorsive per incentivare comportamenti virtuosi. Osserva infine che la composizione del Tavolo interministeriale di consultazione permanente di cui all'articolo 12 non include soggetti importantissimi e rappresentativi, quali le associazioni sportive, che non dovrebbero invece essere esclusi.

La relatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) si dice disponibile a valutare le proposte che le pervengano non oltre la giornata odierna, al fine della presentazione e approvazione dello schema di parere nella prossima seduta. Tuttavia, osserva fin d'ora che i programmi degli insegnamenti scolastici esulano dalla competenza dell'8ª Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1900) Deputati FIANO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzio ed altri

(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla

diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1900, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1549 e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 1900, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione, per il parere alla 1a Commissione, il disegno di legge n. 1549, di cui propone l'abbinamento al disegno di legge n. 1900, essendo di contenuto analogo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.5.5. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 164 (pom.) del 28/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCLEDÌ 28 OTTOBRE 2020
164ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1571) *Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")*, approvato dalla Camera dei deputati

(1503) *IANNONE ed altri. - Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino*

(Parere alla 13a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, la relatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) dà lettura di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, evidenziando che esso include alcuni dei rilievi formulati dal senatore Rufa nel corso dell'esame.

Si passa alla votazione.

Il senatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), nel ringraziare la Relatrice per la sua disponibilità ad accogliere alcune importanti questioni, quale quella relativa alla partecipazione delle associazioni di pesca sportiva al tavolo interministeriale previsto dall'articolo 12, osserva tuttavia che i dubbi su altri punti del provvedimento in esame non sono stati fugati e per tale motivo il voto della Lega sarà di astensione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni della Relatrice, che risulta approvato.

SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta della Commissione già convocata per oggi, alle ore 18, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1571 E 1503

La Commissione, esaminati per quanto di propria competenza i disegni di legge in titolo,

premesse che:

- i disegni di legge in titolo contengono disposizioni volte ad affrontare il problema della presenza in ambiente marino di rifiuti, costituiti principalmente da materie plastiche, la cui dispersione in mare costituisce un elevato rischio per gli ecosistemi, la biodiversità e la salute umana, oltre a danneggiare attività quali il turismo, la pesca e i trasporti marittimi;
- in particolare, la finalità del disegno di legge n. 1571, già approvato dalla Camera dei deputati e assunto dalla 13ª Commissione come testo base, risiede nel contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione degli stessi;
- l'articolo 2 prevede l'equiparazione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare ai rifiuti prodotti dalle navi, con il conseguente obbligo, per il comandante della nave che approda in un porto, di conferirli all'impianto portuale di raccolta. Si prevede inoltre che tale conferimento sia gratuito e che i costi di gestione degli impianti siano coperti da una specifica componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti;
- l'articolo 6 demanda a linee guida del Ministro dell'ambiente, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere dell'ISPRA e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, il compito di definire il quadro cui si devono conformare le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali;
- l'articolo 9 integra il Codice della nautica da diporto per prevedere che, in occasione della celebrazione nelle scuole della "Giornata del mare", le iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare facciano riferimento anche alle misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare all'articolo 1, comma 1, l'ambito oggettivo del provvedimento, al fine di ricomprendere anche la prevenzione dell'abbandono dei rifiuti

raccolti nelle acque salse e salmastre;

- allo stesso modo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la previsione dell'articolo 2, comma 5, precisando che vi rientrano anche i rifiuti raccolti nelle acque salse e salmastre;

- all'articolo 10, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che il sistema incentivante per il rispetto dell'ambiente non si trasformi in un ingiustificato beneficio a vantaggio delle grandi navi adibite a fini lusori;

- all'articolo 12, comma 2, con riferimento alla composizione del Tavolo interministeriale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrarne la composizione, al fine di consentire la partecipazione anche ai rappresentanti delle associazioni di pesca sportiva.

1.4.2.6. 9[^] Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.6.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 101 (pom.) del 03/03/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 3 MARZO 2020

101ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati

(674) MANTERO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare

(Parere alla 13ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [ABATE](#) (M5S) riferisce alla Commissione sui disegni di legge in titolo, rilevando che questi, assegnati alla 13ª Commissione permanente ed esaminati congiuntamente in sede redigente, recano, rispettivamente, 'Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare") e 'Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare'.

Il disegno di legge n. 1571, di iniziativa governativa, è composto da 14 articoli e giunge in Senato dopo essere stato approvato in prima lettura dalla Camera.

L'articolo 1, dopo aver enunciato le finalità perseguite dal disegno di legge (risanamento dell'ecosistema marino, promozione dell'economia circolare, diffusione di modelli comportamentali virtuosi per prevenire il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti nelle acque), introduce una serie di nuove definizioni tra cui quelle di "rifiuti accidentalmente pescati (RAP)" e di "rifiuti volontariamente raccolti (RVR)".

L'articolo 2, al comma 1, equipara i rifiuti accidentalmente pescati in mare ai rifiuti prodotti dalle navi. Il comma 2 prevede, per il comandante della nave che approda in un porto, l'obbligo di conferimento dei RAP all'impianto portuale di raccolta.

Un ulteriore caso è disciplinato dal comma 3, che prevede che il comandante della nave che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i RAP presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale.

In base al comma 4, il conferimento dei RAP all'impianto portuale di raccolta è gratuito per il

conferente. Il comma 5 è diretto ad includere tra i rifiuti urbani i RAP e i RVR, anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, mentre il comma 6 dispone che i costi di gestione dei RAP sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti.

Il comma 7 attribuisce all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) una serie di compiti in materia ed il comma 8 demanda ad un apposito decreto ministeriale - emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - l'individuazione di misure premiali nei confronti dei comandanti dei pescherecci soggetti al rispetto degli obblighi di conferimento.

L'articolo 3, dedicato allo svolgimento di campagne di pulizia finalizzate alla raccolta volontaria di rifiuti, prevede che tali campagne possono essere organizzate su iniziativa dell'autorità competente (ossia del Comune) o su istanza presentata da un soggetto promotore. Per l'individuazione delle modalità per l'effettuazione delle campagne di pulizia si rinvia ad un decreto ministeriale, adottato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole.

L'articolo 4 - nell'ottica della promozione dell'economia circolare - prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale volto a stabilire criteri e modalità con cui i RAP e i RVR cessano di essere qualificati come rifiuti.

L'articolo 5 reca norme per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate al fine della loro reimmissione nell'ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica.

Il comma 1 prevede che tali biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull'arenile possono essere gestite con le modalità di cui all'articolo in esame. Viene fatta salva la possibilità del mantenimento *in loco* o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti.

Il comma 2 stabilisce che gli accumuli antropici, costituiti da biomasse vegetali di origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree, possono essere recuperati previa l'operazione di vagliatura, mentre il comma 3 prevede l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del Codice dell'ambiente (che reca l'esclusione dalla normativa sui rifiuti per talune fattispecie) anche ai prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, derivanti dalle operazioni di gestione ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *n*), del Codice dell'ambiente, finalizzate alla separazione dei rifiuti frammisti di origine antropica.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino, mentre l'articolo 7 prevede che possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della legge.

L'articolo 8 prevede la promozione nelle scuole di attività sull'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti; l'articolo 9 modifica l'articolo 52, comma 3, del decreto legislativo n. 171 del 2005, concernente la celebrazione presso gli istituti scolastici della "Giornata del mare".

L'articolo 10 prevede, al comma 1, il rilascio - agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia del mare o conferiscono i RAP - di un riconoscimento ambientale attestante il loro impegno.

Il comma 2 rimanda ad un regolamento ministeriale per l'individuazione delle procedure, delle modalità e delle condizioni per l'attribuzione del riconoscimento, mentre il comma 3 prevede la facoltà per i comuni di attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione che recuperano e conferiscono a terra i RAP o i RVR.

L'articolo 11 reca criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione e stabilisce che, al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, tutti gli impianti di desalinizzazione maggiormente impattanti sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale.

L'articolo 12 istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il

Tavolo interministeriale di consultazione permanente, a cui partecipano rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente, delle politiche agricole e dello sviluppo economico, nonché rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, degli enti gestori delle aree marine protette, delle regioni, delle cooperative di pesca e delle imprese di pesca e di acquacoltura.

L'articolo 13 prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmetta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge, mentre l'articolo 14 reca infine una clausola di invarianza finanziaria.

Passando al disegno di legge n. 674, questo apporta talune modifiche al Codice dell'ambiente al fine di consentire ai pescatori di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino senza incorrere in sanzioni.

Esso si compone di quattro articoli: l'articolo 1 modifica l'articolo 256 del Codice, al fine di escludere la configurabilità del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti nell'ipotesi di recupero e trasporto a terra di rifiuti rinvenuti in mare da parte di imprese di pesca.

L'articolo 2 riguarda l'individuazione dei punti di raccolta dei rifiuti presso ciascun porto, aggiungendo due commi all'articolo 199 del Codice dell'ambiente.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 4 fissa l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori previsto al termine della seduta odierna non avrà luogo ed è convocato giovedì 5 marzo, alle ore 9,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,55.

1.4.2.6.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 112 (pom.) del 26/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 26 MAGGIO 2020

112ª Seduta

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario L'ABBATE risponde all'interrogazione n. 3-01559, presentata dai senatori Centinaio, Marzia Casolati, Bergesio, Vallardi e Rosellina Sbrana, sulla ripresa a porte chiuse dell'attività ippica ricordando che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, consapevole della forte preoccupazione espressa dai rappresentanti di categoria sul protrarsi della sospensione dell'attività ippica agonistica per effetto delle misure adottate dal Governo per contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha proceduto, per tempo e con tempestività, a ribadire le specificità proprie della filiera nel corso dei lavori di redazione dei provvedimenti adottati dal Governo con il progredire e il divenire del fenomeno epidemiologico.

Il rischio di ulteriori danni economici che un ritardo nella ripresa delle corse produrrebbe per il mondo allevatorio e la filiera ippica nazionale, che contano in Italia oltre trentamila operatori con oltre ottomila cavalli da corsa in piena attività agonistica, ha indotto questo Ministero, fin dalla prima settimana del periodo di sospensione delle diverse attività sociali ed economiche, ad emanare puntuali circolari che hanno evidenziato il carattere di attività economica e la necessità di salvaguardare, al contempo, il benessere degli animali costretti anch'essi a subire gli effetti delle misure restrittive

imposte.

L'impegno a salvaguardare il carattere di filiera produttiva è stato costante in tutte le sedi di confronto e di decisione politica anche dopo l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 che - non contenendo un espresso riferimento alla filiera ippica - ha indotto la ministra Bellanova a approfondire il massimo impegno per far comprendere le necessità degli operatori di filiera.

Con tempestività e in collaborazione con le parti sociali interessate il Ministero ha predisposto le linee guida, che definiscono le misure organizzative necessarie a garantire lo svolgimento delle gare nella totale sicurezza degli operatori ippici coinvolti e le massime condizioni di tutela e prevenzione dal contagio, e sono state inviate al Comitato tecnico scientifico per le eventuali osservazioni, puntualmente pervenute ed integralmente recepite, unitamente alle nuove indicazioni operative contenute nei nuovi provvedimenti normativi (decreto-legge n. 33 del 2020 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020).

Il Sottosegretario sottolinea che il lavoro di squadra con i colleghi di Governo (*in primis* il Ministro della salute) ha consentito di esplicitare ciò che era nelle pieghe degli atti di indirizzo, ovvero che la ripresa delle attività di organizzazione delle corse ippiche non era una forzatura, bensì la naturale risposta ad una filiera economica e ad un sistema produttivo che denota caratteristiche di sicurezza intrinseche.

In data 22 maggio 2020, con la circolare n. 26507/2020, a firma congiunta da parte del Dipartimento delle politiche competitive del MIPAAF e della Direzione generale della sanità animale e farmaci veterinari del Ministero della salute, è stata ufficializzata la data dalla quale le società di corse possono organizzare e svolgere le corse ippiche.

L'attività ippica delle corse, quindi, è ripresa a far data dal 25 maggio 2020, a porte chiuse, in modo da consentire un parziale recupero dell'attività non svolta ma, soprattutto, per non subire la concorrenza degli altri Paesi a vocazione ippica che proprio in questi giorni stanno progressivamente - anche loro con palesi difficoltà - avviando la ripresa delle attività.

Il tutto avverrà progressivamente grazie all'adozione di specifici protocolli operativi che saranno adottati, in ossequio alle linee guida succitate, dalle società di corse riconosciute che gestiscono gli ippodromi in Italia.

Ciò al fine di consentire loro di mettere tempestivamente in sicurezza gli impianti, garantendo doverosamente la sicurezza sanitaria a quanti opereranno nelle strutture e negli impianti dedicati. Le linee guida, infatti, prevedono che ogni società di corse per ogni ippodromo, in raccordo con l'autorità sanitaria locale, realizzi un proprio piano di sicurezza che tenga conto delle particolarità di ogni struttura, nel rispetto dei protocolli indicati nelle linee guida.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario e, mentre si dichiara soddisfatto per la risposta tecnica, manifesta insoddisfazione per quanto concerne il complesso delle risposte fornite dal Governo sotto l'aspetto economico. Ricorda infatti che esistono ancora molteplici problemi nel settore ippico che richiedono un intervento dell'Esecutivo, considerata l'importanza di una filiera produttiva sia sotto l'aspetto degli operatori coinvolti sia considerando il numero dei cavalli da corsa in attività. Chiede pertanto un impegno concreto, soprattutto per quanto riguarda la necessità di risorse da mettere a disposizione in tempi rapidi.

IN SEDE CONSULTIVA

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati

(674) MANTERO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 marzo.

Su richiesta della relatrice, senatrice [ABATE](#) (M5S), la Commissione rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020

(Relazione alla 14a sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14a sul Doc. LXXXVI, n. 3. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 maggio.

Su richiesta della relatrice, senatrice [ABATE](#) (M5S), la Commissione rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021 (COM(2019) 581 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 dicembre.

Su richiesta della relatrice, senatrice [ABATE](#) (M5S), la Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche della filiera bufalina in Italia (n. 237)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 18 febbraio la relatrice Lonardo ha presentato una proposta di risoluzione.

Il sottosegretario L'ABBATE, in riferimento alla proposta di risoluzione presentata dalla senatrice Lonardo, fa presente quanto segue. Per quanto riguarda l'impegno del Governo a valutare la possibilità di favorire la creazione di consorzi e cooperative che possano gestire in maniera consortile gli effluenti di allevamento, nel condividere la finalità dell'impegno sottolinea che esso non è di competenza ministeriale e può essere invece realizzato attraverso l'iniziativa dei soggetti del mondo imprenditoriale.

Per quanto riguarda l'impegno del Governo ad assumere ogni utile iniziativa volta a ridurre la problematica dei reflui in regione Campania, nel condividere la finalità dell'impegno sottolinea che esso non è di competenza ministeriale e che può essere invece realizzato attraverso l'iniziativa dei soggetti del mondo imprenditoriale.

Con riferimento all'impegno del Governo a valutare la possibilità di destinare risorse economiche utili alla realizzazione di due biodigestori, nel condividere la finalità dell'impegno sottolinea che la competenza è esclusivamente in capo alla amministrazione regionale.

Con riferimento all'impegno del Governo a valutare la possibilità di prevedere gli interventi mirati di cui alla lettera *a)* dello schema di risoluzione, il Sottosegretario fa notare come sia necessario condividere preventivamente con tutti i soggetti interessati (autorità sanitarie nazionali e locali e rappresentanti della filiera) il pacchetto di interventi da mettere in atto per debellare definitivamente la brucellosi; comunica che al momento il comitato scientifico coordinato dal Ministero della salute non ha portato a termine il proprio mandato. Una volta condivisi gli interventi, dovranno essere attivati gli strumenti di sostegno, tra cui le diverse forme di indennizzo per gli allevatori i cui capi dovranno essere allontanati dal processo selettivo e allevatorio. Attivare degli incentivi scollegati da un vero e proprio programma di interventi rischia infatti di vanificare il programma e di sperperare risorse. Il Sottosegretario, alla luce di quanto sopra evidenziato, propone una riformulazione dell'impegno nel senso di attivare, a seguito del completamento del programma degli interventi destinati a contrastare il diffondersi della brucellosi, ogni utile misura di ristoro, anche attraverso la previsione di indennizzi agli allevatori, volta a compensare il mancato reddito derivante dall'abbattimento dei capi.

Con riferimento all'impegno del Governo previsto dalla lettera *b)* dello schema di risoluzione, ritiene che le misure ivi contemplate, da realizzare previa condivisione con le autorità sanitarie nazionali e locali, possano essere finanziate dagli strumenti previsti a livello regionale, quali i programmi di sviluppo rurale, ovvero attraverso interventi a valere sui fondi finalizzati a realizzare gli obiettivi delle politiche di coesione quali il Fondo europeo di sviluppo regionale.

Con riferimento all'impegno del Governo di cui alla lettera *c)* dello schema di risoluzione, ritiene che gli interventi necessari a consentire un accurato monitoraggio del latte e delle produzioni lattiero casearie possano essere attivabili nell'ambito delle risorse previste dai programmi di sviluppo rurale.

Con riferimento all'impegno del Governo di cui alla lettera *d)* dello schema di risoluzione, sottolinea che nell'ambito del programma nazionale di sviluppo rurale è attivabile una misura che finanzia interventi con tali finalità. Per beneficiarne le associazioni di produttori devono partecipare ad un bando e, al momento, nessuna delle due Organizzazioni di produttori (OP) del settore ha presentato domanda.

Con riferimento infine all'impegno del Governo di cui alla lettera *e)* dello schema di risoluzione, nel condividere la finalità dell'impegno, la cui importanza è stata ribadita anche dalla recente comunicazione della Commissione europea dal titolo "*farm to fork*", il Sottosegretario evidenzia che la competenza è strettamente regionale, tenuto conto che i relativi finanziamenti possono essere attivati nell'ambito degli strumenti previsti a livello regionale, quali i programmi di sviluppo rurale, ovvero attraverso interventi a valere sui fondi finalizzati a realizzare gli obiettivi delle politiche di coesione quali il Fondo europeo di sviluppo regionale.

Il presidente [VALLARDI](#), alla luce dell'articolato parere reso dal rappresentante del Governo, auspica che si giunga ad un confronto tra la relatrice ed i capigruppo, nell'ottica di un più spedito prosieguo dei lavori sull'affare assegnato.

La relatrice [LONARDO](#) (*FIBP-UDC*) ringrazia il Sottosegretario riservandosi di valutare le risposte fornite dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Ucraina sulle colture di sementi di cereali e relativa all'equivalenza delle sementi di cereali prodotte in Ucraina ([COM\(2020\) 137 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La relatrice [BITI](#) (*PD*) riferisce alla Commissione sulla proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio in esame, che modifica la decisione 2003/17/CE, al fine di aggiungere l'Ucraina all'elenco dei paesi per cui è stata riconosciuta l'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi di specie di cereali e l'equivalenza delle sementi prodotte.

Fa presente che a livello europeo la decisione 2003/17/CE del Consiglio prevede che, a determinate condizioni, le ispezioni in campo effettuate su determinate colture di sementi in alcuni paesi terzi siano considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate in conformità alla normativa dell'Unione europea. Tale decisione prevede inoltre, che, a determinate condizioni, le sementi di determinate specie di cereali prodotte in tali paesi siano considerate equivalenti alle sementi prodotte in conformità alla normativa dell'Unione.

Poiché l'Ucraina non è uno di questi paesi terzi, attualmente non è possibile importare nell'Unione europea sementi di cereali raccolte in tale paese.

L'Ucraina ha presentato alla Commissione europea una richiesta affinché sia concessa l'equivalenza al suo sistema di ispezioni in campo delle sementi di cereali e alle sementi di cereali prodotte e certificate in Ucraina.

Dopo aver esaminato la normativa pertinente dell'Ucraina, nel 2015 la Commissione ha realizzato un *audit* e pubblicato i risultati in una relazione al fine di valutare il sistema di controlli ufficiali e di certificazione delle sementi di cereali e la loro equivalenza ai requisiti dell'Unione europea. A seguito di tale *audit* si è concluso che le ispezioni in campo delle colture di sementi, il campionamento, le prove e i controlli ufficiali a posteriori delle sementi di cereali sono effettuati in modo appropriato e soddisfano le condizioni stabilite nell'allegato II della decisione 2003/17/CE e le rispettive prescrizioni stabilite dalla direttiva 66/402/CEE.

La relatrice riferisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nella sua relazione riferita all'atto in esame, fa presente anzitutto che gli Stati membri sono stati informati e consultati della proposta comunitaria nel comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Il Ministero evidenzia inoltre che: la decisione è esclusivamente tecnica, in quanto integra un precedente atto europeo e permette l'importazione nell'Unione europea, attualmente non consentita, delle sementi di cereali raccolte in Ucraina; la valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva; il progetto non è ritenuto di particolare urgenza; non sono stati rilevati elementi in ordine all'impatto finanziario.

Quanto alla conformità con l'interesse nazionale, si reputa che la proposta rafforzerà gli scambi commerciali tra l'Ucraina e l'Unione europea. Dato che le aziende con sede nell'Unione stanno cercando di diversificare le loro aree di produzione di seme in tutta Europa per ridurre il rischio di produzione in una singola zona climatica, l'equivalenza contribuirebbe a mantenere la continua offerta di sementi di alta qualità nell'Unione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.6.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 113 (pom.) del 03/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCLEDÌ 3 GIUGNO 2020
113ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [VALLARDI](#) fa presente che il decreto-legge in esame, assegnato alla 6ª Commissione permanente in sede referente, giunge in Senato in seconda lettura dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati il 27 maggio 2020. Ricorda che termine per la conversione in legge del decreto-legge in titolo scade il prossimo 7 giugno.

Il relatore [TARICCO](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo.

Con riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza della Commissione, segnala l'articolo 1, modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, che dispone che SACE S.p.A., al fine assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, conceda - fino al 31 dicembre 2020 - garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Si dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati al supporto delle piccole e medie imprese (PMI), comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti.

Ai sensi del comma 1 possono beneficiare delle garanzie della SACE le PMI che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso sia al Fondo di garanzia per le PMI sia alle garanzie fornite da

ISMEA relativamente alle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (secondo quanto introdotto dalla Camera).

Nel corso dell'esame presso la Camera è stato inserito l'articolo 1-ter recante norme per la semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca. In particolare, il comma 1 stabilisce che devono essere concluse le istruttorie per l'erogazione degli aiuti relativi al fermo pesca per gli anni 2017, 2018, e 2019 entro i seguenti termini, decorrenti entrambi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame: per gli anni 2017 e 2018, entro quindici giorni; per l'anno 2019, entro novanta giorni. In base a quanto stabilito dal comma 2, il beneficiario che risulta nella graduatoria del provvedimento adottato dal Dicastero delle politiche agricole ha diritto a ricevere la liquidazione dell'aiuto ricorrendo al sistema bancario. L'inserimento nel provvedimento - come recita la norma - già presuppone che siano stati effettuati gli accertamenti necessari in ordine alla sussistenza del diritto. È a carico del beneficiario il pagamento delle spese e degli oneri relativi all'erogazione della somma. Il comma 3 dispone poi che devono essere concluse, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, le procedure di erogazione delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca causate dall'emergenza COVID-19 per l'annualità 2020.

L'articolo 2 riforma il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti da SACE S.p.A., intervenendo sui compiti della stessa Società, che vengono estesi e potenziati. A tale ultimo riguardo, si prevede che SACE favorisca l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia. Alla Camera è stato precisato (comma 1, lett. a)) che, ai fini dell'internazionalizzazione, sono da considerare strategici anche la filiera agricola nazionale, i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il settore del tessile, della moda e degli accessori, le fiere, lo sviluppo di piattaforme per la vendita online dei prodotti del *made in Italy*, i congressi, le camere di commercio italiane all'estero, e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il *made in Italy* nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del design e dell'agroalimentare.

L'articolo 11, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, dispone la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data.

L'articolo 12, al comma 1, chiarisce che beneficiari della disciplina transitoria del Fondo solidarietà mutui "prima casa" (cosiddetto fondo Gasparini) sono i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020: si tratta dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali), qualora tali soggetti non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Nel corso dell'esame presso la Camera è stato inserito il comma 1-bis, che integra l'articolo 54, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 54 per estendere i benefici del Fondo in esame anche agli imprenditori individuali e ai piccoli imprenditori, come definiti dall'articolo 2083 del codice civile: coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

L'articolo 13, modificato dalla Camera, introduce, al comma 1, fino al 31 dicembre 2020 (anziché fino al 17 dicembre 2020) un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria. L'articolo rafforza ulteriormente - anche alla luce della intervenuta nuova disciplina sugli aiuti di Stato della Commissione europea - la disciplina già introdotta dall'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020, riproducendone l'impianto e parte dei contenuti.

Il successivo comma 11, che riguarda nello specifico il settore primario, prevede che le disposizioni transitorie di cui al comma 1 trovino applicazione, in quanto compatibili, anche alle garanzie rilasciate da ISMEA, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle imprese agricole e della pesca, nonché, secondo quanto specificato dalla Camera, delle imprese

forestali e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Per tali finalità sono assegnati a ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020.

L'articolo 14-*bis*, introdotto dalla Camera, proroga al 31 dicembre 2021 il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge n. 225 del 2010, che era stato già prorogato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 517, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020).

L'articolo 18 stabilisce la sospensione per alcuni operatori economici dei termini dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e all'imposta sul valore aggiunto per i mesi di aprile e maggio 2020. Tali soggetti beneficiano inoltre per lo stesso periodo della sospensione dei termini relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

L'articolo 37-*bis*, introdotto dalla Camera, sospende fino al 30 settembre 2020 le segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e ai sistemi di informazione creditizia, riguardanti le imprese di minore dimensione beneficiarie di alcune misure agevolative di natura creditizia (disciplinate dal decreto-legge n. 18 del 2020) concesse a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Da ultimo segnala che nel corso dell'esame presso la Camera sono stati aggiunti due nuovi commi all'articolo 41, recanti disposizioni in materia di sviluppo dell'imprenditoria in agricoltura.

In particolare, il comma 4-*bis* prevede che ISMEA possa concedere mutui a tasso zero a favore delle aziende agricole che: intendano ristrutturare i mutui in essere; abbiano necessità di coprire le spese di gestione; intendano effettuare investimenti nel settore della produzione primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. I criteri e le modalità attuative di concessione dei mutui saranno definiti con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame; i mutui sono concessi nel limite massimo di 200.000 euro, per la durata massima di quindici anni, comprensiva del periodo di preammortamento. Costituiscono titoli preferenziali per l'erogazione dei mutui: l'aver costituito l'azienda nel biennio 2019-2020; la dimensione della superficie utile agricola; la produzione di prodotti agroalimentari tipici, sotto qualsiasi forma tutelati. Viene pertanto istituito - nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Infine il comma 4-*ter* modifica il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in modo da inserire le imprese agricole e, tra queste, anche quelle di nuova costituzione, tra i soggetti che possono beneficiare della copertura di spese per la concessione mutui agevolati fino al 90 per cento del totale nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno.

Interviene in discussione generale il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) sottolineando come da una prima analisi del testo in esame non emergano grosse novità riguardanti il settore agricolo. Ricorda che inizialmente era previsto un meccanismo di garanzia per l'accesso al credito delle imprese imperniato esclusivamente su SACE S.p.A. e che soltanto in un secondo momento sono state aggiunte le garanzie fornite da ISMEA relativamente alle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Deplora il fatto che le scarse risorse messe a disposizione risultano essersi già esaurite in poche settimane. Cita a titolo di esempio quanto sta accadendo nel settore florovivaistico, che in questi ultimi mesi ha visto un crollo drammatico del proprio fatturato e per il quale non sono state previste risorse dedicate: in tale ambito sono numerose le aziende che per la loro dimensione o per la loro struttura giuridica non hanno avuto alcuna possibilità di accedere alle agevolazioni previste con il provvedimento in esame.

Il senatore [DE BONIS](#) (*Misto*) ritiene prioritario che venga fatta chiarezza sulle modalità con cui dovranno essere erogati i finanziamenti previsti. Sollecita poi il Governo ad attivarsi per una

rinegoziazione dell'accordo di Basilea, in base al quale sono stati definiti in modo troppo rigido i criteri di vigilanza prudenziale sui requisiti patrimoniali delle banche. L'applicazione rigorosa di tali criteri comporta infatti per moltissime aziende il rischio di non poter accedere ai fondi messi a disposizione da parte dello Stato. In assenza di una discussione approfondita sui criteri di vigilanza prudenziale da applicare, ritiene insufficiente concentrarsi esclusivamente nella valutazione dell'entità delle risorse messe a disposizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020

(Relazione alla 14a sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14a sul *Doc. LXXXVI, n. 3*. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che sono in corso di svolgimento presso la 14a Commissione del Senato alcune audizioni di soggetti del mondo agricolo sul disegno di legge in esame. Al riguardo ricorda che si era convenuto di non terminare l'esame del provvedimento prima della conclusione delle audizioni in sede referente.

Il presidente [VALLARDI](#) rassicura il senatore Bergesio facendo presente che nella seduta odierna la relatrice si limiterà a presentare una bozza di relazione senza procedere ad alcuna votazione.

La relatrice [ABATE](#) (*M5S*) illustra una proposta di relazione favorevole con osservazione, pubblicata in allegato, sottolineando che eventuali osservazioni e proposte di integrazione saranno ben accolte.

Nessun altro chiedendo di intervenire il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati

(674) MANTERO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Su richiesta della relatrice, senatrice [ABATE](#) (*M5S*), la Commissione rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n.

**1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità
nell'anno 2021 (COM(2019) 581 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Su richiesta della relatrice, senatrice [ABATE](#) (M5S), la Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura (n. 200)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che la relatrice ha presentato una proposta di risoluzione su cui si è espresso il rappresentante del Governo, sottosegretario L'Abbate, nella seduta del 25 febbraio.

La relatrice [FATTORI](#) (Misto) ritiene che in attesa di un intervento definitivo in materia della Corte di giustizia europea, che faccia chiarezza sugli organismi geneticamente modificati, sarebbe comunque importante votare un atto di indirizzo da parte della Commissione. In tale ottica la risoluzione rappresenterebbe un impegno che emerge dal Parlamento nazionale da poter utilizzare anche in sede europea nell'ottica di indirizzare in maniera corretta la discussione sull'argomento. Auspica in conclusione che sullo schema di risoluzione presentato possano convergere tutte le forze politiche presenti in Commissione.

Il presidente [VALLARDI](#) auspica che si apra un confronto tra la relatrice, i capigruppo ed il Governo nell'ottica di un più spedito prosieguo dei lavori della Commissione sull'affare assegnato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che la seconda seduta pomeridiana di oggi, già convocata alle ore 15, è posticipata alle ore 15,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,40.

**SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1721**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

l'articolo 7 reca i principi e criteri direttivi che dovranno presiedere all'attuazione, con decreto legislativo, della direttiva (UE) 2019/633 che ha dettato nuove disposizioni per contrastare le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare;

l'articolo 5 detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (*Renewable Energy Directive* - c.d. RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (testo modificativo e di rifusione della pregressa Direttiva 2009/28/UE, c.d. RED I)

considerato che:

il citato articolo 5, tra le altre cose, delega il Governo a prevedere misure di incentivazione per la trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia piccole, promuovendone, ove compatibile con gli altri usi, anche l'utilizzo energetico;

esprime relazione favorevole con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di precisare che l'utilizzo delle risorse idriche destinate al consumo umano ed alle attività dell'agricoltura e dell'allevamento debba essere in ogni caso prioritario rispetto all'esigenza di produzione di energia, dal momento che l'acqua è un bene primario indispensabile per la vita e la salute umana nonché una risorsa che deve essere gestita nel rispetto delle aree agricole.

1.4.2.6.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 118 (pom.) del 23/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 23 GIUGNO 2020

118ª Seduta

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 15,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario L'ABBATE risponde all'interrogazione n. 3-01431, presentata dal senatore Taricco ed altri, ricordando che la tutela dei prodotti agroalimentari è una priorità assoluta che il MIPAAF persegue costantemente da tempo, sostenendo con forza, in tal senso, la necessità di una etichettatura trasparente sull'origine delle materie prime degli alimenti che renda pienamente consapevole il consumatore delle scelte da compiere. Sottolinea pertanto che l'attuazione delle norme richiamate dall'onorevole interrogante è proprio uno degli obiettivi principali del Ministero.

In tale direzione, la ministra Bellanova ha già sottoscritto il decreto che proroga l'obbligo di indicazione dell'origine per pasta, riso e pomodoro, al momento in corso di registrazione alla Corte dei conti. Analogamente, dopo aver atteso il termine di *stand still* da parte della Commissione europea (senza rilievi contrari), è stato altresì sottoscritto il decreto sull'origine di latte e formaggi, ora alla firma del Ministro dello sviluppo economico. Negli scorsi mesi, inoltre, è stato inviato a Bruxelles il decreto che riguarda l'origine delle carni suine trasformate, il cui termine di *stand still* terminerà il prossimo 2 luglio.

Si tratta di provvedimenti nazionali che rafforzano il primato dell'Italia nell'etichettatura trasparente e che vedono l'amministrazione adoperarsi anche sul fronte europeo. Nella strategia "*Farm to fork*", infatti, la Commissione europea pone tra i punti cardine anche l'estensione a nuovi prodotti di tale obbligo.

E' un'opportunità importante e da mesi l'Italia ha ribadito la necessità di garantire ai cittadini tali informazioni su tutti gli alimenti, formalizzando la propria posizione in tal senso con lettera dei ministri Bellanova e Patuanelli alla Commissione, oltre che in occasione di diversi Consigli dei ministri dell'agricoltura dell'Unione europea.

Rileva altresì che l'Italia appoggia l'iniziativa dei cittadini europei "*Eat original*" che ha

raccolto oltre 1 milione di firme in 7 Paesi e che ora dovrà essere esaminata dalla Commissione.

Fa peraltro presente che il Ministero sta esaminando ulteriori prodotti che potrebbero essere oggetto di regolamentazione cui seguiranno i necessari atti richiesti dalla normativa nazionale e europea.

Ciò premesso, per quanto attiene specificatamente alle attività di controllo, ricorda che l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), organo tecnico di controllo del Ministero, è istituzionalmente preposto alla prevenzione e repressione degli illeciti nei diversi settori del comparto agroalimentare.

L'ICQRF è preposto, tra l'altro, all'effettuazione dei controlli ufficiali riguardanti la garanzia delle pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e la tutela degli interessi dei consumatori, compresa l'etichettatura dei prodotti alimentari e quelli attinenti alla conformità dei prodotti agroalimentari alle relative norme commerciali e di qualità che prevedono anche norme complementari sulle informazioni per i consumatori sull'etichettatura (vino, olio, uova, carni, lattiero-caseario, ortofrutta, ecc.).

Per l'aspetto sanzionatorio, con il decreto legislativo del 15 dicembre 2017, n. 231, è stata adottata la disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari prevista dal regolamento (UE) n. 1169/2011, nonché la disciplina a livello nazionale applicativa dell'articolo 44 del medesimo regolamento sulle informazioni per il consumatore per i prodotti non preimballati e per la ristorazione collettiva e della direttiva 2011/91/UE sulla identificazione della partita (lotto).

L'ICQRF, individuato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, si adopera costantemente nella verifica dell'indicazione dell'origine riportata sui prodotti agroalimentari anche effettuando, a campione, controlli di rintracciabilità per accertarne la veridicità e contrasta continuamente il fenomeno dell'*Italian sounding*, nella tutela dei prodotti *Made in Italy* e delle produzioni più rappresentative in tale ambito, con particolare riferimento a quelle tutelate da specifica normativa dell'Unione europea (prodotti DOP e IGP).

In particolare, tramite il sistema di assistenza e cooperazione tra autorità competenti degli Stati membri UE per i controlli legati all'"*Administrative Assistance and Cooperation (AAC) System/ Food Fraud Network (FF)*" - di cui l'ICQRF è punto di contatto per l'Italia insieme al Ministero della salute - vengono trattate le segnalazioni scambiate con le autorità di altri Stati membri sulle irregolarità riscontrate sui dispositivi di etichettatura, operando anche nell'ambito del commercio via *web* a livello mondiale, al fine di contrastare i fenomeni di usurpazione delle denominazioni registrate italiane e per favorire la presenza nel mercato *on-line* di prodotti italiani autentici e di qualità.

Sul *web* sono stati attivati nel 2020 ben 571 interventi a tutela delle produzioni italiane, con il 100 per cento di successi. E negli ultimi 4 anni, a tutela dei prodotti italiani fuori dei confini nazionali e sul *web*, sono stati complessivamente trattati 3.871 casi a tutela di prodotti italiani a denominazione di origine o indicazione geografica protette.

Conclude sottolineando che anche per l'anno in corso, nonostante la particolare situazione emergenziale venutasi a creare, l'ICQRF sta assicurando e continuerà ad assicurare un adeguato livello di controllo, attuando le molteplici attività di contrasto alle frodi ed all'*Italian sounding*, per la tutela delle indicazioni geografiche e per la verifica della corretta etichettatura, compresa l'indicazione dell'origine, anche fuori dai confini nazionali e sul *web*.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatto della risposta fornita. Ricorda che nel momento in cui venne presentata l'interrogazione erano prossimi alla scadenza diversi decreti sulla tracciabilità di prodotti agroalimentari e che l'obiettivo dell'atto di sindacato ispettivo era allora quello di sollecitare l'Esecutivo all'emanazione di nuovi provvedimenti a tutela dei prodotti nazionali. A tale proposito riscontra con favore che un percorso positivo risulta essere già stato avviato anche in sede comunitaria, giungendo a risultati interessanti.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del

giorno.

IN SEDE REFERENTE

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il **PRESIDENTE** ricorda che alle ore 12 di oggi è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Comunica che è stato presentato un emendamento (pubblicato in allegato).

Avverte che si passa alla fase di illustrazione e discussione dell'emendamento riferito al disegno di legge in titolo.

Avverte inoltre che, dopo tale fase, il seguito dell'esame sarà rinviato, in attesa dei prescritti pareri.

Il senatore **DE BONIS** (*Misto*) illustra l'emendamento 1.0.1, concernente l'obbligo di vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulle vendite sottocosto di prodotti agricoli e agroalimentari.

Il relatore **TARICCO** (*PD*) invita il senatore De Bonis a ritirare la proposta emendativa. Sottolinea peraltro la possibilità di riformulare tale proposta come emendamento all'articolo 7 della legge di delegazione europea per il 2019, che tratta dello stesso argomento ma sotto forma di delega al Governo a intervenire sulla materia. Evidenzia che, ritirando l'emendamento in questione, sarebbe possibile approvare il testo in esame senza modifiche, evitando così una ulteriore lettura presso la Camera dei deputati, con il vantaggio di avere un testo di legge già in vigore per la campagna di raccolta ortofrutticola 2020, senza dover attendere i tempi necessariamente più lunghi che si renderebbero necessari in caso di delega al Governo.

Il senatore **DE BONIS** (*Misto*) fa presente che valuterà tale proposta, anche se nutre perplessità sulla possibilità di trasformare la propria proposta emendativa in principi e criteri direttivi di delega all'articolo 7 del disegno di legge di delegazione europea 2019.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019
(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020
(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019

(Relazione alla 14a sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14a sul *Doc. LXXXVI*, n. 3. Parere alla 14a sul *Doc. LXXXVII*, n. 3. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 9 giugno.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella precedente seduta si era convenuto di congiungere l'esame del documento LXXXVII, n. 3, con quello del disegno di legge n. 1721, nonché del documento LXXXVI n. 3.

La relatrice [ABATE](#) (M5S) riferisce alla Commissione sul *Doc.* LXXXVII, n. 3, rilevando che la relazione consuntiva in esame è il documento con cui il Governo dà conto delle attività e delle iniziative intraprese nell'ambito della partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel corso del 2019.

Come di consueto, il documento si suddivide in quattro parti, la prima delle quali è dedicata all'esposizione delle tematiche relative al quadro istituzionale dell'Unione europea e allo sviluppo del processo di integrazione. La seconda parte dà conto degli aspetti su cui si è concentrata l'attenzione del Governo nell'ambito delle politiche orizzontali e settoriali (parte in cui vengono individuati i temi di interesse per la 9ª Commissione). La terza parte espone le questioni relative alle politiche di coesione economica, sociale e territoriale. Infine la quarta parte illustra le attività di coordinamento nazionale delle politiche europee svolte nel corso dell'anno.

Con riferimento ai temi di stretto interesse della Commissione agricoltura, segnala anzitutto, nella parte prima, l'attività svolta dal Governo nell'ambito del negoziato per la definizione del Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea 2021-2027, tesa in particolare ad impedire tagli ulteriori alla politica agricola comune (PAC). Per quanto riguarda in particolare l'agricoltura, il Governo ha difeso i fondi destinati al settore agricolo nazionale, opponendosi anche alla prosecuzione del meccanismo di c.d. convergenza esterna dei pagamenti diretti agli agricoltori, che premia l'estensione delle aziende agricole senza tenere conto di aspetti rilevanti come la qualità delle colture, l'intensità degli investimenti effettuati, l'occupazione generata dal settore agricolo e i costi del terreno e dei fattori produttivi.

Nella seconda parte della Relazione segnala il capitolo 9, specificamente dedicato all'agricoltura ed alla pesca.

In tale capitolo, in sintesi, si afferma che nel corso del 2019 il Governo ha continuato a partecipare ai negoziati, tuttora in corso, sulla riforma della PAC. Nelle diverse sedi sono state prodotte osservazioni e sono stati inviati suggerimenti redazionali alle presidenze di turno, finalizzate alla modifica dei testi delle proposte legislative.

In collaborazione con Regioni e province autonome, si è dato avvio ai lavori preparatori del Programma Strategico Nazionale attraverso alla predisposizione di nove documenti strategici (*policy brief*) che individuano i principali fattori di forza, debolezza, opportunità e minacce dell'agricoltura italiana e rilevano le principali fonti dei dati da utilizzare per la definizione dei relativi *target*.

Per quanto riguarda il "regolamento orizzontale" il Governo ha presentato e sostenuto in sede di Consiglio, tra le altre, la modifica che consente agli Stati membri di riconoscere nuovi Organismi pagatori nell'ambito delle Regioni che ne siano prive, in considerazione delle esigenze nazionali. Altre modifiche sono state proposte e sostenute nell'ambito del regolamento OCM (Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli), per semplificare e ridurre gli oneri amministrativi per i controlli "ex-post".

La Relazione ricorda che nel novembre 2019 la Commissione europea ha presentato due proposte legislative che stabiliscono le disposizioni transitorie per l'estensione a tutto il 2021 dell'attuale quadro regolamentare della PAC: esse prevedono, al momento, un periodo transitorio di un anno (nonostante non sia ancora prevedibile la conclusione dei negoziati), la relativa disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020. Il Governo ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione all'erogazione di anticipi PAC fino al 70 per cento degli importi concessi sotto forma di pagamenti diretti e fino all'85 per cento per il sostegno garantito per lo sviluppo rurale.

Relativamente alle difficoltà registrate nel settore della produzione di olio di oliva, accentuate nella regione Puglia a seguito delle infezioni causate da *Xylella fastidiosa*, il Governo ha emanato un decreto che prevede, per gli agricoltori che possono avvalersi del riconoscimento della causa di forza

maggior e che conducono le superfici olivicole secondo le normali pratiche colturali, l'erogazione di aiuti accoppiati anche in assenza di trasformazione delle olive in olio.

Nell'ambito dello sviluppo rurale, il Governo ha continuato a supportare le Autorità di gestione regionali dei Programmi di sviluppo rurale della programmazione 2014-2020.

Per quanto concerne l'ambito fitosanitario, il Governo ha seguito l'elaborazione e l'approvazione delle norme relative al nuovo regime fitosanitario europeo, alle nuove modalità di effettuazione dei controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione delle misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante.

Per quanto riguarda il settore ortofrutticolo il Governo ha tra l'altro seguito l'aggiornamento degli atti di modifica delle disposizioni applicative di dettaglio della Strategia nazionale ortofrutta 2018-22, adottate nel 2019.

Per quanto concerne le Indicazioni geografiche, nel 2019 il Governo ha continuato a partecipare attivamente alle trattative per la riforma del regolamento (UE) n. 1308/2013 per la parte relativa alla modifica della disciplina in materia di DOP e IGP dei vini, dei vini aromatizzati e dei prodotti agroalimentari. È inoltre proseguita attività di tutela e protezione delle Indicazioni geografiche in ogni ambito, presidiando, in particolare, le discussioni relative ai negoziati commerciali internazionali. L'Italia ha inoltre contribuito alla conclusione della procedura di adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulla protezione internazionale delle Denominazioni di origine e delle Indicazioni geografiche.

In relazione ai negoziati in materia commerciale, il Governo ha partecipato attivamente al fine di garantire, tra l'altro, la tutela dei prodotti agroalimentari italiani, la massima protezione delle indicazioni geografiche e l'abbattimento delle barriere sanitarie e fitosanitarie, che pongono ostacoli al commercio internazionale.

In materia di agricoltura biologica, sono proseguiti i lavori per la definizione degli atti esecutivi previsti dal regolamento (UE) n. 2018/848, mentre con riferimento alla tematica dell'etichettatura l'Italia ha continuato a sostenere la necessità di garantire massima trasparenza in merito all'origine delle materie prime degli alimenti e la massima informazione al consumatore.

Per il settore dell'olio di oliva il Governo ha tra l'altro partecipato alle riunioni del Consiglio Oleicolo Internazionale (COI), nel corso delle quali sono state emanate importanti decisioni relativamente ai metodi di analisi per l'olio di oliva.

Per il settore risicolo il Governo ha monitorato gli effetti delle misure di salvaguardia europee per le importazioni di riso da Cambogia e Myanmar, evidenziando alcune criticità di mercato, mentre per il settore vitivinicolo è stato impegnato ad implementare le norme attuative relative alle misure che compongono il Programma nazionale di sostegno (PNS) di settore.

Per il settore delle bevande spiritose, dopo un lungo iter procedurale, la Commissione europea ha dichiarato concluso l'esame di alcune indicazioni geografiche (tra cui la "Grappa" e il "Brandy italiano"), inserendole nell'apposito elenco ufficiale; per la filiera del legno sono state pubblicate informazioni relative al quadro normativo vigente in alcuni Paesi extraeuropei produttori di legname ad alto rischio di provenienze illegali.

Sul fronte della semplificazione, il Governo segnala infine la prosecuzione del processo di dematerializzazione della contabilità del settore vitivinicolo, nonché il rafforzamento del sistema telematico.

Per quanto concerne l'allevamento, nell'ambito del programma nazionale per lo sviluppo rurale (PSRN 2014-2020), il Governo ha proseguito le attività relative alla sottomisura 10.2, approvando le richieste di proroga per la conclusione delle attività dei progetti ammessi a contributo per i comparti avicolo, equino, suinicolo, cunicolo, ovi-caprino, bovino a duplice attitudine, bovino da carne e bovino da latte. Il Governo ha inoltre attivato la Sottomisura 16.2. Le attività poste in essere hanno consentito la liquidazione di circa 20 milioni di euro.

Nell'ambito dell'OCM-Organizzazione comune di mercato, il Governo è stato impegnato a gestire il Piano nazionale apistico per il periodo 2019-21, nonché a completare la procedura per la gestione degli aiuti europei stanziati per le aziende colpite dai focolai di influenza aviaria. Il Governo è

stato altresì impegnato a gestire il contenzioso con la Commissione relativo al recupero dei prelievi sulle quote latte.

Riguardo alla pesca, nel 2019 il Governo ha continuato nell'applicazione del regolamento (UE) n. 1380/2013 che ha previsto l'introduzione graduale dell'obbligo di sbarco di individuate specie quando queste non possono essere destinate al consumo umano diretto in quanto di taglia inferiore a quella prevista per la commercializzazione. Ha partecipato attivamente anche al processo di negoziazione sul regolamento relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche.

Durante il 2019 è continuata la collaborazione con gli Stati membri realizzata nei vari contesti internazionali; tra gli esiti si segnala l'approvazione di alcuni regolamenti delegati sui piani di rigetto per le vongole nelle acque territoriali italiane e alcune specie demersali nelle tre zone del Mediterraneo. Il Governo ha altresì partecipato alle attività di negoziato in sede unionale relativamente al testo del nuovo regolamento "controlli" sulle attività di pesca.

Nel quadro dell'attuazione del Programma operativo (PO) del FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca), il Governo segnala infine che al 31 dicembre 2019 sono state attivate 51 delle 54 misure previste dal Programma a valere su tutte le sei Priorità.

La relatrice presenta quindi un nuovo schema di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1721 (pubblicato in allegato).

Propone poi l'espressione di un parere favorevole sul *Doc. LXXXVI*, n. 3.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole sul *Doc. LXXXVII*, n. 3.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati
(674) MANTERO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 3 giugno.

Su richiesta della relatrice [ABATE](#) (M5S), la Commissione rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021 ([COM\(2019\) 581 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 3 giugno.

Su richiesta della relatrice [ABATE](#) (*M5S*), la Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura (n. 200)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno.

Su richiesta della relatrice [FATTORI](#) (*Misto*), la Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Problematiche della filiera bufalina in Italia (n. 237)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che la relatrice Lonardo ha predisposto un nuovo schema di risoluzione (pubblicato in allegato), che viene messo a disposizione dei membri della Commissione per le opportune valutazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza, già convocato domani, mercoledì 24 giugno, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

NUOVO SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1721

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

l'articolo 7 reca i principi e criteri direttivi che dovranno presiedere all'attuazione, con decreto legislativo, della direttiva (UE) 2019/633 che ha dettato nuove disposizioni per contrastare le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare;

l'articolo 5 detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (*Renewable Energy Directive* - c.d. RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (testo modificativo e di rifusione della pregressa Direttiva 2009/28/UE, c.d. RED I)

considerato che:

il citato articolo 5, tra le altre cose, delega il Governo a prevedere misure di incentivazione per la trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia piccole, promuovendone, ove compatibile con gli altri usi, anche l'utilizzo energetico;

considerato altresì che:

il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003; il nuovo regolamento apporta modifiche sostanziali al settore dei fertilizzanti, ampliando il campo di applicazione della normativa europea vigente, armonizzando a livello europeo i fertilizzanti di origine organica e da materiale di recupero, nonché prevedendo una maggiore responsabilità per gli operatori economici introducendo obblighi puntuali sui controlli di processo e di prodotto, nonché rafforzando il sistema dei controlli, con l'obiettivo di semplificare, armonizzare e unificare il quadro normativo europeo per la messa a disposizione dei concimi;

esprime relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di precisare che l'utilizzo delle risorse idriche destinate al consumo umano ed alle attività dell'agricoltura e dell'allevamento debba essere in ogni caso prioritario rispetto all'esigenza di produzione di energia, dal momento che l'acqua è un bene primario indispensabile per la vita e la salute umana nonché una risorsa che deve essere gestita nel rispetto delle aree agricole;

si valuti l'opportunità di attuare il riordino e la revisione della disciplina nazionale in materia di fertilizzanti, delegando il Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al fine di dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 237

La Commissione,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulle problematiche della filiera bufalina, premesso che:

l'affare assegnato ha consentito un'ampia riflessione sul tema della filiera bufalina, e nel dibattito in Commissione sono state consultate in audizione, durante tutto il 2019 ed il 2020, decine di

associazioni di categoria, diversi rappresentanti degli Enti Locali interessati, professori universitari ed esponenti degli Istituti sperimentali italiani;

è stato ribadito da tutti che la filiera bufalina rappresenta una grossa opportunità economica ed occupazionale per alcune aree che soffrono cronicamente del problema della collocazione lavorativa e di problematiche di natura gestionale e sanitaria, per cui si è reso necessario un approfondimento delle criticità attraverso l'affare assegnato;

le produzioni casearie di provenienza bufalina rappresentano un importante capitolo della produzione lattiero-casearia campana e nazionale, e l'impatto occupazionale di tale settore è stimabile intorno al 5 per cento, un valore di tutto rispetto se si considera che, ad esempio, a livello campano, l'occupazione in tali settori incide sul totale del 3,8 per cento, contro un dato nazionale del 2,8 per cento e, addirittura, dell'1 per cento in Lombardia;

il settore bufalino nelle aree DOP risulta particolarmente strategico in termini di ricchezza e di occupazione per cui è necessario mettere in atto tutte le misure utili a garantire uno sviluppo armonico dell'intera filiera;

per raggiungere gli obiettivi, utili a creare un processo virtuoso per il continuo sviluppo della filiera, è necessario che vengano definiti alcuni punti utili e strategici che, partendo dalla sanità e selezione degli animali, possano arrivare all'ottimizzazione della commercializzazione del prodotto trasformato, passando attraverso sistemi di controllo che ne impediscano le frodi e utilizzando tecniche di allevamento rispettose del benessere animale e dell'ambiente;

la sanità dell'allevamento rappresenta il punto cruciale da cui partire per impedire una brusca frenata della crescita economica del settore;

il problema delle zoonosi (Brucellosi e Tubercolosi), che insiste principalmente sul territorio campano, si ripercuote inevitabilmente, di riflesso, anche sulla vendita e sulle produzioni, danneggiando l'economia del comparto e rappresentando, inoltre, un grave rischio per la salute umana;

i controlli nelle aziende infette e i successivi provvedimenti sanitari, non sempre hanno generato una efficace azione dei servizi veterinari territoriali, anche per la presenza di zone "difficili", cioè, unito alla presenza di aree con una densità di allevamento per km² molto elevata, è un elemento che concorre a rendere complicata l'eradicazione della Brucellosi e della Tubercolosi;

il numero di animali abbattuti per le suddette zoonosi si assesta sia nel 2018 che nel 2019 al 6,5 per cento della popolazione, mentre se si prendono in considerazione i focolai, cioè le stalle in cui è stato trovato almeno un capo positivo, allora il valore risulta a prima vista più impattante;

si parla infatti del 10 per cento di prevalenza (presenza della malattia nel corso di tutto l'anno) e del 7,5 per cento di incidenza (nuovi focolai che insorgono) nella sola provincia di Caserta;

al momento, grazie al sistema di controllo e alle misure di biosicurezza adottate e stabilite dalla Task Force, introdotta dalla regione Campania, le patologie risultano sotto controllo;

dalle diverse audizioni è emerso che solo con l'eradicazione, che avviene attraverso i mezzi diagnostici ufficiali e l'abbattimento dei capi positivi, si arriva all'assenza della malattia e al raggiungimento dell'obiettivo principale, che è rappresentato dall'ottenimento di un territorio ufficialmente indenne;

l'eradicazione di un problema sanitario porta al rilancio economico di quelle che sono le attività produttive della specie, così come è avvenuto in altri comparti;

il sistema della intradermoreazione, pure usato, è un metodo diagnostico tutt'oggi valido, ammesso e ampiamente riconosciuto, che però spesso volte è stato affiancato, così come è avvenuto per la razza bovina Piemontese, dal gamma Interferon;

per una corretta eradicazione della tubercolosi bufalina risulta fondamentale il rispetto della tempistica delle profilassi e l'accelerazione del sistema dei rimborsi, che allo stato rappresenta un fattore di criticità, in quanto non sempre corrisposto a fronte dei capi macellati, quindi un freno da parte di allevatori ad accettare i piani di eradicazione;

relativamente alla problematica della brucellosi bufalina, nelle diverse audizioni, molti allevatori, tecnici ed amministratori locali, hanno sostenuto il ricorso alla vaccinazione con il ceppo RB51 al fine di gestire e salvaguardare il patrimonio bufalino campano;

a tal proposito, è fondamentale fare chiarezza sull'argomento e sulle criticità della patologia e del

ricorso al vaccino sulla salute umana e sulla futura regolamentazione in termini di commercializzazione dei prodotti alimentari così come previsto dal regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016. Il ricorso alla vaccinazione per debellare la brucellosi è stato dichiarato da gran parte degli esperti impegnati nel settore non coerente con gli obiettivi di questa filiera e soprattutto non confortato dai dati scientifici, oggetto di riflessioni effettuate con il Ministero della salute, la Commissione europea, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno e il Dipartimento di medicina veterinaria e produzioni animali dell'Università di Napoli "Federico II", sull'uso del precedente piano vaccinale;

il ricorso all'RB51, già usato in Campania, non ha dato i risultati sperati, per cui la malattia si è ripresentata, e pensare di utilizzarlo nuovamente in un territorio sotto controllo e con l'incidenza attuale potrebbe comportare non poche criticità per l'intero comparto bufalino, poiché si tratta di un vaccino attenuato, ma che contiene il germe vivo;

non si può escludere l'eliminazione del ceppo vaccinale, come ampiamente dimostrato nel bovino, con successive ripercussioni sulla salute umana, si tratta, inoltre, di un ceppo resistente agli antibiotici, e questa caratteristica impone l'utilizzo di tale presidio solo in estrema *ratio*;

il ricorso alla vaccinazione potrebbe rappresentare un pericolo per la successiva commercializzazione della mozzarella di bufala campana DOP così come riportato nelle considerazioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e, precisamente al considerando n. 134;

l'applicazione di idonee misure di biosicurezza dettate e verificate dal Servizio sanitario nazionale, unitamente alla ottimizzazione dei tempi di prelievo e di erogazione dei provvedimenti, rappresentano attualmente misure utili a ridurre ed eliminare la presenza della patologia dal territorio;

infine, relativamente al ripopolamento delle aziende in cui sono stati riscontrati focolai, non risulta opportuno sollevare allarmismi;

se solo si volesse considerare la normale fisiologia della specie, in Italia sono presenti circa 400.000 capi di cui circa il 60 per cento sono soggetti adulti e, in considerazione del tasso di fertilità e dell'incidenza della mortalità neonatale, nascono circa 76.000 vitelle;

considerato che:

la selezione genetica della Bufala di razza mediterranea italiana e il sistema adottato fino ad oggi hanno rappresentato il fiore all'occhiello della zootecnia italiana e bufalina in particolare, favorendo la crescita della produzione pro-capite e avviando in maniera efficiente processi di selezione utili alla crescita della mandria;

nel mese di dicembre 2018 è stato approvato dall'Associazione nazionale allevatori specie bufalina il nuovo "Indice bufala mediterranea italiana", che include, nei processi selettivi, due parametri economici importanti quali la resa e la longevità, ottenuta attraverso l'inserimento di dati morfologici; allo stesso momento la Ricerca innovazione e selezione per la bufala, riconosciuta dal MiPAAFT, prima come struttura per la gestione del Libro genealogico della bufala mediterranea italiana in base alla legge n. 30 del 1991 e sue modifiche ed integrazioni e, successivamente, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 52 del 2018 come ente selezionatore, ha messo a punto l'indice di profittabilità, in cui rientrano importanti parametri relativi ai dati produttivi ed all'efficienza riproduttiva; sarebbe importante in questa fase che tutti gli attori impegnati sul futuro della bufala mediterranea italiana ritrovassero sul tema della selezione genetica una straordinaria unità di intenti e capacità collaborativa, perché straordinaria è la situazione che è necessario fronteggiare e perché straordinario è il patrimonio che per il futuro dei territori si è chiamati ad amministrare;

è necessario che i fattori utilizzati nei processi di selezione genetica si basino su validi ed evidenti riscontri scientifici, condivisibili e ripetibili, tutto ciò in attesa della messa a punto della genomica a cui è necessario implementare le risorse messe a disposizione;

la tracciabilità del latte bufalino emanata con il decreto ministeriale 9 settembre 2014, in cui vengono riportate le disposizioni nazionali per la rilevazione della produzione di latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino, istituendo la Piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina" gestita, in cooperazione applicativa, dal SIAN (Sistema Agricolo Informativo

Nazionale) e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, ha rappresentato un volano per la crescita commerciale del latte di bufala e per l'aumento del prezzo alla stalla, nonostante ciò i risultati sono ancora parziali e non soddisfacenti;

tale situazione è probabilmente legata ad una insufficiente dotazione di risorse destinata a tale filiera, nonostante gli sforzi economici dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici investiti negli anni dalla regione Campania;

il suddetto sistema rappresenta una fase operativa utile a favorire lo sviluppo dell'intera filiera bufalina e pertanto dovrebbe essere implementato attraverso:

- a) il recupero di maggiori risorse ad esso dedicato;
 - b) l'interfaccia del sistema con i sistemi informatici in mungitura;
 - c) il rilascio condizionato della certificazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, al pieno adempimento degli oneri relativi al sistema della tracciabilità;
- tenuto conto che:

gli allevamenti sono imputati di impatto ambientale per diverse cause, ma uno dei problemi più sentiti è la gestione degli effluenti zootecnici;

la modifica delle tecniche di allevamento verificatasi negli ultimi 40 anni ha determinato una "intensivizzazione" dei sistemi zootecnici, con conseguente maggiore concentrazione di animali in alcune aree o zone;

il sempre maggior utilizzo di acqua per far fronte alle mutate condizioni di allevamento ha provocato una riduzione della produzione di letame, ed un incremento della produzione di liquame; ciò ha comportato un effetto impattante delle deiezioni, legato sia all'inquinamento azotato delle falde acquifere, sia a quello atmosferico per la liberazione di protossido di azoto durante le fasi di maturazione dei liquami;

l'aumento delle concimazioni azotate rispetto al fabbisogno delle colture incrementa notevolmente la quantità di nitrati nelle acque e negli alimenti, così come una cattiva gestione dei reflui di allevamento o di quelli civili possono, attraverso fenomeni di lisciviazione, essere responsabili dell'incremento dei nitrati nelle acque superficiali e profonde;

per i suddetti motivi e per evitare un peggioramento della qualità delle acque profonde e un aumento dell'eutrofizzazione dei corsi d'acqua superficiale, la regione Campania ha approvato la nuova normativa sui nitrati di origine agricola attraverso la delibera della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017 per affrontare e contenere livelli allarmanti di inquinamento dei corsi d'acqua con il conseguente aumento delle superfici vulnerabili ai nitrati di origine agricola, impegna il Governo:

- 1) a valutare la possibilità di prevedere forme di incentivo alla creazione di consorzi e/o cooperative che possano gestire anche in maniera consortile gli effluenti di allevamento, consentendone una valorizzazione ed una migliore utilizzazione agronomica;
- 2) a valutare l'opportunità di attivare un tavolo tecnico coinvolgendo il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per definire un Piano finalizzato ad affrontare e gestire la problematica dei reflui in regione Campania, dove è allevato circa l'80 per cento dell'intero patrimonio bufalino;
- 3) a valutare la possibilità di individuare in accordo con la Regione Campania forme di sostegno per incentivare la realizzazione di biodigestori anche prevedendo conseguenti attività di compostaggio da dislocarsi nelle aree a maggiore densità zootecnica;
- 4) a valutare la possibilità di istituire un tavolo con il coinvolgimento di Mipaaf, MinAmbiente e Regione Campania, per favorire e rafforzare il risanamento e lo sviluppo della filiera bufalina nelle diverse criticità, in particolare:
 - a) valutando forme di ristoro relativo al mancato reddito in seguito all'abbattimento in relazione al numero di capi abbattuti, (6 per cento dell'intero patrimonio bufalino nel primo anno, prevedendo negli anni successivi come conseguenza delle attività di profilassi, una riduzione del numero di capi da abbattere;
 - b) valutando interventi a favore dell'applicazione delle misure di biosicurezza nelle aziende in cui sono

- state diagnosticate Brucellosi e/o Tubercolosi. Infatti, l'applicazione di idonee misure di biosicurezza dettate e verificate dal Servizio sanitario nazionale, unitamente alla ottimizzazione dei tempi di prelievo e di erogazione dei provvedimenti, rappresentano attualmente misure utili a ridurre ed eliminare la presenza delle patologie dal territorio;
- c) migliorando la implementazione della "Tracciabilità della filiera lattiero casearia, che rappresenta un volano per la crescita economica dell'intera filiera; ciò potrà avvenire attraverso l'ottimizzazione del sistema strettamente legato all'apporto economico, al fine di consentire un accurato monitoraggio del latte e delle produzioni lattiero-casearie, anche con riferimento alle importazioni di latte dall'estero, favorendo al riguardo la pubblicazione dei dati relativi ai flussi commerciali di latte e dei prodotti lattiero-caseari provenienti da Paesi non aderenti all'Unione europea ovvero oggetto di scambio intracomunitario;
- d) rafforzando la selezione genetica della bufala di razza mediterranea italiana fondamentale volano per la crescita del settore, valutando la possibilità di incrementare le risorse nazionali destinate al comparto e verificando anche la possibilità di inserire per questo comparto forme di finanziamento nei pagamenti accoppiati di cui all'art. 52, Reg. 1307/2013 della nuova programmazione PAC.
- e) incrementando e rafforzando le azioni di controllo e contrasto al fenomeno della contraffazione della mozzarella di bufala DOP e della mozzarella di latte di bufala italiana, anche attraverso l'impiego della tecnologia fornita dalle piattaforme informatiche *blockchain*.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1373](#)

Art. 1

1.0.1

[De Bonis](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Obbligo di vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sulle vendite sottocosto di prodotti agricoli e agroalimentari e garanzia nelle C.U.N.)

1. Al fine di contrastare pratiche commerciali sleali, speculazioni e frodi, a tutela del principio della buona fede e della correttezza nella formazione dei prezzi, qualora questi siano palesemente al di sotto dei costi di produzione medi dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, anche attraverso l'istituzione di un'apposita Commissione, ha l'obbligo di vigilare e reprimere mediante severe sanzioni qualsiasi attività di vendita sottocosto, ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e attuato con decreto ministeriale 19 ottobre 2012, n. 199, della normativa *antitrust*, di cui al provvedimento dell'AGCM n. 24649 del 2013 e della recente normativa europea, di cui alla direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

2. Il Regolamento di funzionamento delle Commissioni uniche nazionali (CUN), approvato con decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, deve prevedere al suo interno il rispetto del divieto di vendita sottocosto di cui al precedente comma.»

1.4.2.6.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 120 (ant.) del 01/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCLEDÌ 1° LUGLIO 2020
120ª Seduta

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1583\)](#) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella scorsa seduta la relatrice ha illustrato i contenuti del disegno di legge e che successivamente si è svolto un breve ciclo di audizioni.

La relatrice [NATURALE](#) (M5S), dopo aver fatto presente che dai confronti avviati e dagli approfondimenti svolti è emerso chiaramente come l'argomento trattato dal disegno di legge sia di assoluto rilievo, ritiene che possa considerarsi concluso il ciclo di audizioni. Invita altresì il Presidente a sollecitare le Commissioni coinvolte in sede consultiva ad esprimere i rispettivi pareri in modo tale da poter proseguire speditamente nell'esame del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che si impegnerà in tal senso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1373\)](#) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto

dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la fase di illustrazione e discussione dell'unico emendamento riferito al disegno di legge in titolo.
Avverte che non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pareri.
Propone pertanto di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati
(674) MANTERO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare
(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 3 marzo 2020 la relatrice ha svolto la relazione illustrativa.

La relatrice [ABATE](#) (M5S) fa presente che le risulta siano tuttora in fase di svolgimento presso la 13a Commissione una serie di audizioni sulle tematiche affrontate dal disegno di legge. Attesa l'importanza, anche ai fini dei lavori della Commissione agricoltura, di acquisire gli esiti di tali consultazioni, ritiene sia preferibile rinviare la presentazione di una proposta di parere ad una successiva seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021 ([COM\(2019\) 581 definitivo](#))
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 17 dicembre 2019 la relatrice Abate ha svolto la

relazione illustrativa.

La relatrice [ABATE](#) (*M5S*) fa presente che sta elaborando una proposta di risoluzione di cui ha già messo informalmente a conoscenza i membri della Commissione e che conta di presentare nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche della filiera bufalina in Italia ([n. 237](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella scorsa seduta la relatrice Lonardo ha messo a disposizione dei membri della Commissione un nuovo schema di risoluzione, con l'obiettivo di concludere in tempi rapidi l'esame dell'affare assegnato.

La relatrice [LONARDO](#) (*FIBP-UDC*), dopo aver ringraziato i colleghi della Commissione per l'apporto fattivo fornitole nella predisposizione del nuovo schema di risoluzione, fa presente che il senatore Puglia le ha manifestato l'esigenza di disporre di un ulteriore margine di tempo per approfondimenti sul testo presentato. Propone di rinviare alla prossima settimana la conclusione dell'esame, ritenendo che sia possibile pervenire rapidamente ad una integrazione della proposta già presentata in modo tale da tener presente dei rilievi formulati dal collega.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Problematiche concernenti i consorzi di bonifica e di irrigazione ([n. 178](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sull'affare assegnato in titolo è svolto un ampio ciclo di audizioni (terminato nella giornata odierna), che ha visto intervenire in Commissione, tra l'altro, i rappresentanti nazionali e regionali dell'ANBI (associazione nazionale bonifiche irrigazioni miglioramenti fondiari).

Il relatore [TRENTACOSTE](#) (*M5S*) comunica che sta lavorando alla predisposizione di uno schema di risoluzione, che intende mettere al più presto a disposizione di tutti i Commissari, con l'obiettivo di realizzare una sintesi che sia quanto più possibile condivisa da tutte le componenti politiche della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [FATTORI](#) (*Misto*) comunica che sta predisponendo un nuovo schema di risoluzione sull'affare assegnato n. 200 (Questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura) che tiene conto di alcuni rilievi ed osservazioni emersi dal confronto sviluppatosi in Commissione. Tale schema non

appena ultimato sarà messo prontamente a disposizione degli altri Commissari.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) sollecita la Presidenza a riprendere il ciclo di audizioni sull'affare assegnato n. 337 sui danni all'agricoltura provocati dalla fauna selvatica.

Il presidente [VALLARDI](#) assicura che si adopererà in tal senso.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che la seduta plenaria, già convocata alle ore 17 di oggi, non avrà luogo. Parimenti non avrà luogo l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi convocato a seguire per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,20.

1.4.2.6.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 139 (ant.) del 14/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 2020

139ª Seduta

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 9,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario L'ABBATE risponde all'interrogazione n. 3-01705 presentata dal senatore Lanzi e da altri senatori, premettendo che la firma del decreto ministeriale n. 4071 del 6 maggio 2020 - che disciplina i criteri e le modalità attuative per l'erogazione alle società di corse delle risorse di cui all'articolo 30-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 185 del 2008 (convertito dalla legge n. 2 del 2009) - scaturisce da un complesso *iter* amministrativo, il cui perfezionamento è avvenuto a seguito dell'emanazione di altri provvedimenti voluti dai preposti organi di controllo, sia contabili che di legittimità, quali atti prodromici allo stesso.

Tale decreto è finalizzato a risolvere una situazione di instabilità normativa della materia (che perdurava fin dal 2016) conseguente a numerosi atti giuridico-amministrativi, e che vedeva le società di corse sempre contrapposte alle iniziative ministeriali, a causa soprattutto della decisa riduzione delle somme stanziare nella legge di bilancio.

La lettura del decreto evidenzia che è stata precisa intenzione dell'amministrazione andare incontro alle esigenze delle imprese del settore, concedendo una anticipazione pari al 40 per cento delle somme spettanti, proprio perché, sulla base dell'esperienza degli anni precedenti, si è voluto tenere conto dei tempi amministrativi necessari per concludere l'*iter* di approvazione di una norma di riforma delle regole.

La complessità gestionale della materia, prevedendo la stipula di contratti e il ricorso all'istituto dell'accordo sostitutivo ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 214 del 1990, comporta l'emanazione di diversi atti amministrativi, tutti sottoposti alla registrazione degli organi di controllo, i cui tempi di risposta, soprattutto nell'eccezionale contesto della pandemia in corso, sono stati ampliati.

Ciò nonostante, dalla fine di agosto ai primi giorni di settembre, tutte le imprese che avevano inviato la richiesta documentazione, hanno ricevuto la prevista anticipazione: la società San Felice S.r.l. di Firenze è stata liquidata il 7 ottobre u.s. con ritardi dovuti a problemi legati alla loro fidejussione; la

Snaitech S.p.a. ha inviato la documentazione richiesta solo il 4 ottobre 2020, e il decreto di liquidazione è stato predisposto ed inviato in ragioneria in data 8 ottobre; il comune di Villacidro ha firmato con un mese di ritardo il relativo accordo sostitutivo e si sta provvedendo in questa settimana. La preoccupazione delle società di corse è da ritenersi infondata in quanto l'ufficio preposto ha già inviato ai competenti organi di controllo il decreto attuativo che determina la sovvenzione e che consentirà di firmare l'accordo sostitutivo per la disciplina dei rapporti tra il ministero e le società di corse.

Rileva che lo stesso decreto attuativo ha introdotto una procedura che consentirà di poter firmare l'accordo sostitutivo per gli anni a venire già fin dal mese di gennaio, così come richiesto dalla stessa Corte dei conti: i tempi di liquidazione delle somme spettanti, a regime, saranno quindi ampiamente adatti a soddisfare le esigenze di liquidità delle società di corse.

Il senatore [LANZI](#) (M5S) ringrazia il rappresentante del Governo per la celere risposta e si dichiara parzialmente soddisfatto. Valuta favorevolmente la concessione da parte del Ministero di una anticipazione del 40 per cento delle somme spettanti alle società di corse, fatto che costituisce sicuramente una boccata di ossigeno per tante attività. In conclusione, ritiene sia fondamentale non interrompere l'attività di un settore così importante.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 19 maggio.

Il presidente [VALLARDI](#), dopo aver ricordato che sono stati già presentati e illustrati gli emendamenti, avverte che non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pareri, mancando in particolare il parere della 5ª Commissione, che ha chiesto al Governo di acquisire la Relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento; in Commissione bilancio la relatrice ha infatti segnalato, nella seduta dell'11 febbraio 2020, la necessità di acquisire la relazione tecnica al fine di valutare le conseguenze finanziarie di dieci articoli del disegno di legge.

Anche le Commissioni 12ª e 13ª non hanno ancora fornito parere.

Informa altresì che è stata presentata la riformulazione dell'emendamento 7.2 (pubblicata in allegato). Propone pertanto di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 maggio.

Il presidente [VALLARDI](#), dopo aver ricordato che sono stati presentati e illustrati tutti gli emendamenti, avverte che non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pareri, mancando in particolare il parere della 14a Commissione.

Propone pertanto di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il presidente [VALLARDI](#), dopo aver ricordato che si è conclusa la fase di illustrazione e discussione dell'unico emendamento riferito al disegno di legge in titolo, avverte che non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pareri, mancando in particolare il parere della 5a Commissione. Ricorda altresì di aver sollecitato anche per iscritto i Presidenti delle Commissioni che non hanno ancora fornito i rispettivi pareri.

La senatrice [FATTORI](#) (*Misto*) ritiene che vadano sollecitate le Commissioni a fornire i loro pareri, sia sul disegno di legge concernente il divieto di aste a doppio ribasso sia sui disegni di legge n. 988 e nn. 810, 918 e 933. Segnala anche che il disegno di legge sui reati agroalimentari, approvato dal Governo e all'esame della Camera, risulta attualmente bloccato in Commissione giustizia. Più in generale reputa opportuno che su certe tematiche sia previsto un maggiore coinvolgimento della Commissione agricoltura, che potrebbe dare un apporto concreto per la risoluzione di determinate problematiche.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*), concordando sulla necessità di sollecitare le Commissioni interessate a rendere i prescritti pareri, sottolinea che il positivo clima di collaborazione che si è instaurato in Commissione agricoltura, rischia di essere vanificato se manca la cooperazione delle altre Commissioni. Sollecita pertanto i componenti della maggioranza a farsi portavoce di tale esigenza presso le altre Commissioni.

Anche la senatrice [ABATE](#) (*M5S*) si associa alla richiesta delle colleghe al fine di sollecitare le altre Commissioni a rendere i prescritti pareri su quei provvedimenti che sono già da tempo all'ordine del giorno. Con l'occasione auspica che possa darsi seguito anche a un altro importante disegno di legge sui costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli, che si inserisce nello stesso filone di tutela del settore agricolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 3-bis - Allegati I, II, III e IV - Annesso) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2020, allegati e relativo annesso

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [VALLARDI](#), nel cedere la parola al relatore, ricorda che il documento è calendarizzato in Assemblea per questa mattina.

Il relatore [TARICCO](#) (PD) riferisce sul documento in titolo ricordando che la Nota di aggiornamento è il documento che viene presentato alle Camere per aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF in relazione alla maggiore disponibilità di dati ed informazioni sull'andamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica. Il documento contiene inoltre, tra l'altro, l'aggiornamento degli obiettivi programmatici al fine di tenere conto anche delle eventuali osservazioni formulate dalle istituzioni dell'Unione europea competenti nelle materie relative al coordinamento delle finanze pubbliche degli Stati membri.

La NADEF 2020 reca pertanto un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica. Esso prevede: una riduzione del PIL (in termini reali e non nominali) pari al 9,0 per cento per l'anno in corso, seguita da un incremento del medesimo valore pari al 6,0 per cento nel 2021, al 3,8 per cento nel 2022 ed al 2,5 per cento nel 2023 (il DEF 2020 prevedeva, per il 2020, una riduzione pari all'8,0 per cento e, per il 2021, un incremento pari al 4,7 per cento); un tasso di disoccupazione pari al 9,5 per cento per l'anno in corso, al 10,3 per cento per il 2021, al 9,5 per cento per il 2022 e all'8,7 per cento per il 2023 (il DEF 2020 prevedeva un tasso di disoccupazione pari all'11,6 per cento per il 2020 ed all'11,0 per cento per il 2021); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 10,8 per cento per l'anno in corso, al 7,0 per cento per il 2021, al 4,7 per cento per il 2022 ed al 3,0 per cento per il 2023.

Riguardo all'indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale sono escluse dal computo le misure *una tantum* e le variazioni imputabili alla congiuntura economica), il nuovo quadro programmatico prevede un valore pari al 6,4 per cento per l'anno in corso, al 5,7 per cento per il 2021, al 4,7 per cento per il 2022 e al 3,5 per cento per il 2023, mentre il quadro tendenziale a legislazione vigente prevede un valore pari al 6,6 per cento per l'anno in corso, al 4,2 per cento per il 2021, al 3,8 per cento per il 2022 e al 3,2 per cento per il 2023.

Riguardo alle suddette variazioni degli obiettivi relativi al tasso di indebitamento netto, la Nota osserva che l'impatto della manovra di fine anno sarà espansivo con riferimento al prossimo biennio, mentre nel 2023 vi sarà una restrizione di circa 0,3 punti percentuali rispetto al tendenziale.

Con riferimento agli ambiti di più stretto interesse della Commissione, segnala anzitutto che nella Nota di aggiornamento il Governo, a completamento della manovra di bilancio 2020-2022, dichiara di inserire nell'elenco dei collegati alla decisione di bilancio anche un disegno di legge in materia di sostegno e valorizzazione dell'agricoltura e della pesca.

Nella parte della Nota dedicata alle recenti tendenze dell'economia italiana, viene evidenziato come rispetto ad un ampio calo generalizzato delle esportazioni causato dalla crisi pandemica, il comparto dell'agricoltura (assieme a quello alimentare) ha subito effetti meno evidenti rispetto ai comparti che producono beni di consumo e beni di investimento. Analogamente, a livello settoriale, la Nota sottolinea come sia stato meno profondo il calo del valore aggiunto dell'agricoltura rispetto agli altri settori.

L'agricoltura viene poi presa in considerazione nella parte IV della Nota di aggiornamento, dedicata alle riforme e alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea. Viene anzitutto ricordato che, nell'ambito delle "Linee guida" del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), tra gli obiettivi è stato previsto quello della promozione di filiere agroalimentari sostenibili per la riduzione degli sprechi e che il settore agroalimentare viene definito strategico (al pari di quelli delle telecomunicazioni, dei trasporti e dell'aerospazio) nella prospettiva della promozione di investimenti che favoriranno l'innovazione.

Infine, con riferimento alle azioni poste in essere dal Governo per dare seguito alle Raccomandazioni specificamente rivolte all'Italia dal Consiglio UE per 2020 e 2021, la Nota ricorda che: a) tra le misure introdotte nel periodo estivo a sostegno della liquidità vi sono stati anche interventi a carattere settoriale per il sostegno agli operatori maggiormente colpiti dalla crisi, tra cui il settore agricolo e della pesca; b) nell'ambito delle azioni inserite nel *Green New Deal* europeo, è stato affidato al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il compito di elaborare un programma straordinario in merito al contributo del sistema agricolo, agro-alimentare, forestale e della pesca alla transizione ecologica e al conseguimento degli obiettivi delle strategie comunitarie sul *Green Deal*, *Farm to fork* e biodiversità.

Fa presente che la NADEF 2020 viene sottoposta all'esame del Parlamento assieme ad una serie di allegati (Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale; Rapporto programmatico sugli interventi in materia di spese fiscali; Rapporto sui risultati conseguiti nel contrasto all'evasione fiscale e contributiva; Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva) e ad un annesso.

Quest'ultimo documento, in particolare, è costituito dalla Relazione al Parlamento, redatta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, in cui si illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di Medio Periodo. La legge n. 243 del 2012 prevede infatti che, sentita la Commissione Europea, il Governo sottoponga all'autorizzazione parlamentare una relazione, da approvare a maggioranza assoluta, con cui aggiorna - modificando il piano di rientro - gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, la durata e la misura dello scostamento, le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello scostamento e il relativo nuovo piano di rientro verso l'obiettivo programmatico.

La Relazione annessa alla NADEF ricorda che, nel periodo marzo-luglio 2020, il Governo ha già chiesto per tre volte al Parlamento l'autorizzazione a scostarsi temporaneamente dal piano di rientro verso l'obiettivo di bilancio di medio termine, e che le autorizzazioni sono state concesse a fronte degli eventi eccezionali che il Paese si è trovato a fronteggiare.

Dopo aver sottolineato il nuovo profilo programmatico dell'indebitamento netto delineato dalla NADEF, la Relazione evidenzia come il Governo intenda utilizzare le risorse a disposizione, con la prossima legge di bilancio 2021-2023, per "interventi di natura fiscale, l'adozione di misure per il sostegno e lo sviluppo delle imprese, interventi per la salvaguardia dell'occupazione e il rilancio degli investimenti pubblici e privati, nonché consentire l'utilizzo delle risorse stanziati ed eventualmente non erogate nel corso del corrente anno con i provvedimenti adottati in risposta alla crisi pandemica". Propone in conclusione l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra una proposta di parere contrario (pubblicata in allegato) presentata dal proprio Gruppo insieme a quelli della Lega e di Fratelli d'Italia.

Si passa alla fase delle dichiarazioni di voto.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta del relatore.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel preannunciare il proprio voto contrario sulla proposta del relatore e l'adesione alla proposta di parere alternativo, sottolinea alcune tematiche non sufficientemente affrontate dalla Nota di aggiornamento. Si sofferma innanzitutto sul rischio idrogeologico che continua a causare ingenti danni al settore agricolo in diverse parti d'Italia e per il quale ritiene necessario un intervento di carattere straordinario; ricorda le problematiche che devono affrontare gli allevatori a causa del prezzo alla stalla del latte che ha raggiunto livelli così bassi da non essere più sufficientemente remunerativo; sottolinea poi il tema degli oneri contributivi e previdenziali della manodopera agricola che andrebbero ridotti, fornendo così un aiuto concreto a tutto il settore anziché ricorrere a interventi quali quelli propugnati dalla ministra Bellanova per le regolarizzazioni in

agricoltura. Conclude auspicando che, nell'ottica della valorizzazione della filiera agroalimentare italiana, si faccia riferimento a una corretta gestione del prezzo al mercato dei prodotti in grado di tutelare realmente i produttori.

La senatrice [BITI](#) (PD) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sulla sua proposta. Ritiene che, considerando l'estrema difficoltà che sta attraversando l'Italia in questo momento, il Governo stia cercando comunque di fornire le migliori risposte possibili.

Il senatore [LA PIETRA](#) (FdI), dopo aver ricordato che sino a oggi anche il proprio Gruppo si è espresso favorevolmente sugli scostamenti di bilancio proposti dal Governo, ritiene tuttavia che non si possa proseguire lungo questa strada se non si realizzerà un confronto vero sulle modalità di utilizzo delle risorse aggiuntive stanziata. Segnala che molti degli interventi che sono stati previsti in realtà non sono stati in grado di incidere in maniera significativa sui reali problemi del comparto agricolo. Conclude sottolineando la necessità di predisporre un piano complessivo agricolo, in grado di dare più forza all'intero settore ed evitare il ricorso a interventi *spot* privi di una logica globale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole viene posta in votazione e approvata. Risulta quindi preclusa la proposta alternativa di parere contrario.

[\(1503\) IANNONE ed altri.](#) - *Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino*

[\(1571\) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare \("legge SalvaMare"\)](#), approvato dalla Camera dei deputati

[\(674\) MANTERO ed altri.](#) - *Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare*

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1571 e 674, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1503, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° luglio.

La relatrice [ABATE](#) (M5S) riferisce sul disegno di legge n. 1503, assegnato in sede redigente alla 13a Commissione, che contiene disposizioni volte ad affrontare il problema della presenza di rifiuti in ambiente marino, analogamente ai disegni di legge n. 1571, di iniziativa governativa e già approvato dalla Camera dei deputati (cosiddetta "legge SalvaMare") e n. 674, già all'esame della Commissione. Il disegno di legge mira ad incentivare l'attività di rimozione di rifiuti ad opera dei pescatori i quali, secondo la normativa vigente, se raccolgono i rifiuti sono considerati essi stessi produttori di rifiuti speciali e pertanto sono gravati dai relativi oneri di smaltimento. L'articolo 1 del disegno di legge prevede quindi che gli imprenditori ittici possano recuperare rifiuti solidi dispersi in mare durante l'esercizio dell'attività di pesca per conferirli, senza alcun onere economico a loro carico, alle isole ecologiche istituite per la raccolta. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adotterà un decreto per definire le modalità tecniche e operative.

Ai sensi dell'articolo 2, in ciascun porto saranno istituite isole ecologiche idonee alla raccolta; esse saranno curate dall'autorità portuale competente. Si prevede a tal fine l'adozione di un decreto interministeriale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 attribuisce all'autorità portuale competente anche il compito di fornire ai pescatori una serie di informazioni, concernenti il corretto conferimento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca, l'importanza della segnalazione delle alterazioni dell'ambiente riscontrate in mare, la localizzazione delle isole ecologiche, le procedure per il conferimento dei rifiuti solidi recuperati in

mare, le opportune indicazioni per la segnalazione di eventuali criticità rilevate nelle procedure di raccolta e di consegna alle isole ecologiche.

L'articolo 4 incentiva gli imprenditori ittici a recuperare e smaltire i rifiuti solidi in mare. A tale scopo è prevista un'agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta proporzionale alle quantità recuperate; le relative modalità attuative sono demandate ad un successivo decreto interministeriale. L'articolo 5 delinea una riconversione delle imprese ittiche e dell'orientamento professionale dei pescatori, in funzione della raccolta di rifiuti solidi dispersi in mare. Al riguardo si demanda ai Ministri delle infrastrutture, dell'ambiente e delle politiche agricole l'elaborazione di un piano di interventi sulla base di alcuni criteri quali l'indicazione delle modalità tecniche per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare, la stima dei costi e conseguente finanziamento per riconvertire le flotte della pesca, la definizione delle esigenze di formazione dei pescatori necessarie per svolgere l'attività di raccolta, l'incentivazione della riconversione dell'attività della pesca in attività di raccolta dei rifiuti.

Poiché il disegno di legge in esame tratta del medesimo oggetto dei disegni di legge n. 1571 e n. 674, il presidente [VALLARDI](#) propone di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1503 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1571 e n. 674.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche concernenti i consorzi di bonifica e di irrigazione (n. 178)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 ottobre.

Il relatore [TRENTACOSTE](#) (M5S) presenta un nuovo schema di risoluzione (pubblicato in allegato) in cui sono state apportate alcune minime correzioni scaturite dal confronto con i colleghi senatori, in particolare con la senatrice Caligiuri. Sottolinea che comunque rimangono confermati gli impegni previsti per il Governo dalla risoluzione, come già concordato con gli altri componenti della Commissione.

Il senatore [TARICCO](#) (PD), al fine di evitare dubbi interpretativi, chiede se sia possibile specificare ai punti 4) e 5) degli impegni che i consorzi a cui si fa riferimento sono quelli di bonifica.

Il relatore [TRENTACOSTE](#) (M5S) ritiene che tale proposta sia condivisibile.

La senatrice [ABATE](#) (M5S) propone invece, al punto 5) degli impegni, di sopprimere la parte finale che fa riferimento all'effettivo utilizzo dell'impianto irriguo da parte dell'utente.

Il relatore [TRENTACOSTE](#) (M5S) fa presente che l'osservazione della senatrice Abate non è priva di effetti in quanto fa riferimento alle modalità di irrigazione che vengono realizzate in maniera differente nel Nord e nel Sud del Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine dell'odierna seduta per la programmazione dei lavori, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO
DAI SENATORI LA PIETRA, Fulvia Michela CALIGIURI E BERGESIO SUL DOCUMENTO
LVII, N. 3-BIS, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La 9ª Commissione,

esaminata la nota di aggiornamento del DEF 2020;

la stessa rappresenta l'ennesima prova di buone intenzioni con scarsa capacità di concretizzare i progetti. Ricordiamo che nel NADEF 2019 erano previsti altri 19 disegni di legge, molti dei quali non hanno però mai visto la luce;

in riferimento al comparto agricolo la nota evidenzia come l'agricoltura, rispetto ad altri settori, abbia subito gli effetti meno evidenti del generalizzato calo delle esportazioni scaturito dall'emergenza epidemiologica;

sebbene le filiere agroalimentari italiane durante il periodo emergenziale si siano autonomamente organizzate per garantire un costante approvvigionamento di cibo, le stesse hanno incontrato non poche difficoltà nel coniugare le loro attività con le misure di *lockdown* imposte, perdendo importanti spazi di mercato, sia interno che internazionale;

di fronte al generalizzato grido di allarme lanciato dal mondo agricolo e agroalimentare, il Governo ha via via risposto con provvedimenti emergenziali di durata limitata, senza fornire al settore una concreta prospettiva di rilancio futuro;

nel documento non si rilevano segnali incoraggianti che vadano nella direzione di sostenere il comparto ai fini di suo riposizionamento sul mercato, favorendo una riconversione del sistema economico nazionale in un'ottica sempre più sostenibile;

le politiche per il Green deal non devono rappresentare infatti meri enunciati ma porsi come reali intenti di aiutare il comparto agricolo ad essere il migliore alleato dell'ambiente;

nelle linee guida del Piano nazionale di ripresa e resilienza il settore viene definito come strategico nella prospettiva della promozione di investimenti che favoriranno l'innovazione e la digitalizzazione;

nell'ambito alla strategia per la lotta ai cambiamenti climatici preoccupano le misure annunciate dal Governo in merito al processo di riforma del sistema di tassazione su prodotti petroliferi, che potrebbe colpire il settore agricolo, determinando un generalizzato rincaro dei prezzi. Una situazione paradossale che accenterebbe le difficoltà in cui versa il settore;

ancora una volta il Governo conferma di non avere interesse per le problematiche che investono il mondo agricolo e della pesca, scegliendo di perseguire una politica di aggressione nei confronti di questi settori, rimodulando senza alcuna gradualità i SAF e i SAD;

è fondamentale nella predisposizione di un piano di rilancio del settore coniugare le nuove sfide del Green new deal e della digitalizzazione con i reali bisogni del mondo agricolo. Nessun riferimento viene fatto in merito alla necessità di investire in progetti che abbiano come obiettivo lo sviluppo di un'agricoltura innovativa. E' pertanto necessaria la conferma di azioni volte:

- al sostegno diretto agli investimenti in nuovi macchinari;
- all'incentivo al rinnovo del parco mezzi agricoli;

- all'agevolazione al credito attraverso il potenziamento dello strumento della cambiale agraria;
 - alla revisione, nell'ottica di una maggiore flessibilità, dello strumento del voucher in agricoltura;
 - all'ammodernamento e sviluppo della rete irrigua nazionale;
- alla luce del ruolo che l'agricoltura riveste per l'economia italiana, non solo dal punto di vista del reddito ma anche della salvaguardia del territorio, della difesa della biodiversità e del presidio del territorio contro il dissesto idrogeologico e contro l'abbandono delle aree interne, è inoltre necessario porre in atto misure per garantire un adeguato finanziamento della PAC, nonché l'ingresso dei giovani nell'agricoltura, con l'obiettivo primario di far crescere il settore e creare nuovi posti di lavoro; l'agricoltura ha anche un ruolo di primo piano nella valorizzazione delle aree di montagna. E' opportuno che, nell'ambito della strategia di rilancio del settore, vengano individuati gli interventi necessari a contrastare lo spopolamento delle zone di montagna e l'abbandono dei territori agricoli anche attraverso l'adozione di un piano per il contenimento della fauna selvatica, al fine di rendere la presenza delle specie selvatiche compatibile con le attività umane, nel rispetto del mantenimento del giusto equilibrio dei rapporti tra fauna, uomo e ambiente circostante.
- Alla luce di quanto essere parte integrante del nostro parere esprimiamo parere contrario.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PRESENTATO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 178

La Commissione, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente le problematiche dei Consorzi di bonifica e di irrigazione, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, richiamato l'ampio ciclo di audizioni svolto con i diversi soggetti competenti e il materiale acquisito,

premessi che:

- i Consorzi di bonifica e di irrigazione svolgono un fondamentale ruolo di sostegno dell'agricoltura nazionale, gestendo gli impianti pubblici di irrigazione su oltre 3,3 milioni di ettari e, al contempo, partecipano alla gestione del territorio e alla difesa del suolo, curando l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica idraulica. La gran parte di essi sono associati nell'ANBI, Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue, che riunisce la quasi totalità dei Consorzi italiani;
- la sicurezza del territorio è condizione irrinunciabile per la vita di un Paese, in particolare in un'epoca di cambiamenti climatici, ed è evidente come alcune funzioni e servizi, quali quelli relativi alla tutela e alla conservazione dell'ambiente e delle sue risorse, non possono essere oggetto di mercato, ma devono essere competenza di organismi con forte legame territoriale e in grado di assicurarli a costi minimi, trattandosi di attività, servizi e patrimoni definibili quali beni pubblici collettivi;
- come per le opere pubbliche, anche il territorio necessita di manutenzione per mantenere la sua efficienza ed è questa la funzione svolta dai Consorzi la cui presenza e gli interventi sono volti ad evitare che il territorio stesso si degradi e sia minacciato da instabilità del suolo, alluvioni, siccità, effetti negativi della pressione antropica e inquinamento, curando l'irregimentazione dei corsi d'acqua e il deflusso o l'accumulo delle acque in eccesso, il consolidamento delle pendici in dissesto, il terrazzamento delle superfici declivi, garantendo così la conservazione e la sicurezza del territorio, dell'ambiente e del paesaggio. L'attività manutentiva svolta dai Consorzi non interessa, quindi, esclusivamente il settore agricolo, ma l'intera collettività, cui viene assicurato un ambiente idrogeologicamente più sicuro;
- l'attività di manutenzione delle opere di bonifica idraulica e di irrigazione realizzate e gestite dai Consorzi viene eseguita in larga parte grazie ai contributi versati da parte di 8,8 milioni di consorziati,

in gran parte agricoltori. Pertanto la manutenzione ordinaria è in gran parte a carico dei privati consorziati, mentre occorrono risorse pubbliche per la manutenzione straordinaria necessaria ad adeguare gli impianti in relazione alla diffusa situazione di vulnerabilità del territorio;

- i Consorzi investono nelle manutenzioni delle reti e degli impianti di irrigazione a supporto della produzione agroalimentare, destinando a tale scopo la maggior parte delle proprie risorse. L'efficienza di tali reti conferisce sicurezza idraulica anche agli insediamenti civili e in molti casi, se non funzionassero le idrovore dei Consorzi, diverse aree extra-agricole e urbane verrebbero sommerse dalle acque;

considerato che:

- nel nostro Paese la produzione agroalimentare costituisce un settore strategico dell'economia nazionale, con un fatturato di circa 270 miliardi di euro, di cui circa 45 miliardi di esportazioni, con 3,3 milioni di occupati. L'irrigazione, oltre a consentire il mantenimento delle filiere produttive, provvede alla ricarica delle falde sotterranee, favorendo la conservazione delle aree umide, degli ecosistemi e del paesaggio agrario, riducendo la subsidenza e l'intrusione salina nelle falde e assicura il presidio del territorio, fornendo competitività e reddito alle imprese agricole. Anche per l'irrigazione è però necessario intervenire al fine di completare, ammodernare e rendere più efficienti gli esistenti impianti collettivi, ma anche di prevedere investimenti per realizzare serbatoi e vasche di espansione e laminazione delle piene al fine di regolare la cospicua quantità di acqua della stagione piovosa e conservarla per la stagione irrigua;

- un'analisi compiuta dall'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del CNR, sugli eventi di dissesto e le inondazioni rivela che, dal secondo dopoguerra, questi sono stati causa di oltre 9.000 vittime e circa 700.000 tra sfollati e senza tetto. Tali eventi hanno avuto impatto su beni privati e collettivi, industria, agricoltura, ambiente e paesaggio, nonché sul patrimonio artistico e culturale. Secondo i dati ANCE-CRESME del 2012 tra il 1944 e il 2011 il danno economico prodotto in Italia dalle calamità naturali supera i 240 miliardi di euro, con una media di circa 3,5 miliardi di euro all'anno. Il nostro Paese deve allora provvedere alle necessarie, preventive e costanti azioni di manutenzione straordinaria del sistema idrografico, idrogeologico e idraulico, considerato che lo stabilirsi su aree rurali e terreno agricoli di impianti industriali, l'espansione incontrollata degli insediamenti civili, l'enorme sviluppo delle reti stradali e ferroviarie hanno accresciuto le esigenze di difesa idraulica del territorio, anche per effetto dell'impermeabilizzazione del suolo che ha modificato il regime delle acque superficiali, in molti casi non più adeguatamente drenate dal terreno libero;

- tra il 1990 e il 2006 in Europa si è avuta un'espansione delle aree d'insediamento pari al 9% in media: diventa, quindi, una priorità europea frenare e compensare il consumo di suolo, limitando l'occupazione di altre aree verdi, recuperando e rifunzionalizzando le aree e i volumi dismessi. L'obiettivo è fissare l'estensione massima di superficie edificabile sul territorio nazionale, introducendo il divieto per gli agricoltori che hanno ricevuto contributi pubblici di cambiare la destinazione agricola per almeno 5 anni dall'ultima erogazione, pena la perdita degli aiuti e la demolizione delle opere eventualmente costruite;

- si registra una stagione di grandi opportunità per il settore irriguo, determinata dalla progettualità che i Consorzi hanno messo in campo e che il Paese ha fatto propria con azioni concrete quali:

- 1) il finanziamento da parte del Piano di Sviluppo Rurale Nazionale di 19 progetti per la realizzazione di infrastrutture irrigue per un importo di 272 milioni di euro, di cui 18 progetti, per 252 milioni, destinati ai Consorzi;
- 2) il Fondo Sviluppo e Coesione ha disposto il finanziamento di ulteriori 15 progetti irrigui per un importo di 147 milioni di euro di cui 13 progetti, per 138 milioni, destinati ai Consorzi;
- 3) il Piano straordinario invasi finanzia in 5 anni 30 progetti per 250 milioni di euro, di cui 21 progetti, per 144 milioni, destinati ai Consorzi;
- 4) il primo stralcio del Piano nazionale invasi ha finanziato 57 progettazioni ed interventi per 260

milioni di euro, di cui 23 progetti, per 106 milioni, destinati ai Consorzi;

5) il Ministero dell'Ambiente finanzia, con il Piano stralcio 2019 per la mitigazione del rischio idrogeologico, 263 interventi, per 315 milioni di euro, di cui 25 progetti, per 44 milioni, destinati ai Consorzi;

osservato, con riferimento alla legislazione vigente, che:

- il quadro normativo inerente i Consorzi si caratterizza per una duplicità di livello, nazionale e regionale e che le Regioni, sia prima che dopo la riforma costituzionale del 2001, nel disciplinare la materia loro devoluta, devono rispettare i principi fondamentali dettati o desumibili dalla legislazione statale;

- nel nostro Paese l'ordinamento nazionale e regionale attribuisce ai Consorzi fondamentali funzioni istituzionali per la sicurezza idraulica dei territori in essi ricompresi, nonché per la sicurezza alimentare mediante azioni di regolazione, provvista e utilizzazione delle risorse idriche, che consistono nella realizzazione, manutenzione e gestione di opere pubbliche di difesa idraulica ed irrigue, assicurando vantaggi indispensabili sia ai suoli agricoli che agli immobili civili e industriali e offrendo, con le loro azioni, un fondamentale contributo alla mitigazione dei negativi effetti dei cambiamenti climatici;

- dopo il 2001, fu posto il problema del riordino degli enti pubblici, mettendo in discussione il ruolo dei Consorzi, e il loro assetto organizzativo fu affidato al potere legislativo delle Regioni. Il Parlamento ha fatto chiarezza precisando, all'art. 27 della legge 31/2008, che il riordino dei Consorzi di bonifica doveva avvenire seguendo criteri definiti d'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome e che devono essere rispettati e salvaguardati i compiti e le funzioni già spettanti ai Consorzi;

- in attuazione di tale norma, il 18 settembre 2008, è stato stipulato un Protocollo d'intesa Stato-Regioni e Province autonome che delinea il quadro di riferimento per la disciplina dei Consorzi in sede regionale, ridefinendo i principi fondamentali della materia, quali:

1) la polivalenza funzionale dell'azione della bonifica sul territorio, quale azione finalizzata alla sicurezza territoriale, alimentare e ambientale, con conseguente riconoscimento dell'acquisita intersettorialità della bonifica i cui effetti si estendono dalla difesa e conservazione del suolo, alle azioni di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche ad usi irrigui, alla tutela delle risorse ambientali;

2) la delimitazione dei comprensori di bonifica deve essere effettuata con riferimento ai confini idrografici e idraulici, garantendo dimensioni gestionali idonee ad assicurare funzionalità operativa, economicità di gestione e adeguata partecipazione da parte dei consorziati al Consorzio;

3) su ogni comprensorio le Regioni costituiscono un solo Consorzio mentre possono anche prevedere che su più comprensori di bonifica venga costituito un unico Consorzio;

4) il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale viene individuato quale strumento che definisce le linee fondamentali dell'azione della bonifica sul territorio nonché le principali attività, opere ed interventi da realizzare. Il piano viene proposto dal Consorzio competente per territorio ed approvato dalla Regione che ne definisce le linee guida;

5) i Consorzi vengono definiti persone giuridiche pubbliche a carattere associativo e di autogoverno del territorio, amministrati da organi democraticamente eletti dai consorziati e forte espressione di sussidiarietà nel rispetto del principio costituzionale;

6) viene confermato il principio dell'autogoverno secondo il quale i componenti il Consiglio sono eletti dai consorziati contribuenti con un sistema di voto che garantisca la partecipazione democratica mediante voto pro-capite per fasce di contribuzione;

7) i compiti e le funzioni dei Consorzi vengono individuati nella realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario ivi comprese le opere di cui all'art. 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

8) è previsto altresì che ai Consorzi possono essere affidate dalle norme regionali ulteriori compiti

consistenti nella realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche diverse da quelle sopraindicate, finalizzate alla difesa del suolo;

9) ai Consorzi possono essere assegnate dalle Regioni ulteriori attività, ivi comprese quelle dirette a contribuire allo sviluppo del territorio rurale, alla salvaguardia ambientale e al risanamento delle acque;

10) il numero dei membri dei Consigli di amministrazione dei Consorzi, aventi diritto a compensi per l'espletamento dell'incarico, non può essere superiore a tre. Gli altri rappresentanti dei consorziati non hanno diritto a compenso per l'espletamento della carica. Resta affidata alla discrezionalità delle Regioni la scelta di una rappresentanza pubblica negli organi collegiali dei Consorzi;

11) viene confermato il potere impositivo dei Consorzi riconoscendosi espressamente che le spese per la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza, nonché le spese di funzionamento dei Consorzi sono a carico dei proprietari consorziati i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi, riferito alle azioni di manutenzione, esercizio e sorveglianza e consiste nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili. Le spese sono definite in sede di bilancio e sono ripartite tra i consorziati proprietari di immobili che traggono beneficio, secondo i criteri fissati con il piano di classifica dei territori;

12) l'intesa individua e distingue il beneficio di presidio idrogeologico, il beneficio di natura idraulica, il beneficio di disponibilità irrigua. È previsto che le Regioni possono definire ulteriori tipologie di benefici;

13) si prevede espressamente che resta ferma la disciplina degli obblighi relativi agli scarichi nei corsi di acqua naturali o artificiali gestiti dai Consorzi prevista dall'art. 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006, applicabile anche agli eventuali sfiori provenienti dai sistemi di fognatura pubblica o da scolmatori di piena. I contributi dei consorziati devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. I bilanci dei Consorzi sono elaborati per centri di costo, nel rispetto dei criteri di economicità, trasparenza e veridicità;

14) è contemplata specificamente la facoltà di accordi di programma, intese e convenzioni tra Consorzi ed enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione comune di specifici servizi, per la tutela dell'ambiente e la facoltà per i Consorzi di stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli;

15) è confermato che alle Regioni competono le funzioni di vigilanza e controllo sui Consorzi ed è altresì previsto che i Consorzi adottino provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti, nonché la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse;

rilevato, inoltre, che:

- la Commissione, al termine di un ciclo di 8 audizioni, svoltesi tra marzo 2019 e luglio 2020, in cui sono stati auditi complessivamente 34 soggetti, tra cui i responsabili di ANBI nazionale, delle sedi regionali, molti rappresentati amministrativi e tecnici locali e i rappresentanti dei lavoratori, riconosce che i Consorzi di bonifica e irrigazione sono istituzioni imprescindibili, che hanno mostrato di saper fornire ai territori servizi e risposte;

- i Consorzi, anche sulla base dell'accordo di autoriforma del 2008, godono di una legislazione regionale che ne tutela i principi fondamentali con riferimenti costanti sia agli indirizzi della Corte Costituzionale, sia alle leggi sulla difesa del suolo e sulle risorse idriche, nazionali e comunitarie;

- i Consorzi operano in comprensori di bonifica che, delimitati da confini idrografici omogenei, consentono una migliore operatività sulla base di criteri di funzionalità operativa, gestionale, economica e di partecipazione, realizzando, con risorse proprie, la manutenzione ordinaria del reticolo idrografico minore ad essi affidato, la captazione, l'approvvigionamento e la distribuzione dell'acqua ad uso irriguo, parametrando tali utilizzi alla salvaguardia dell'acqua e dell'ambiente. Essi hanno, inoltre, la possibilità di esercitare attività di vigilanza e polizia idraulica sulle opere di loro competenza

che, regolata dalle norme regionali, mantiene un'importante funzione di controllo sui territori;

- dalle audizioni è emerso anche come tali enti affondino le radici della propria attività, della propria funzionalità, della propria efficacia, efficienza ed economicità nell'autogoverno: la partecipazione è l'elemento chiave che affida ai privati l'amministrazione dei Consorzi e che realizza il coordinamento tra pubblico e privato, oggi particolarmente in sintonia con gli orientamenti e le indicazioni della società;

- nel corso delle audizioni è emerso il *vulnus* dell'istituzione consortile che nel corso di decenni si è determinato in alcune Regioni soprattutto del Mezzogiorno. Esso è costituito dalla degenerazione delle regole e dei principi di buon governo con l'imposizione di commissariamenti ultradecennali che hanno ingessato i Consorzi interessati, limitando in maniera sensibile la loro attività e la loro capacità di adattamento alle nuove esigenze del territorio. Risultano eclatanti i casi di Sicilia, Puglia e, per ragioni diverse, della Calabria dove, con legge regionale e relative risorse, è stata affidata ai Consorzi la gestione dei lavoratori forestali. A ciò si aggiunge la situazione finanziaria, in molti casi precaria, degli enti consortili collegata sia alle diverse crisi del comparto agricolo, che inevitabilmente si sono riversate anche su ritardato pagamento di tributi consortili, sia ad una non sempre efficace ed efficiente funzionamento amministrativo degli stessi consorzi. Nel complesso, quanto descritto ha penalizzato interi territori regionali e i loro abitanti, con scarsa attività progettuale, di manutenzione, di attività istituzionale, di innovazione nella gestione dell'acqua a uso irriguo, di utilizzo delle risorse economiche ottenute dalla progettazione e destinate dai Governi che si sono succeduti per le attività di difesa del suolo, contrasto al dissesto idrogeologico, realizzazione di invasi. L'auspicio è, quindi, quello di un'assunzione di responsabilità da parte di tali Regioni e il rapido ritorno all'autogoverno dei Consorzi e a una conseguenziale e auspicata efficienza. Tali obiettivi sono certamente raggiungibili con una rapida adozione della Intesa Stato Regioni che ha mostrato in tutto il Paese la sua capacità di saper ridurre sensibilmente singoli comportamenti non virtuosi ed, al contrario, esaltare le buone pratiche. L'agricoltura del Meridione necessita di notevoli investimenti infrastrutturali, di semplificazioni delle procedure amministrative e della modernizzazione dell'intera filiera che per troppo tempo l'ha relegata ai margini dei mercati, nonostante le eccellenze delle produzioni agricole tipiche;

- le audizioni hanno messo in luce i numerosi aspetti positivi delle strutture dei Consorzi, della loro presenza sul territorio e della loro insostituibile attività. Essi sono caratterizzati da grande concretezza e flessibilità nell'adattare le proprie azioni alle diverse esigenze che il territorio ha mostrato nell'evolversi dei tempi (bonifica igienica, idraulica, integrale, questioni ambientali, cambiamenti climatici, consumo di suolo, emergenze idrogeologiche ed alluvionali, multifunzionalità dell'utilizzo idrico, carenza idrica, produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili). Inoltre, i Consorzi hanno dimostrato grandi capacità progettuali e di realizzazione degli interventi ad essi affidati, prova evidente è rappresentata dal bando di gara per il PSRN, dove il Ministero dell'Agricoltura, a fronte di un finanziamento di 300 milioni di euro per la realizzazione di opere di irrigazione collettiva, ha ricevuto progetti esecutivi per un importo superiore al miliardo di euro;

- anche la proposta di ANBI di finanziare un Piano nazionale di interventi nel settore delle acque per la realizzazione di invasi multifunzione e per contrastare la dispersione delle risorse idriche, fatta propria dallo Stato e finanziata da due Governi successivi, dimostra una capacità propositiva, oltre quella progettuale e realizzativa. ANBI e i Consorzi sono anche impegnati, con le organizzazioni agricole e Terna, a sensibilizzare il mondo politico a prendere atto delle conseguenze legate alla transizione energetica dalle fonti fossili a quelle rinnovabili. Si ritiene infatti, come previsto dal Piano nazionale energia e clima, che entro il 2030 sarà necessario dotarsi di impianti per l'accumulo dell'energia elettrica e che l'acqua, presente negli invasi gestiti dai Consorzi, potrebbe essere utilizzata in uso condiviso per le esigenze primarie potabili e agricole, ma anche per accumulare l'energia elettrica prodotta in eccesso ed evitare così che vada sprecata;

- negli ultimi decenni è stato dimostrato che gli effetti devastanti, a cui si assiste ormai quotidianamente, risultano direttamente riconducibili all'uomo ed il suo malinteso rapporto con l'ambiente. È fondamentale agire con una programmazione che abbia immediata attuazione, ma con

effetti differenziati e suddivisi per tempi di realizzazione, sfruttando i criteri di efficienza, efficacia e continuità. Bisogna ridurre gli sprechi mediante il ripristino delle reti di adduzione ormai ammalorate e vetuste, ripristinare la capienza di invasi e bacini di accumulo, dragando le sabbie e il limo accumulatisi sui fondali, sbloccare le opere incompiute che risultino utili allo stato attuale delle conoscenze e delle sensibilità, ripristinare la superficie verde persa per eventi calamitosi o incendi, curare la rete drenante e realizzare le interconnessioni tra le reti di adduzione e i bacini di approvvigionamento e tra gli invasi, al fine di garantirne la massima capienza. Le infrastrutture dell'acqua devono rientrare nel processo di innovazione che interessa le infrastrutture strategiche del nostro Paese come quelle viarie e portuali;

- l'importanza strategica dei Consorzi appena descritta, sia per la regimentazione delle acque per uso irriguo, industriale, igienico sanitario e in alcuni casi anche potabile identifica come sentinelle del territorio gli enti consortili e, nonostante le difficoltà, essi rivestono un ruolo decisivo per il contrasto al rischio idrogeologico e la conservazione del paesaggio. Appare evidente, quindi, come logica conseguenza, come sia sbagliato parlare di soppressione definitiva dei Consorzi, ma si debba piuttosto parlare di rilancio, in un'ottica virtuosa degli stessi a tutela dell'agroecosistema.

In conclusione, in virtù di quanto espresso nella presente risoluzione e tenuto conto che a breve è prevista la riforma della Direttiva Quadro Acque UE 2000/60, redatta principalmente per Paesi europei ove l'irrigazione risulta una pratica marginale, occasione utile, quindi, per adeguare la Direttiva anche ai Paesi mediterranei, dove non esiste agricoltura in assenza di irrigazione,

si impegna il Governo a:

1. discutere in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome il rilancio del ruolo strategico dei Consorzi di bonifica e irrigazione nella gestione e difesa del territorio e delle sue risorse, nel contrasto al rischio idrogeologico e a supporto dell'agricoltura nazionale, concretizzando in un apposito documento programmatico gli interventi normativi finalizzati al sussidio delle strutture consortili che permettano l'ammodernamento delle reti idriche gestite dagli stessi;

2. disporre provvedimenti volti a introdurre tecnologie e sistemi di gestione innovativi che consentano di risparmiare e ottimizzare la risorsa idrica, tutelare l'ambiente e promuovere il sistema agroecologico nazionale;

3. promuovere in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome una revisione e un rafforzamento del modello di governo dei Consorzi che consolidi in questi il ruolo dell'agricoltore e dei beneficiari diretti delle attività consortili, mantenendo al centro della propria azione la tutela del territorio e lo sviluppo dell'agricoltura;

4. verificare la possibilità di emanare le misure necessarie volte a commisurare i costi del servizio erogato dai Consorzi all'entità del servizio reso, in proporzione del numero dei consorziati, delle superfici servite e degli effettivi consumi;

5. verificare la possibilità di vigilare sull'equità dei canoni relativi al beneficio irriguo erogati da parte dei Consorzi nelle aree servite dagli stessi, ripartito in base alle spese sostenute per la manutenzione delle opere irrigue, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dell'impianto irriguo da parte dell'utente;

6. emanare provvedimenti, per quanto di competenza, volti al potenziamento del Piano nazionale invasi al fine di completare i lavori di esecuzione delle opere già parzialmente realizzate, prima di autorizzare nuovi progetti che contribuirebbero a ulteriore consumo di suolo, e a porre in essere strumenti di programmazione delle manutenzioni straordinarie agli impianti di raccolta delle acque e delle reti di distribuzione volti al contenimento delle perdite e all'efficientamento dei sistemi;

7. predisporre, per quanto di competenza, lo studio di un piano di dragaggio degli invasi e di cura dei corsi d'acqua che consenta di recuperare il volume di raccolta idrica e di portata perso a causa dell'interro, ponendo attenzione al conferimento e alla destinazione finale dei fanghi di dragaggio.

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE
N. [810, 918, 933](#)

Art. 7

7.2 (testo 2)

[Mollame, Abate](#)

Al comma 1 sostituire le parole «nei terreni non coltivati,» con le seguenti: «nei terreni agricoli abbandonati o incolti sui quali non sia stata esercitata l'attività agricola minima da almeno dieci anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e alle disposizioni nazionali di attuazione,».

1.4.2.6.7. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 140 (ant.) del 21/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2020

140ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario L'ABBATE risponde all'interrogazione n. 3-01953 presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, facendo presente che il problema in questione è da tempo all'attenzione del Governo e del Ministero, con l'obiettivo di predisporre un pacchetto di misure finalizzate a rendere più incisivi gli interventi di contrasto all'incremento delle popolazioni di ungulati selvatici.

Evidenzia tuttavia che la legge n. 157 del 1992, che come noto è la normativa di riferimento per la protezione della fauna omeoterma e il prelievo venatorio, affida alle Regioni la gestione faunistica, individuando alcuni strumenti per il contenimento della popolazione di cinghiali quali: il prelievo venatorio, il divieto di rilascio di cinghiali, il divieto di foraggiamento, il controllo faunistico.

Alcune Regioni stanno già regolamentando il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla suddetta legge attraverso la predisposizione, secondo quanto previsto dalla legge 248/2005 e sentito il parere dell'ISPRA, di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età anche avvalendosi di cacciatori appositamente abilitati. Sempre a tal proposito ricorda che è all'esame della Camera dei deputati la proposta di legge atto Camera n. 982 recante disposizioni di sostegno e di semplificazione per il comparto agricolo che introduce misure volte ad agevolare ulteriori interventi di contenimento, tra cui l'ampliamento dell'arco temporale nel quale è autorizzata la selezione.

Comunica inoltre che al fine di proteggere il patrimonio suinicolo nazionale dal rischio di trasmissione del *virus* della peste suina è in via di definizione, per l'approvazione urgente da parte di un prossimo Consiglio dei ministri, la norma che istituisce i Piani di controllo e monitoraggio della evoluzione della malattia.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita e si dichiara non soddisfatto. Ricorda che con la sua interrogazione ha inteso sollevare diversi ordini di problemi relativi ai danni causati alle coltivazioni dagli animali selvatici, agli incidenti stradali causati dagli ungulati, nonché alla commercializzazione e tracciabilità delle carni degli animali che vengono abbattuti. Ritiene che sia necessario un maggiore coordinamento con le Regioni per tutti quegli aspetti della legge n. 157 del 1992 in cui è necessaria una regia di carattere nazionale. Più in generale ritiene che su questo problema così pressante occorranò risposte concrete e non siano sufficienti mere dichiarazioni di principio quali quelle proposte dal Ministero.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(1693) VALLARDI ed altri. - Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta
(Discussione e rinvio)

Il relatore [TARICCO](#) (*PD*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, assegnato in sede redigente alla 9ª Commissione, che reca disposizioni dirette a disciplinare la produzione artigianale delle grappe e delle acquaviti di frutta, non destinate alla commercializzazione e alla vendita al pubblico. Il provvedimento è diretto a consentire una prassi, diffusa in diverse parti d'Italia, di produrre distillati con modalità artigianali, purché nell'ambito di vincoli tali da garantire la qualità e la genuinità del prodotto e da escludere possibili pregiudizi a danno delle imprese produttrici.

Il disegno di legge si compone di 5 articoli. Dopo che l'articolo 1 individua le finalità del testo, l'articolo 2 ne definisce l'ambito di applicazione: esso si applica ai titolari di aziende agricole vitivinicole e frutticole produttrici di grappe ottenute da uve prodotte e vinificate all'interno dell'azienda, nonché di acquaviti di frutta ottenute impiegando esclusivamente materie prime prodotte nell'azienda medesima. Viene altresì specificato che ai titolari delle predette aziende vitivinicole si applicano le disposizioni, restrizioni e divieti contenuti nella normativa europea e nazionale relativi all'organizzazione comune del mercato agricolo.

L'articolo 3 stabilisce che le aziende in parola possono produrre grappe e acquaviti di frutta, solo a fini di autoconsumo o di degustazione gratuita, entro il limite complessivo annuo di 8 litri di alcol anidro, corrispondenti a 20 litri di grappa con gradazione alcolica 40 per cento vol. per ciascuna azienda, precisando che la produzione finalizzata alla degustazione gratuita deve essere destinata alla mescita e alla valorizzazione di altri prodotti tipici in locali agrituristici gestiti dal titolare dell'azienda medesima. Al fine di salvaguardare la sicurezza del prodotto i titolari delle aziende sono tenuti ad utilizzare apparecchi di distillazione rispondenti a requisiti igienico-sanitari e ad osservare le disposizioni comunitarie relative all'igiene dei prodotti alimentari. Le aziende sono altresì tenute ad accertare alcune caratteristiche dei prodotti offerti per la degustazione gratuita, ossia il titolo alcolometrico volumico, il contenuto di alcoli superiori e di alcol metilico. Si specifica poi che la produzione diretta di grappe destinate all'autoconsumo o alla degustazione gratuita è consentita in deroga alle disposizioni del testo unico concernente le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

L'articolo 4, concernente gli adempimenti amministrativi, consente l'avvio immediato da parte dell'azienda dell'esercizio dell'attività di distillazione delle grappe e delle acquaviti destinate

all'autoconsumo o per la degustazione gratuita ricorrendo alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), prevedendo altresì i conseguenziali controlli da parte delle amministrazioni competenti entro sessanta giorni dalla ricezione della segnalazione. Al fine di favorire le verifiche da parte delle autorità competenti si introduce l'obbligo, per i titolari delle aziende interessate, di tenere un registro delle distillazioni, nel quale risulti, per ogni distillazione, la data, il tipo e i quantitativi di prodotto ottenuto, come pure l'obbligo di sottoporre ad analisi gascromatografica, presso un laboratorio pubblico, un campione dei prodotti ottenuti da ogni distillazione. Le aziende devono altresì consentire l'accesso nei locali dell'impresa per ispezioni e controlli, nonché etichettare i contenitori della grappa o dell'acquavite prodotte indicando espressamente data di produzione, tipo e provenienza della materia prima utilizzata e il nome dell'azienda distillatrice.

L'articolo 5 reca infine la disciplina sanzionatoria pecuniaria per la violazione delle disposizioni in esame, che si aggiunge alla confisca e distruzione dei prodotti.

Il presidente [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che il disegno di legge reca disposizioni già contenute in un testo esaminato nella scorsa legislatura dalla Commissione agricoltura. Obiettivo del disegno di legge è quello di consentire una pratica, in passato molto diffusa negli ambiti agricoli di tutta Italia, di produzione di limitate quantità di grappa da parte delle aziende agricole che producevano vino. Ricorda che tale pratica non è attualmente consentita sia per motivi di carattere fiscale che per problemi di carattere igienico-sanitario. Il testo pertanto vorrebbe rendere legittima questa pratica, attualmente non permessa ma che in realtà continua ad essere svolta in forma clandestina, introducendo alcuni vincoli e controlli tali da garantire in particolare la qualità e l'igienicità dei prodotti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati

(674) MANTERO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare

(1503) IANNONE ed altri. - Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 ottobre.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella precedente seduta si era deciso di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1503 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1571 e n. 674.

Fa presente che la 13a Commissione, che esamina i disegni di legge in sede redigente, ha concluso il ciclo di audizioni programmate ed ha assunto come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge n. 1571 (di iniziativa governativa e già approvato dalla Camera), fissando altresì per lunedì 26 ottobre il termine per la presentazione degli emendamenti.

Constatata l'assenza della relatrice, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche concernenti i consorzi di bonifica e di irrigazione (n. 178)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di

cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV, n.28*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 ottobre.

Il relatore [TRENTACOSTE](#) (*M5S*) presenta e illustra una nuova proposta di risoluzione (pubblicata in allegato). Rispetto al testo precedentemente presentato, segnala anzitutto che è stata integrata la parte in cui vengono ricordati i soggetti complessivamente auditi nel corso dell'affare assegnato, in modo tale da includervi anche i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e degli organismi della cooperazione. Inoltre è stato espunto, tra gli impegni previsti per il Governo, quello concernente la possibilità di vigilare sull'equità dei canoni relativi al beneficio irriguo erogato dai consorzi. Per quanto riguarda infine la richiesta, formulata dal senatore Taricco nella precedente seduta, di specificare nel punto 4) che i consorzi presi in considerazione sono quelli di bonifica, fa presente di aver preferito mantenere la formulazione originaria anche per motivi di coerenza con la dizione utilizzata nel resto della risoluzione.

Il rappresentante del Governo, nel ringraziare la Commissione per l'importante lavoro svolto, sottolinea l'estrema attenzione con cui il Ministero sta affrontando il tema. Ricorda l'impegno per oltre 1 miliardo di euro destinato a misure in tema di risorse idriche, con molti progetti che sono stati già attivati, soprattutto con l'obiettivo di contrastare il dissesto idrogeologico. Esprime parere favorevole sulla proposta di risoluzione presentata dal relatore, precisando tuttavia che l'impegno n. 4) fa riferimento a una materia che è propriamente di pertinenza regionale, mentre l'impegno n. 6) riguarda una materia che è di più stretta competenza del Ministero delle infrastrutture.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di risoluzione viene posta in votazione e approvata.

Il presidente [VALLARDI](#) rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [VALLARDI](#), visto l'andamento dei lavori, propone di sconvocare la seduta pomeridiana della Commissione, già convocata oggi, alle ore 14.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che la seduta pomeridiana, già convocata oggi, alle ore 14, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 178 (*Doc. XXIV, n. 28*)

La Commissione, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente le problematiche dei Consorzi di bonifica e di irrigazione, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, richiamato l'ampio ciclo di audizioni svolto con i diversi soggetti competenti e il materiale acquisito,

premessi che:

- i Consorzi di bonifica e di irrigazione svolgono un fondamentale ruolo di sostegno dell'agricoltura nazionale, gestendo gli impianti pubblici di irrigazione su oltre 3,3 milioni di ettari e, al contempo, partecipano alla gestione del territorio e alla difesa del suolo, curando l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica idraulica. La gran parte di essi sono associati nell'ANBI, Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue, che riunisce la quasi totalità dei Consorzi italiani;

- la sicurezza del territorio è condizione irrinunciabile per la vita di un Paese, in particolare in un'epoca di cambiamenti climatici, ed è evidente come alcune funzioni e servizi, quali quelli relativi alla tutela e alla conservazione dell'ambiente e delle sue risorse, non possono essere oggetto di mercato, ma devono essere competenza di organismi con forte legame territoriale e in grado di assicurarli a costi minimi, trattandosi di attività, servizi e patrimoni definibili quali beni pubblici collettivi;

- come per le opere pubbliche, anche il territorio necessita di manutenzione per mantenere la sua efficienza ed è questa la funzione svolta dai Consorzi la cui presenza e gli interventi sono volti ad evitare che il territorio stesso si degradi e sia minacciato da instabilità del suolo, alluvioni, siccità, effetti negativi della pressione antropica e inquinamento, curando l'irregimentazione dei corsi d'acqua e il deflusso o l'accumulo delle acque in eccesso, il consolidamento delle pendici in dissesto, il terrazzamento delle superfici declivi, garantendo così la conservazione e la sicurezza del territorio, dell'ambiente e del paesaggio. L'attività manutentiva svolta dai Consorzi non interessa, quindi, esclusivamente il settore agricolo, ma l'intera collettività, cui viene assicurato un ambiente idrogeologicamente più sicuro;

- l'attività di manutenzione delle opere di bonifica idraulica e di irrigazione realizzate e gestite dai Consorzi viene eseguita in larga parte grazie ai contributi versati da parte di 8,8 milioni di consorziati, in gran parte agricoltori. Pertanto la manutenzione ordinaria è in gran parte a carico dei privati consorziati, mentre occorrono risorse pubbliche per la manutenzione straordinaria necessaria ad adeguare gli impianti in relazione alla diffusa situazione di vulnerabilità del territorio;

- i Consorzi investono nelle manutenzioni delle reti e degli impianti di irrigazione a supporto della produzione agroalimentare, destinando a tale scopo la maggior parte delle proprie risorse. L'efficienza di tali reti conferisce sicurezza idraulica anche agli insediamenti civili e in molti casi, se non funzionassero le idrovore dei Consorzi, diverse aree extra-agricole e urbane verrebbero sommerse dalle acque;

considerato che:

- nel nostro Paese la produzione agroalimentare costituisce un settore strategico dell'economia nazionale, con un fatturato di circa 270 miliardi di euro, di cui circa 45 miliardi di esportazioni, con 3,3 milioni di occupati. L'irrigazione, oltre a consentire il mantenimento delle filiere produttive, provvede alla ricarica delle falde sotterranee, favorendo la conservazione delle aree umide, degli ecosistemi e del paesaggio agrario, riducendo la subsidenza e l'intrusione salina nelle falde e assicura il presidio del territorio, fornendo competitività e reddito alle imprese agricole. Anche per l'irrigazione è però necessario intervenire al fine di completare, ammodernare e rendere più efficienti gli esistenti impianti collettivi, ma anche di prevedere investimenti per realizzare serbatoi e vasche di espansione e laminazione delle piene al fine di regolare la cospicua quantità di acqua della stagione piovosa e conservarla per la stagione irrigua;

- un'analisi compiuta dall'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del CNR, sugli eventi di dissesto e le inondazioni rivela che, dal secondo dopoguerra, questi sono stati causa di oltre 9.000 vittime e circa 700.000 tra sfollati e senza tetto. Tali eventi hanno avuto impatto su beni privati e collettivi, industria, agricoltura, ambiente e paesaggio, nonché sul patrimonio artistico e culturale. Secondo i dati ANCE-CRESME del 2012 tra il 1944 e il 2011 il danno economico prodotto in Italia dalle calamità naturali supera i 240 miliardi di euro, con una media di circa 3,5 miliardi di euro all'anno. Il nostro Paese deve allora provvedere alle necessarie, preventive e costanti azioni di manutenzione straordinaria del sistema idrografico, idrogeologico e idraulico, considerato che lo stabilirsi su aree rurali e terreno agricoli di impianti industriali, l'espansione incontrollata degli insediamenti civili, l'enorme sviluppo delle reti stradali e ferroviarie hanno accresciuto le esigenze di difesa idraulica del territorio, anche per effetto dell'impermeabilizzazione del suolo che ha modificato il regime delle acque superficiali, in molti casi non più adeguatamente drenate dal terreno libero;

- tra il 1990 e il 2006 in Europa si è avuto un'espansione delle aree d'insediamento pari al 9% in media: diventa, quindi, una priorità europea frenare e compensare il consumo di suolo, limitando l'occupazione di altre aree verdi, recuperando e rifunzionalizzando le aree e i volumi dismessi. L'obiettivo è fissare l'estensione massima di superficie edificabile sul territorio nazionale, introducendo il divieto per gli agricoltori che hanno ricevuto contributi pubblici di cambiare la destinazione agricola per almeno 5 anni dall'ultima erogazione, pena la perdita degli aiuti e la demolizione delle opere eventualmente costruite;

- si registra una stagione di grandi opportunità per il settore irriguo, determinata dalla progettualità che i Consorzi hanno messo in campo e che il Paese ha fatto propria con azioni concrete quali:

- 1) il finanziamento da parte del Piano di Sviluppo Rurale Nazionale di 19 progetti per la realizzazione di infrastrutture irrigue per un importo di 272 milioni di euro, di cui 18 progetti, per 252 milioni, destinati ai Consorzi;
- 2) il Fondo Sviluppo e Coesione ha disposto il finanziamento di ulteriori 15 progetti irrigui per un importo di 147 milioni di euro di cui 13 progetti, per 138 milioni, destinati ai Consorzi;
- 3) il Piano straordinario invasi finanzia in 5 anni 30 progetti per 250 milioni di euro, di cui 21 progetti, per 144 milioni, destinati ai Consorzi;
- 4) il primo stralcio del Piano nazionale invasi ha finanziato 57 progettazioni ed interventi per 260 milioni di euro, di cui 23 progetti, per 106 milioni, destinati ai Consorzi;
- 5) il Ministero dell'Ambiente finanzia, con il Piano stralcio 2019 per la mitigazione del rischio idrogeologico, 263 interventi, per 315 milioni di euro, di cui 25 progetti, per 44 milioni, destinati ai Consorzi;

osservato, con riferimento alla legislazione vigente, che:

- il quadro normativo inerente i Consorzi si caratterizza per una duplicità di livello, nazionale e regionale e che le Regioni, sia prima che dopo la riforma costituzionale del 2001, nel disciplinare la materia loro devoluta, devono rispettare i principi fondamentali dettati o desumibili dalla legislazione statale;

- nel nostro Paese l'ordinamento nazionale e regionale attribuisce ai Consorzi fondamentali funzioni istituzionali per la sicurezza idraulica dei territori in essi ricompresi, nonché per la sicurezza alimentare mediante azioni di regolazione, provvista e utilizzazione delle risorse idriche, che consistono nella realizzazione, manutenzione e gestione di opere pubbliche di difesa idraulica ed irrigue, assicurando vantaggi indispensabili sia ai suoli agricoli che agli immobili civili e industriali e offrendo, con le loro azioni, un fondamentale contributo alla mitigazione dei negativi effetti dei cambiamenti climatici;

- dopo il 2001, fu posto il problema del riordino degli enti pubblici, mettendo in discussione il ruolo dei Consorzi, e il loro assetto organizzativo fu affidato al potere legislativo delle Regioni. Il Parlamento ha fatto chiarezza precisando, all'art. 27 della legge 31/2008, che il riordino dei Consorzi

di bonifica doveva avvenire seguendo criteri definiti d'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome e che devono essere rispettati e salvaguardati i compiti e le funzioni già spettanti ai Consorzi;

- in attuazione di tale norma, il 18 settembre 2008, è stato stipulato un Protocollo d'intesa Stato-Regioni e Province autonome che delinea il quadro di riferimento per la disciplina dei Consorzi in sede regionale, ridefinendo i principi fondamentali della materia, quali:

- 1) la polivalenza funzionale dell'azione della bonifica sul territorio, quale azione finalizzata alla sicurezza territoriale, alimentare e ambientale, con conseguente riconoscimento dell'acquisita intersettorialità della bonifica i cui effetti si estendono dalla difesa e conservazione del suolo, alle azioni di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche ad usi irrigui, alla tutela delle risorse ambientali;
- 2) la delimitazione dei comprensori di bonifica deve essere effettuata con riferimento ai confini idrografici e idraulici, garantendo dimensioni gestionali idonee ad assicurare funzionalità operativa, economicità di gestione e adeguata partecipazione da parte dei consorziati al Consorzio;
- 3) su ogni comprensorio le Regioni costituiscono un solo Consorzio mentre possono anche prevedere che su più comprensori di bonifica venga costituito un unico Consorzio;
- 4) il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale viene individuato quale strumento che definisce le linee fondamentali dell'azione della bonifica sul territorio nonché le principali attività, opere ed interventi da realizzare. Il piano viene proposto dal Consorzio competente per territorio ed approvato dalla Regione che ne definisce le linee guida;
- 5) i Consorzi vengono definiti persone giuridiche pubbliche a carattere associativo e di autogoverno del territorio, amministrati da organi democraticamente eletti dai consorziati e forte espressione di sussidiarietà nel rispetto del principio costituzionale;
- 6) viene confermato il principio dell'autogoverno secondo il quale i componenti il Consiglio sono eletti dai consorziati contribuenti con un sistema di voto che garantisca la partecipazione democratica mediante voto pro-capite per fasce di contribuzione;
- 7) i compiti e le funzioni dei Consorzi vengono individuati nella realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario ivi comprese le opere di cui all'art. 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- 8) è previsto altresì che ai Consorzi possono essere affidate dalle norme regionali ulteriori compiti consistenti nella realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche diverse da quelle sopraindicate, finalizzate alla difesa del suolo;
- 9) ai Consorzi possono essere assegnate dalle Regioni ulteriori attività, ivi comprese quelle dirette a contribuire allo sviluppo del territorio rurale, alla salvaguardia ambientale e al risanamento delle acque;
- 10) il numero dei membri dei Consigli di amministrazione dei Consorzi, aventi diritto a compensi per l'espletamento dell'incarico, non può essere superiore a tre. Gli altri rappresentanti dei consorziati non hanno diritto a compenso per l'espletamento della carica. Resta affidata alla discrezionalità delle Regioni la scelta di una rappresentanza pubblica negli organi collegiali dei Consorzi;
- 11) viene confermato il potere impositivo dei Consorzi riconoscendosi espressamente che le spese per la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza, nonché le spese di funzionamento dei Consorzi sono a carico dei proprietari consorziati i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi, riferito alle azioni di manutenzione, esercizio e sorveglianza e consiste nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili. Le spese sono definite in sede di bilancio e sono ripartite tra i consorziati proprietari di immobili che traggono beneficio, secondo i criteri fissati con il piano di classifica dei territori;
- 12) l'intesa individua e distingue il beneficio di presidio idrogeologico, il beneficio di natura idraulica, il beneficio di disponibilità irrigua. È previsto che le Regioni possono definire ulteriori tipologie di benefici;
- 13) si prevede espressamente che resta ferma la disciplina degli obblighi relativi agli scarichi nei corsi di acqua naturali o artificiali gestiti dai Consorzi prevista dall'art. 166 del decreto legislativo n. 152 del

2006, applicabile anche agli eventuali sfiori provenienti dai sistemi di fognatura pubblica o da scolmatori di piena. I contributi dei consorziati devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. I bilanci dei Consorzi sono elaborati per centri di costo, nel rispetto dei criteri di economicità, trasparenza e veridicità;

14) è contemplata specificamente la facoltà di accordi di programma, intese e convenzioni tra Consorzi ed enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione comune di specifici servizi, per la tutela dell'ambiente e la facoltà per i Consorzi di stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli;

15) è confermato che alle Regioni competono le funzioni di vigilanza e controllo sui Consorzi ed è altresì previsto che i Consorzi adottino provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti, nonché la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse;

rilevato, inoltre, che:

- la Commissione, al termine di un ciclo di 8 audizioni, svoltesi tra marzo 2019 e luglio 2020, in cui sono stati auditi complessivamente 34 soggetti, tra cui i responsabili di ANBI nazionale, delle sedi regionali, molti rappresentati amministrativi e tecnici locali, i rappresentanti dei lavoratori e i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e degli organismi della cooperazione del settore agricolo, riconosce che i Consorzi di bonifica e irrigazione sono istituzioni imprescindibili, che hanno mostrato di saper fornire ai territori servizi e risposte;

- i Consorzi, anche sulla base dell'accordo di autoriforma del 2008, godono di una legislazione regionale che ne tutela i principi fondamentali con riferimenti costanti sia agli indirizzi della Corte Costituzionale, sia alle leggi sulla difesa del suolo e sulle risorse idriche, nazionali e comunitarie;

- i Consorzi operano in comprensori di bonifica che, delimitati da confini idrografici omogenei, consentono una migliore operatività sulla base di criteri di funzionalità operativa, gestionale, economica e di partecipazione, realizzando, con risorse proprie, la manutenzione ordinaria del reticolo idrografico minore ad essi affidato, la captazione, l'approvvigionamento e la distribuzione dell'acqua ad uso irriguo, parametrando tali utilizzi alla salvaguardia dell'acqua e dell'ambiente. Essi hanno, inoltre, la possibilità di esercitare attività di vigilanza e polizia idraulica sulle opere di loro competenza che, regolata dalle norme regionali, mantiene un'importante funzione di controllo sui territori;

- dalle audizioni è emerso anche come tali enti affondino le radici della propria attività, della propria funzionalità, della propria efficacia, efficienza ed economicità nell'autogoverno: la partecipazione è l'elemento chiave che affida ai privati l'amministrazione dei Consorzi e che realizza il coordinamento tra pubblico e privato, oggi particolarmente in sintonia con gli orientamenti e le indicazioni della società;

- nel corso delle audizioni è emerso il vulnus dell'istituzione consortile che nel corso di decenni si è determinato in alcune Regioni soprattutto del Mezzogiorno. Esso è costituito dalla degenerazione delle regole e dei principi di buon governo con l'imposizione di commissariamenti ultradecennali che hanno ingessato i Consorzi interessati, limitando in maniera sensibile la loro attività e la loro capacità di adattamento alle nuove esigenze del territorio. Risultano eclatanti i casi di Sicilia, Puglia e, per ragioni diverse, della Calabria dove, con legge regionale e relative risorse, è stata affidata ai Consorzi la gestione dei lavoratori forestali. A ciò si aggiunge la situazione finanziaria, in molti casi precaria, degli enti consortili collegata sia alle diverse crisi del comparto agricolo, che inevitabilmente si sono riversate anche su ritardato pagamento di tributi consortili, sia ad una non sempre efficace ed efficiente funzionamento amministrativo degli stessi consorzi. Nel complesso, quanto descritto ha penalizzato interi territori regionali e i loro abitanti, con scarsa attività progettuale, di manutenzione, di attività istituzionale, di innovazione nella gestione dell'acqua a uso irriguo, di utilizzo delle risorse economiche ottenute dalla progettazione e destinate dai Governi che si sono succeduti per le attività di difesa del suolo, contrasto al dissesto idrogeologico, realizzazione di invasi. L'auspicio è, quindi,

quello di un'assunzione di responsabilità da parte di tali Regioni e il rapido ritorno all'autogoverno dei Consorzi e a una conseguenziale e auspicata efficienza. Tali obiettivi sono certamente raggiungibili con una rapida adozione della Intesa Stato Regioni che ha mostrato in tutto il Paese la sua capacità di saper ridurre sensibilmente singoli comportamenti non virtuosi ed, al contrario, esaltare le buone pratiche. L'agricoltura del Meridione necessita di notevoli investimenti infrastrutturali, di semplificazioni delle procedure amministrative e della modernizzazione dell'intera filiera che per troppo tempo l'ha relegata ai margini dei mercati, nonostante le eccellenze delle produzioni agricole tipiche;

- le audizioni hanno messo in luce i numerosi aspetti positivi delle strutture dei Consorzi, della loro presenza sul territorio e della loro insostituibile attività. Essi sono caratterizzati da grande concretezza e flessibilità nell'adattare le proprie azioni alle diverse esigenze che il territorio ha mostrato nell'evolversi dei tempi (bonifica igienica, idraulica, integrale, questioni ambientali, cambiamenti climatici, consumo di suolo, emergenze idrogeologiche ed alluvionali, multifunzionalità dell'utilizzo idrico, carenza idrica, produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili). Inoltre, i Consorzi hanno dimostrato grandi capacità progettuali e di realizzazione degli interventi ad essi affidati, prova evidente è rappresentata dal bando di gara per il PSRN, dove il Ministero dell'Agricoltura, a fronte di un finanziamento di 300 milioni di euro per la realizzazione di opere di irrigazione collettiva, ha ricevuto progetti esecutivi per un importo superiore al miliardo di euro;

- anche la proposta di ANBI di finanziare un Piano nazionale di interventi nel settore delle acque per la realizzazione di invasi multifunzione e per contrastare la dispersione delle risorse idriche, fatta propria dallo Stato e finanziata da due Governi successivi, dimostra una capacità propositiva, oltre quella progettuale e realizzativa. ANBI e i Consorzi sono anche impegnati, con le organizzazioni agricole e Terna, a sensibilizzare il mondo politico a prendere atto delle conseguenze legate alla transizione energetica dalle fonti fossili a quelle rinnovabili. Si ritiene infatti, come previsto dal Piano nazionale energia e clima, che entro il 2030 sarà necessario dotarsi di impianti per l'accumulo dell'energia elettrica e che l'acqua, presente negli invasi gestiti dai Consorzi, potrebbe essere utilizzata in uso condiviso per le esigenze primarie potabili e agricole, ma anche per accumulare l'energia elettrica prodotta in eccesso ed evitare così che vada sprecata;

- negli ultimi decenni è stato dimostrato che gli effetti devastanti, a cui si assiste ormai quotidianamente, risultano direttamente riconducibili all'uomo ed il suo malinteso rapporto con l'ambiente. È fondamentale agire con una programmazione che abbia immediata attuazione, ma con effetti differenziati e suddivisi per tempi di realizzazione, sfruttando i criteri di efficienza, efficacia e continuità. Bisogna ridurre gli sprechi mediante il ripristino delle reti di adduzione ormai ammalorate e vetuste, ripristinare la capienza di invasi e bacini di accumulo, dragando le sabbie e il limo accumulatisi sui fondali, sbloccare le opere incompiute che risultino utili allo stato attuale delle conoscenze e delle sensibilità, ripristinare la superficie verde persa per eventi calamitosi o incendi, curare la rete drenante e realizzare le interconnessioni tra le reti di adduzione e i bacini di approvvigionamento e tra gli invasi, al fine di garantirne la massima capienza. Le infrastrutture dell'acqua devono rientrare nel processo di innovazione che interessa le infrastrutture strategiche del nostro Paese come quelle viarie e portuali;

- l'importanza strategica dei Consorzi appena descritta, sia per la regimentazione delle acque per uso irriguo, industriale, igienico sanitario e in alcuni casi anche potabile identifica come sentinelle del territorio gli enti consortili e, nonostante le difficoltà, essi rivestono un ruolo decisivo per il contrasto al rischio idrogeologico e la conservazione del paesaggio. Appare evidente, quindi, come logica conseguenza, come sia sbagliato parlare di soppressione definitiva dei Consorzi, ma si debba piuttosto parlare di rilancio, in un'ottica virtuosa degli stessi a tutela dell'agroecosistema.

In conclusione, in virtù di quanto espresso nella presente risoluzione e tenuto conto che a breve è prevista la riforma della Direttiva Quadro Acque UE 2000/60, redatta principalmente per Paesi europei ove l'irrigazione risulta una pratica marginale, occasione utile, quindi, per adeguare la Direttiva anche ai Paesi mediterranei, dove non esiste agricoltura in assenza di irrigazione,

si impegna il Governo a:

1. discutere in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome il rilancio del ruolo strategico dei Consorzi di bonifica e irrigazione nella gestione e difesa del territorio e delle sue risorse, nel contrasto al rischio idrogeologico e a supporto dell'agricoltura nazionale, concretizzando in un apposito documento programmatico gli interventi normativi finalizzati al sussidio delle strutture consortili che permettano l'ammodernamento delle reti idriche gestite dagli stessi;
2. disporre provvedimenti volti a introdurre tecnologie e sistemi di gestione innovativi che consentano di risparmiare e ottimizzare la risorsa idrica, tutelare l'ambiente e promuovere il sistema agroecologico nazionale;
3. promuovere in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome una revisione e un rafforzamento del modello di governo dei Consorzi che consolidi in questi il ruolo dell'agricoltore e dei beneficiari diretti delle attività consortili, mantenendo al centro della propria azione la tutela del territorio e lo sviluppo dell'agricoltura;
4. verificare la possibilità di emanare le misure necessarie volte a commisurare i costi del servizio erogato dai Consorzi all'entità del servizio reso, in proporzione del numero dei consorziati, delle superfici servite e degli effettivi consumi;
5. emanare provvedimenti, per quanto di competenza, volti al potenziamento del Piano nazionale invasi al fine di completare i lavori di esecuzione delle opere già parzialmente realizzate, prima di autorizzare nuovi progetti che contribuirebbero a ulteriore consumo di suolo, e a porre in essere strumenti di programmazione delle manutenzioni straordinarie agli impianti di raccolta delle acque e delle reti di distribuzione volti al contenimento delle perdite e all'efficientamento dei sistemi;
6. predisporre, per quanto di competenza, lo studio di un piano di dragaggio degli invasi e di cura dei corsi d'acqua che consenta di recuperare il volume di raccolta idrica e di portata perso a causa dell'interro, ponendo attenzione al conferimento e alla destinazione finale dei fanghi di dragaggio.

1.4.2.6.8. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 141 (pom.) del 27/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020

141ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario L'ABBATE risponde all'interrogazione n. 3-01966, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, rassicurando preliminarmente l'interrogante sul fatto che l'Amministrazione è pienamente impegnata nel supporto alla filiera zootecnica del latte italiano.

Nel merito specifico della richiesta evidenzia che, come noto, il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza consta di un programma di riforme a lungo termine da realizzare grazie ad un sostegno finanziario su larga scala ad investimenti pubblici in grado di rendere le economie degli Stati membri più resilienti e meglio preparate per il futuro. Investimenti e riforme dovranno essere incentrate sulle sfide e sulle esigenze connesse alla transizione verde e digitale.

In tale ottica tra le proposte avanzate dal MIPAAF segnala il sostegno ai contratti di filiera e di distretto a cui riservare almeno 1 miliardo di euro. Il rafforzamento dei rapporti tra produzione agricola e mondo della trasformazione e commercializzazione, al fine di realizzare una più equa distribuzione del valore è uno degli obiettivi più importanti per il comparto della zootecnia da latte; risorse adeguate saranno rivolte ad aumentare il tasso di innovazione delle aziende, alla promozione e alla pubblicità di prodotti di qualità certificata o biologici, alla ricerca e sperimentazione. Il miglioramento dei rapporti

di filiera incentiverà inoltre il contrasto al caporalato nella misura in cui la promozione di un tessuto di aziende agricole sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale è essenziale per assicurare condizioni di lavoro dignitose.

Ciò posto rileva che, con regolamenti emanati all'inizio dello scorso mese di maggio, la Commissione dell'Unione europea ha previsto una serie di misure a sostegno del settore lattiero caseario, rese immediatamente applicabili a livello nazionale con l'emanazione di apposite circolari a cura del Ministero e di Agea.

In particolare, è stata prevista la concessione di aiuti all'ammasso privato di burro (regolamento 2020/597), latte scremato in polvere (regolamento 2020/598) e formaggi a DOP (regolamento 2020/591).

Con questo ultimo regolamento è stato previsto, per l'Italia, un aiuto all'ammasso privato per 12.654 tonnellate di formaggi a DOP e IGP. Tale misura ha contribuito certamente a stabilizzare il mercato dei formaggi dopo una iniziale riduzione dei prezzi conseguente al calo dei consumi seguito alla chiusura del canale HORECA verificatesi a causa del Covid -19, non compensato dall'iniziale aumento dei consumi familiari.

Alle misure attivate a livello unionale, sono seguiti ulteriori interventi posti in essere a livello nazionale, in particolare attraverso il Fondo nazionale per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, fortemente potenziato nel corso del 2020.

Con provvedimenti già adottati e con un altro in corso di perfezionamento, è stata prevista la destinazione di un importo di 6 milioni di euro all'acquisto di latte crudo da trasformare in UHT; 49 milioni di euro all'acquisto di prosciutti DOP, prosciutto cotto e salumi vari da suino DOP e IGP; 14,5 milioni di euro all'acquisto di formaggi DOP.

Negli ultimi mesi sono stati messi in campo anche altri interventi riguardanti: l'esonero contributivo per i mesi di gennaio-giugno 2020 a favore di tutti gli allevamenti, inclusi quelli da latte; la destinazione di oltre 70 milioni di euro per acquisti di latte 100 per cento italiano e formaggi DOP, prodotti quindi con latte esclusivamente nazionale da destinare alla distribuzione gratuita agli indigenti; il prolungamento della sperimentazione dell'obbligo di indicazione dell'origine del latte per tutti i prodotti derivati fino a dicembre 2021.

Le azioni di cui sopra non esauriscono l'attenzione e l'impegno che continueranno ad essere profuse a tutela di questo comparto produttivo di fondamentale importanza nel contesto della produzione agroalimentare nazionale.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita e si dichiara parzialmente soddisfatto. Ricorda che oggi tanto i produttori che i trasformatori di latte, a causa del prezzo alla produzione, non sono in grado di competere sul mercato e guadagnare. Segnala un ulteriore problema derivante dal recente DPCM varato dal Governo che, con la chiusura dei locali di ristorazione alle 18, sta creando un danno economico enorme anche a tutte le aziende della filiera agricola che producono per il settore HORECA. Ritiene pertanto che le misure prese dall'Esecutivo non siano in grado di incidere davvero per risolvere i problemi dei produttori di latte. In conclusione ritiene che il Governo debba intervenire con politiche mirate in favore della filiera e rivedere la decisione di chiudere gli esercizi di ristorazione alle ore 18, posticipando tale orario almeno sino alle ore 22.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei

medesimi comuni

(Parere alla 13a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [BITI](#) (PD) riferisce sui due disegni di legge su cui la Commissione è chiamata ad esprimere parere alla 13a Commissione, che li esamina in sede referente.

Il disegno di legge n. 1131 si compone di 20 articoli e reca misure per la rigenerazione urbana. In sintesi l'articolo 1, dopo aver definito i principi fondamentali del provvedimento, individua le finalità della "rigenerazione urbana" (tra cui il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive, il sostegno della sostenibilità ecologica e della biodiversità in ambito urbano, il contenimento del consumo del suolo e la riduzione dei consumi idrici).

L'articolo 2 reca la definizione degli "ambiti urbani" e della "rigenerazione urbana", nonché delle aree o complessi edilizi caratterizzati, rispettivamente, da "degrado urbanistico edilizio", da "degrado socio-economico" e da "degrado ambientale".

L'articolo 3 prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, a cui partecipano rappresentanti dei Ministeri interessati e delle regioni. Tale organismo opera, tra l'altro, per favorire la realizzazione degli obiettivi del piano nazionale per la rigenerazione urbana, previsto dal successivo articolo 4, che comprendono, tra gli altri, la messa in sicurezza, la manutenzione e la rigenerazione del patrimonio edilizio, la riduzione del consumo del suolo, la rivitalizzazione degli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana e la salvaguardia dei centri storici, del verde urbano e dei servizi pubblici.

L'articolo 5 istituisce un fondo nazionale per la rigenerazione urbana, le cui risorse, destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana, sono ripartite secondo le modalità individuate dal successivo articolo 6.

L'articolo 7 prevede che siano dichiarate aree di interesse pubblico le aree ricomprese nei piani comunali di rigenerazione urbana selezionati con i bandi regionali di cui all'articolo 9.

Mentre l'articolo 8 prevede che regioni e province autonome adottino disposizioni per il conseguimento degli obiettivi del piano nazionale, l'articolo 10 è dedicato ai già citati piani comunali di rigenerazione urbana. In particolare spetta ai comuni individuare, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni interventi di rigenerazione urbana, a seguito di una attività di ricognizione del territorio.

L'articolo 11, recante misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici, stabilisce tra l'altro che i piani comunali di rigenerazione urbana siano approvati dal comune nel rispetto delle misure vigenti poste a tutela dei beni culturali e dei centri storici; prevede un adeguamento della legislazione sul turismo da parte delle regioni sulla classificazione delle strutture alberghiere; stabilisce infine che i comuni censiscano annualmente gli immobili, localizzati nei centri urbani e storici, al fine di prevedere un eventuale aumento dell'aliquota IMU per quegli immobili lasciati inutilizzati da più di un anno.

L'articolo 12 prevede tra l'altro che, ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, si applichino gli strumenti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, dal codice dei contratti pubblici e dalle leggi applicabili in materia di governo del territorio; consente altresì interventi di ristrutturazione edilizia che comportino un miglioramento antisismico dell'edificio e interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio nel rispetto di determinate condizioni.

L'articolo 13 disciplina il ricorso ad ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana (ossia il ricorso a: riparto dei fondi strutturali europei, sostegno della Cassa depositi e prestiti e dei fondi immobiliari privati, costituzione di fondi comuni di investimento, fondi pensione e casse professionali).

L'articolo 14, recante semplificazioni in materia urbanistica e amministrativa, interviene su alcune disposizioni riguardanti i limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e sulla dotazione obbligatoria di parcheggi a servizio delle unità abitative.

L'articolo 15 prevede che alle procedure e ai contratti di cui alla legge in esame si applichino i controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione, mentre l'articolo 16 detta disposizioni in materia di qualità della progettazione, di concorsi di progettazione e di concorsi di idee.

L'articolo 17 introduce diverse forme di incentivazione fiscale, a partire dall'esenzione da IMU, TASI e TARI per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana; ulteriori norme di incentivazione fiscale sono poi introdotte in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, nonché per il consolidamento antisismico degli edifici.

Da ultimi, mentre l'articolo 18 detta norme per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana e l'articolo 19 prevede l'adeguamento della rispettiva legislazione da parte di regioni e province autonome, l'articolo 20 disciplina la copertura finanziaria del provvedimento.

Il disegno di legge n. 1302, composto da un unico articolo, reca modificazioni alla legge n. 158 del 2017 in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici.

Più in dettaglio il disegno di legge, alla lettera *a*), modifica l'articolo 1 della predetta legge n. 158 del 2017 con l'obiettivo di diminuire la platea dei comuni legittimati alla ricezione delle varie tipologie di fondi previsti a sostegno dei piccoli comuni: riduce pertanto da 5.000 abitanti a 3.000 abitanti residenti la soglia prevista per essere definiti piccoli comuni.

La lettera *b*) novella invece l'articolo 5 della citata legge n. 158 del 2017, concernente le misure per il contrasto dell'abbandono di immobili nei piccoli comuni. La disposizione prevede che i piccoli comuni possano adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili, anche privati, in caso di stato di deperimento degli stessi e inerzia della proprietà, al fine di contrastarne l'abbandono, sia per quanto riguarda i terreni che per gli edifici. Vengono quindi individuate e definite le procedure che i comuni dovranno adottare per gli interventi di manutenzione, restauro ed efficientamento di quelle strutture qualificate dalle competenti autorità come edifici di particolare pregio storico o culturale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati

(674) MANTERO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare

(1503) IANNONE ed altri. - Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 ottobre.

La relatrice [ABATE](#) (*M5S*), dopo aver succintamente ricordato l'importante lavoro di approfondimento svolto in Commissione ambiente sui temi oggetto dei disegni di legge, propone l'espressione di un parere favorevole.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) sottolineando innanzitutto come i disegni di legge vadano a riempire un vuoto legislativo riguardante la raccolta dei rifiuti presenti in mare. Pur condividendo le finalità del provvedimento, esprime tuttavia rammarico per il fatto che diverse proposte emendative del proprio Gruppo non sono state accolte nel corso dell'esame dell'Atto Senato n. 1571. In conclusione dichiara, a nome del proprio Gruppo e anche dei Gruppi di Forza Italia e della Lega, l'espressione di un voto di astensione.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, ritiene che i disegni di legge vadano a colmare una lacuna che in passato ha causato ingenti danni sia ai comuni coinvolti che alle imprese della pesca. Sottolinea pertanto come il testo vada nella giusta direzione incentivando la pulizia dei mari e la salvaguardia delle acque.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S), sottolineando l'importanza dell'iniziativa legislativa in esame a tutela dell'ecosistema marino, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole viene posta in votazione e approvata.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.7. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.7.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 43 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/02/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 2021
43ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,25

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 13ª Commissione:

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'espressione del parere

1.4.2.7.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 44 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 2 MARZO 2021
44ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,20

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alla 13ª Commissione:

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

alla 6ª Commissione:

(1708) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia: rinvio dell'espressione del parere

1.4.2.8. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.8.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 201 (pom.) del 03/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020
201ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 13,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Presidenza ha assegnato alle Commissioni riunite 5a e 14a l'affare su "Definizione e implementazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza".

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

La senatrice [GINETTI](#) (IV-PSI) introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare").

L'articolo 1 enuncia le finalità perseguite dal disegno di legge, quali contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione degli stessi.

L'articolo 2 si riferisce alle modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare (RAP), equiparandoli ai rifiuti prodotti dalle navi. Si prevedono le modalità di raccolta dei RAP presso i porti in cui approdano le navi. I costi di gestione dei RAP ricadono sull'intera collettività nazionale e, di conseguenza, sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti.

L'articolo 3 detta disposizioni finalizzate a disciplinare lo svolgimento di campagne di pulizia

finalizzate alla raccolta volontaria di rifiuti (RVR). Ai rifiuti volontariamente raccolti (RVR) durante le campagne di pulizia si applicano le norme dettate per i RAP dall'articolo 2 del disegno di legge in esame.

L'articolo 4 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente volto a stabilire criteri e modalità con cui i RAP e i RVR cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-ter del codice dell'ambiente.

L'articolo 5 reca norme per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate al fine della loro reimmissione nell'ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino.

L'articolo 7 prevede che possano essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della presente legge e delle strategie per l'ambiente marino di cui al D.P.C.M. 10 ottobre 2017 e degli obiettivi della Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

L'articolo 8 prevede la promozione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di attività sull'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti.

L'articolo 9 prevede che, in occasione della celebrazione presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della "Giornata del mare", le iniziative promosse per la conoscenza del mare facciano riferimento anche alle misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare.

L'articolo 10 prevede il rilascio - agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia del mare o conferiscono i RAP - di un riconoscimento ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità dell'attività di pesca da essi svolta. L'articolo prevede altresì la facoltà per i comuni di attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazioni che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati oppure volontariamente raccolti. Tale sistema incentivante per il rispetto dell'ambiente si applica ai possessori di imbarcazioni che non esercitino attività professionale.

L'articolo 11 reca criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione e stabilisce che, al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, tutti gli impianti di desalinizzazione maggiormente impattanti sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale. Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione sono autorizzati in conformità alla disciplina degli scarichi di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'articolo 12 istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Tavolo interministeriale di consultazione permanente.

L'articolo 13 prevede che il Ministro dell'ambiente trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge.

L'articolo 14 dispone che, dall'attuazione del provvedimento, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) svolge alcune riflessioni in merito alle lacune del disegno di legge per quanto concerne le acque interne, che presentano molteplici problematiche inerenti ai rifiuti, con particolare riferimento al legname disperso. Chiede inoltre che vengano inserite le acque salse e salmastre nell'oggetto della disciplina.

La relatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*) condivide quanto sottolineato dal senatore BOSSI, ritenendo quindi meritevole di considerazione l'ampliamento dell'ambito di tutela del disegno di legge anche ai materiali dispersi nelle acque interne. Anche in tal modo sarà possibile contribuire a garantire l'equilibrio degli ecosistemi. Ritiene inoltre opportuno verificare, ai fini di un loro possibile coordinamento, le eventuali sovrapposizioni tra gli ambiti di intervento del disegno di legge in esame e

le deleghe conferite al Governo con il disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, approvato la settimana scorsa dall'Assemblea del Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore [NANNICINI](#) (PD), relatore, illustra i contenuti del decreto-legge n. 137, cosiddetto "Ristori", che introduce ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Precisa che il provvedimento interviene con uno stanziamento di 5,4 miliardi di euro, destinati al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati.

In particolare, sono previsti contributi a fondo perduto alle imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni. L'erogazione è prevista entro il 15 novembre direttamente sul conto corrente dei soggetti che avevano già fatto domanda in precedenza, secondo le modalità già utilizzate dall'Agenzia delle entrate per i contributi dal decreto "Rilancio" n. 34 del 19 maggio 2020, per un importo fino a quattro volte quanto previsto in precedenza, a seconda del settore di attività dell'esercizio. Potranno fare domanda anche i soggetti che non avevano già ricevuto i precedenti contributi.

Con un intervento da 1,6 miliardi complessivi, viene prorogata la Cassa integrazione per ulteriori 6 settimane, da usufruire fino al 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.

Viene poi riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021, ai datori di lavoro, esclusi quelli del settore agricolo, che hanno sospeso o ridotto l'attività a causa dell'emergenza Covid.

È prevista una proroga, per le imprese, del credito d'imposta sugli affitti, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, e una sua estensione alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni di euro, che abbiano subito un calo del fatturato del 50%. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell'immobile locato.

È stabilita la cancellazione della seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili in cui si esercitano le attività indicate nell'allegato 1 al decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Sono previste misure di sostegno per i lavoratori dello spettacolo e del turismo: 400 milioni per agenzie di viaggio e *tour operator*, 100 milioni per editoria, fiere e congressi, 100 milioni di euro per il sostegno al settore alberghiero e termale, 400 milioni di euro per il sostegno all'*export* e alle fiere internazionali.

Il reddito di emergenza viene esteso anche ai mesi di ottobre e novembre, per tutti coloro che ne avevano già avuto diritto e per chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all'importo del beneficio.

È riconosciuta un'ulteriore indennità a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto sostegni dai decreti "Cura Italia" (n. 18 del 2020) e "Rilancio" (n. 34 del 2020), con un importo elevato da 600 a 800 euro.

Per le associazioni e società sportive dilettantistiche viene istituito un apposito fondo di 50 milioni di euro per il 2020.

Viene istituito un fondo da 100 milioni di euro per sostenere, con contributi a fondo perduto, le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura interessate dalle misure restrittive, che

hanno subito un calo del fatturato superiore al 25 per cento nel novembre 2020 rispetto al novembre 2019.

Con specifico riferimento alla risposta Covid da parte delle strutture sanitarie, è previsto lo stanziamento dei fondi per la somministrazione di 2 milioni di tamponi rapidi presso i medici di famiglia e l'istituzione presso il Ministero della salute del Servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria e le attività di *contact tracing*.

Il decreto prevede anche specifiche misure per il settore giustizia, tra cui lo svolgimento da remoto di specifiche attività legate alle indagini preliminari e alle udienze sia civili che penali, nonché per la semplificazione del deposito di atti, documenti e istanze.

Per quanto riguarda gli aspetti attinenti al rispetto della normativa dell'Unione europea, le misure di sostegno alle imprese devono essere stabilite nel rispetto della vigente disciplina europea sul divieto di aiuti di Stato alle imprese, aggiornata al *Temporary Framework* di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, come previsto dall'articolo 1, dall'articolo 6, dall'articolo 7, dall'articolo 8, dall'articolo 9, dall'articolo 12, comma 14, edall'articolo 13.

Il Relatore rileva, al riguardo, che analogo riferimento alla normativa sul divieto degli aiuti di Stato dovrebbe essere previsto anche all'articolo 16, per le misure di esonero dai contributi previdenziali e assistenziali previste per le aziende delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Con riguardo alle misure di estensione dei trattamenti di cassa integrazione, previste dall'articolo 12 del decreto in conversione, ricorda che, nell'ambito del programma SURE, la Commissione europea ha emesso la prima tranche di titoli obbligazionari da 10 miliardi di euro con scadenza nell'ottobre 2030 e da 7 miliardi di euro con scadenza nel 2040, da destinare ai sistemi nazionali di sostegno all'occupazione. La domanda degli investitori ha superato di 13 volte l'offerta disponibile e si è tradotta in condizioni di prezzo favorevoli per entrambe le obbligazioni. Di questi 17 miliardi euro, l'Italia ha ricevuto 10 miliardi, la Spagna 6 miliardi, e la Polonia 1 miliardo.

L'articolo 20 assegna al Ministro per la salute il compito di svolgere attività di *contact tracing* e sorveglianza sanitaria, nonché di informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti aziende sanitarie locali, anche attivando un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione «Immuni», i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività, come già previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del DPCM 24 ottobre 2020.

Al riguardo, si ricorda che con il precedente decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020 è stata garantita la continuità operativa del sistema di allerta Covid fino al 31 dicembre 2021 ed è stata consentita l'interoperabilità con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea.

La Commissione europea ha infatti creato, con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1023, un servizio *gateway* di interoperabilità (*European Federation Gateway Service*) che collega le applicazioni nazionali in tutta l'UE. I primi test del *gateway* sono stati svolti a partire dallo scorso settembre e attualmente risultano collegate al *gateway* europeo EFGS le applicazioni ufficiali di Italia, Germania, Irlanda, Lettonia e Spagna.

Il Relatore, quindi, non ravvisando profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo, pubblicato in allegato, con l'osservazione relativa all'inserimento anche nell'articolo 16 del riferimento al rispetto della normativa europea sul divieto di aiuti di Stato di cui alla Comunicazione sul *Temporary Framework* C(2020) 1863 e successive modifiche, nonché con un richiamo all'opportunità di prevedere la possibilità anche per gli enti del Terzo Settore, compresi quelli privi di partita Iva, di accedere ai contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1, considerata l'importanza che riveste il Terzo Settore nelle strategie di inclusione sociale dell'Unione europea.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur consapevole dell'urgenza del provvedimento, ribadisce la necessità di disporre di un minimo di tempo di approfondimento prima di procedere al voto ed evidenzia alcune criticità su cui ritiene che le forze politiche di minoranza potrebbero dare un contributo utile, tra cui l'assenza di veri indennizzi per i danni economici subiti a causa delle misure restrittive, la reiterazione di contributi senza una logica organica di intervento, l'esclusione di intere categorie di soggetti dalle misure.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) ([n. COM\(2020\) 563 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

La senatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relattrice, svolge la relazione introduttiva sulla valutazione del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità della proposta di regolamento in esame, che modifica la proposta di regolamento COM(2020) 80, del 4 marzo 2020, introducendovi un obiettivo climatico intermedio per il 2030, di riduzione delle emissioni di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990, al fine di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica già previsto per il 2050.

Ricorda, quindi, che la proposta originaria COM(2020) 80 prevede l'istituzione di un quadro normativo finalizzato al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, modificando in tal senso il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima). Tale proposta rientra nel più ampio pacchetto di azioni annunciato nella Comunicazione dell'11 dicembre 2019 intitolata "Il Green Deal europeo", in cui la Commissione europea ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che, nel 2050, non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse.

La neutralità climatica implica il raggiungimento di un equilibrio tra le emissioni antropogeniche e gli assorbimenti antropogenici dei gas a effetto serra di tutti i settori economici mediante soluzioni naturali e tecnologiche. Questa strategia mira anche a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze, assicurando anche l'equità e l'inclusività.

La Relattrice ricorda quindi che anche il Parlamento europeo ha chiesto che la transizione, ormai indispensabile, verso una società climaticamente neutra avvenga entro il 2050 al più tardi (risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo), e ha dichiarato la sussistenza di una emergenza climatica e ambientale (risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale).

A sua volta, il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 12 dicembre 2019, ha approvato l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, pur riconoscendo che è necessario istituire un quadro favorevole e che la transizione richiederà notevoli investimenti pubblici e privati. Il Consiglio europeo ha inoltre invitato la Commissione a preparare, quanto prima possibile nel 2020, una proposta di strategia a lungo termine dell'Unione sui cambiamenti climatici.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, osserva anzitutto che la base giuridica della proposta, come per la proposta originaria della Commissione, è individuata nell'articolo 192 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione delle azioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi della politica ambientale dell'Unione.

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà considerando che il cambiamento climatico è, per definizione, un problema transfrontaliero che non può essere risolto unicamente con un'azione nazionale o locale, ma che richiede un'azione coordinata da parte dell'UE. In tal senso, sin dal 1992, l'Unione europea si è adoperata per mettere a punto soluzioni congiunte e portare avanti un'azione globale per affrontare i cambiamenti climatici. Più specificamente, l'azione a livello dell'UE dovrebbe mirare a garantire il conseguimento, in modo efficace rispetto ai costi, degli obiettivi climatici a lungo termine, garantendo al contempo l'equità e l'integrità ambientale. Una solida *governance* dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE per il 2050 contribuirà a garantire che l'UE prosegua sulla buona strada per il suo raggiungimento.

La proposta rispetta anche il principio di proporzionalità, poiché non va al oltre quanto necessario per istituire un quadro normativo finalizzato al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050. La proposta mira a fornire un indirizzo strategico per avviare l'UE sulla strada della neutralità climatica, nonché ad assicurare certezza nell'impegno, trasparenza nell'azione e responsabilità, predisponendo un procedimento di valutazione e comunicazione. Con il regolamento proposto si stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie per conseguire collettivamente l'obiettivo della neutralità climatica, senza prevedere politiche o misure specifiche, garantendo piena flessibilità agli Stati membri, alla luce del quadro normativo per conseguire i traguardi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Si prevede inoltre un meccanismo per il riesame delle politiche e della legislazione UE vigenti o per l'adozione di misure supplementari, per assicurare una certa flessibilità che consente all'UE la necessaria capacità di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici.

La Relatrice conclude sottolineando la necessità, soprattutto in questo periodo di grave difficoltà economica, di non imporre eccessivi oneri al tessuto imprenditoriale produttivo, che va prioritariamente salvaguardato.

La senatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*) ritiene l'orizzonte del 2050 sufficientemente ampio per consentire una transizione ecologica sostenibile dalle imprese e ricorda anche gli impegni presi in senso ambientale nell'ambito del *Recovery Fund*.

Chiede, infine, chiarimenti circa la scelta dello strumento giuridico del regolamento, a fronte del contenuto piuttosto programmatico che viene stabilito e del necessario coordinamento con gli obiettivi comuni e interconnessi, stabiliti nell'ambito degli altri programmi tra cui *Next Generation EU*, Orizzonte 2020, i Fondi strutturali.

Il [PRESIDENTE](#) rileva, al riguardo, che la scelta dello strumento del regolamento è coerente con la scelta del medesimo strumento operata con la proposta originaria COM(2020) 80.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede di poter disporre di un congruo periodo di approfondimento, anche in relazione al quadro programmatico e d'azione previsto dal PNIEC.

Concorda sulla congruità dell'orizzonte temporale fissato al 2050, anche a fronte dell'importanza che l'impegno e l'azione dell'Unione europea contro i cambiamenti climatici e in favore di una transizione ecologica riveste come modello e traino mondiale per altri Paesi e regioni geografiche, tra cui il Giappone e ora anche la Cina che si è posta un obiettivo ambizioso per il 2060.

Circa, infine, l'onere che le imprese saranno chiamate a sostenere, ritiene che un'azione volta a ritardare i tempi di adeguamento produca in definitiva una loro penalizzazione in termini di competitività globale e interna.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di

Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ([n. COM\(2020\) 642 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il presidente [STEFANO](#) (PD), in sostituzione del senatore [FERRARI](#) (PD), introduce l'esame dell'atto in titolo, rilevando preliminarmente come il regolamento (CE) n. 1367/2006 concerne l'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

L'obiettivo della proposta è rivedere il meccanismo di "riesame amministrativo" istituito dall'articolo 10 del regolamento n. 1367 a beneficio delle organizzazioni non governative (ONG) relativamente agli atti amministrativi e alle omissioni amministrative delle istituzioni e degli organi dell'UE. Ciò in conseguenza di due criticità riscontrate dal comitato di controllo dell'osservanza della Convenzione di Aarhus, di cui l'Unione e i suoi Stati membri sono Parte: 1) la possibilità di riesame amministrativo riguarda solo gli atti amministrativi di "portata individuale", come attualmente definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1367; sono esclusi gli atti di "portata generale". Ciò costituisce una limitazione per le ONG che intendono impugnare atti amministrativi a livello dell'UE; 2) l'ambito di applicazione copre solo gli atti "nell'ambito" o "ai sensi" del diritto ambientale.

L'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione usa una formulazione diversa e fa riferimento agli atti "in violazione del diritto ambientale". A tale riguardo, sebbene la Corte di giustizia fornisca un'interpretazione ampia dell'attuale formulazione del regolamento, sussistono dubbi circa l'esatta corrispondenza tra l'ambito di applicazione del regolamento e quello dell'articolo suddetto.

In merito al punto 1), la proposta amplia il novero dei casi in cui le ONG possono chiedere un riesame amministrativo, estendendolo anche agli atti amministrativi di "portata generale". Viene quindi modificato l'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento, definendo l'atto amministrativo come qualsiasi atto non legislativo adottato da un'istituzione o da un organo dell'Unione, avente effetti esterni e giuridicamente vincolanti e contenente disposizioni che, a causa dei loro effetti, potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale, ad eccezione dei casi in cui il diritto dell'Unione prevede misure di esecuzione a livello nazionale o dell'UE. Viene quindi eliminato il riferimento, attualmente contenuto nel regolamento n. 1367, alla "portata individuale" dell'atto amministrativo. Il regolamento n. 1367 e la proposta in esame non riguardano pertanto i singoli.

In merito al punto 2), la proposta intende modificare i riferimenti al diritto ambientale quale oggetto del ricorso. L'atto amministrativo sarà oggetto di riesame non più quando sia adottato "ai sensi del diritto ambientale", ma quando sia in "violazione del diritto ambientale" (nuovo articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367). Nella logica della proposta, la modifica permetterà di chiedere il riesame di qualsiasi atto amministrativo che, a causa dei suoi effetti, violi il diritto ambientale dell'UE, a prescindere dagli obiettivi politici.

La proposta modifica anche i termini per chiedere il riesame, aumentandolo da sei a otto settimane, e i termini per rispondere da parte dell'istituzione o organo dell'Unione, aumentandolo da dodici a sedici settimane per i casi ordinari e da diciotto a ventidue per i casi più complessi.

La base giuridica della proposta è l'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, riguardante l'adozione di misure dell'Unione in materia ambientale, che è la stessa del regolamento n. 1367 che si intende modificare. All'interno della nozione di "misure", lo strumento giuridico utilizzato è quello del regolamento, allo stesso modo dell'atto che si intende modificare.

La materia dell'ambiente è a competenza concorrente con quella degli Stati membri (articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del TFUE). Si applicano pertanto i principi di sussidiarietà e proporzionalità (articolo 5 del TUE).

La Commissione europea, in merito al rispetto del principio di sussidiarietà, rileva come sia necessaria un'azione a livello europeo perché l'Unione ha aderito alla Convenzione di Aarhus e deve quindi adempiere agli obblighi che ne derivano, che sono vincolanti ai sensi dell'articolo 216 del TFUE.

L'iniziativa legislativa riguarda l'applicazione delle disposizioni della Convenzione relative al riesame amministrativo o giudiziario di determinate categorie di atti dell'Unione, come interpretate dal comitato di controllo dell'osservanza della Convenzione. Gli obiettivi di quest'azione possono essere conseguiti solo a livello dell'Unione, rispettando il criterio del valore aggiunto europeo. Sono state escluse dall'ambito di applicazione della proposta le disposizioni di atti amministrativi per le quali il diritto dell'UE prescrive esplicitamente misure di esecuzione a livello nazionale. Tali misure, in conformità con il principio di sussidiarietà, potranno essere impugnate direttamente dinanzi ai giudici nazionali.

La proposta, secondo la Commissione europea, non va al di là di quanto necessario per conformarsi alle disposizioni della convenzione e le scelte compiute confermano la valutazione sulla proporzionalità della proposta. Nello specifico, la proposta: amplia il campo di applicazione del meccanismo di riesame interno in modo da includere anche gli atti non legislativi di portata generale. Esclude tuttavia le disposizioni di tali atti per le quali il diritto dell'Unione prescrive esplicitamente misure di esecuzione a livello nazionale o dell'UE; precisa che sono interessati solo gli atti non legislativi e le omissioni che, a causa dei loro effetti, potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale. Questa formulazione è allineata a quella della Convenzione e coerente con i suoi obiettivi politici; non mira a includere gli atti che non producono effetti esterni e giuridicamente vincolanti, coerentemente con la natura del sistema di riesame giudiziario dell'UE; apporta un valore aggiunto offrendo alle ONG, in qualità di rappresentanti della società civile e dell'interesse pubblico, ulteriori possibilità per chiedere il riesame di atti amministrativi che violano il diritto ambientale. La proposta in esame non estende alle persone fisiche i diritti conferiti alle ONG.

La proposta di modifica del regolamento n. 1376, già illustrata al Consiglio Ambiente del 23 ottobre, è accompagnata dalla Comunicazione "Migliorare l'accesso alla giustizia in materia ambientale nell'UE e nei suoi Stati membri" (COM(2020) 643), che, anche alla luce degli obblighi degli Stati membri, richiede interventi prioritari in merito a quattro punti: 1) garantire il corretto recepimento del diritto derivato dell'Unione. Ciò concerne la normativa ambientale dell'UE, che include disposizioni sull'accesso alla giustizia; 2) il Parlamento europeo e il Consiglio devono includere disposizioni sull'accesso alla giustizia nelle proposte legislative dell'UE elaborate dalla Commissione per un nuovo o rivisto diritto dell'Unione in materia ambientale; 3) il riesame, da parte degli Stati membri, delle disposizioni giuridiche e regolamentari nazionali che regolano l'accesso alla giustizia in materia ambientale, diverse da quelle che recepiscono le direttive di cui al punto 1, come ad esempio le restrizioni alla legittimazione ad agire o i costi sproporzionati; 4) l'obbligo delle giurisdizioni nazionali di garantire il diritto di singoli e ONG a un ricorso effettivo a norma del diritto dell'Unione.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede delucidazioni in merito alle possibilità di accesso agli atti in materia ambientale previste dal nostro ordinamento, anche a tutela delle posizioni giuridiche dei singoli.

La senatrice [GINETTI](#) (IV-PSI) si sofferma in senso critico sull'aumento dei termini previsto per le risposte da parte dell'istituzione o organo dell'Unione destinatario della richiesta da parte delle ONG.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2020, che introduce ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, con particolare riguardo all'esigenza di stanziare risorse destinate al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati;

considerato che, per quanto riguarda gli aspetti attinenti al rispetto della normativa dell'Unione europea, le misure di sostegno alle imprese devono essere stabilite nel rispetto della vigente disciplina europea sul divieto di aiuti di Stato alle imprese, aggiornata al *Temporary Framework* di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, come previsto dall'articolo 1 (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive), dall'articolo 6 (Misure urgenti di sostegno all'*export* e al sistema delle fiere internazionali), dall'articolo 7 (Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura), dall'articolo 8 (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda), dall'articolo 9 (Cancellazione della seconda rata IMU), dall'articolo 12, comma 14, (Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione) e dall'articolo 13 (Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive);

considerato che, con riguardo alle misure di estensione dei trattamenti cassa integrazione, previste dall'articolo 12 del decreto in conversione, nell'ambito del programma SURE (acronimo di *Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency*) la Commissione europea ha emesso la prima tranche di titoli obbligazionari da 10 miliardi di euro con scadenza nell'ottobre 2030 e da 7 miliardi di euro con scadenza nel 2040, da destinare ai sistemi nazionali di sostegno all'occupazione dell'Italia (10 miliardi di euro), della Spagna (6 miliardi di euro) e della Polonia (1 miliardo di euro);

considerato che l'articolo 20 assegna al Ministro per la salute il compito di svolgere attività di *contact tracing* e sorveglianza sanitaria nonché di informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti aziende sanitarie locali, anche attivando un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione «Immuni», i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività, come già previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del DPCM 24 ottobre 2020;

ricordato, al riguardo, che:

- con il precedente decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020 è stata garantita la continuità operativa del sistema di allerta Covid fino al 31 dicembre 2021 ed è stata consentita l'interoperabilità con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea;

- la Commissione europea ha creato, con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1023, un servizio *gateway* di interoperabilità (*European Federation Gateway Service*) che collega le applicazioni nazionali in tutta l'UE, di cui i primi test sono stati svolti a partire dallo scorso settembre e che attualmente risulta collegare le applicazioni ufficiali di Italia, Germania, Irlanda, Lettonia e Spagna; valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime per quanto di competenza parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire, anche all'articolo 16, il riferimento al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, di cui al *Temporary Framework* dettato dalla comunicazione C(2020) 1863, del 19 marzo 2020, e successive modifiche;

valutino, inoltre, le Commissioni di merito l'opportunità di inserire le opportune modifiche normative affinché gli enti del Terzo Settore, compresi quelli privi di partita Iva, possano accedere ai contributi a

fondo perduto di cui all'articolo 1, anche in linea con l'importanza che riveste il Terzo Settore nelle strategie di inclusione sociale dell'Unione europea.

1.4.2.8.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 203 (ant.) del 12/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 2020
203ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 11,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) informa che nel corso dell'audizione sull'affare assegnato n. 426 (L'utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei. Capacità di spesa e raggiungimento degli obiettivi), svolta in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in data 10 novembre 2020, è stata consegnata la documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 ([n. 200](#))

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra i contenuti dell'atto del Governo in titolo, che reca le disposizioni necessarie a dare piena attuazione al regolamento [\(UE\) 2017/1938](#), in forza della delega di cui alla legge di delegazione europea 2018 e ai principi specifici di delega dettati dall'articolo 24 della stessa legge.

Evidenzia, inoltre, che il provvedimento è necessario anche al fine di chiudere la procedura EU-Pilot (2019)9573 ENER aperta nei confronti dell'Italia per mancato attuazione degli obblighi di adempimento stabiliti dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938.

Ricorda quindi che il regolamento (UE) 2017/1938 si sostituisce al precedente regolamento (UE) n. 994/2010 e prevede al contempo ulteriori misure di rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione europea, istituendo un nuovo meccanismo di solidarietà e di coordinamento tra gli Stati membri in risposta alle crisi di approvvigionamento, sia in termini di prevenzione che di reazione alle medesime, assicurando la massima tutela dei clienti protetti dalla solidarietà, così come definiti nello stesso regolamento.

Nell'ottica della reazione coordinata ad eventuali crisi di approvvigionamento di gas naturale, l'articolo 13 del regolamento prevede che gli Stati membri adottino accordi intergovernativi in base ai quali ciascuno Stato potrà chiedere o fornire solidarietà nella fornitura di gas a uno Stato membro direttamente interconnesso, o connesso attraverso un Paese terzo, nel caso in cui una grave situazione di emergenza non consenta di assicurare la fornitura di gas ai propri clienti protetti dalla solidarietà. Lo schema di decreto in esame è quindi volto a consentire la piena applicazione delle procedure dettate dal regolamento (UE) 2017/1938, prevedendo le opportune modifiche alla normativa nazionale in materia, contenuta nel decreto legislativo n. 164 del 2000, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e nel decreto legislativo n. 93 del 2011, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale.

Inoltre lo schema di decreto legislativo tiene conto anche della raccomandazione (UE) 2018/177 della Commissione europea del 2 febbraio 2018, con la quale sono state fornite indicazioni sulle modalità tecniche, amministrative e finanziarie per la reciproca solidarietà.

L'articolo 1 introduce la definizione di "clienti protetti nel quadro della solidarietà", ai sensi del regolamento, individuandoli nei clienti civili, nei servizi sociali essenziali e nei relativi impianti di teleriscaldamento.

Lo stesso articolo 1 include tra i compiti del Ministero dello sviluppo economico, la predisposizione e l'attivazione di misure legate agli eventuali accordi intergovernativi di solidarietà, stabiliti ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938 al fine di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas.

L'articolo 2 conferisce al Ministero dello sviluppo economico il compito di stipulare, di concerto con il Ministero degli esteri, gli accordi intergovernativi di solidarietà con gli altri Stati membri, finalizzati a prevenire interruzioni delle forniture di gas naturale, nonché ad adottare le misure necessarie, comprese le modalità tecniche, amministrative e finanziarie concordate, per garantire che il gas sia fornito ai clienti protetti nel quadro della solidarietà dello Stato membro richiedente.

Al Ministero è attribuito il compito di stabilire, sentita l'ARERA, le modalità di calcolo delle compensazioni da esigere dagli Stati membri verso i quali sono attivate le misure di solidarietà, sulla base dei criteri definiti nella raccomandazione (UE) 2018/177. Inoltre, all'operatore maggiore del sistema di trasporto nazionale del gas naturale è attribuito il compito di provvedere all'attuazione delle misure. Infine, al Gestore dei mercati energetici è attribuito il compito di mettere a disposizione piattaforme di scambio dedicate all'attuazione degli accordi.

All'articolo 3 sono stabilite disposizioni sanzionatorie amministrative, nei casi di violazione, da parte delle imprese di gas naturale, degli obblighi di notifica e di informazione previsti dai paragrafi 6 e 7 dell'articolo 14 del regolamento.

Infine, l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria e stabilisce che i costi dell'eventuale attivazione del meccanismo di solidarietà a vantaggio dei clienti italiani protetti dalla solidarietà, sono a carico del sistema del gas naturale nell'ambito della fornitura commerciale.

Il Relatore sottolinea quindi la necessità di adottare il provvedimento in esame al fine di dare attuazione agli obblighi previsti dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938 e di chiudere la procedura EU-Pilot aperta nei confronti dell'Italia per mancata attuazione di tali obblighi entro i tempi previsti.

Ribadisce che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con

l'ordinamento dell'Unione europea e presenta un conferente schema di osservazioni favorevoli.

Considerata l'assenza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO» (n. 204)
(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, che reca le disposizioni necessarie ad assicurare la migliore implementazione del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO» ed è adottato in attuazione dell'articolo 4 della legge di delegazione europea 2018 (della legge n. 117 del 2019).

Il termine per l'esercizio della delega, in base al coordinato disposto dell'articolo 4 della legge di delegazione europea 2018, dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 27 del 2020 e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, è fissato al 2 febbraio 2021.

L'EPPO è un organo dell'Unione indivisibile che opera come un ufficio unico, organizzato a livello centrale e a livello decentrato. Il livello centrale dell'EPPO consiste in un ufficio localizzato nella sua sede a Lussemburgo, composto dal collegio, dalle camere permanenti, dal procuratore capo europeo, dai sostituti del procuratore capo europeo, dai procuratori europei e dal direttore amministrativo. Il livello decentrato è composto dai procuratori europei delegati, aventi sede negli Stati membri (articolo 8 del regolamento).

Lo schema in titolo si compone di 20 articoli, relativi all'oggetto (articolo 1), all'autorità competente e al procedimento per la designazione dei candidati all'incarico di procuratore europeo (articolo 2), al collocamento fuori ruolo e al trattamento economico del procuratore europeo (articolo 3), all'autorità competente per l'accordo con il procuratore capo europeo volto ad approvare il numero dei procuratori europei delegati nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra i procuratori europei delegati (articolo 4), all'autorità competente e al procedimento per la designazione dei procuratori europei delegati (articolo 5) nonché ai provvedimenti conseguenti alla loro nomina (articolo 6), al trattamento economico e al regime contributivo dei procuratori europei delegati (articolo 7), all'inclusione dei procuratori europei delegati nella tabella costituente il ruolo organico della magistratura ordinaria (articolo 8), ai poteri dei procuratori europei delegati e del procuratore europeo (articolo 9), alle sedi e alle valutazioni di professionalità dei procuratori europei delegati (articoli 10 e 11), alla comunicazione al procuratore capo europeo di provvedimenti riguardanti i procuratori europei delegati (articolo 12) e ai procedimenti disciplinari nei confronti degli stessi (articolo 13), alla comunicazione alla Procura europea delle denunce di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio (articolo 14), alle disposizioni in materia di mandato di arresto europeo (articolo 15), ai contrasti di competenza (articolo 16), alle misure di indagine relative alle intercettazioni di conversazioni e alle consegne controllate di merci (articolo 17), all'autorità competente ai sensi degli articoli 25 e 34 del regolamento e all'assunzione di procedimenti della Procura europea (articoli 18 e 19), alle disposizioni finanziarie (articolo 20).

Il Governo ha ritenuto di non dover esercitare la delega con riferimento alle lettere l), m), n) ed o) dell'articolo 4 della legge di delegazione europea 2018, in quanto la loro attuazione si sarebbe risolta in una duplicazione di disposizioni del regolamento europeo, per definizione direttamente applicabile negli Stati membri senza necessità di norme di adeguamento.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), ricordando come la delega per dare attuazione al regolamento sulla Procura europea sia stata data dalla legge di delegazione europea 2018, ritiene necessario svolgere gli opportuni approfondimenti, anche in relazione al mancato esercizio della delega sui punti sottolineati dalla Relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo e non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 3 novembre.

La relatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*) riepiloga brevemente i contenuti del disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti e presenta uno schema di parere non ostativo sugli emendamenti e sul testo, con osservazioni.

In particolare, evidenzia che il disegno di legge in esame si intreccia parzialmente con il disegno di legge di delegazione europea, approvato dal Senato il 29 ottobre e ora all'attenzione della Camera dei deputati per l'approvazione definitiva, in cui è conferita al Governo la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione l'incidenza di determinati prodotti di plastica monouso sull'ambiente, e della direttiva (UE) 2019/883, sugli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi. La prima direttiva ha quale termine di recepimento il 3 luglio 2021, mentre la seconda il 28 giugno 2021.

Considerato il meccanismo di operatività della delega conferita tramite la legge di delegazione europea, questa delega dovrà essere esercitata mediante due differenti schemi di decreto legislativo del Governo che dovranno essere trasmessi alle Camere, per il prescritto parere, entro i quattro mesi antecedenti il termine di recepimento previsto dalle singole direttive, e quindi in tempi ragionevolmente ravvicinati.

Al fine di evitare sovrapposizioni tra i due ambiti di intervento normativo, la Relatrice propone di invitare la Commissione di merito a valutare come meglio coordinare le disposizioni del disegno di legge in esame e degli emendamenti ad esso riferiti, con quelle del disegno di legge di delegazione europea relative alle direttive (UE) 2019/904 e (UE) 2019/883, che saranno recepite nel primo semestre del 2021.

In riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera a), e raccogliendo un suggerimento del senatore Bossi, propone inoltre di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di estendere l'ambito della nozione dei "rifiuti accidentalmente pescati" anche a quelli raccolti nelle acque salse e salmastre.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia la Relatrice per l'accoglimento dell'indicazione sulle acque salse e salmastre, e di aver richiamato il contesto europeo delle direttive in tema di salvaguardia del mare, oggetto della legge di delegazione europea in fase di approvazione.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere non ostativo presentato dalla Relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione del cielo unico europeo (rifusione) (n. COM(2020) 579 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S), relatore, illustra la proposta di regolamento in titolo, che prevede di fondere in un unico regolamento i vigenti regolamenti sul Cielo unico europeo e ad aggiornarne il quadro normativo, sulla base dei cambiamenti intervenuti nell'ultimo decennio, in termini di evoluzione del settore dell'aviazione, con sviluppi a livello tecnologico e una crescita globale sostenuta del traffico fino ai primi mesi del 2020.

Inoltre, la pandemia di COVID-19 ha causato un drastico calo del traffico, che ha evidenziato la mancanza di resilienza del SES a livello strutturale, data la difficoltà di adeguare la fornitura di servizi all'andamento del traffico. Anche il contesto politico si è evoluto, con l'adozione dell'accordo di Parigi, che comporta la necessità per il settore dell'aviazione di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2. Infine, nel dicembre 2019 la Commissione ha adottato la comunicazione sul Green Deal europeo, con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica e ridurre le emissioni prodotte dai trasporti del 90 per cento entro il 2050.

Contestualmente, con l'altra proposta COM(2020) 577 sono operate le opportune modifiche al regolamento (UE) 2018/1139, inerenti l'Agenzia AESA, per sopprimere o modificare le disposizioni sovrapposte o contrastanti con il nuovo regolamento.

Il Relatore ricorda quindi che l'iniziativa Cielo unico europeo (*Single European Sky* - SES), finalizzata a migliorare l'efficienza complessiva dello spazio aereo europeo mediante una riforma del settore della fornitura di servizi di navigazione aerea, è stata introdotta nel 2004 con il primo pacchetto legislativo denominato "SES I", composto da: - regolamento (CE) n. 549/2004 ("regolamento quadro"), che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo; - regolamento (CE) n. 550/2004 ("regolamento sulla fornitura dei servizi"), che riguarda la fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo; - regolamento (CE) n. 551/2004 ("regolamento sullo spazio aereo"), che verte sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo; - regolamento (CE) n. 552/2004 ("regolamento sull'interoperabilità"), che riguarda l'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo.

Il secondo pacchetto, denominato "SES II", è stato messo in atto con il regolamento (CE) n. 1070/2009, che ha modificato i quattro regolamenti del primo pacchetto.

Successivamente, il regolamento (UE) 2018/1139 ha abrogato il regolamento (CE) n. 552/2004, e ha introdotto norme comuni nel settore dell'aviazione civile e istituito l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea AESA.

L'esperienza acquisita con i predetti pacchetti SES I (2004) e SES II (2009) ha dimostrato che i principi e l'orientamento generale del Cielo unico europeo sono validi e dovrebbero essere mantenuti. Tuttavia, malgrado tale corpus legislativo, i costi della gestione del traffico aereo (*Air Traffic Management* - ATM) rimangono elevati e persistono ritardi che risultano dannosi per l'ambiente. Tale situazione è dovuta a capacità limitate, come pure a inefficienze nell'ATM che determinano la congestione del traffico aereo, anche in condizioni normali.

Conseguentemente, il nuovo pacchetto legislativo proposto mira, non solo a eliminare le inefficienze esistenti nell'ATM che risultano dannose per l'ambiente, ma anche a rafforzare altri aspetti utili in materia di ATM, come la fornitura di servizi di dati più agile e incentivi che possono attivamente apportare miglioramenti e contribuire a ridurre ulteriormente l'impronta ambientale del settore dell'aviazione.

Va infine ricordato che la proposta in esame (COM(2020) 579) costituisce una modifica dell'originaria proposta di riforma COM(2013) 410 dell'11 giugno 2013. Non è stato ritenuto necessario svolgere una nuova valutazione d'impatto, essendo improbabile che le norme proposte nella proposta in esame abbiano impatti significativamente diversi a livello economico, ambientale o sociale, rispetto a quelli

considerati nella valutazione del 2013.

La proposta di regolamento in esame (COM(2020) 579) è strutturata in sei capitoli: capitolo I - Disposizioni generali; capitolo II - Autorità nazionali di vigilanza; capitolo III - Fornitura di servizi; capitolo IV - Gestione della rete; capitolo V - Spazio aereo, interoperabilità e innovazione tecnologica; capitolo VI - Disposizioni finali.

Con gli articoli 3, 4 e 5 si prevede un rafforzamento delle Autorità nazionali di vigilanza, per quanto riguarda la loro indipendenza e le loro competenze, nonché per quanto attiene alle loro risorse.

Si distingue, tuttavia, tra i compiti delle Autorità nazionali di vigilanza, competenti per le questioni attinenti al Cielo unico europeo, e quelli delle Autorità nazionali competenti nel settore della sicurezza aerea, di cui al regolamento (UE) 2018/1139 (oggetto di modifica da parte della proposta COM(2020) 577).

Le prime sono responsabili della certificazione economica relativa alle condizioni finanziarie necessarie per la fornitura di servizi di navigazione aerea, per il monitoraggio degli appalti per i servizi di navigazione aerea, nonché per l'applicazione dei sistemi di prestazioni e di tariffazione. Le seconde rimangono incaricate della certificazione della sicurezza, della sorveglianza e degli altri compiti descritti nel regolamento (UE) 2018/1139.

Agli articoli 6 e 7 disciplinano, appunto, la certificazione dei requisiti, in materia di solidità finanziaria e copertura assicurativa e della responsabilità, per la fornitura di servizi di navigazione aerea.

L'articolo 8 stabilisce la separazione dei servizi di traffico aereo di rotta (normalmente in regime di monopolio), in termini di organizzazione, dai servizi di supporto al traffico aereo presso i terminali. Tuttavia, si stabilisce la possibilità che i servizi di rotta possano acquistare, a condizioni di mercato, servizi presso i terminali relativi a comunicazione, navigazione e sorveglianza (CNS), informazioni aeronautiche (AIS), dati sul traffico aereo (ADS), servizi meteorologici (MET) e servizi di traffico aereo.

L'articolo 9 contiene disposizioni relative ai servizi comuni di informazione necessari per consentire una gestione sicura del traffico aereo di aeromobili senza equipaggio (traffico di droni).

Gli articoli da 10 a 25 stabiliscono le responsabilità rispettive dell'Agenzia AESA operante in qualità di organo di valutazione delle prestazioni (*Performance Review Body* - PRB) e delle Autorità nazionali di vigilanza, per quanto attiene all'attuazione dei sistemi di prestazioni e di tariffazione dei servizi di rotta e dei servizi presso i terminali.

L'articolo 26 elenca le funzioni di rete e ne definisce gli obiettivi. L'articolo 27 definisce il ruolo del gestore della rete, che deve contribuire all'esecuzione delle funzioni di rete, e stabilisce disposizioni relative alla nomina del gestore della rete, ai compiti quest'ultimo e ai processi decisionali che deve applicare. A norma dell'articolo 28, il gestore della rete deve pubblicare i propri conti finanziari ed essere sottoposto a un audit indipendente.

L'articolo 31 modifica le norme in materia di disponibilità dei dati e accesso agli stessi, in maniera tale da agevolare la fornitura di servizi di dati sul traffico aereo su un mercato transfrontaliero.

L'articolo 33 continua ad attribuire agli Stati membri la responsabilità di garantire l'applicazione del concetto di uso flessibile dello spazio aereo, tuttavia esso richiede che tale concetto sia applicato coerentemente con il piano generale ATM sulla gestione del traffico aereo.

L'articolo 34 impone ai soggetti pertinenti di cooperare nell'ottica di garantire un coordinamento efficace tra le tre fasi del progetto SESAR per un'infrastruttura di gestione del traffico aereo ad alte prestazioni, standardizzata, interoperabile e sostenibile da un punto di vista ambientale.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva anzitutto che la base giuridica è individuata nell'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE, che consente di stabilire, mediante procedura legislativa ordinaria, le opportune disposizioni per la navigazione aerea, nell'ambito della politica comune dei trasporti. Questa rientra nelle competenze concorrenti e pertanto vi si applica il principio di sussidiarietà.

Nello specifico, la gestione del traffico aereo, per sua natura, incide sullo spazio aereo di tutta l'Unione europea e quindi sulla circolazione transfrontaliera di persone, merci, servizi e capitali, ed è pertanto affrontata meglio a livello dell'Unione.

L'azione a livello dell'Unione è necessaria per ridurre la frammentazione dello spazio aereo europeo e consentire in tal modo una gestione più efficiente, che sia in grado di affrontare la carenza di capacità in una prospettiva globale e quindi di ridurre i ritardi e le conseguenti maggiori emissioni di gas inquinanti.

Per questi motivi, la gestione del traffico aereo è disciplinata dal diritto dell'Unione sin dal 2004 e non può essere modificata dagli Stati membri singolarmente.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti. Inoltre, la proposta opta per l'opzione di non istituire un nuovo organismo per svolgere le funzioni di valutazione delle prestazioni dei servizi di rotta e dei servizi presso i terminali (*Performance Review Body* - PRB), ma di affidare tale compito all'Agenzia AESA. La proposta sembra, pertanto, rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il Relatore fa, infine, presente che, sulla proposta dovrà pervenire la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, accompagnata da una tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1139 per quanto riguarda la capacità dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea di agire in qualità di organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo ([n. COM\(2020\) 577 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S), relatore, dà conto della proposta di regolamento COM(2020) 577, che disciplina le capacità di azione dell'Agenzia UE per la sicurezza aerea AESA come organo di valutazione delle prestazioni dei servizi di traffico aereo.

La proposta fa parte di un pacchetto di riforma Cielo unico europeo (SES), composto anche dalla proposta COM(2020) 579, che prevede di fondere in un unico regolamento i vigenti regolamenti sul SES e di aggiornare la normativa in base all'esperienza acquisita.

Tale riforma prevede anche che la funzione permanente di organo di valutazione delle prestazioni (*Performance Review Body* - PRB) sia esercitata dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA). Le funzioni di PRB comprendono la valutazione e l'approvazione dei piani di miglioramento delle prestazioni dei fornitori di servizi di traffico aereo designati, la fornitura di consulenza alla Commissione europea in merito al piano di prestazioni della rete, il monitoraggio delle prestazioni e la verifica dei tassi unitari dei fornitori di servizi di traffico aereo.

Al fine di consentire all'AESA di esercitare tali funzioni, peraltro con la dovuta indipendenza e avvalendosi delle competenze e delle risorse necessarie, la proposta in esame reca le opportune modifiche al regolamento (UE) 2018/1139.

In particolare, la proposta prevede l'istituzione, in seno all'Agenzia AESA, e la relativa disciplina, di: un comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni; un direttore per la valutazione delle prestazioni; e di un comitato consultivo per la valutazione delle prestazioni; una commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni. Si prevede comunque la possibilità di presentare ricorso alla Corte di giustizia UE, dopo l'esaurimento della procedura presso la commissione di ricorso.

Per le spese connesse con le nuove funzioni di PRB, la proposta prevede una contabilizzazione separata rispetto alle altre spese dell'Agenzia e la copertura mediante l'imposizione di diritti e oneri.

Per l'istituzione della nuova funzione si propone inoltre di prevedere contributi annuali, per cinque anni, a carico dei fornitori di servizi di traffico aereo che siano interessati dai compiti e dai poteri dell'Agenzia operante in qualità di PRB. Nel complesso, non vi sarà alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

Infine, si prevede che l'Agenzia operante in qualità di PRB sia aperta alla partecipazione dei Paesi terzi che hanno concluso accordi con l'Unione e che hanno adottato e stanno applicando le norme pertinenti del diritto dell'Unione.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva anzitutto che la base giuridica è individuata nell'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE, che consente di stabilire, mediante procedura legislativa ordinaria, le opportune disposizioni per la navigazione aerea, nell'ambito della politica comune dei trasporti. Questa rientra nelle competenze concorrenti e pertanto vi si applica il principio di sussidiarietà.

Nello specifico, la gestione del traffico aereo, per sua natura, incide sullo spazio aereo di tutta l'Unione europea e quindi sulla circolazione transfrontaliera di persone, merci, servizi e capitali, ed è pertanto affrontata meglio a livello dell'Unione.

L'azione a livello dell'Unione è necessaria per ridurre la frammentazione dello spazio aereo europeo e consentire in tal modo una gestione più efficiente, che sia in grado di affrontare la carenza di capacità in una prospettiva globale e quindi di ridurre i ritardi e le conseguenti maggiori emissioni di gas inquinanti.

Per questi motivi, la gestione del traffico aereo è disciplinata dal diritto dell'Unione sin dal 2004 e non può essere modificata dagli Stati membri singolarmente.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, ossia di garantire che le funzioni PRB siano esercitate con l'indipendenza richiesta e avvalendosi delle competenze ed delle risorse necessarie.

La proposta sembra, pertanto, rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il Relatore, infine, fa presente che, sulla proposta dovrà pervenire la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, accompagnata da una tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) ([n. COM\(2020\) 563 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame della proposta in titolo, sospeso nella seduta del 3 novembre.

La relatrice, senatrice [CASOLATI](#) (L-SP-PSd'Az), svolge una relazione integrativa in risposta a un quesito posto dalla senatrice Ginetti nella seduta precedente, relativo allo strumento giuridico più idoneo - il regolamento o la direttiva - per stabilire obiettivi in materia di climatica.

Al riguardo, occorre premettere che la proposta in esame è di mera modifica della proposta di regolamento COM(2020) 80. Pertanto, la scelta dello strumento giuridico del regolamento è una scelta obbligata per non addivenire a un ibrido giuridico di una proposta in parte regolamento e in parte direttiva.

Tuttavia, la questione potrebbe legittimamente porsi in riferimento alla proposta originaria COM(2020) 80, del 4 marzo 2020, oggetto della modifica in esame.

A tale riguardo, la Commissione europea, nella nota illustrativa che accompagna la proposta originaria, sostiene che: *"il regolamento è lo strumento migliore per conseguire gli obiettivi della proposta, in quanto garantisce l'applicabilità diretta delle disposizioni. Gli Stati membri sono tenuti a contribuire al conseguimento dell'obiettivo a lungo termine. Inoltre, molte disposizioni sono rivolte alla Commissione (valutazione, relazioni, raccomandazioni, misure supplementari, riesame) e anche all'Agenzia europea dell'ambiente, e non potrebbero pertanto essere attuate a livello nazionale. È*

necessario un approccio legislativo piuttosto che non legislativo per integrare l'obiettivo a lungo termine nel diritto dell'UE".

Il fatto che il regolamento "garantisce l'applicabilità diretta delle disposizioni" ricorda solo la caratteristica propria di tale strumento giuridico, ma non apporta alcuna chiarificazione sulla motivazione della scelta stessa. Si può tentare di dedurre tale motivazione - anche sulla scorta delle scelte analoghe compiute in altri casi in cui sono stati fissati obiettivi di riduzione delle diverse forme di inquinamento - considerando che la diretta applicabilità delle disposizioni consente alle Istituzioni europee di assicurare una tempistica certa, operante in tutti gli Stati membri in maniera identica, che non debba prevedere tempi aggiuntivi connessi con l'adozione degli strumenti di recepimento nazionali, né essere soggetta ai connessi rischi di ritardi nell'attuazione o di applicazioni diversificate tra gli Stati membri, che non consentano un'azione unitaria e omogenea sull'intero territorio dell'Unione.

La seconda motivazione addotta dalla Commissione europea riguarda il fatto che la proposta contiene disposizioni non rivolte agli Stati membri, ma alla Commissione stessa e all'Agenzia europea dell'ambiente, che "non potrebbero pertanto essere attuate a livello nazionale".

Resta, pertanto, valida la prima motivazione che, per quanto opinabile essendo dettata da considerazioni di natura politica, appare del tutto giuridicamente legittima.

La validità della scelta dello strumento del regolamento per la proposta COM(2020) 80 si riflette quindi sulla scelta obbligata del medesimo strumento anche per la proposta in esame COM(2020) 563 che modifica la prima.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, la Relatrice ribadisce quanto illustrato nella relazione già svolta in precedenza, ovvero che la proposta in esame rispetta entrambi i principi.

Tuttavia, in ordine al principio di proporzionalità, considerata l'attuale situazione di crisi economica, derivata dalla pandemia da Covid-19 e che è destinata a perdurare a lungo prima di un ritorno ai livelli economici precedenti, si pone una questione di opportunità.

La Relatrice ricorda, infatti, come il contributo dell'UE, determinato a livello nazionale, nel quadro dell'accordo di Parigi, consisteva nel ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 40 per cento entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990.

Aumentare, e di molto, questa quota (peraltro ampiamente discussa e giudicata come ottimale dopo anni di dibattito), rischia di far passare le Istituzioni europee come istituzioni non in grado di cogliere le difficoltà a cui sono sottoposte le imprese, soprattutto nel breve e medio futuro, a causa della pandemia da Covid-19. Un nuovo obiettivo, quindi, che rischia di essere incoerente e soprattutto irrealistico, e che taglia fuori dal mercato le aziende più piccole, spina dorsale del nostro tessuto industriale, che peraltro contribuiscono in misura marginale in termini di emissioni climalteranti.

La senatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*) ringrazia per l'approfondimento svolto sulla scelta dello strumento giuridico da utilizzare per la proposta e si sofferma sulle ultime considerazioni svolte dalla Relatrice, in tema di proporzionalità della misura, che sembrano non tenere conto in misura sufficiente delle azioni messe in atto dall'Unione europea in risposta alla crisi derivata dal Covid-19.

In particolare, richiama gli obiettivi definiti, e le consistenti risorse individuate, ai fini della transizione ecologica dell'economia europea, nell'ambito del complessivo programma *Next Generation EU*, che comprende il *Recovery Fund*, e del *Green New Deal*, in cui vi rientra anche la proposta in esame per il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, che nonostante le conseguenze del Covid-19 si pongono a un livello di ambizione superiore rispetto a quello concordato nella Conferenza di Parigi. Suggestisce, quindi, di mantenere l'osservazione nei limiti di un invito a tenere conto delle difficoltà economiche che attraversano le imprese nella fase di crisi, senza tuttavia mettere in discussione gli obiettivi di medio termine e del 2050.

La relatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*) rimarca la sua personale preoccupazione per il periodo estremamente difficile in cui si trovano le imprese, con il rischio concreto per una buona parte di

queste di dover chiudere le proprie attività, che non possono essere oggetto di aggravii ulteriori derivanti da normative ambientali restrittive.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ricorda la portata del regolamento in esame, che prende in considerazione la totalità delle emissioni di gas climalteranti e non solo quelle derivanti dall'attività delle piccole imprese citate, della cui entità quantitativa chiede delucidazioni alla Relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori *online* (n. [COM\(2020\) 568 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre.

La relatrice [GIAMMANCO](#) (FIBP-UDC) evidenzia come la proposta di regolamento in esame sia attualmente all'esame delle istituzioni europee.

Il 28 ottobre, il COREPER del Consiglio UE ha adottato il suo orientamento generale sulla proposta, dando mandato alla presidenza tedesca di avviare i negoziati con il Parlamento europeo. Di regola, l'orientamento generale permette al Consiglio di avere, su un testo normativo europeo, una propria posizione (che può coincidere o meno con la proposta originaria della Commissione europea) in modo tale da permettere l'avvio dei negoziati in trilogico con il Parlamento europeo (che a sua volta elaborerà una sua posizione che può coincidere o meno con quella della Commissione europea). Una volta che, nella sede informale del trilogico, i due legislatori Parlamento europeo e Consiglio raggiungono un accordo su un identico testo, con la presenza della Commissione europea, questo accordo viene riversato nelle procedure tipiche previste dai trattati, e quindi votato formalmente dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

Il mandato negoziale del Consiglio del 28 ottobre ha quindi: chiarito il nesso tra la proposta e il regolamento europeo sui dati personali (UE) 2016/679; esteso il campo di applicazione della deroga anche alle tecnologie nuove con l'utilizzo della procedura di consultazione prevista dall'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/679; dato mandato al Garante europeo dei dati personali di adottare linee guida per rendere coerente l'applicazione del regolamento con l'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/679; integrato la nozione di abuso sui minori *online* con un più preciso richiamo alla direttiva 2011/93/UE; mantenuto la data di cessazione del regime transitorio al 2025.

Della Strategia dell'UE volta a combattere gli abusi sessuali sui minori *online* si è invece occupato il Consiglio giustizia, riunitosi in videoconferenza il 10 ottobre. È stato chiesto dalla Commissione europea l'appoggio degli Stati membri affinché venga mantenuto il meccanismo di rimozione volontaria del materiale pedopornografico da parte dei service providers. Sul tema, sono intervenute molte delegazioni e da più parti si è convenuto sulla necessità di individuare meccanismi immediati di rimozione dei contenuti che talvolta possono rimanere online per lungo tempo.

Per parte italiana è stato riaffermato il costante impegno nella salvaguardia dei minori, come pure sul fronte del contrasto alla pedopornografia. Si è anche ricordato come il sistema giustizia italiano si sia mosso lungo le principali direttrici del contrasto, della prevenzione - fissando il requisito della preventiva esibizione del certificato penale in caso di professioni in contatto con i minori - e della tutela processuale della vittima, mediante forme di assistenza psicologica con personale specializzato,

audizioni protette e la segnalazione al tribunale per i minorenni. È stato anche richiamato l'operato della Polizia Postale che ha condotto operazioni simulate o sotto copertura di acquisto e di uso di sistemi informatici utili alle indagini, nonché l'istituzione, sin dal 2006, di un Centro di raccolta delle segnalazioni, che procede alla compilazione di una *blacklist* di siti, che i fornitori di connettività ad Internet sono obbligati a bloccare. Il tracciamento dei pagamenti e dei beneficiari contribuisce ulteriormente all'identificazione dei responsabili.

Ricorda, quindi che sulla proposta non è ancora pervenuta la relazione del Governo, ritenendo, tuttavia, che allo stato la proposta non risulti violare i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ([n. COM\(2020\) 642 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 novembre.

In considerazione di quanto richiesto dal senatore Lorefice nella precedente seduta, in merito alle possibilità di accesso agli atti in materia ambientale previste dal nostro ordinamento, anche a tutela delle posizioni giuridiche dei singoli, il presidente [STEFANO](#) (PD), in sostituzione del relatore Ferrari, ricorda che tale tipologia di accesso è regolata dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

Il decreto garantisce il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilisce i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio. Garantisce altresì che l'informazione ambientale è sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (articolo 1).

La disposizione principale è l'articolo 3 che impone all'autorità pubblica di rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta a "chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse". Sono tuttavia elencati, all'articolo 5, i casi in cui il diritto di accesso è escluso. In tali casi, l'autorità pubblica informa il richiedente, precisando i motivi del rifiuto ed informandolo della procedura di riesame, in sede amministrativa o giudiziaria, prevista all'articolo 7.

Un diritto all'accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo è anche previsto dall'articolo 3-*sexies* del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente). Anche per tale articolo, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle previsioni della Convenzione di Aarhus e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, è riconosciuto a "chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante" il diritto di accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,35.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 200

La 14ª Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo, premesso che lo schema di decreto legislativo reca le disposizioni necessarie a dare piena attuazione al regolamento (UE) 2017/1938, in forza della delega di cui alla legge di delegazione europea 2018 e ai principi specifici di delega dettati dall'articolo 24 della stessa legge; rilevato che il provvedimento è necessario anche al fine di chiudere la procedura EU-Pilot (2019)9573 ENER aperta nei confronti dell'Italia per mancato attuazione degli obblighi di adempimento stabiliti dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938; ricordato che il regolamento (UE) 2017/1938 si sostituisce al precedente regolamento (UE) n. 994/2010 e prevede al contempo ulteriori misure di rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione europea, istituendo un nuovo meccanismo di solidarietà e di coordinamento tra gli Stati membri in risposta alle crisi di approvvigionamento, sia in termini di prevenzione che di reazione alle medesime, assicurando la massima tutela dei clienti protetti dalla solidarietà, così come definiti nello stesso regolamento; rilevato che lo schema di decreto prevede disposizioni per dare compiuta attuazione al regolamento (UE) 2017/1938 attraverso le opportune novelle al decreto legislativo n. 164 del 2000, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e al decreto legislativo n. 93 del 2011, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale, tenendo conto anche della raccomandazione (UE) 2018/177 della Commissione europea del 2 febbraio 2018, con la quale sono state fornite indicazioni sulle modalità tecniche, amministrative e finanziarie per la reciproca solidarietà; tenuto conto dell'impegno del Governo a dare corso agli accordi internazionali per la realizzazione delle infrastrutture di approvvigionamento del gas naturale; valutato che lo schema di decreto legislativo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1571 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 14ª Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che si propone di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione degli stessi; esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, formula per quanto di competenza parere non ostativo sugli emendamenti e parere non ostativo, con le osservazioni che seguono, sul testo del disegno di legge: Il disegno di legge in esame si intreccia parzialmente con il disegno di legge di delegazione europea, approvato dal Senato il 29 ottobre e ora all'attenzione della Camera dei deputati per l'approvazione definitiva, in cui è conferita al Governo la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione l'incidenza di determinati prodotti di plastica monouso sull'ambiente, e della direttiva (UE) 2019/883, sugli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi. La prima

direttiva ha quale termine di recepimento il 3 luglio 2021, mentre la seconda il 28 giugno 2021. Considerato il meccanismo di operatività della delega conferita tramite la legge di delegazione europea, essa dovrà essere esercitata mediante due differenti schemi di decreto legislativo del Governo che dovranno essere trasmessi alle Camere, per il prescritto parere, entro i quattro mesi antecedenti il termine di recepimento previsto dalle singole direttive, e quindi in tempi ragionevolmente ravvicinati. Al fine di evitare sovrapposizioni tra i due ambiti di intervento normativo, valuti la Commissione di merito come meglio coordinare le disposizioni del disegno di legge in esame e degli emendamenti ad esso riferiti, con quelle del disegno di legge di delegazione europea relative alle direttive (UE) 2019/904 e (UE) 2019/883, che saranno recepite nel primo semestre del 2021. In riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera a), valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di estendere l'ambito della nozione dei "rifiuti accidentalmente pescati" anche a quelli raccolti nelle acque salse e salmastre.

1.4.2.8.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 204 (pom.) del 18/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2020
204ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 18,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ([n. 201](#))
(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La senatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*) introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo che reca le disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ed è adottato in attuazione della legge di delegazione europea 2018 (articolo 6 della legge n. 117 del 2019).

Lo schema si propone di ovviare alle criticità rilevate con riguardo alla legge n. 69 del 2005, di attuazione della decisione-quadro, ed in particolare in relazione alla disciplina della procedura passiva di esecuzione del mandato di arresto europeo.

In particolare, il provvedimento in esame, dopo aver specificato meglio il rapporto tra disposizioni di principio e le garanzie costituzionali (articoli 1 e 2), apporta una serie di modifiche alle disposizioni della legge n. 69 del 2005 che impongono - secondo quanto previsto nell'ambito delle procedure estradizionali (ma non in linea con quanto richiesto dalla decisione quadro) - alle Autorità giudiziarie dello Stato di emissione l'invio di provvedimenti e atti ulteriori rispetto al mandato di arresto europeo (modifiche apportate dallo schema agli articoli 3, 6, 7 e 8 della legge n.69 in relazione al regime delle acquisizioni documentali di supporto).

Interviene, al fine di dare piena esecuzione al principio del mutuo riconoscimento, sulla disciplina relativa ai casi di esclusione della verifica della doppia punibilità (modifiche apportate agli articoli 4, 5 e 20) e sui motivi di rifiuto (obbligatorio o facoltativo) dell'esecuzione del mandato di arresto (modifiche apportate dallo schema agli articoli 3, 12, 13, 14 e 15).

Lo schema reca anche disposizioni in tema di convalida del mandato, consenso alla consegna e informazioni e accertamenti integrativi (articoli 9, 10 e 11), nonché ridefinisce la tempistica della

procedura passiva di esecuzione del mandato, intervenendo anche sulla disciplina dei termini e sulle conseguenze della loro inosservanza sulla disciplina cautelare (modifiche apportate agli articoli 6, 12, 16, 17, 18, 19 e 22).

In attuazione di uno specifico criterio di delega, modifica la legge del 2005 al fine di superare i contrasti giurisprudenziali relativi all'applicazione dell'articolo 31 della decisione quadro "Relazioni con gli altri strumenti giuridici" (modifiche apportate dallo schema all'articolo 1, lettera d), della legge n. 69).

Va ricordato che, secondo la Relazione della Commissione europea del 2 luglio 2020 (COM(2020) 270), lo strumento della decisione-quadro sul mandato di arresto europeo è ampiamente utilizzato nella cooperazione giudiziaria in materia penale nell'UE. Secondo i dati statistici riguardanti il 2018, una media stimata del 54,5 per cento delle persone ricercate acconsente alla propria consegna (rispetto al 62,96 per cento del 2017) e la durata media della procedura di consegna è di 16,41 giorni dall'arresto. Il tempo medio per l'estradizione di coloro che non acconsentono alla propria consegna è di circa 45,12 giorni.

Secondo quanto affermato nella relazione del Governo, le disposizioni dello schema in esame si pongono in linea con la Relazione di valutazione sul quarto ciclo di valutazioni reciproche, "l'applicazione pratica del mandato di arresto europeo e delle corrispondenti procedure di consegna tra stati membri" - Relazione sull'Italia (documento 5832/2/09 REV 2, versione declassificata).

Attraverso l'adozione del decreto legislativo in esame, dunque, potranno essere prevenute eventuali procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 del TFUE, la cui attivazione è stata evocata dalla Commissione nella Relazione del 2 luglio 2020 (COM(2020) 270) e ora rese possibili dalla scadenza del periodo transitorio previsto dal trattato di Lisbona anche per gli atti dell'ex terzo pilastro dell'Unione europea (giustizia e affari interni).

Non essendovi profili di criticità quanto al rispetto dell'ordinamento europeo, la relatrice illustra un conferente schema di osservazioni favorevoli.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti in ordine all'articolo 3 dello schema di decreto, relativamente all'autorità competente alla trasmissione dei provvedimenti. Chiede inoltre delucidazioni sulla non conformità alla decisione-quadro della vigente procedura di estradizione.

La relatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*) replica precisando che l'articolo 3 dello schema modifica l'articolo 6, prevedendo, in caso di procedura passiva di consegna quando sia stato emesso un mandato di arresto europeo ai fini dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza, in ipotesi di assenza dell'interessato al processo, la garanzia di ulteriori informazioni di dettaglio che devono essere portate a conoscenza del prevenuto, al fine di evitare carenze informative, per una piena tutela dell'interessato e nel rispetto dei principi di difesa, senza motivi che impongano il rifiuto della consegna.

In ordine al secondo quesito, evidenzia le differenze tra la procedura di estradizione, incentrata sulle procure, e quella sul mandato di arresto europeo incentrata sull'organo centrale.

Presenta, quindi, uno schema di osservazioni favorevoli.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO» ([n. 204](#))
(Osservazioni alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 novembre.

La relatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*) rileva come l'articolo 2 dello schema indichi il Consiglio Superiore della Magistratura quale autorità competente alla designazione dei tre candidati all'incarico di procuratore europeo ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'Unione, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento. L'articolo 4 individua nel Ministro della giustizia l'autorità competente a concludere con il procuratore capo europeo l'accordo volto a individuare il numero dei procuratori europei delegati, nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra gli stessi. La disposizione contiene inoltre la disciplina procedurale per la formulazione della proposta di accordo, prevedendo il concerto del Consiglio superiore della magistratura. L'articolo 5 indica il Consiglio superiore della magistratura quale autorità competente a designare i candidati al posto di procuratore europeo delegato.

Nel raccogliere il rilievo del senatore Bossi, formulato nella precedente seduta, ribadisce che il Governo ha ritenuto di non dover esercitare la delega con riferimento alle lettere l), m), n) ed o) dell'articolo 4 della legge di delegazione europea 2018, in quanto la loro attuazione si sarebbe risolta in una duplicazione di disposizioni del regolamento europeo, per definizione direttamente applicabile negli Stati membri senza necessità di norme di adeguamento.

Al riguardo, ha effettuato una verifica puntuale. Il considerando n. 23 e gli articoli 12, paragrafi 1 e 2, e 13, paragrafo 1, del regolamento corrispondono ai principi e criteri di cui alla lettera l) della delega in relazione allo svolgimento delle funzioni del procuratore europeo delegato in collegamento e d'intesa con il procuratore europeo, che supervisiona le indagini, e con riferimento alle direttive e alle istruzioni dallo stesso impartite. Gli articoli 31, 27, paragrafo 2, e 27, paragrafo 5, corrispondono ai principi e criteri direttivi rispettivamente di cui alla lettera m) (cooperazione del procuratore delegato con i procuratori delegati degli altri Stati membri nel caso di indagini transnazionali), lettera n) (obbligo di astensione per le autorità nazionali dall'adottare qualsiasi decisione che possa avere l'effetto di precludere all'EPPO l'esercizio del suo diritto di avocazione), lettera o) (obbligo per le autorità competenti degli Stati membri di trasferire il fascicolo all'EPPO e astensione da ulteriori atti d'indagine in relazione allo stesso reato qualora l'EPPO eserciti il suo diritto di avocazione).

Dopo aver infine rilevato che nelle disposizioni dello schema in esame non si ravvisano incompatibilità con il regolamento (UE) 2017/1939 né con l'articolo 4 della legge di delegazione europea 2018, illustra un conferente schema di osservazioni favorevoli.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce la sua richiesta di disporre di qualche tempo tra la presa visione dello schema di parere e la votazione sullo stesso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1693) VALLARDI ed altri. - Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [LONARDO](#) (*Misto*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca disposizioni in merito alla produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (oggetto di un analogo disegno di legge nella XVI legislatura). La finalità è quella di prendere atto di una pratica tradizionale un tempo estremamente diffusa nei contesti agricoli. In sostanza, tutte le famiglie che producevano vino producevano anche limitate quantità di grappa, così come gran parte dei frutticoltori distillava parte della produzione di mele o di pere.

La produzione di grappa e acquavite di frutta con mezzi artigianali, come lavorazione complementare rispetto alla produzione di vino, costituisce un'abitudine diffusa in alcuni contesti territoriali. In Italia,

le disposizioni attualmente in vigore in ambito fiscale e igienico-sanitario vietano tali tipi di attività, assoggettando la produzione delle grappe e acquaviti alle regole e alle limitazioni del regime dei monopoli di Stato.

Il disegno di legge mira pertanto ad autorizzare tali attività, disciplinando le norme generali relative all'attività di produzione artigianale di grappa ed acquavite di frutta non destinate alla commercializzazione e alla vendita al pubblico. La finalità è quella di garantire la salute dei cittadini e la tutela dei prodotti distillati destinati all'autoconsumo e alla somministrazione al pubblico (articolo 1).

I destinatari del disegno di legge sono i titolari di aziende agricole vitivinicole e frutticole che producono grappe ottenute da uve prodotte e vinificate all'interno dell'azienda, nonché acquaviti di frutta ottenute impiegando esclusivamente materie prime prodotte nell'azienda medesima (articolo 2, comma 1).

L'articolo 2, comma 1, richiama per prevederne l'applicazione ai titolari delle aziende agricole: il regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e in particolare l'allegato VIII, parte II (relativo alle restrizioni alle pratiche enologiche di cui all'articolo 80 del regolamento); la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino); il decreto del Ministero delle Politiche agricole del 27 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2008 (disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione).

L'articolo 3 dispone che le aziende agricole vitivinicole e frutticole possono produrre grappe e acquaviti di frutta, nel limite complessivo annuo di 8 litri di alcol anidro, corrispondenti a 20 litri di grappa con gradazione alcolica 40 per cento vol. per ciascuna azienda, solo a fini di autoconsumo o di degustazione gratuita, precisando che la produzione finalizzata alla degustazione gratuita è destinata alla miscela e alla valorizzazione di altri prodotti tipici in locali agrituristici gestiti dal titolare dell'azienda medesima. Al fine di salvaguardare la sicurezza del prodotto, il comma 2 dell'articolo 3 prevede che i titolari delle aziende sono tenuti ad utilizzare apparecchi di distillazione rispondenti a requisiti igienico-sanitari e ad osservare le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, relativo all'igiene dei prodotti alimentari. Le aziende sono altresì tenute ad accertare alcune caratteristiche dei prodotti offerti per la degustazione gratuita, ossia il titolo alcolometrico volumico, il contenuto di «alcoli superiori» e, separatamente, di alcol metilico. Il comma 4 stabilisce che la produzione diretta di grappe destinate all'autoconsumo o alla degustazione gratuita può essere effettuata in deroga alle disposizioni del testo unico concernente le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

L'articolo 4 inerente agli adempimenti amministrativi prevede l'avvio immediato da parte dell'azienda dell'esercizio dell'attività di distillazione delle grappe e delle acquaviti destinate per l'autoconsumo o per la degustazione gratuita, mediante l'utilizzazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Al fine di favorire le verifiche da parte delle autorità competenti, si introduce altresì l'obbligo, per i titolari delle aziende, di tenere un registro delle distillazioni, nel quale risulti, per ogni distillazione, la data, il tipo e i quantitativi di prodotto ottenuto, come pure di sottoporre ad analisi «gascromatografica», presso un laboratorio pubblico, un campione dei prodotti ottenuti da ogni distillazione. Le aziende interessate devono altresì consentire l'accesso nei locali dell'impresa ai soggetti pubblici competenti in ordine ai controlli e sono altresì tenute ad etichettare i contenitori della grappa o dell'acquavite prodotte, indicando espressamente data di produzione, tipo e provenienza della materia prima utilizzata e il nome dell'azienda distillatrice.

L'articolo 5 contiene la disciplina sanzionatoria pecuniaria per la violazione delle disposizioni in esame, oltre la confisca e distruzione dei prodotti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1959) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [LONARDO](#) (*Misto*), introduce l'esame del provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge in esame è finalizzato a ratificare l'adesione dell'Ecuador all'Accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (cosiddetto «accordo multipartito»). Si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 pone una clausola d'invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge. Il Protocollo di adesione dell'Ecuador all'Accordo commerciale tra l'UE, la Colombia e il Perù, firmato l'11 novembre 2016, si compone di 29 articoli, suddivisi in 11 sezioni (parti contraenti, disposizioni dell'Accordo, tabella di soppressione dei dazi, regole di origine, misure di salvaguardia agricola, misure sanitarie e fitosanitarie, scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico, appalti pubblici, indicazioni geografiche, dichiarazioni comuni, disposizioni generali e finali) e XX allegati. L'Accordo tra l'UE, la Colombia e il Perù, primo accordo commerciale concluso dall'UE dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, rappresenta tutt'oggi uno strumento importante per la crescita e lo sviluppo dell'integrazione regionale oltre che per il rafforzamento delle relazioni politico-economiche biregionali. Il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e dei diritti umani forma parte essenziale dell'Accordo. Sul piano commerciale e degli investimenti, l'Accordo multipartito istituisce un importante quadro giuridico per la liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali tra le Parti, prevedendo una progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi grazie all'eliminazione dei dazi su tutti i prodotti industriali e della pesca e un miglioramento dell'accesso al mercato dei prodotti agricoli. L'Accordo, inoltre, rappresenta un solido quadro giuridico per settori importanti come quelli degli appalti pubblici, dei servizi e degli investimenti. Facilita la riduzione delle barriere tecniche e stabilisce una disciplina comune in materia di diritti di proprietà intellettuale, trasparenza e concorrenza. L'Italia ha depositato lo strumento di ratifica il 5 ottobre 2015 in virtù dell'autorizzazione alla ratifica concessa con legge 24 luglio 2015, n. 120.

Secondo la Commissione europea, il Protocollo consentirà un aumento delle esportazioni dell'UE verso l'Ecuador pari al 42 per cento, un risparmio di dazi per gli esportatori dell'UE nella misura di almeno 106 milioni di euro all'anno e nuove possibilità di accesso al mercato per quanto riguarda i prodotti del settore agricolo (circa 100 indicazioni geografiche dell'UE saranno tutelate) automobili e macchinari. In particolare, è stata segnalata la rilevanza dell'Accordo per l'industria italiana nel settore del tonno in scatola e delle conserve ittiche. L'Accordo è asimmetrico e modulato in funzione delle esigenze di sviluppo dell'Ecuador: i dazi saranno ridotti solo gradualmente nell'arco di 17 anni. All'entrata in vigore dell'accordo, l'UE liberalizzerà quasi il 95 per cento delle linee tariffarie e l'Ecuador circa il 60 per cento. Secondo le stime della Commissione, l'impatto sul PIL dell'Ecuador dovrebbe essere notevole. Grazie all'accordo le principali esportazioni dell'Ecuador (quali i prodotti della pesca, i fiori recisi, il caffè, il cacao, la frutta e la frutta a guscio) beneficeranno di un migliore accesso ai mercati dell'UE.

Non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità dell'atto in esame con l'ordinamento europeo, posto che si tratta della ratifica di un Accordo concluso sulla base delle procedure proprie dell'Unione per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli Accordi con i Paesi terzi. Illustra quindi un conferente schema di parere favorevole.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere presentato dalla relatrice, pubblicato in

allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(2013) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il senatore [NANNICINI](#) (PD), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 149, del 9 novembre scorso, cosiddetto "Ristori bis", che interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all'emergenza in corso, per fronteggiare le conseguenze dell'epidemia da Covid-19.

Si sofferma, quindi, su alcuni articoli, di maggiore attinenza all'ordinamento dell'Unione europea, tra cui l'articolo 8, comma 6, che stabilisce l'obbligo del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni e integrazioni (*Temporary Framework*), con specifico riferimento alle misure di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 del disegno di legge.

Nell'esplicitare i contenuti di tali articoli, ricorda che l'articolo 1 prevede un ampliamento delle categorie di attività beneficiarie dei contributi a fondo perduto previsti dal primo decreto Ristori, del 28 ottobre scorso, e per alcuni operatori già beneficiari (bar e alberghi) che operano nelle Regioni "arancioni" o "rosse", aumenta il contributo di un ulteriore 50 per cento. Si prevede inoltre, per il 2021, un contributo specifico per le attività con sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari e delle bevande, interessate dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020.

L'articolo 2 istituisce un nuovo contributo per alcune categorie di attività operanti nelle sole "zone rosse", elencate nell'allegato 2.

L'articolo 4 estende il credito d'imposta sugli affitti commerciali, previsto dal decreto "Rilancio", ad alcune specifiche attività (commercio al dettaglio, servizi alla persona, agenzie di viaggio e tour operator) operanti nelle "zone rosse", per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.

L'articolo 5 estende la cancellazione della seconda rata IMU per l'anno 2020 ad ulteriori categorie di immobili, ovvero quelli siti nelle "zone rosse", in cui si svolgono attività di vendita al dettaglio e servizi alla persona, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate. Tali interventi sono quindi sottoposti al rispetto della normativa del *Temporary Framework*, come modificato e integrato dalle comunicazioni C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020 e C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020.

Con riferimento all'ultima modifica, del 13 ottobre, evidenzia che la validità del *Temporary Framework* è stata prorogata per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021, salvo la parte sugli aiuti alla ricapitalizzazione che è stata prorogata fino al 30 settembre 2021, ed è stata ulteriormente estesa l'ammissibilità degli aiuti anche al sostegno per i costi fissi delle imprese non coperti a causa della pandemia (sezione 3.12, punti 86-87 del Framework).

Il Relatore dà quindi conto dell'articolo 11, che estende la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali, già prevista per mese di novembre 2020, anche alle attività aggiunte nell'allegato 1 del decreto Ristori, nonché alle ulteriori attività di cui all'allegato 2, ma queste ultime solo per le "zone rosse", prevedendo che tali benefici sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Il Relatore esprime, quindi, apprezzamento per l'articolo 15, che risponde a un'osservazione formulata nell'ambito del parere espresso dalla Commissione in data 10 novembre 2020 sul primo decreto

Ristori, istituendo il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore», con una dotazione per il 2021 pari a 70 milioni di euro. Il Fondo è espressamente rivolto alle organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività di impresa, ovvero alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Le erogazioni del Fondo non sono cumulabili con il contributo a fondo perduto per gli operatori IVA né con le misure di sostegno a favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.

L'articolo 17 reca l'attuazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che ha anticipato al 24 novembre 2020, per le parti applicabili all'agente biologico SARS-CoV-2, il termine entro il quale gli Stati membri devono dare attuazione agli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE, come modificati dalla direttiva (UE) 2019/1833.

Al riguardo, ricorda che all'articolo 1 della medesima direttiva (UE) 2020/739, che ha inserito la voce relativa al SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell'uomo, di cui all'allegato III della direttiva 2000/54/CE, è già stata data attuazione attraverso l'articolo 4 del decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020.

L'articolo 18, in relazione alle esigenze rappresentate dal sindaco del comune di Lampedusa e Linosa, con riguardo ai flussi migratori ed alle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da Covid-19, prevede l'estensione anche ai versamenti scaduti nel 2018 e 2019, della definizione agevolata di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, secondo cui, salvi i versamenti IVA, gli importi potranno essere versati nel limite del 40 per cento del dovuto. L'articolo specifica tuttavia che tale riduzione, per i soggetti che svolgono attività economica, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'ordinamento dell'UE per gli aiuti di Stato "de minimis".

L'articolo 21 riconosce alle aziende delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento, relativo al mese di dicembre 2020, dei contributi previdenziali e assistenziali, per la quota a carico dei datori di lavoro, nei limiti consentiti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Similmente, l'articolo 22 concede alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli un contributo per far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (pronti al consumo) e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta (freschi, non lavati e confezionati), conseguente alla diffusione del virus Covid-19, nei limiti consentiti dal rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Su questi articoli e sul resto del decreto-legge il Relatore non ritiene sussistenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. Inoltre il decreto provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [GINETTI](#) (IV-PSI), relatrice, dà conto degli ulteriori emendamenti 2.21 (testo 2), 2.100, 10.0.3 (testo 2), 5.0.1 (testo 3) e 11.0.2 (testo 2), riferiti al disegno di legge in titolo, cosiddetto Salva mare.

Richiama, quindi, il parere espresso sul testo e sugli emendamenti in data 11 novembre 2020 e ricorda

i limiti derivanti dalla normativa europea sul divieto di aiuti di Stato alle imprese, di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e delle sue modifiche C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020 e C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, la cui vigenza è stata prorogata al 30 giugno 2021.

Propone quindi esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online ([n. COM\(2020\) 568 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Rimessione alla sede consultiva)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 novembre.

La relatrice [GIAMMANCO](#) (*FIBP-UDC*) sottolinea come sia stata trasmessa il 16 novembre la relazione del Governo sulla proposta in esame. La relazione riepiloga le misure previste, concernenti una deroga limitata e temporanea all'applicabilità dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 6 della direttiva 2002/58/CE per garantire che i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero possano continuare volontariamente a utilizzare tecnologie specifiche per individuare e segnalare gli abusi sessuali sui minori online e rimuovere il materiale pedopornografico nell'ambito dei loro servizi. L'urgenza della sua approvazione è collegata all'ambito temporale di applicazione del regolamento, che decorrerà - a breve - dal 21 dicembre 2020 sino al 31 dicembre 2025.

In riferimento al principio di sussidiarietà, la mancanza di un intervento dell'Unione in materia rischierebbe di creare frammentazione qualora gli Stati membri adottassero legislazioni nazionali divergenti in merito all'uso di tecnologie da parte dei fornitori per la lotta agli abusi sessuali sui minori online. In riferimento al principio di proporzionalità, la durata della deroga è temporalmente limitata sino all'approvazione di una eventuale organica riforma della direttiva 2002/58/CE, e cesserà comunque la sua efficacia entro il dicembre 2025. Per quanto riguarda la scelta dell'atto giuridico, il regolamento consente l'applicabilità diretta delle disposizioni, mentre la direttiva avrebbe richiesto misure nazionali di recepimento. Inoltre, solo con un regolamento è possibile rispettare la data del 21 dicembre 2020 per l'applicazione.

Ritiene quindi che la proposta rispetti i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, considerata la valutazione della Relatrice, propone di proseguire l'esame in sede consultiva.

La Commissione conviene.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. COM(2020) 571 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 3, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 ottobre.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (M5S), relatrice, svolge una relazione integrativa, per dare conto della valutazione d'impatto svolta dalla Commissione europea nell'ambito dei lavori preparatori alla definizione della proposta di direttiva COM(2020) 571, in materia di esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni.

Evidenzia, quindi, che la valutazione d'impatto SWD(2020) 183 è stata svolta tra il 2017 e il 2019. La direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni è oggetto di continuo aggiornamento, per mantenere sempre un elevato livello di protezione dei lavoratori. Per l'individuazione di quelle sostanze che più di altre richiedono di essere tenute sotto controllo, la Commissione europea ha seguito una procedura specifica di ampia consultazione con il coinvolgimento del Comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (CCSS), composto dalle autorità degli Stati membri (tre membri per Stato), dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dai rappresentanti dei lavoratori, tramite il suo gruppo di lavoro ad hoc sulle sostanze chimiche (WPC), e con la consultazione a due fasi delle parti sociali europee. Sono state così selezionate l'acrilonitrile, i componenti del nichel e il benzene. Per stabilire la misura dei valori limiti di esposizione a tali sostanze, la Commissione europea si è basata sui pareri formulati dal CCSS, a loro volta fondati sulla valutazione tecnica compiuta dal Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), su richiesta della stessa Commissione europea.

Per svolgere la valutazione d'impatto, la Commissione europea ha commissionato uno studio alla società danese di consulenza COWI A/S. Da tale studio risulta che più di un milione di lavoratori europei sono attualmente esposti a queste tre sostanze pericolose e che quindi è necessario imporre dei limiti di esposizione.

In particolare, l'acrilonitrile interessa circa 25.000 lavoratori dei settori dell'aviazione, difesa e aerospazio, i componenti del nichel circa 87,500 lavoratori, mentre il benzene interessa ben 1.012.500 lavoratori essendo prodotto nelle raffinerie di petrolio e negli impianti chimici, per essere usato come componente per la produzione di molte sostanze chimiche.

Per ciascun agente chimico è stata eseguita un'analisi delle ripercussioni economiche, sociali e ambientali delle diverse opzioni strategiche. I costi e i benefici sono stati calcolati su un periodo di 60 anni, corrispondente ai futuri oneri derivanti dalle patologie tumorali stimati sulla stessa durata, per tenere nella dovuta considerazione il periodo di latenza di tali patologie.

Sono state quindi prospettate diverse opzioni e la scelta dell'opzione preferita è stata effettuata sulla base dei criteri di efficacia, efficienza e coerenza.

La Relatrice rileva quindi che, sebbene la valutazione d'impatto della Commissione europea si basa sui pareri formulati dal CCSS, alcune criticità conseguenti alla fissazione dei nuovi valori limite di esposizione emergono con maggiore chiarezza negli stessi pareri del CCSS.

In particolare, nell'ambito del parere del CCSS sul benzene, tutte e tre le parti che compongono tale organo (Governi, datori di lavoro e lavoratori) concordano che il settore delle fonderie e acciaierie è quello maggiormente esposto a difficoltà nell'attuazione dei valori limite proposti. L'esposizione al benzene in tali ambiti è dovuta principalmente all'uso di leganti organici nei processi formazione di stampi e anime, che richiedono elevate temperature.

Per tale sostanza, la sostituzione non è possibile e pertanto richiede l'adozione di una serie di misure per la riduzione delle esposizioni, tra cui la ridefinizione di impianti e processi, e l'utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria. Questo può pregiudicare il mantenimento in attività di alcune imprese, perché il settore è composto da molte piccole imprese, dotate di scarse risorse. Il settore è anche esposto alla forte concorrenza delle imprese site in Paesi terzi, che hanno ridotti requisiti di salute e sicurezza sul lavoro (*occupational safety and health*).

Pertanto, il gruppo dei datori di lavoro suggerisce, per il settore delle acciaierie, che il periodo transitorio relativo al raggiungimento del valore limite di 0,2 ppm debba essere esteso di ulteriori 3 anni (per un totale di 7 anni), per consentire alle PMI di effettuare gli investimenti necessari al rispetto dei valori limite.

Nell'ambito del parere sui composti del nichel, le tre parti del CCSS concordano che i settori delle fonderie (soprattutto per la produzione di acciaio), delle raffinerie e delle saldature, sono quelli maggiormente esposti a difficoltà nell'attuazione dei valori limite proposti. Per questi settori potrà essere necessario introdurre l'utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria.

Al riguardo, il gruppo dei datori di lavoro evidenzia la disponibilità di dati sulle conseguenze dall'inalazione nelle vie respiratorie dei composti del nichel e, invece, la carenza di dati inerenti la respirazione (fin negli alveoli polmonari, con introduzione nel flusso ematico). Pertanto, il valore limite più restrittivo, inerente la frazione respirabile dei composti, si fonda su informazioni piuttosto limitate. Il motivo di tale carenza risiede nel fatto che le tecniche di rilevamento attualmente disponibili sono altamente difficoltose e costose.

Il gruppo suggerisce quindi di svolgere un lavoro di approfondimento durante il periodo transitorio per poter fornire alle imprese metodologie adeguate per la misurazione della frazione respirabile dei composti del nichel, ai fini della verifica del rispetto dei valori limite fissati.

Sull'acrilonitrile, i tre gruppi che compongono il CCSS concordano sul parere tecnico del RAC, senza aggiungere alcuna osservazione specifica. L'acrilonitrile è un liquido incolore dall'odore pungente, utilizzato principalmente come monomero nella sintesi di materie plastiche, fibre acriliche, gomma sintetica e nylon.

Pertanto, i nuovi limiti di esposizione che maggiormente impatteranno sui costi di adeguamento per le imprese sono quindi quelli relativi ai composti del nichel e al benzene, con investimenti nell'arco dei prossimi 60 anni pari rispettivamente a 6,5 miliardi e 7,61 miliardi di euro.

Per entrambi i settori l'Italia risulta maggiormente esposta, essendo il Paese con il maggior numero di imprese operanti nei settori e con il maggior numero di imprese di piccole dimensioni.

La Relatrice procede quindi a illustrare uno schema di risoluzione, in cui anzitutto si condivide l'importante finalità di rafforzare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i tumori che rappresentano la prima causa dei decessi correlati al lavoro nell'Unione europea, attraverso la fissazione di valori limite di esposizione professionale (OEL) più restrittivi per le tre sostanze cancerogene e mutagene considerate.

Ritenendo, quindi, rispettato il principio di sussidiarietà, ritiene invece non pienamente rispettato il principio di proporzionalità, nella misura in cui non tiene conto del diverso impatto che i nuovi valori limite previsti rischiano di produrre sulle imprese di più piccole dimensioni, in termini di costi di adeguamento in rapporto al fatturato, rispetto alle imprese medie e grandi.

In tal senso, le due forme di mitigazione dei costi già previste dalla proposta consistono nello stabilire valori limite di esposizione non eccessivamente restrittivi, per evitare il sicuro fallimento di un certo numero di piccole imprese, e nel prevedere periodi transitori di 2 e 4 anni, per consentire di programmare e diluire gli investimenti necessari al rispetto dei nuovi valori limite. Entrambi gli accorgimenti, tuttavia, valgono egualmente per le grandi come per le piccole imprese, senza produrre alcuna riduzione, per queste ultime, delle condizioni di ulteriore svantaggio derivanti dai nuovi valori limite.

Dalla valutazione d'impatto, che accompagna la proposta, risulta infatti chiaramente che, sebbene i valori limite siano stati definiti su livelli che consentono di ridurre quasi a zero il rischio di chiusura totale o parziale delle attività produttive delle piccole imprese, per queste permane comunque un onere

non indifferente, con il conseguente spiazzamento degli investimenti delle imprese stesse dalle loro attività di sviluppo dimensionale e di ricerca e innovazione.

Tale conseguenza, oltre a non rispettare pienamente il principio di proporzionalità, sembra anche non rispettare pienamente il dettato dell'articolo 153 del TFUE, che al paragrafo 2, lettera b), stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio "possono adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro" e che "tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese".

Propone, pertanto, di esprimere, nella risoluzione, la necessità di prevedere nella proposta di direttiva la possibilità per gli Stati membri di adottare forme di compensazione, soprattutto per le piccole imprese, con riferimento ai maggiori costi di investimento necessari all'adeguamento ai nuovi valori limite di esposizione stabiliti per le tre sostanze considerate, individuando al contempo, per tali compensazioni, formule che non incoraggino la persistenza delle imprese in configurazioni energeticamente obsolete, ma che ne incoraggino la transizione - con riferimento alla green economy - verso la propria forma energeticamente più evoluta e rispettosa dell'ambiente e della salute.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia la Relatrice per la formulazione che riflette le sue osservazioni formulate in precedenza, ma evidenzia una divergenza di visione in merito alla formulazione del dispositivo della risoluzione, con riferimento al meccanismo della possibile compensazione.

La relatrice [GIANNUZZI](#) (*M5S*) chiarisce la genesi di tale formulazione, di cui ringrazia per l'apporto anche il senatore Lorefice, che è volta a evitare di dover scegliere tra salute e occupazione.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) aggiunge inoltre la necessità di tenere conto della situazione attuale e futura di rapido sviluppo delle tecnologie nell'ambito della transizione ecologica verso la green economy e, pertanto, l'esigenza di incoraggiare le PMI a guardare avanti e ad accelerare il passaggio alle nuove tecnologie per non trovarsi in ritardo in termini di concorrenza e di soddisfacimento della domanda. In questo senso, i distributori di carburanti, di cui l'Italia detiene il primato europeo in termini di quantità degli stessi sul territorio, devono essere incentivati a tenere conto del rapido passaggio ai veicoli elettrici o ai biocarburanti.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva (*Doc. XVIII-bis*, n. 3).

La seduta termina alle ore 19,15.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 201

La 14ª Commissione permanente,
considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo:

- reca le disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alla decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ed è adottato in attuazione della legge di delegazione europea 2018 (articolo 6 della legge n. 117 del 2019);

- propone di ovviare alle criticità rilevate con riguardo alla legge n. 69 del 2005, di attuazione della decisione-quadro, ed in particolare in relazione alla disciplina della procedura passiva di esecuzione del mandato di arresto europeo;
ricordato che, secondo la Relazione della Commissione europea del 2 luglio 2020 (COM(2020) 270), lo strumento della decisione-quadro sul mandato di arresto europeo è ampiamente utilizzato nella cooperazione giudiziaria in materia penale nell'UE. Secondo i dati statistici riguardanti il 2018, una media stimata del 54,5 per cento delle persone ricercate acconsente alla propria consegna (rispetto al 62,96 per cento del 2017) e la durata media della procedura di consegna è di 16,41 giorni dall'arresto. Il tempo medio per l'estradizione di coloro che non acconsentono alla propria consegna è di circa 45,12 giorni;
valutato che:
 - secondo quanto affermato nella relazione del Governo, le disposizioni dello schema in esame si pongono in linea con la Relazione di valutazione sul quarto ciclo di valutazioni reciproche, "l'applicazione pratica del mandato di arresto europeo e delle corrispondenti procedure di consegna tra stati membri" - Relazione sull'Italia (documento 5832/2/09 REV 2, versione declassificata);
 - attraverso l'adozione del decreto legislativo in titolo, potranno essere prevenute eventuali procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 del TFUE, la cui attivazione è stata evocata dalla Commissione nella citata Relazione del 2 luglio 2020 (COM(2020) 270) e ora rese possibili dalla scadenza del periodo transitorio previsto dal Trattato di Lisbona anche per gli atti dell'ex Terzo pilastro dell'Unione europea (Giustizia e Affari Interni),
valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1959

- La 14a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati;
rilevato che:
- il disegno di legge è finalizzato a ratificare l'adesione dell'Ecuador all'Accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (cosiddetto «accordo multipartito»). Si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 pone una clausola d'invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge;
 - il Protocollo di adesione dell'Ecuador all'Accordo commerciale tra l'UE, la Colombia e il Perù, firmato l'11 novembre 2016, si compone di 29 articoli, suddivisi in 11 sezioni (parti contraenti, disposizioni dell'Accordo, tabella di soppressione dei dazi, regole di origine, misure di salvaguardia agricola, misure sanitarie e fitosanitarie, scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico, appalti pubblici, indicazioni geografiche, dichiarazioni comuni, disposizioni generali e finali) e di 20 allegati;
 - l'Accordo tra l'UE, la Colombia e il Perù, del 2012, primo accordo commerciale concluso dall'UE dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, rappresenta uno strumento importante per la crescita e lo sviluppo dell'integrazione regionale oltre che per il rafforzamento delle relazioni politico-economiche biregionali. Il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e dei diritti umani forma parte essenziale dell'Accordo. Sul piano commerciale e degli investimenti, l'Accordo multipartito istituisce un importante quadro giuridico per la liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali tra le Parti, prevedendo una progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi grazie all'eliminazione dei dazi su tutti i prodotti industriali e della pesca e un miglioramento dell'accesso al mercato dei prodotti agricoli. L'Accordo, inoltre, rappresenta un solido quadro giuridico

per settori importanti come quelli degli appalti pubblici, dei servizi e degli investimenti. Facilita la riduzione delle barriere tecniche e stabilisce una disciplina comune in materia di diritti di proprietà intellettuale, trasparenza e concorrenza. L'Italia ha depositato lo strumento di ratifica il 5 ottobre 2015 in virtù dell'autorizzazione alla ratifica concessa con legge 24 luglio 2015, n. 120; valutato che, secondo la Commissione europea, il Protocollo consentirà un aumento delle esportazioni dell'UE verso all'Ecuador pari al 42 per cento, un risparmio di dazi per gli esportatori dell'UE nella misura di almeno 106 milioni di euro all'anno e nuove possibilità di accesso al mercato per quanto riguarda i prodotti del settore agricolo (circa 100 indicazioni geografiche dell'UE saranno tutelate) automobili e macchinari. In particolare, è stata segnalata la rilevanza del Protocollo per l'industria italiana nel settore del tonno in scatola e delle conserve ittiche. Il Protocollo è asimmetrico e modulato in funzione delle esigenze di sviluppo dell'Ecuador: i dazi saranno ridotti solo gradualmente nell'arco di 17 anni. All'entrata in vigore del Protocollo, l'UE liberalizzerà quasi il 95 per cento delle linee tariffarie e l'Ecuador circa il 60 per cento. Secondo le stime della Commissione, l'impatto sul PIL dell'Ecuador dovrebbe essere notevole. Grazie al Protocollo le principali esportazioni dell'Ecuador (quali i prodotti della pesca, i fiori recisi, il caffè, il cacao, la frutta e la frutta a guscio) beneficeranno di un migliore accesso ai mercati dell'UE; valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità dell'atto in esame con l'ordinamento europeo, posto che si tratta della ratifica di un Accordo concluso sulla base delle procedure proprie dell'Unione per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli Accordi con i Paesi terzi, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2013

La 14a Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 149 del 9 novembre 2020 (cosiddetto "Ristori bis"), che introduce ulteriori misure urgenti con riguardo all'esigenza di stanziare risorse destinate al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, e al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, in aggiunta a quelle già stabilire con il decreto-legge n. 137 (cosiddetto "Ristori"); considerato che, per quanto riguarda gli aspetti attinenti al rispetto della normativa dell'Unione europea che:

- l'articolo 8, comma 6, del disegno di legge stabilisce l'obbligo del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni e integrazioni (*Temporary Framework*), con specifico riferimento alle misure di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 del disegno di legge;
- l'articolo 11 estende la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali, già prevista per mese di novembre 2020, anche alle attività aggiunte nell'allegato 1 del decreto Ristori, nonché alle ulteriori attività di cui all'allegato 2, ma queste ultime solo per le "zone rosse", nei limiti del rispetto della normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;
- l'articolo 15 istituisce il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore», con una dotazione per il 2021 pari a 70 milioni di euro, rivolto alle organizzazioni che non svolgono attività di impresa, di promozione sociale, di volontariato e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Le erogazioni del Fondo non sono cumulabili con il contributo a fondo perduto per gli operatori IVA né con le misure di sostegno a favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche;
- l'articolo 17 reca l'attuazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che ha anticipato al 24 novembre 2020, per le parti applicabili all'agente biologico SARS-CoV-2, il termine entro il quale gli Stati membri devono dare attuazione agli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE, come modificati dalla direttiva (UE) 2019/1833. Si ricorda, al riguardo, che l'articolo 1 della medesima

direttiva (UE) 2020/739 è stato attuato dall'articolo 4 del decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020, che ha inserito la voce relativa al SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell'uomo;

- l'articolo 18, in relazione alle esigenze di contenimento della diffusione del Covid-19 nel contesto migratorio del comune di Lampedusa e Linosa, prevede l'estensione anche ai versamenti scaduti nel 2018 e 2019, della definizione agevolata di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, secondo cui, salvi i versamenti IVA, gli importi potranno essere versati nel limite del 40 per cento del dovuto. L'articolo specifica tuttavia che tale riduzione, per i soggetti che svolgono attività economica, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'ordinamento dell'UE per gli aiuti di Stato "*de minimis*";
- l'articolo 21 riconosce alle aziende delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento, relativo al mese di dicembre 2020, dei contributi previdenziali e assistenziali, per la quota a carico dei datori di lavoro, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;
- l'articolo 22 concede alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli un contributo per far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (pronti al consumo) e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta (freschi, non lavati e confezionati), conseguente alla diffusione del virus Covid-19, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

richiamate le modifiche apportate al *Temporary Framework* sugli aiuti di Stato, adottate con le comunicazioni C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020 e C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, e in particolare l'ultima modifica che ha prorogato la validità del *Temporary Framework* per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021, salvo la parte sugli aiuti alla ricapitalizzazione che è stata prorogata fino al 30 settembre 2021, e che ha ulteriormente esteso l'ammissibilità degli aiuti per ricomprendere anche il sostegno per i costi fissi delle imprese non coperti a causa della pandemia (sezione 3.12, punti 86-87 del *Framework*); apprezzato l'intervento previsto dall'articolo 15 a sostegno del Terzo settore, come suggerito nel parere espresso dalla Commissione in data 10 novembre 2020 sul primo decreto Ristori; valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, esprime per quanto di competenza parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SU ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1571

La 14a Commissione permanente, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.21 (testo 2), 2.100, 10.0.3 (testo 2), 5.0.1 (testo 3) e 11.0.2 (testo 2), riferiti al disegno di legge in titolo; richiamato il parere espresso sul testo e sugli emendamenti in data 11 novembre 2020; considerati i limiti derivanti dalla normativa europea sul divieto di aiuti di Stato alle imprese, di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e delle sue modifiche C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020 e C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020; esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2020) 571 DEFINITIVO (*Doc. XVIII-bis*)

, n. 3) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La 14a Commissione, esaminata la proposta di direttiva COM(2020) 571, che prevede di integrare l'allegato III della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, aggiungendo all'elenco dei valori limite vincolanti dell'UE due nuove voci relative all'acrilonitrile e ai composti del nichel, e riducendo i valori limite relativi al benzene;

condivisa l'importante finalità di rafforzare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i tumori che rappresentano la prima causa dei decessi correlati al lavoro nell'Unione europea, attraverso la fissazione di valori limite di esposizione professionale (OEL) più restrittivi per le tre sostanze cancerogene e mutagene considerate;

considerata la relazione del Governo, trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui sostiene la conformità della proposta ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e agli interessi nazionali;

considerata la valutazione d'impatto SWD(2020) 183, che accompagna la proposta, nonché i pareri espressi dal Comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (CCSS), e dal Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA); ritenuto, al riguardo, che tale valutazione d'impatto, svolta nel 2017-2019, avrebbe dovuto comprendere anche una proiezione previsionale di medio termine che tenesse in considerazione le rapide evoluzioni scientifiche e tecnologiche nell'ambito della transizione ecologica dal fossile al "verde" e delle relative ricadute sulla domanda, sulla produzione e sull'occupazione, per consentire la più consapevole definizione delle misure a tutela della salute dei lavoratori dalle esposizioni ad agenti cancerogeni e mutageni;

ritiene che la proposta individui correttamente come base giuridica l'articolo 153 del TFUE, in base al quale l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nel settore del "miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori" e che a tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro, e evitando di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;

ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, a norma del quale, nell'ambito delle competenze non esclusive dell'Unione, il Legislatore europeo può intervenire nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti adeguatamente dagli Stati membri singolarmente (necessità dell'azione UE) e possono, a motivo della portata o degli effetti della stessa, essere conseguiti meglio a livello di Unione (valore aggiunto dell'azione UE). A tale riguardo, appare evidente come l'esigenza di proteggere i lavoratori dall'esposizione alle sostanze nocive sia la medesima in tutta l'Unione e che, pertanto, sia necessario stabilire con norma europea valori limite unici per tutti gli Stati membri. Anche sul fronte della tutela delle pari condizioni di concorrenza tra le imprese appare necessario che i valori limite di esposizione siano stabiliti a livello europeo, al fine di evitare che livelli divergenti di protezione dei lavoratori possano incoraggiare le aziende a delocalizzare i propri impianti di produzione negli Stati membri dotati di prescrizioni meno restrittive. Infine, le divergenze nei livelli di tutela rappresentano anche un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, i quali tendono a non accettare lavori in Stati membri in cui vigono livelli inferiori di tutela della sicurezza e della salute;

ritiene, tuttavia, che la proposta non rispetti pienamente il principio di proporzionalità, nella misura in cui non tiene conto del diverso impatto che i nuovi valori limite previsti rischiano di produrre sulle imprese di più piccole dimensioni, in termini di costi di adeguamento in rapporto al fatturato, rispetto alle imprese medie e grandi;

ritiene, pertanto, necessario introdurre, nella proposta di direttiva, disposizioni specifiche che prevedano la possibilità per gli Stati membri di istituire forme di compensazione per le imprese,

soprattutto per quelle di dimensioni più ridotte, con riferimento ai maggiori costi di investimento necessari all'adeguamento ai nuovi valori limite stabiliti, individuando al contempo, per tali compensazioni, formule che non incoraggino la persistenza delle imprese in configurazioni energeticamente obsolete, ma che ne incoraggino la transizione - con riferimento alla green economy - verso la propria forma energeticamente più evoluta e rispettosa di ambiente e salute.

Invero, le due forme di mitigazione dei costi già previste dalla proposta consistono nello stabilire valori limite di esposizione non eccessivamente restrittivi, per evitare il sicuro fallimento di un certo numero di piccole imprese, e nel prevedere periodi transitori di 2 e 4 anni, per consentire di programmare e diluire gli investimenti necessari al rispetto dei nuovi valori limite. Entrambi gli accorgimenti, tuttavia, valgono egualmente per le grandi come per le piccole imprese, senza produrre alcuna riduzione, per queste ultime, delle condizioni di ulteriore svantaggio derivanti dai nuovi valori limite.

Dalla valutazione d'impatto, che accompagna la proposta, risulta infatti chiaramente che, sebbene i valori limite siano stati definiti su livelli che consentono di ridurre quasi a zero il rischio di chiusura totale o parziale delle attività produttive delle piccole imprese, per queste permane comunque un onere non indifferente, con il conseguente spiazzamento degli investimenti delle imprese stesse dalle loro attività di sviluppo dimensionale e di ricerca e innovazione.

Tale conseguenza, oltre a non rispettare pienamente il principio di proporzionalità, sembra anche non rispettare pienamente il dettato dell'articolo 153 del TFUE, che al paragrafo 2, lettera b), stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio "possono adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro" e che "tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese".

In particolare, risulta che i settori della fusione (soprattutto per la produzione di acciaio), della raffinazione e della saldatura, sono quelli maggiormente esposti a difficoltà nell'attuazione dei valori limite proposti, e le imprese operanti in tali settori sono composte al 95 per cento da imprese di piccole dimensioni. In particolare, il settore delle fonderie avrebbe un costo elevato di investimento soprattutto come una tantum iniziale, pari all'1,1 per cento del fatturato, per poi compensare con investimenti ridotti negli anni successivi.

Inoltre, questo settore non potrebbe trasferire i costi sui prezzi al consumo, data la forte concorrenza con Paesi come la Cina che applica valori limite relativi al benzene ben meno restrittivi (2 ppm, contro 0,2 ppm della proposta). Anche per i composti del nichel, i valori limite vigenti al di fuori dell'Europa (Australia, Canada, Giappone, Corea del Sud, India, Brasile, Stati Uniti e Cina) sono superiori a quelli considerati dalla proposta.

Gli Stati europei con il maggior numero di imprese operanti nel settore delle fonderie, e quindi maggiormente gravate dai valori limite del benzene e dei composti del nichel, sono in primo luogo l'Italia e a seguire Germania, Repubblica ceca, Spagna, Polonia e Francia. Ne risulterebbe particolarmente colpita l'Italia anche perché, rispetto agli altri Paesi citati, ha un tessuto produttivo composto in maggior misura da imprese di piccole dimensioni.

Inoltre, con riferimento ai soli composti del nichel, l'Italia, insieme a Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Lussemburgo, Malta, Portogallo e Slovenia non hanno, attualmente, alcun valore limite di esposizione in vigore, cosa che rende ulteriormente più oneroso per le imprese di tali Paesi l'adeguamento ai nuovi valori limite proposti, rispetto alle imprese degli altri Paesi.

Per tutti questi motivi si ritiene necessario prevedere, nella proposta di direttiva, la possibilità per gli Stati membri di adottare forme di compensazione, soprattutto per le piccole imprese, con riferimento ai maggiori costi di investimento necessari all'adeguamento ai nuovi valori limite di esposizione stabiliti per le tre sostanze considerate, individuando al contempo, per tali compensazioni, formule che non incoraggino la persistenza delle imprese in configurazioni energeticamente obsolete, ma che ne incoraggino la transizione - con riferimento alla *green economy* - verso la propria forma energeticamente più evoluta e rispettosa dell'ambiente e della salute.

1.4.2.8.4. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 247 (pom.) del 13/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021

247ª Seduta

Presidenza del Presidente

[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, in riferimento all'Atto Senato n. 2169, ha presentato la riformulazione 10.0.1 (testo 3) e che il senatore Candiani ha presentato la riformulazione 36.0.2 (testo 5). Comunica inoltre che la senatrice Casolati ha ritirato la propria firma all'emendamento 3.1 (testo 2).

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [GARAVINI](#) (IV-PSI), relatrice, dà conto degli ulteriori emendamenti 2.1 (testo 2), 2.8 (testo 2), 2.18 (testo 3), 2.100 (testo 2) e 5.0.1 (testo 4), riferiti al disegno di legge in titolo. Ricordato il parere espresso sul testo e sugli emendamenti in data 18 novembre 2020 e valutato che gli ulteriori emendamenti presentati non presentano criticità in ordine alla loro compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea propone alla Commissione, quindi, di esprimere un parere, per quanto di competenza, non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento

(UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per alcune macchine munite di motori nell'intervallo di potenza tra 56 kW e 130 kW e superiore a 300 kW al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19 ([n. COM\(2021\) 254 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio.

Il relatore [CESARO](#) (*FIBP-UDC*) ricorda che la proposta di regolamento in esame interviene per prorogare l'entrata in vigore di talune prescrizioni relative ai limiti di emissioni inquinanti di motori già prodotti entro il 31 dicembre 2019, destinati alle macchine mobili non stradali, in ragione della pandemia da Covid-19, che ha determinato persistenti perturbazioni nella catena di approvvigionamento e nella produzione e immissione sul mercato di macchine mobili non stradali, al fine di evitare gravi danni economici ai costruttori di macchine non stradali.

Con la proposta di regolamento in esame si intende quindi posticipare di 6 mesi, al 31 dicembre 2021, il termine per la produzione delle macchine munite dei predetti motori e di 9 mesi, al 30 settembre 2022, per la loro immissione sul mercato. La proroga si applicherà anche ai veicoli agricoli e forestali muniti di motori di transizione, in quanto soggetti alle disposizioni sulle emissioni inquinanti delle macchine mobili non stradali.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui la si ritiene conforme agli interessi nazionali e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La proposta è, inoltre, stata oggetto di analisi da parte di otto Camere dei Parlamenti nazionali degli Stati membri, nessuna delle quali ha sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Ritiene, pertanto, di confermare l'orientamento favorevole già espresso nella precedente seduta, circa il rispetto, da parte della proposta, dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Ricorda, infine, che la proposta rientra nella procedura d'urgenza (*fast track*) prevista dall'articolo 4 del Protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali, che consente l'adozione dell'atto legislativo anche prima dello scadere delle otto settimane previste dal Protocollo n. 2 sullo scrutinio di sussidiarietà e proporzionalità. In tal senso, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la proposta, che è stata pubblicata lo scorso 30 giugno, divenendo il regolamento (UE) 2021/1068.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2301\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio.

La relatrice [RICCIARDI](#) (*M5S*), dopo aver ricordato i contenuti del disegno di legge, e rilevato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone alla Commissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con alcune osservazioni invita la Commissione di merito a valutare con attenzione le esigenze funzionali degli enti di cui all'articolo 3 del disegno di legge, a fronte della previsione dell'avvalimento, da parte del Ministero per la transizione ecologica, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR, di 30 unità di personale non dirigenziale dell'ENEA e di altrettante dell'ISPRA, mediante collocamento fuori ruolo o in posizione di comando, in considerazione dei delicati compiti che rimangono in capo a tali enti. Propone, inoltre, di invitare la Commissione di merito a specificare l'estensione e la natura politica del mandato da conferire

all'istituenda figura dell'inviato speciale per il cambiamento climatico, prevista dall'articolo 5, considerato che per le riunioni in sede di Consiglio europeo e di Consiglio dell'Unione europea deve essere assicurata, rispettivamente, la partecipazione a livello di Capi di Stato o di Governo e a livello di Ministri (o Sottosegretari) competenti per materia, titolati in base all'ordinamento costituzionale nazionale.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni in merito al ruolo nei negoziati internazionali dell'inviato speciale per il cambiamento climatico, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge e richiamato nello schema di parere. Ritiene che sia una figura organizzatoria poco chiara, che suscita perplessità e di cui andrebbero calibrati meglio il ruolo e i poteri.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-+Eu-Az*) si associa alle perplessità manifestate dal senatore Bossi, rilevando che nei negoziati europei in Consiglio la posizione italiana debba essere rappresentata da un Ministro o altro soggetto che abbia gli stessi poteri a livello ministeriale. Non può quindi essere una figura tecnica. Osserva inoltre che, essendo stato istituito un apposito Ministero per la transizione ecologica, è a questo e ai suoi referenti che dovrebbe essere esercitata la rappresentanza dell'Italia negli eventi e nei negoziati internazionali sui temi ambientali.

La senatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa.

Il senatore [LICHERI](#) (*M5S*) sottolinea il possibile contrasto della disposizione in esame con la normativa europea qualora essa dovesse riferirsi anche alla partecipazione dell'inviato speciale ai lavori del Consiglio dell'Unione. Ritiene opportuno che questo punto venga specificato meglio nello schema di parere della Relatrice.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) ritiene necessario specificare che l'inviato speciale previsto dall'articolo 5, in ragione dei vincoli posti dall'ordinamento europeo, non può partecipare ai negoziati europei che riguardano i temi ambientali e il cambiamento climatico, in particolare in sede di Consiglio dell'Unione. Osserva come la partecipazione italiana ai tavoli europei in questa materia richieda una particolare legittimazione europea, che non può non essere rispettata dall'ordinamento nazionale. Ribadisce inoltre quanto già osservato nella precedente seduta circa l'improprietà dell'utilizzo di un provvedimento normativo quale il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, e delle modalità semplificate da esso previste per le procedure concorsuali pubbliche, per procedere alle duecentodiciotto assunzioni previste dall'articolo 1, in assenza ad oggi delle particolari criticità derivanti dalla pandemia.

Interviene nuovamente il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) per reiterare le sue considerazioni critiche in merito all'articolo 5.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*) ritiene che l'osservazione del senatore Fazzolari sulle procedure assunzionali di cui all'articolo 1 vada inserita nel parere della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene opportuno che lo schema di parere rifletta il dibattito svolto nella seduta odierna.

La relatrice [RICCIARDI](#) (*M5S*) ritiene molto utili i rilievi esposti dai Senatori intervenuti, di cui si farà carico predisponendo un nuovo schema di parere per la prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(728-B) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge recante norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, che è stato approvato dal Senato della Repubblica il 25 settembre 2019 e successivamente modificato dalla Camera dei deputati il 16 giugno 2021. L'esame verte quindi sulle sole parti modificate dalla Camera dei deputati.

All'articolo 1, comma 1, lettera *a*), la definizione di principio della salubrità è modificata, identificandola nella sicurezza igienico-sanitaria dell'alimento prodotto, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di controlli da parte delle aziende sanitarie locali. La lettera *b*) dell'articolo 1, comma 1, riguardante il principio della marginalità o della limitata produzione, è soppressa.

L'articolo 1, comma 3, è modificato con la specifica che i prodotti ottenuti da carni di animali provenienti dall'azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello registrato o riconosciuto che abbia la propria sede nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o delle province contermini.

L'articolo 3, comma 1, relativo all'etichettatura, è modificato denotando la facoltà e non l'obbligo di indicare sull'etichetta dei prodotti alimentari, la dicitura "PPL - piccole produzioni locali" seguita dal nome del comune o della provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività, rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 11.

L'articolo 4, comma 1, è modificato prevedendo l'istituzione del logo PPL (non più marchio PPL) con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, la modifica stabilisce che la forma del logo sia scelta mediante svolgimento di un concorso di idee, bandito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le cui condizioni e modalità di svolgimento sono stabilite con il decreto di cui al periodo precedente.

L'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5, relativi alle norme sull'utilizzo del marchio PPL, sono soppressi.

L'articolo 4, comma 6, è modificato stabilendo che il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o è comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche degli esercizi della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti di cui all'articolo 1.

All'articolo 5, comma 1, la lettera *c*) è modificata, eliminando la limitazione della fornitura diretta al consumatore finale, da parte degli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale, pari al 50 per cento della produzione annuale dell'azienda produttrice.

L'articolo 7, comma 1, relativo ai requisiti strutturali dei locali destinati alle attività, è modificato stabilendo che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e n. 853/2004, in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, in applicazione dei principi di flessibilità e semplificazione previsti nei medesimi regolamenti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi. I successivi commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 7 sono soppressi.

All'articolo 11, comma 1, lettera *d*), così come al comma 5 dello stesso articolo e ai commi 1 e 2 dell'articolo 12, è modificato il termine "marchio" PPL in "logo" PPL.

L'articolo 13 reca modifiche alla clausola di invarianza finanziaria.

Il provvedimento è ritenuto, nelle disposizioni che lo compongono, coerente con l'ordinamento dell'Unione europea e pertanto il Relatore illustra alla Commissione uno schema di parere non ostativo.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-+Eu-Az*) rileva come talvolta siano i provvedimenti adottati a livello nazionale a porre requisiti e condizioni non richiesti dalla normativa europea. Molto spesso invece si preferisce addossare all'Unione europea la responsabilità degli eccessi di regolazione che però, talvolta, non sono ad essa imputabili.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di ulteriori richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

[\(2308\)](#) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020*

[\(2309\)](#) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021*

(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul disegno di legge n. 2308 e parere favorevole sul disegno di legge n. 2309)

La senatrice [MASINI](#) (*FIBP-UDC*), relatrice, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, recanti il rendiconto sull'esercizio finanziario 2020 e l'assestamento delle previsioni relative al bilancio 2021, ricordando anzitutto che l'emergenza pandemica da Covid-19 ha determinato, per l'esercizio 2020, un peggioramento rispetto alle previsioni iniziali. Si sono, infatti, rese necessari una serie di provvedimenti di spesa, con relativi scostamenti di bilancio, presentati dal Governo e approvati dalle Camere.

La necessità del peggioramento dei saldi si pone, tuttavia, in linea con il quadro normativo europeo, considerato che nel marzo 2020 la Commissione europea ha attivato la clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, per consentire agli Stati membri di reagire in modo adeguato all'emergenza per ridurre al minimo l'impatto economico e sociale della pandemia. Tale sospensione del Patto di stabilità sarà mantenuta attiva almeno fino a tutto il 2022.

Il disegno di legge sul rendiconto 2020 espone, ai primi tre articoli, i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2020, riferendosi, rispettivamente, alle entrate (con accertamenti per 943,5 miliardi di euro), alle spese (con impegni per 1.076,1 miliardi di euro) e alla gestione finanziaria di competenza, intesa come differenza tra il totale di tutte le entrate accertate e il totale di tutte le spese impegnate, che evidenzia un disavanzo di 132,6 miliardi di euro. L'articolo 4 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro, che evidenzia, al 31 dicembre 2020, un disavanzo di 324,2 miliardi di euro.

L'articolo 5 reca l'approvazione dell'Allegato n. 1 contenente l'elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal "Fondo di riserva per le spese imprevedute" e l'approvazione dell'Allegato n. 2 relativo alle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo, rispettivamente sul conto della competenza, relative alle unità di voto degli stati di previsione della spesa dei Ministeri. L'articolo 6 espone la situazione patrimoniale dello Stato al 31 dicembre 2020, di cui al conto generale del patrimonio, da cui risultano attività per un totale di circa 1.004 miliardi di euro e passività per un totale di circa 3.219 miliardi, con una eccedenza passiva al 31 dicembre 2020 di 2.215,3 miliardi di euro e, infine, l'articolo 7 dispone l'approvazione del Rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato secondo le risultanze indicate negli articoli precedenti.

Per quanto riguarda il disegno di legge sull'assestamento delle previsioni per il bilancio 2021, la Relatrice evidenzia che esso provvede ad aggiornare, per l'anno 2021, le previsioni di entrata e gli stanziamenti di spesa, in relazione al quadro macroeconomico definito nel Documento di economia e finanza 2021 dello scorso mese di aprile, nonché agli andamenti di bilancio e di finanza pubblica, e alle ulteriori esigenze di gestione, rispetto a quanto già considerato nella legge di bilancio per il triennio 2021-2023, segnalate dalle amministrazioni centrali dello Stato per l'esercizio finanziario in corso.

Il disegno di legge incorpora le variazioni di bilancio derivanti dagli atti amministrativi adottati da

gennaio a maggio, pari a -40,7 miliardi di euro, derivanti principalmente dall'attuazione del decreto legge n. 41 del 2021 (decreto Sostegni), emanato per il finanziamento di interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, per i quali il Parlamento ha autorizzato il ricorso all'indebitamento, alle quali propone un miglioramento del saldo netto da finanziare nella misura di una variazione positiva pari a 1,3 miliardi di euro, derivante, in particolare, dalle maggiori entrate derivanti da giochi, principalmente lotterie, di quelle provenienti dai dividendi da versare da parte delle società partecipate, nonché di quelle risultanti dalla proroga a titolo oneroso per il rilascio delle autorizzazioni e delle licenze per i servizi di telecomunicazione.

L'articolo 1 introduce nella legge di bilancio per l'anno 2020 le occorrenti variazioni degli stanziamenti degli stati di previsione esposte nelle tabelle annesse al disegno di legge. In particolare, nella Tabella n. 2, relativa al MEF, viene proposta, nell'ambito della Missione n. 4 "l'Italia in Europa e nel mondo", una variazione positiva di 350 milioni di euro, derivante dalla nuova decisione sulle risorse proprie dell'UE che ha determinato un aumento della contribuzione dell'Italia al bilancio dell'Unione a titolo della risorsa basata sul RNL (reddito nazionale lordo), parzialmente compensata con una riduzione pari a 100 milioni di euro delle somme da versare a titolo di risorse proprie tradizionali dell'UE. Inoltre, con il provvedimento di assestamento, il saldo netto da finanziare del bilancio si attesta a 232,8 miliardi, con un peggioramento di 39,4 miliardi di euro, rispetto a quello previsto nel disegno di legge di bilancio 2021.

La Relatrice ritiene quindi che, sulla base delle decisioni adottate dall'Unione europea in risposta alla crisi derivante dalla pandemia da COVID-19, tra cui l'attivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, che sarà mantenuta attiva fino a tutto il 2022, i provvedimenti in esame non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e presenta due distinti schemi di parere.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole illustrato dalla Relatrice in relazione al disegno di legge n. 2308, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

Successivamente, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione lo schema di parere favorevole illustrato dalla Relatrice in relazione al disegno di legge n. 2309, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SU ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1571

La 14ª Commissione,
esaminati gli ulteriori emendamenti 2.1 (testo 2), 2.8 (testo 2), 2.18 (testo 3), 2.100 (testo 2), 5.0.1 (testo 4), riferiti al disegno di legge in titolo;
richiamato il parere espresso sul testo e sugli emendamenti in data 18 novembre 2020;
valutato che gli ulteriori emendamenti presentati non presentano criticità in ordine alla loro compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime per quanto di competenza parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 728-B**

La 14a Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge in titolo;

richiamato il parere sul testo espresso in data 18 aprile 2019;

considerate in particolare:

- la modifica dell'articolo 3, comma 1, relativo all'etichettatura, con la quale si stabilisce la possibilità di indicare sull'etichetta la dicitura "PPL - piccole produzioni locali", sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni europee, di cui al regolamento (UE) n.1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011;

- la modifica all'articolo 7, comma 1, relativo ai requisiti strutturali dei locali destinati alle attività, la quale attribuisce alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e n.853/2004, in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, in applicazione dei principi di flessibilità e semplificazione previsti nei medesimi regolamenti (CE); valutata l'assenza di profili di criticità del testo in esame rispetto all'ordinamento dell'Unione europea, esprime per quanto di competenza parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2308**

La 14a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo;

considerato che:

- gli articoli 1, 2 e 3 espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 e sono riferiti rispettivamente alle entrate (con accertamenti per 943,5 miliardi di euro), alle spese (con impegni per 1.076,1 miliardi di euro) e alla gestione finanziaria di competenza, intesa come differenza tra il totale di tutte le entrate accertate e il totale di tutte le spese impegnate, che evidenzia un disavanzo di 132,6 miliardi di euro;

- l'articolo 4 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro, che evidenzia, al 31 dicembre 2020, un disavanzo di 324,2 miliardi di euro;

- l'articolo 5 reca: l'approvazione dell'Allegato n. 1 contenente l'elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal "Fondo di riserva per le spese impreviste"; l'approvazione dell'Allegato n. 2 relativo alle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo, rispettivamente sul conto della competenza, relative alle unità di voto degli stati di previsione della spesa dei Ministeri;

- l'articolo 6 espone la situazione patrimoniale dello Stato al 31 dicembre 2020, di cui al conto generale del patrimonio, da cui risultano attività per un totale di circa 1.004 miliardi di euro e passività per un totale di circa 3.219 miliardi, con una eccedenza passiva al 31 dicembre 2020 di 2.215,3 miliardi di

euro;

- l'articolo 7 dispone l'approvazione del Rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato secondo le risultanze indicate negli articoli precedenti;

rilevato che l'emergenza pandemica da Covid-19 ha determinato, per l'esercizio 2020, un peggioramento rispetto alle previsioni iniziali, con la necessità di un progressivo aggiornamento dei saldi programmatici, attuato nel corso del 2020 tramite successivi scostamenti di bilancio, presentati dal Governo e approvati dalle Camere;

ricordato che nel marzo 2020 è stata attivata la clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, per consentire agli Stati membri di reagire in modo adeguato all'emergenza per ridurre al minimo l'impatto economico e sociale della pandemia e che la clausola sarà mantenuta attiva almeno fino a tutto il 2022;

valutato, pertanto, che il provvedimento in titolo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2309

La 14a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo;

considerato che esso provvede ad aggiornare, per l'anno 2021, le previsioni di entrata e gli stanziamenti di spesa, in relazione al quadro macroeconomico definito nel Documento di economia e finanza 2021 dello scorso mese di aprile, nonché agli andamenti di bilancio e di finanza pubblica, e alle ulteriori esigenze di gestione, rispetto a quanto già considerato nella legge di bilancio per il triennio 2021-2023, segnalate dalle amministrazioni centrali dello Stato per l'esercizio finanziario in corso;

considerato, in particolare, che:

- il disegno di legge incorpora le variazioni di bilancio derivanti dagli atti amministrativi adottati da gennaio a maggio, pari a -40,7 miliardi di euro, derivanti principalmente dall'attuazione del decreto legge n. 41 del 2021 (decreto Sostegni), emanato per il finanziamento di interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, per i quali il Parlamento ha autorizzato il ricorso all'indebitamento. A tali variazioni, il disegno di legge propone un miglioramento del saldo netto da finanziare nella misura di una variazione positiva pari a 1,3 miliardi di euro, derivante, in particolare, dalle maggiori entrate derivanti da giochi, principalmente lotterie, di quelle provenienti dai dividendi da versare da parte delle società partecipate, nonché di quelle risultanti dalla proroga a titolo oneroso per il rilascio delle autorizzazioni e delle licenze per i servizi di telecomunicazione;

- l'articolo 1 introduce nella legge di bilancio per l'anno 2020 le occorrenti variazioni degli stanziamenti degli stati di previsione esposte nelle tabelle annesse al disegno di legge;

- nella Tabella n. 2, relativa al MEF, viene proposta, nell'ambito della Missione n. 4 "l'Italia in Europa e nel mondo", una variazione positiva di 350 milioni di euro, derivante dalla nuova decisione sulle risorse proprie dell'UE che ha determinato un aumento della contribuzione dell'Italia al bilancio dell'Unione a titolo della risorsa basata sul RNL (reddito nazionale lordo), parzialmente compensata con una riduzione pari a 100 milioni di euro delle somme da versare a titolo di risorse proprie tradizionali dell'UE;

rilevato che con il provvedimento di assestamento il saldo netto da finanziare del bilancio si attesta a 232,8 miliardi, con un peggioramento di 39,4 miliardi di euro, rispetto a quello previsto nel disegno di legge di bilancio 2021;

valutato che, sulla base delle decisioni adottate dall'Unione europea in risposta alla crisi derivante dalla pandemia da Covid-19, tra cui l'attivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, che sarà mantenuta attiva fino a tutto il 2022, il provvedimento in titolo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1571
XVIII Legislatura

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 374](#)

3 novembre 2021

Dibattito connesso

Discusso congiuntamente: [S.1571](#), [S.674](#), [S.1503](#)

Sui lavori del Senato: dato conto del rinvio in Commissione stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo

[N. 376](#)

9 novembre 2021

Discussione generale

La relatrice consegna il testo della relazione (allegato al resoconto)

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Trattazione articoli

Esame art. da 1 a 17, testo della Commissione.

Voto finale

Esito: **approvato con modificazioni**

Assorbimento di [S.674](#), [S.1503](#)

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 220, contrari 0, astenuti 15, votanti 235, presenti 236.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 374 del 03/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

374a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2021

Presidenza del vice presidente LA RUSSA,
indi del vice presidente ROSSOMANDO,
del vice presidente TAVERNA
e del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI: Misto-I-C-EU; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

LAFORGIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

e dei documenti:

(Doc. LXXXVI, n. 4) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021

(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2020

(ore 9,38)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2169

Approvazione della proposta di risoluzione n. 1, nel testo emendato, relativa ai documenti LXXXVI, n. 4, e LXXXVII, n. 4

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 2169, già approvato dalla Camera dei deputati, e dei documenti LXXXVI, n. 4, e LXXXVII, n. 4.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale congiunta e le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2169, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta di ieri sono stati approvati gli articoli dall'1 al 20.

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,39, è ripresa alle ore 9,53).

La seduta è ripresa.

Passiamo all'emendamento 20.0.101, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale emendamento.

[STEFANO](#), *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Signor Presidente, invito al ritiro dell'emendamento 20.0.101, altrimenti esprimo parere contrario.

[AMENDOLA](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione dell'emendamento 20.0.101.

[GIAMMANCO](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[GIAMMANCO](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, sono felice che l'Aula si stia riempiendo e prego tutti i colleghi presenti di prestare attenzione al merito dell'emendamento in esame. Credo infatti che l'Assemblea abbia il dovere di esprimersi a ragion veduta entrando nel merito della questione per risolvere un problema che si trascina da anni e non continuare a rinviarlo a tempo indeterminato.

(Brusio in Aula). Chiedo anche un po' di silenzio da parte dei colleghi, visto che credo che l'Assemblea debba prestare attenzione a certe tematiche.

[PRESIDENTE](#). Senatrice, capisco che per lei questo emendamento è particolarmente rilevante, come lo è anche per noi. Ritengo pertanto che l'invito della senatrice Giammanco possa essere accolto. Prosegua pure.

[GIAMMANCO](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, colleghi, l'emendamento 20.0.101, mira semplicemente a sbloccare le risorse stanziato per l'installazione della videosorveglianza in asili nido e strutture per anziani e disabili. Lo stanziamento è stato inserito nero su bianco nel decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, cosiddetto sblocca cantieri. L'emendamento ha quindi piena copertura. Mi sembra perciò paradossale che il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) non abbia prontamente dato parere favorevole al testo perché da ben due anni la cifra di 160 milioni è stata stanziata a tale scopo ed è ferma in attesa di essere utilizzata.

Tra l'altro, gli altri Ministeri coinvolti dalla possibile attuazione dell'emendamento, prima che la Commissione bilancio lo bloccasse, si erano espressi con il loro nulla osta. Nel frattempo il testo dell'emendamento è stato anche perfezionato, recependo la riformulazione suggerita dal Ministero della giustizia che ha reso il testo rispettoso al 100 per cento della tutela della *privacy* e dello Statuto dei lavoratori e conforme ai principi di necessità e proporzionalità. Nonostante questo, in 14a Commissione abbiamo atteso per settimane la relazione tecnica sull'emendamento da parte del MEF, che non è però mai arrivata, fino a quando la Commissione bilancio ha attribuito al testo l'articolo 81. Ciò è accaduto nonostante - ripeto - la misura disponga della piena copertura finanziaria stanziata per legge nel 2019, quindi da ben due anni.

C'è poi da aggiungere che a supporto della fattibilità dell'emendamento da me presentato c'è anche una

relazione tecnica del MEF dello scorso 27 aprile, che ho con me e che invito tutti i colleghi a leggere. Tale relazione stima che i costi degli impianti e il numero delle strutture sono perfettamente in linea con quanto deciso dallo sblocca cantieri nel 2019. Quindi ovviamente tutto è in linea con quello che noi chiediamo nell'emendamento. La relazione tecnica attesta e conferma che le risorse stanziare non solo sono sufficienti, ma eccedenti allo scopo.

C'è inoltre una successiva nota del MEF del 25 agosto scorso, di due mesi fa, che conferma che i fondi ci sono e sono disponibili; tra il 2019 e il 2020 infatti ci sono residui per 40 milioni, che se non si impegnano entro due anni, andranno persi.

Il rischio concreto è quindi quello di non riuscire a utilizzare somme già a bilancio, determinando il formarsi di residui, con la certezza di perdere le risorse stanziare da qui a breve.

Alla luce di tutto ciò, colleghi, sinceramente sorge il dubbio che non ci sia la reale volontà da parte di tutti noi di utilizzare la somma stanziata nel 2019.

Signor Presidente, chiedo pertanto che l'emendamento 20.0.101 sia posto in votazione nonostante il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo perché confido nella sensibilità dei colleghi e nella volontà dell'Assemblea di dare un segnale di attenzione nei confronti dei soggetti più vulnerabili della società: bambini piccolissimi, anziani e disabili. Chiedo un segnale di vicinanza da parte dei colleghi nei confronti delle tante famiglie che da anni attendono che il Parlamento batta un colpo, mostrando di essere interessato anche a chi non ha voce e non può votare perché magari è inchiodato nel letto di una casa di riposo. *(Applausi)*.

Le risorse di cui sto parlando furono stanziare nel 2019 dal Governo giallo-verde e da Matteo Salvini, allora ministro dell'interno. Per scrupolo e per non lasciare nulla di intentato sono anche andata a guardare come aveva votato l'Assemblea sull'emendamento al decreto sblocca cantieri del 2019, che ha istituito il fondo necessario a finanziare gli impianti di videosorveglianza nelle strutture che se ne volessero dotare. Si tratta della votazione n. 298, Atto 1248; ebbene, su 250 votanti, ben 241 hanno votato a favore di quell'emendamento. *(Applausi)*. C'è stato un voto pressoché unanime a favore dell'istituzione di risorse destinate all'installazione dei sistemi di cui sto parlando. Quel testo diceva anche che con un apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse stanziare, si sarebbe dovuto provvedere a dare attuazione agli interventi ivi previsti. Ma da allora assolutamente nulla; tutto è rimasto fermo da due anni a questa parte.

Signor Presidente, chiedo quindi a tutti i colleghi di dimostrare che quel voto non era solo un voto formale dal sapore propagandistico, espresso in prossimità delle elezioni europee, ma un reale intendimento.

D'altra parte, come è possibile restare ancora indifferenti rispetto a tante storie drammatiche, come quella accaduta ad Agrigento, dove i disabili psichici venivano tenuti in stanze sporche, tra i loro escrementi, isolati dal resto del mondo, senza alcuna possibilità di contattare i familiari e costretti al digiuno? Uno di loro sarebbe stato persino legato al letto con una catena, per evitare che potesse allontanarsi. Di storie così - storie di vessazioni, umiliazioni e mortificazioni continue - ne potrei elencare tante. A Roma, in una casa di riposo, gli anziani venivano lasciati senza bere, altrimenti avrebbero fatto troppa pipì; venivano bloccati, sedati, trascinati per i capelli, schiaffeggiati, insultati, minacciati, sgridati continuamente: un inferno per tanti vecchietti fragili e indifesi, le cui immagini sono davvero difficili da guardare perché strazianti.

E poi tanti asili. I bambini, in un asilo di Perugia, venivano percossi, maltrattati, costretti a punirsi tra di loro; eventi che lasceranno su questi piccoli ricordi indelebili.

Vi chiedo, quindi, di approvare col vostro voto favorevole questo emendamento, perché di storie così ce ne sono veramente tante, un elenco interminabile. Vi chiedo di dimostrare che oggi, come nel 2019, in quest'Aula ci si esprime con la volontà autentica di dare delle risposte ai cittadini che non hanno voce e che credono ancora che la politica sia missione per il bene collettivo. *(Applausi)*.

Le cronache di maltrattamenti e vessazioni nei confronti di bambini piccolissimi, anziani e disabili indifesi sono purtroppo quotidiane e stare a guardare senza fare nulla, colleghi, significa rimanere indifferenti al dolore degli altri; significa essere complici di coloro che infliggono quelle sofferenze.

Signor Presidente, colleghi senatori, vi chiedo di votare lasciando da parte condizionamenti di ogni

sorta, per dare seguito a ciò che già nel 2019 quest'Assemblea aveva compattamente votato. *(Applausi)*

[AMENDOLA](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, mi preme chiarire che le finalità e anche la passione che ha espresso la senatrice Giammanco sono condivise dal Governo. Noi le condividiamo e abbiamo fatto un lavoro in Commissione, credo molto utile, per unire tutti i Gruppi parlamentari sulla videosorveglianza. Vorrei innanzitutto ringraziare la senatrice Cantù, che ha contribuito con un ordine al giorno. Abbiamo unito tutti i Gruppi parlamentari su una scelta che è coerente non solo con gli atti dei Governi precedenti, ma anche rispetto a quello che dobbiamo fare.

Sappiamo benissimo che sul tema della videosorveglianza vi sono stati passaggi di interlocuzione con il Garante sui temi dei diritti alla *privacy* dei lavoratori. Si è fatto un lavoro molto saggio e unitario (lo ripeto, perché abbiamo lavorato per quasi un mese e mezzo) e siamo arrivati a una condivisione con tutti i Gruppi parlamentari.

Il tema, però, è che stiamo discutendo della legge europea e non della legge di bilancio. A me piacerebbe, ma stiamo parlando di una disposizione che, per avere forza, anche utilizzando risorse che sono state allocate, deve prevedere installazione, manutenzione, crediti d'imposta. In altri termini, per dare senso e forza alla scelta che compiamo, su cui - ripeto - siamo favorevoli, occorre fornire delle strumentazioni, altrimenti, in assenza di fondi per la strumentazione tecnica che occorre per la videosorveglianza, la norma rimane lettera morta.

La riflessione sull'articolo 81 della Costituzione in relazione a questo emendamento ci ha portato a un ragionamento comune: dato che la norma scritta dalla senatrice Giammanco, dalla senatrice Cantù e da senatori appartenenti ad altri Gruppi parlamentari ha una sua unità, portiamola nella sessione dedicata, che è quella della legge di bilancio, in quanto la legge europea non predispone fondi per sostenere questo impatto.

L'invito al ritiro, quindi, è rivolto anche per facilitare la sessione di bilancio. Infatti, se oggi andassimo a un voto e questo emendamento decadde, non solo avremmo un problema nel passaggio alla Camera dei deputati, ma rischieremo anche di compromettere un obiettivo che, invece, è a portata di mano tra due settimane nella legge di bilancio.

Tralascio di parlare dei fondi del PNRR sul digitale, che potrebbero essere utilizzati per i crediti di imposta.

Lo dico veramente perché avevamo raggiunto un accordo in Commissione trasformando gli emendamenti in ordini del giorno, e lo dico anche per una questione di giustizia rispetto alla proposta della senatrice Cantù, che ha dovuto ritirare un emendamento per fare un ordine del giorno e concordare tutta la linea. Sarebbe quindi ingiusto esprimere adesso un parere favorevole, mentre abbiamo chiesto a un'altra senatrice di ritirare il suo emendamento.

Lo ripeto ufficialmente: ci facciamo anche garanti rispetto al MEF e siamo a disposizione per portare a termine un obiettivo di giustizia, di protezione delle fasce più fragili (dai bambini ai disabili e a tutto quello che abbiamo visto), per dare sicurezza alle nostre famiglie. Facciamolo però nella sessione ordinaria, perché purtroppo la legge europea, viste le restrizioni poste dall'articolo 81 della Costituzione, non prevede l'allocazione dei fondi. Rischieremo di esprimere un voto che ci preclude invece un lavoro che porteremo a termine tra una settimana. È tutto qui; non c'è una valutazione di merito contro, ma solo una valutazione tecnica per arrivare a un obiettivo che tutti quanti in 14a Commissione - e ringrazio il Presidente - abbiamo condiviso. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Sulla preclusione, l'argomento meriterebbe un approfondimento.

[FAZZOLARI](#) *(Fdi)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAZZOLARI *(Fdi)*. Signor Presidente, intervengo per dire che il Gruppo Fratelli d'Italia voterà convintamente a favore di questo emendamento. I sistemi di videosorveglianza nelle strutture

sociosanitarie che accolgono anziani e bambini e negli asili nido sono una necessità che non può essere ulteriormente prorogata. Stupisce che un argomento come questo non sia stato immediatamente accolto. Le diverse obiezioni sono oggettivamente fragili ed è fragilissimo l'argomento di chi ha cominciato in altre sedi a parlare di *privacy*. Abbiamo un Governo che ha stabilito che la *privacy* per i cittadini italiani non esiste più e il "Grande fratello" è ormai tra noi in ambito fiscale, sanitario e amministrativo. Abbiamo instaurato un sistema di controllo di ogni singolo cittadino, ma lì dove la videosorveglianza servirebbe non si mette; è una cosa che oggettivamente non capiamo. (*Applausi*).

C'è un'altra questione. Il sottosegretario Amendola ci fa presente che questa non è la legge di bilancio; ha ragione, ma ci dovrebbe spiegare allora perché all'articolo 1 vengono stanziati fondi per assumere altre tre persone all'UNAR, la struttura antidiscriminazione, visto che questa non è la legge di bilancio e nulla ha a che fare con la legge europea. Sappiamo che l'UNAR è una struttura con grande discrezionalità ed è finita qualche volta in qualche scandalo, perché ha finanziato orge in strutture *gay*; figuriamoci, non è per questo che ci scandalizziamo, perché è tra le cose più utili che abbia fatto quella struttura. (*Applausi*). Ci scandalizziamo invece perché si tratta della struttura che aveva formalmente scritto una lettera al presidente di un partito, Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, dicendole che doveva cambiare i messaggi che dava in tema di immigrazione. Per quella struttura non c'è stato alcun problema ad utilizzare la legge europea per assumere ulteriori tre persone, nonostante questa non sia la legge di bilancio; invece la videosorveglianza in strutture dove la videosorveglianza servirebbe non si può fare perché questa non è la legge di bilancio. Questo è un ulteriore motivo per confermare il voto favorevole di Fratelli d'Italia a questo emendamento. (*Applausi*).

[LOREFICE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOREFICE (M5S). Signor Presidente, in merito all'emendamento proposto dalla collega Giammanco, vorrei aggiungere qualche elemento e spiegare perché il MoVimento 5 Stelle voterà contro tale emendamento. Al di là della bontà del fine, che non è in discussione, noi abbiamo fatto un percorso preciso all'interno della 14a Commissione, trovando anche un'intesa su un testo concordato, che non è quello che la collega ha presentato ora in Aula. Al netto di questo, l'accordo raggiunto in Commissione ha dato luce agli ordini del giorno che verranno accolti dal Governo.

Quindi all'interno di questi è stato inserito il frutto di un grande lavoro e di intese raggiunte.

Ribadisco la volontà anche del MoVimento 5 Stelle di raggiungere l'obiettivo, ma aggiungendo delle tematiche puntuali. Mi riferisco, in particolare, alla formazione obbligatoria che devono avere gli operatori all'interno di queste strutture. Non si tratta del problema di perdere risorse, che anzi non perderemo, perché c'è l'impegno del Governo e mi sembra che il sottosegretario Amendola sia stato abbastanza chiaro in tal senso. Saremo chiamati tutti insieme a raggiungere l'obiettivo, trovando le risorse necessarie in legge di bilancio e fugando così ogni dubbio. (*Applausi*).

Il MoVimento 5 Stelle c'è e non è contrario, però non è questo il modo di operare. Ripeto che si sta cercando di forzare un accordo raggiunto in Commissione e, per questo motivo, il MoVimento 5 Stelle voterà contro. (*Applausi*).

[GALLONE](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (FIBP-UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendiamo atto dell'intervento del Governo.

Vorrei precisare che siamo consapevoli che l'ordine del giorno che passerà è più costoso rispetto all'emendamento presentato, tanto che la scadenza è stata rinviata al dicembre 2022. Vorrei però anche ricordare che l'emendamento della collega Giammanco è stato dichiarato ammissibile e si sposa con la normativa dell'Unione europea. Inoltre, occorreranno poi i decreti attuativi per la realizzazione di quanto si dovrà fare e l'iniziativa ritornerà pertanto in mano al Governo. Va inoltre aggiunto che, rispetto all'ordine del giorno, l'emendamento contiene ciò che è essenziale e nulla di più, quindi i fondi in realtà ci sono.

Fermo restando che sarà la collega Giammanco a decidere se ritirare o meno l'emendamento, noi a questo punto chiediamo un impegno formale del Governo affinché il tema venga ripreso, trattato,

sostenuto e risolto all'interno della legge di bilancio, così come merita ogni questione di civiltà.
(*Applausi*).

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vi è dubbio che qualora l'emendamento venga mantenuto dalla senatrice Giammanco, la Lega voterà a favore. Infatti, mai nessuno come il nostro movimento si è battuto, fin dall'inizio, per fare il più possibile pressione su questo argomento. (*Applausi*).

Ha effettivamente ragione la senatrice Giammanco nel dire che le risorse sono stanziare già da due anni e che non si è ancora riusciti a inserire la videosorveglianza in asili, case di riposo e altro.
(*Applausi*).

È evidente che questo resta un nostro obiettivo, tuttavia la Ragioneria ha evidenziato (e apprezzo le parole spese in proposito dal Sottosegretario) che per far partire finalmente l'installazione di queste telecamere occorre considerare che mancano ancora le risorse per la manutenzione. Inoltre, se non se ne rende obbligatoria l'installazione (e mi pare di capire che non tutti in Parlamento erano d'accordo per l'obbligatorietà), occorre incentivare asili e case di riposo a provvedere. La senatrice Cantù ha proposto l'introduzione di una sorta di credito d'imposta e, anche in questo caso, servono risorse ulteriori a quelle stanziare.

Poi c'è tutta una serie di discorsi legati anche alla formazione del personale, perché con l'inserimento della videosorveglianza occorre la formazione personale, quindi è chiaro che ci vogliono risorse maggiori rispetto a quelle stanziare. Per tale motivo l'accordo stabilito da tutti era di impegnarsi per fare in modo che queste maggiori risorse venissero stanziare nel bilancio con il fondo, che è già a disposizione per i parlamentari, perché questo ci è stato comunicato dalla Presidenza del Consiglio.

La logica sarebbe quella di inserire nella norma di bilancio le risorse che mancano. Siamo tutti d'accordo e dopo finalmente si parte. Se l'emendamento va avanti, con la contrarietà della 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è molto probabile, se non quasi certo, che quando ci sarà il passaggio alla Camera verrà stralciato e il risultato sarà che non avremo ottenuto nulla.

È meglio, quindi, un impegno adesso sulla legge di bilancio o un emendamento che passa, ma che nei fatti non produce nessun effetto? Questo è il ragionamento che chiediamo la senatrice faccia. Se, però, la senatrice lo mantiene, noi per coerenza voteremo a favore di tale emendamento. (*Applausi*).

CUCCA (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (*IV-PSI*). Signor Presidente, il tema che stiamo trattando è delicatissimo. Trova generale condivisione tra tutti noi e, tra le altre cose, proprio il mio Gruppo e io personalmente condividiamo molto il contenuto dell'emendamento. Tuttavia, non possiamo non prendere atto di due aspetti emersi oggi.

L'intervento del senatore Romeo ha chiarito in maniera ineccepibile i contorni della vicenda e corriamo il rischio di fare un buco nell'acqua. Di contro abbiamo un impegno assunto dal Governo in maniera formale. In questo momento probabilmente dovremmo fare tutti uno sforzo per mantenere l'unità e il sostegno all'azione di Governo. Probabilmente lo sforzo che dovremo fare nella legge di bilancio sarà trovare queste risorse in più, ma credo che, di fronte a un impegno assunto in maniera assolutamente chiara poco fa in quest'Assemblea, la cosa migliore sia quella di soprassedere. In fondo stiamo dicendo che perdiamo circa un mese e mezzo di tempo per avere una norma che produca effetti e non una che, invece, cada nel nulla, come ha esposto bene il senatore Romeo in precedenza.

L'invito è a fare uno sforzo in questo momento. Probabilmente si tratta anche di uno sforzo di coerenza perché, se vogliamo ottenere il risultato, dobbiamo seguire questo percorso. È stato sicuramente difficile, però finalmente si è trattato il tema guardandoci negli occhi e in faccia e decidendo tutti insieme che il tema è assolutamente importante e sensibile. Tutti ci stiamo impegnando e ripeto che in questo momento dovremmo fare un piccolo sforzo soprassedendo per oggi e cercando di andare alla prossima scadenza tutti insieme. Ove non ci fosse effettivamente il mantenimento dell'impegno

assunto oggi, potremo presentare tutti insieme un emendamento e in quella circostanza tutti insieme sostenerlo e farlo passare.

Alla collega Giammanco - lo dico in maniera molto chiara - avevo assicurato il mio appoggio in precedenza, ma dopo ciò che ho sentito stamattina, che ha chiarito i contorni di questa vicenda, è difficilissimo oggettivamente andare avanti perché corriamo il rischio di fare un buco nell'acqua per il futuro per gli argomenti esaustivamente esposti dal senatore Romeo.

Il Gruppo Italia Viva-P.S.I voterà contro questo emendamento per le ragioni esposte, pur condividendone - lo ribadisco anche una volta - il contenuto. Considerata la situazione, ci è davvero impossibile votare a favore.

[MALPEZZI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALPEZZI](#) (PD). Signor Presidente, comprendo le parole della senatrice Giammanco, perché questo percorso è iniziato nella scorsa legislatura e perché alla Camera è stato fatto un lavoro di condivisione sul tema, provando ad accogliere le diverse posizioni per arrivare a una soluzione che potesse contemplare le esigenze e le istanze di tutti. Questo tipo di percorso è ricominciato al Senato in questa legislatura, con un disegno di legge che è presente ancora oggi in 1a Commissione; la stessa senatrice Giammanco aveva contribuito, attraverso la sua capacità di mediare, a raccogliere tutte le esigenze delle diverse forze e delle diverse sensibilità, ad esempio sull'importante tema della formazione e della prevenzione. Poi, una volta presentato l'emendamento al disegno di legge di bilancio, all'interno dell'ordine del giorno di cui parlava prima il senatore Lorefice, avrebbero potuto esserci tutte queste misure, un po' diverse dall'emendamento secco che presenta lei oggi.

Per questo dico che c'era un lavoro di condivisione, che teneva conto anche della posizione della senatrice Cantù e del lavoro fatto dalle altre Commissioni. Posso dire che il lavoro che ha portato poi agli ordini del giorno è un lavoro di cui sentirci fieri un po' tutti, perché il Senato aveva lavorato bene. Aggiungo però una cosa dopo le parole del Governo, rappresentato dal sottosegretario Amendola: di fronte a un parere contrario ai sensi dell'articolo 81, le forze della maggioranza dovrebbero fare fatica a votare contro il parere che il Governo esprime, perché significa dire una cosa diversa da quella che il Governo mette in evidenza. Oltretutto non è una questione di merito, ma è una questione comunque importante, che dovrebbe essere tenuta in considerazione. Quindi vorrei che si raccontasse la storia per quella che è e soprattutto mi dispiacerebbe che venisse dimenticata un'azione di lavoro collettivo che invece aveva portato a dei risultati indubbiamente positivi. (*Applausi*).

[GIAMMANCO](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIAMMANCO](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, vorrei chiarire a tutti i miei colleghi in quest'Aula che io non ne voglio fare assolutamente una prova di forza. Chi mi conosce sa come mi muovo. È da anni che però si chiede una mediazione e un punto di incontro. Ha detto bene la senatrice Malpezzi: è dalla scorsa legislatura che ci lavoriamo e non è mai successo nulla, questo punto di incontro non si è mai trovato, nonostante io abbia voluto sempre trovarlo. Quindi chiedo che l'emendamento sia posto in votazione.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.0.101, presentato dalla senatrice Giammanco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 22, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[STEFANO](#), relatore sul disegno di legge n. 2169. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 22.100 e 22.101.

[AMENDOLA](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.100, presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.101, presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 24, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[STEFANO](#), *relatore sul disegno di legge n. 2169*. L'ordine del giorno G24.100 è stato già approvato in Commissione.

[AMENDOLA](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è favorevole ad accoglierlo, purché sia riformulato inserendo nell'impegno la dicitura: «a valutare l'opportunità di».

[PRESIDENTE](#). La Commissione - nella persona del relatore o del Presidente - è d'accordo su questa riformulazione?

[STEFANO](#), *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Personalmente avrei preferito non apportare questa modifica, ma mi rimetto alla volontà del senatore Nannicini.

[NANNICINI](#) (PD). Accetto la riformulazione proposta.

[PRESIDENTE](#). Non essendovi osservazioni discordanti da parte della Commissione - perché questo modo di procedere non è proprio usuale - essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G24.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 26, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[STEFANO](#), *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 26.100.

[AMENDOLA](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.100, presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 28.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 29, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[STEFANO](#), *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Sull'emendamento 29.100 mi rimetto all'Assemblea, considerando che in Commissione erano già stati approvati due emendamenti simili all'articolo 31 e 32.

[AMENDOLA](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.100, presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 29, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 30.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 30.0.100/1 è decaduto.

L'emendamento 30.0.100 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 31.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 32.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 33, sul quale sono stati presentati ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[AMENDOLA](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo è disposto ad accogliere gli ordini del giorno, previa riformulazione, aggiungendo ad entrambi le parole: «compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica».

[PRESIDENTE](#). Senatore Stefano, accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo?

[STEFANO](#), *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G33.100 (testo 2) e G33.101 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 33.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 34.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 35.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 36.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 37.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 38.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 39.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 40.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 41.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 42.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 43.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 44.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 45.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 46.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 47.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 48.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[GARAVINI](#) *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusio)*.

Aspetti senatrice, ci tengo a che lei intervenga in assoluta tranquillità. Facciamo uscire chi deve occuparsi di altro e prego i colleghi che rimangono in Aula di prestare attenzione alla senatrice Laura Garavini, alla quale do la parola.

GARAVINI *(IV-PSI)*. Gentilissimo, Presidente!

Signor Presidente, onorevoli colleghi, velocizzare le gare pubbliche, sburocratizzarle e tutelarne al tempo stesso la regolarità fiscale, rendere più facili le attività di consulenza per professionisti e associazioni, ma anche favorire il riconoscimento delle qualifiche professionali e dei tirocini effettuati e conseguiti al di fuori del territorio nazionale: sono alcune delle azioni con le quali, a livello parlamentare, abbiamo contribuito a migliorare il testo della legge europea al nostro esame. Una legge importante, che riguarda la quotidianità dei cittadini; una legge che va di pari passo con le due relazioni (programmatica e consuntiva) sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021. Dunque, strumenti importanti che segnano e caratterizzano il ruolo del Parlamento rispetto all'operato del Governo nei confronti dell'Unione europea.

Si tratta di provvedimenti con i quali deliberiamo su settori molto diversificati: dalla libera circolazione alla giustizia, dalla fiscalità alla protezione dei consumatori, dalla sanità all'energia.

Con la legge europea 2019-2020 oggi al nostro esame andiamo anche a eliminare 12 delle 82 procedure di infrazione attualmente a carico dell'Italia. Infatti, con il lavoro messo in atto dal Governo e dal sottosegretario Amendola - che ringraziamo - dall'inizio di quest'anno l'Italia si colloca tra i Paesi che stanno riducendo al meglio e con maggiore celerità le infrazioni in atto: tutti *dossier* che, se non risolti e non istruiti, determinerebbero un ingente aggravio economico al nostro Paese. Basti pensare che l'Italia ha già pagato 751,6 milioni di euro a causa di infrazioni, a seguito di sei condanne comminate negli ultimi dieci anni dalla Corte di giustizia per violazione del diritto dell'Unione europea. Sono cifre che ci richiamano alla responsabilità di dover approvare in fretta questa legge europea.

Salutiamo con favore il fatto che siano state accolte diverse sollecitazioni da noi avanzate su una serie di questioni: ad esempio, con l'inserimento del principio di non discriminazione tra gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, abbiamo voluto che fossero ammessi a partecipare alle gare anche nuovi soggetti professionali attualmente esclusi, come fondazioni, Onlus e altre realtà, che possono dare un ottimo contributo alla ripresa. Ancora, con un emendamento condiviso anche da altre forze politiche, abbiamo voluto sanare un *vulnus* che si era creato nei confronti delle imprese che partecipano alle gare d'appalto, per le quali era stata introdotta una causa di esclusione fortemente penalizzante nel caso in cui vi fosse un atto di accertamento non ancora definitivo.

Alzare la soglia delle violazioni fiscali non definitivamente accertate a 35.000 euro - come abbiamo previsto - sarà un aiuto concreto per tante piccole e medie aziende, in una fase storica nella quale si avverte l'impellente esigenza di ricominciare a crescere.

Su nostra sollecitazione, grazie all'intervento del sottosegretario Scalfarotto, che già durante il suo mandato agli esteri si era occupato della questione, trova inoltre risposta una questione annosa, sulla quale come Italia Viva insistevamo da tempo. Mi riferisco al problema delle targhe dei mezzi circolanti in Italia ma immatricolati all'estero, a San Marino.

Nell'emendamento del relatore, senatore Stefano, che ringrazio per aver recepito la nostra proposta, si ammette infatti la libera circolazione dei mezzi in questione senza la necessità di doversi dotare di una specifica nota del PRA, nei casi in cui il proprietario del veicolo iscritto all'AIRE sia presente a bordo. La stessa cosa vale pure per i conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni, che si trovino alla guida di veicoli immatricolati a San Marino di proprietà di aziende lì registrate, delle quali siano dipendenti o collaboratori. Anche per loro sarà sufficiente avere una semplice documentazione attestante il rapporto di lavoro. Si tratta quindi di una bella notizia per le migliaia di piccoli e medi imprenditori operanti nelle zone di frontiera, che finalmente non dovranno più temere multe salatissime o addirittura la confisca dei propri mezzi aziendali solo perché immatricolati oltrefrontiera ed in circolazione sul suolo italiano. Una decisione di buon senso che auspichiamo si possa presto estendere anche agli autoveicoli immatricolati da concittadini AIRE in altri Paesi di frontiera, come ad esempio la Svizzera.

Salutiamo con favore anche l'accoglimento da parte del Governo del nostro ordine del giorno relativo all'istituzione di ulteriori sedi, oltre che a Venezia, dell'Osservatorio Euro-Mediterraneo-Mar Nero, un organismo che ha l'obiettivo di sostenere azioni di sviluppo economico-sostenibili in tutta una serie di Paesi del Nord Africa e mira a promuovere la loro partecipazione a politiche ambientali. Ecco che ci auguriamo di poterne vedere l'istituzione in sede di legge di bilancio.

In sintesi, signor Presidente, con il voto di oggi andiamo a toccare un'ampia gamma di questioni, ad esempio in materia di mobilità e diritti. La legge europea prevede infatti che gli stranieri che si trovano in Italia da almeno sei mesi, con un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, abbiano diritto a percepire gli assegni e le prestazioni familiari. Il provvedimento prevede inoltre la possibilità di assumere personale per fare in modo che l'Italia e le amministrazioni locali possano partecipare più attivamente ai processi normativi europei e all'attuazione dei progetti comunitari sul territorio. In particolare, vengono incrementate le unità di personale del Comitato interministeriale per gli affari

europei, professionisti attraverso i quali il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio potrà elaborare la posizione italiana su singoli argomenti specifici durante la formazione degli atti normativi dell'Unione europea, legati ai più svariati argomenti.

Insomma, mobilità, diritti, semplificazioni: sono alcuni dei vantaggi che ci derivano dall'approvazione della legge europea, una legge importante attraverso la quale riduciamo gli oneri a carico del nostro Paese e con la quale, eliminando una serie di zavorre che ancora permangono, riusciamo a stimolare crescita e sviluppo. Dunque un provvedimento che non è soltanto di carattere teorico e tecnico, ma che si occupa di temi concreti con cui dobbiamo confrontarci nell'immediato, il tutto senza colpevolizzare l'Europa, che non ha fatto altro che richiamare al rispetto delle regole che ci si è dati tutti insieme. È semmai una questione di credibilità, di responsabilità condivisa e al contempo si tratta anche di evitare sanzioni molto onerose.

Ecco perché, Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo di Italia Viva alla legge europea e alle due relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. (*Applausi*).

[FAZZOLARI](#) (*Fdi*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAZZOLARI (*Fdi*). Signor Presidente, anche quest'anno il Parlamento compie il suo atto formale per adeguare il proprio ordinamento all'ordinamento dell'Unione europea. La potremmo chiamare la legge *ubi maior, minor cessat*. Lo dice l'Europa e il Parlamento italiano ha solamente il compito di obbedire. Tuttavia, noi non la pensiamo così e viene subito in mente tutto il dibattito sulla presunta superiorità dell'ordinamento europeo su quello interno. Adesso è sotto i riflettori la Polonia, perché la sua Corte costituzionale ha avuto l'ardire di dire che la Costituzione polacca viene prima dell'ordinamento europeo. Eppure non c'è stato scandalo quando identiche affermazioni le ha fatte la Corte costituzionale tedesca, le ha fatte la Francia, le ha fatte la Danimarca e le hanno fatte altri Paesi; non c'è stato scandalo in Europa, non c'è stato scandalo in Italia e non c'è stato scandalo sui nostri *media*. C'è invece scandalo, perché la stessa cosa la dice la Polonia.

A noi sembra scontato che la Costituzione italiana venga prima dell'ordinamento europeo, come abbiamo sempre detto. C'è una proposta di legge di riforma costituzionale di Fratelli d'Italia, a prima firma proprio di Giorgia Meloni, per ribadire questo concetto. Pensiamo questo perché proviamo a mettere in linea determinati concetti: l'articolo 1 della nostra Costituzione afferma che la sovranità appartiene al popolo, che vota i propri rappresentanti nel Parlamento italiano, che ha il potere legislativo e in questo modo la cosa si regge. Se invece diciamo che la supremazia è dell'ordinamento europeo, poiché tutti sappiamo che la funzione legislativa nell'Unione europea è prevalentemente in capo al Consiglio europeo, e quindi ai Governi, stiamo di fatto trasferendo il potere legislativo dal popolo e dal Parlamento ai Governi e tale questione non dovrebbe essere scontata, ma noi la diamo per scontata.

Inoltre, l'articolo 11 della nostra Costituzione stabilisce che l'Italia può porre delle limitazioni alla propria sovranità, ma lo può fare in condizioni di parità con gli altri Stati. Quali condizioni di parità ci sono se la Germania dichiara la prevalenza della propria Costituzione sulle norme europee e noi non lo facciamo? Significa di fatto subordinare l'ordinamento italiano a quello tedesco e non si può fare.

Pertanto pensiamo che vada posto con forza dal Governo italiano il concetto della supremazia degli Stati nazionali sull'ordinamento europeo, così come da sempre fa con grande trasparenza il Gruppo dei conservatori e riformisti europei (ECR) nel Parlamento europeo del quale è presidente Giorgia Meloni. Lo diciamo con trasparenza e con la stessa trasparenza chiediamo che almeno le regole siano uguali per tutti. Pertanto, posto che per noi ci deve essere la supremazia dell'ordinamento interno, se altri sostengono invece la supremazia dell'ordinamento europeo, almeno dovrebbero avere comportamenti conseguenti.

Secondo la norma europea non può essere introdotto un *green pass* che faccia discriminazione tra vaccinati e non vaccinati, eppure il nostro Governo filo-europeo introduce un *green pass* che fa chiara e voluta discriminazione tra vaccinati e non vaccinati. Mi chiedo pertanto come funziona questa supremazia dell'ordinamento europeo: procede un po' a fantasia, a seconda se va più o meno bene o di chi governa? Per di più si introduce un vincolo come il *green pass*, privo di ogni base scientifica.

Siamo contenti che in questi giorni sui *media* stia emergendo l'enorme anomalia di cui Fratelli d'Italia ha parlato fin dal primo giorno in ogni sede, compresa questa, osservando che il *green pass* dura dodici mesi e chiedendo quanto dura la copertura vaccinale. Il *green pass* dura dodici mesi, ma il Governo non è in grado di dirci quanto dura la copertura vaccinale. Questo non ha una base scientifica, ma è qualcosa da apprendisti stregoni.

Lo stesso vale per la *privacy*: in ambito europeo è vietato scavalcare la *privacy* dei cittadini europei. Nel vostro decreto-legge "capienze" è inserita una norma meravigliosa per cui tutte le banche dati della pubblica amministrazione possono comunicare tra loro e agire di conseguenza. Ricordate la polemica che avevamo fatto, per esempio, proprio sul *green pass*, sul *cashback* o sulla lotteria degli scontrini? Ci chiedevamo se per caso non ci stavate prendendo in giro e un domani avreste varato una norma per cui le banche dati pubbliche avrebbero comunicato tra di loro e agito di conseguenza. Guarda caso tale previsione è presente nel decreto-legge "capienze", quindi l'Agenzia delle entrate potrà avvalersi di tutte le banche dati pubbliche, compresa quella del *cashback*; l'Unione europea in teoria afferma che questo non si può fare, eppure voi lo fate.

In Unione europea funziona così: si invoca lo stato di diritto contro il non gradito Governo polacco perché violerebbe l'indipendenza della magistratura polacca, ma poi lo scandalo Palamara, che ha visto una magistratura non sottoposta al Governo, ma direttamente alle correnti del Partito Democratico, va bene. (*Applausi*). Non c'è motivo di violazione dello stato di diritto.

Sarebbe altresì bello parlare della stampa libera, visto che abbiamo un sistema nel quale la televisione pubblica e interi gruppi privati, dalla mattina alla sera, dedicano il loro tempo solamente ad attaccare l'unica opposizione all'attuale Governo, così come funziona nella Turchia, amica del Governo.

L'Europa ci chiede poi di controllare i confini esterni dell'Unione europea; cosa che tutti fanno e che l'Italia invece non fa. Da inizio anno sono sbarcati illegalmente in Italia più di 50.000 clandestini. Nel 2019, nello stesso periodo, con Salvini al Ministero dell'interno, invece dell'attuale ministro Lamorgese, ammontavano a 8.400; sei volte di meno. A tale proposito poniamo un problema al resto d'Europa, che infatti chiede all'Italia di rispettare il Patto per la migrazione, controllando i propri confini. Dodici Stati europei hanno firmato una lettera chiedendo alla Commissione di poter utilizzare fondi europei per costruire barriere per fermare l'immigrazione illegale di massa. Noi di Fratelli d'Italia pensiamo che il Governo italiano debba firmare quella lettera, perché così potremmo avere risorse europee per bloccare, per esempio, la partenza dei barconi dal Nord Africa, invece di chiedere soldi all'Unione europea per accogliere sempre più immigrati illegali.

Nella propaganda di regime viene detto che gli Stati sovranisti hanno firmato la lettera. Questi Stati sovranisti sono in prevalenza del Partito Popolare Europeo, il partito della Merkel, il partito di Casini e di gente che non mi sembra prevalentemente sovranista. Ci sono però anche i governi di sinistra della Danimarca o della Bulgaria e anche la Repubblica Ceca e l'Estonia che fanno parte dello stesso gruppo europeo di Macron e di Italia Viva di Renzi. Quando Renzi prende e parla dei cattivoni di Visegrád, non sa o fa finta di non sapere che tra di essi c'è anche la Repubblica Ceca, il cui partito di governo è dello stesso Gruppo parlamentare di Italia Viva.

La risoluzione di maggioranza dunque, non può essere allora la nostra. Pensiamo invece che l'Europa debba rivendicare la propria identità, far valere a livello internazionale la propria forza commerciale per imporre dazi di civiltà e costringere Cina e India, per prime, a rispettare l'ambiente e i diritti umani e che compito dell'Europa, prima di ogni altra cosa, sia quello di difendere la propria civiltà fatta di ragione, democrazia e libertà. Tale sarebbe la nostra Europa, ma non è questa la direzione che sta prendendo. (*Applausi*).

[NANNICINI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[NANNICINI](#) (PD). Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, nell'anticipare il voto favorevole del Partito Democratico alla legge europea vorrei ringraziare i relatori, il presidente Stefano e il collega Candiani, per il lavoro di sintesi importante che hanno fatto nel percorso del provvedimento al Senato. Vorrei anche ringraziare tutti i Gruppi della Commissione che nel rapporto con il Governo - nel quale non sono mancati dei momenti dialettici, come è sano che sia in un sistema

istituzionale maturo - hanno certamente saputo trovare un momento di condivisione e di sintesi finale. Il provvedimento che stiamo per approvare è ampio, essendo costituito da 48 articoli e vari ordini del giorno. Il primo punto che voglio sottolineare, come già rilevato ieri dalla collega Bonino in discussione generale, è che ovviamente si tratta di una legge europea importante perché agevola la chiusura di diverse procedure di infrazione. A settembre 2021 vi erano ancora 97 procedure di infrazione aperte, delle quali 62 per violazioni del diritto dell'Unione europea e 35 per il mancato recepimento delle direttive.

Si tratta non solo di un tema di credibilità e di rapporto tra ordinamento italiano ed europeo, ma anche di un tema finanziario. Il nostro Paese, a seguito di condanne della Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha già pagato 751 milioni di euro per infrazioni; 751 milioni dei contribuenti italiani in un momento in cui siamo giustamente preoccupati di come spendere bene e velocemente risorse importanti, che vengono dalla mutualizzazione del debito e da strumenti comuni dell'Europa. Sarebbe un peccato se le istituzioni sprecassero soldi e risorse pubbliche in questo modo.

Gli interventi che abbiamo discusso nella legge europea sono molto eterogenei, dalla circolazione delle autovetture ai cosmetici, agli appalti, alla finanza, alle agenzie immobiliari, alla videosorveglianza: non ci siamo fatti mancare niente. È una lunga lista di impatti micro regolatori. Si tratta di interventi necessari, che però - diciamo così, colleghe e colleghi - rischiano di dare un'immagine delle misure e del diritto dell'Unione europea come di una sommatoria di micro interventi regolatori.

Nella mia dichiarazione di voto voglio pertanto soffermarmi solo su tre articoli, che sfuggono alla logica di sommatoria di micro regolamentazione e provano a introdurre innovazioni procedurali per rafforzare il ruolo del Parlamento nella discussione delle scelte politiche che si prendono in Europa.

Il primo è l'articolo 40, che modifica la legge n. 234 del 2012, per rafforzare il ruolo del Parlamento nel processo che porta a costruire la posizione italiana in sede europea. Nel rispetto della flessibilità negoziale dovuta all'Esecutivo in sede europea, è importante che il Parlamento si esprima e discuta, anche con atti di indirizzo preventivi, prima che ci siano appuntamenti importanti in cui l'Italia assume posizioni sulle scelte europee attraverso il Governo. L'articolo 40 quindi rafforza il ruolo del Parlamento nelle scelte politiche europee, attraverso l'azione del Governo.

L'articolo 41 prevede - come già previsto per la legge di delegazione europea - che anche per la legge europea ci sia la possibilità di un secondo disegno di legge semestrale. Ciò ha due vantaggi: il primo consiste nell'accorciare i tempi per rispondere a procedure di infrazione e quindi evitarle, avendo in esame due provvedimenti nel corso di un anno; il secondo vantaggio è avere una discussione più precisa e puntuale sulle scelte di merito, perché con due provvedimenti usciamo in modo migliore dalla logica del disegno di legge *omnibus*, in cui dobbiamo inseguire micro interventi con mille emendamenti.

Il terzo articolo su cui mi soffermo è il 43, in cui si prevede e si rafforza il ruolo del Parlamento e delle Commissioni competenti nel controllo e monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dopo le relazioni semestrali del Governo, si sollecitano le Commissioni competenti a valutare, anche mediante audizioni dei soggetti attuatori e dei responsabili dei progetti o sopralluoghi nei territori, l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È importante che anche il Parlamento abbia una forte attività di controllo e ispettiva su scelte così strategiche per il futuro del nostro Paese.

Si tratta di tre articoli che rafforzano il ruolo del Parlamento nelle discussioni sulle scelte europee. Tuttavia, il ruolo del Parlamento - care colleghe e cari colleghi - non sta solo nelle innovazioni procedurali: sta anche nella nostra capacità di utilizzare le innovazioni con forte volontà politica e forte consapevolezza del nostro ruolo.

Oggi abbiamo approvato vari ordini del giorno, uno anche all'articolo 24, il G24.100. Abbiamo accettato la riformulazione proposta dal Governo (invece che «si impegna a», «si impegna a valutare la possibilità di») per non aprire una discussione sulle formule, ma la sostanza non cambia.

C'è stato un ordine del giorno approvato all'unanimità in Commissione che dà un impegno preciso al Governo e adesso c'è un ordine del giorno che dà un impegno chiaro al Governo in Aula: nella riforma

e nella digitalizzazione del diritto societario si può fare qualsiasi cosa, ma non concedere un monopolio di fatto all'ordine notarile. Si può scrivere quell'ordine del giorno come si vuole, ma - ve lo dico però da parlamentare - c'è un impegno preciso del Parlamento: nella legge di concorrenza si passerà dagli ordini del giorno alle norme e in queste ultime il Parlamento valuterà se si risponde agli impegni che il Parlamento stesso consegna al Governo, quale che ne sia la formula, o alle richieste di qualche *lobby*. Anche questo vuol dire valorizzare il ruolo del Parlamento.

Come avevo già anticipato, dichiaro il voto favorevole del Partito Democratico alla legge europea.

(*Applausi*).

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, penso che l'approvazione della legge europea così come di quella di delegazione europea sia certamente un atto assolutamente fondamentale, perché sono esattamente i due strumenti predisposti dalla legislazione vigente al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. Credo che la legge europea - purtroppo, devo dire - sia stata nel nostro Paese anche lo strumento principale per rispondere alle procedure di infrazione, chiudere le infrazioni aperte e magari risolvere il contenzioso nella fase di preapertura della procedura di infrazione.

Negli ultimi tempi abbiamo lavorato abbastanza bene e si è intervenuti sulla chiusura di molte procedure; ne rimangono però ancora molte e - mi dispiace dirlo - la maggior parte di esse sono in tema ambientale e riguardano la questione dei rifiuti e la depurazione delle acque. Alcune di tali procedure aperte originano da leggi e normative regionali e riguardano molto anche le questioni che hanno a che fare con le violazioni delle cosiddette direttive uccelli e *habitat*, quindi questioni che attengono alla tutela della biodiversità. Le procedure d'infrazione sono costi per la collettività e credo che di quelle imputabili alle Regioni se ne dovrebbero far carico d'ufficio proprio le Regioni stesse.

Stiamo migliorando molto il lavoro della legge europea sulle procedure di infrazione e anche il lavoro per la legge europea 2019-2020 - arriviamo sempre un po' in ritardo - ha dato sicuramente dei segnali positivi in tal senso. Credo però che rimanga un problema - come ha appena sottolineato il senatore Nannicini nella sua dichiarazione di voto - ossia molto spesso anche la legge europea diventa una sorta di provvedimento *omnibus*. Capisco che spesso vi siano urgenze, necessità di intervenire e questioni rimaste in sospeso, ma credo - magari in occasione della prossima legge europea - che dovremmo trovare una modalità di selezione più accurata delle questioni da affrontare. Questo anche perché - lo ribadisco - non sono mai positivi gli strumenti legislativi che si trasformano in una sorta di provvedimenti *omnibus*, andando a detrimento delle questioni politiche che dobbiamo affrontare nella legge europea e legate alla nostra partecipazione all'Unione europea.

Penso che ci troviamo oggi in una fase molto delicata e anche di passaggio, con un dibattito forte all'interno dell'Unione europea - abbiamo sentito prima l'intervento del collega di Fratelli d'Italia - in merito al rapporto tra sovranità dei Parlamenti nazionali e Unione europea e posizionamenti politici molto chiari e precisi. Non è un caso che vi sia un contrasto molto forte tra Bruxelles e la Polonia.

Questi temi dovrebbero essere oggetto di approfondimento nella nostra discussione, in quanto strettamente attinenti alla legge europea. L'Italia è collocata in un'idea di Europa che non è solo data dall'insieme dei Governi nazionali, ma è da intendersi in termini di federazione e rafforzamento dell'Unione. Dovremmo spingerci sempre di più in questa direzione, perché sappiamo perfettamente che soltanto attraverso un rafforzamento dell'Unione europea e della sua capacità legislativa e regolamentare noi possiamo dare forza e sempre più spinta alle necessità di un continente che - dobbiamo sempre ricordarlo - è assai piccolo nel mondo.

C'è un'altra questione in questo delicato momento di passaggio. Proprio ieri abbiamo sentito degli interventi distonici rispetto ai posizionamenti che - per fortuna - stiamo assumendo all'interno dell'Unione europea riguardo a una delle *mission* principali su cui l'Europa potrà ritrovare ancor di più forza e autorevolezza a livello mondiale, ossia la questione dei cambiamenti climatici.

Si è aperta ed è in pieno svolgimento in queste ore la COP26 e voi capite bene quanto sia fondamentale l'unità dell'Europa nell'indicare e nel provare a portare a casa un accordo il più possibile

vicino agli obiettivi che l'Europa stessa si è data con la riduzione del 55 per cento delle emissioni e la famosa data del 2050. Sappiamo bene quali sono i contrasti e i posizionamenti di Cina, India e Russia. A mio avviso, nello spingere sugli obiettivi che ci siamo dati, l'Unione europea fa un favore non soltanto al pianeta, ma anche alla stessa Italia. La questione non lede gli interessi nazionali - come ho sentito dire ieri in alcuni interventi - tutt'altro. Il perseguimento con determinazione della via delle energie rinnovabili e del taglio delle emissioni ha molto a che fare con gli interessi nazionali, perché noi dimentichiamo sempre e costantemente che il Mediterraneo è al centro del *caos* climatico ed è una delle aree del pianeta più a rischio. L'Italia è immersa completamente all'interno del Mediterraneo ed è quindi un Paese molto fragile dal punto di vista territoriale. Non possiamo quindi più essere ambigui. Anche su questo non possiamo dire delle cose e aderire a degli obiettivi e poi perseguirne altri. Ciò riguarda la questione della transizione energetica. Sento parlare del gas, ma il problema è che non si capisce mai quanto deve durare la transizione, in quanto si parla di cinque, dieci, vent'anni, l'eternità. Guardate che questa non è la strada che favorisce l'interesse nazionale. Sto parlando non dell'Europa o del pianeta, ma dell'interesse del nostro Paese. Anche tutta la crisi energetica che abbiamo avuto sarebbe andata diversamente.

Apprezzo molto l'inserimento delle norme che rafforzano il ruolo del Parlamento. Mi riferisco, in particolare, all'articolo 43 concernente la relazione semestrale sullo stato di attuazione del PNRR e agli articoli 40 e 41 - citati prima dal senatore Nannicini - perché questo è il modo di stare in Europa: rafforzare i Parlamenti, l'interazione e la capacità di dare indicazioni chiare.

Chiudo dicendo che voteremo a favore della legge europea per il 2019 e 2020. All'interno del lavoro della Commissione e dell'Assemblea vi sono elementi molto importanti e interessanti. Credo che alcuni avremmo potuto dedicarli ad altri provvedimenti; altri sono invece assolutamente fondamentali e penso - per esempio - agli articoli 33 e 31. Alcuni emendamenti approvati sulla ricerca e la protezione degli animali trovano il nostro consenso. (*Applausi*).

[MASINI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MASINI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, molti lunghi mesi hanno impegnato la 14a Commissione nella discussione e nell'approvazione della legge europea.

La legge europea è un provvedimento vasto: lo è sia per i numerosi ambiti che affronta, sia per la complessità che la caratterizza, ma è anche quel provvedimento che ci delucida relativamente alla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa, ma soprattutto delle politiche dell'Unione europea. Potremmo dire che è un po' lo stato dell'arte della nostra Nazione per quanto riguarda l'*iter* di formazione di una cultura europea del diritto, dell'economia e della società che possa dirsi coerente rispetto ai principi e ai valori che abbiamo scelto di condividere quali membri dell'Unione.

Per questo con i suoi molti articoli la legge europea interviene su disposizioni vigenti nel nostro ordinamento per adeguare i suoi contenuti al diritto europeo anche attraverso disposizioni che modificano norme oggetto di procedure di infrazione avviate nei confronti della nostra Repubblica o con norme che permettono di chiudere casi di precontenzioso. Ciò avviene su un'infinità di tematiche, sulle norme antidiscriminazione, sulla libera circolazione di persone, beni e servizi, sul codice degli appalti, sulla sicurezza, sulla giustizia o sul recepimento di direttive europee in materia di armi. Si affronta il tema della criminalità informatica, su cui l'Italia fra l'altro non ha correttamente recepito una direttiva. C'è il tema relativo alle nuove fattispecie delittuose e alla modifica delle aggravanti dei delitti di sfruttamento sessuale dei minori e violenza sessuale a danno dei minori, altro ambito in cui si è aperta una procedura di infrazione. C'è il capo relativo alla fiscalità, alle dogane, quello relativo agli affari economici e monetari, quello relativo alla sanità, alla medicina veterinaria, alla sperimentazione sugli animali, su cui la nostra Commissione ha rilevato l'inadeguatezza dei fondi previsti per arrivare allo sviluppo di metodi necessari e alternativi.

Mi fermo, ma l'elenco sarebbe ancora molto lungo. Era però necessario fornire uno sguardo di insieme che provasse a far capire di quante situazioni si occupa questa legge e quanto i commissari della 14a Commissione debbano lavorarvi con estremo impegno.

Sono diverse, quindi, le considerazioni che mi vengono in mente rispetto al voto di oggi. Vi è, innanzitutto, la difficoltà di far conoscere per la loro importanza questo tipo di provvedimenti ai cittadini italiani, sebbene questi testi così complessi, per quanto ne è stato finora, insistano fortemente su aspetti della loro vita quotidiana. La mancanza di consapevolezza è indubbiamente una nostra responsabilità, ovvero non siamo capaci di far percepire agli italiani che l'Europa e il suo ordinamento non sono qualcosa di astratto, lontano e influente. E forse dovremmo averlo più chiaro anche noi legislatori stessi, così da non doverci ritrovare poi per mesi e mesi a mettere mano a segnalazioni per normative fatte male o mancanti in eccesso o in difetto.

Le procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia sono 88. Sono tante, sono troppe e sono in aumento rispetto al 2018.

In questo provvedimento abbiamo cercato di sanarne alcune. Il numero significativo di procedure, tuttavia, ci mette davanti a un dato incontrovertibile: abbiamo purtroppo una scarsa capacità di stare in linea con la legislazione comunitaria. Il documento che abbiamo redatto in Commissione è il frutto di un dibattito costruttivo, che ha visto tutte le forze politiche collaborare in maniera assolutamente proficua; ed è un documento ulteriormente allargato rispetto al lavoro già molto importante che era arrivato dalla Camera.

Il punto centrale però resta la complessità del provvedimento. Il Gruppo Forza Italia ha presentato una serie di emendamenti e di ordini del giorno su cui si sono trovate delle convergenze, che impegnano il Governo a intervenire con una serie di iniziative, con particolare riferimento per esempio alla ricerca - settore a noi molto caro - con un ordine del giorno che impegna a stanziare adeguate misure di finanziamento per lo sviluppo di nuovi approcci metodologici che non prevedano l'uso di sperimentazione sugli animali, cercando così di sanare una procedura di infrazione del 2013. Ci sono poi molti altri *input*, alcuni purtroppo disattesi, soprattutto relativamente al settore medicale e alla sicurezza, dove mi preme ringraziare l'impegno accorato della collega Giammanco, che tanto si è spesa per i sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori, dei disabili e degli anziani.

Ora però permettetemi di fare un piccolo appunto. Spesso e volentieri in 14a Commissione ci troviamo di fronte a provvedimenti di questo tipo, nei quali si discute di tutto, su tante competenze, da vari punti di vista, sebbene i commissari, nonostante la loro buona volontà e il sensibile impegno, non siano - né potrebbe essere altrimenti - onniscenti. Questo - a mio avviso - è un grosso limite, non tanto per il lavoro di noi membri della Commissione, quanto per il Parlamento italiano; e la legge europea - come ho insistentemente detto - è esemplificatrice di questo limite. Dover impegnare così tanto tempo per un provvedimento come questo, che di fatto è un correttivo di errori o dimenticanze del Parlamento stesso, è un controsenso. Non possiamo far finta che l'Europa, le sue istituzioni e il suo ordinamento non impattino sul nostro modo di legiferare. Questo approccio non è efficace: è dannoso e soprattutto è costoso.

L'esperienza del Covid ci ha dato prova concreta di quanto i singoli Stati membri siano interconnessi tra di loro e di quanto l'Europa sia necessaria, se definita da un'ossatura coesa e chiara dal punto di vista non solo valoriale, ma anche procedurale. Il PNRR non ci consente più di legiferare in completa autonomia, al punto tale, in alcuni casi, di scegliere deliberatamente di incorrere in procedure di infrazione a cui poi dobbiamo puntualmente porre rimedio successivamente. Mi permetto quindi di fare un appello affinché il coinvolgimento della 14a Commissione, così come quello del Dipartimento per le politiche europee, sia considerato sempre più un passaggio fondamentale per legiferare in maniera efficace.

Gli italiani ci hanno chiesto di essere presenti, efficienti e veloci. Ci sono state volte in cui siamo stati lenti, nostro malgrado, perché quello che abbiamo dovuto affrontare ha comprensibilmente modificato il percorso di alcuni provvedimenti. Altre volte però - e questa legge ne è la prova - la nostra velocità stenta perché ci troviamo a dover fare due, se non addirittura tre volte lo stesso percorso. Questo non vuol dire ovviamente piegarsi alla legislazione europea senza spirito critico, ma vuol dire intensificare il rapporto con i nostri europarlamentari e approcciarsi ai provvedimenti con più pragmatismo e più precisione. (*Applausi*).

Sono necessari più coesione, più condivisione e più dialogo fra i livelli legislativi. Il dialogo è la forma

d'arte più bella: mi disse una volta una mia professoressa al liceo. È un tema, quello del dialogo, che troppo spesso sembra snobbato e schiacciato da sistemi a compartimenti stagni, sordi gli uni agli altri; mentre invece sono proprio il maggior confronto e la maggior collaborazione multilivello quell'arte possibile del plasmare la crescita e l'evoluzione della società (*Applausi*), anche nei farci più consapevolmente e completamente cittadini europei; anche nei farci più consapevolmente e completamente buoni legislatori al servizio di quei cittadini europei.

Con questo spirito Forza Italia voterà "sì" al provvedimento. (*Applausi*).

[BOSSI Simone](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BOSSI Simone](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, "eppur si muove" disse Galileo Galilei, e fu subito accusato di eresia. Il titolo del provvedimento in esame è tutto un programma ("Legge europea 2019-2020"), iniziato in Senato a ottobre 2020, già in forte ritardo, trasmessoci dalla Camera. Oggi forse fa un passo in avanti, dopo un anno esatto. Eppur si muove, sì, certo; ma si muove lento, come il nostro Paese.

Spero che, grazie al mio emendamento, accolto dal Governo e votato dalla Commissione, si possa mettere in ordine anche questo pasticcio burocratico che dura da anni. Finalmente avremo una legge europea e una legge di delegazione europea su questi banche ogni sei mesi e non più ogni due anni.

La nostra, vista da fuori, sembra la cartolina di una Nazione ancora in bianco e nero, che cerca di viaggiare dentro un sistema europeo che invece va veloce; così veloce da comunicare in 5G, così veloce da ragionare in digitale. E lo dico con grande rammarico, perché le potenzialità per correre le abbiamo, ma - ahimè - siamo sempre fermi come quella cartolina in bianco e nero, bella da vedere, romantica e nostalgica, ma purtroppo completamente fuori dal tempo.

Voglio prendere ad esempio un tema molto caro a noi come l'immigrazione, da anni presente allo stesso modo e con le stesse parole nelle linee programmatiche 2019, 2020 e 2021, senza una parola di novità. Se dovessimo comparare i dati fra il 2019 - allora era Ministro Salvini - e il 2021 - oggi è Ministro Lamorgese - oltre a non esserci dati su *rave party* abusivi da 6.000 persone in piena emergenza sanitaria che nessuno vede, nell'intervallo di tempo che va dal 1° gennaio al 2 novembre dei rispettivi anni a seguire la differenza del numero degli sbarchi è significativa. E simboleggia senza dubbio un approccio nel contenimento dell'immigrazione illegale che il nostro Governo attuava con successo. (*Applausi*). Il dato del 2019, che riporto, è di 9.454 in questo lasso di tempo, mentre quello del 2021 è 53.678: quasi un 600 per cento in più. E, proprio perché siamo in questo Governo e di fronte a questi numeri, mi chiedo come sia possibile non mettere in discussione l'operato sbagliato di un Ministro. Ci vuole coraggio a cambiare le cose. È evidente - lo dicono i dati - che servono soluzioni prima a livello nazionale e poi a livello europeo, ma non è solo la Lega a dirlo. Il fatto è che è solo la Lega a portare avanti questo concetto. (*Applausi*). Lo fa attraverso una nuova politica del dialogo, attraverso soluzioni condivise e alcune di queste soluzioni le abbiamo indicate nei pareri formulati nelle Commissioni competenti in materia di immigrazione proprio durante l'analisi della relazione programmatica, e per questo ringrazio il relatore e la Commissione, visto che a sorpresa sono state votate a larga maggioranza.

Come dicevo all'inizio, eppur si muove, lento ma si muove. Pertanto, abbiamo votato proposte volte ad assumere tutte iniziative ritenute utili per promuovere un rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione europea al fine di contrastare i flussi migratori irregolari e la criminalità organizzata ad esso connessa; di impegnarsi anche con l'obiettivo di disincentivare le partenze e sostenere la creazione, nei Paesi di transito e partenza, di appositi centri in cui avviare gli immigrati al fine di verificare subito l'eventuale sussistenza dei requisiti richiesti per essere ammessi alla concessione del diritto d'asilo; di promuovere una politica migratoria dell'Unione europea che sia parte integrante dell'azione esterna dell'UE al fine di giungere a stabili accordi bilaterali con i Paesi di transito e di partenza nel nuovo quadro europeo per la migrazione e per l'asilo attualmente in discussione. Oltre a queste, tante altre indicazioni che abbiamo dato sono state votate.

Mi rivolgo alle persone che stanno ascoltando da casa: tutte queste cose sono state inserite dalla Lega, con la Lega al Governo, perché possiamo cambiare la strada, i modi, i toni, ma i nostri principi saldi,

quelli veri, quelli su cui si basa la nostra azione politica; quei principi che ci hanno fatto andare sempre controcorrente perché convinti di essere nel giusto, perché convinti delle nostre idee, non riusciranno mai a toglierceli né in questo, né in nessun altro Governo.

Nei giorni scorsi, abbiamo appreso che i Ministri dell'interno di dodici Paesi membri dell'Unione europea hanno inviato una lettera alla Commissione europea chiedendo nuovi strumenti che permettano di evitare, piuttosto che affrontare in seguito, le gravi conseguenze di sistemi migratori e di asilo sovraccarichi e capacità di accoglienza esaurite, che alla fine influiscono negativamente sulla fiducia nella capacità di agire con decisione quando necessario. Allo stesso tempo, si legge ancora in un passaggio del documento che queste soluzioni europee dovrebbero mirare a salvaguardare il sistema comune di asilo, riducendo i fattori di attrazione.

Quante cose leghiste stanno dicendo questi Paesi europei perché, al netto dell'utilità di provvedere alla costituzione di tali strumenti con fondi europei o con fondi nazionali, si evidenzia ancora una volta un concetto che abbiamo espresso decine di volte, ma che alcune parti politiche fingono di dimenticare: il sistema Schengen, che prevede il libero movimento tra le frontiere intraeuropee, per sopravvivere ha bisogno in maniera preliminare di un rigido controllo alle frontiere esterne. (*Applausi*). Non può esistere Schengen senza un controllo delle frontiere europee, così come non può esistere un'Europa senza il controllo delle proprie frontiere esterne.

Per questo si accolgono con favore i passaggi dedicati allo sviluppo delle *partnership* con i Paesi del vicinato meridionale, che si leggono nella relazione. È importante ridare la giusta centralità al Mediterraneo - come si legge sempre nella relazione - ma soprattutto è importante che tali propositi si traducano, una volta per tutte, in impegni concreti. È dunque fondamentale mantenere le allocazioni finanziarie dei fondi per la dimensione esterna dell'Europa concentrate nello scacchiere meridionale, in particolare nei confronti dei Paesi del Nord Africa, perché soprattutto in tema di stabilizzazione del Nord Africa e immigrazione il nostro Paese non potrà mai fare affidamento sull'intera Unione europea. Abbiamo già visto cosa comporta demandare i nostri interessi strategici sul Nord Africa in sede europea. Il caos post 2011 credo rappresenti un grande insegnamento, da non ripetere. Al contrario, l'Italia potrebbe muoversi in *partnership* con la Spagna, un Paese che ha interessi convergenti con i nostri. Inoltre, più che ipotizzare improbabili progetti di autonomia strategica con l'Unione europea o eserciti comuni, sarebbe importante per l'Italia riportare l'attenzione della NATO nella cooperazione tra le due organizzazioni, che possono essere complementari su molti aspetti, relativi alla sicurezza e allo sviluppo dei partenariati.

Sulla questione della Libia, è ormai conclamato il terreno di scontro tra due potenze, Turchia e Russia, con l'Italia uscita completamente di scena dal punto di vista militare. Detto questo, possiamo però avere un ruolo economico importante: le nostre aziende e le istituzioni libiche vogliono la nostra presenza e il nostro *know-how*. Puntare sullo sviluppo economico di questa terra vuol dire fare prevenzione per la nostra sicurezza.

Per quanto riguarda la Tunisia, il dato importante e sintomatico della poca accuratezza che il nostro Paese concede alla politica estera è il fatto che, in 187 pagine di relazione programmatica, non sia nominata la Tunisia, e questo per me è un errore molto grave. Si tratta di un Paese che sta implodendo dal punto di vista economico, sociale e politico, con una disoccupazione giovanile che arriva al 30 per cento e che, durante la pandemia, ha visto chiudere un terzo delle proprie piccole e medie imprese. In questo tessuto sociale, che si sta disintegrando, è bene ricordare che la Tunisia è il Paese che ha dato più combattenti alla causa jihadista, in Siria e in Iraq, e che rappresenta già oggi la principale quota di provenienza dei migranti nel nostro territorio. Nel 2020 la Tunisia è stata dichiarata Paese di origine di quasi il 38 per cento dei migranti sbarcati in Italia, confermando oltretutto un fenomeno in forte aumento negli anni precedenti. Si tratta di un Paese che è sull'orlo della disintegrazione socio-economica, confinante con la Libia, distante solo 78 miglia dalla Sicilia e 39 miglia da Pantelleria. Nonostante tutto, questo è un tema non considerato nel nostro dibattito politico.

C'è poi la questione della Cina: al contrario dello scenario nordafricano, il contenimento della Repubblica popolare cinese deve essere un tema di interesse europeo. In questo contesto la UE non deve avere ambiguità nell'allinearsi agli interessi transatlantici. È un bene che nella relazione

programmatica si evidenzia l'importanza di stringere accordi con gli alleati nello scenario asiatico, come in Corea del Sud e in Giappone; meno bene, però, che non vi sia menzione dei rischi collegati all'ascesa cinese. Anche l'Unione europea deve svolgere la sua parte e nella definizione delle Strategic compass, il documento sulle future priorità strategiche dell'Unione su difesa e sicurezza, che avverrà nel 2022, sarà fondamentale ricavare un ampio spazio sui rischi connessi all'espansionismo militare ed economico della Cina.

Per finire, vorrei fare un passaggio sul patto di stabilità. Si apprende che nella primavera del 2022 la Commissione europea punta a mettere in campo una sua proposta per rendere sostenibile il percorso di riduzione dei debiti pubblici. Le ripercussioni economiche della pandemia non finiranno in breve tempo e sono diversi gli esponenti europei che ribadiscono come questo non sia più il tempo dell'austerità. La Commissione europea ha ipotizzato la possibilità di scorporare dal rapporto tra *deficit* e PIL gli investimenti *green*, proposta che come Gruppo abbiamo portato in diverse risoluzioni, anche nel corso della presente legislatura. Questo approccio va mantenuto e allargato a diverse tematiche. Gli investimenti che riguardano e tutelano il futuro della stessa UE vanno il più possibile incentivati. *(Richiami del Presidente)*.

Sto concludendo, signor Presidente. La stessa cosa dicasi per le regole di stabilità, che ormai si sono dimostrate inadeguate all'appuntamento con la storia. Una nuova grande crisi ha infatti certificato l'inadeguatezza dei limiti europei. Questa è dunque una riflessione che va fatta ed è un cambiamento che va affrontato, se non vogliamo arrivare a nuove e ben più gravi fratture all'interno dell'Europa.

Per tutti questi motivi esprimiamo il nostro voto favorevole. *(Applausi)*.

[LOREFICE \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOREFICE (M5S). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, già quasi tutti gli interventi hanno fatto una sottolineatura importante, e cioè che questa legge europea, approvata al Senato nell'ottobre 2020, vede la luce dopo oltre un anno. Approviamo la legge europea 2019-2020 a fine 2021. Non mi dilungo su questo, ma dico che è assurdo che ci vogliano oltre due anni per un disegno di legge di siffatto tipo.

La legge europea è un provvedimento cosiddetto *omnibus*: ha, cioè, una portata, una quantità di articoli e di argomenti talmente grande e complessa che spesso ci porta a dilatare i tempi. Necessiterebbe di un approfondimento puntuale su ciascuna questione trattata, ma per ovvi motivi e per economia di tempo non è possibile farlo in un intervento in dichiarazione di voto.

Cerco di porre l'attenzione dell'Assemblea su alcuni emendamenti poiché, grazie alla proposta del Movimento 5 Stelle e non solo, con la condivisione e il lavoro di squadra fatto nella 14a Commissione insieme a tanti altri colleghi, siamo riusciti a ridare maggiore centralità al Parlamento.

Colleghe, vi sento e vi vedo un po' distratti. Spesso seguo i vostri interventi e voi per primi, senza distinzione di colori politici, parlate spesso di centralità del Parlamento, di rispetto del ruolo, ma, non ascoltando, si dimostra l'esatto contrario.

Ritorno al mio intervento. Con l'emendamento 34.0.1, insieme a tutte le forze di maggioranza, abbiamo modificato la legge di riferimento recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Pertanto, con la modifica introdotta, il Governo d'ora in poi, per ogni appuntamento legato al Consiglio dell'Unione europea - ma anche per le riunioni dell'Eurogruppo o per riunioni informali - dovrà riferire al Parlamento. *(Applausi)*. Questo è importante: chiediamo centralità e lo stiamo facendo con una modifica importante e sostanziale alla legge n. 234 del 2012. Accogliendo l'invito di tutti, siamo riusciti a calare nella norma anche questo. Il Governo dovrà confrontarsi sempre e comunque con i due rami del Parlamento.

Vado avanti e mi permetto di passare all'articolo 43: altro importante traguardo raggiunto assieme alle altre forze politiche. Parliamo di un riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui abbiamo sentito parlare e per il quale abbiamo interagito nelle Commissioni riunite e nei due rami del Parlamento. Anche su questo fronte, spesso, per la complessità, per la coerenza e per i termini stringenti, non c'è continuità nelle informazioni e nelle comunicazioni tra il Governo, la cabina di regia

e il Parlamento. Per questo, insieme agli altri colleghi di tutti gli schieramenti, abbiamo previsto un articolo preciso che impone al Governo di venire in Aula a riferire periodicamente e, in ogni caso, almeno ogni sei mesi.

Passo ora all'articolo 41, che modifica la citata legge n. 234, che prevede che il Governo possa presentare due leggi di delegazione europea e due leggi europee l'anno. Lo ha detto il collega Simone Bossi, lo ribadisco e sottolineo anche io: è importante evitare che leggi come quella odierna possano dilatare i tempi in maniera abnorme, riducendo anche l'efficacia stessa delle norme.

Vorrei sottolineare inoltre come nei vari dibattiti all'interno delle Commissioni, anche in occasione dell'ampio confronto avuto tra le parti, abbiamo toccato argomenti molto sensibili. Dedico ancora un passaggio alla videosorveglianza, sottolineando che il MoVimento 5 Stelle è consapevole della portata dell'interesse legato al tema della videosorveglianza in quei luoghi. Ribadiamo pertanto che andremo avanti secondo le modalità e gli accordi presi in Commissione - si spera da qui a poco - e in sede di legge di bilancio cercheremo di mettere un punto di fine o di inizio, a seconda dei punti di vista, sulla questione citata.

In conclusione, mi sembra che da questa legge europea emergano due elementi: da una parte vediamo una rinnovata centralità del Parlamento nella vita politica europea, un Parlamento che conterà molto di più d'ora in avanti e che sarà finalmente in grado di indirizzare non solo la politica italiana, ma anche quella europea; dall'altra parte, vediamo uno sforzo congiunto di tutti i poteri dello Stato nell'affrontare la più grande sfida che questo Paese si è trovato di fronte dal dopoguerra ad oggi. Mi riferisco nuovamente al Piano nazionale di ripresa e resilienza, che è un'opportunità senza precedenti; ma mi permetto di sottolineare che qualora non riuscissimo a rispettare modi e tempi potrebbe tramutarsi in un fallimento in grado di scavare un divario incolmabile tra l'Italia e gli altri Paesi dell'Unione. Pertanto, è necessario il massimo impegno di tutti per risollevarsi dai disastri che la pandemia ha generato e credo che con la normativa elaborata in Commissione sarà più semplice vincere questa sfida. *(Brusio)*.

Presidente, colleghi, visto che siete così attenti, termino l'intervento con qualche minuto in anticipo, così vi libero da questa incombenza, visto che l'interesse non c'è. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Lorefice, mi spiace che lei abbia ridotto - di qualche secondo peraltro - il suo intervento, ma l'attenzione oltre un certo limite non si può pretendere. Però credo che abbia ragione nel dire che l'Assemblea deve cercare di essere meno rumorosa durante gli interventi dei colleghi.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2169, nel suo complesso, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Segnalo che il disegno di legge è stato approvato con zero voti contrari.

Procediamo ora alla votazione della proposta di risoluzione n. 1, accolta dal Governo, sulla quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

FAZZOLARI (FdI). Signor Presidente, illustro gli emendamenti 1.1 e 1.4. Avevamo presentato sei emendamenti, ma ne abbiamo ritirati tre: l'1.2, l'1.3 e l'1.5.

Ovviamente questa risoluzione di maggioranza non ci rappresenta, ma abbiamo voluto presentare degli emendamenti costruttivi e non fare battaglie pretestuose. Abbiamo soprattutto voluto evitare inutili spaccature nel Centrodestra.

Come Fratelli d'Italia continuiamo a pensare che questa sia una fase transitoria e innaturale caratterizzata da un'alleanza di Governo ampia, ma il nostro intento è comunque di preservare l'unità del Centrodestra, per dare all'Italia un Governo diverso e di patrioti. Pertanto, quindi abbiamo voluto evitare inutili divisioni, ma abbiamo mantenuto dei principi ai quali teniamo e reputiamo utili per l'Italia.

Il primo prevede di dare concretezza a quanto chiesto dall'Unione europea, vale a dire di adoperarsi per difenderne i confini esterni e contrastare l'immigrazione illegale di massa. Anche questo, infatti, non è scontato: la Sinistra italiana crede sia giusto aprire i confini all'immigrazione illegale di massa, ma l'Unione europea non è d'accordo e in ogni sede dice agli Stati membri, ma soprattutto all'Italia, di

controllare i propri confini. Pensiamo che questo debba essere fatto, anche per non far diventare l'Italia il campo profughi d'Europa, quindi chiediamo un impegno concreto del Governo su questo.

Con l'emendamento 1.4 poniamo una questione di civiltà, che Fratelli d'Italia ha provato più volte a porre in ogni sede. Come è possibile che l'Unione europea, giustamente così attenta al rispetto dei diritti umani, ai diritti di ogni cittadino, ai diritti delle minoranze, ai diritti delle donne e ai diritti degli omosessuali, faccia finta di non sapere che stringe in continuazione accordi di tutte le nature con Paesi che non rispettano tali diritti? La reputiamo una grande anomalia e una grande ipocrisia. Per questo abbiamo chiesto che l'Italia si impegni in Europa affinché vengano vietati accordi culturali e di formazione con gli Stati che nel proprio ordinamento prevedono leggi che non riconoscono la piena parità di diritti alle donne e che prevedono al loro interno il reato di omosessualità. Non stiamo dicendo di non avere rapporti diplomatici; stiamo circoscrivendo la questione agli accordi culturali e formativi, perché magari, come è già avvenuto con l'accordo con il Qatar, con l'unico voto contrario di Fratelli d'Italia, diventa bizzarro favorire gli interscambi culturali delle nostre scolaresche col Qatar, dove è previsto il reato di omosessualità. Non ha molto senso. Per questo chiediamo tale impegno e ci auguriamo che il Governo voglia accogliere questi emendamenti di buon senso di Fratelli d'Italia.

DE CARLO (FdI). Signor Presidente, ringrazio il senatore Fazzolari per aver portato di nuovo all'attenzione dell'Assemblea la questione relativa al nutri-score. Sappiamo benissimo che grazie a Fratelli d'Italia, sia in questo ramo del Parlamento sia alla Camera, abbiamo definito la linea di tutto il Parlamento rispetto a questo tema; una linea di difesa del prodotto italiano che, come voi ben sapete, è sotto attacco, non tanto da parte della concorrenza extraeuropea, ma proprio di quelle nazioni europee che non intendono copiare la nostra capacità in termini di origine e qualità, ma piuttosto limitare la nostra incidenza nei mercati attraverso una forte discriminazione dei prodotti italiani e soprattutto delle tradizioni e dei metodi secolari con i quali i nostri prodotti sono realizzati. Pertanto, visto che l'Unione europea si avvia verso una presidenza francese, che sappiamo tutti essere tra i maggiori *sponsor* del nutri-score, di questo sistema fortemente discriminante per i nostri prodotti, oggi più che mai diventa ancora più importante riuscire ad attuare un contrasto in tutte le sedi facendo *lobby*.

Va fatto soprattutto adducendo la scientificità dell'inutilità del sistema, perorando quello che invece è il *Nutrinform battery* che proprio lo Stato italiano ha posto come miglior baluardo della salute pubblica, riuscendo però a coniugare anche la tutela dei nostri prodotti.

Quindi, oggi nella legge al nostro esame diventa ancora più importante sottolineare una volta di più l'importanza di opporci a quanto evidenziato, tutti assieme, senza bandiere politiche; ricordo che Fratelli d'Italia è il primo partito che ha posto la questione all'attenzione del Parlamento, condividendola di fatto con tutti, ben sapendo che si raggiunge un obiettivo solo quando c'è la massima condivisione. In questo caso ne abbiamo assolutamente bisogno perché non stiamo discutendo di un prodotto di Fratelli d'Italia, ma dell'intero sistema nazionale di produzione agroalimentare, il cui *export*, come voi sapete, ha ormai oltre 50 miliardi di fatturato; ciò oggettivamente mette un po' in difficoltà e in allerta gli altri Stati che vorrebbero invece, discriminando noi, tutelare magari le loro produzioni o spostarsi verso produzioni che hanno poco a che fare con l'origine e la qualità e molto magari con il laboratorio. Credo che la carne sintetica sia l'esempio lampante di come si vorrebbe il mondo di domani. Non occorre essere scienziati, basta semplicemente prendere il libro di Bill Gates dove c'è scritto, per filo e per segno, il punto di caduta all'interno del quale si vorrebbero far convergere le politiche agricole.

Siamo convinti che la nostra Nazione si debba dotare invece di un piano agricolo nazionale strategico e serio, che tenga anche in considerazione il fatto che molte Nazioni d'Europa fingono di esserci amiche, ma in realtà tendono a discriminare sempre il nostro prodotto in nome di altre culture, ma soprattutto di un sistema di vita diverso dal nostro, che non è certo fondato sulla tradizione e sulla qualità dei cibi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CANDIANI, relatore sui documenti LXXXVI, n. 4, e LXXXVII, n. 4. Signor Presidente, in merito agli emendamenti proposti, si chiede la riformulazione dell'emendamento 1.1 nei seguenti termini: «a dare

concretezza alle indicazioni presenti nelle conclusioni del Consiglio europeo di giugno e ottobre 2021 in merito a migrazione e asilo, assecondando...». Se tale riformulazione viene accolta, si esprime parere favorevole.

In merito all'emendamento 1.4, si chiede la riformulazione nei seguenti termini: «a valutare, prima della conclusione di ogni accordo di tipo culturale o formativo, se le legislazioni degli Stati prevedono nel proprio ordinamento...». Anche in questo caso, se la riformulazione viene accolta, si esprime parere favorevole.

Esprimo inoltre parere favorevole sull'emendamento 1.6.

PRESIDENTE. Senatore Fazzolari, accoglie la riformulazione degli emendamenti?

FAZZOLARI (FdI). Signor Presidente, accetto le riformulazioni degli emendamenti 1.1 e 1.4. Ringrazio il relatore perché l'inserimento del contenuto dell'emendamento 1.4 nella proposta di risoluzione di maggioranza consentirà all'Italia di compiere un enorme passo in avanti nella tutela dei diritti umani.

AMENDOLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1 (testo 2), presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.5 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4 (testo 2), presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Rilevo che non sono stati espressi voti contrari.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dai senatori Fazzolari e De Carlo.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 1, presentata dai senatori Stefano, Candiani, Lorefice, Nannicini, Giammanco, Ginetti, Bonino, De Petris e Steger, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risulta pertanto preclusa la proposta di risoluzione n. 2.

Con l'approvazione della proposta di risoluzione n. 1 si intende esaurita la discussione delle relazioni all'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:

(865) INIZIATIVA POPOLARE. - Modifica dell'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)* **(ore 11,51)**

Approvazione, con modificazioni, in prima deliberazione, con il seguente titolo: Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale n. 865.

Ricordo che nella seduta del 28 ottobre il relatore ha integrato la relazione scritta e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

GARRUTI, relatore. Signor Presidente, colleghi, ho ascoltato i vostri interventi, da cui emerge la volontà di porre rimedio al grave errore posto in essere dalla riforma costituzionale intervenuta con la

legge n. 3 del 2001 relativamente alla modifica dell'articolo 119 della Costituzione.

Dobbiamo dirlo senza giri di parole: eliminare dal testo costituzionale ogni riferimento alla insularità, sostituendolo con un riferimento ai territori con minore capacità fiscale per abitante, a prescindere dalle condizioni geografiche, è stato il frutto di una stagione politica pseudofederalista, che guardava al Sud e alle isole con ben poco favore, acuendo i motivi di svantaggio. Ne citerò solo alcuni, per brevità.

I trasporti: le isole si trovano a dover affrontare un problema legato alla maggiore complessità delle connessioni con la terraferma. Ciò impone un aggravio di costi al trasporto delle persone, delle merci e dei servizi volti a garantire la continuità territoriale.

L'ambiente: le isole sono spesso caratterizzate da un ecosistema fragile, particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici e a fenomeni quali l'erosione della costa, la siccità e la scarsità di risorse naturali, che si collega alla dipendenza energetica con la terraferma. Inoltre, minacce all'ambiente possono derivare da flussi turistici incontrollati, che sovente costituiscono le principali fonti di reddito per i territori. Tale situazione suggerisce un intervento pubblico per favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili e, più in generale, l'adozione di misure volte alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

La ridotta capacità economica, le ridotte dimensioni e la scarsità delle risorse naturali spingono ad una minore diversificazione delle attività e favoriscono una specializzazione in settori economici contraddistinti da una consistente stagionalità, come la pesca, l'agricoltura e il turismo. Investimenti nelle infrastrutture, incluse quelle della informazione e della comunicazione, possono contrastare tale tendenza e favorire lo sviluppo economico.

In ultimo - e non certo per importanza - nelle isole si riscontrano maggiori tassi di invecchiamento della popolazione residente, atteso che le minori opportunità economiche incentivano lo spostamento dei giovani verso la terraferma e, dunque, ridotti tassi di occupazione e una minore qualificazione professionale della forza lavoro.

Tale modifica costituzionale, in particolare, ha snaturato l'idea di solidarietà e di sviluppo economico e sociale voluta dai Padri costituenti, perfettamente consapevoli di tutti i limiti e di tutte le problematiche che soltanto chi vive e fa impresa nelle isole subisce. Proprio dai cittadini che ogni giorno si confrontano con la realtà isolana deriva il disegno di legge costituzionale che oggi andremo a votare.

Si tratta di un disegno di legge di iniziativa popolare con il quale, come abbiamo avuto modo di vedere già nella precedente seduta, si introduce un nuovo comma nell'articolo 119 della Costituzione, al fine di esplicitare il concetto che la Repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.

A questo testo, ampiamente condiviso e che segna una vera e propria inversione a "U", si è arrivati grazie ad un ottimo lavoro svolto in Commissione, per il quale voglio ringraziare ancora una volta i colleghi per la responsabilità, la serietà e l'impegno mostrati su un tema tanto importante per milioni di italiani.

Concludendo, signor Presidente, auspico che l'approvazione di questo disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare sia un monito per le future riforme costituzionali, al fine di preservare e migliorare l'immenso e meraviglioso lavoro dei Padri costituenti, capaci di porre attenzione alle differenti realtà della nostra penisola e redigere un testo volto a promuovere il benessere e lo sviluppo di tutti i cittadini, indipendentemente dall'area geografica in cui si è nati o si vive. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Poiché il disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione, si compone del solo articolo 1 e non sono stati presentati emendamenti, passiamo alla votazione finale.

CUCCA (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (IV-PSI). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, cito le parole che Beppe Severgnini ha scritto sul «Corriere della Sera» circa dieci giorni fa: «Ehi, c'è un'isola a occidente! Non è il grido di una vedetta di Cristoforo Colombo. È una considerazione che tutti noi

dovremmo fare all'inizio del XXI secolo. C'è una grande isola italiana di cui ci ricordiamo per quattro mesi l'anno, quando ci offre l'acqua più incantevole del Mediterraneo. Quello che succede da ottobre e maggio sparisce nella foschia sul mare della comunicazione. Quell'isola, ovviamente, si chiama Sardegna». Cosa chiedono oggi i sardi con questo disegno di legge? Vogliono ancora denaro? No, i sardi non vogliono denaro; vogliono che quei costi aggiuntivi derivanti dalla condizione dell'insularità vengano compensati in nome della coesione nazionale. Scrive ancora Severgnini: «I sardi non vogliono soldi»; «vogliono le stesse condizioni di partenza degli altri italiani. Non sembra una richiesta illogica».

L'approdo in Aula di questo disegno di legge rappresenta sicuramente un primo passo importante in quel senso; è un passo atteso, richiesto a gran voce da anni e che finalmente approda per la prima lettura in questo ramo del Parlamento. La Repubblica è finalmente chiamata a riconoscere le peculiarità, ma anche il connesso svantaggio da esse derivanti ai territori insulari, promuovendo quindi tutte le misure necessarie per rimuovere gli svantaggi connessi alla condizione di insularità di cui ho parlato in precedenza. È una battaglia nata nelle isole, ma non può non trovare la conclusione di questo percorso nel consenso dell'intero Paese, in nome di quel principio di coesione richiamato anche da Severgnini.

Credo che questo traguardo rappresenti in modo esemplare una sintesi tra soggetti istituzionali, forze politiche e sindacali con storie e culture molto distanti che però hanno saputo valorizzare e condividere un percorso comune. Non è un caso che la raccolta delle firme del *referendum* sia stata supportata e sostenuta da moltissimi partiti politici, organizzazioni sindacali e imprenditoriali, uomini di cultura: evidentemente il problema è fermamente sentito, ma forse mai affrontato nel modo giusto, così come finalmente stiamo facendo oggi in quest'Aula. Il disegno di legge, come ha detto lei, signor Presidente, si compone di un solo articolo (molto semplice), ed è accompagnato da una relazione che ben spiega le motivazioni di questo provvedimento, esprimendo la situazione di svantaggio in cui si trovano i cittadini italiani che vivono nelle isole; e nel contempo manifesta l'esigenza che la comunità nazionale riconosca questa condizione e assicuri quindi ogni azione necessaria a garantire anche agli abitanti delle isole pari opportunità e pari diritti di cittadinanza.

La condizione di insularità è sicuramente una realtà che riguarda direttamente le isole e chi ci vive, ma di fatto è l'intero Paese che deve rendersene conto e farsene carico, ponendo gli opportuni rimedi agli svantaggi che ne derivano. Finora lo Stato si era dimostrato sordo a queste criticità, ma oggi - finalmente - stiamo prendendo atto che le Regioni insulari presentano caratteristiche geografiche, economiche, demografiche e sociali specifiche che comportano sfide uniche nel quadro dell'applicazione delle politiche nazionali ed europee. Dimensioni ridotte, mercato locale limitato e difficoltà a realizzare economie di scala, costi di trasporto molto elevati: sono noti questi problemi con cui abbiamo a che fare quotidianamente. Chi, come me, viaggia tutte le settimane sa cosa vuol dire lo spostamento delle persone; figuratevi cosa significa il trasporto delle merci dalla penisola alle isole. Un ulteriore problema è rappresentato dalla compressione di servizi sociali e formativi dei cittadini.

Nel documento sulla programmazione economica 2021-2027, approvato dalla Conferenza delle Regioni italiane, è stata evidenziata che la politica di coesione *post 2020* non solo non può e non deve lasciare le isole, ma - al contrario - deve riconoscere il ruolo strategico delle isole stesse e creare le condizioni per uno sviluppo paritario e coerente con le altre aree d'Europa. In quella sede era stato chiesto formalmente alle Istituzioni europee di prevedere misure normative e programmatiche specifiche per compensare la discontinuità territoriale.

E, ancora, sul problema della continuità territoriale non si è fatta chiarezza. Si pensi che siamo estremamente in ritardo, per esempio rispetto alla Corsica, che ha invece un sistema di continuità territoriale verso la Francia nettamente migliore. Anzi, è una continuità territoriale, che invece non esiste in Italia e in particolare in Sardegna. La Sardegna è diversa dalle altre isole, in quanto è isolata al centro del Mediterraneo e raggiungibile solo attraverso aereo o nave.

Anche a voler attenerci all'ordinamento interno, la stessa Corte costituzionale si è soffermata più volte sulla questione, evidenziando che lo Stato deve attuare una leale collaborazione con le autonomie territoriali nella gestione delle politiche di bilancio, sempre per ridurre quegli svantaggi che sono sotto

gli occhi di tutti. Si tratta non di fornire un trattamento di favore ad alcune Regioni, piuttosto che ad altre, ma di prendere finalmente atto delle caratteristiche e delle peculiarità permanenti che distinguono le Regioni insulari da quelle continentali.

Ciò deriva dal fatto incontrovertibile che l'insularità, intesa come discontinuità territoriale, implica delle specificità di natura economica, trasportistica, ambientale, sociale e demografica che determinano un oggettivo svantaggio e condizioni assolutamente differenti rispetto alle altre Regioni, con ciò ponendo la Regione insulare in una condizione di "inferiorità".

Come dicevo, conosco questi problemi perché li vivo quotidianamente ed è per questo che reputo estremamente urgente una modifica costituzionale se si considera il pregiudizio e lo svantaggio quotidiano affrontati regolarmente e quotidianamente dai sardi.

Sul piano della concretezza, nel corso del 2019 l'economia delle isole ha subito un rallentamento e nel 2020, per le condizioni oggettive che conosciamo, c'è stata una significativa contrazione dell'attività economica. Nello specifico, la Sardegna si trova al di sotto di quasi tutti gli indicatori adottati dalla Commissione europea per esprimere la competitività delle Regioni europee, collocandosi al duecentotrentaquattresimo posto nel 2019 su 268 Regioni europee, con valutazioni estremamente negative su alcune dimensioni cruciali quali infrastrutture, capitale umano e innovazione.

Se dovessimo entrare nel discorso delle infrastrutture, ci sarebbe - ovviamente mi riferisco alla Sardegna - da parlare per giorni. In Sardegna, infatti, mezza isola che non ha ferrovie e quelle presenti sono a scartamento ridotto, ovvero i treni normali che circolano sul resto del territorio d'Italia e nella parte occidentale della Sardegna non possono andare a servire, se non si cambiano la viabilità e i binari, le aree della parte orientale della Sardegna.

In questo quadro la pandemia ha giocato un ruolo negativo peggiorandolo. Però, adesso è il momento per mettere mano davvero a questi problemi. Per le Regioni insulari dobbiamo prevedere finalmente che questa condizione sia inserita in Costituzione affinché si possa provvedere a colmare il *gap*, lo svantaggio e la diversità fra territori, ponendo tutte le Regioni d'Italia sul medesimo piano, con le medesime attenzioni rivolte a tutto il resto del territorio.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 12,06)

(Segue CUCCA). L'insularità è una condizione geografica che ha un impatto diretto sulla vita degli individui. Ciò non può ovviamente essere un freno allo sviluppo economico di alcuni territori a discapito di altri e, pertanto, dobbiamo - in questo senso annuncio il voto favorevole di Italia Viva-Partito Socialista italiano - sostenere convintamente il provvedimento proprio per porre fine a condizioni di svantaggio che fino ad oggi hanno colpito le Regioni insulari, con particolare riferimento - lasciatemelo dire, ma in questo caso il campanilismo è d'obbligo - alla Sardegna, che è l'isola più grande e che più soffre la condizione di insularità. *(Applausi)*.

[LA PIETRA \(Fdi\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LA PIETRA \(Fdi\)](#). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi senatori, accogliamo positivamente l'inizio della discussione del disegno di legge che introduce un'importante modifica all'articolo 119 della Costituzione con cui, riconoscendo le difficoltà dei cittadini italiani che vivono nelle isole, si vuole inserire direttamente in Costituzione la volontà della Repubblica di rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.

È un proposito importante e fondamentale per far sì che anche questi cittadini possano godere di ogni diritto garantito a tutti gli altri. Penso ai diritti alla salute, all'istruzione e soprattutto ad avere condizioni di vita e di lavoro il più possibile paritetiche con i cittadini che vivono su tutto il resto del territorio nazionale. Credo, però, che per onestà intellettuale occorre evidenziare come all'interno dell'insularità ci siano delle differenziazioni tra chi vive nelle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna) - che, ricordo a noi tutti, godono anche di uno Statuto speciale - e chi vive, invece, nelle isole cosiddette minori, che sono ancora più penalizzate in quanto in molte di esse mancano proprio i servizi essenziali come ospedali e scuole. In alcuni casi, in quelle paradossalmente considerate le più fortunate vi sono piccoli presidi spesso stagionali.

Detto questo, è certo che quando parliamo di isole parliamo di territori che sono una specificità del

nostro Paese e ne caratterizzano l'identità storica, culturale, sociale e amministrativa. Nonostante ciò, sussistono ancora forti elementi di discriminazione sul piano sostanziale nei confronti delle condizioni delle comunità delle isole maggiori, e ulteriormente per le isole minori, rispetto a quelle del continente che, se non rimossi, mortificano le enormi potenzialità di tale realtà.

Le criticità che si propongono con maggiore frequenza sono ben note a tutti noi e attengono in particolare ai trasporti, all'approvvigionamento idrico, all'assistenza sanitaria, all'istruzione, alle condizioni abitative e allo smaltimento dei rifiuti, al dissesto idrogeologico e alla desertificazione demografica. Ho citato solo le più eclatanti.

Se dunque si vuole arrestare un processo di progressiva erosione delle comunità isolate e in particolare la trasformazione delle isole minori - scusate se insisto su questo tema - in artificiali borghi turistici abitati solo nei mesi estivi, se si vuole impedire la dispersione di quanto resta di antiche tradizioni, attraverso un processo migratorio strisciante, ma non per questo meno forzoso e ingiusto, occorre intervenire tempestivamente con misure efficaci. Sicuramente questa modifica dell'articolo 119 della Costituzione costituisce un elemento fondamentale per intervenire nella questione, ma ancora più determinante sarà l'azione amministrativa ordinaria.

Collegli senatori, io stesso sono stato il primo firmatario di un disegno di legge per istituire una zona franca nelle isole minori, proprio con l'intento di colmare quel divario fra chi vive nelle isole, e nello specifico nelle isole minori, rispetto a chi vive nel restante territorio nazionale. Il disegno di legge in questione, che ho firmato a nome del Gruppo di Fratelli d'Italia, prevedeva: l'esenzione dalle imposte sui redditi, totale per i cinque primi periodi di imposta e parziale per i successivi periodi fino al nono anno; l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi d'imposta, fino all'imponibile di euro 300.000 per ciascun periodo d'imposta; l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, totale per i primi cinque anni di attività, chiaramente entro determinati limiti e condizioni, e parziale per i successivi periodo fino al nono. Le misure previste erano tutte indirizzate in questa direzione.

Ma, al di là delle specifiche azioni, siamo convinti che solo con questi atti concreti, conseguenti anche alla modifica costituzionale, si possa rilanciare l'economia di questi territori e promuovere un equilibrato sviluppo. Questo, colleghi, non deve essere considerato un privilegio, ma l'unico rimedio per compensare le difficoltà di chi vive nelle isole, dove i costi di produzione sono molto più alti che nelle restanti parti d'Italia, a causa di una carenza di infrastrutture e dell'alto costo dei trasporti e dell'energia. Vedete, colleghi, questo disegno di legge che ho appena citato è poi confluito insieme ad altri in un disegno di legge approvato da questo ramo del Parlamento come legge quadro per lo sviluppo delle isole minori, lagunari e lacustri. Peccato, però, che non vi sia traccia delle agevolazioni fiscali. Nonostante questo, l'abbiamo approvato il 17 ottobre 2018 e l'abbiamo trasmesso alla Camera, dove è iniziata la discussione nelle Commissioni il 23 gennaio 2019; ma ad oggi sembra ancora tutto in alto mare, un po' come le nostre isole sono lì in mezzo al mare. Bene quindi la volontà di inserire questo principio in Costituzione, ma poi - ripeto - ci vuole la volontà politica di compiere le azioni conseguenti e ad oggi, purtroppo, non vediamo e non abbiamo visto effettivamente questa volontà politica.

Concludo, Presidente, annunciando chiaramente il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia sul presente disegno di legge. Contemporaneamente voglio ricordare a me stesso e a voi, colleghi, che con questa approvazione non si deve pensare di aver concluso un percorso, ma anzi deve esserci la consapevolezza che essa rappresenta l'inizio di una lunga serie di atti per valorizzare quel patrimonio naturale, storico e identitario che caratterizza le nostre isole. *(Applausi)*.

[MARILOTTI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MARILOTTI \(PD\)](#). Signora Presidente, gentili colleghe e colleghi, oggi discutiamo in Aula un provvedimento a lungo atteso da una parte considerevole di cittadini, quelli che vivono nelle grandi come nelle piccole isole del nostro Paese. Arriva in Senato come una proposta di legge di iniziativa popolare, che chiede il reinserimento nella Costituzione del principio di insularità, troppo frettolosamente abrogato con la riforma del Titolo V.

Se teniamo conto che dal 1979 alla fine della scorsa legislatura sono state presentate 262 proposte di legge di iniziativa popolare, di cui solo tre sono diventate leggi, mentre ben 151, vale a dire il 60 per cento, non sono state nemmeno discusse, cioè 7,5 milioni di firme di cittadini sono state buttate al vento, dobbiamo riconoscere che si tratta di un fatto rilevante, che riscatta in parte la Camera alta, tante volte oggetto di critiche per la distanza dai cittadini. Questa volta, 120.000 firme di elettori firmatari della proposta hanno avuto ascolto e già questo fatto è di per sé rilevante.

La Commissione affari costituzionali, che ringrazio per la sensibilità e la competenza, ha voluto recepire, in particolare nella persona del suo presidente, senatore Parrini, e del relatore, senatore Garruti, istanze molto sentite e lo ha fatto senza rinunciare - anzi esaltandolo - al proprio ruolo istituzionale. Si è tenuto conto dell'evoluzione del diritto comunitario, che vive sempre più in sinergia con la nostra Costituzione e con il nostro ordinamento.

Già con il Trattato di Amsterdam del 1997 era stato meglio specificato questo principio di insularità, all'articolo 130 A, secondo comma, che recita: «In particolare la Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali».

Poiché per dieci anni nulla si era mosso nell'Unione europea, per implementare questa nuova disposizione si è sentito il bisogno di rafforzarla con il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, nel quale tra le regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali e demografici vengono citate quelle insulari, transfrontaliere e di montagna.

Altri dieci anni, però, sono trascorsi invano. L'Unione europea, sempre pronta a intervenire per imporre severe prescrizioni in settori quali agricoltura e allevamento, che interessano Paesi forti, ha continuato a far finta di niente e a non riconoscere il diritto al riequilibrio nelle regioni che essa stessa definisce sfavorite. Da un lato, nei documenti ufficiali si declamano principi come questo: le politiche di concorrenza dell'Unione europea garantiscono che le imprese competano in modo leale e in condizioni di parità nel mercato interno europeo; dall'altro, l'Unione europea è fortemente matrigna e molto spesso fa delle disparità.

Prendiamo il costo dei trasporti. Quello su ferro praticato nella Penisola italiana o nel Continente europeo ha un costo unitario a chilometro; quello su nave da e per la Sardegna ha un costo unitario assai maggiore e questo *surplus* va a maggiorare il costo finale, con conseguente riduzione del profitto. Altro che parità di condizioni! Lo stesso discorso vale per l'energia, che costa di più per i maggiori oneri di trasporto o per l'assenza di una rete, quella metaniera, notoriamente meno costosa. (*Brusio*).

Presidente, può dire ai colleghi disinteressati a questo importante argomento di cessare il brusio?

PRESIDENTE. Colleghi, cerchiamo di consentire a chi interviene di svolgere il proprio intervento e a chi desidera ascoltare di farlo.

Prego, senatore Marilotti, prosegua.

MARILOTTI (*PD*). La ringrazio, Presidente.

Per non parlare delle grandi infrastrutture, dell'Alta velocità e del sistema viario nel suo complesso, che nella Penisola hanno costi ammortizzati dalla continuità territoriale, che manca oggettivamente nelle realtà insulari. La Sardegna, con questo provvedimento, come ha ricordato anche il senatore Cucca, non si aspetta condizioni di favore, ma di riequilibrio. Gli imprenditori isolani non chiedono più soldi, ma condizioni quali ad esempio agevolazioni fiscali che consentano loro di stare nel mercato; vogliono competere alla pari e questo è un diritto sancito, oltre che dalla nostra Costituzione, anche dalle norme europee. Occorre dare esecutività, ad esempio, alla risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2016 sull'insularità, che, al punto 4, recita: Il Parlamento europeo «chiede che la Commissione avvii uno studio/un'analisi approfondita sui costi supplementari che la condizione di insularità determina a livello dei sistemi di trasporto di persone e merci e dell'approvvigionamento energetico nonché in termini di accesso al mercato, in particolare per le piccole e medie imprese». Questa risoluzione per ora non ha avuto seguito, nonostante numerosi studi di enti pubblici e privati abbiano dimostrato i reali svantaggi derivanti dalla condizione di insularità.

Mi rendo conto che il reinserimento del principio di insularità in Costituzione non risolva i problemi con un colpo di bacchetta magica. Tuttavia, rafforza e dà un peso maggiore alle lotte delle Regioni più

svantaggiate per negoziare, attraverso un tavolo operativo che veda Governo, Regioni e Unione europea affrontare concretamente il problema e adottare le misure necessarie affinché si realizzi una coesione effettiva tra tutti i territori. L'urgenza di questa concertazione è sottolineata dal riemergere dell'annoso problema della continuità territoriale, marittima e aerea. Col fallimento della compagnia Alitalia, che garantiva la continuità territoriale con un congruo numero di voli da e per la Sardegna, si è entrati in una zona grigia, nella quale i nuovi concessionari *low cost* garantiscono solo un numero ridotto di voli.

Concludo con i doverosi ringraziamenti ai promotori di questa iniziativa popolare, in particolare Roberto Frongia, prematuramente scomparso nel frattempo, e la professoressa Maria Antonietta Mongiu, per la passione e l'impegno profuso, e a tutti i senatori sardi, che con me hanno seguito l'*iter* di questo disegno di legge di riforma costituzionale.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Partito Democratico al provvedimento in esame. (*Applausi*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, credo che oggi siamo di fronte ad un avvenimento importantissimo, non soltanto perché anche nelle passate legislature ci sono stati tentativi, purtroppo non andati a buon fine, di porre all'attenzione del Parlamento il tema dell'insularità, così importante per i territori, con tutto quello che comporta in termini di svantaggi e di mancato riequilibrio, ma anche perché l'arrivo all'attenzione dell'Assemblea di questo testo è frutto di un'iniziativa popolare. Nonostante le recenti modifiche del Regolamento, siamo purtroppo abituati a vedere poche leggi di iniziativa popolare arrivare all'attenzione dell'Assemblea ed essere approvate. Come capite bene, dunque, quello odierno è davvero un avvenimento estremamente importante.

Il disegno di legge costituzionale al nostro esame cerca dunque di porre rimedio ad un errore molto grave e pesante, compiuto nel 2001 con la riforma del Titolo V della Costituzione, che con la nuova formulazione dell'articolo 119 ha portato alla scomparsa di qualsiasi riferimento alla valorizzazione del Mezzogiorno e delle isole come finalità prioritaria. Si pone quindi non solo il concetto di insularità, ma anche la questione forte e urgente del riequilibrio degli interventi a favore del Mezzogiorno e delle isole.

Vorrei ricordare che invece il testo previgente alla riforma del 2001 prevedeva, all'articolo 119, un riferimento molto chiaro ed esplicito: «particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali».

Questa previsione che era contenuta nell'articolo 119 prima della riforma del 2001, è stata nei fatti completamente eliminata, con ciò, a mio avviso, facendo un errore molto pesante rispetto allo stesso dibattito che ci fu nell'Assemblea costituente, in seno alla quale il tema fu discusso a lungo. I verbali della Costituente ricordano, per esempio, un intervento in questo senso di Emilio Lussu il 14 novembre del 1946, in occasione della discussione sulle autonomie locali per la redazione dell'articolo 116: «Fa presente che la Sicilia e la Sardegna sono delle isole [...] onde la necessità di metterle in condizioni di poter funzionare [...] concedendo loro una particolare forma» non solo autonomista, ma anche di riequilibrio.

Questo dibattito è stato cancellato nei fatti dalla riforma del Titolo V, arrivando evidentemente a produrre talune conseguenze pesanti, che hanno aggravato una situazione difficile, che ovviamente sussisteva già prima del 2001, facendo sì che le condizioni di svantaggio in questi anni si acutizzassero.

Vorrei ricordare i temi principali rispetto ai quali tali condizioni di svantaggio si estrinsecano: pensate alla questione dei trasporti. Più tardi discuteremo il decreto-legge in materia di infrastrutture; vi è stata una grande trasformazione con la scomparsa dell'Alitalia e si aprirà sempre di più un problema molto forte, come fanno i senatori sardi, per quanto riguarda, per esempio, la questione della continuità territoriale.

Parliamo di svantaggi anche rispetto alla tematica ambientale, per esempio, sapendo che le isole sono ecosistemi più fragili, particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici.

Abbiamo poi il problema fortissimo della disoccupazione e dello spopolamento. Sono questioni che

negli ultimi anni si sono particolarmente aggravate.

Questo disegno di legge di iniziativa popolare è fondamentale: non è soltanto la formale e banale trascrizione di una condizione geografica all'interno della Carta costituzionale, ma il riconoscimento nella nostra Costituzione degli svantaggi oggettivi ad essa connessi - questo è il punto - che pone con forza la questione del rispetto dell'articolo 3, quindi del riequilibrio.

Questo è un tema certamente nazionale, che riguarda la nostra identità, fatta di isole grandi, come Sardegna e Sicilia, ma anche di tantissime altre. È pertanto un tema caratteristico e identitario nostro, ma anche europeo, perché riguarda il diritto di tutti i cittadini dell'Unione alla libera circolazione e alla libertà di stabilimento, che sono tra l'altro i pilastri fondativi della stessa comunità europea.

Lo svantaggio determinato dalla condizione di insularità incide non solo sulla possibilità delle persone di muoversi, ma sulla libertà di scegliere se vivere o no nella propria terra, senza per questo dover rinunciare alle opportunità di studio, di esperienze di vita, di lavoro e di relazione culturale, sociale ed economica al di là del mare.

Ecco il punto fondamentale su cui poggia la modifica all'articolo 119 della Costituzione, ponendo tutti noi oggi davanti al fatto che è necessario dare seguito all'introduzione di tale modifica con una serie di provvedimenti che possano fortemente concretizzare questa libertà di scelta.

Il grave e permanente svantaggio naturale dell'essere un'isola produce un indebolimento forte della coesione sociale e comporta problemi molto seri, come abbiamo visto in tutti questi anni, proprio nello sviluppo socio-economico delle isole.

Prendiamo alcuni dati della Sardegna, che è rientrata, tra l'altro, tra le Regioni dell'obiettivo 1 dell'Unione europea proprio per le sue condizioni di sottosviluppo: ha un indice di competitività del 23,75 per cento, contro quello medio europeo del 60,3 e del 57 per cento della Lombardia. Ogni anno 3.500 giovani della Sardegna, in gran parte laureati e diplomati, lasciano l'isola, perché non trovano alcuna opportunità di lavoro. Dall'atlante infrastrutturale del CNEL emergono altri dati molto preoccupanti del ritardo della Sardegna in confronto con il resto del Paese, dalle reti energetiche a quelle stradali e ferroviarie, fino alle infrastrutture economico-sociali. Tutte queste analisi ci dicono che, anche rispetto alle risorse finanziarie *pro capite* e territoriali stanziare negli ultimi dieci anni relativamente alle infrastrutture, ad esempio in Sardegna, si evidenzia un calo fortissimo anche degli investimenti.

Vi sono ritardi da colmare molto forti, quindi il riconoscimento della condizione di insularità e il suo inserimento, finalmente, anche in Costituzione, dopo la sua cancellazione con la riforma del Titolo V, è certamente un passo molto importante, un riconoscimento costituzionale dello svantaggio e un impegno della Repubblica al riequilibrio.

Per questo voteremo molto convintamente a favore del disegno di legge in esame, in cui vi è davvero un impegno a sanare questo svantaggio e mettere in campo tutti i provvedimenti necessari per il riequilibrio. (*Applausi*).

[FLORIS](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, ritengo necessario iniziare con un doveroso ringraziamento ai promotori dell'iniziativa popolare. Senza la mobilitazione di centinaia di militanti e senza le 200.000 firme, tra *referendum* e legge di iniziativa popolare, oggi non saremmo qui; firme raccolte sia in Sardegna, sia in Sicilia, sia nelle isole minori e persino in molti Comuni della penisola; firme apposte in modo consapevole e informato, grazie alla grande campagna mediatica fatta a livello locale in vari territori.

Un ringraziamento particolare - permettetemelo - è rivolto al compianto Roberto Frongia dei Riformatori sardi di Massimo Fantola, presidente del comitato promotore della legge sull'insularità. Quello di Roberto Frongia è stato un lavoro assiduo e straordinario e devo dirgli grazie. Assieme a lui ringraziamo tutti i rappresentanti dell'associazionismo, della società civile e delle istituzioni, a partire dai sindaci, che numerosissimi in Sardegna - e non solo - hanno aderito all'iniziativa del movimento promotore. Un ringraziamento è rivolto anche ai partiti politici per il sostegno che hanno dato alle organizzazioni sindacali e datoriali. Grazie veramente a tutti loro.

L'essere un'isola rappresenta un evidente svantaggio in un quadro ordinamentale che prevede talune forme di autonomia previste anche dalla Costituzione. Inserire - ovvero, inserirlo meglio di prima - il concetto di insularità nella Carta costituzionale rappresenta però ora una tappa fondamentale. Alle isole italiane sarà riconosciuto il diritto essenziale a colmare un evidente *deficit* nei confronti della penisola, che indicherà ai governi di non prendere decisioni che accentuino tale differenza. Il fatto che la Regione sarda abbia già uno statuto speciale, come del resto la Sicilia, che le consente di avere autonomia di entrate, evidentemente non basta, perché comunque si è soggetti a leggi nazionali, oltre che a vincoli comunitari, che spesso considerano aiuti di Stato le legittime richieste isolane.

La diversità tra il vivere su un'isola e in un contesto nazionale è palese e non necessita di essere spiegata. Dico solo che diversi studiosi attribuiscono proprio all'insularità un *deficit* valutabile intorno al 20 per cento sull'economia isolana; inoltre, secondo altri studi il costo dell'insularità può essere quantificato in migliaia di euro *pro capite* all'anno (si parla di una cifra tra 3.000 e 5.000 euro). Tali studi non sono stati fatti in Sardegna, ma sono nazionali e suffragati anche da quelli che comunque sono stati fatti nella mia isola. Appare quindi evidente che bisogna mettere le isole nelle condizioni di competere alla pari con gli altri territori nazionali.

Il nuovo testo dell'articolo 119 della Costituzione centra bene il tema in termini opportuni e appropriati e per questa ragione ringrazio i colleghi della 1a Commissione per l'ottimo lavoro svolto. Il testo che andiamo ad approvare recita: «La Repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dalla insularità». Questo comma viene aggiunto dopo il quinto all'articolo 119 della Costituzione, che riguarda gli enti del territorio. Esso contiene ora una definizione persino più puntuale di quella che era presente al comma 3 del medesimo articolo fino al 2001, quando la Carta fondamentale fu modificata. Quel testo recitava: «Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali». Pertanto, il testo che andiamo ad approvare ci fa tornare alla *ratio* e allo spirito dei Padri costituenti, che immaginavano un'Italia tutta uguale da Nord a Sud, isole comprese. Dobbiamo riconoscere che il testo in esame ci pare più puntuale e adatto allo scopo persino del disegno di legge di iniziativa popolare presentato, cui rimane il merito di aver portato il problema dell'insularità all'esame del Senato fino a farlo arrivare all'esame dell'Assemblea.

Il tema è quello di colmare un divario economico. Il modo per farlo è promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. Non si tratta quindi solo di garantire un'effettiva parità e un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili, come recitava il testo iniziale del disegno di legge di iniziativa popolare; si tratta di promuovere le misure che rimuovano gli svantaggi dell'essere un'isola, perché è proprio la rimozione degli svantaggi (economici e non solo) che implica un maggiore godimento dei diritti delle persone.

Si tratta di una nuova Costituzione economica, che impegna il legislatore a tenere conto degli svantaggi di essere un'isola quando emana leggi ordinarie. In particolare, le norme di spesa e le disposizioni che riguardano il sistema fiscale dovranno tenere conto della norma costituzionale che impone di rimuovere gli svantaggi territoriali. A questo fine, l'importante è che siano annullati gli svantaggi dell'insularità e che si possa ripartire in competizione anche con le Regioni che ora sono più ricche. L'obiettivo è quello di partire tutti dallo stesso blocco di partenza, eliminando quindi gli svantaggi competitivi che ora sono evidenti a tutti, dalle infrastrutture all'energia, alle reti, alla sanità e ai collegamenti che oggi ci fanno restare indietro.

Sono convinto che gli isolani ce la possano fare ripartendo da una situazione di parità e non di svantaggio, perché il riconoscimento dell'insularità significa ridurre gli oneri della discontinuità territoriale, con persone e merci che possano muoversi a minori costi, costruendo infrastrutture, reti e collegamenti a misura di Regione.

Purtroppo, la questione della continuità territoriale ad oggi sembra tutt'altro che risolta, come ha ben detto il collega Marilotti nel suo intervento: non ci sono certezze per gli aerei, la continuità scade fra sette mesi; vediamo quello che succederà, si vola sicuramente con difficoltà, ma non è questo il momento di parlarne.

La continuità non è solo quella tra l'isola e il continente, ma anche quella interna. Pensiamo all'assenza

di elettrificazione delle ferrovie, dovrei dire, ma meglio parlare di un sistema ferroviario totalmente insufficiente o assente. E, ancora, vi sono l'assenza di autostrade, le ridotte infrastrutture in Sardegna e l'energia che costa più del resto d'Italia. Dobbiamo certamente dimenticare - o non dobbiamo farlo - che l'Italia fa parte anche dell'Unione europea. Bisogna anzi rammentare che il Titolo XVIII del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede le disposizioni per la coesione sociale, economica e territoriale negli articoli che vanno dal 174 al 178. Le disposizioni di questo titolo hanno continui collegamenti logici e funzionali con il resto del Trattato, che serve a fare in modo che vengano ridotte le differenze sociali ed economiche nell'Unione.

L'articolo 174 in particolare prevede che l'Unione miri a ridurre il ritardo delle Regioni meno favorite e, tra di esse, testualmente, quelle insulari: è logicamente ricollegato all'articolo 170, che prevede una creazione delle reti europee per creare uno spazio senza frontiere. Pertanto, quella rete di collegamento europeo, quel corridoio che chiediamo di creare anche con la Sardegna e con le altre isole, deve esserci.

Il Governo oggi dovrà prendere atto che l'approvazione del disegno di legge costituzionale che stiamo discutendo porta con sé una nuova e forte volontà del Parlamento nei confronti delle isole, affinché esse non siano più isolate, che è da far valere anche in Europa. L'Esecutivo dovrà trattare anche in sede europea il problema dell'insularità, oltre che a livello nazionale, perché i collegamenti con l'Europa sono importanti per la coesione sociale. Il problema dell'insularità è fortemente connesso alla coesione sociale e alla parità di partenza con le altre realtà europee, non solo con quelle italiane. Ci auguriamo che il governo Draghi che va trattando adesso con l'Unione europea in maniera forte possa ottenere quello che altri Governi non hanno ottenuto per quel che concerne i rapporti tra insularità ed Europa.

Ritornando alla trattazione dell'insularità in Costituzione, desidero rivolgere un ultimo ringraziamento alla collega qui presente, presidente del Gruppo, Anna Maria Bernini, che dall'inizio ha dato grande importanza all'insularità e ci ha sostenuto anche quando la questione doveva essere presentata al Senato in un intervento importante con la presidente Alberti Casellati. Ringrazio la senatrice Bernini e tutti voi. (*Applausi*).

L'obiettivo non è andare con il cappello in mano in Italia o in Europa, ma ottenere i riconoscimenti che ci consentano di partire dallo stesso punto e di contribuire con le nostre capacità al miglioramento del PIL in tutta la Nazione. (*Applausi*).

[LUNESU](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUNESU (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, la votazione di oggi ci porta ad analizzare un punto cardine del nostro ruolo di senatori, quello di garantire le stesse opportunità di crescita a tutti i cittadini. All'insegna dello stesso principio è stata approvata in Senato la legge per la parità salariale tra uomo e donna, norma essenziale che, proprio come quella al nostro esame, avrebbe dovuto essere in vigore già da tanti anni.

Siamo qui riuniti per votare l'inserimento del principio di insularità nella Costituzione, in modo da riconoscere alle isole come la Sardegna e la Sicilia lo svantaggio naturale derivante dall'insularità e instaurare le misure necessarie per garantire un'effettiva parità e un reale godimento dei diritti individuali inalienabili.

Come rappresentante della Sardegna, credo che non si possa tollerare che un'isola produttiva possa partire con un *deficit* enorme come quello che ha oggi, dovuto al problema energetico per la mancanza di metano e a quelli dei trasporti marittimi ed aerei e di continuità territoriale, con le ferrovie quasi inesistenti e risalenti al 1800 e una distanza dalla Penisola che aumenta i costi e i tempi per ogni attività. Ripeto che le ferrovie sono ancora a scartamento ridotto. Come possiamo sperare che le aziende sarde abbiano gli stessi risultati delle concorrenti nazionali, se i loro costi di acquisto e vendita saranno sempre sfavorevoli? Come potrebbero mantenersi competitive, partendo nettamente svantaggiate?

Il principio di insularità riconosce alle aziende sarde la penalizzazione nel fare impresa, sulla quale bisogna agire per colmare il *gap* e porre le imprese nelle stesse condizioni competitive delle concorrenti nazionali; questo percorso dev'essere sostenuto da obiettivi precisi e risorse dedicate,

altrimenti il rischio è che le parole, anche se scritte nella Costituzione, rimangano solo tali.

La vertenza va aperta sia con lo Stato sia con l'Europa, in modo che non ci si scontri con le normative europee e si colmino le incongruenze giuridiche fra il diritto europeo e quello italiano, per garantire l'accesso ai fondi.

L'agricoltura è un settore fondamentale per l'economia sarda, ma anche in questo caso ci rendiamo conto di come siamo svantaggiati? Immaginiamo di avere il costo più alto di tutti i nostri *competitor* per l'acquisto di materie prime necessarie al nostro lavoro e aggiungiamo costi sempre più alti per consegnare i prodotti locali fuori dall'isola, nonché, *dulcis in fundo*, un *handicap* temporale di dodici-ventiquattr'ore per le consegne dei prodotti fuori dalla Sardegna: in una società come la nostra, basata sul volere tutto, subito e a basso costo, possiamo velocemente dedurre quanto questa situazione sia nociva per il settore.

Gli enormi *gap* che riscontriamo nelle isole sono legati al credito, alla competitività, alla lentissima burocrazia, alle infrastrutture, all'energia, ai trasporti e alla produttività, costringendo le piccole e medie imprese ad arrancare rispetto ai *competitor* e a decollare con estrema fatica.

Se osserviamo, Presidente, la situazione dei trasporti, la Sardegna ha urgente bisogno di una continuità territoriale funzionante e duratura, che permetta ai cittadini di spostarsi liberamente, senza sentirsi isolati, e di programmare le proprie attività con serenità, senza dover pensare se avranno o meno la continuità territoriale dopo maggio, come non chiarito da Volotea, la società aerea spagnola che gestisce in questo momento i voli in continuità territoriale.

La Sicilia, lo scorso agosto, ha lanciato un progetto sperimentale denominato «Sicilia vola», mettendo a disposizione 75 milioni di euro (50 per il 2021 e 25 per il 2022), che hanno consentito dal 5 agosto a quattro categorie di siciliani di viaggiare a prezzi scontati del 30 per cento verso tutte le destinazioni italiane ed europee. Le categorie interessate sono studenti, lavoratori fuori sede, malati siciliani che vanno a curarsi fuori dalla Sicilia o disabili gravi e gravissimi, che potranno acquistare i biglietti per volare da Palermo e da Catania verso tutte le destinazioni nazionali ed europee. Questo genere di progetti è fondamentale per incentivare il settore turistico, rilanciare l'economia e soprattutto evitare che l'abitante di un'isola si senta perennemente isolato, come se il mare che ci divide fosse insuperabile. (*Applausi*).

La Sardegna è una Regione con una forte identità e un popolo attaccato alle proprie radici e fiero del fascino selvaggio dell'entroterra, delle spiagge meravigliose e delle proprie culture di saperi e sapori enogastronomici. Tuttavia, per quanto un cittadino sardo sia attaccato alle sue radici, il problema dello spopolamento diventa sempre più importante nell'isola: tale fenomeno, come ha evidenziato il presidente dell'ANCI Sardegna Emiliano Deiana, è un'articolazione di problemi, dall'invecchiamento alla migrazione, alla mancanza di lavoro e all'assenza di cultura di impresa.

Per tutte queste motivazioni, votare sì all'inserimento del principio di insularità nella Costituzione è imprescindibile per contrastare la fuga di capitale umano ed evitare l'estinzione di aree interne e lo spopolamento dei piccoli Comuni. I due punti che formano il principio di insularità (riconoscere gli svantaggi naturali che ne derivano e introdurre le misure necessarie a garantire un'effettiva parità e un reale godimento dei diritti individuali inalienabili) sono fondamentali.

Le modifiche all'articolo 119 della Costituzione che sono state introdotte nel 2001 riguardano l'inserimento del federalismo fiscale, con l'obiettivo di creare uno stretto legame tra decisioni di spesa e il prelievo diretto e di favorire l'allocazione delle risorse pubbliche in termini di beni e servizi più rispondenti alle preferenze di coloro che sono chiamati a sostenerne il costo.

Ci sono diversi punti del principio di insularità che sono essenziali e da citare: estensione a tutti gli enti territoriali, non solo alle Regioni (com'è previsto attualmente), dell'autonomia di entrata e di spesa, in modo che godano di risorse autonome e possano fissare e applicare i tributi e le entrate proprie; istituire il fondo perequativo, che è assente nel testo costituzionale previgente ed è coerente con la logica del decentramento fiscale, in cui i territori sono responsabilizzati nelle scelte di spesa e nelle decisioni relative al loro finanziamento; l'intervento di sostegno dei territori in cui le entrate non sono adeguate è motivo di minore sviluppo, perché misurato attraverso la minore capacità fiscale e non con l'inefficienza amministrativa dell'ente territoriale; risorse statali aggiuntive e interventi speciali in

favore di tali enti al fine di perseguire una delle seguenti finalità: promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale; rimuovere gli squilibri economici e quelli sociali; favorire l'esercizio dei diritti della persona.

Come dichiarò in Commissione in sede di audizione il professor Frosini, che a me è piaciuto tanto, specialità e insularità sono due facce della stessa medaglia. L'insularità genera un'ulteriore condizione di specialità, perché le Regioni di cui parliamo sono interamente circondate dal mare e ciò incide sugli scambi, sull'*import-export* e sui trasporti. Inoltre, essere isolani indica un profondo senso di appartenenza, una spiccata identità e un rispetto particolare per le tradizioni culturali, sociali ed enogastronomiche. Tutto ciò dovrebbe essere però un punto di merito, non un'esclusione: lo Stato deve pertanto riconoscere il grave svantaggio che deriva dall'insularità e garantire un'effettiva parità, in modo da permetterci di vivere nella nostra isola senza essere isolati.

Infine, signor Presidente, voglio ricordare le persone che si sono battute affinché questo importante progetto arrivasse in Parlamento, come l'onorevole Frongia, che intanto ci ha lasciati con il progetto nel cuore; ringrazio il comitato promotore e quello scientifico, coordinato dalla dottoressa Mongiu, nonché la commissione speciale regionale presieduta dall'onorevole Costa, tutti a sostegno di questo importante progetto. Inoltre, mi permetta un particolare ringraziamento ai senatori Borghesi, già presidente della Commissione affari costituzionali, Augussori e Romeo, nonché al nostro Capogruppo per aver capito l'importanza che questo disegno di legge costituzionale ha per noi isolani.

Anche per questo, signor Presidente, colleghi, a nome della Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, annuncio il nostro volto più che favorevole. (*Applausi*).

[MANTOVANI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANI (M5S). Signor Presidente, gentile rappresentante del Governo, gentili colleghe e colleghi, stiamo per votare questo importante provvedimento concernente il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità, sul quale dichiaro che il MoVimento 5 Stelle voterà convintamente in maniera favorevole.

Il relatore l'ha ricordato: con l'approvazione di questo disegno di legge oggi risolviamo in primo luogo un problema di carattere costituzionale, derivante dalla modifica approvata nel 2001 al Titolo V della Costituzione. D'altra parte - ed è la cosa che più interessa al cittadino - riponiamo al centro del nostro ordinamento il concetto di isola e di insularità, con tutte le conseguenze che ne derivano per gli abitanti che si trovano in tali zone del nostro Paese.

Infatti, con la legge costituzionale n. 3 del 2001 il legislatore nazionale soppresse un comma dell'articolo 119 della Costituzione che prevedeva contributi speciali per valorizzare il Mezzogiorno e le isole. Si trattava di una norma definita da alcuni costituzionalisti di diritto sociale territoriale, voluta dal Costituente per tutelare e incentivare le aree del Paese svantaggiate economicamente per storia e per collocazione geografica.

Il riferimento esplicito al Mezzogiorno e alle Isole era coscientemente voluto dal Costituente, il quale volle così costituzionalizzare il problema di come valorizzare l'assetto civile, economico e sociale di quei territori che non rappresentano solo un'area geografica del Paese, ma anche - se non soprattutto - una maniera di essere di alcuni milioni di abitanti.

Per coloro che vivono nelle Isole, nel corso degli anni questo assetto è divenuto un fattore identitario, che spesso, però, si è trasformato in un danno e in uno svantaggio. La norma costituzionale originaria poteva apparire generica laddove non chiariva in maniera esplicita quali fossero le zone del Paese riferibili alla disposizione costituzionale. Tra i promotori di questo intervento legislativo la Sicilia e la Sardegna godevano però di una sorta di valorizzazione dal punto di vista sia del riconoscimento, che della tutela costituzionale, essendo parte integrante dell'area geografica del Mezzogiorno, oltre che Isole e Regioni a Statuto speciale.

Ovviamente, con la norma costituzionale attualmente in vigore tutto questo permane ancora, ma è venuta meno la copertura costituzionale sia come Regioni del Mezzogiorno, sia in quanto Isole. Riteniamo opportuno che tale copertura giuridica venga ripristinata, anche prendendo spunto dall'esperienza comparata degli altri Paesi europei e del ruolo che hanno le Regioni nell'Unione

europea, in cui il tema dell'insularità è particolarmente sentito.

Questo *vulnus*, da sempre molto evidenziato a livello territoriale, è stato concretizzato attraverso il disegno di legge in esame che - voglio sottolinearlo - è di iniziativa popolare e ha visto la raccolta di centinaia di migliaia di firme, che peraltro riconoscono la validità di questo istituto spesso invisibile e poco considerato, ma da sempre esaltato dal Movimento 5 Stelle.

Il disegno di legge è stato sottoposto all'esame della Commissione affari costituzionali, che, oltre a esperti e studiosi, ha udito anche i rappresentanti delle Regioni direttamente coinvolti, nonché i rappresentanti del comitato promotore, nello spirito di una leale collaborazione tra i livelli istituzionali della Repubblica, che ha reso efficiente ed efficace il nostro lavoro. Si è così giunti all'approvazione della norma già illustrata. L'inserimento di una disposizione con questo contenuto consente di disporre di un parametro costituzionale decisamente più esplicito di quello attualmente vigente (articolo 119 della Costituzione) e, quindi, di assicurare una maggior tutela per i diritti che devono essere garantiti in modo uguale a tutti i cittadini, compresi quelli che risiedono nelle Isole, rimuovendo gli svantaggi derivanti dall'insularità.

Vengo così a parlarvi del vero nodo gordiano che è alla base di questa situazione e che spiega l'intervento legislativo che è stato sostenuto anche dal Movimento 5 Stelle. La condizione di insularità pregiudica tutti gli aspetti della vita quotidiana dei cittadini che vi abitano o lavorano. Dall'aprire un'impresa, alla produzione di merci, ai trasporti, ai viaggi, all'energia elettrica o al gas: tutto ha un costo maggiore e una difficoltà superiore a quelli di una qualsiasi altra Regione d'Italia. La condizione di insularità e il superamento degli svantaggi da essa derivanti non sono limitati al solo problema della continuità territoriale, ma sono molto più estesi e complessi e investono tutti gli aspetti economici e sociali, che vanno dal mancato sviluppo ai *deficit* di infrastrutturazione. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito ad abbassare il tono della voce.

Prego, senatrice Mantovani.

MANTOVANI (*M5S*). Colleghe e colleghi, l'insularità è una situazione che produce ritardi di sviluppo sociale ed economico e fa degli isolani cittadini con diritti ridotti e affievoliti rispetto ai cittadini della terraferma.

Nessun'altra Regione italiana subisce lo stesso svantaggio strutturale dovuto all'insularità e alla perifericità, che incide in modo significativo sull'opportunità di abitanti e lavoratori.

Con questo disegno di legge non solo vogliamo porre un freno a tale condizione, ma vogliamo anche sensibilizzare il legislatore ad assumere comportamenti e scelte legislative virtuose e, quindi, norme promozionali per lo sviluppo strutturale delle isole e per la specialità insulare.

Alla fine di questo intervento ritengo sia doveroso procedere celermente all'approvazione di tale norma nella speranza che si concluda presto l'*iter* anche alla Camera e, quindi, diventi legge dello Stato. Diamo, quindi, dignità costituzionale alle isole in modo da riconoscere tutti i diritti dei nostri concittadini in qualsiasi parte del Paese essi siano. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge costituzionale, composto del solo articolo 1, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione, con il seguente titolo: «Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità».

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva in prima deliberazione. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Discussione e accoglimento di proposta di inversione dell'ordine del giorno

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, ho chiesto di parlare per avanzare all'Assemblea una proposta di inversione dell'ordine del giorno.

Ora dovremo passare al punto che prevede la conversione in legge del decreto-legge n. 121 del 2020 che, come sappiamo, non è ancora pronto. Proporremo a questo punto passare alla discussione del disegno di legge costituzionale n. 83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160-B per la modifica degli

articoli 9 e 41 della Costituzione e subito dopo inserire anche il disegno di legge cosiddetto salvamare e posticipare l'esame del decreto.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, avendo avuto cognizione anche dei tempi dell'Assemblea, chiederei se lei fosse favorevole a mettere in votazione l'inversione dell'ordine del giorno per quanto riguarda il disegno di legge costituzionale, posto che la Conferenza dei Capigruppo è convocata per le ore 16,30. Lo chiedo se non modifica troppo la sua proposta.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Presidente, va bene. La proposta che ho fatto era completa per l'organizzazione dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Senatrice, mi era chiaro il suo intento.

CIRIANI (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (*FdI*). Signor Presidente, non siamo favorevoli a questa richiesta di inversione e, anzi, avremmo proposto in sede di Capigruppo lo slittamento almeno a domani mattina della discussione sulla riforma costituzionale con riferimento al tema dell'ambiente.

La proposta che avremmo formalizzato in Capigruppo è di procedere domani - immagino - al voto sulla fiducia già annunciata sul decreto trasporti e anche delle dichiarazioni sulla terza lettura della riforma costituzionale, che potrebbero trovare tempo sufficiente anche domani mattina.

C'è un'esigenza, da parte del nostro Gruppo, di approfondire ancora il tema in terza lettura. Si tratta di una questione molto delicata e importante. Siamo quindi assolutamente contrari. Preferiremmo intanto discutere della cosiddetta legge salva mare e poi lasciare alla Conferenza dei Capigruppo il compito di decidere su questioni così delicate, senza usare la forza dei muscoli e dei numeri in quest'Aula, per modificare a piacimento della maggioranza queste questioni, che sono state dibattute a lungo in Conferenza dei Capigruppo e che non possono essere modificate all'ultimo minuto su decisione di una parte del Senato. E poiché noi abbiamo sempre avuto un atteggiamento responsabile rispetto alla forza preponderante della maggioranza, chiediamo che queste decisioni non vengano comunicate all'unica forza di opposizione all'ultimo momento, perché non è un modo di procedere, non è né cortese, né rispettoso del ruolo dell'opposizione, che da sola deve fronteggiare, con venti senatori, tutti gli argomenti che vengono posti all'attenzione dalla maggioranza, senza considerare che c'è un ennesimo decreto-legge su cui verrà posta l'ennesima fiducia. Se la Commissione incaricata di valutare e di esaminare il decreto trasporti è in ritardo, la colpa non è dell'opposizione, ma è della maggioranza, che ancora una volta arriva all'ultimo minuto prima della scadenza del decreto.

Quindi, continuiamo con l'ordine del giorno così come previsto e lasciamo che sia la Conferenza dei Capigruppo, che si riunirà fra circa tre ore, a decidere come proseguire. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Ciriani, il suo punto di vista ovviamente è chiaro, così come è chiaro che c'è una diversa proposta, che verrà posta ai voti per alzata di mano.

Metto ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno, avanzata dalla senatrice De Petris.

È approvata.

Sull'ordine dei lavori

CIRIANI (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (*FdI*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per chiedere una sospensione della seduta di due ore, al fine di consentire una riunione del Gruppo di Fratelli d'Italia.

PRESIDENTE. Senatore Ciriani, vediamo se lo schema che aveva la Presidenza può...

CIRIANI (*FdI*). Ho fatto un intervento sull'ordine dei lavori e ho chiesto una sospensione di due ore per consentire una riunione del Gruppo di Fratelli d'Italia, che è propedeutica all'espressione del nostro voto sul disegno di legge costituzionale in materia di tutela dell'ambiente. È abbastanza chiaro?

PRESIDENTE. È chiarissimo, senatore Ciriani, e io le stavo rispondendo. Siccome è la Presidenza che dirige i lavori dell'Aula, adesso lei con altrettanta chiarezza ascolterà qual è la proposta della Presidente, che è quella di iniziare con lo svolgimento della relazione, per poi sospendere i lavori dell'Aula e riprenderli alle ore 15, il che mi sembrava che potesse venire incontro anche alle esigenze che lei mi ha rappresentato. Non mi sembra una forzatura. Ovviamente questa Presidenza ha il

compito di garantire tutti i partiti. Quindi, se nulla osta da parte sua, io procederei in questo modo.

[CIRIANI](#) (*FdI*). Presidente, osta molto, perché, al di là dei formalismi e dell'abilità di spostare le carte, rimane una questione: l'opposizione va rispettata. In Conferenza dei Capigruppo noi abbiamo dato il nostro voto favorevole e non è accettabile che l'ordine dei lavori venga modificato all'improvviso, senza coinvolgere minimamente le forze di opposizione, che non sono qui a fare i passacarte, né gli spettatori, ma cercano di fare il loro mestiere. (*Applausi*). E, per fare il loro mestiere, devono avere il tempo per poter esaminare i provvedimenti. Se per voi l'esame in terza lettura del disegno di legge costituzionale è così urgente e importante, lo è anche per noi. Ma, siccome noi abbiamo mille fronti aperti, essendo l'unico Gruppo di opposizione e dovendo garantire che la voce dell'opposizione sia presente su tutti i provvedimenti, chiediamo semplicemente di poter esercitare il nostro diritto-dovere di esaminare i provvedimenti con un tempo adeguato. Una modifica del calendario su un tema così importante come la terza lettura di una riforma della Costituzione dovrebbe essere affrontata con maggiore serietà. Questo è il nostro punto di vista. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Presidente Ciriani, tutta l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea ha come principio informatore esattamente la serietà che significa la possibilità per tutti i senatori di approfondire tutti gli argomenti, compreso quello riguardante il decreto, per consentire alla Commissione di lavorare al meglio. La mia proposta sembrava venire incontro ad una sua esigenza. (*Commenti*). Presidente Ciriani, lei deve avere la pazienza di ascoltare cosa dice la Presidenza.

Siccome la Presidenza garantisce innanzitutto l'opposizione presente in Aula, in questo momento sospendo la seduta fino alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 13,11, è ripresa alle ore 15,01).

Discussione e approvazione, in seconda deliberazione, del disegno di legge costituzionale:

[\(83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160-B\)](#) *Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente* (Approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori De Petris e Nugnes; De Petris ed altri; Collina ed altri; Gallone; L'Abbate; Bonino; Calderoli ed altri; approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati) (Seconda deliberazione del Senato) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 15,01)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costituzionale n. 83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160-B, già approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori De Petris e Nugnes; De Petris ed altri; Collina ed altri; Gallone; L'Abbate; Bonino; Calderoli ed altri; approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento, in sede di seconda deliberazione, il disegno di legge costituzionale, dopo la discussione generale, sarà sottoposto solo alla votazione finale per l'approvazione nel suo complesso, previa dichiarazioni di voto.

Avverto altresì che, ai sensi dell'articolo 138, primo comma, della Costituzione, in seconda deliberazione, il disegno di legge costituzionale sarà approvato se nella votazione finale otterrà il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

La relatrice, senatrice Maiorino, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[MAIORINO](#), *relatrice*. Signor Presidente, il disegno di legge costituzionale in titolo introduce nel testo della Costituzione il principio della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi e attribuisce alla legge dello Stato la tutela degli animali.

Segnalo che il provvedimento è stato approvato in prima deliberazione dal Senato il 9 giugno 2021 e dalla Camera lo scorso 12 ottobre.

Rammento che, non essendo state apportate modifiche al lavoro svolto in prima lettura al Senato, è ora possibile procedere in tempi rapidi alla seconda deliberazione richiesta dall'articolo 138 della Costituzione, che non prevede la possibilità di apportare modifiche, ma richiede una maggioranza

qualificata per l'approvazione. Abbiamo dunque la possibilità di un *iter* veloce e supportato da un ampio consenso parlamentare per una modifica puntuale della nostra Costituzione, che si va a inserire per la prima volta all'interno di quelli che sono i principi fondamentali, ossia quelli che più di tutti formano l'identità di un Paese, la tutela di un diritto finora solo implicitamente riconosciuto e garantito, e cioè il diritto di tutti i cittadini di pretendere che la Repubblica protegga, con ogni mezzo a sua disposizione, l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi, e individui le modalità migliori per la tutela degli animali, il trattamento dei quali - mi preme ricordare - ha un impatto relevantissimo sull'ambiente e sulla salute.

Una volta approvato, questo disegno di legge introdurrà la prima revisione costituzionale ai principi fondamentali e la prima modifica alle disposizioni sulla cosiddetta Costituzione economica, dando all'articolo 41 una significativa innovazione che rafforza la funzione solidaristica e sociale dell'impresa privata e dell'iniziativa economica.

Colleghi, il voto di quest'Assemblea arriva proprio nelle ore in cui si tiene la ventiseiesima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che, purtroppo, dobbiamo ricordare, rischia ancora una volta di deludere le aspettative di milioni di giovani che si dimostrano molto consapevoli dei problemi che il mondo deve affrontare, ben più di quanto noi stessi a volte sembriamo immaginare, e arriva a poche ore dalla conclusione del G20, che anch'esso non è riuscito nell'obiettivo di unire i grandi della Terra sulla data per le emissioni zero del 2050. Eppure, da quest'Aula arriva un segnale di visione e concretezza, quello che oggi diamo.

Ci accingiamo infatti a dare alla nostra Costituzione, che ci guida ogni giorno, un rinnovato spirito di modernità e di servizio alla causa collettiva, non solo italiana. Possiamo dire che con l'approvazione di questa proposta di modifica della Costituzione, la politica e le istituzioni intercettano e danno attenzione a quello che nella storia della filosofia tedesca si chiama *Zeitgeist*, lo spirito del tempo, e pongano un punto fermo per il nostro Paese, dal quale non si potrà più tornare indietro.

Per quanto riguarda l'andamento dell'esame in prima deliberazione, ricordo che la Commissione affari costituzionali del Senato ha svolto, a partire dal mese di ottobre 2019, una lunga e accurata istruttoria, che ha permesso di trovare una sintesi condivisa tra otto diverse proposte, la maggior parte delle quali presentate e abbinata nel corso dell'esame.

Il testo approvato dal Senato e dalla Camera si compone di 3 articoli, che intervengono sugli articoli 9 e 41 della Costituzione. In particolare, l'articolo 1, aggiungendo un comma all'articolo 9 della Costituzione, attribuisce alla Repubblica la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, con un riferimento espresso all'interesse delle future generazioni. Introduce inoltre una riserva di legge statale che disciplina i modi e le forme della tutela degli animali.

All'articolo 2, con una modifica al secondo comma dell'articolo 41 della Costituzione, si stabilisce che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Un'ulteriore modifica investe invece il terzo comma dell'articolo 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, non solo a fini sociali, ma anche a fini ambientali.

Infine, nel corso della discussione nell'Assemblea del Senato, è stato aggiunto l'articolo 3 che prevede una clausola di salvaguardia per le autonomie speciali con riferimento alla legge sulla tutela degli animali.

Concludo dicendo che questo è un passo estremamente importante e per una volta possiamo e dobbiamo essere orgogliosi del grande lavoro di concertazione svolto, per il quale ringrazio di cuore tutti i colleghi e le colleghe di maggioranza e anche di opposizione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Toninelli. Ne ha facoltà.

TONINELLI (M5S). Signor Presidente, colleghi, stiamo per tagliare il traguardo della terza di quattro tappe parlamentari verso il fondamentale inserimento della tutela dell'ambiente e degli animali tra i principi fondamentali della nostra Costituzione, un traguardo straordinario che non deve trovare ostacoli nell'ultima lettura alla Camera.

Detto questo, è anche importante ricordare che tutti i principali Stati europei nelle loro Costituzioni presentano disposizioni in materia di salvaguardia dell'ambiente, che peraltro sono presenti anche nei principali trattati europei. In alcuni casi sono presenti dall'origine delle Costituzioni, mentre in altri sono stati inseriti successivamente.

Il progresso industriale degli ultimissimi secoli ha causato la crisi climatica che oggi sta provocando disastri ambientali devastanti: uragani, inondazioni, incendi boschivi, scioglimenti di ghiacciai, temperature oltre ogni record. Non possiamo più sottrarci alle nostre responsabilità. Ci sono illustri studi scientifici che ci ricordano cosa potrebbe accadere nei prossimi decenni, non nei prossimi millenni: Venezia potrebbe finire sott'acqua entro la fine del secolo; già oggi in alcune zone del Pakistan e degli Emirati Arabi si sono raggiunte temperature ritenute incompatibili con la sopravvivenza umana. Entro cinquant'anni 3 miliardi di persone vivranno come si vive oggi nel deserto del Sahara e si stima che entro il 2050 circa 250 milioni di persone migreranno per cause legate al cambiamento climatico; 250 milioni di migranti, altro che le poche migliaia o decine di migliaia che arrivano oggi dalla Libia. (*Applausi*).

Gli ultimi sette anni sono stati i più caldi mai registrati e il nostro pianeta sta andando verso un futuro ignoto e pericoloso per le prossime generazioni.

Veniamo ora alle cause di questo cambiamento climatico e a quanto sia importante per questo Paese cominciare subito a fare la propria parte, concretizzando il nuovo principio costituzionale della tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e anche degli animali, proprio perché la tutela degli ecosistemi e della biodiversità sono obiettivi che non si possono raggiungere se non attraverso la tutela delle specie animali.

L'impatto ambientale degli allevamenti intensivi è devastante: dobbiamo avere il coraggio di ammetterlo. Secondo il World wildlife fund (WWF) gli allevamenti intensivi producono il 14,5 per cento dei gas serra totali e sono la causa del 75 per cento delle malattie emergenti (tanti animali ammassati in spazi ristretti sono l'ambiente ideale per il proliferare dei *virus*), inoltre occupano circa il 20 per cento delle terre emerse come pascolo e il 40 per cento dei terreni coltivati per la produzione dei mangimi. Le prime venti aziende zootecniche del mondo sono responsabili di una maggiore emissione di gas serra di quanto ne producano da sole Stati come la Germania, la Francia o il Regno Unito. In Brasile, che è il più grande esportatore mondiale di carne bovina, gli allevamenti intensivi e i macelli industriali sono responsabili di oltre l'80 per cento della deforestazione del polmone verde della Foresta amazzonica. Anche per questo lasciateci dire che ho trovato vergognoso l'abbraccio di ieri tra il presidente Bolsonaro e un politico che fa parte della maggioranza di questo Governo (*Applausi*).

In Italia, signor Presidente, il 76 per cento degli animali è allevato in gabbia per un totale di 45 milioni: a Brescia ci sono più suini che persone. Questi 45 milioni di animali producono gas serra e consumano le risorse del territorio, tra cui tonnellate di acqua potabile. Siamo il diciassettesimo Paese in Europa per allevamenti virtuosi; ai primi posti, invece, a differenza nostra, ci sono Paesi come Svezia e Germania, con solo il 12 e il 15 per cento di animali allevati in gabbia.

Dobbiamo avere il coraggio di spostare la produzione di carne e derivati dalla carne verso una produzione di alimenti più sostenibili per il pianeta (*Applausi*). Nella tanto auspicata transizione ecologica, voluta fortemente dal MoVimento 5 Stelle, e in parte ancora oggi purtroppo rimasta solo sulla carta, ci sono molte delle soluzioni al degrado del nostro pianeta. Penso all'ambientalizzazione degli edifici con il superbonus al 110 per cento per ridurre anche l'utilizzo del riscaldamento all'interno delle abitazioni che, ricordiamolo, oggi produce ed è responsabile del 38 per cento dei gas serra; alla tutela e all'aumento delle aree verdi per contrastare la cementificazione scellerata prodotta negli ultimi anni; alla produzione di energie rinnovabili per diminuire la combustione di carbone, petrolio e gas, soprattutto ed anche per il sistema dei trasporti. A tal proposito, per il sistema dei trasporti, purtroppo non è stata una bella immagine né un buon esempio vedere i grandi della Terra al G20 non utilizzare una macchina elettrica (*Applausi*). Allo stesso modo è stato imbarazzante non vedere oggi ancora nominato l'inviato speciale per il cambiamento climatico, che sarebbe stato essenziale in questi giorni e in queste ore alla COP26 di Glasgow. È positivo, invece, sempre a Glasgow, il progetto più che mai necessario di piantare 1.000 miliardi di alberi entro il 2030, soprattutto se aumentano le aree verdi

nelle città rendendole più belle e pulite e contrastando il consumo di suolo.

Sempre alla conferenza COP26 è stato fatto notare come il principale responsabile delle emissioni di CO2 sia la Cina - su questo siamo tutti d'accordo - con Stati Uniti e Unione europea ben distanziati. Tuttavia bisogna anche andare a guardare questi numeri e, come ho detto all'inizio di questo intervento, è un errore continuare ad andare avanti con quest'opera di deresponsabilizzazione, perché dobbiamo anche ricordare che la Cina ha quasi 1,5 miliardi di persone, mentre gli Stati Uniti 300 milioni e la quota *pro capite* di CO2 di ogni cittadino cinese è quasi la metà di quella di un cittadino americano. Non possiamo quindi più nasconderci dietro a certi numeri e ad una certa narrazione (*Applausi*).

Inoltre, per la serie non nascondiamo le responsabilità, abbiamo una responsabilità storica: la nostra rivoluzione industriale ci ha portato a produrre nell'ultimo secolo e mezzo una quantità di gas serra quattro volte superiore a quella della Cina. Parliamo di 200 miliardi di tonnellate di CO della Cina contro i 900 miliardi dei Paesi OCSE. Ora dobbiamo cominciare a dare l'esempio ed è questa la strada, accompagnando alla rivoluzione verde i colossi economici emergenti. Anch'essi, evidentemente, hanno le loro responsabilità, ma devono essere accompagnati e aiutati anche dai Paesi occidentali. L'obiettivo dei 100 miliardi, di cui tanto si è parlato, che ancora non è stato attuato perché rimandato al 2023, va esattamente verso questa strada. Alla base di tutto questo c'è una responsabilità generale e soprattutto politica verso la transizione ecologica.

Anche ogni singolo cittadino può fare però la propria parte fin da subito perché oggi, a differenza di ieri, abbiamo tutta una serie di conoscenze scientifiche che prima non avevamo. Il cittadino singolo può iniziare a consumare meno carne e più alimenti vegetali, utilizzare mezzi sostenibili e migliorare l'ambientalizzazione delle proprie abitazioni. Noi politici però non possiamo più nascondere la testa sotto la sabbia e dobbiamo cominciare a costruire le basi per garantire un futuro alle nostre generazioni. Parlo di futuro e non dico migliore perché oggi abbiamo la certezza scientifica di poter dire che se andiamo avanti così, con questi danni e questa crisi climatica, non sarà possibile avere un futuro migliore per le prossime generazioni perché non ci sarà un futuro per l'umanità. (*Applausi*).

Pertanto, Presidente, ritengo, in conclusione che sia necessario dare un segnale importante. Oggi stiamo facendo qualcosa di importante e sicuramente di fondamentale, ma da domani servono azioni concrete che dobbiamo realizzare tutti insieme, gli Stati, ma anche i singoli cittadini. Solo così, Presidente, potremo salvare il pianeta Terra e con esso il futuro dell'intera umanità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pisani Giuseppe. Ne ha facoltà.

[PISANI Giuseppe](#) (M5S). Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame, modificando l'articolo 9 della Costituzione, attribuisce alla Repubblica la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la protezione della biodiversità e degli animali, la promozione di uno sviluppo sostenibile con un riferimento espresso all'interesse delle future generazioni. Esso esplicita chiaramente come nozione giuridica e come diritto civile, inserendola tra i principi fondamentali della Carta costituzionale, la tutela dell'ambiente che fino ad ora veniva interpretata come riferimento della tutela della salute.

Da alcuni anni ormai il nostro pianeta manda segnali inequivocabili del malessere dell'ambiente, chiedendo di cambiare rotta alle nostre politiche, ma ancora non sembra chiara a tutti la portata dell'emergenza climatica che stiamo attraversando. Augusta, città in cui risiedo, in Provincia di Siracusa, come altre zone della Sicilia sud-orientale ha vissuto ore drammatiche per il passaggio del ciclone Apollo, che è stato l'espressione più grave e pericolosa del maltempo dei giorni scorsi e che ha provocato perdite di vite umane e ingenti danni materiali.

Questi eventi meteorologici estremi non sono più occasionali e sporadici, ma destinati ad accadere con maggiore frequenza per effetto del riscaldamento dell'atmosfera provocato dall'inquinamento. Peraltro le emissioni inquinanti non rappresentano che uno degli aspetti del degrado ambientale, congiuntamente all'inquinamento del suolo e del sottosuolo, al dissesto idrogeologico, ai danni provocati dall'agricoltura intensiva, alla progressiva scomparsa di flora e fauna.

È necessario che i decisori politici si impegnino più concretamente per ridurre l'inquinamento ambientale e spero che, come è già stato detto dalla collega Maiorino, alla Cop26 in corso a Glasgow si possano trovare maggiore coraggio e sinergia tra le Nazioni e si possa pervenire ad accordi più

stringenti per contenere le emissioni climalteranti. È vero, come è stato detto ieri, che l'Europa è responsabile solo dell'8-9 per cento delle emissioni in atmosfera, ma è altrettanto vero, come ha giustamente detto il collega Toninelli poc'anzi, che Europa e Stati Uniti hanno cominciato per primi ad inquinare il pianeta, bruciando miliardi di tonnellate di combustibili fossili.

Essi da soli sono responsabili di oltre il 50 per cento delle emissioni globali di tutti i tempi. Hanno cominciato per primi, hanno il dovere di essere i primi a cominciare a ridurre e a smettere.

È anche il momento di smettere di essere un pianeta «bla bla bla», come dice Greta Thunberg, e di passare all'azione tutti insieme, perché non esiste salute degli uomini senza salute dell'ambiente in cui vivono. (*Applausi*). Non esiste benessere degli uomini in un ambiente che non è salubre.

Consapevoli della stretta correlazione tra qualità dell'ambiente e salute degli uomini, come membri della Commissione sanità del Senato abbiamo proposto l'inserimento nella Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di misure finalizzate al conseguimento di una specifica ed adeguata formazione professionale sanitaria correlata all'inquinamento ambientale e di istituire all'interno dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie, unità operative multidisciplinari dedicate alla sanità ambientale.

Per questo motivo guardiamo con particolare attenzione al progetto del disegno di legge in tema di salute, ambiente e clima, previsto nella componente C1 della Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che il Governo presenterà alle Camere entro la metà del prossimo anno, definendo una politica sanitaria con approccio *one health*, cioè salute unica degli uomini, degli animali, degli ambienti in cui vivono. La politica deve indicare le direttrici lungo le quali deve muoversi lo sviluppo economico.

Il presente disegno di legge, novellando anche l'articolo 41 della nostra Carta costituzionale, riserva alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica pubblica e privata, non solo a fini sociali, ma anche ambientali; stabilisce che l'iniziativa economica privata non si può svolgere in danno della salute e dell'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Ciò vuol dire che l'iniziativa privata economica è libera, ma non può svolgersi senza limiti nell'unico perseguimento delle finalità del profitto di pochi.

È necessario guardare al futuro con gli occhi dei nostri figli e dei nostri nipoti. La tutela dell'ambiente e dell'ecosistema deve essere messa in atto nell'interesse delle future generazioni. È un patto generazionale che deve essere rinnovato e rinsaldato costantemente. Ogni azione sbagliata che compiamo oggi è un torto che facciamo alle future generazioni, è una sottrazione dei loro diritti.

Con l'auspicio che possiamo davvero cambiare rotta, perché non abbiamo un pianeta B, concludo il mio intervento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vitali. Ne ha facoltà.

VITALI (FIBP-UDC). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, il disegno di legge costituzionale oggi al vaglio in terza lettura intende modificare gli articoli 9 e 41 della Costituzione, introducendo nella legge fondamentale dello Stato la tutela dell'ambiente e della biodiversità, delegando poi il legislatore ordinario a varare norme a tutela degli animali.

La nostra Costituzione è stata la prima nel panorama mondiale a prevedere la tutela del patrimonio culturale, storico, artistico e del paesaggio, esprimendo la forte vocazione dello Stato italiano alla conservazione della memoria storica e dei propri tesori. Evidenzio questo perché l'articolo 9 della nostra Costituzione è inserito nella parte relativa ai cosiddetti principi fondamentali, valori imm modificabili alla base dell'ordine repubblicano. Di tutela dell'ambiente, invece, si è cominciato a parlare con più attenzione agli inizi degli anni Ottanta. Tali argomenti sono ormai da tempo al centro del dibattito politico nazionale e comunitario, grazie anche alla presa di coscienza delle giovani generazioni, che hanno esercitato e continuano a esercitare forme di pressione verso le istituzioni. (*Brusio*).

Vorrei capire se sento male io.

PRESIDENTE. Prego, senatore. Non tutti hanno chiaro che, a volte, quando si è in pochi in Aula, se si parla in sottofondo è ancora più di disturbo.

VITALI (FIBP-UDC). Uno dei primi impegni che il presidente del Consiglio Draghi ha chiesto al

Parlamento è stato proprio quello di inserire la tutela dell'ambiente e della biodiversità in Costituzione, ed il Parlamento ha risposto con tempestività, pur non sacrificando l'approfondimento della materia. Infatti, grazie al lavoro svolto in prima lettura in questo ramo del Parlamento e grazie all'impegno della relatrice e alla sapiente conduzione della 1a Commissione da parte del presidente Parrini, si è contribuito prima a redigere un testo unico delle varie proposte in materia all'esame e dopo a trovare una sintesi ragionevole quando sembrava che il testo poteva essere approvato solo a maggioranza. Il lavoro è stato così sapiente, approfondito e formato dal contributo di tutti i Gruppi che la Camera ne ha preso di fatto soltanto atto.

Credo che essere arrivati a questo traguardo, in concomitanza con il *forum* romano del G20 e della riunione della Cop26 di Glasgow, abbia rappresentato plasticamente come il nostro Paese sia impegnato a migliorare le condizioni ambientali per consegnare alle nuove generazioni un Paese più vivibile, ponendo rimedio alle storture e allo sfruttamento sregolato del nostro territorio. È vero, come qualcuno ha detto, che nella nostra Costituzione la tutela della salubrità e dell'ambiente è già presente, sia pure in forma implicita, in quanto costituisce uno dei presupposti della salute umana tutelata dall'articolo 32; ma averla introdotta espressamente ha evitato di doversi sempre rivolgere alla giurisprudenza costituzionale e di merito in presenza di contrasti interpretativi.

Anche la tutela generale dell'ecosistema e della biodiversità, cui rimanda il terzo comma dell'articolo 9, non rappresenta una novità. Infatti, la riforma modificativa dell'articolo 117 della Costituzione ha introdotto, alla lettera s), la previsione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema tra le materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ed ha attribuito alla legislazione concorrente la valorizzazione dei beni ambientali, con la conseguenza che lo Stato può dettare *standard* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, anche incidente sulle competenze legislative regionali.

La novità è l'inserimento degli animali tra gli oggetti di protezione costituzionale. Qui vi è stato un lavoro di sintesi, che ha consentito di non togliere il grande consenso a questa norma: si è stabilito, infatti, che sarà il legislatore ordinario a disciplinare modi e forme di tutela degli animali. Per la verità, c'è da dire che il legislatore ordinario ha già prodotto una vasta normativa a tutela degli animali, fino ad introdurre nel codice penale un titolo IX-*bis* dedicato ai delitti contro il sentimento per gli animali (vedasi la legge n. 189 del 2004).

Con l'articolo 41 inizia la Costituzione economica, cioè quelle norme regolatrici dell'attività economica, secondo un presupposto conciliativo proprio dell'Assemblea costituente che, da una parte, sposa lo spirito liberale riconoscendo la libertà dell'iniziativa economica e, dall'altra, l'idea socialista di un'economia programmata orientata a promuovere il progresso sociale. La riforma dell'articolo 41 introduce due nuovi limiti rispetto a quelli già esistenti entro i quali può essere svolta l'iniziativa economica privata. Essa, oltre a non dover recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, non dovrà recare neanche danno alla salute e all'ambiente. Appare chiaro, con questa formulazione, che il nostro Paese si pone in maniera irreversibile verso una transizione ecologica delle attività economiche. Ciò significa che, fatto questo passo, dovremo riflettere su che direzione concretamente intraprendere per rendere effettiva questa transizione.

Il riscaldamento globale, elevatosi esponenzialmente negli ultimi anni, è il risultato dello sfruttamento delle materie fossili e del petrolio. Dobbiamo decidere come sostituire queste fonti di energia inquinante con energie pulite. Eolico e fotovoltaico vanno sicuramente bene, anche se bisognerà svolgere una campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Faccio un esempio concreto per renderci conto di che cosa stiamo parlando: nel mio territorio, a Brindisi, si sta parlando di parchi eolici *offshore*, ma già associazioni e anche qualche politico si preparano ad alzare muri verso questa iniziativa. A Taranto, per l'Ilva, il tempo è scaduto e vanno pensate subito soluzioni energetiche alternative.

È arrivato infine il momento, colleghi, di affrontare senza pregiudizi o tabù anche il tema del nucleare, perché non è possibile che sull'Italia ricadano tutti i rischi di questa fonte energetica, per le centrali poste al confine con il nostro territorio, e nessun beneficio.

Tutto questo fa però parte del prossimo futuro. Oggi accontentiamoci di porre una pietra miliare nella protezione dell'ambiente, della salute e della biodiversità. Pertanto, annuncio il voto favorevole del

Gruppo Forza Italia alle modifiche costituzionali in esame. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pazzaglini. Ne ha facoltà.

PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, la discussione odierna è a mio avviso molto importante perché ci porta a modificare la nostra Carta fondamentale. È chiaro che quando ci prendiamo la responsabilità di intervenire sulla Costituzione ci assumiamo un onere che avrà un'incidenza importante sulla nostra vita futura, ma anche e soprattutto su quella delle future generazioni.

La procedura per la modifica della Costituzione, prevista all'articolo 138, prevede la necessità di un doppio passaggio in ciascuna Camera a distanza non inferiore a tre mesi e con la seconda approvazione a maggioranza assoluta dei componenti di entrambi i rami del Parlamento. Quello di oggi è il secondo passaggio in Senato, dopo quello dello scorso giugno.

L'istruttoria è stata avviata nel 2019, con 8 disegni di legge presentati e, quindi, con la necessità di integrare gli stessi per arrivare a un testo unico e condiviso. Ciò ha implicitamente dimostrato quanto - giustamente e legittimamente - questo tema sia sentito da tutti noi.

Il testo finale prevede la modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione. L'articolo 9 disciplina dei diritti inviolabili. Il nostro è un sistema di *civil law*, ossia basato non sul precedente vincolante, ma sulla legge. Pertanto uno dei criteri più importanti in assoluto di interpretazione della norma è quello volto a ricercare l'intenzione del legislatore. Quindi, nell'interpretazione della valenza e della portata di quanto andiamo a inserire nell'articolo 9 in tema di tutela dell'ambiente fatta da un giudice, dovrebbe avere rilevanza quanto noi diciamo oggi in Aula.

Per questo motivo, sono rimasto sconcertato - volevo dire perplesso, ma il termine non sarebbe pertinente, né congruo - dall'intervento di due colleghi del MoVimento 5 Stelle, i senatori Toninelli e Pisani, che nella sostanza hanno costituito un attacco al nostro sistema Paese, alla nostra storia, alla nostra cultura, alle nostre tradizioni e alla nostra economia. (*Applausi*). 115.000 aziende zootecniche sono state messe in discussione da una considerazione tra l'altro personale, in quanto non basata su dati oggettivi. L'Ispra (e non già la Lega o il senatore Pazzaglini) testimonia che sono aziende virtuose. Mettere in sistema il nostro sistema di eccellenze che ci gratifica e valorizza in tutto il mondo che ci riconosce, per le nostre produzioni, come un paese all'avanguardia è, a mio avviso, da sconsiderati e non solo da irresponsabili.

Venendo alle modifiche in esame, su cui c'è per fortuna la condivisione di tutti, la prima è all'articolo 9 della Costituzione, la cui nuova formulazione prevede la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. Su questo non ho alcun dubbio. Abito e sono stato sindaco di un Comune sede di un Parco nazionale, ossia di un'area riconosciuta come di pregio. Vorrei però evidenziare che le aree diventano di pregio non perché una norma le rende tali, bensì dopo che la simbiosi tra uomo e territorio e la custodia e il mantenimento dell'ambiente naturale da parte dei nostri avi ce lo consegnano e trasmettono come meritevole di tale riconoscimento, a dimostrazione del fatto che a fare l'ambiente sono gli uomini e non la norma. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 15,41)

(*Segue PAZZAGLINI*). Quindi, bisogna riconoscere a questi custodi dell'ambiente il loro ruolo e bisognerebbe stimolarlo sempre di più. Non si tutela l'ambiente solo modificando la Costituzione; lo si fa dimostrando che è possibile avere un rapporto diverso con esso. Quindi, portiamo le persone e le scuole nei Parchi nazionali. (*Applausi*). Va bene modificare le leggi, ma nulla vale come portare un ragazzo in un Parco nazionale e mostrargli che l'ambiente naturale esiste ancora e che può essere mantenuto e valorizzato tenendo un comportamento virtuoso.

Il nostro intento è introdurre una norma per educare le persone, per riconoscere un valore; non siamo convinti che solo per questo salveremo il nostro ambiente naturale.

I tre articoli del disegno di legge modificano anche l'articolo 41, oltre che l'articolo 9, che voglio leggere nella sua interezza perché, a mio avviso, contiene un secondo elemento fondamentale nel momento in cui fa espresso riferimento alla tutela dell'interesse delle future generazioni. Secondo me, è un aspetto importante perché il nostro intento non è mummificare tutto come da alcuni interventi precedenti qualcuno potrebbe erroneamente desumere. Il nostro obiettivo, invece, è far sì che si possa

arrivare a lasciare ai nostri figli e ai nostri eredi un ambiente migliore di quello che abbiamo trovato. Ciò si ottiene non abbandonando tutto all'incuria e al degrado, ma sviluppando quella simbiosi che nei secoli ha fatto sì che le nostre aree di maggior pregio siano anche quelle dove la cura del territorio sia stata più importante. Non voglio parlare solo della mia Regione. Parlo della Liguria, un esempio conosciuto in tutto il mondo, una Regione stupenda, dove la presenza dell'intervento umano è evidente ovunque. Chi non rimane incantato di fronte ai terrazzamenti realizzati per far sì che l'uomo possa vivere in simbiosi con quei territori? Sfido chiunque a dire che sono stati interventi invasivi che hanno danneggiato il valore o il pregio di quei territori.

I tre articoli modificano non solo l'articolo 9 della Costituzione, che per me è importante perché è inserito tra i primi dodici, che contengono i diritti inviolabili, ma anche l'articolo 41, l'iniziativa economica dei privati non possa svolgersi in danno per l'ambiente e per la salute. Anche questa è una previsione molto importante, anche se in me genera un po' di amarezza perché queste modifiche incredibilmente per una strana ironia del destino le andiamo a introdurre dopo un G20 e a una COP26 che sono stati molto deludenti da questo punto di vista, perché gli impegni sono stati generici e soprattutto perché il paradosso che si è creato è che i Paesi virtuosi tendono a diventarlo sempre di più - tra questi metto l'Italia e l'Europa perché non ci dimentichiamo che, ad esempio, tra i 120 fiumi che immettono più plastica nell'oceano solo uno è europeo - e i Paesi meno virtuosi, puntando a procrastinare sempre di più i loro impegni, tendono a diventarlo sempre meno. Questo, però, diventa un suicidio anche economico perché è evidente che queste limitazioni, probabilmente in qualche caso giuste e legittime, rappresentano un discapito per l'economia.

Il pregiudizio che ne deriva fa sì che un sistema come quello italiano, già compromesso dall'appartenenza a un sistema monetario unico che ha rafforzato le economie già più forti e ha indebolito quelle che purtroppo, come la nostra, erano più deboli, ne risulterebbe ulteriormente pregiudicato. È fondamentale, pertanto, che la tutela dell'ambiente vada di pari passo con lo sviluppo economico e con una sostenibilità che deve essere fattuale e non solo a parole. A mio avviso, la dimostrazione più evidente di questo è nell'esempio fatto sempre dal collega intervenuto prima di me. Si lamentava della constatazione - non l'ho riscontrata ma non ho motivo di dubitare che sia così - che nessuno dei grandi della terra sia arrivato al G20 a bordo di una macchina elettrica.

Ricordo ai colleghi che, quando si parla di emissione di gas climalteranti (non necessariamente inquinanti), la produzione di un kilowatt di capacità di stoccaggio di una batteria immette in atmosfera 176 chilogrammi di anidride carbonica. Quindi produrre una macchina alimentata a energia elettrica significa partire da un più 17,5 tonnellate di immissione in atmosfera di anidride carbonica rispetto a quello che invece è necessario per la produzione di una macchina alimentata a motore termico. Non sto dicendo che dobbiamo stimolare quella produzione; visto però che comunque ci sono centinaia di milioni di veicoli circolanti e visto che è dimostrato che la produzione di biocarburante potrebbe portare allo stesso risultato auspicato con la mobilità elettrica, alimentando i motori già esistenti con i biocarburanti, facciamo in modo che la tutela dell'ambiente sia fattuale e non solo contenuta nelle norme, perché - come dicevo prima - diventerebbe purtroppo un suicidio politico ed economico. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice L'Abbate. Ne ha facoltà.

L'ABBATE (M5S). Signora Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, sicuramente il nostro pianeta è in crisi. Ormai è chiaro che il nostro ambiente è degradato e noi ne siamo consapevoli. È per questo che abbiamo le nostre COP26, questi *summit* mondiali ai quali dovrebbero partecipare tutti i capi di Stato. Io ci sono stata due anni alla COP e ogni volta torno un po' delusa, perché credo di essere d'accordo con quello che ci ha detto Greta: praticamente i *leader* sono fuori, i ragazzi sono lasciati fuori e non entrano. Infatti sono loro i *leader*, perché questa Terra non appartiene più a noi, ma appartiene ai nostri figli, ai nostri ragazzi, a quelli che verranno. *(Applausi)*. E noi li lasciamo fuori e noi capi di Stato siamo lì a parlare. Non voglio discutere sul tipo di auto, però alla fine, anche se cerchiamo di fare dei trattati e parliamo di finanza sostenibile, i risultati raggiunti sono sempre pochi. Non dico che sono proprio completamente deludenti, però non c'è più tempo. Abbiamo bisogno di qualcosa in più, abbiamo bisogno di andare avanti. Sicuramente la notizia positiva che ho appreso

sono questi 12 miliardi di dollari di fondi pubblici che saranno stanziati per ripristinare le foreste (per fortuna). Però vorrei ricordarvi che un accordo di questo tipo è stato già preso e non mi sembra che in questi anni le cose siano andate bene. Saranno aggiunti anche 7,2 miliardi di investimenti privati. Noi parliamo, parliamo, ma i fatti purtroppo ci dicono qualcos'altro.

È giusto quello che finalmente oggi stiamo portando qui in Parlamento, cioè che l'ambiente vada in Costituzione. È giusto prima di tutto perché noi italiani abbiamo deciso di fare una cosa che non è strana; su 193 costituzioni, 149 di esse al loro interno portano già i principi e valori della tutela dell'ambiente e degli animali. Noi no, noi siamo un po' in ritardo. Quindi è giusto che anche noi ci uniformiamo a coloro che forse hanno saputo fare qualcosa di meglio e hanno già capito che questa è la strada giusta.

Noi del MoVimento 5 Stelle l'abbiamo capito con il nostro Ministero della transizione ecologica, che devo dire sta lavorando benissimo, perché sta portando avanti una serie di decreti attuativi. Ci sono già dei piani chiari, ci sono 600 milioni per i progetti faro dell'economia circolare, che alla fine sono progetti per ridurre la CO2 in modo indiretto. Come anche tutti gli altri progetti: l'ecobonus ad esempio cosa fa? Riduce la CO2 anche in modo diretto, perché va ad agire sulle nostre case, riducendo i consumi di energia. Questa è una cosa che dovremmo tutelare: è vero infatti che ci sono le rinnovabili, ma è vero anche che dobbiamo ridurre gli sprechi di energia e di materia.

A questo proposito, ho sentito parlare il collega di alcuni dati sulle auto. Prima di venire qui, il mio lavoro era quello di fare le certificazioni ambientali, quindi le valutazioni di impatto ambientale. Tutta la letteratura attualmente sta dicendo che il problema principale della CO2 in atmosfera sono i combustibili fossili. Parlando agli studenti, dicevo loro che già tre o quattro anni fa una rivista come «Nature» diceva che, per evitare l'aumento di 2 gradi della temperatura dell'atmosfera, avremmo dovuto lasciare il carbone attualmente esistente nel sottosuolo.

Noi invece abbiamo continuato a estrarlo. Sto parlando di «Nature», sto parlando di tutta la letteratura scientifica che ci dice che dobbiamo assolutamente eliminare tutto quello che è a base di carbone, perché è da lì che viene fuori la CO2.

Posso capire il metano come transizione e lo dico perché il potere calorifico attualmente sviluppato dalle fonti rinnovabili non ce la fa; facciamo attenzione, però, perché è una transizione e "i soldini" e gli investimenti pubblici - poi parlerò di quelli privati - del Piano nazionale di ripresa e resilienza devono stare sulle rinnovabili. Nel nostro stesso mercato, che è molto attento perché fa anche *business*, gli investimenti privati stanno andando sulle rinnovabili perché si è capito che quello è il futuro.

Tornando al provvedimento che stiamo discutendo oggi in Aula, vogliamo inserire in Costituzione la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi nell'interesse delle future generazioni: è questo ciò che vogliamo scrivere.

Per concludere, voglio esprimere la mia soddisfazione per questo disegno di legge, che ha visto, oltre alla mia iniziativa, anche quella del collega Perilli. Sicuramente è stato fatto un lavoro lodevole, non solo dal Gruppo politico MoVimento 5 Stelle, ma veramente da tutto il Parlamento. Questo è importantissimo perché non ci sarà un futuro, se non cominciamo a capire che si deve lavorare insieme.

Sono rimasta colpita quando l'anno scorso ho ascoltato il Capo di Stato delle isole Fiji, uno di quegli arcipelaghi che, se continuerà ad aumentare il livello del mare, non esisterà più. Ebbene, quel Capo di Stato, che non si preoccupava tanto del discorso economico, ma della vita delle sue isole, continuava a parlare in modo anche concitato di multilateralismo e cooperazione. È questo il futuro, a livello locale, nel nostro Parlamento, ma anche a livello mondiale.

«Green New Deal» non è altro che questo, un patto verde con tutte le Nazioni: o si va avanti insieme o i nostri figlioli, che sono i figli di tutti in questo mondo, di ogni Nazione, non avranno un futuro.

Lo stesso vale per il modello economico che, come continuo a ripetere anche ai miei studenti, non ci sarà un domani, perché il capitale critico è quello naturale. Dunque, o tuteliamo le risorse rinnovabili e non rinnovabili, o non avremo domani neppure un'economia.

C'era un professore che parlava di rendimenti decrescenti. Vi dico che cosa significa: se continuerà ad aumentare il prezzo del petrolio e dell'energia, il rendimento di quello che andremo a ottenere dalla

trasformazione di un prodotto sarà sempre decrescente e questo vale maggiormente quando parliamo di agricoltura. L'agricoltura a base di petrolio continuerà ad avere dei prezzi elevatissimi. Che cosa significa tutto questo? Significa slegare l'agricoltura dal petrolio, significa slegarci da azioni sbagliate che questo modello ha posto in essere.

Non è che abbiamo fatto tutto questo perché eravamo incoscienti come economisti; magari non ci siamo resi conto che c'è una complessità e che il sistema natura ed ecologia è collegato al sistema economico, che è collegato al sistema sociale. Degrado ambientale è anche degrado sociale e lo abbiamo vissuto in questi anni con il Covid: è tutto collegato.

Vi ringrazio, quindi, per quello che è stato fatto in Parlamento e per il provvedimento che stiamo per approvare, ma vi esorto veramente a lasciare da parte per un attimo le solite beghe politiche che ci sono, andando davvero tutti nella stessa direzione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Parrini. Ne ha facoltà.

[PARRINI](#) (PD). Signor Presidente, colleghi, credo che in occasione della seconda votazione su questo importante disegno di legge costituzionale sia essenziale fare una valutazione di quanto è avvenuto nel frattempo, delle reazioni, dei commenti e delle valutazioni che l'approvazione in prima lettura ha generato e di quale dibattito si è instaurato nella società civile sull'operato del Parlamento. Questo ci permette, da una parte, di rafforzare il nostro giudizio positivo per questo risultato, che è davvero a portata di mano, dall'altra, anche di dare chiarimenti che possono smontare alcune critiche che francamente non mi sono parse molto condivisibili.

Sul valore epocale di questa riforma penso che nessuno di noi abbia dubbi. Tutti gli altri principali Paesi europei hanno da molti anni nella loro Carta costituzionale una normativa simile a quella che ci accingiamo ad introdurre nella nostra, in qualche caso da molti decenni o dall'inizio del loro regime costituzionale. Oggi in Italia, facendo quello che stiamo per fare, colmiamo una grande lacuna e quindi facciamo un atto di giustizia e di equità, nei confronti non soltanto della società presente, ma anche delle future generazioni. Lo facciamo riprendendo il lavoro fatto per la prima volta in Italia dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali Bozzi, nel 1983, quindi trentotto anni fa. Per tanti decenni è stato solo un discorso, una chiacchiera, una proposta sempre rimasta sulla carta, ma finalmente oggi diventa realtà. Nelle ultime settimane abbiamo visto che la questione ambientale è tra le più importanti, forse è la più importante, anche nei fori internazionali e nei grandi *summit* globali, non soltanto nelle discussioni nazionali.

Cito due critiche opposte, che nelle ultime settimane mi sono state rivolte quando ho cercato di sottolineare la grande importanza del lavoro che avevamo fatto in Commissione affari costituzionali, con il concorso di tutte le persone che hanno lavorato a questo provvedimento. La prima di queste critiche sostiene che quello che abbiamo fatto non va bene, perché sdogana la riformabilità dei primi 11 articoli della Costituzione, sui principi fondamentali. La seconda critica è opposta e sostiene che non ci sia nessun bisogno di modificare l'articolo 9 e le altre norme della Costituzione, perché l'ambiente si può già proteggere adeguatamente anche a Costituzione vigente, sulla base delle interpretazioni che la Corte costituzionale ha già dato delle norme esistenti.

Si tratta, a mio modo di vedere, di due critiche sbagliate. Per quel che riguarda la prima, ricordo infatti che non stiamo modificando la prima parte della Costituzione, creando un pericolo. È infatti ormai chiaro, per consolidata visione anche della Corte costituzionale, che i primi articoli della nostra Costituzione, sui principi fondamentali, sono imm modificabili nel senso che i beni e i valori tutelati da quegli articoli non possono ridursi e l'area della tutela non può decrescere. Se però aggiungiamo valori e beni tutelati, anche quella parte della nostra Costituzione può essere adeguata ai tempi e attualizzata: mi chiedo dunque perché non farlo. Credo che abbiamo fatto una cosa davvero molto positiva, coerente con lo spirito del lavoro del costituente, che risentiva però, ovviamente, delle esigenze, dei valori e dei problemi che caratterizzavano quel periodo della nostra storia e che erano molto diversi da quelli che caratterizzano l'attuale periodo della nostra storia.

Anche la seconda critica non mi pare fondata, perché in tutti i Paesi europei abbiamo una speciale tutela costituzionale. Abbiamo bisogno di avere uno scudo costituzionale per proteggere davvero l'ambiente e gli ecosistemi, per fare ciò che è necessario per dare equilibrio allo sviluppo. In questa

protezione non c'è niente di anti-sviluppista e nemmeno niente di superfluo o di meramente retorico. Ripeto che, a giudizio mio personale e del Partito Democratico, siamo di fronte ad un cambiamento epocale, di giustizia e di equità, e anche ad un bel risultato di metodo, perché in Commissione, attraverso un dialogo proficuo tra i vari Gruppi politici, attraverso uno scambio di idee costante e anche attraverso una reciproca disponibilità a mettere in discussione i propri paletti, siamo riusciti a costruire un risultato di unità importante, su una modifica che a nostro giudizio è storica. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

[MAIORINO](#), *relatrice*. Signor Presidente, mi limito nuovamente a ringraziare tutti i colleghi e le colleghe di maggioranza e di opposizione che hanno contribuito a raggiungere il risultato, ossia questa piccola, puntuale modifica costituzionale dei fondamentali principi della nostra Carta, facendo in modo così - come è stato appena detto - di rivivificarla nell'ottica veramente dello spirito del tempo e andando incontro alle esigenze ormai sempre più pressanti soprattutto delle future generazioni.

Grazie davvero a tutte e a tutti di nuovo.

[PRESIDENTE](#). Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Passiamo alla votazione finale.

[GRIMANI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIMANI (*IV-PSI*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, con le modifiche costituzionali che oggi approveremo in Parlamento si compie un passaggio fondamentale, un passaggio storico perché è la prima volta - come è stato già detto - che si va modificare - a integrare, anzi, nello specifico - la parte dei principi fondamentali della Costituzione, in particolare l'articolo 9.

In realtà, è la quarta volta che si modifica la prima parte della Costituzione ed è la prima volta che si modifica, invece, la parte sui rapporti economici, perché - come sappiamo bene - la modifica interviene anche sull'articolo 41.

Nello specifico, si introducono principi fondamentali, come quello della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi; si fa riferimento - e questo è un aspetto importantissimo - alle future generazioni; si introduce una riserva di legge dello Stato per quanto riguarda la disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali. All'articolo 41 si introducono alcuni aspetti importanti per quanto riguarda la tutela della libera iniziativa privata, e cioè che questa non deve creare danno alla salute e all'ambiente, oltre alle già previste sicurezza, libertà e dignità umana, e deve essere indirizzata a fini sociali e ambientali.

Sappiamo bene che c'era un vuoto nella nostra Costituzione. E la circostanza che nel nostro ordinamento non si rilevi un compiuto *status* costituzionale dell'ambiente non va addebitato ai Padri costituenti.

Sappiamo bene che la nostra Costituzione nasce all'indomani di un conflitto distruttivo, che ha visto il nostro Paese soffrire, la guerra. Non era sicuramente tema centrale della ricostruzione dell'Italia l'inserimento, nei principi costituzionali di fondo, della tutela dell'ambiente. Dobbiamo invece pensare al fatto che la responsabilità di questo mancato inserimento negli anni successivi in Costituzione va addebitata soprattutto all'incapacità che l'ordinamento giuridico ha avuto nel riuscire a completare una riforma sistematica dell'impianto costituzionale, con la quale si sarebbe dovuto riuscire ad assegnare all'ambiente un valore che si è sempre dimostrato più necessario e impellente.

I valori che vengono inseriti in Costituzione sono ormai parte integrante della nostra società e non possono più essere ritenuti secondari, come è confermato dalle vigenti norme europee nonché dalla costante giurisprudenza in essere.

Sancire che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi è un segno di maturità e di coscienza giuridica. Il mondo si salva, il futuro si costruisce se si riconoscono diritti condivisi; la tutela degli ecosistemi si può raggiungere solo attraverso la tutela delle specie animali. È quindi un passaggio storico nell'interesse delle future generazioni e anche per compiere quella transizione ecologica, iscritta nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, attraverso i fondi europei, le azioni e le politiche

concrete che dovremo saper mettere in campo.

La Corte costituzionale è intervenuta più volte sul tema dell'ambiente nei decenni passati, individuando la necessità di prevedere istituti giuridici specifici per la tutela dell'ambiente.

Ricordiamo una sentenza del 1985 che dava un'interpretazione estensiva della nozione di paesaggio, quella presente in Costituzione sin dalla sua esistenza. Quella interpretazione estensiva merita di essere tenuta in considerazione perché ha avuto la capacità di intercettare l'evoluzione culturale e istituzionale che negli anni ha caratterizzato l'ordinamento italiano.

La nozione estensiva di paesaggio come forma del Paese ha costruito sicuramente un elemento, o meglio un momento della tutela ambientale, ma non ha potuto esaurirla, non ha potuto cioè risolvere il problema dello *status* costituzionale dell'ambiente. E non poteva risolvere il tema della mancanza dell'ambiente all'interno della Costituzione la modifica del Titolo V, che ha introdotto nel 2001 il tema della dell'ambiente nella Costituzione in maniera importante, ma soprattutto e soltanto nell'ambito di una questione attinente alla potestà legislativa. La famosa modifica del Titolo V introduceva una ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni sulla disciplina delle tematiche ambientali, ma da sola non poteva bastare per rappresentare, appunto, l'attribuzione dello *status* costituzionale al tema dell'ambiente.

Era necessario quindi - questo è un aspetto fondamentale - uno sforzo e il lavoro che è stato prodotto prima in Commissione e poi in Aula ha dimostrato una sensibilità comune da parte delle forze politiche. Credo che ci sia stata una forte spinta da parte di alcune forze politiche, che hanno presentato disegni di legge importanti, a partire dal MoVimento 5 Stelle con la senatrice Maiorino, a cui va riconosciuto un impegno notevole. Non si può sottacere lo sforzo che è stato fatto in Commissione, anche con la proposta che era stata avanzata già all'inizio della legislatura dalla senatrice De Petris. C'è stato lo sforzo di tutte le forze politiche a introdurre anche delle correzioni rispetto a quei disegni di legge, a prevedere cioè delle condizioni che potessero garantire un ampio consenso. Credo che il risultato sia stato positivo: oggi approviamo una modifica costituzionale che è un passaggio fondamentale, un evento storico per la portata che ho evidenziato nell'introduzione del mio ragionamento ed è un segnale che va soprattutto nella direzione di garantire un mondo migliore alle future generazioni.

Il nostro sforzo doveva essere quello di mettere un punto di fronte a tanti anni di battaglie, che poi non hanno visto la possibilità di concretizzare l'introduzione del tema ambiente in Costituzione. Ci sono stati molti tentativi - come veniva ricordato prima - a partire dalla Commissione Bozzi, ma anche a partire dal lavoro che è stato svolto nella legislatura 2001-2006, che però non ho avuto una conclusione. Questo sforzo va a ridare dignità al lavoro di un Parlamento, che nelle ultime settimane ha vissuto anche una fase complicata al punto di vista del riconoscimento del proprio ruolo. Oggi invece riacquisiamo un importante ruolo, che è quello di dare centralità al tema dell'ambiente e della sua tutela, mettendolo al centro dei principi costituzionali ispiratori della nostra Repubblica.

È per questo che Italia Viva sosterrà con convinzione questa modifica costituzionale e voterà per la sua approvazione. (*Applausi*).

[MALAN](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FdI*). Signor Presidente, innanzitutto Fratelli d'Italia è a favore della difesa dell'ambiente, della natura e della biodiversità. Si tratta di un patrimonio che ci è stato affidato e che abbiamo il dovere di lasciare in buone condizioni alle prossime generazioni.

In sede di prima lettura di questo provvedimento avevamo però chiesto di approfondire alcuni aspetti del disegno di legge costituzionale al nostro esame, perché dobbiamo vedere quali possono essere le conseguenze delle modifiche alla Costituzione, che non sono soltanto all'articolo 9, per inserire l'ambiente come oggetto di tutela della parte della Repubblica, ma anche all'articolo 41, dove si parla delle attività economiche, così come nel comma in cui si parla della possibilità di indirizzare in una certa direzione tutte le attività economiche, in questo caso a favore dell'ambiente. Ebbene, noi abbiamo sollevato queste perplessità, ma non abbiamo avuto risposta nel frattempo.

Siamo arrivati alla seconda lettura da parte del Senato. In sede di Conferenza dei Capigruppo avevamo

dato il nostro assenso alla calendarizzazione di questo provvedimento e ci siamo posti nell'ambito del nostro consueto modo di interpretare il nostro ruolo di opposizione patriottica, che non ha mai posto e non ha alcuna intenzione di porre ostacoli al lavoro del Senato. Semmai, gli ostacoli al lavoro del Senato vengono da altrove e oggi ne abbiamo avuto una prova. Oggi, infatti, dopo il provvedimento approvato in mattinata, doveva essere esaminato il decreto-legge n. 121 del 2021 sulle infrastrutture, arrivato in Senato all'ultimo momento perché la maggioranza governativa ha deciso di escludere il più possibile questo ramo del Parlamento da ogni tipo di intervento su tale provvedimento e già questo è assai in contrasto con la Costituzione. Addirittura quel poco di lavori che si devono fare in Commissione - siccome si sa che non si può intervenire, i lavori sono ridotti al minimo - hanno subito dei ritardi, per cui il provvedimento non è pronto. Con l'intervento del nostro capogruppo, senatore Ciriani, abbiamo chiesto di mantenere il calendario dei lavori che era previsto, secondo il quale tale provvedimento sarebbe stato discusso domani. Tale proposta ci è stata rifiutata, in quanto la maggioranza ha usato i suoi numeri, che corrispondono al 90 per cento abbondante del Senato, per respingerla. Indubbiamente questo non è il modo di agire. L'unica forza di opposizione costituita in Gruppo ha il dovere di partecipare ai lavori e deve poterlo fare nel modo migliore, in modo informato e da poter anche prendere al proprio interno delle decisioni che siano conformi a quello che noi riteniamo essere il bene del Paese. Questo ci è stato impedito e aumenta le nostre perplessità.

Collegli - come ho detto all'esordio - noi siamo perfettamente d'accordo nella difesa dell'ambiente, della natura e della biodiversità, ma il nostro territorio non è quello del Canada e in grandissima parte è frutto dell'interazione dell'uomo con la natura. Milioni di ettari del territorio del nostro Paese sono un patrimonio naturale straordinario e sono patrimonio dell'UNESCO; comunque, al di là di questo riconoscimento, sono una risorsa anche paesaggistica straordinaria e lo sono perché c'è stata l'interazione dell'uomo con l'ambiente, che va in una direzione come nell'altra. La ridotta presenza umana nelle località di montagna - per esempio - ha fatto aumentare di gran lunga il territorio coperto da boschi e da foreste. Non si può pensare a un ambiente che esclude la componente umana, che rischia di considerarla come una sorta di disturbo alla natura. Di certo questo ragionamento non si può fare in Italia.

Poco fa è intervenuto un autorevole senatore del MoVimento 5 Stelle, il maggiore Gruppo nel Senato, il senatore Toninelli, già Ministro, il quale ci ha detto che il provvedimento in esame implica anche andare verso cambiamenti delle abitudini alimentari, di ridurre o addirittura di abolire il consumo di carne. L'Italia - come è stato già ricordato dal collega - ha 112.000 aziende che vivono di allevamento e poi c'è tutta la filiera (non ci sono solo queste 112.000 aziende). Quindi, non possiamo far finta di essere in un altro Paese (*Applausi*). Non possiamo far finta che contrastare qualunque tipo di attività economica sia una cosa che va da sola e non ha influenza su altri aspetti. Il rischio che è stato paventato è che il cambiamento della Costituzione possa avere delle conseguenze anche a livello di intervento da parte della magistratura rispetto - per esempio - a piani regolatori di Comuni, a piani di sviluppo.

Se si mettono sullo stesso piano l'attività economica e l'ambiente, l'interpretazione che poi ne può derivare da parte di qualche magistrato, forse ideologizzato - posto che ci sia qualche magistrato ideologizzato - potrebbe portare a conseguenze per cui un sindaco, un consiglio o una giunta comunale, rischiano di trovarsi indagati per aver fatto un certo piano che, secondo la valutazione di qualcuno, ha dato troppo spazio allo sviluppo e troppo poco alla natura. Naturalmente poi ci si affida a giudizi, ne derivano anni di questioni e si possono creare problemi dal punto di vista degli investimenti dall'Italia o dall'estero. Se infatti c'è il rischio che le attività economiche subiscano delle particolari limitazioni, per di più non prevedibili dal momento che di limitazioni - come è giusto che sia - ce ne sono tante a legislazione vigente, qualche timore sugli sviluppi ha sicuramente le sue ragioni di essere. Per tali motivi avevamo chiesto di poter discutere il provvedimento secondo i tempi previsti e con noi concordati. Ciò non è stato possibile. Bisogna allora che la maggioranza, per quanto schiacciante dal punto di vista numerico, tenga conto nei suoi continui cambiamenti di programmi, pur essendo stati concordati, del fatto che c'è un'opposizione che vuole dare il suo contributo. Oggi - ad esempio - eravamo intenzionati a comportarci come ci siamo comportati alla Camera, e cioè proponendo la

libertà di voto ai senatori componenti del Gruppo Fratelli d'Italia, di modo che ciascuno potesse esprimere le diverse sensibilità che vi sono sull'argomento proprio perché esso è importante, ma insidioso sotto alcuni aspetti.

Il comportamento della maggioranza, i continui cambi di idea, i comportamenti che rifiutano il confronto, il Governo che non risponde alle interrogazioni e la maggioranza che non accetta la formazione di una Commissione d'inchiesta sulla sanità che si chiede da anni, che c'è sempre stata e che in questa legislatura è stata rifiutata, ci hanno costretto ad annunciare che non parteciperemo alla votazione. L'anticipazione di un provvedimento così importante, cambiando la Costituzione, peraltro con pochissimi senatori presenti in Aula - a quanto pare non lo ritengono così importante - solo perché si teme che domani i numeri si assottiglino perché, non fidandosi troppo della stragrande e schiacciante maggioranza, qualcuno potrebbe prendere la via di casa, ci ha portato ad annunciare che non parteciperemo alla votazione. E ribadiamo il nostro sostegno alla difesa per l'ambiente, ma al contempo la nostra perplessità su alcuni punti e alcune conseguenze possibili del disegno di legge di riforma costituzionale al nostro esame. (*Applausi*).

[FERRAZZI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FERRAZZI \(PD\)](#). Signor Presidente, il mio Gruppo ha già ripetuto nella dichiarazione di voto e nel voto del 9 giugno scorso quanto per il Partito Democratico sia fondamentale il voto che tra poco il Senato sarà chiamato ad esprimere. Le ultime parole che abbiamo udito dal senatore Malan, a nome del suo Gruppo, lasciano perplessi. Presidente, le obiezioni e il rispetto che naturalmente tutta l'Assemblea deve all'opposizione sono stati - a nostro avviso - assolutamente mantenuti. Devo anche dire che il testo è del tutto identico a quello che abbiamo votato il 9 giugno nell'Aula del Senato: non è stata cambiata una virgola. Ci sono stati quindi quattro mesi per approfondire il testo nel caso in cui ci fosse ancora qualcosa da approfondire.

Rimango un po' stupito quando sento affermare ad esempio che l'ambiente esclude la componente umana. Ma quando mai? Il testo dice esattamente l'opposto, parlando di difesa e tutela della biodiversità degli ecosistemi e, dunque, della componente umana. Non c'è divisione e dicotomia alcuna tra l'uomo e l'ambiente che risponde a visione vecchie superate, grazie a Dio.

La pandemia sta dimostrando in maniera innegabile che l'ambiente e l'uomo sono parte dello stesso ecosistema e che in un ambiente malato l'uomo non può essere sano, come ripete con insistenza il Papa nella Enciclica «Laudato si'». Quindi le vecchie visioni, i modi di dire «Noi non siamo contro l'ambiente, ma» non reggono da alcun punto di vista.

Invitiamo quindi a ragionare puntualmente sulla questione, perché la difesa dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi è un punto ormai qualificante per qualsiasi assemblea parlamentare a livello internazionale. Tre settimane fa abbiamo avuto un importante incontro alla pre-COP26 dei Parlamenti e ho avuto modo di sentire discutere le rappresentanze parlamentari di tutti gli archi costituzionali di 70 Paesi: la sensibilità e l'urgenza rispetto a tali questioni - grazie a Dio - ormai sono a livelli assolutamente elevati.

Signor Presidente, riteniamo che il voto di oggi sia davvero importantissimo, e per innumerevoli ragioni. Lo è - ad esempio - perché superiamo un *gap* storico: per la prima volta nella storia della nostra Repubblica, in settantatré anni di vita della nostra grande Costituzione, andiamo a modificare uno dei primi dodici articoli della Costituzione, gli articoli che definiscono il corpo dei principi fondamentali. Rispetto a ciò, alcuni, come "sacerdoti" della Costituzione - come già diceva il senatore Parrini - hanno storto il naso per il fatto di modificare la Costituzione nei principi fondamentali. In realtà, non modifichiamo nulla di ciò che esiste: andiamo, invece, a integrare, a colmare un'assenza dovuta al fatto che i nostri Padri costituenti non avevano la contezza - non potevano averla - di quello che sarebbe successo dal 1947 ad oggi, e cioè l'emergenza climatica, l'innalzamento dell'inquinamento, la crescita esponenziale della CO2 e di tutti i gas climalteranti, come avvenuto dalla fine della Seconda guerra mondiale - anche prima, ma da allora in maniera ancora più esponenziale - ad oggi.

Dunque, signor Presidente, colleghi, era assolutamente necessario colmare questo vuoto; recuperare il tempo perduto; darci la possibilità di fare quello che altre Nazioni e altri Parlamenti hanno fatto da

tempo, in tutto il mondo, certamente anche nell'Unione europea.

Noi integriamo l'articolo 9, quello che parla di sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnica, che naturalmente rimangono per noi principi inalienabili. È l'articolo che parla della tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico. E noi aggiungiamo la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi nell'interesse delle future generazioni.

Il Partito Democratico ritiene - è convinto - che questo sia un passaggio di importanza storica: per la prima volta all'interno della Costituzione inseriamo l'interesse nei confronti delle future generazioni. Abbiamo capito che l'ambiente è una risorsa finita e che noi dobbiamo legiferare non solamente nell'interesse di chi oggi vive, ma anche - e, permetteteci, soprattutto - di chi sta arrivando, dei nostri figli, dei nostri nipoti.

Certo, c'è stato un passaggio, quello sulla tutela degli animali, che ha visto un dibattito molto acceso in seno al comitato ristretto. Io ricordo che una forza politica, la Lega, ha presentato - mi pare - 250.000 emendamenti su questo. Abbiamo trovato una forma di equilibrio, definendo una riserva di legge statale per la disciplina delle forme della tutela degli animali, capendo che su questo tema ci sono posizioni assolutamente distinte. Si va dal codice civile italiano, che ancora oggi stabilisce che gli animali sono cose di cui le persone umane possono disporre, fino al lato opposto, al trattato di Lisbona, che stabilisce, invece, che gli animali sono esseri senzienti.

È evidente che non è facile ricomporre una visione unitaria all'interno di posizioni così diverse e diversificate. Voglio ricordare che ci sono anche posizioni, nel nostro Paese e non solo, secondo le quali l'essere umano è un animale umano, ad esempio. La forma che abbiamo trovato, però, è assolutamente equilibrata e, nell'inserimento nella Costituzione del tema della tutela degli animali, stabilisce anche il modo di trovare la forma di tutela che possa essere la più organica ed equilibrata possibile.

Inoltre, vorrei menzionare l'articolo della Costituzione che definisce i rapporti economici, ossia l'articolo 41, che era ed è straordinario e di grandissima importanza. I nostri Padri costituenti hanno voluto tutelare l'iniziativa privata e pubblica e avevano stabilito che l'iniziativa economica privata è libera, ma già dicevano che essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità: ponevano quindi già dei paletti. Io sono veneto e ho visto con i miei occhi cosa sta succedendo con le PFAS: centinaia di migliaia di persone direttamente colpite dalle acque che, per decine di anni, hanno bevuto loro, i genitori e i loro figli, con tutte le conseguenze che ne stanno derivando e con un inquinamento profondo e strutturale delle falde.

Allora, signor Presidente, cosa era necessario? Era necessario comporre quel bilanciamento costituzionale tra il sacrosanto diritto alla tutela dell'iniziativa economica privata e quello alla tutela dell'ambiente; bisognava scriverlo ed esplicitarlo, perché non erano sufficienti le sentenze della Corte costituzionale, della Corte di cassazione e quant'altro. Bisognava bilanciare e accostare accanto al termine previsto e all'iniziativa privata la tutela dell'ambiente, ricordando che il mondo ormai sta già andando in quella direzione: non c'è contrasto, non c'è dicotomia, non c'è contraddizione tra l'iniziativa economica e la tutela dell'ambiente. Ormai, anche se la dovessimo vedere solamente dal punto di vista della redditività dell'investimento, tutti i mondi assicurativi, bancari e della comunicazione hanno già capito che o si fa iniziativa privata che si muove nella tutela dell'ambiente, oppure non si porta a casa il risultato economico. Quindi, è un principio di razionalità economica quello che stiamo ponendo all'interno della Costituzione.

Signor Presidente, credo dunque che sia risultato abbastanza evidente che il Partito Democratico voterà a favore di questo provvedimento, che ha contribuito a scrivere. Abbiamo rispettato i tempi: dal primo voto in Senato del 9 giugno al voto del primo passaggio alla Camera del 12 ottobre. Abbiamo modo di chiudere questa modifica costituzionale entro la metà di gennaio 2022. Lo dobbiamo a chi ha combattuto contro la crisi climatica da tempo, capendo prima di noi quello che stava per avvenire. Lo dobbiamo a noi, ma soprattutto lo dobbiamo ai nostri figli, a cui dobbiamo consegnare un sistema mondiale che ci è stato prestato in condizioni migliori di quello che abbiamo costruito. *(Applausi)*.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, colleghi, abbiamo aspettato per tantissimi anni questo momento e finalmente oggi siamo alla terza lettura; siamo arrivati ormai a raggiungere il traguardo per il quale abbiamo aspettato e lavorato per tanti anni. La discussione su questo tema inizia addirittura con la Commissione Bozzi, ma è una richiesta che negli anni è sempre più cresciuta.

Voglio ringraziare anche tutti coloro, di varie forze politiche e anche delle passate legislature, che hanno presentato disegni di legge costituzionali simili a quello in esame per inserire la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità nella nostra Costituzione. E abbiamo voluto fortemente che fosse inserita, com'è giusto, nella prima parte della Costituzione, lì dove si sancisce il valore più alto dei nostri principi costituzionale, dove si regge il patto repubblicano.

Dico una cosa con molta chiarezza. Ci sono state critiche perché abbiamo voluto apportare delle modifiche puntuali - come ha detto giustamente la relatrice - alla Parte I della Costituzione, ma non è stata una manomissione. Questo è il punto. Anzi, andando a rileggere il dibattito in seno all'Assemblea costituente, si comprende che è stato un proseguo del lavoro che i Padri e le Madri costituenti hanno fatto con la scrittura del mirabile articolo 9 della Costituzione, che è stato un punto di riferimento.

Erano però altri tempi e avevano punti di riferimento legati più al valore del paesaggio e alla stessa legge di tutela del 1939. Insomma, era un mondo diverso. È importante fare oggi questa discussione e votare in terza lettura il provvedimento, contemporaneamente allo svolgimento a Glasgow della COP26, dove l'urgenza e l'emergenza di salvare la vita sul pianeta, darsi degli obiettivi vincolanti e fermare i cambiamenti climatici sono tutti temi di cui stanno discutendo non solo i Capi di Governo, ma anche tutte le associazioni, i movimenti e i giovani che negli ultimi anni - e negli ultimi mesi, in particolare - ci hanno chiesto in modo pressante di intervenire.

Noi interveniamo sull'articolo 9 della Costituzione, integrando la difesa e la tutela del paesaggio e dei beni culturali, che sono la nostra identità, con la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità, che sono fondamentali. Possiamo vivere ed essere in armonia con il creato solo e unicamente se ampliamo tutto il sistema di tutela. L'uomo non è il padrone del creato e dell'universo e quindi la tutela, non solo, genericamente, della biodiversità, ma anche di tutte le specie animali è una cosa centrale.

Certamente serve un cambio culturale, con un approccio diverso, ma cruciale e fondamentale. L'inserimento della modifica nella Parte I della nostra Costituzione rende precettivo e perentorio l'agire. Dobbiamo fare qui, nel nostro Paese, la parte che spetta a tutti noi al fine di agire, preservare, tutelare e fermare quella che rischia di essere una catastrofe apocalittica.

Ricordo che la giurisprudenza costituzionale ha interpretato bene e in modo ampio - e meno male - l'articolo 9 della Costituzione, ma era assolutamente necessario che la tutela entrasse all'interno della Carta costituzionale per la garanzia e la tutela dei diritti collettivi e individuali.

Dico anche un'altra cosa. Noi abbiamo avuto cura di recepire tutte le opinioni che sono state espresse durante le moltissime audizioni svolte. Molti costituzionalisti ci hanno giustamente suggerito di intervenire anche sull'articolo 41 della Costituzione per fare in modo che l'iniziativa privata e anche quella pubblica, dal punto di vista economico, non rechino danno alla salute e all'ambiente. Capite quanto ciò sia cruciale. Alla responsabilità sociale dell'impresa si aggiunge quella ambientale. Si tratta di una questione assolutamente cruciale oggi.

Il nostro Paese fa un grande passo in avanti da questo punto di vista e quello attuale è, quindi, un momento storico importante. Arriviamo dopo molti altri Paesi, perché le Costituzioni della maggior parte dei Paesi europei prevedono già la tutela dell'ambiente. C'è chi lo ha previsto all'inizio, al momento di costruire il Patto costituzionale, e chi lo ha fatto dopo. Pensiamo alla Costituzione tedesca, che già nel 1994 ha introdotto un altro concetto oggi cruciale, ossia la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità anche per future generazioni. Capite? Questo è un elemento che - a mio avviso - ogni giorno i giovani in piazza nelle espressioni ci chiedono perché ci dicono di agire. L'ho messo in connessione con la COP26 e c'era l'urgenza di fare e di adeguare la nostra Costituzione. Qualcuno ha detto che non vi era o che non crede produrrà chissà quali effetti. L'urgenza c'era perché il tempo sta scadendo, se non è scaduto.

La modifica costituzionale serve a richiamare a noi stessi e ai cittadini il senso dell'emergenza che i

fatti oggettivi e i dati scientifici ci indicano. Nel G20 si è raggiunto un accordo sul mantenere l'aumento della temperatura entro un grado e mezzo. Purtroppo, ho la vaga impressione che abbiamo già superato tale aumento, che ci dobbiamo attrezzare a contenerlo entro i due gradi. Ma, se continuiamo così, rischiamo di avere - come ci dicono i dati dell'*Intergovernmental panel on climate change* (IPCC) - un aumento della temperatura di 2,7 gradi. Pensate cosa ciò significherebbe per il nostro Paese e per le future generazioni.

Richiamo anche l'urgenza di un grande coinvolgimento politico e culturale. La modifica costituzionale è importante perché la tutela, la lotta contro i cambiamenti climatici e l'emergenza davanti a noi non si possono affrontare pensando che la tecnologia risolverà tutto. La tecnologia ci aiuterà, ma serve un grande cambiamento culturale. Papa Francesco per primo ce lo ha ricordato perché nell'Enciclica «*Laudato si'*» ci dà una nuova interpretazione del mondo, una nuova visione dell'armonia del costruire, del non essere più i padroni dell'universo e di ricreare un sistema di armonia, visto come abbiamo maltrattato il creato e l'universo. La vita potrà proseguire su questo pianeta solo e unicamente se saremo capaci di ricostruire l'armonia con l'ambiente e con le specie viventi.

Modificando l'articolo 41 facciamo anche un'altra operazione: costituzionalizziamo un diritto collettivo e della persona.

Per questi motivi votiamo più che convintamente il disegno di legge costituzionale che davvero stavamo aspettando in molti nel nostro Paese da tantissimo tempo. (*Applausi*).

[PAGANO](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAGANO](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, abbiamo votato per questo disegno di legge costituzionale che modifica la nostra Costituzione già il 9 giugno scorso. In quell'occasione ebbi occasione di prendere la parola e di dire ciò che pensavo a titolo personale intervenendo in discussione generale.

Oggi il mio Gruppo ha affidato a me la possibilità di intervenire a nome di tutti e, quindi, sento su di me naturalmente anche la responsabilità di parlare anche a nome dei miei colleghi. Per questo devo ringraziare la presidente Anna Maria Bernini e tutti i colleghi che mi hanno attribuito questo onore.

In occasione del terzo voto di modifica sento fino in fondo la responsabilità di essere un parlamentare della Repubblica - in Senato siamo 315 e gli italiani sono 60 milioni - anche se non sempre lo stesso senso di responsabilità è presente in alcuni di noi.

E lo sento ancora di più fino in fondo su un tema come questo, l'introduzione della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli animali nella nostra Costituzione. L'ha già detto in modo ammirevole il presidente della 1a Commissione Parrini, che ringrazio per l'attività svolta in particolar modo su questa modifica della nostra Costituzione. È noto a tutti che sono sempre stato contrario a modificare la nostra Costituzione con interventi *spot*, ma questo è uno di quei casi nei quali l'eccezione conferma la regola. Penso che il nostro ambiente sia profondamente mutato e che la percezione da parte dei cittadini italiani sia profondamente mutata dal 1948 ad oggi, nel 2021. Sento pertanto fino in fondo la responsabilità di dire "sì"; questa riforma, questa modifica della nostra Costituzione ci sta, ci sta tutta. Ed è la ragione per la quale penso sia giusto intervenire sulla nostra Costituzione, benché il nostro legislatore già in passato sia intervenuto in più di un'occasione. Voglio ricordare per esempio gli interventi, affrontati già nel 2004, di introduzione nella nostra legislazione ordinaria di norme a tutela dell'ambiente e delle forme animali, in particolare per quanto riguarda gli animali selvatici. Oggi vengono introdotti questi principi nella nostra Costituzione, nella nostra Carta primaria, e io credo che ciò sia importante anche perché si fa chiarezza in merito alla confusione esistente fra legislazione regionale e legislazione nazionale. La nostra Corte costituzionale, con le sentenze nn. 63 e 88 del 2020, ha chiarito la prevalenza dello Stato sulle legislazioni regionali, che hanno cercato di intervenire a gamba tesa su questi temi.

Al di là delle questioni squisitamente tecniche, di tecnica giuridica e costituzionale, che pure mi appassionano da studioso della nostra Costituzione e da componente della 1a Commissione affari costituzionali, questo è uno di quei temi di grandissima attualità sui quali il nostro Parlamento e in modo particolare il Senato (perché è da qui che nasce questa riforma della tutela dell'ambiente) è

intervenuto in modo appropriato e nei giusti tempi. È giusto ricordare come questo sia divenuto ormai un tema di livello planetario e internazionale, non solo nell'Agenda ONU 2030, che prevede l'inserimento di questioni che hanno a che fare con la tutela dell'ambiente e della biodiversità. Qualcuno prima di me ha citato l'appena concluso G20, qui a Roma, capitale d'Italia, nella quale il nostro presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi ha fatto e ci ha fatto fare una gran bella figura a noi italiani, perché abbiamo dimostrato di avere un *Premier* all'altezza del compito che in questo momento le generazioni contemporanee devono affrontare per rendersi conto che molto sta cambiando.

Quanto accaduto con la pandemia ci ha messo di fronte a delle novità che l'umanità non pensava neanche lontanamente di dover affrontare. Erano temi che potevano essere oggetto magari di un film, ma non certamente della vita reale. Eppure questo ci ha messo di fronte al fatto che evidentemente la vita di noi uomini su questo pianeta deve essere comunque confrontata con una serie di condizioni che dipendono anche dalla qualità della vita e dal modo con il quale l'uomo si rapporta all'ambiente. Noi negli ultimi anni abbiamo sbagliato ed è questa la ragione per la quale a me dispiace sentir parlare ancora di componente umana da un collega di Fratelli d'Italia. Non è così, le cose non stanno così. Mi dispiace, collega Malan, credo che quella sia una concezione dell'ambiente antiquata e superata, non solo qui da noi; è una concezione che non va più bene. Dobbiamo essere consapevoli che non è un caso se anche l'agenda della Commissione europea oggi ha consentito e condizionato l'erogazione dei fondi a questo Paese solo se l'Italia sarà in grado di dare risposte in materia di transizione ecologica.

Dobbiamo essere consapevoli, dunque, che qualcosa è cambiato. Nel nostro Paese dobbiamo avere un atteggiamento e una cultura differenti rispetto alla salvaguardia dell'ambiente, anche per quanto riguarda, ad esempio, l'erogazione dell'energia. Sentire che la Cina ancora oggi tende ad aumentare la produzione di carbone, quando sappiamo perfettamente che ci sono provvedimenti internazionali che prevedono la decarbonizzazione, ci preoccupa fortemente (*Applausi*), soprattutto perché dobbiamo avere consapevolezza che non siamo i padroni del pianeta, ma che lo abbiamo in prestito per le generazioni che verranno.

Qualcuno lo ha detto, ma dobbiamo esserne tutti consapevoli: prima che noi arrivassimo il nostro pianeta è stato vissuto da persone che non l'hanno rovinato come noi in cinquant'anni siamo riusciti a fare.

Oggi abbiamo necessità di una consapevolezza, evidentemente mancata negli anni passati e oggetto ora di un dibattito internazionale, che finalmente coinvolga i Capi di Governo dei Paesi più industrializzati del mondo.

La questione relativa al clima è dunque uno degli aspetti. So bene che c'è chi la pensa diversamente; un tempo forse c'erano le glaciazioni, ma non faccio lo scienziato, non sono Rubbia, un nostro collega che oggi purtroppo non è qui. Posso soltanto pensare e condividere il fatto che percepisco sulla mia pelle che l'ambiente si è profondamente modificato in peggio nel corso degli ultimi trenta, quarant'anni.

Abbiamo il dovere di salvaguardare il nostro ambiente e abbiamo il dovere di inserirne la tutela nella nostra Carta costituzionale, perché solo in questo modo salveremo il pianeta per le generazioni che verranno. Questo è il motivo per il quale Forza Italia voterà convintamente a favore di questa modifica della nostra Costituzione. (*Applausi*).

[GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non senza emozione mi appresto a formulare la dichiarazione di voto per conto del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. Stiamo intervenendo per modificare uno degli articoli che è fonte normativa di uno dei principi fondamentali della nostra Carta costituzionale. Devo ricordare che i principi fondamentali, ancorché siano esplicitamente ricompresi nei primi 12 articoli della Carta, riguardano in realtà un numero assai maggiore di articoli perché fino all'articolo 54 possiamo rinvenire la scala di quei valori che tutti insieme costituiscono il pilastro della nostra identità nazionale; pilastro intorno al quale noi italiani ci riconosciamo come tali per una comunanza di idee, di valori e di spirito, perché si è italiani in quanto

si condivide una visione comune del mondo.

Questa è la ragione che la quale dobbiamo accostarci alla modifica della Carta costituzionale con grande rispetto e con grande umiltà, perché dobbiamo anche mantenere alto lo spirito dei Padri costituenti e rispettarne altresì lo stile, difficilmente eguagliabile, questo va sottolineato.

Non dobbiamo dimenticare, tra l'altro, che questo insieme di valori, questi principi fondamentali danno vita a ciò che la Corte costituzionale ha definito controlimiti rispetto al ruolo dell'Unione europea. Quindi, a maggior ragione, dobbiamo con grande attenzione misurare i nostri interventi.

La tutela dell'ambiente, in realtà, era già parte del nostro assetto costituzionale, grazie ai molteplici interventi del giudice, delle leggi, della Corte costituzionale, ma anche della giurisprudenza di merito e di legittimità.

Purtuttavia il nostro intervento non si può dire certamente inutile, perché serve non solo a riprendere le mosse da ciò che ha indicato la Corte costituzionale, ma anche a tracciare la strada verso il futuro e verso le sfide che ci attendono.

La Corte a più riprese ha chiarito che l'ambiente non è una materia, ma è un valore e, a più riprese, ci ha dunque ricordato che l'ambiente è un bene. Sul punto, di rilievo rimane ancora la definizione di Jhering, che ci ricorda che «bene» è tutto ciò che a noi può servire, dunque è «bene» ciò che può essere oggetto di un interesse. Allora possiamo chiederci perché la Commissione ha ritenuto - se ne è anche parlato - di non dedurre il bene ambiente quale oggetto di un diritto. In alcuni casi si è parlato di diritto all'ambiente. Voglio sottolineare che la scelta della Commissione non ha l'intento di assegnare all'ambiente una tutela di minor rango: tutt'altro e lo spiegherò tra poco. Preliminarmente devo però sottolineare che l'articolo che ci apprestiamo a votare non deve essere letto all'interno della obsoleta distinzione tra norme precettive e norme programmatiche. Non stiamo solo indicando al legislatore la strada futura da seguire, ma stiamo anche ponendo una norma, che sarà oggetto di diretta applicazione da parte della giurisprudenza. Questo spiega ulteriormente la necessità di ricorrere a una nozione ampia, come quella di interesse.

Il diritto soggettivo, come situazione tutelata *erga omnes*, ormai da tempo per la giurisprudenza e la dottrina non ha un ruolo centrale all'interno della teoria generale del diritto. Tra l'altro, la nozione di diritto si adegua e si adatta maggiormente alla tutela di situazioni dei privati. Qui in realtà ci troviamo di fronte ad un bene di più ampio respiro. Bene ha detto la Corte costituzionale che «l'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un *habitat* naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti». Dice la Corte che «L'ambiente è, quindi, un bene giuridico, in quanto riconosciuto e tutelato da norme», ma «non è certamente possibile considerarlo oggetto di una situazione soggettiva di tipo appropriativo», giacché appartiene «alla categoria dei beni liberi, fruibili dalla collettività e dai singoli».

Tra l'altro, la nozione di ambiente non può essere ulteriormente ridotta nell'area del diritto soggettivo, perché il diritto soggettivo è nozione antropocentrica, mentre l'ambiente a cui la Commissione ha avuto riguardo è un ambiente asservito all'ecosistema, di cui non siamo parte solo noi, e alla biodiversità. L'ambiente dunque è un bene che mal si presta ad essere confinato nella categoria privatistica del diritto soggettivo di rilievo *erga omnes*. Esso è oggetto di una pluralità di interessi e spetterà alla giurisprudenza valorizzare questa scelta, di modo da delineare una tutela ambientale, che valorizzi la prospettiva dinamica dell'ecosistema e della relazione della biodiversità.

Vi è di più: perché il ricorso alla nozione di interesse e non già a quella di diritto? Perché di tale interesse non siamo portatori solo noi, ma sono portatrici anche le future generazioni. Siamo dunque di fronte ad una formula sì rispettosa degli insegnamenti della Corte costituzionale e delle leggi, ma anche aperta a future interpretazioni, idonee a dare risposte adeguate a tutto ciò che recheranno questo secolo e - si spera - anche i secoli futuri.

Consentitemi di sottolineare che ho particolarmente apprezzato gli interventi dei colleghi Pazzaglini e Parrini: il primo, perché ci ha ricordato che la formula ampia che ci apprestiamo a inserire in Costituzione richiede un coordinamento sistemico con tutta la scala di valori; dunque, non l'ambiente

come totem, ma come parte di un sistema ove anche altri beni e altri interessi sono di eguale rango e vanno tutelati e bilanciati.

L'intervento del collega Parrini è stato da me ugualmente apprezzato perché di levatura tecnica laddove ha sottolineato l'importanza dell'intervento e ha replicato ad alcune obiezioni alle quali ha fornito adeguata risposta, e condivido le risposte che il collega ha formulato.

Ciò dico a chiusura del mio intervento per sottolineare l'armonia con cui la Commissione affari costituzionali ha lavorato, tutti consapevoli dell'importanza dell'intervento.

Consegniamo allora una norma alle future generazioni - con grande emozione e con grande rispetto - confidando che la stessa potrà accompagnare gli italiani per tutto il secolo che abbiamo davanti.

Dichiaro dunque il voto favorevole per conto della Lega-Salvini *Premier-Partito Sardo d'Azione*.
(*Applausi*).

[PAVANELLI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVANELLI (M5S). Signor Presidente, colleghe e colleghi, permettetemi di dedicare ancora una volta un pensiero commosso alle persone che hanno perso la vita a causa degli eventi climatici estremi; in particolare, ai morti delle ultime settimane, vittime del ciclone mediterraneo abbattutosi su Sicilia e Calabria.

Oggi è sotto gli occhi di tutti che non si muore solo di malattia, ma si muore anche a causa del clima.

Soltanto pochi anni fa, facendo un'affermazione di questo tipo, sarei stata tacciata di idealismo ambientale. Sì, l'idealismo. Ma come si può definire idealismo ciò che invece è estremamente reale, che purtroppo si vive ogni anno in modo sempre più rischioso e pericoloso? Come si può asserire che tutto quello che stiamo vivendo non esiste, quando tutti possono vedere con i propri occhi quanto sta accadendo?

Tutti vivono il disagio causato dai cambiamenti climatici. Quantità torrenziali di acqua cadono in poche ore invece che in mesi; coste e spiagge praticamente non esistono più; la città di Venezia piano piano viene inghiottita dall'acqua, le nostre città ormai definite isole di calore: sono solo alcuni degli effetti dei cambiamenti climatici che stiamo vivendo.

Proprio in questi giorni - prima a Roma durante il G20, adesso a Glasgow per la COP26 - tutti i Paesi della terra si sono riuniti e stanno discutendo non di ideali, ma di decisioni e azioni programmatiche e concrete per contrastare gli eventi estremi e i mutamenti che i cambiamenti climatici stanno generando.

Quello che veniva ironicamente soprannominato idealismo ambientalista, e che noi abbiamo da sempre definito movimento, è riuscito di fatto a concretizzare, a istituzionalizzare la lotta contro i cambiamenti climatici che oggi il mondo intero, purtroppo, sta affrontando. Infatti, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres non ha avuto mezze parole per descrivere la vera situazione del nostro pianeta.

Solo due giorni fa ha detto queste parole che voglio ripetere qui in Aula: «I sei anni passati dall'Accordo di Parigi sul clima sono stati i sei anni più caldi mai registrati. La nostra dipendenza dai combustibili fossili sta spingendo l'umanità sull'orlo del disastro. Siamo di fronte a una scelta netta: o la fermiamo, o ci ferma. È ora di dire: basta. Basta brutalizzare la biodiversità. Basta ucciderci con il carbonio. Basta trattare la natura come un gabinetto. Basta bruciare, trivellare, scavare più a fondo. Stiamo scavando le nostre stesse tombe».

Il MoVimento 5 Stelle, fin dalla sua nascita, ha sempre messo l'ambiente al centro delle proprie azioni, non solo quelle politiche. (*Applausi*). Ci hanno dato degli idealisti e ora guardate: a distanza di anni siamo qui, in questo Palazzo, a discutere l'inserimento della tutela dell'ambiente e degli animali nella nostra Costituzione. La stessa Costituzione nata per proteggere la democrazia dalle barbarie del fascismo verrà oggi arricchita per tutelare il nostro Paese e salvaguardare le vite di tutti.

Il MoVimento 5 Stelle ha rivoluzionato il nostro paradigma politico e ambientale, concretizzando misure a tutela dell'ambiente, dei nostri cittadini e degli animali. Se il Paese è più sociale, è più *green*, è più efficiente, è più circolare, è più sostenibile è grazie al MoVimento 5 Stelle. Oggi in quest'Aula facciamo un nuovo e deciso passo avanti per affrontare le sfide che ci attendono da qui al 2050 e

implementare il processo di transizione ecologica per un nuovo bagaglio valoriale e culturale, più attento al benessere sociale e ambientale. *(Applausi)*.

Dobbiamo mettere il bene comune al primo posto. La nostra società subirà un profondo cambiamento, che ci porterà a una nuova evoluzione ecologica. Inserire la tutela dell'ambiente in Costituzione rappresenta il primo mattoncino di questo processo. Come tanti altri Paesi membri dell'Unione europea, anche i nostri concittadini avranno il diritto di vivere in un ambiente sano. Questi temi, per il bene del futuro dei cittadini, non devono avere un colore politico, ma devono trovarci uniti per il bene dell'umanità.

Presidente, colleghi e colleghe, oggi abbiamo la possibilità di rendere ancora più bella e attuale la nostra Costituzione, inserendo la previsione, in particolare in due articoli, il 9 e il 41, della tutela dell'ambiente e degli animali. Abbiamo un'unica scadenza per raggiungere la transizione ecologica, che è il 2050. Altre alternative non ci sono; dobbiamo mettere l'ambiente al centro del nostro fare. Oggi scriviamo insieme un pezzo di storia del nostro Paese: inseriamo la tutela dell'ambiente e degli animali nella nostra Costituzione. E voglio rinnovare il mio più sentito ringraziamento al lavoro svolto dai miei colleghi Gianluca Perilli, Alessandra Maiorino, a tutto il MoVimento 5 Stelle e a tutti i colleghi in quest'Aula. *(Applausi)*.

Oggi ancora una volta brilla la nostra stella dell'ambiente. Pertanto, confermo il voto favorevole di tutto il MoVimento 5 Stelle al disegno di legge al nostro esame. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 138, primo comma della Costituzione, dovendosi procedere alla votazione di un disegno di legge costituzionale, in sede di seconda deliberazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo per la seconda deliberazione sul disegno di legge costituzionale, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo:

Senatori presenti	221
Senatori votanti	220
Favorevoli	218
Contrari	0
Astenuti	2

Il Senato approva in seconda deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. *(v. Allegato B)*. *(Applausi)*.

L'applauso conferma che sono stati raggiunti i due terzi.

Discussione del disegno di legge:

(2437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali *(Approvato dalla Camera dei deputati)* *(Relazione orale)* **(ore 17)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2437, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Astorre, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

CIRIANI (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (Fdl). Signor Presidente, vorrei capire chi ha autorizzato l'inizio della discussione generale sul decreto-legge, che è ancora all'esame della Commissione.

PRESIDENTE. Non è all'esame della Commissione.

CIRIANI (Fdl). Lo è.

ASTORRE, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTORRE, relatore. Signor Presidente, il provvedimento è stato licenziato intorno alle ore 14 con il mandato al relatore a riferire all'Assemblea.

CIRIANI (FdI). Signor Presidente, non è pervenuta la valutazione degli emendamenti da parte della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Infatti svolgeremo la discussione generale.

CIRIANI (FdI). Sì, però vorrei capire chi ha stabilito che oggi pomeriggio sarebbe iniziata la discussione generale in assenza del parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Infatti stiamo cominciando con la discussione generale del provvedimento, che era nel calendario dei lavori.

CIRIANI (FdI). La Conferenza dei Capigruppo è iniziata alle ore 16 anche questa volta senza avvisare l'opposizione - lo riferisco a lei, signor Presidente, in modo che lo sappia l'Assemblea - perché l'opposizione è un fastidio in quest'Aula e lei che presiede l'Assemblea in questo momento dovrebbe farsi carico (lei e chi ha il compito di presiedere) di garantire innanzitutto - lo ripeto ancora una volta - i diritti dell'opposizione, perché la maggioranza i propri diritti li fa valere senza problemi e non ha bisogno dell'aiuto di chi presiede quest'Assemblea. Trovo assolutamente spiacevole e inaccettabile che, in presenza di una Conferenza dei Capigruppo - ancora in corso e che non ha deliberato il calendario dei lavori di domani e della settimana prossima - si decida già di partire con la discussione generale di un decreto-legge che manca ancora dei fondamentali giudizi della Commissione bilancio, che deve verificare se gli emendamenti sono ammissibili.

Glielo dico, signora Presidente, perché lei forse non sa che straordinariamente il Governo pare non avere intenzione di porre la fiducia sul provvedimento, quindi dobbiamo attendere che gli emendamenti questa volta, *una tantum*, siano verificati dalla 5a Commissione per vedere se sono ammissibili per le l'esame in Aula. A maggior ragione le chiedo quindi di sospendere i lavori dell'Assemblea e di riprenderli soltanto quando la Conferenza dei Capigruppo avrà deciso cosa fare. Questo a tutela dell'Assemblea e soprattutto dell'opposizione, che so essere un fastidio, ma ciononostante non rinuncia a svolgere il proprio ruolo. (*Applausi*).

CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, vorrei ricordare a me stesso e all'Assemblea che il decreto-legge era in calendario, che il provvedimento è stato esitato dalla Commissione, che la Commissione bilancio ha espresso il parere sul testo, quindi si può dare il via alla relazione del relatore e alla discussione generale e che, come sempre, prima di passare al voto degli articoli e dei relativi emendamenti, ci sarà la distribuzione - mi auguro - del parere della Commissione bilancio, quindi nulla osta allo svolgimento della relazione e della discussione generale.

PRESIDENTE. In maniera ineccepibile il presidente Calderoli ha anticipato quanto le avrei riferito anch'io.

Senatore Ciriani, le do la parola però poi mi fermo, non posso continuare.

CIRIANI (FdI). Signor Presidente, visto che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, se vogliamo di nuovo giocare sul Regolamento, facciamolo e, allora, chiedo ufficialmente la sospensione dei lavori dell'Assemblea fino a domani mattina e chiedo che la mia proposta venga messa ai voti.

PRESIDENTE. Senatore Ciriani, vorrei ribadire all'Assemblea, proprio per difendere il lavoro svolto sia dal Consiglio di Presidenza che dall'Amministrazione, che il provvedimento è nel calendario vigente e quindi non è stato inserito successivamente, a prescindere da quello che è accaduto nella Capigruppo. Ho una valutazione della 5a Commissione sul testo e quindi sono autorizzata dal Regolamento ad aprire la discussione generale. Lei ha però la facoltà di presentare una questione sospensiva al termine dell'intervento del relatore, che sarà poi valutata.

Ha facoltà di parlare il relatore.

ASTORRE, relatore. Signor Presidente, ringrazio tutti i colleghi della Commissione lavori pubblici e i colleghi di Fratelli d'Italia che hanno partecipato fattivamente ai lavori con le loro proposte e le loro discussioni. Ringrazio in particolare i colleghi Ruspandini e Malan.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge in esame che giunge in Senato dopo l'esame da parte della Camera dei deputati, reca misure urgenti in materia di infrastrutture e trasporti. (*Brusio*). È complicato proseguire con la relazione. È una *vexata quaestio*.

PRESIDENTE. Prego gentilmente i colleghi che sono nell'emiciclo accanto al relatore di accomodarsi per consentire al relatore il corretto svolgimento della sua relazione.

ASTORRE, *relatore*. Grazie, Presidente.

L'articolo, al comma 1, introduce modifiche al codice della strada. Tali modifiche, che nel testo originario del decreto-legge erano complessivamente volte a rafforzare la sicurezza della circolazione di specifiche categorie di utenti, sono state moltiplicate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

In sintesi le nuove disposizioni, che in molti casi riprendono il contenuto di un testo unificato del disegno di legge in esame presso la IX Commissione della Camera, rafforzano le sanzioni pecuniarie e aumentano la decurtazione dei punti della patente per chi occupa senza autorizzazione gli spazi riservati ai veicoli al servizio di persone con disabilità e prevedono che tali veicoli, qualora risultino già occupati e indisponibili agli stalli ad essi riservati, possano essere parcheggiati gratuitamente nelle aree di sosta a pagamento.

Tali disposizioni riducono le masse complessive consentite nel caso di trasporto eseguito con veicoli eccezionali, con l'introduzione di deroghe per i veicoli in dotazione della Protezione civile agli enti locali e al terzo settore; aumentano le sanzioni nel caso di getto di rifiuti e di altre cose dai veicoli; introducono il divieto sulle strade o sui veicoli di pubblicità che proponga messaggi sessisti o violenti, stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, dell'appartenenza etnica, oppure discriminatori; consentono l'installazione di cartelli al centro delle rotonde per indicare l'impresa incaricata di curare il verde qualora la manutenzione sia affidata a titolo gratuito a società private o ad altri enti.

Il comma 5 incide su alcuni aspetti della disciplina dell'attività di autotrasportatore per precisare che il presupposto che rende necessaria l'acquisizione della carta di qualificazione del conducente (CQC) è l'esercizio e il trasporto professionale di persone o cose e non la semplice guida di veicoli di categoria superiore, e per chiarire le diverse casistiche che comprovano il possesso della CQC in relazione a patenti rilasciate da Stati esteri anche extra europei. Sul punto abbiamo discusso in Commissione.

I commi da *5-bis* a *5-quater* disciplinano le modalità e le condizioni affinché dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 ai giovani fino a trentacinque anni, ai percettori di reddito di cittadinanza o di ammortizzatori sociali sia concesso un contributo di importo massimo di 1.000 euro - e questo era un punto che abbiamo discusso in Commissione - a titolo di rimborso delle spese sostenute per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali necessarie per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto merci per conto terzi.

I commi da *6-sexies* a *6-novies* dispongono che, in fase di progettazione ed esecuzione di infrastrutture di tipo stradale, autostradale e ferroviario, debbano essere previste infrastrutture complementari atte a consentire il passaggio in sicurezza di fauna selvatica nelle aree in cui è maggiore la loro presenza sul territorio. Questo è un punto importante, perché spesso il parere della sovrintendenza blocca la realizzazione di opere pubbliche anche di grande rilevanza.

L'articolo *1-bis* semplifica le procedure per il riconoscimento delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli per le persone con disabilità.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di infrastrutture autostradali e idriche. In particolare, il comma 1 proroga al prossimo 31 dicembre il termine entro il quale i concessionari autostradali, il cui periodo regolatorio quinquennale è venuto a scadenza, sono chiamati a perfezione l'aggiornamento dei rispettivi piani economico-finanziari, cosiddetti PEF, ai fini dell'adeguamento delle tariffe autostradali relative agli anni 2020 e 2021.

I commi *1-bis* e *1-ter* integrano la disciplina per l'affidamento della concessione dell'autostrada A22 del Brennero, prevedendo che esso possa avvenire anche mediante ricorso alle procedure relative alla finanza di progetto, da concludersi entro il 31 dicembre 2022. Sono inoltre regolati i versamenti degli importi dovuti alla società Autobrennero SpA.

Il comma 2-*bis* proroga al prossimo 31 dicembre la sospensione degli incrementi alle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25 (la cosiddetta autostrada dei Parchi, che ha uno dei sistemi tariffari più dispendiosi e più cari per gli utenti).

I commi 2-*ter* e 2-*quater*, al fine di accelerare i tempi di realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, in provincia di Livorno (il completamento del cosiddetto corridoio tirrenico settentrionale, che oggi prende il via dall'autostrada Roma-Civitavecchia e arriva fino a Tarquinia e che si deve concludere fino a Cecina), autorizzano l'acquisto da parte di ANAS dei progetti elaborati dalla Società Autostrada Tirrenica (SAT), previo pagamento di un corrispettivo determinato con riferimento ai soli costi di progettazione e quantificato in 36 milioni di euro.

I commi da 2-*sexies* a 2-*sexiesdecies* recano disposizioni in materia di gestione delle autostrade che, per la gestione delle autostrade statali in regime di concessione mediante affidamento *in house*, autorizzano la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze e soggetta al controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, alla quale verranno trasferite le funzioni e le attività attribuite dalle disposizioni vigenti ad ANAS, con esclusivo riguardo alle autostrade statali a pedaggio. La nuova società potrà stipulare apposite convenzioni con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale, nonché costituire ovvero acquisire partecipazioni in società di gestione autostradale.

Il comma 2-*terdecies* stabilisce che le società miste regionali Autostrade del Lazio SpA, Autostrade del Molise SpA, Concessioni Autostradali Lombarde SpA e Concessioni Autostradali Piemontesi SpA, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame non abbiano avviato ovvero concluso, con provvedimento di aggiudicazione, le procedure di gara per l'affidamento delle autostrade di rilevanza regionale, sono sciolte e poste in liquidazione. Resta ferma l'assegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delle risorse già destinate alla realizzazione di infrastrutture di rilevanza regionale ad opera delle società liquidate e ancora disponibili, da impiegarsi naturalmente per le medesime finalità.

Il comma 2-*septiesdecies* autorizza Roma Capitale a stipulare con ANAS, in qualità di centrale di committenza, una convenzione per la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade comunali di Roma. ANAS potrà utilizzare le risorse disponibili nel limite di 5 milioni di euro.

L'articolo 2-*bis* prevede che il Ministero delle infrastrutture, d'intesa con i concessionari dei tratti autostradali in concessione, proceda alla valutazione dei siti per l'ubicazione - questo è importante - dei caselli autostradali funzionali all'accesso alle stazioni ferroviarie e all'Alta velocità.

L'articolo 3, comma 9-*ter*, in relazione alla realizzazione della tratta ferroviaria Torino-Lione, estende la qualifica di aree di interesse strategico nazionale alle aree e ai siti del Comune di Chiomonte individuati per la realizzazione di opere connesse, comprese quelle di risoluzione delle interferenze, nonché le aree site nei Comuni della valle, individuati per l'installazione dei cantieri della sezione transfrontaliera, ivi comprese quelle di risoluzione delle interferenze.

L'articolo 4 detta invece disposizioni in materia di investimenti e sicurezza nel settore del trasporto marittimo. I commi dall'1-*septies* all'1-*novies* apportano modifiche all'articolo 5 della legge n. 84 del 1994, per disciplinare in maniera dettagliata la programmazione strategica delle autorità di sistema portuale, anche attraverso la previsione di un nuovo strumento (il documento di programmazione strategica di sistema). Il comma 2 introduce il porto di Arbatax nella circoscrizione del porto di Sardegna e il comma 3 assegna all'autorità di sistema portuale dello stretto 2 milioni di euro per interventi infrastrutturali al traghettamento nello stretto di Messina. Il comma 4 prevede la compensazione per la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati dal 23 febbraio al 31 dicembre, previsti finora a favore delle sole navi battenti bandiera italiana.

PRESIDENTE. Senatore Astorre, la interrompo soltanto per avvisarla che ha a disposizione ancora l'ultimo minuto dei dieci complessivi. Ma lei, eventualmente, può andare avanti fino a venti minuti oppure consegnare il testo scritto dell'intervento. La avviso perché, come regola, devo farle sapere che sta terminando il tempo a sua disposizione.

ASTORRE (PD). Grazie, signor Presidente. Allora elencherò soltanto la materia degli articoli e poi le consegnerò il testo scritto, affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

ASTORRE (PD). L'articolo 5 disciplina le strutture di missione presso il Ministero delle infrastrutture. L'articolo 6 disciplina disposizioni per la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. L'articolo 7 reca disposizioni urgenti in materia di trasporto aereo, quindi relative ad Alitalia e Italia trasporto aereo (ITA). L'articolo 8 interviene sulla disciplina delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli a basse emissioni (il cosiddetto ecobonus). L'articolo 9 reca misure per la rapida realizzazione del parco della giustizia di Bari.

L'articolo 10 è molto importante, perché definisce alcune procedure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'articolo 11 dispone il rifinanziamento della componente prezzi e contributi del fondo di cui alla legge n. 394 del 1981 gestito da Simest (se ne è discusso anche in Commissione). L'articolo 12 istituisce nello stato del MEF il Fondo concorsi, progettazione e idee per la coesione territoriale. L'articolo 13 estende i benefici dell'istituto denominato "Resto al Sud" ad alcuni Comuni italiani e alle isole minori. L'articolo 15 introduce modifiche di perequazione infrastrutturale. L'articolo 16 proroga al 31 dicembre alcuni commissariamenti. L'articolo 17 dispone l'entrata in vigore del provvedimento.

Concludo con una considerazione di ordine politico. Un provvedimento di tale portata avrebbe meritato una trattazione in Commissione molto più approfondita. Di fatto, abbiamo avuto mezza giornata per la discussione e proseguiamo adesso in Aula molto probabilmente con il voto di fiducia. Penso che il ruolo del Parlamento debba essere maggiormente valorizzato; occorre metterci tutti in condizione di fare il nostro lavoro in scienza e coscienza. Questa volta non abbiamo potuto lavorare come si addirebbe ad una Commissione parlamentare competente sulle infrastrutture.

Ringrazio tutto il personale della Commissione e tutti i colleghi senatori, che hanno lavorato insieme nelle condizioni date, affinché potessimo fare un buon lavoro, dando mandato al sottoscritto per riferire all'Assemblea. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Drago. Ne ha facoltà.

DRAGO (Fdl). Signor Presidente, cercherò di mettere ordine alle idee, visto e considerato che, in questo trambusto giornaliero, si pensava di posticipare il mio intervento.

Il provvedimento in esame, già approvato alla Camera dei deputati con l'apposizione della questione di fiducia, assume una notevole importanza per quanto riguarda il territorio che rappresento. In particolare, l'articolo 16 fa riferimento alla proroga dei commissari straordinari alla ricostruzione *post* sisma. Così come fatto alla Camera, abbiamo presentato anche in Senato emendamenti su questo tema. Il problema rappresentato nei nove Comuni della Provincia di Catania (ma, come abbiamo visto, anche a Campobasso e in altri territori) è relativo alla lentezza delle procedure di ricostruzione.

C'è un'esperienza positiva (quella della ricostruzione del Centro Italia, che a sua volta prende spunto dalla rapida ricostruzione del ponte di Genova) relativa alla deroga di alcune regole stringenti nell'ambito della ricostruzione e dell'urbanistica. In questo caso abbiamo proposto di estendere questa normativa, che, a torto o a ragione, viene definita normativa Legnini, dal nome del commissario che in questo momento si sta occupando della ricostruzione nel Centro Italia, che a sua volta ha fatto uso delle ordinanze. Si tratta comunque di scelte che queste deroghe pongono.

Se qui in Senato non si ponesse la fiducia e si desse la possibilità di esaminare ogni emendamento e ordine del giorno, si potrebbe spiegare in merito a quanto sostenuto dal Governo circa la destinazione al Sud del 40 per cento dei fondi. Sappiamo che la maggior parte sono legati a progetti sponda, ossia progetti che vengono cantierati con iniziative degli enti locali, per poi essere contabilizzati con fondi europei e provvedimenti non rivisitati. Pensiamo all'Alta velocità: le linee guida nazionali la prevedono a 300 chilometri orari, ma ci troviamo nel Sud Italia ancora a 160 chilometri orari.

Vorrei quindi mettere in evidenza l'incongruenza di quanto si dice con ciò che si fa. Se l'attenzione è veramente alta e massima, allora che si manifesti permettendo la votazione di questi emendamenti, che tra l'altro - ironia della sorte - hanno avuto il parere favorevole di Casa Italia, il Dipartimento istituito

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e deputato proprio alla ricostruzione *post* sisma.

Un'altra particolarità è legata all'emergenza che abbiamo vissuto in Sicilia negli ultimi giorni. Ieri sono stata nei territori interessati e due giorni fa ho partecipato a Scordia ai funerali della coppia vittima dell'alluvione. Ho potuto fare un giro sui territori anche ieri su Ramacca, Militello in Val di Catania e Palagonia ed è emerso il solito discorso: non c'è una programmazione delle attività di prevenzione. Poco fa ho fatto riferimento a Casa Italia. Ricordo che negli anni precedenti di questa legislatura, la XVIII, il capo della Protezione civile nazionale, l'ingegner Curcio, tenne dei tavoli in merito proprio alle attività di ricostruzione per il sisma e per le calamità naturali finalizzati alla realizzazione di una legge quadro che servisse come riferimento nell'immediatezza e nella necessità per interventi standardizzati dopo eventi calamitosi. Ritornando ai territori siciliani, il problema è però di prevenzione.

Ho avuto modo di vedere personalmente che nelle zone in cui si è fatta manutenzione - ad esempio nei corsi d'acqua, con un intervento immediato, realizzato con i fondi stanziati dopo l'evento alluvionale del 18 ottobre 2018 - essa ha sortito un effetto positivo, nel senso che le conseguenze sono state contenute. Ho visto invece zone in cui dall'alluvione del 2018 non era stato fatto alcun intervento. Ci sono quindi problematiche - che colgo l'occasione per rappresentare - legate al fatto che i fondi non sono arrivati totalmente a destinazione - mi riferisco a quelli del 2018 - e un'altra legata al fatto che la conversione in legge del decreto n. 121 del 2021 alla Camera è avvenuta qualche giorno dopo l'evento alluvionale. Pertanto, poteva essere un'occasione per porre in essere interventi immediati. Ciò non toglie che potremmo farli anche ora (semplicemente, posso ipotizzarne uno del relatore o governativo). Del resto, oggi abbiamo visto di tutto, quindi volere è potere. Mi sa che le regole, quando si vuole raggiungere un obiettivo, vengono frequentemente derogate.

Per quanto riguarda invece la gestione commissariale, tra le proposte depositate ne abbiamo una che ha raccolto l'attenzione di Casa Italia e di altri rappresentanti. Mi riferisco al cronoprogramma triennale - è una proposta che già dal 2018 porto avanti - per le strutture commissariali, soprattutto di quelle preposte alla ricostruzione *post* sisma. La finalità del cronoprogramma è chiaramente intuibile: avremmo una programmazione e in linea di massima potremmo avere una proiezione di come i fondi verrebbero chiaramente spesi. Possiamo parlare di una sorta di azione preventiva e poi a consuntivo: ciò che si è progettato e programmato alla conclusione del terzo anno è stato di fatto realizzato? I fondi sono stati utilizzati del tutto? In caso negativo, quanto è stato usato? Alla richiesta di proroga di una struttura commissariale avremmo degli indicatori oggettivi per poterla avvalorare o meno.

Nell'articolo 16 è prevista la proroga di tutte le strutture commissariali. Poi in base ai desiderata e alle indicazioni che abbiamo raccolto abbiamo fatto anche proposte di una scadenza anticipata. Questa è stata una lettura del sentire comune e non un intervento particolare.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,30)

(Segue DRAGO). Avrei concluso. Spero veramente che la maggioranza tenga conto di quanto ho rappresentato e che sia coerente con l'attenzione ai territori che ha finora manifestato a parole.

(Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Falco. Ne ha facoltà.

DE FALCO (Misto). Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola.

Purtroppo per alcuni colleghi sarò ripetitivo oggi, perché da un paio di giorni in Commissione forse mi sentono dire sempre le stesse cose. Qui adesso stiamo discutendo della conversione del decreto-legge n. 121, il decreto infrastrutture, a proposito del quale un po' tutti gli esponenti dei Gruppi parlamentari, a partire dal relatore (che ho sentito ripetere adesso questo concetto), lamentano che vi sia stato troppo poco tempo per esaminare il testo, come richiederebbe l'articolo 72 della Costituzione. Io però dico una cosa (la dicevo in Commissione e la ripeto qui): tutti i colleghi hanno chiesto al Governo, la prossima volta, di non farlo più. In tutti i loro interventi, i senatori colleghi della Commissione hanno allungato le mani pietendo la grazia dal Governo, che per la prossima volta ci dia un po' più di tempo. Eh no, non è così che funziona: i diritti si pretendono, non ci si lamenta; nessuno ti può dare un diritto, se tu non lo ottieni; altrimenti, è una concessione, non un diritto. (Applausi).

Quindi è inutile che oggi il relatore, il buon Astorre, si lamenti. No, non va bene così. C'è un sistema

ed è quello di dire al Governo che abbiamo bisogno del tempo necessario per esaminare approfonditamente il provvedimento, articolo per articolo ed emendamento per emendamento. (*Applausi*). Questo, se non avviene, comporta un'abdicazione rispetto a un oggetto di cui il singolo parlamentare, deputato o senatore che sia, non ha disponibilità. Non possiamo abdicare al nostro dovere di esaminare gli articoli, perché ce lo impone la Costituzione. Possiamo esaminarli velocemente e fare tutto quanto occorre per essere celeri, sbrigativi e rapidi, ma non possiamo abdicare ad oggetti di cui non abbiamo disponibilità.

Detto questo, in tutto il provvedimento la parte più sensibile, a mio modo di vedere, è l'articolo 7, di cui in Commissione ho parlato io e nessun altro. Nemmeno il Governo mi ha dato risposta, nella persona del sottosegretario Cancellieri, qui presente. Cosa ho detto? Cosa c'è di importante in questo articolo 7? Su questo sostanzialmente credo che i colleghi non possano non concordare. L'articolo 7 in realtà pone una finzione giuridica: attraverso di esso si finge, in sostanza, che tra Alitalia e ITA non avvenga una cessione d'azienda o di ramo d'azienda, bensì solo di singoli beni o di loro parti. Facciamo un esempio: se ammettessimo che il tutto è l'aeroplano, qui si starebbe parlando del carrello dell'aeroplano o di parti di quel bene, cioè dei bulloni. Ecco, il contratto tra Alitalia e ITA riguarda probabilmente dei bulloni, tant'è vero che in questo modo si rende possibile non applicare l'articolo 2112 del codice civile, che peraltro è attuazione di una direttiva comunitaria.

Che cosa dice l'articolo 2112? Molto semplicemente dice che, quando c'è la cessione di un'azienda o di un ramo d'azienda - e qui fingiamo che non ci sia - l'azienda, che è composta da beni strumentali e risorse umane, deve continuare a essere composta da beni strumentali e dai contratti relativi a quelle risorse umane, per cui si cedono i contratti. Prevede infatti l'articolo 2112 che i contratti dei lavoratori si trasferiscano al cessionario.

L'obiezione che può essere fatta - e che non è stata fatta in Commissione, perché non hanno risposto su questo - è che la Commissione europea ci ha chiesto la discontinuità. Benissimo, ma che cos'è la discontinuità? Chi ci dice che cos'è? La stessa Commissione europea, nella lettera del 21 gennaio 2021, che non è segretata, con riguardo alla discontinuità chiarisce che deve esserci una diversità tra i soggetti che compongono l'*asset* societario di Alitalia e quelli che compongono l'*asset* societario (cioè i soci) di ITA. Quello che dunque sta chiedendo giustamente l'Europa è una differenziazione tra i due imprenditori, non tra le due aziende, cosa che sarebbe impossibile, perché c'è la cessione dell'azienda.

Va bene, facciamo finta di non sapere queste cose e vediamo che cosa dice l'articolo 7, che non fa riferimento, per esempio, a questa lettera, a queste decisioni e a queste indicazioni della Commissione europea. Al contrario, fa riferimento a un atto della Commissione europea - nella specie, una decisione ovvero un provvedimento secondario di normazione europea - segreto. Parliamo di un atto segreto.

Alla Camera dei deputati alcuni colleghi avevano chiesto l'ostensione immediata di questo atto. Non avendo avuto successo il collega Fassina alla Camera, ho fatto anch'io la stessa cosa qui in Senato. Mi è stato risposto che quest'atto non è ostensibile e sarà conoscibile una volta pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea. Stiamo quindi trasformando in legge un provvedimento che, poi vedremo, lede fortemente i diritti dei lavoratori e le relazioni sindacali, che vengono totalmente annullate, sulla base di un atto segreto che il Parlamento italiano e i cittadini italiani non possono conoscere.

Ma ci rendiamo conto o no che questo è un *vulnus*, una violazione palese delle norme procedurali che la Costituzione ci impone per fare le leggi? Che cosa dice infatti la Costituzione? Dice che ciascun parlamentare, onorevoli deputati e onorevoli senatori, nel valutare un provvedimento deve esaminarlo e, con dignità e onore, deve svolgere tutto il proprio lavoro. L'esame di un provvedimento, dunque, non può prescindere dalla conoscenza degli atti presupposti, che sono anche veicolo interpretativo.

Pertanto, se qualcuno volesse davvero dire che sta esercitando il proprio mandato in scienza e coscienza, come ha affermato anche prima il senatore Astorre, dovrebbe riconoscere di non poter avere scienza, dal momento che non conosce l'atto presupposto. Come dicevo, ciò comporta un *vulnus* enorme sulla formazione della legge che la Corte costituzionale dovrà essere chiamata a giudicare.

In secondo luogo, aver spezzettato fino al bullone, come dicevo prima, la cessione dell'azienda significa che ciascuno dei lavoratori - e non parlo dell'ultimo lavoratore, ma degli stessi piloti di

Alitalia - si trova dinanzi al datore di lavoro neanche fosse un minatore che nel 1800, uscendo dalla miniera inglese, si trova davanti il padrone (ecco i partiti che si richiamano alla tutela del lavoro) che gli dice: tu non mi piaci, sei stato troppo spesso tra i sindacalisti; prendo quell'altro.

Signor Presidente, mi avvio a concludere. Non si può consentire che a questo punto, nel diritto del lavoro e nelle relazioni sindacali, non esista più la possibilità di intermediazione. Il lavoratore si trova da solo dinanzi all'arroganza e alla supremazia assoluta del datore di lavoro, il quale impone una riduzione del salario del 55 per cento per i piloti di Alitalia - *pardon*, per i piloti di ITA - con un monte ore portato a sessanta ore mensili. Questo è ignobile, al giorno d'oggi.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore De Falco.

DE FALCO (*Misto*). Signor Presidente, ho concluso e la ringrazio per il tempo in più che mi ha concesso. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

[MODENA](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, di questa normativa mi interessa una parte che potrebbe sembrare parziale, ma che in realtà è rilevante per lo spirito complessivo del provvedimento. Mi riferisco all'articolo 12, così com'è stato modificato dalla Camera dei deputati, grazie anche e soprattutto, se me lo consentite, a un emendamento, che poi ne ha raggruppati altri, presentato dal Gruppo Forza Italia. Grazie a questo emendamento, la mia Regione, ovvero l'Umbria, e le Marche sono state inserite come Regioni in transizione per poter accedere al Fondo concorsi, progettazione e idee per la coesione territoriale, per sopperire quindi, nell'immediato, ai *deficit* di progettualità locale e coinvolgere i professionisti nell'individuazione dei progetti. Chiaramente stiamo parlando di progetti collegati non solo al Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma anche al Fondo per lo sviluppo e la coesione e al Fondo complementare.

Non stiamo parlando di poche risorse, ma di risorse importanti, pari a 50 miliardi di euro, che sono certamente rilevanti per determinati territori. Tengo soprattutto a dire, a tal proposito, che nel corso delle varie audizioni fatte sul PNRR molto spesso i parlamentari provenienti dalle aree del Centro Italia avevano posto in evidenza come esse fossero a rischio, schiacciate da una parte dalle percentuali di ripartizione territoriale del Fondo (20 per cento e 80 per cento), e dall'altro dal fatto che c'era comunque una prevalenza nei confronti del Sud. Con l'approvazione di questo emendamento, con la rivisitazione che è stata fatta e soprattutto con il riconoscimento del fatto che l'Umbria e le Marche sono Regioni in transizione, si è riusciti a mettere un po' più in equilibrio la situazione, dal punto di vista infrastrutturale.

Stiamo parlando di risorse divise tra il 2021 e il 2022. Quindi, precisamente, la dotazione complessiva di questo fondo, ripartita nel biennio, è di circa 16 milioni di euro per il 2021 e di circa 145 milioni di euro per il 2022. Come vi dicevo, sono fondi destinati soprattutto ai Comuni che hanno una popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti, ricompresi nelle Regioni del Sud più Umbria e Marche; poi, ai Comuni con popolazione complessiva inferiore a 3.000 abitanti ricompresi nelle aree interne - considerate che ovviamente queste ci sono in tutte le Regioni, comprese Umbria e Marche - e poi chiaramente a città metropolitane e Province.

È stata fatta anche una precisa classificazione in ordine alle differenziazioni demografiche. In sostanza, pur al netto delle varie problematiche che ci possono essere, l'emendamento è sicuramente rilevante per le aree del centro, perché coglie non solo le problematiche delle Regioni e delle aree interne, ma anche l'importanza del collegamento e della necessaria perequazione quando parliamo di sviluppo uniforme.

Vi faccio ancora un esempio sempre per quello che riguarda l'area centrale. Nel decreto-legge la cui conversione ci accingiamo ad approvare sono previste procedure di velocizzazione; in modo particolare, voglio ricordare che, fra le opere previste, c'è anche la direttrice Orte-Falconara, che naturalmente ha una valenza non indifferente per il collegamento che passa attraverso il Lazio, l'Umbria e le Marche.

È un provvedimento che reca disposizioni urgenti, ma che si deve leggere, secondo me, in combinato disposto con una serie di norme che sono state annunciate - penso, per esempio, all'edilizia scolastica e agli asili - e che troveremo nella manovra di bilancio che sta arrivando in Senato, che devono anche

essere collegate ai 30 miliardi di quello che abbiamo chiamato fondone, che è servito sempre per un disegno complessivo.

Cosa voglio dire in sintesi e avviandomi alla conclusione? Forse ci passano sotto talmente tanti decreti-legge che a volte guardiamo il particolare e ci sfugge il disegno generale; se però proviamo a incastrarli insieme con un minimo di attenzione e di pazienza, oltre alle questioni particolari o comunque territoriali - oggi ho parlato della mia Regione, l'Umbria - si vede chiaramente un quadro all'interno del quale tutta una serie di risorse (quelle dei fondi complementare e di coesione, del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del cosiddetto fondone) sono indirizzate verso la logica dello sviluppo delle aree che oggi sono indietro e che devono ovviamente ammodernarsi, perché questo può garantire quella crescita stabile a cui il Governo punta, come ha dichiarato in molteplici occasioni.

Ringrazio sicuramente per questo tipo di provvedimento, che ha un senso e una logica soprattutto se si legge, come vi dicevo, anche guardando indietro al fondone e guardando avanti alla manovra di bilancio. Ribadisco che, grazie alle modifiche apportate alla Camera, sicuramente le Regioni in transizione, che sembravano più trascurate e anche in parte limitate, hanno trovato invece una loro specificità nell'articolo 12, così com'è stato riformulato. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Campari. Ne ha facoltà.

[CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, inizio col fare mie le parole del relatore, perché effettivamente stiamo continuando una deriva che non è assolutamente giusta e corretta, modificando il ruolo del Senato e stringendo i tempi a disposizione per esaminare i provvedimenti. Vengono compressi i tempi della discussione, necessari per poter lavorare bene e proficuamente in Commissione.

C'è un problema in tutto ciò: alla fine, non è il Governo il tramite con i cittadini, perché chi poi si prende le telefonate dei cittadini che hanno problemi siamo noi. Siamo noi il loro riferimento sul territorio e siamo noi a prenderci tutte le loro lamentele, che giustamente ci vengono indirizzate magari anche per i ritardi del Governo (come nei decreti attuativi che deve emanare, per esempio, sul rincaro dei materiali e sulla possibilità di dare un po' di ristoro e di liquidità a tutte le varie ditte del territorio). Siamo noi a recepire tutte queste lamentele e le telefonate arrivano ad ogni ora del giorno, da parte di gente disperata. *(Applausi)*. Questa cosa deve finire: bisogna che il Senato riassuma il suo ruolo e venga trattato con la dignità che merita.

Nel merito del provvedimento, questo decreto-legge sui trasporti e sulle infrastrutture ha molte luci e qualche ombra, anche perché fondamentalmente è un decreto *omnibus*, però ci sono molte cose buone, grazie all'accoglimento di vecchi emendamenti e nuovi suggerimenti. Anche su questo però sorge una domanda: perché emendamenti che continuiamo a presentare vengono ignorati quando arrivano dall'Assemblea e poi vengono ripresi ciclicamente dal Governo? È un'altra cosa che non si riesce veramente a capire. *(Applausi)*.

Due esempi: il primo è la revisione dei mezzi pesanti, che da tre anni cerchiamo di portare avanti (l'ultima volta anche qui in Senato, con un emendamento stralciato all'ultimo momento); il secondo è la responsabilità civile per i monopattini, altra battaglia, sempre mia, che portiamo avanti da almeno due anni a questa parte. Ce ne sono anche tante altre. Poi, ovviamente, dalla Camera sono arrivate alcune modifiche in positivo e in Senato ci abbiamo provato con qualche ordine del giorno (che, come sappiamo tutti, può essere acqua fresca oppure un po' più stringente). Abbiamo cercato di fare qualcosa di più stringente, ma sicuramente non è del tutto vincolante. Ora sarà il Governo però a dover mantenere le promesse che ha fatto e a impegnarsi effettivamente nell'accogliere questi ordini del giorno importanti. Noi vogliamo chiederlo ancora una volta, perché veramente, per com'è trattato in questo momento il Senato, non può che essere un patto tra gentiluomini quello che ci lega in questi momenti.

Nei contenuti il provvedimento contiene alcune norme interessanti: per esempio, definiamo la Torino-Lione un'opera strategica, di cui siamo assolutamente convinti, ma continuiamo a tollerare gli attacchi che vengono fatti dai centri sociali o da una certa parte del Paese ai cantieri e a vedere che sono sempre i soliti a farli e che manca una condanna unanime, cosa gravissima. *(Applausi)*.

Cosa simile accade con gli attacchi contro le sedi della Lega: ne hanno distrutta anche una due giorni

fa a Como, ma sinceramente di manifestazioni accorate di solidarietà non ne ho viste da parte del Parlamento. Mi sembra strano, sinceramente, perché la violenza è tale da una parte e dall'altra, non solamente a senso unico.

Ciò detto, ci sono cose buone in questo provvedimento, come le norme sulla sosta dei disabili, delle mamme con bambini e delle donne incinte o sul decoro, con multe maggiorate per chi abbandona i rifiuti, altro problema veramente incredibile che abbiamo in alcune zone dell'Italia. Non si capisce come, nel 2021, ci possano essere ancora montagne di immondizia a bordo strada, specialmente in alcune zone e in alcune parti delle nostre isole bellissime, che vengono deturpate in questo modo.

Altre norme condivisibili sono quelle sulla sicurezza alla guida, sull'uso della targa in prova, sugli incentivi per le patenti ai giovani di tipo C e di tipo D, sui monopattini o sulle infrastrutture autostradali e idriche. Ottime sono quelle sulle Olimpiadi o sulle strade della Sardegna, sempre per restare sulle Isole. La Sardegna, peraltro, è un'isola che ancora soffre di un'arretratezza infrastrutturale grave che le impedisce di svilupparsi come dovrebbe per mancanza di strade adeguate e di ferrovie. Sono inoltre previste facilitazioni anche per utilizzo dei fondi del PNRR. Il testo presenta quindi veramente tante luci, tante cose benfatte.

Sicuramente positiva è la misura che prevede l'incentivo per le auto, tuttavia dobbiamo fare un ragionamento e capirci una volta per tutte: in Italia circolano 40 milioni di veicoli e in dieci anni di incentivi, dal 2012 circa, ne abbiamo sostituiti circa 4 milioni. Come possiamo pensare di sostituire totalmente con l'elettrico il parco circolante che c'è in Italia? Abbiamo più di 11 milioni di veicoli con classificazioni da euro 3 a euro 0, 11 milioni di veicoli euro 4 e altri 12 o 13 milioni con classificazione euro 5 o euro 6. Vogliamo cambiare almeno i veicoli più inquinanti euro 0, euro 1, euro 2 ed euro 3? Vogliamo fare incentivi seri o pensiamo che l'elettrico sia la panacea di tutti i mali? (*Applausi*).

Dico questo perché produciamo l'energia, ma non ne abbiamo abbastanza e la compriamo dall'estero. La produciamo in vario modo e quella da fonti rinnovabili è una minima parte, non arriva neanche alla metà. Abbiamo tempi di ricarica infiniti, le colonnine mancano; in estate abbiamo avuto anche tre o quattro anni fa periodi in cui si verificavano i *blackout* perché il fiume Po era in secca e nelle ore centrali della giornata c'erano problemi con l'energia elettrica. Stiamo scherzando o parliamo sul serio? Andiamo a incentivare le auto che non inquinano e in questo senso va benissimo il provvedimento del ministro Giorgetti con cui si stanziavano fondi sulle auto nuove euro 5 o euro 6, ma cerchiamo di uscire dalla demagogia e di fare qualcosa di veramente utile.

Ciò detto, avviandomi alla conclusione, mi riallaccio all'inizio del mio intervento, cioè al fatto che noi siamo il tramite con i cittadini e con i territori. Signor Presidente, mi appello anche lei affinché si interrompa una certa pratica che non ci consenta di dare il nostro contributo, che è utile e tutte le volte aiuta a migliorare i provvedimenti; considero infatti senza senso il fatto che i nostri tempi vengano continuamente compressi in questo modo. (*Applausi*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente e il calendario dei lavori fino al 12 novembre.

Per il disegno di legge cosiddetto salva mare, già all'ordine del giorno della seduta odierna, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito all'unanimità un breve rinvio in Commissione, mantenendo la sede redigente, per una verifica sul testo e il differimento dell'esame, da parte dell'Assemblea, quale primo punto del calendario della prossima settimana.

Nella seduta di domani, a partire dalle ore 10,30, proseguirà la discussione del decreto-legge in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili, approvato dalla Camera dei deputati.

Alle ore 15 avrà luogo il *question time*, con la presenza dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dello sviluppo economico e della giustizia.

Il calendario della prossima settimana, con sedute a partire da martedì 9 novembre fino a venerdì 12, se necessario, prevede la discussione dei seguenti provvedimenti: il disegno di legge salva mare, dalla sede redigente; il decreto-legge concernente la sicurezza sul lavoro e la certificazione verde Covid-19; il decreto-legge sul contenimento degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e gas.

Inoltre, ove trasmesso dal Governo in tempo utile il disegno di legge di bilancio, il Presidente renderà le comunicazioni all'Assemblea ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento. Da quel momento avrà inizio la sessione di bilancio.

La Conferenza dei Capigruppo tornerà a riunirsi mercoledì 10 novembre, dalle ore 15,30 alle ore 16,30.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il calendario dei lavori fino al 12 novembre:

Giovedì	4	novembre	h. 10,30	- Seguito disegno di legge n. 2437 - Decreto-legge n. 121, Infrastrutture e mobilità sostenibili (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 9 novembre</i>) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (ore 15)
Martedì	9	novembre	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 1571 e connessi - Legge SalvaMare (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>dalla sede redigente</i>) - Disegno di legge n. 2394 - Decreto-legge n. 127, Sicurezza lavoro e certificazione verde COVID-19 (<i>scade il 20</i>
Mercoledì	10	"	h. 9,30-20	
Giovedì	11	"	h. 9,30	
Venerdì	12	"	h. 9,30 (<i>se necessaria</i>)	

				<p><i>novembre</i>)</p> <p>- Disegno di legge n. 2401 - Decreto-legge n. 130, Contenimento aumenti prezzi settore elettrico e gas (<i>scade il 26 novembre</i>)</p> <p>- Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul disegno di legge di bilancio (*) (<i>ove trasmesso in tempo utile</i>)</p>
--	--	--	--	---

(*) Dopo le Comunicazioni del Presidente, il disegno di legge di bilancio sarà assegnato alla 5^a Commissione permanente in sede referente e alle altre Commissioni in sede consultiva. Da quel momento avrà inizio la sessione di bilancio. Le Commissioni dovranno trasmettere i propri rapporti alla 5^a Commissione permanente entro giovedì 18 novembre.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2437

(Decreto-legge n. 121, Infrastrutture e mobilità sostenibili)

(4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	20'
Governo	20'
Votazioni	20'
Gruppi 3 ore, di cui	
M5S	32'
L-SP-PSd'Az	29'
FIBP-UDC	25'
Misto	25'+5'
PD	22'
FdI	17'+5'
IV-PSI	16'
Aut (SVP-PATT, UV)	14'
Dissenzienti	da stabilire

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2394

(Decreto-legge n. 127, Sicurezza lavoro e certificazione verde COVID-19)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	40'
Governo	40'
Votazioni	40'
Gruppi 5 ore, di cui	
M5S	54'
L-SP-PSd'Az	49'
FIBP-UDC	42'
Misto	41'+5'
PD	37'
FdI	29'+5'
IV-PSI	26'
Aut (SVP- PATT, UV)	23'
Dissenzienti	da stabilire

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2401

(Decreto-legge n. 130, Contenimento aumenti prezzi settore elettrico e gas)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	40'
Governo	40'
Votazioni	40'
Gruppi 5 ore, di cui	
M5S	54'
L-SP-PSd'Az	49'
FIBP-UDC	42'
Misto	41'+5'
PD	37'
FdI	29'+5'
IV-PSI	26'
Aut (SVP- PATT, UV)	23'
Dissenzienti	da stabilire

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [2437](#) (ore 18)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Toninelli. Ne ha facoltà.

TONINELLI (M5S). Signor Presidente, è un peccato non vedere oggi il ministro Giovannini in Aula; speriamo che sia a lavorare a Glasgow, alla COP26, per difendere le infrastrutture e la mobilità sostenibile, come il nome del suo Ministero. Vedrà comunque i nostri interventi. Siamo a ricordare che nel decreto-legge al nostro esame ci sono norme condivisibili e positive, ma ci sono altre norme, tra l'altro probabilmente anche le più consistenti, che ci preoccupano non poco. L'argomento *clou* è infatti quello che riguarda le concessioni autostradali, che purtroppo nel provvedimento al nostro esame è trattato in un modo troppo favorevole ai colossi del casello.

Partiamo però dall'inizio perché è fondamentale che chiunque segua il mio intervento, anche al di fuori dall'Aula, abbia la possibilità di inquadrare l'argomento. Che cosa sono le concessioni autostradali? Sono contratti convenzionali tra lo Stato che concede un bene pubblico, in questo caso un'autostrada, ed un soggetto privato che se ne impossessa. Dico impossessa perché ho un po' di cognizione di causa. Questi contratti durano decenni, trenta-quaranta anni, e fino al 2018 erano segreti, ma non nelle parti che si potevano conoscere, quelle più importanti, cioè quelle sui soldi; come guadagnavano e perché non si sapeva. Il fattore K era in un altro allegato dei contratti. Oltre ad essere contratti convenzionali tra lo Stato e il privato, questi contratti decennali si devono aggiornare ogni cinque anni con i cosiddetti piani economico-finanziari, che specificano gli investimenti da fare e le tariffe da pagare. Il tutto deve avvenire ovviamente nel rispetto prima della legge e poi della delibera fatta dall'Autorità di regolazione per i trasporti (ART). In questo caso la legge da rispettare è il cosiddetto decreto Genova e la delibera quella che ha attuato l'articolo 16 del citato provvedimento, che ha apportato una vera rivoluzione in materia di gestione delle autostrade, un ribaltamento ad esclusivo vantaggio degli utenti della strada, con più investimenti soprattutto in manutenzione e pedaggi più bassi. Soprattutto, finalmente, con un controllo che torna, un controllo reale da parte dello Stato sugli investimenti e sui conseguenti pedaggi, nuove regole che si potrebbero, anzi, purtroppo, si sarebbero potute - vi spiego poi le ragioni - riassumere come segue: non hai fatto gli investimenti programmati? Male, devi bloccare l'aumento dei pedaggi o diminuire i pedaggi alla gente che usa le autostrade e contemporaneamente pagare delle penali. Questo è quello che sarebbe dovuto accadere, a partire da quando? Da adesso, da domani, dal 2022? No, dal primo gennaio 2020.

Tutto ciò se solo la politica avesse fatto il proprio dovere. Invece, dal 2012 ad oggi, non ha fatto altro che scudare i colossi del casello dall'applicazione delle nuove regole. Come ha fatto la politica a scudare questi colossi del casello tanto miliardari? Rimandandone l'entrata in vigore, esattamente come fa il provvedimento al nostro esame.

Quindi è bene che oggi gli italiani sappiano che queste condizioni ben più vantaggiose per loro - gli italiani, non i concessionari - non le hanno ancora attuate e che il provvedimento ne proroga l'entrata in vigore per la quarta volta, per il quarto semestre da quando avrebbero dovuto entrare in vigore, il primo gennaio 2020, fino al 2022. Già temiamo che dietro l'angolo ci sia un altro decreto mille proroghe, come lei, presidente Calderoli, sa meglio del sottoscritto, pronto a fare altrettanto, prorogando ulteriormente, così di fatto uccidendo la rivoluzione contenuta nel cosiddetto decreto Genova.

Chiediamo al ministro delle infrastrutture Giovannini e al Governo tutto, nella persona del presidente del Consiglio Draghi, di non prorogare più l'entrata in vigore del decreto Genova. (*Applausi*). È inaccettabile infatti che a distanza di oltre tre anni dal crollo del ponte Morandi, i concessionari tutti stiano gestendo e, posso permettermi di dire spremendo, le nostre autostrade pubbliche in base alle ben più favorevoli condizioni, per loro, precedenti al crollo del ponte Morandi. Questa è la situazione.

Come se non fosse già sufficientemente pesante da digerire quello che ho appena detto, nel provvedimento abbiamo pure la proroga - perché non bisogna far mancare niente a questi colossi - di due anni ai subconcessionari, quelli per cui vai a fare la benzina all'interno della stazione di servizio in autostrada o vai all'Autogrill a mangiarti il panino Camogli. Tendenzialmente c'è ancora la famiglia Benetton dietro la società Autogrill.

Ma soprattutto prorogare di due anni anche le condizioni delle subconcessioni carburante e ristoro negli Autogrill significa addio alla rivoluzione delle colonnine di autoricarica all'interno delle autostrade. (*Applausi*).

E come se non bastasse - perché non basta, anche se abbiamo detto che c'è qualche buona "normetta", ma la ciccia non è buona - in questo decreto-legge viene cancellata la prima concessione autostradale della storia della Repubblica italiana completamente pubblica: l'A22. Era l'estate del 2019 quando il Comitato interministeriale per la programmazione economica deliberò la nascita della nuova convenzione, che affidava l'autostrada a un soggetto completamente pubblico. Ciò non significava solamente avere soci esclusivamente pubblici, ma soprattutto fine di una gestione finalizzata a fare soldi, tanti, tantissimi, da dividersi tra azionisti (pubblici o privati che fossero non cambiava niente) e

inizio della gestione a favore dei cittadini, con più investimenti in manutenzione e sicurezza e pedaggi più bassi. Una vera e propria rivoluzione, che doveva partire dall'estate del 2019, ma che, dopo oltre due anni, è stata lasciata prima ferma e oggi, con questo provvedimento, affossata, morta, *caput*, ammazzata. Una bruttura di cui nessuno parla, perché sono troppi e troppo potenti coloro che ne giovano. Se la nuova concessione fosse partita, come da accordi presi nel 2019, oggi si sarebbero già avviati investimenti importanti e abbassati i pedaggi.

Chi mi attaccò quando nel 2019 dissi che volevo un'autostrada completamente pubblica, la A22, spero che oggi, forse con qualche sinapsi attivata, abbia capito di cosa si trattava; e un po' si dovrebbe vergognare, insieme ai politici che in queste settimane e in questi giorni hanno affossato questo straordinario progetto di prima autostrada completamente pubblica, senza dividendi, ma con tutti gli utili che tornano ai territori. Sapete come l'hanno affossata? Andando al progetto del *project financing*, che la storia - di memoria berlusconiana - della legge obiettivo ha dimostrato essere un totale fallimento. (*Applausi*).

Proseguiamo ad analizzare il decreto-legge per non sforare nel tempo. In mezzo a qualche buona norma - lo dobbiamo dire - c'è anche una chicca, Presidente, che dobbiamo analizzare, perché porta a una confusione che è a dir poco straordinaria. Dopo i pesanti "aiutini" (chiamiamoli così) ai potenti concessionari, appare all'improvviso, quando più nessuno si aspettava nulla, una norma che, vista così, avrebbe del rivoluzionario. Mi riferisco alla creazione di una società pubblica, ANAS Autostrade, creata per consentire una gestione pubblica delle autostrade, con assegnazione diretta, cosiddetta *in house*. Se uno leggesse solo questa norma, dimenticandosi dei favori e degli "aiutini" ai concessionari miliardari, salterebbe dalla felicità, dicendo che finalmente si crea un soggetto pubblico in grado di togliere la gallina dalle uova d'oro dalle mani di alcuni "prenditori" (senza "im") di Stato. (*Applausi*).

Se fosse questo il motivo di questa norma, troverebbe il sottoscritto e tutto il Movimento 5 Stelle pronto a difendere a spada tratta il Ministro in questa sua coraggiosa e giusta iniziativa di ripubblicizzazione delle autostrade pubbliche. Peccato che, però, abbiamo qualche dubbio che questa rivoluzione trovi le fondamenta negli articoli precedenti e quindi non possa apparire - speriamo di sbagliarci - solo necessaria a una sorta di operazione contabile tra ANAS Autostrade e la restante parte di ANAS, che rimane nella *holding* Ferrovie dello Stato. Ma speriamo di sbagliarci.

Ciò che vi ho raccontato è la vera storia contenuta in questo decreto-legge nell'ambito delle concessioni autostradali e ben pochi ve lo diranno, perché lo può fare solo colui che ancora difende i cittadini dalla logica della massimizzazione del profitto nell'uso delle autostrade italiane, che - ricordo - sono state costruite con i soldi dei nostri padri e dei nostri nonni, soldi pubblici che abbiamo pagato. (*Applausi*).

Il momento non è facile, soprattutto dopo la mancata revoca della concessione ad Aspi della famiglia Benetton. Ma non possiamo smettere di lottare e di denunciare ciò che non va, anche se questo vuol dire andare contro la narrazione nazionale, per cui con questo Governo va sempre tutto a gonfie vele.

Concludo dicendo che è difficilissimo accettare alcune - sottolineo, alcune - parti di questo provvedimento, perché potrebbero (anzi, abbiamo quasi la certezza) rovinare quanto fatto di buono in precedenza.

Per questo chiediamo due precisi interventi, per rimediare agli errori degli ultimi due anni, decreto Giovannini compreso: innanzitutto, lo *stop* alle proroghe dei piani economico-finanziari con la conseguente entrata - finalmente - in vigore del cosiddetto decreto Genova; in secondo luogo, l'utilizzo di ANAS (visto che abbiamo creato ANAS Autostrade come società *in house* pubblica) come gestore delle autostrade italiane, a partire proprio dalla A22. (*Applausi*).

Concludo il mio intervento, signor Presidente. Si governa per tutti i cittadini, per il supremo bene della collettività; si aiutano prima gli ultimi, in questo caso gli utenti della strada, e non chi ha ricevuto più del dovuto gestendo un bene pubblico. E tra questi primi ci sono proprio i potentissimi, i colossi del casello - io ne so qualcosa, anzi ne so tanto - che appaiono, ahimè, essere tornati - e questo decreto-legge lo conferma - più potenti dello Stato stesso. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mollame. Ne ha facoltà.

[MOLLAME](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non posso che condividere quanto

detto in premessa e anche nelle conclusioni dal collega Campari. Questa Assemblea dovrebbe avere il tempo di lavorare un po' di più sui provvedimenti e sui decreti-legge che arrivano dal Governo, perché è sicuramente capace di migliorarli. (*Applausi*).

Detto ciò, voglio affrontare i temi squisitamente dal punto di vista tecnico e guardare sempre al bicchiere mezzo pieno. Parecchi e diversi sono i temi affrontati da questo decreto-legge in materia di infrastrutture. Mi soffermo solo su alcuni temi che ritengo che forse in passato siamo stati trascurati nonché su altri che ritengo di grande rilevanza, a partire dalle modifiche al codice della strada volte a rafforzare il tema della sicurezza. Sono inoltre previsti investimenti e nuove procedure in materia di sicurezza nel settore delle infrastrutture stradali idriche, con particolare riferimento - mi preme evidenziarlo - agli invasi artificiali, creati con la costruzione di sbarramenti o di dighe.

Si tratta di un patrimonio straordinario, che mediamente ha da cinquanta a cento anni di vita e per alcuni sbarramenti si va anche oltre, ma che non è stato interessato negli ultimi anni dai necessari e non più procrastinabili interventi di manutenzione. Viene integrata e modificata la disciplina del progetto di gestione per le operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento degli invasi artificiali. Voglio ricordare che gli interventi di sfangamento sono assolutamente necessari per garantire il funzionamento stesso di un invaso artificiale, il mantenimento della capacità di invaso e anche la qualità dell'acqua.

Nel 60 per cento circa degli invasi che abbiamo, l'acqua viene utilizzata come fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica e, fatto assai importante, come accumulo di energia prodotta da fonte rinnovabile. Il problema più grosso che abbiamo è quello di riuscire ad accumulare l'energia elettrica prodotta. Gli invasi servono anche come bacini di accumulo e quindi anche di accumulo di energia da fonte rinnovabile. Questo è anche il sistema meno impattante come metodo di accumulo. L'acqua viene inoltre utilizzata per consumi idropotabili, ma anche per l'irrigazione dei nostri campi per sostenere il settore della produzione agroalimentare, che è un settore fondamentale della nostra economia. Ciò accade da sempre, ma soprattutto negli ultimi anni, in cui il *brand* Italia continua ad andare a gonfie vele.

Mi soffermo sul tema della manutenzione delle infrastrutture riferendomi anche alla rete stradale e autostradale, costruita con il lavoro e il sacrificio dei nostri avi. Tale rete oggi necessita ovunque di urgente manutenzione straordinaria, proprio perché non si è intervenuto quando lo si poteva fare con quel tipo di manutenzione che si sarebbe chiamata ordinaria. Questi temi vengono affrontati con norme specifiche riguardanti l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali ed autostradali.

Si interviene anche nel settore delle infrastrutture ferroviarie per accelerare l'attuazione del Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European rail traffic management system). Ci tengo a sottolineare che si tratta di un sistema che dovrà essere esteso a tutte le linee ferroviarie e non solo ai corridoi europei, proprio perché la sicurezza è una prerogativa e un diritto di tutti i cittadini passeggeri. (*Applausi*).

Si interviene e si investe anche nel settore del trasporto marittimo e si migliora e si rende più sostenibile la mobilità di merci e passeggeri, nonché la continuità territoriale da e per la Sicilia. Si istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità, che affiancherà il glorioso e storico Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Si interviene nel settore del trasporto aereo, anche con modifiche alle procedure relative all'amministrazione straordinaria di Alitalia e alla cessione dei beni aziendali della stessa, cercando di porre fine a un ormai annoso e doloroso problema.

Si interviene anche sulla disciplina delle agevolazioni per l'acquisto di autoveicoli a bassa emissione, ma devo puntualizzare che resto un po' perplesso circa la continua promozione della produzione delle nuove vetture. Ricordiamo - ne abbiamo parlato oggi in Commissione industria, commercio, turismo - che questo è uno dei settori dove si consumano enormi quantità di materie prime. Il tema meriterebbe pertanto un serio approfondimento e una valutazione effettuata con il metodo LCA (*Life Cycle Assessment*).

Il tema più importante trattato dal provvedimento è però quello delle procedure di attuazione del PNRR, su cui ci giochiamo il futuro dell'Italia e degli italiani. Conosciamo l'importanza e il valore straordinario di questo piano di investimenti e dobbiamo costruire degli strumenti che devono funzionare in modo efficace.

Penso che come prima cosa vada fatta una concreta analisi di ciò che nei più recenti decenni non ha funzionato in Italia e reso stagnante la nostra economia, nonostante il grande lavoro di tanti e la straordinaria inventiva, l'impegno e la passione di tantissimi italiani. Certo, il grande debito pubblico accumulato nei due decenni che vanno dai primi anni Settanta ai primi anni Novanta ha fatto probabilmente da zavorra, ma l'occasione è certamente unica in questo primo quarto di secolo ventunesimo. Il senso potremmo dire di averlo anche individuato se parliamo di transizione e passaggio verso un impegno che sia graduale e autenticamente indirizzato al rispetto del nostro pianeta. La strada è irta e piena di ostacoli, ma l'Italia e l'Europa, con grande senso di responsabilità, l'hanno intrapresa.

Al fine di rilanciare il concreto processo di sviluppo territoriale, si prevede anche l'istituzione di un Fondo concorsi, progettazione e idee per la coesione territoriale per i Comuni delle Regioni del Mezzogiorno e delle aree interne del Paese. L'Istituto Resto al Sud, volto a promuovere lo sviluppo di attività imprenditoriali, viene steso anche alle isole minori del Centro-Nord.

Un'altra materia sulla quale voglio soffermarmi riguarda la perequazione infrastrutturale, basata sullo studio e sull'analisi della dotazione infrastrutturale del Paese e sull'analisi dell'atavico divario fra le diverse aree geografiche.

Concludo con ottimismo. Non ci rimane che crederci, nell'interesse di tutti e soprattutto delle future generazioni; non ci rimane che rimboccarci tutti le maniche. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha facoltà.

[RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo sul provvedimento in esame facendo riferimento a un ordine del giorno che ho presentato e di cui parlerò alla fine dell'intervento.

Vorrei ora raccontare la storia di 68 lavoratori e del loro posto di lavoro. La storia nasce centonove anni fa, quando i nostri nonni (o i loro padri) costruirono la rete funiviaria di Savona, che collega il porto a Val Bormida e in modo particolare al Comune di Cairo Montenotte. Si trattò, all'epoca, della rete aerea più lunga del mondo (18 chilometri) e serviva per trasportare le merci. Fu raddoppiata nel 1936 e resa ancora più efficiente. Paradossalmente all'epoca lo spirito con cui nacque era diverso da quello che oggi potrebbe avere la messa a terra. Non c'era tutto il trasporto su gomma che c'è adesso e, quindi, quella fu una di quelle infrastrutture necessarie per evitare le lungaggini del trasporto delle merci che sbarcavano al porto per andare verso il Nord dell'Italia.

Il nubifragio del 23 e 24 novembre del 2019 ha di fatto causato lo smottamento di un fronte importante, che ha danneggiato anche la rete autostradale della Torino-Savona con il crollo di un ponte e ha fatto crollare anche due pilastri dell'infrastruttura. Dopo due anni questa infrastruttura è ancora giù; non è ancora stata ricostruita. Nel 2020 - il senatore Margiotta non è presente, ma lui all'epoca era Sottosegretario - ci fu una levata di scudi quasi unanime del Parlamento e noi giocammo un ruolo importante per varare un provvedimento che mettesse a disposizione della ricostruzione, e quindi del commissario nominato alla ricostruzione, ben 4 milioni di euro e una cassa integrazione che consentisse ai 68 lavoratori di avere ancora un futuro. È chiaro che all'epoca si pensava di essere un pochino più celeri, ma siamo in Italia e siamo arrivati ai giorni d'oggi.

Forse qualche giorno fa si intravedeva uno spiraglio, che però ha trovato un intoppo. Questo è quasi paradossale perché nella prima lettura di questo provvedimento - ritorno anch'io a lamentare che un'unica lettura, nonostante ci siano due Camere, è una cosa anomala che forse andrebbe rivista - si pensava di aver trovato un minimo di soluzione perché mancava qualche fondo affinché il bando di gara potesse partire. È successo che probabilmente per la voglia di intestarsi qualcosa o di buttare il cuore oltre l'ostacolo - mi piace pensare così - è stato presentato un emendamento che alla fine, nonostante fosse del relatore, non ha trovato la luce perché non aveva la copertura finanziaria. Racconto questa storia perché è della mia terra e la sento molto mia. La riformulazione proponeva di non fare tutto ciò che riguarda il dopo e la ricostruzione e di limitarci a garantire la cassa integrazione,

nonostante fosse garantita da un emendamento precedente della Lega. In questo modo almeno avremmo salvaguardato quei 990.000 euro che sarebbero serviti per cominciare di fatto a bandire la gara. Ebbene non è stato fatto neanche questo. Alcuni Consigli regionali del Partito Democratico hanno manifestato grande gioia e grande sollievo per questo emendamento che non ha visto la luce. Come diceva qualcuno, vale il detto: non dire gatto finché ce l'hai nel sacco e, quindi, ci siamo trovati a essere preoccupati. Questa infrastruttura oggi è, infatti, tecnologicamente all'avanguardia perché è sostenibile dal punto di vista ambientale, perché in qualche modo toglie il camion dalla strada e li fa passare per via aerea con le merci. Devo ringraziare il relatore, senatore Astorre, tutti i membri della Commissione trasporti della Lega a cui si sono accodati tutti, il presidente Coltorti, il senatore Margiotta e tanti altri. Il nostro ordine giorno impegna il Governo finalmente, nelle more dei fondi del Ministero o, semmai, al più tardi nella legge di bilancio, a dare questi soldi affinché la ricostruzione delle funivie possa essere messa in atto. Ringrazio tutti; evviva la funivia di Savona. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Conzatti. Ne ha facoltà.

[CONZATTI \(IV-PSI\)](#). Signor Presidente, Sottosegretario, il decreto-legge al nostro esame è importante e ricco di provvedimenti utili che rappresentano un acceleratore degli investimenti del PNRR. Al *Ministro* delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Giovannini, alla viceministra Castelli e a lei, Sottosegretario, vanno i complimenti per un buon lavoro.

In questo tempo voglio concentrarmi su due emendamenti per ringraziare anche le relatrici e, in particolare, la collega che alla Camera ha fatto un grande lavoro per le infrastrutture e per il rilancio in chiave PNRR dell'Italia.

Il primo emendamento riguarda moltissimo la Commissione sul femminicidio e forse ha poco a che fare con le infrastrutture: mi riferisco al divieto di messaggi offensivi e di messaggi sessisti nei cartelli autostradali. È un messaggio importante, che fa parte della strategia di prevenzione della violenza sulle donne prevista dalla Convenzione di Istanbul. L'oggettivizzazione delle donne impressa sui manifesti non fa altro che alimentare quel modo errato di pensare che è alla base della violenza.

Il secondo lavoro straordinario che è stato fatto dalle relatrici - in questo sono totalmente in discordia con chi mi ha preceduto, in particolare con il senatore Toninelli - riguarda l'autostrada del Brennero. Questa autostrada ha una storia straordinaria: è un asse di collegamento strategico con l'Europa; più del 40 per cento del traffico Italia-Europa passa da lì; è un'opera strategica nel corridoio TNT; è un'opera su cui il PNRR investe affinché venga trasformata in un corridoio *green* digitale, che sperimenta l'idrogeno per l'alimentazione dei mezzi pesanti. Non solo. Ha una storia unica perché è una *in house* del territorio. È nata nel 1959, quando ANAS non voleva un'autostrada lì, ma i territori, la Regione Trentino-Alto Adige, il Trentino, l'Alto Adige, i Comuni di Trento e Bolzano l'hanno fortemente voluta, l'hanno costruita, l'hanno finanziata con risorse proprie. È nato così questo gioiello unico in Italia, gestito benissimo anche dal punto di vista infrastrutturale, con le più moderne attrezzature e sperimentazioni che ci sono nel campo delle infrastrutture.

Questa *in house* così atipica aveva bisogno di un vestito giuridico speciale per poter vedere la sua continuazione e il rinnovo della concessione. Ci sono voluti anni, dal 2014 ad oggi, per trovare il vestito giuridico giusto. Abbiamo visto l'articolo 13-*bis*, con la totalizzazione pubblica, assurda per una società nata dai territori come *in house* atipica. Abbiamo visto la norma quasi antistorica della precedente ministra De Micheli, che voleva l'espropriazione dei soci privati, e, dopo quattro proroghe, abbiamo visto l'intuizione giusta: un partenariato pubblico-privato che è un'operazione *win-win*, è una gara competitiva che permette a questa straordinaria società di investire su tutto il territorio attraversato, mettendo in moto un volano economico che è proprio quello che vuole il PNRR.

Noi a Roma come delegazione parlamentare e io per prima abbiamo fatto una grande battaglia per l'A22. A Roma abbiamo fatto un buon lavoro; ora il testimone passa ai territori, alla società, ai governatori del Trentino-Alto Adige, che spero non siano più divisi tra strategie che guardano al Veneto e strategie che guardano all'Alto Adige, ma pensino davvero a fare un ottimo lavoro per rendere ancora grande questo collegamento, perché il collegamento è cultura e dialogo e soprattutto è PNRR europeo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN (*Fdl*). Signor Presidente, abbiamo qui un ennesimo decreto-legge, corposissimo (ci sono 200 pagine). Ma perlomeno, in omaggio a quanto dice la Costituzione e a quanto dicono le sentenze della Corte costituzionale e i messaggi del Presidente della Repubblica, dovrebbe essere omogeneo, perché il titolo è molto chiaro: "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale". Poi ci sono alcune norme sulla funzionalità del Ministero competente, ma - si potrebbe pensare - insomma ci siamo, per una volta siamo dentro la Costituzione. E invece no, perché addirittura all'articolo 1, quello che dovrebbe essere dedicato specificamente a disposizioni urgenti per la sicurezza della circolazione di veicoli di specifiche categorie di utenti, alla Camera, con un emendamento delle Presidenti delle Commissioni ambiente e trasporti, entrambe deputate del Partito Democratico, senza illustrazione dell'emendamento, senza discussione, senza analisi alcuna e senza i pareri delle Commissioni che sarebbero più competenti su questi argomenti, si introducono le stesse cose che c'erano nel disegno di legge Zan, bocciato dal Senato con un voto democratico la settimana scorsa. Si tratta, con il pretesto che sono cose che poi magari passano per la strada, di vietare qualunque tipo di cartellone o forma di pubblicità, che ovviamente include anche qualsiasi tipo di annuncio pubblico che può essere fatto da un partito politico, da un'associazione, da un gruppo religioso.

«È vietata sulle strade e sui veicoli» - per cui attenzione a quello che si scrive sulle automobili - «qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o stereotipi di genere offensivi (...)». Chi decide che cos'è sessista, parola di cui per la verità si fa un uso così ampio che può essere qualunque cosa? E che cosa sono gli stereotipi di genere? Che roba è? Chi giudica? Che cosa sono gli stereotipi di genere? La donna che cucina rientra fra gli stereotipi di genere? Suppongo di sì, per cui dovrà per forza esserci sempre un uomo che cucina e un uomo che fa le pulizie? Benissimo, non c'è nulla di male, ma che sia imposto per legge e che sia addirittura revocato il permesso di pubblicità a chi fa affiggere questi manifesti è francamente una cosa grottesca.

L'articolo prosegue prevedendo anche il divieto di messaggi lesivi del credo religioso: siccome esistono diversi credo, se uno sull'auto ha scritto "Gesù Cristo è figlio di Dio" - ci sono tanti che girano con il simbolo del pesce che vuol dire proprio "Gesù Cristo figlio di Dio" e così via - chi non è cristiano può sentirsi offeso e ne abbiamo già visti molti di questi casi. Tutto questo viene inserito in un decreto-legge contenente disposizioni urgenti per rilanciare le infrastrutture.

Infine, stando sempre alla norma, sono vietati i messaggi discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere, proprio quella che molte voci, anche da sinistra e tra coloro che erano d'accordo sul resto del disegno di legge Zan, hanno detto che sarebbe stato un errore inserirla nel provvedimento perché identità di genere vuol dire auto-attribuzione dell'identità di genere. Sulla base di queste cose ci sono Paesi - non parlo di Paesi strani, ma del Regno Unito, ad esempio - in cui non si può più scrivere che gli assorbenti, tipicamente destinati alle donne per le esigenze particolari che hanno, sono per le donne, perché anche un uomo può avere le mestruazioni: se infatti una donna dice di sentirsi uomo, non le si può dare della donna, perché altrimenti è discriminatorio verso la sua identità di genere ed essendo in realtà una donna può avere necessità degli assorbenti. Potrei aggiungere mille altre cose di questo genere.

Tutto questo viene inserito nel provvedimento che stiamo esaminando.

È questo il modo di fare le leggi, con degli emendamenti presentati a tradimento in Commissioni che non c'entrano nulla con certi temi? (*Applausi*). È una vergogna totale andare in questo modo contro quello che peraltro è stato deciso in Parlamento: tra l'altro, qui non dovremmo discutere di nuovo di questi argomenti perché, essendo stato bocciato il disegno di legge Zan, per sei mesi non dovremmo toccarli.

In ogni caso, nel provvedimento in discussione ci sono anche delle norme che riguardano effettivamente le infrastrutture.

Ho ascoltato l'intervento dell'ex ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Toninelli, che ha parlato poco fa: siccome ho un numero limitato di minuti per intervenire, invito chi mi ascolta ad andare a rivedere quello che ha detto l'ex ministro Toninelli, perché ha fatto un attacco pesantissimo al Governo, accusandolo di fare regali alle concessionarie autostradali, specie a quelle grandi, di

prorogare delle norme di giustizia che consentirebbero di ridurre le tariffe e così via. Ho condiviso perfettamente quanto ha detto, anche se temo che poi tutte queste cose le voterà domani, quando arriveremo al voto finale, perché fa parte della maggioranza; comunque vedremo.

Aggiungo che effettivamente c'è una serie di norme che vanno a fare ulteriori regali: due anni di proroga, in sostanza, alle concessionarie degli autogrill, delle stazioni di servizio, sia dal punto di vista carburanti, sia dal punto di vista cibo e ristorazione. Ricordo che la proroga delle concessioni è vietata dall'Unione europea, ma questo Governo è europeista solo a fasi alterne. Quando l'Europa fa comodo, bene; se non fa comodo, noi facciamo le cose per conto nostro, preparando il grande regalo ai Benetton - questi in confronto sono proprio gli spiccioli, neanche la mancia - che consiste nel pagare 8 miliardi (più di quello che la legge consentirebbe) la quota di maggioranza della società Autostrade da parte di Cassa depositi e prestiti, a spese naturalmente dei cittadini, che per diciotto anni si troveranno degli aumenti micidiali sulle tariffe.

Ci sono poi altre cose su cui il Governo regolarmente non risponde: la concessione autostradale della Brescia-Padova è stata prorogata in carico all'attuale gestore sulla base di un documento annullato dal Consiglio di Stato, annullamento confermato dalla Corte di cassazione.

Il Governo non solo non fa nulla, ma non risponde alle interrogazioni.

Se questo è il modo di fare decreti-legge, veramente ne abbiamo abbastanza! (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berutti. Ne ha facoltà.

BERUTTI (*Misto-I-C-EU*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il decreto-legge che ci apprestiamo oggi a convertire presenta indubbiamente contenuti importanti e reca misure che, se ben attuate, possono incidere in modo rilevante nel creare i giusti presupposti per la ripresa del nostro Paese. Giova, però, una doverosa premessa di carattere metodologico. Si tratta, infatti, di un provvedimento le cui disposizioni, fin dalla sua emanazione, si contraddistinguono per una tendenziale eterogeneità nei contenuti: dalle modifiche al codice della strada alle norme in materia di procedure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Ciò costituisce la conseguenza del tentativo di rispondere alle numerose istanze che questo Governo si trova ad affrontare in una fase tanto delicata; al contempo, però, si rischia di restituire l'immagine di un legislatore poco attento non solo alle esigenze di una buona tecnica di redazione delle norme, ma soprattutto al dato costituzionale che, con riferimento alla decretazione d'urgenza, impone il rispetto del canone dell'omogeneità. E ancora, non possiamo non evidenziare l'inevitabile contingentamento dei tempi che ha caratterizzato l'esame del disegno di legge di conversione in Senato.

Assistiamo a un'indebita compressione dei lavori in quest'Aula, ereditando così una pessima abitudine dei Governi precedenti: quella del cosiddetto monocameralismo alternato, su cui è auspicabile una netta inversione di tendenza verso un approccio maggiormente rispettoso della centralità del dibattito parlamentare.

Nel merito, il provvedimento contiene diverse novelle al codice della strada, peraltro oggetto di numerose aggiunte nel corso dell'esame alla Camera dei deputati. In primo luogo, si intende ribadire che la sicurezza e la tutela della salute delle persone, nonché la tutela dell'ambiente nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.

Alcune importanti innovazioni vanno segnalate con riferimento alla disciplina per il conseguimento della patente di guida.

Non c'è dubbio che alcuni passi importanti sono stati fatti verso una progressiva e meritoria semplificazione. Tuttavia, in tale sede si sarebbe potuto e dovuto intervenire anche al fine di porre rimedio ai disagi che stanno interessando le scuole di preparazione per il conseguimento delle patenti nautiche, le quali invocano più tempo e maggiore certezza circa l'ambito di operatività della riforma che ha introdotto la nuova patente.

Con il provvedimento in esame vengono finalmente introdotte nuove e stringenti regole sull'uso dei monopattini elettrici, atteso che finora la loro circolazione - in crescita esponenziale in tutti i grandi centri urbani - non era stata oggetto di una disciplina organica.

Le nuove regole, oltre a mettere ordine a un fenomeno a elevato impatto sulla viabilità cittadina, prodotto da una nuova categoria di utenti della strada, sono anche e soprattutto finalizzate ad abbattere

in modo drastico il tasso di incidentistica stradale, che vede coinvolti, talvolta, purtroppo, con esito fatale, gli utenti dalla circolazione. Ancora, in materia di regole di contabilità degli enti locali, viene esteso al 31 dicembre 2021 il termine per deliberare le variazioni di bilancio laddove queste ultime siano riconducibili al novero delle risorse trasferite quale ristoro delle diminuzioni di gettito connesse con l'emergenza epidemiologica, onde garantire ai suddetti enti l'esercizio delle funzioni fondamentali. Guardiamo infine con estremo favore a tutte quelle misure volte a favorire gli investimenti infrastrutturali. Bene, quindi, la norma che estende le aree considerate di interesse strategico nazionale ai fini della realizzazione della tratta ferroviaria Torino-Lione. Con il provvedimento in esame si prevede inoltre la possibilità di individuare ulteriori siti retroportuali nell'ambito della zona logistica semplificata del porto e retroporto di Genova, con l'opportunità di ricomprendere in tal modo le aree dell'astigiano e dell'alessandrino.

Si tratta di un'innovazione normativa di primaria importanza per i territori coinvolti e strategica per l'intera rete dei trasporti nazionale ed europea, in quanto consente una più estesa applicazione di quel regime di semplificazione procedurale nonché delle diverse agevolazioni previste per le Zone economiche speciali. Una scelta fondamentale perché favorisce gli investimenti sull'intermodalità, puntando su collegamenti rapidi ed efficienti tra rete ferroviaria, porti e aeroporti. Ho voluto sottolineare questi passaggi perché mi sembrano segnali importanti di una nuova prospettiva, una visione che riconosce il legame imprescindibile che sussiste tra il rilancio degli investimenti infrastrutturali e lo sviluppo del sistema Paese. Gli investimenti in opere pubbliche costituiscono infatti un volano fondamentale per la ripresa dell'attività economica, ma molto è ancora necessario fare per incrementare quegli insediamenti infrastrutturali che hanno un immediato e positivo impatto sulla realtà locale; interventi troppo spesso qualificati come opere minori e che invece rivestono un'importanza fondamentale anche in un'ottica di valorizzazione del principio di sussidiarietà.

Una rapida ricognizione di alcune importanti realtà del Piemonte consente di individuare interventi indispensabili, quali le opere di adeguamento della stazione ferroviaria di Rivalta Scrivia, ma anche il traforo del Tenda, il completamento della Asti-Cuneo, la tangenziale di Novara, l'elettrificazione della Biella-Santhià, la pedemontana tra Masserano e Ghemme.

Il decreto-legge in fase di conversione non si limita ovviamente agli interventi sopracitati. Meritano una particolare attenzione le innovazioni che si tende ad apportare in materia di gestione delle autostrade statali in regime di concessione. L'approvazione alla Camera di un emendamento governativo apre la strada alla costituzione di una nuova società per l'esercizio della suddetta attività di gestione mediante affidamento *in house*. Alla nuova società verranno trasferite funzioni e competenze al momento attribuite ad ANAS, con esclusivo riguardo alle autostrade statali a pedaggio. Siamo di fronte quindi a un provvedimento complesso che opera su diversi piani, nel tentativo di affrontare le numerose criticità che affliggono il sistema Paese. Nondimeno non sfuggono ad un attento lettore occasioni mancate o interventi che, seppure intrapresi correttamente, avrebbero potuto caratterizzarsi per maggior coraggio e incisività. Il sostegno al tessuto imprenditoriale, oggi duramente colpito dalla crisi pandemica, costituisce uno degli obiettivi centrali delle scelte di politica pubblica. A tal fine, però, la politica deve essere in grado di operare scelte chiare e precise e di darsi delle priorità per il bene del Paese.

L'esame del presente decreto-legge costituisce quindi una preziosa occasione per ribadire come il rafforzamento del sistema infrastrutturale, che richiede *in primis* un intervento serio e puntuale di semplificazione amministrativa e una maggiore capacità di spesa delle amministrazioni, debba rappresentare una delle linee d'azione fondamentali su cui puntare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barboni. Ne ha facoltà.

[BARBONI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, in molte delle cose che dirò, ripeterò concetti già espressi da me o da alcuni colleghi in quest'Aula. È inevitabile, perché se andiamo a guardare quanto è accaduto in questi due giorni, dobbiamo rimarcare che alle ore 14 di ieri ci è pervenuto un decreto-legge da convertire entro questo fine settimana - perché i termini tecnici sono quelli - di 250 pagine e 17 articoli. Quello che noi ci apprestiamo a fare è quindi sostanzialmente un atto di fede nei confronti di quello che ha fatto il Governo prima e la Camera dei

deputati dopo.

Ringrazio il Sottosegretario per la disponibilità e i colleghi della Commissione, nonché il relatore, per quello che siamo riusciti a portare a casa in termini di atti di indirizzo, di ordini del giorno (qualcuno ironicamente ha detto che un ordine del giorno non si nega a nessuno). Da un mio ordine del giorno è infatti partita una modifica che il sottosegretario Cancellieri annunciò al Salone della nautica, cioè il fatto che le visite mediche per le idoneità alle patenti nautiche sono state restituite a soggetti privati, dopo il decreto interministeriale del 2008 - ahimè - del Governo Berlusconi. Nell'ambito di questo procedimento, nel quale siamo stati tra ieri e oggi, come membri della Commissione e come parlamentari, chiamati a valutare questo disegno di legge, mi auguro perlomeno che ci sia consentito il diritto al mugugno, il cosiddetto *ius murmurandi*, nel merito e nel metodo. Nel merito, oramai si è consolidato un *modus operandi* in ragione del quale la trattazione dei disegni di legge parte da un ramo del Parlamento e i provvedimenti vengono esaminati nelle Commissioni, in termini di audizioni e di esame degli emendamenti, lì vengono definiti e poi l'Assemblea della Camera e quella del Senato sono sostanzialmente dei ratificatori di quanto già fatto da un ristretto numero di parlamentari. È qualcosa di comprensibile per alcuni atti, quelli urgenti, in particolare per l'epidemia Covid che abbiamo vissuto, ma risulta meno comprensibile e meno digeribile a tutti come norma di prassi che oramai si è consolidata in questi anni.

Il secondo aspetto che vorrei sottolineare, visto che andando avanti negli anni si diventa anche un po' pedanti, è che stranamente i decreti-legge *omnibus* passano sempre alla Camera dei deputati. Non vorrei che in questo incida il fatto che la nostra Presidenza è generalmente molto attenta alle estraneità per materia degli emendamenti e quindi i decreti-legge *omnibus* difficilmente si ipertrofizzano al Senato, ma molto più facilmente alla Camera.

Un altro aspetto che riguarda tecnicamente la Commissione ma anche la mia persona, essendo comunque un "operatore del codice della strada", è il fatto che in questa legislatura, fatto salvo il disegno di legge sui seggiolini, l'8a Commissione non ha praticamente mai trattato la materia del codice della strada, che è di sua competenza e questo francamente mi dispiace per il contributo professionale e tecnico che avremmo potuto fornire. Dico questo perché quando si parla di codice della strada giova sempre ricordare il decreto legislativo 30 aprile 1992. Infatti il codice della strada vigente, nel suo articolato, è una normativa del 1992, che poi nel tempo è stata aggiornata e modificata, talvolta creando anche dei danni.

Faccio due esempi pratici, così ci comprendiamo. L'articolo 119, comma 2-*bis*, del vigente codice della strada riguarda le visite mediche per i pazienti diabetici ed è stato introdotto con la manovra finanziaria del 1996 (a proposito di contenitori *omnibus*). Quella norma ha creato talmente tanti danni che nel 2006 il Ministero della salute ha fatto un'interpretazione autentica, affermando che le visite mediche devono essere svolte dai soggetti monocratici di cui all'articolo 119, comma 2. Tale norma è tuttora vigente ed è stata interpretata da un atto subordinato; pertanto, per il principio della gerarchia delle fonti, semmai vi fosse un contenzioso su quell'atto, non so come il magistrato lo potrebbe risolvere.

Aggiungo un altro esempio più moderno. Con il decreto-legge n. 132 del 2018, il cosiddetto decreto sicurezza del Governo giallo-verde, fu modificato l'articolo 93, comma 1-*ter*, del codice della strada. Non è un indirizzo postale, ma riguarda semplicemente la circolazione sul territorio nazionale dei mezzi con targhe estere, da parte di guidatori con patente italiana. Questa norma, che prevedeva delle deroghe per gli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, è stata sanata ieri con la legge di delegazione europea. Dico questo per far capire come si interviene sulla materia del codice della strada.

Concludo questo capitolo per dire semplicemente che in questa legislatura non ce n'è stata possibilità. A futura memoria, per quelli che verranno dopo di noi, preciso che oggi in Commissione abbiamo anche dato delle indicazioni; tuttavia, se nella prossima legislatura si volesse aggiornare e modificare il codice della strada, sarebbe opportuno farlo all'inizio della legislatura con un lavoro serio, concreto, compiuto che impieghi il tempo necessario, al quale tutti possono dare un contributo tecnico e non un contributo di visibilità, come spesso accade. Siccome tutti hanno trattato un piccolo argomento del

provvedimento che domani sarà votato, mi permetto di fare qualche piccola osservazione sui monopattini elettrici, citando qualche numero. Nella fase propedeutica alle modifiche introdotte alla Camera dei deputati, che sono qualcosa, come ha detto anche lei, Presidente, ieri e glielo dico nel dialetto romagnolo, perché io rappresento l'Emilia-Romagna, «piotost che gnint, l'è mej piotost»; questa è la sintesi che è stata fatta dalla Commissione trasporti. Infatti l'associazione di categoria e gli organi della Polizia di Stato, dati alla mano dell'infortunistica stradale sui monopattini elettrici, avevano chiesto ben altre cose. Ci avevano chiesto un contrassegno, codice identificativo o targa che fosse, il possesso del titolo di idoneità alla guida, perlomeno il patentino AM, il casco per tutti, i mezzi ad alta visibilità, il divieto di circolazione nelle ore notturne, l'obbligo delle luci di giorno; non troviamo nulla di tutto questo nella stesura definitiva del testo.

Concludo allora con l'auspicio che nella prossima legislatura si metta mano al codice della strada in maniera seria e articolata, ribadendo ovviamente che, come partito, noi saremo assolutamente favorevoli al provvedimento che domani sarà votato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pergreffi. Ne ha facoltà.

PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, mi preme prima di tutto condividere con gli altri membri della Commissione due temi. Il primo è il ringraziamento al relatore, al sottosegretario Cancelleri e agli altri membri della Commissione per il lavoro svolto. Nemmeno ventiquattro ore di tempo per un provvedimento comunque importante, che alla fine contiene di tutto e di più. È un tempo veramente molto stretto. In Commissione abbiamo però lavorato bene, riuscendo comunque a portare a casa qualcosa, che non è esattamente quello che avremmo voluto. Avremmo voluto infatti entrare meglio nei temi, avremmo voluto anche correggere degli errori verificatisi nell'*iter* del provvedimento. Il lavoro comunque è stato proficuo, pur essendovi solo ordini del giorno, con la promessa da parte del Governo di tenere comunque in considerazione seriamente le proposte approvate.

Penso siano proposte di buon senso, come quelle che noi della Lega siamo abituati a portare avanti. Penso ad esempio all'estensione alle persone disabili, affette da patologie oncologiche o malati gravi, l'esenzione dal pedaggio autostradale per trasferimenti, visite mediche specialistiche e cure o dal pagamento del biglietto ferroviario e la riduzione del 50 per cento per coloro che li accompagnano. Penso ancora agli incentivi per prendere le patenti necessarie per il trasporto merci, così come uscito dalla Camera, senza però dimenticare il trasporto delle persone. È un punto importante, una carenza fondamentale che riguarda gli autisti dei mezzi pesanti. Tale carenza può essere colmata esclusivamente incentivando i giovani ad affrontare questo tipo di lavoro, facendo incontrare la domanda e l'offerta del lavoro. Ci sono altre misure; l'obbligatorietà delle cinture di sicurezza sugli scuolabus, lo stanziamento di risorse per nuove assunzioni presso le motorizzazioni civili. Sappiamo bene, per esempio, nella mia provincia, Bergamo, ma anche nelle Province limitrofe, penso a Como, cosa voglia dire l'attesa fortissima delle patenti e delle revisioni per la mancanza di personale. L'opportunità di estendere le misure al resto e al Sud, oltre che alle isole minori, lagunari e lacustri, anche ai Comuni montani. Non possiamo pensare che i nostri Comuni montani siano abbandonati. (*Applausi*).

Sono proposte di buon senso che ha portato avanti la Lega e che sono state approvate come ordini del giorno; mi auguro veramente che con l'impegno del Governo possano diventare realtà. All'interno di questo provvedimento, che proviene dall'altra Camera, vi sono veramente impegni importanti, che riguardano: la tempestiva realizzazione degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino di Cortina d'Ampezzo, con uno stanziamento di 24,5 milioni di euro; agevolazioni per la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026; semplificazioni dell'*iter* procedurale e accelerazione delle opere previste dal Piano. Non possiamo comunque perdere questa occasione. Le Olimpiadi rappresentano una sfida entusiasmante, un'occasione per tutto il Paese, importante per risolvere gli snodi dei collegamenti tra le nostre Regioni, che serviranno, sì, per le gare, ma anche in futuro per tutti i nostri cittadini. Tenere insieme più realtà è una buona occasione per coinvolgere i territori e fare in modo che non si perda questa preziosissima opportunità che ci viene offerta.

Sono state approvate tantissime altre norme, ricordate anche da altri miei colleghi, come i parcheggi

per le donne in gravidanza e per i genitori di bambini fino a due anni, i famosi "stalli rosa", che fino adesso non erano completamente normati.

Vi è anche il regolamento sull'uso dei monopattini. Probabilmente quanto è stato approvato non basterà. Se è vero che, da una parte, i monopattini sono la rivoluzione verde (c'è tutta questa ideologia sul fatto che comunque è un mezzo di trasporto semplice e verde), dall'altro punto di vista dobbiamo stare attenti che questo *green new* non diventi maleducazione stradale, perché per adesso quello che abbiamo visto è questo. (*Applausi*).

È stata finalmente risolta la questione delle revisioni dei veicoli pesanti, anche per i rimorchi e per i semirimorchi.

Ci sono novità per comprendere nella categoria dei veicoli d'epoca di interesse e collezionismo anche i ciclomotori e le macchine agricole.

Vi è l'area di sosta gratuita per i veicoli dei disabili nei parcheggi a pagamento, qualora i loro stalli siano occupati.

Insomma, ci sono veramente tantissime cose importanti. Era un'occasione, però, per poter lavorare anche come Senato. Noi, con buon senso, abbiamo accettato di poter lavorare anche in tempi così stretti. Questo è ciò che ci contraddistingue: il buon senso che mettiamo in tutte le occasioni che servono ai nostri cittadini. Concludo il mio intervento, Presidente, ricordando però che non penso sia più accettabile lavorare così. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Coltorti. Ne ha facoltà.

COLTORTI (M5S). Signor Presidente, il testo del decreto-legge contiene vari provvedimenti utili al Paese, ma il mio intervento intende concentrarsi sull'articolo 2, nella parte riguardante la A22, l'autostrada del Brennero, una delle autostrade meglio gestite di Italia, che ogni anno assicura ai concedenti dividendi importanti. Autostrada del Brennero è una società che ha investito e continua a investire importanti risorse in manutenzione e sicurezza, pur dovendo mantenere anche tratti alpini con versanti estremamente acclivi e frane di grandi e piccole dimensioni. È uno dei tracciati protetti nel modo migliore per quello che riguarda il dissesto idrogeologico.

Ma a questa struttura si collegano due tratti ancora da realizzare, che hanno subito un *iter* travagliato. Si tratta dell'autostrada Campogalliano-Sassuolo e della Cispadana. In particolare, la Cispadana è un'opera che dovrebbe collegare Ferrara e Modena e che, nell'idea originaria del 1986, avrebbe dovuto essere una strada extraurbana secondaria a una corsia per senso di marcia, poi pensata come una strada a scorrimento veloce gratuita, ma che nel 2006, cioè vent'anni dopo, diviene un'autostrada a pedaggio e se ne prospetta la realizzazione con la finanza di progetto, dato che la previsione di spesa iniziale è di circa un miliardo e 158 milioni di euro, con il contributo massimo regionale di 350 milioni. Infatti, la Regione Emilia Romagna ha stanziato 150 milioni nel 2007 e 200 milioni tra aprile e novembre del 2019.

È principalmente per questa infrastruttura - credo - che nel decreto-legge si parla di finanza di progetto. Devo dire che quando sento parlare di *project financing* mi scatta sempre un campanello d'allarme. Nel Paese una lunga serie di infrastrutture hanno utilizzato la finanza di progetto ed è facile verificarne i risultati, che in genere consistono nell'allungamento dei tempi di realizzazione e in quello, spesso ancora più cospicuo, dei costi. Un esempio eclatante è la Brebemi (Brescia-Bergamo-Milano), lunga sessantadue chilometri, realizzata nella previsione che l'autostrada A4, che giungeva nelle medesime località, non fosse sufficiente a sostenere un traffico di circa 100.000 autoveicoli al giorno, con punte fino a 140.000, tra cui 40.000 veicoli pesanti. Lo studio di prefattibilità è del 1996, quello di fattibilità è del 1999-2000 e l'approvazione del progetto definitivo con inizio lavori risale al 2009; i lavori sono finiti nel 2014. Il costo stimato inizialmente era di 800 milioni di euro, ma all'inaugurazione era giunto a 2,439 miliardi, di cui 700 milioni pagati dalla Banca europea degli investimenti e 820 milioni dalla Cassa depositi e prestiti.

Il costo del pedaggio della Brebemi è di 15 centesimi di euro per chilometro, contro i 7 centesimi dell'autostrada A4, richiesto per sostenere investimenti ma che ne hanno impedito l'utilizzo. Al posto dei 60.000 veicoli ritenuti necessari per sostenere l'investimento, si hanno mediamente 20.000 veicoli. Per sostenere i costi, lo Stato ha finanziato 300 milioni di euro sotto la denominazione «Fondo

interconnessione tratte autostradali» (20 milioni dal 2017 fino al 2031). È evidente che l'autostrada, che avrebbe dovuto essere interamente finanziata da privati, è stata pagata dallo Stato e a tutt'oggi non si sostiene con gli introiti delle tariffe, che sono il doppio rispetto a quelle della vicina A4.

Viene da chiedere sulla base di quali valutazioni siano stati approvati i progetti sia da parte della società di progetto Brebemi, controllata da Autostrade lombarde per quasi l'87 per cento, che si era occupata della progettazione, della gestione e della realizzazione dell'opera, come anche da parte della Cassa depositi e prestiti per la concessione di parte del finanziamento.

Un'ulteriore opera estremamente problematica per cui si è utilizzata la finanza di progetto è la pedemontana veneta. Inserita nel piano regionale trasporti del Veneto del lontano 1990, ha visto l'inizio dei lavori nel 2011. L'opera sarebbe dovuta costare 2,4 miliardi di euro, ma sono saliti a 3 miliardi nel 2018; alcune testate giornalistiche ipotizzano che si possa giungere addirittura a 13 miliardi di euro. I lavori sarebbero dovuti terminare nel 2020, ma dei novantacinque chilometri del progetto originario, finora ne sono stati realizzati solo dodici. Le cronache, anche giudiziarie, hanno evidenziato irregolarità pesantissime nella realizzazione di tratti soprattutto in galleria, dove tra Malo e Castel Gomberto nel 2016 perse la vita un operaio per il crollo della volta dovuto all'uso di materiali non idonei. Intanto, nel 2013 la Regione Veneto ha stanziato 615 milioni di euro e altri 300 milioni nel 2018. Alla faccia del *project financing*!

Un altro fulgido esempio che spesso assurge agli onori della cronaca è la pedemontana lombarda, che costituisce un ulteriore caso di come a pagare sia spesso lo Stato. L'opera, che prevede un tragitto di novantasette chilometri, è partita nel 2009 e sinora ne è stato realizzato solo il 30 per cento. Il progetto, approvato dal CIPE, prevedeva un costo complessivo di 4 miliardi, di cui 1,2 a carico dello Stato, ma il concessionario ha fornito solo 500 milioni. Dopo l'inizio dei lavori, la percentuale di finanziamento in capo allo Stato è salita all'80 per cento, e ora si prevede un prestito ponte di 200 milioni da parte delle banche socie, al modico tasso del 7 per cento.

Una delle principali criticità, oltre a un investimento finora non finalizzato, è stata che nel 2009 sono partiti gli espropri dei terreni, che hanno interessato oltre 12.000 cittadini; un esproprio vero e proprio anche dei diritti, perché la legge imporrebbe che non si possa tenere sospeso un esproprio per oltre sette anni. Ma la società Concessioni autostradali lombarde (CAL) ha prorogato di oltre due anni il termine, e poi, con l'arrivo del Covid, di altri due anni: un atto di gravità assoluta, perché a pagare le conseguenze di questa gestione piratesca sono i cittadini lombardi.

Lo sviluppo del partenariato pubblico-privato e dunque del *project financing*, è legato soprattutto ai grandi progetti infrastrutturali, in particolare a quelli di trasporto. Ma tirando le somme, in Italia fino ad oggi questo strumento non ha funzionato o ha funzionato molto poco. Lo strumento, nato per agevolare la costruzione di opere pubbliche affidando l'investimento a privati e remunerandoli attraverso concessioni e riscossioni di canone, non ha raggiunto gli obiettivi previsti. Lo Stato, infatti, è sempre stato costretto ad aumentare i propri impegni finanziari, mentre i privati sono spesso rimasti bloccati dalle lungaggini burocratiche, e il contenzioso, che puntualmente si origina, allunga ulteriormente i tempi.

Occorre applicare la formula della finanza di progetto agli interventi infrastrutturali pubblici che risultano essere realmente fattibili, che rivestono un elevato interesse pubblico e che possono garantire un'adeguata redditività del progetto. Nelle prassi operative si riscontrano spesso contratti nei quali l'intervento pubblico è elevato, superando anche la metà del valore dell'opera. Si tratta di un uso improprio del contratto, anche in relazione ai parametri stabiliti in sede comunitaria.

La Corte dei conti ha rilevato che quando l'apporto pubblico è superiore alla metà del valore i contratti posti in essere non possono più considerarsi riconducibili alla specie tipicizzata dal legislatore, finendo per avere il solo nome del *project financing*, ma natura giuridica del tutto diversa, finendo similmente nel caso in cui l'ente locale si renda garante presso il soggetto finanziatore, normalmente un istituto bancario, rispetto al concesso credito al promotore. In tal modo, infatti, si svuota la funzione del *project financing*, la quale non può ridursi esclusivamente a una tecnica di finanziamento delle opere pubbliche, ma deve anche consentire il trasferimento in capo ai privati, quantomeno in parte, dei rischi relativi al buon esito del progetto. (*Applausi*).

Si raccomanda dunque al Ministero di valutare oculatamente i percorsi realizzativi di questa, come di tante altre opere nel Paese. Il MoVimento 5 Stelle seguirà con attenzione questi procedimenti per cercare di evitare opere incompiute e soprattutto spreco di denari pubblici. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

In attesa dei pareri della Commissione bilancio, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MAUTONE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, in Commissione igiene e sanità è stato approvato in sede deliberante, all'unanimità, il disegno di legge n. 2255, recante disposizioni per la cura delle malattie rare e il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani.

Il testo unificato è il risultato di un lavoro lungo, articolato e sinergico della Commissione e del Governo. Ringrazio la relatrice, senatrice Binetti, per il proficuo lavoro svolto e tutti i commissari appartenenti alle diverse forze politiche per il contributo dato per il raggiungimento di un obiettivo atteso da tanto tempo.

Le malattie rare, raggruppate tutti insieme, riguardano solo in Italia circa 2 milioni di pazienti. Il concetto di rarità è quindi relativo. Voglio ricordare che le malattie rare rappresentano un gruppo eterogeneo di patologie complesse nel riconoscimento diagnostico, multiformi nelle manifestazioni cliniche e difficili nell'approccio terapeutico. La problematica rappresenta una priorità politica e una necessità da affrontare per il nostro Servizio sanitario nazionale. Occorre fornire finalmente delle risposte concrete alle persone affette da malattie rare e un adeguato sostegno alle loro famiglie.

Il testo approvato, frutto di un importante lavoro e di uno sforzo di sintesi, pone un tassello importante per contribuire più e meglio alla cura delle malattie rare e a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, recependo i suggerimenti e gli *input* delle associazioni e delle società scientifiche. Esso prevede l'ampliamento degli *screening* diagnostici neonatali, piani regionali organizzativi collegati al Piano nazionale delle malattie rare e una più omogenea e migliore organizzazione su tutto il nostro territorio nazionale.

È chiaro che ogni cosa può essere migliorata. La legge approvata oggi rappresenta solo l'inizio di un percorso, sì, difficile, ma capace di creare uniformità assistenziale e risposte concrete ai cittadini fragili e alle loro famiglie. (*Applausi*).

BOTTO (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTO (Misto). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa mattina abbiamo appreso la notizia sconcertante del sequestro del ponte Morandi di Catanzaro nell'ambito dell'operazione denominata «Brooklyn» della procura antimafia guidata dal procuratore della Repubblica Nicola Gratteri, cui vanno i miei ringraziamenti per l'impegno eccezionale al servizio del nostro Paese.

L'indagine ha portato all'arresto di quattro persone, più al sequestro con la facoltà d'uso del viadotto Bisantis e della galleria Sansinato. Il sequestro sul ponte già interdetto al traffico pesante è stato necessario per eseguire degli accertamenti indispensabili a garantirne la sicurezza in seguito a quanto emerso dalle intercettazioni. Da queste, infatti, emergono frasi scioccanti e gravi che denunciano l'utilizzo di materiali scadenti come malta al posto di calcestruzzo, oltre a lagnanze per i ridotti margini di guadagno e per i controlli antimafia cui la ditta appaltante e i suoi titolari erano stati sottoposti.

I vari soggetti, indagati a vario titolo, secondo le intercettazioni, avrebbe utilizzato un materiale così di pessima qualità da far crollare tutto e questo vale a proposito anche del decreto-legge che stiamo ora trattando in Senato.

Gli arresti e il sequestro del ponte Morandi si inseriscono in un quadro più ampio e preoccupante, legato a controlli e monitoraggi e alle verifiche che le società concessionarie dovrebbero costantemente prevedere su tutto il territorio nazionale. Emerge uno stato gestionale davvero allarmante della cosa pubblica ed è sotto gli occhi di tutti come le condizioni attuali della maggior

parte della rete nazionale autostradale ogni giorno che passa diventano sempre più preoccupanti in termini di sicurezza, di servizio e di viabilità. In particolar modo, mi riferisco alla rete ligure, protagonista di cantieri infiniti, spesso fermi, interruzioni stradali che danneggiano sia gli operatori economici che la vita dei cittadini che quelle autostrade devono percorrere comunque ogni giorno in mezzo a disagi di ogni genere e impossibilità di programmare gli spostamenti quotidiani che dovrebbero essere un elemento scontato nella vita di tutti noi.

In un Paese che si pone nel panorama internazionale come uno tra i più sviluppati del mondo, tanto da aver appena ospitato il G20, ritengo che sia inaccettabile che trovino ancora spazio questo tipo di affari. Da genovese e da senatrice, però, non posso non pensare alla questione della revoca, a quanto sarebbe stato importante rispettare in modo pieno l'impegno politico preso e ripristinare quel rapporto di fiducia tra cittadini e politica che si sta deteriorando e interrompendo proprio come avviene alle nostre infrastrutture. Tuttavia, mi pare che proprio adesso, con la proroga all'applicazione al decreto Genova, la proroga delle subconcessionarie autostradali e la cancellata concessione all'autostrada A22, ciò non stia accadendo.

Concludo dicendo che presenterò un'interrogazione proprio per fare luce su questi fatti. *(Applausi)*.

[TRENTACOSTE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRENTACOSTE (M5S). Signor Presidente, in Sicilia il prezzo del latte riconosciuto ai produttori è di molto inferiore a quello dell'acqua e, in particolare, in provincia di Enna, dove, come ho denunciato più volte, si paga il costo della risorsa idrica più alta d'Italia (circa 4 euro al metro cubo).

Gli allevatori sono allo stremo. Oggi il latte viene pagato 38 centesimi al litro, ma il rincaro dei costi dell'energia e l'aumento dei prezzi delle materie prime stanno mettendo in ginocchio parecchi produttori, azzerando i guadagni e creando una costante perdita strutturale. Paradossalmente più producono e più si indebitano. Nei primi sei mesi di quest'anno la perdita media sul comparto nazionale ammonta a circa 250 milioni di euro. Lo denunciano da tempo le associazioni di categoria impegnate nel tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle politiche agricole dei cui lavori auspichiamo un esito rapido e positivo.

Il ministro Patuanelli, intervenuto alla Camera dei deputati sulle iniziative a sostegno degli allevatori, ha affermato che il tema del prezzo di vendita non è elemento che può sfuggire alle politiche del Governo. Chiediamo alla filiera un gesto di corresponsabilità per aumentare il costo al litro alla stalla. Riteniamo che ci sia lo spazio, fin dalla riduzione dei costi dei mangimi per l'innalzamento di 3 centesimi del prezzo alla stalla. Le aziende casearie e la grande distribuzione organizzata sulle quali grava il rincaro dell'energia non sembrano purtroppo disposte ad accettare aumenti sul prezzo della materia prima e ciò sta creando alcuni ritardi sui lavori del tavolo ministeriale.

Questo atteggiamento tiene sotto scacco gli allevatori la cui condizione è aggravata dall'importazione di latte e prodotti semilavorati dall'Europa orientale a scapito della qualità e di una sana concorrenza, danneggiando irrimediabilmente le eccellenze alimentari del *made in Italy*. Da settimane la situazione è immutata, tanto da far rischiare la crisi all'intero settore, soprattutto nel Meridione d'Italia. Ad esempio in Puglia, nell'ultimo anno, hanno cessato la loro attività circa 121 allevamenti.

È fondamentale che i produttori facciano sistema e che le associazioni di categoria svolgano il loro ruolo con determinazione e autorevolezza. Governo e Parlamento faranno la loro parte, intervenendo sul piano normativo, destinando maggiori risorse attraverso i contratti di filiera e con interventi a sostegno del comparto già dalla prossima legge di bilancio. Ma rimango convinto che sia necessario definire un prezzo minimo di produzione, nel rispetto del libero mercato, che riconosca un compenso equo agli allevatori italiani, dando dignità al loro lavoro e senza gravare sul costo finale al consumatore. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 4 novembre 2021

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 4 novembre, alle ore 10,30, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (ore 19,16).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 ([2169](#))

N.B. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 373.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 20
20.0.100

Il Relatore

Inammissibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«**Art. 20-bis.**

(Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari - Procedura di infrazione n. 2021/2075)

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Quando risulta necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, dell'arresto o del fermo è informata altra persona idonea maggiorenne".»

20.0.101

[Giammanco](#), [Cantù](#), [Masini](#), [Cesaro](#), [De Siano](#), [Sbrollini](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulle garanzie in materia di controllo a distanza, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possono procedere all'installazione, nei casi di effettiva necessità, dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

5. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a favore del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al presente articolo, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

- a) i criteri in base ai quali valutare l'effettiva necessità dell'installazione ai fini di cui al comma 2, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa;
- b) le modalità e i termini per sostenere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo;
- c) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;
- d) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;
- e) le modalità attuative per l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziare dall'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

7. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse stanziare dall'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E RAVVICINAMENTO DELLE
LEGISLAZIONI

ARTICOLI 21 E 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 21.

Approvato

(Attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri. Procedura di infrazione n. 2020/0070)

1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

« Art. 38.1. - *(Acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di "call off stock")* - 1. In deroga all'articolo 38, comma 3, lettera b), il soggetto passivo che trasferisce beni della sua impresa da un altro Stato membro nel territorio dello Stato non effettua un acquisto intracomunitario se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i beni sono spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;

b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato;

c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato e la sua identità e il numero di identificazione attribuito dallo Stato sono noti al soggetto passivo di cui alla lettera b) nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto.

2. Se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dal soggetto passivo destinatario della cessione, purché esso acquisti i beni entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato.

3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce i beni nel territorio dello Stato effettua un acquisto intracomunitario ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera b):

a) il giorno successivo alla scadenza del periodo di dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;

c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono ceduti a un soggetto diverso dal destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;

e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.

4. Non si realizza alcun acquisto intracomunitario in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato membro di partenza, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato, se il soggetto passivo destinatario della cessione o il soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5 del presente articolo annota la rispedizione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.

5. Se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, il soggetto passivo destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo, l'acquisto intracomunitario è effettuato da quest'ultimo purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui al comma 1 e il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annoti la sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis »;

b) all'articolo 41, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera c), del presente articolo

costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso »;

c) dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:

« Art. 41-bis. - (*Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "call off stock"*) - 1. In deroga all'articolo 41, comma 2, lettera c), il soggetto passivo che trasferisce i beni della sua impresa dal territorio dello Stato verso quello di un altro Stato membro effettua una cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i beni sono spediti o trasportati nel predetto Stato membro dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;

b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel predetto Stato membro;

c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel predetto Stato membro e la sua identità e il suo numero di identificazione sono noti al soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;

d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annota il loro trasferimento nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis, e inserisce nell'elenco riepilogativo di cui all'articolo 50, comma 6, l'identità e il numero di identificazione attribuito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario dei beni.

2. Se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, la cessione intracomunitaria si considera effettuata al momento della cessione dei beni, qualora la cessione avvenga entro dodici mesi dall'arrivo degli stessi nel territorio dello Stato membro di destinazione.

3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce beni della sua impresa nel territorio di un altro Stato membro effettua una cessione ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c):

a) il giorno successivo alla scadenza dei dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;

c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;

e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.

4. Non si realizza alcuna cessione intracomunitaria in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato membro, se il soggetto che ha spedito o trasportato i beni annota il ritorno degli stessi nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.

5. Se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dell'altro Stato membro, il soggetto passivo destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo, continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 1, purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le condizioni ivi previste e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.

Art. 41-ter. - (*Cessioni a catena*) - 1. Ai fini del presente articolo:

a) si considerano cessioni a catena le cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto da uno a un altro Stato membro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente;

b) si considera operatore intermedio un cedente, diverso dal primo, che trasporta o spedisce i beni direttamente o tramite un terzo che agisce per suo conto.

2. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione iniziano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell'articolo 41 solo la cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli dallo Stato agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, si considera cessione intracomunitaria quella effettuata dall'operatore intermedio. Non si considerano effettuate in Italia le cessioni successive a quella che costituisce cessione intracomunitaria.

3. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione terminano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera acquisto intracomunitario ai sensi dell'articolo 38 solo l'acquisto effettuato dall'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli dallo Stato di inizio del trasporto o della spedizione, si considera acquisto intracomunitario quello effettuato dall'acquirente dell'operatore intermedio. Si considerano effettuate in Italia la cessione posta in essere dal soggetto che effettua l'acquisto intracomunitario e le cessioni successive.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle vendite a distanza effettuate tramite le piattaforme elettroniche che si considerano aver acquistato e rivenduto i beni stessi »;

d) all'articolo 50:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, le parole: « Agli effetti della disposizione del comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Agli effetti dell'articolo 41, comma 2-ter, »;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Le cessioni e gli acquisti di beni effettuati ai sensi degli articoli 38-bis e 41-bis del presente decreto devono essere annotati dal destinatario della cessione e dal cedente in un apposito registro tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 »;

4) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « da questi ultimi ricevuti » sono aggiunte le seguenti: « indicando separatamente le cessioni e gli acquisti intracomunitari effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 41-bis e 38-bis del presente decreto ».

Art. 22.

Approvato

(Razionalizzazione della normativa sanzionatoria applicabile ai casi di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore finale. Attuazione del regolamento (UE) n. 608/2013)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono inseriti i seguenti:

« 7-bis. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che, all'interno degli spazi doganali, introduce con qualsiasi mezzo nel territorio dello Stato beni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore, a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 chili e che l'introduzione dei beni non risulti connessa a un'attività commerciale.

7-ter. L'onere economico della custodia e della distruzione delle merci è posto a carico dell'acquirente finale o, ove questi non provveda, del vettore e la distruzione deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla confisca di cui al comma 7.

7-quater. La sanzione amministrativa di cui al comma 7-bis è irrogata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il luogo dove è stato accertato il fatto. La sanzione è applicata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

EMENDAMENTI

22.100

[Fazzolari](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire le parole: «peso lordo pari o inferiore a 5 chili» con le seguenti: «peso lordo pari o inferiore a 2 chili».

22.101

[Fazzolari](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «7-bis», dopo le parole: «a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 chili» aggiungere le seguenti: « o inferiori a dieci pezzi o 2 chili di peso lordo quando si tratta di prodotti finiti o semilavorati riconducibili all'artigianato o alla produzione di gioielli il cui valore deriva dalla qualità del materiale o al marchio a essi riconducibile».

ARTICOLI 23 E 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 23.

Approvato

(Disposizioni in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Attuazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010)

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« 10-bis. La Banca d'Italia è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri dell'Unione europea in relazione ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI »;

b) dopo l'articolo 128-novies è inserito il seguente:

« Art. 128-novies.1. - (Operatività transfrontaliera) - 1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi possono svolgere le attività alle quali sono abilitati, relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI, in un altro Stato membro dell'Unione europea, anche senza stabilirvi succursali, previa comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.

2. Con riguardo ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI, i soggetti abilitati dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea a svolgere una o più delle attività previste dall'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera g), possono svolgere le stesse attività nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, dopo che l'autorità competente dello Stato membro di origine ne ha dato comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. L'avvio dell'attività è consentito decorso un mese dalla data in cui il soggetto abilitato è stato informato della comunicazione.

3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. L'Organismo procede all'iscrizione entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2 »;

c) all'articolo 128-decies, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

« 4-ter. Con riguardo ai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, l'autorità competente dello Stato membro di origine, dopo aver informato l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, può effettuare ispezioni presso le succursali stabilite nel territorio della Repubblica »;

d) all'articolo 128-undecies, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. L'Organismo collabora con le autorità di altri Stati membri dell'Unione europea competenti sui soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2; a tale fine può scambiare informazioni con queste autorità, entro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti dal diritto dell'Unione europea »;

e) all'articolo 128-duodecies, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

« 1-quater. L'Organismo, entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 128-

novies.1, comma 1, comunica l'intenzione dell'agente in attività finanziaria o del mediatore creditizio di svolgere in un altro Stato membro dell'Unione europea le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo *I-bis* del titolo VI all'autorità competente dell'altro Stato membro; la comunicazione all'autorità competente comprende l'indicazione delle banche o degli intermediari finanziari previsti dal titolo V su mandato dei quali l'agente in attività finanziaria svolge la propria attività. L'Organismo definisce le modalità della comunicazione di cui all'articolo 128-*novies.1*, comma 1, e della successiva comunicazione all'autorità competente dell'altro Stato membro.

I-quinquies. Con riguardo alle attività diverse da quelle alle quali si applicano le disposizioni sull'operatività transfrontaliera di cui all'articolo 128-*novies.1*, l'Organismo informa i soggetti di cui all'articolo 128-*novies.1*, comma 2, delle condizioni previste per il loro svolgimento in Italia. L'informazione è fornita prima dell'avvio dell'operatività della succursale o comunque entro due mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 128-*novies.1*, comma 2.

I-sexies. L'Organismo verifica il rispetto delle disposizioni applicabili ai soggetti di cui all'articolo 128-*novies.1*, comma 2. A questo fine può:

- a) chiedere loro di fornire informazioni e di trasmettere atti e documenti secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Organismo stesso, nonché procedere ad audizione personale;
- b) effettuare ispezioni presso le succursali dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine;
- c) ordinare ai soggetti che operano attraverso una succursale di porre termine alla violazione delle disposizioni previste dagli articoli 120-*septies*, 120-*octies*, 120-*novies*, 120-*decies*, 120-*undecies*, comma 2, 120-*terdecies* e 120-*noviesdecies*, comma 2, del presente testo unico e dell'articolo 13, comma 1-*bis*, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141; se il destinatario dell'ordine non pone termine alla violazione, l'Organismo può adottare le ulteriori misure necessarie, compreso il divieto di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissione europea;
- d) chiedere ai medesimi soggetti di apportare alla struttura organizzativa della succursale le modifiche necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c) o per consentire all'autorità competente dello Stato membro di origine di assicurare il rispetto delle disposizioni sulla remunerazione del personale;
- e) informare l'autorità competente dello Stato membro di origine della violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo *I-bis* del titolo VI diverse da quelle indicate alla lettera c), commesse da soggetti che operano attraverso una succursale; se l'autorità competente dello Stato membro di origine non adotta misure adeguate entro un mese dalla comunicazione o il soggetto comunque persiste nell'agire in modo tale da mettere a repentaglio gli interessi dei consumatori o l'ordinato funzionamento dei mercati, l'Organismo può vietare di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissione europea e all'ABE; l'Organismo può chiedere alla Banca d'Italia di ricorrere all'ABE ai sensi dell'articolo 6, comma 4;
- f) procedere ai sensi di quanto previsto dalla lettera e), quando un soggetto che opera in regime di libera prestazione dei servizi ha commesso una violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo *I-bis* del titolo VI del presente testo unico e dell'articolo 13, comma 1-*bis*, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

I-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le forme e le modalità con le quali l'Organismo esercita i poteri previsti dal comma 1-*sexies* »;

f) all'articolo 128-*terdecies*, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. La Banca d'Italia e l'Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per lo svolgimento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti. La trasmissione di informazioni all'Organismo per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d'ufficio da parte della Banca d'Italia ».

2. Il comma 1-*sexies* dell'articolo 128-*duodecies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 1-*septies* del medesimo articolo 128-*duodecies*, introdotto dal citato comma 1 del presente articolo.

3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, comma 1-*bis*, dopo le parole: « n. 385, » sono inserite le seguenti: « e, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, dai soggetti di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 »;

b) all'articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. In caso di cancellazione dagli elenchi di soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 128-*novies* s.1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI del medesimo testo unico in altri Stati membri dell'Unione europea, l'Organismo ne dà comunicazione con ogni mezzo adeguato alle autorità competenti degli altri Stati membri tempestivamente e, in ogni caso, non oltre quattordici giorni dalla cancellazione »;

c) all'articolo 23:

1) al comma 3:

1.1) alla lettera a), dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*) gli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attività finanziaria può svolgere le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 »;

1.2) alla lettera b), dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*) gli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attività finanziaria può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 »;

2) al comma 4, dopo la lettera f-*bis*) è aggiunta la seguente:

« f-*ter*) gli Stati membri dell'Unione europea in cui il mediatore creditizio può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 »;

3) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. Nell'elenco dei soggetti di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono indicate le informazioni contenute nella comunicazione inviata dall'autorità competente dello Stato membro di origine, compresi almeno:

a) la denominazione del soggetto;

b) l'indirizzo della sede amministrativa e, se del caso, della succursale con sede in Italia;

c) l'indirizzo, anche di posta elettronica, o un altro recapito ».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ECONOMICI E MONETARI

Art. 24.

Approvato

(Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato. Attuazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio)

1. All'articolo 111-*duodecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il primo comma si applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea o società soggette al diritto di un altro Stato assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea ».

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2423-*ter*, sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione »;
- b) all'articolo 2435-*bis*, quarto comma, le parole: « e quinto comma dell'articolo 2423-*ter*, » sono sostituite dalle seguenti: « , quinto e sesto comma dell'articolo 2423-*ter*, »;
- c) all'articolo 2435-*ter*, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
« Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-*bis* e dal secondo comma dell'articolo 2435-*bis* con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D »;
- d) all'articolo 2361, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , indicando la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato ».

3. Al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 26, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
« 3-*bis*. Ai medesimi fini dei commi 1 e 2, la totalità dei diritti di voto dei soci dell'impresa partecipata è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle quote proprie detenute dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali imprese.
3-*ter*. Le imprese controllate sono oggetto di consolidamento indipendentemente dal luogo in cui sono costituite »;
 - b) all'articolo 27:
 - 1) al comma 1, alinea, dopo le parole: « non abbiano superato, » sono inserite le seguenti: « su base consolidata, »;
 - 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-*bis*. La verifica del superamento dei limiti numerici indicati al comma 1 può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorati del 20 per cento »;
 - 3) al comma 2, le parole: « comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 »;
 - c) all'articolo 39, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-*bis*. L'elenco previsto dall'articolo 38, comma 2, lettera d), deve altresì indicare, per ciascuna impresa, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse quando l'impresa controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile ».
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019.

5. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ORDINE DEL GIORNO

G24.100

La Commissione

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

l'articolo 29 della legge 22 aprile 2021, n. 53 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario;

considerato che:

la norma dispone che il Governo, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: "prevedere che la costituzione *on line* delle società sia relativa alla società a responsabilità limitata e alla società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro e sia stipulata, anche in presenza di un modello *standard* di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta";

tenuto conto che:

la direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento e del Consiglio si propone di operare una semplificazione delle modalità di costituzione e registrazione delle società a responsabilità limitata, nonché la riduzione dei costi, delle tempistiche e degli oneri amministrativi connessi a tali processi per micro, piccole e medie imprese, anche attraverso l'uso di modelli di cui all'articolo 13 nonies;

la medesima direttiva prevede che gli Stati membri provvedano, entro il 1° agosto 2021, affinché la costituzione delle società - in Italia, ai sensi dell'allegato II bis della direttiva, delle SRL e SRLS - possa essere completamente svolta online, senza che i richiedenti debbano comparire di persona, utilizzando i mezzi di identificazione elettronica emessi nell'ambito di un regime di identificazione elettronica approvato dal loro Stato membro o in un altro Stato membro e riconosciuti ai fini dell'autenticazione transfrontaliera a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014;

la medesima direttiva in particolare, all'articolo 13 nonies, dispone che quando i richiedenti utilizzano modelli predefiniti messi a disposizione dai singoli Stati membri, l'obbligo di disporre degli atti costitutivi delle società redatti e certificati in forma di atto pubblico, qualora non sia previsto un controllo preventivo o amministrativo o giudiziario come stabilito dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2017/1132 si considera soddisfatto,

impegna, quindi, il Governo:

1) a prevedere che la costituzione online delle società, sia relativa alle società a responsabilità limitata che alle società a responsabilità limitata semplificate, con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro, possa essere effettuata secondo una delle seguenti modalità, oggi praticate negli Stati membri dell'Unione Europea:

a) atto pubblico notarile, anche informatico ai sensi dell'articolo 47-*bis* della legge notarile, nonché telematico, formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione da remoto dell'atto con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altro tipo di firma elettronica qualificata;

b) procedure telematiche che, previa identificazione elettronica del richiedente mediante uno degli strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero altro mezzo di identificazione elettronica di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014, consentano l'utilizzo di modelli standard predefiniti e validati dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero della Giustizia, in conformità agli articoli 13-*octies* e 13-*nonies* della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento e del Consiglio, da sottoscrivere con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altro tipo di firma elettronica qualificata.

2) Prevedere che, fermi restando gli obiettivi di massima semplificazione perseguiti dalla direttiva, siano assicurati i controlli richiesti dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento e del Consiglio, conferendo ai Conservatori del Registro delle Imprese uno specifico potere di controllo amministrativo.

G24.100 (testo 2)

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi

derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premessi che:

l'articolo 29 della legge 22 aprile 2021, n. 53 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario;

considerato che:

la norma dispone che il Governo, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: "prevedere che la costituzione *on line* delle società sia relativa alla società a responsabilità limitata e alla società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro e sia stipulata, anche in presenza di un modello *standard* di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta";

tenuto conto che:

la direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento e del Consiglio si propone di operare una semplificazione delle modalità di costituzione e registrazione delle società a responsabilità limitata, nonché la riduzione dei costi, delle tempistiche e degli oneri amministrativi connessi a tali processi per micro, piccole e medie imprese, anche attraverso l'uso di modelli di cui all'articolo 13-*nonies*;

la medesima direttiva prevede che gli Stati membri provvedano, entro il 1° agosto 2021, affinché la costituzione delle società - in Italia, ai sensi dell'allegato II bis della direttiva, delle SRL e SRLS - possa essere completamente svolta online, senza che i richiedenti debbano comparire di persona, utilizzando i mezzi di identificazione elettronica emessi nell'ambito di un regime di identificazione elettronica approvato dal loro Stato membro o in un altro Stato membro e riconosciuti ai fini dell'autenticazione transfrontaliera a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014;

la medesima direttiva in particolare, all'articolo 13-*nonies*, dispone che quando i richiedenti utilizzano modelli predefiniti messi a disposizione dai singoli Stati membri, l'obbligo di disporre degli atti costitutivi delle società redatti e certificati in forma di atto pubblico, qualora non sia previsto un controllo preventivo o amministrativo o giudiziario come stabilito dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2017/1132 si considera soddisfatto,

impegna, quindi, il Governo a valutare l'opportunità di:

1) prevedere che la costituzione online delle società, sia relativa alle società a responsabilità limitata che alle società a responsabilità limitata semplificate, con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro, possa essere effettuata secondo una delle seguenti modalità, oggi praticate negli Stati membri dell'Unione Europea:

a) atto pubblico notarile, anche informatico ai sensi dell'articolo 47-*bis* della legge notarile, nonché telematico, formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione da remoto dell'atto con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altro tipo di firma elettronica qualificata;

b) procedure telematiche che, previa identificazione elettronica del richiedente mediante uno degli strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero altro mezzo di identificazione elettronica di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014, consentano l'utilizzo di modelli standard predefiniti e validati dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero della Giustizia, in conformità agli articoli 13-*octies* e 13-*nonies* della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento e del Consiglio, da sottoscrivere con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altro tipo di firma elettronica qualificata.

2) prevedere che, fermi restando gli obiettivi di massima semplificazione perseguiti dalla direttiva, siano assicurati i controlli richiesti dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento e del Consiglio, conferendo ai Conservatori del Registro delle Imprese uno specifico

potere di controllo amministrativo.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 25 E 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 25.

Approvato

(Disposizioni in materia di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali. Attuazione del regolamento delegato (UE) 2019/ 815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione)

1. All'articolo 154-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1.1. Gli amministratori curano l'applicazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, alle relazioni finanziarie annuali che gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano conformemente al comma 1.

1.2. Il revisore legale o la società di revisione legale, nella relazione di revisione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, esprime altresì un giudizio sulla conformità del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, compresi nella relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del regolamento delegato di cui al comma 1.1 del presente articolo, sulla base di un principio di revisione elaborato, a tale fine, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 »;

b) al comma 6, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) le eventuali disposizioni di attuazione del comma 1.1 ».

Art. 26.

Approvato

(Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato. Procedura di infrazione n. 2019/2130)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 182 è sostituito dal seguente:

« Art. 182. - *(Ambito di applicazione)* - 1. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti:

a) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

b) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

c) strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione;

d) strumenti finanziari non previsti dalle lettere a), b) e c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario menzionato nelle stesse lettere ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i *credit default swap* e i contratti differenziali;

e) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

2. Le disposizioni degli articoli 185 e 187-ter si applicano altresì ai fatti concernenti:

a) i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1,

lettera a);

b) gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) gli indici di riferimento (*benchmark*).

3. Le disposizioni del presente titolo si applicano a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta avvenga in una sede di negoziazione.

4. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono sanzionati secondo la legge italiana, anche se commessi in territorio estero, quando attengono a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano »;

b) all'articolo 183, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, per la stabilizzazione di valori mobiliari, quando tali negoziazioni sono effettuate conformemente all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento »;

c) l'articolo 184 è sostituito dal seguente:

« Art. 184. - (*Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate*) - 1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010 »;

d) all'articolo 185, i commi 2-*bis* e 2-*ter* sono abrogati;

e) all'articolo 187, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto ».

EMENDAMENTO

26.100

[Fazzolari](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 184», comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) cede ad aziende concorrenti, istituzioni, Stati esteri o a persone ad essi connesse, dati o informazioni sensibili relative all'infrastruttura digitale di interesse nazionale, di aziende strategiche partecipate, o facenti parte di settori soggetti alla disciplina della cosiddetta Golden Power.».

ARTICOLI DA 27 A 29 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 27.

Approvato

(Attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari)

1. All'articolo 4-terdecies, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:

« p-bis) ai soggetti autorizzati a prestare servizi di *crowdfunding* ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020 ».

2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 10 novembre 2021.

Art. 28.

Approvato

(Modifiche al codice delle assicurazioni private. Attuazione della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo)

1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Qualora il programma di attività indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in merito »;

b) all'articolo 46-bis, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. L'IVASS informa l'AEAP in merito alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo o alla modifica di un modello interno. L'IVASS può chiedere all'AEAP assistenza tecnica per la decisione sulla domanda »;

c) all'articolo 59, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Qualora il programma di attività indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in merito »;

d) all'articolo 192, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Qualora l'IVASS individui, nell'impresa che svolga attività rilevante nel territorio di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2-bis, un deterioramento delle condizioni finanziarie

- o altri rischi emergenti derivanti da tale attività che possano avere un effetto transfrontaliero, informa con adeguato livello di dettaglio l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante »;
- e) all'articolo 193, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:
« *1-ter.* L'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica desta preoccupazioni gravi e giustificate sugli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra l'IVASS e l'autorità dello Stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza »;
- f) all'articolo 195, comma 3, le parole: « commi 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3, 4 e 4-*bis* »;
- g) all'articolo 195-*bis*, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:
« *1-ter.* L'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di riassicurazione di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica possa destare preoccupazioni gravi e giustificate sugli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra l'IVASS e l'autorità dello Stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza »;
- h) all'articolo 207-*octies*:
- 1) al comma 2, le parole: « e presenta loro immediatamente la domanda completa » sono sostituite dalle seguenti: « , inclusa l'AEAP, e trasmette loro tempestivamente la domanda completa, comprensiva della documentazione presentata. L'IVASS può chiedere l'assistenza tecnica all'AEAP per la decisione sulla domanda, secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 1, lettera *b*), del regolamento (UE) n. 1094/2010 »;
- 2) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « L'IVASS decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la decisione conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 »;
- i) dopo l'articolo 208-*ter* è inserito il seguente:
« Art. 208-*quater.* - (*Piattaforme di collaborazione costituite dall'AEAP*) - 1. L'IVASS fornisce tempestivamente, su richiesta dell'AEAP, tutte le informazioni necessarie per consentire il corretto funzionamento delle piattaforme di collaborazione costituite presso l'AEAP.
2. L'IVASS può richiedere la creazione, richiedendone la relativa costituzione, di piattaforme di collaborazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri o aderire a piattaforme esistenti »;
- l) all'articolo 217-*ter*, comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « L'autorità di vigilanza sul gruppo decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la decisione di cui al comma 3 del presente articolo conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 ».

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 29.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni relative alla vendita di medicinali veterinari per via telematica. Attuazione della direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari)

1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 92, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« *5-bis.* Al fine di garantire la sicurezza dei medicinali veterinari offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l'autorità alla quale compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi *internet* corrispondenti ai siti *web* individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.

5-ter. Il Ministero della salute indice periodicamente la conferenza di servizi di cui all'articolo 14,

comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza svolta d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni della disciplina sulla vendita a distanza dei medicinali veterinari al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

5-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma *5-ter*, dispone con provvedimento motivato in via d'urgenza la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della società dell'informazione, di medicinali veterinari non conformi ai requisiti previsti dal presente decreto.

5-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi *5-bis* e *5-quater* sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute »;

b) all'articolo 108, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

« *18-bis.* In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi *5-bis* e *5-quater* dell'articolo 92 entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8 ».

EMENDAMENTO

29.100

[Fazzolari](#)

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-quinquies», aggiungere, infine, il seguente periodo: «I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sotto sezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Ministero della salute».

ARTICOLO 30 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 30.

Approvato

(Modifica all'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Caso NIF n. 2020/4008. Pubblicità nel settore sanitario)

1. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale ordine territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all'incarico ».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 30
30.0.100/1

[Fregolent, Marin](#)

Decaduto

All'emendamento 30.0.100, comma 1, sopprimere, in fine, le parole: «, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari».

30.0.100

Il Relatore

Inammissibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«**Art. 30-bis.**

(Pubblicità sanitaria)

1. All'articolo 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti", fino alla fine del periodo, sono sostituite con le seguenti: "funzionali a garantire il diritto a una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto

della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari".»

ARTICOLI DA 31 A 33 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 31.

Approvato

(Disposizioni relative alla vendita di prodotti cosmetici per via telematica. Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici)

1. Al decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l'autorità alla quale compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi *internet* corrispondenti ai siti *web* individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.

2-ter. Il Ministero della salute indice periodicamente la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni alla disciplina sulla vendita a distanza dei prodotti cosmetici al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma 2-ter, dispone con provvedimento motivato, in via d'urgenza, la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della società dell'informazione, di prodotti cosmetici non conformi ai requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.

2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute. I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito *internet* istituzionale del Ministero della salute.

2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 250.000 »;

b) all'articolo 18, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Qualora dall'analisi di campioni risulti un illecito amministrativo, si applicano le disposizioni dell'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Istituto superiore di sanità è l'autorità competente ad effettuare le analisi di revisione.

1-ter. In caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, competente a ricevere il pagamento medesimo è l'organo regionale di cui al comma 1 del presente articolo ».

Art. 32.

Approvato

(Disposizioni relative alla vendita di biocidi per via telematica. Attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97, sono inseriti i seguenti:
« *2-bis.* Al fine di garantire la sicurezza dei biocidi offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l'autorità alla quale compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi *internet* corrispondenti ai siti *web* individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.
- 2-ter.* Il Ministero della salute indice periodicamente la conferenza di servizi istruttoria per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni della disciplina sulla vendita a distanza dei biocidi al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
- 2-quater.* Il Ministero della salute, anche a seguito dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma *2-ter*, dispone con provvedimento motivato, in via d'urgenza, la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della società dell'informazione, di biocidi non conformi ai requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012.
- 2-quinquies.* I provvedimenti di cui ai commi *2-bis* e *2-quater* sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute. I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito *internet* istituzionale del Ministero della salute.
- 2-sexies.* In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi *2-bis* e *2-quater* entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 250.000 ».

Art. 33.

Approvato

(Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura di infrazione n. 2016/2013)

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo le parole: « Il comma 1 » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione delle prescrizioni di cui alla lettera *a)* del medesimo comma 1, ».
2. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: « , ad eccezione delle procedure per la sperimentazione di anestetici ed analgesici » sono soppresse.
3. All'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. L'autorizzazione è concessa solo se l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore e i rispettivi stabilimenti sono conformi ai requisiti del presente decreto ».
4. All'articolo 31, comma 4, lettera *i)*, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e del rispetto dell'obbligo di sostituzione ».
5. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: « 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».
6. All'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: « Gli animali » sono inserite le seguenti: « di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali ».

ORDINI DEL GIORNO

G33.100

La Commissione

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020.

premessi che:

con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, l'Italia ha recepito la direttiva europea n. 2010/63/UE relativa alla protezione degli animali usati a fini scientifici, che ha portato al superamento del precedente decreto legislativo n. 116 del 1992;

il Parlamento italiano, nella delega conferita al Governo, con legge 6 agosto 2013, n. 96, ha introdotto dei limiti non presenti nella direttiva, prevedendo l'introduzione di alcuni divieti relativi a procedure di sperimentazione sugli animali a fini scientifici, con particolare riferimento: all'autorizzazione di procedure relative a xenotrapianti e alle ricerche sulle sostanze d'abuso;

la Commissione europea ha attivato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, invitandola a conformare la propria legislazione, in quanto più restrittiva, a quella prevista dalla direttiva;

nel decreto legislativo n. 26 del 2014, all'articolo 42, comma 1, il legislatore aveva previsto, in assenza di metodi alternativi all'impiego di animali, la proroga per tale divieto fino al 31 dicembre 2016. Successivamente, attraverso l'inserimento di atti normativi all'interno dei decreti c.d. "Milleproroghe", l'entrata in vigore del divieto è stata, da ultimo, posticipata al 1 gennaio 2021;

ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 26 del 2014, il Ministero della salute è chiamato a promuovere lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi, che non prevedono l'uso di animali o che utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose, nonché la formazione e l'aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati;

per il triennio 2020-2022, la legge del 22 febbraio 2020, n. 8, ha previsto finanziamenti per lo sviluppo e la convalida di metodi alternativi e per la formazione del personale con un importo annuale pari a 2 milioni di euro;

tale situazione di incertezza normativa, coniugata alla mancanza di adeguati fondi per la sperimentazione alternativa, ha conseguenze negative sulla programmazione degli esperimenti e sulla capacità del nostro Paese di innovare e di attrarre fondi per la ricerca, andando così a porre l'Italia in una posizione di svantaggio rispetto agli altri Paesi europei;

la presente tematica sottende due interessi contrapposti e non allineati, da un lato il diritto alla ricerca e dall'altro il sentimento nei confronti degli animali. Tale contrapposizione porta a dover prevedere uno sviluppo di quelle metodologie di ricerca alternativa che riescano a bilanciare questi contrapposti interessi,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure che favoriscano la ricerca scientifica in Italia, comprese eventuali proroghe, incentivando metodi di ricerca che siano alternativi ai test sugli animali, prevedendo, inoltre, un fondo annuale con risorse, maggiori di quelle già stanziare, per la ricerca alternativa.

G33.100 (testo 2)

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020.

premessi che:

con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, l'Italia ha recepito la direttiva europea n. 2010/63/UE relativa alla protezione degli animali usati a fini scientifici, che ha portato al superamento del precedente decreto legislativo n. 116 del 1992;

il Parlamento italiano, nella delega conferita al Governo, con legge 6 agosto 2013, n. 96, ha introdotto dei limiti non presenti nella direttiva, prevedendo l'introduzione di alcuni divieti relativi a procedure di sperimentazione sugli animali a fini scientifici, con particolare riferimento: all'autorizzazione di procedure relative a xenotrapianti e alle ricerche sulle sostanze d'abuso;

la Commissione europea ha attivato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, invitandola a conformare la propria legislazione, in quanto più restrittiva, a quella prevista dalla direttiva;

nel decreto legislativo n. 26 del 2014, all'articolo 42, comma 1, il legislatore aveva previsto, in assenza di metodi alternativi all'impiego di animali, la proroga per tale divieto fino al 31 dicembre 2016. Successivamente, attraverso l'inserimento di atti normativi all'interno dei decreti c.d. "Milleproroghe", l'entrata in vigore del divieto è stata, da ultimo, posticipata al 1 gennaio 2021;

ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 26 del 2014, il Ministero della salute è chiamato a promuovere lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi, che non prevedono l'uso di animali o che utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose, nonché la formazione e l'aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati;

per il triennio 2020-2022, la legge del 22 febbraio 2020, n. 8, ha previsto finanziamenti per lo sviluppo e la convalida di metodi alternativi e per la formazione del personale con un importo annuale pari a 2 milioni di euro;

tale situazione di incertezza normativa, coniugata alla mancanza di adeguati fondi per la sperimentazione alternativa, ha conseguenze negative sulla programmazione degli esperimenti e sulla capacità del nostro Paese di innovare e di attrarre fondi per la ricerca, andando così a porre l'Italia in una posizione di svantaggio rispetto agli altri Paesi europei;

la presente tematica sottende due interessi contrapposti e non allineati, da un lato il diritto alla ricerca e dall'altro il sentimento nei confronti degli animali. Tale contrapposizione porta a dover prevedere uno sviluppo di quelle metodologie di ricerca alternativa che riescano a bilanciare questi contrapposti interessi,

impegna il Governo:

ad adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, tutte le misure che favoriscano la ricerca scientifica in Italia, comprese eventuali proroghe, incentivando metodi di ricerca che siano alternativi ai test sugli animali, prevedendo, inoltre, un fondo annuale con risorse, maggiori di quelle già stanziare, per la ricerca alternativa.

(*) Accolto dal Governo

G33.101

La Commissione

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",
premessi che:

al fine di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione degli animali usati a scopi scientifici, l'Unione europea ha adottato la direttiva 2010/63/UE, che si applica nei casi in cui gli animali siano utilizzati o siano destinati a essere impiegati nelle procedure a fini scientifici ed educativi;

l'obiettivo finale della direttiva - che rappresenta un'equa conciliazione tra le esigenze della scienza e le questioni etiche poste dalle associazioni animaliste - è la completa sostituzione delle procedure su animali a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile, come enunciato all'articolo 10 della stessa;

a tale scopo, l'articolo 47 della direttiva prevede che la Commissione europea e gli Stati membri contribuiscano allo sviluppo e alla convalida di approcci alternativi idonei a fornire un livello pari o più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali;

per ottemperare a tale previsione, il Ministero della Salute ha inaugurato nell'aprile 2013 il Tavolo tecnico sui metodi alternativi alla sperimentazione animale, rinnovato con decreto del Ministro della Salute del 7 giugno 2019, che tuttavia risulta attualmente inattivo;

in relazione al recepimento, l'articolo 2 della direttiva 2010/63/UE ha stabilito espressamente che gli Stati membri potessero mantenere misure più rigorose di quelle unionali, esclusivamente se già previste nell'ordinamento nazionale alla data dell'entrata in vigore della direttiva stessa fissata al 9 novembre 2010;

in violazione dell'articolo 2, nel decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, di recepimento della direttiva, il legislatore italiano ha introdotto *ex novo* una serie di misure più restrittive, precedentemente assenti nell'ordinamento nazionale, tra cui i divieti di utilizzo di animali negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso (articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 26 del 2014);

nonostante l'entrata in vigore dei suddetti divieti sia stata finora differita più volte con un meccanismo di proroghe normative annuali, la loro permanenza nell'ordinamento nazionale penalizza gravemente i ricercatori italiani, ponendoli in una condizione di precarietà e svantaggio rispetto ai colleghi europei, soprattutto nell'accesso ai bandi e ai finanziamenti internazionali di durata pluriennale;

le difformità esistenti tra direttiva europea 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014 - inclusi i citati divieti di sperimentazione animale - hanno condotto la Commissione europea a inviare all'Italia, con la nota C(2016)2361 del 28 aprile 2016, una lettera di messa in mora, avviando la procedura d'infrazione 2016/2013;

in risposta ai rilievi della Commissione europea, il Governo ha rappresentato che la maggior parte delle criticità derivano dai limiti imposti dalla delega contenuta nell'articolo 13 della legge 6 agosto 2013 n. 96, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013»;

non soddisfatta delle motivazioni del Governo italiano e in mancanza di un impegno concreto a modificare il decreto legislativo, la Commissione europea, con nota del 15 febbraio 2017, ha inviato all'Italia un parere motivato per non aver ancora recepito correttamente la direttiva 2010/63/UE, rilevando come l'applicazione del criterio di delega non giustificasse un non corretto recepimento;

con riferimento ai divieti di sperimentazione animale negli studi su sostanze d'abuso e xenotrapianti d'organo, l'ultimo intervento normativo di proroga è contenuto all'articolo 28 del disegno di legge europea 2019-2020, che ne posticipa l'entrata in vigore al 30 giugno 2022, al fine di consentire al Governo un margine temporale congruo per sanare le difformità esistenti tra la direttiva 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014;

a tal fine, lo scorso 1° aprile, durante l'esame in prima lettura del presente disegno di legge presso la Camera dei deputati, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/2670-A/3 - presentato dagli onn. Boldi, De Filippo, Carnevali, Noja, Bagnasco, Sportiello, Bologna, Ianaro, De Lorenzo, Galizia - impegnandosi, da un lato, a risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013 nel prossimo disegno di legge europea 2021, superando definitivamente le criticità evidenziate dalla Commissione europea, inclusi i divieti richiamati, dall'altro lato, a prevedere a regime congrue forme di finanziamento da destinare allo sviluppo di nuovi approcci metodologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali,

impegna il Governo:

a dare seguito all'ordine del giorno 9/2670-A/3 citato in premessa, inserendo nel disegno di legge europea 2021 da presentare alle Camere, specifiche disposizioni volte a risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013, nonché a stanziare adeguate misure di finanziamento per lo sviluppo di nuovi approcci metodologici che non prevedano l'uso di animali.

G33.101 (testo 2)

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

al fine di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione degli animali usati a scopi scientifici, l'Unione europea ha adottato la direttiva 2010/63/UE, che si applica nei casi in cui gli animali siano utilizzati o siano destinati a essere impiegati nelle procedure a fini scientifici ed educativi;

l'obiettivo finale della direttiva - che rappresenta un'equa conciliazione tra le esigenze della scienza e le questioni etiche poste dalle associazioni animaliste - è la completa sostituzione delle procedure su animali a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile, come enunciato al considerando n. 10 della stessa;

a tale scopo, l'articolo 47 della direttiva prevede che la Commissione europea e gli Stati membri contribuiscano allo sviluppo e alla convalida di approcci alternativi idonei a fornire un livello pari o più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali;

per ottemperare a tale previsione, il Ministero della Salute ha inaugurato nell'aprile 2013 il Tavolo tecnico sui metodi alternativi alla sperimentazione animale, rinnovato con decreto del Ministro della Salute del 7 giugno 2019, che tuttavia risulta attualmente inattivo;

in relazione al recepimento, l'articolo 2 della direttiva 2010/63/UE ha stabilito espressamente che gli Stati membri potessero mantenere misure più rigorose di quelle unionali, esclusivamente se già previste nell'ordinamento nazionale alla data dell'entrata in vigore della direttiva stessa fissata al 9 novembre 2010;

in violazione dell'articolo 2, nel decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, di recepimento della direttiva, il legislatore italiano ha introdotto *ex novo* una serie di misure più restrittive, precedentemente assenti nell'ordinamento nazionale, tra cui i divieti di utilizzo di animali negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso (articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 26 del 2014);

nonostante l'entrata in vigore dei suddetti divieti sia stata finora differita più volte con un meccanismo di proroghe normative annuali, la loro permanenza nell'ordinamento nazionale penalizza gravemente i ricercatori italiani, ponendoli in una condizione di precarietà e svantaggio rispetto ai colleghi europei, soprattutto nell'accesso ai bandi e ai finanziamenti internazionali di durata pluriennale;

le difformità esistenti tra direttiva europea 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014 - inclusi i citati divieti di sperimentazione animale - hanno condotto la Commissione europea a inviare all'Italia, con la nota C(2016)2361 del 28 aprile 2016, una lettera di messa in mora, avviando la procedura d'infrazione 2016/2013;

in risposta ai rilievi della Commissione europea, il Governo ha rappresentato che la maggior parte delle criticità derivano dai limiti imposti dalla delega contenuta nell'articolo 13 della legge 6 agosto 2013 n. 96, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013»;

non soddisfatta delle motivazioni del Governo italiano e in mancanza di un impegno concreto a modificare il decreto legislativo, la Commissione europea, con nota del 15 febbraio 2017, ha inviato all'Italia un parere motivato per non aver ancora recepito correttamente la direttiva 2010/63/UE, rilevando come l'applicazione del criterio di delega non giustificasse un non corretto recepimento;

con riferimento ai divieti di sperimentazione animale negli studi su sostanze d'abuso e

xenotrapianti d'organo, l'ultimo intervento normativo di proroga è contenuto all'articolo 28 del disegno di legge europea 2019-2020, che ne posticipa l'entrata in vigore al 30 giugno 2022, al fine di consentire al Governo un margine temporale congruo per sanare le difformità esistenti tra la direttiva 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014;

a tal fine, lo scorso 1° aprile, durante l'esame in prima lettura del presente disegno di legge presso la Camera dei deputati, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/2670-A/3 - presentato dagli onn. Boldi, De Filippo, Carnevali, Noja, Bagnasco, Sportiello, Bologna, Ianaro, De Lorenzo, Galizia - impegnandosi, da un lato, a risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013 nel prossimo disegno di legge europea 2021, superando definitivamente le criticità evidenziate dalla Commissione europea, inclusi i divieti richiamati, dall'altro lato, a prevedere a regime congrue forme di finanziamento da destinare allo sviluppo di nuovi approcci metodologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali, impegna il Governo:

a dare seguito, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, all'ordine del giorno 9/2670-A/3 citato in premessa, inserendo nel disegno di legge europea 2021 da presentare alle Camere, specifiche disposizioni volte a risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013, nonché a stanziare adeguate misure di finanziamento per lo sviluppo di nuovi approcci metodologici che non prevedano l'uso di animali.

(*) Accolto dal Governo

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

ARTICOLI DA 34 A 48 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 34.

Approvato

(Designazione dell'autorità competente per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/ 1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è inserito il seguente:
« 7-bis. Per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti *online* nel mercato interno, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è designata quale autorità competente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolge le relative funzioni, ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del citato regolamento (UE) 2017/2394, con i poteri di indagine e di esecuzione di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento, esercitati conformemente all'articolo 10 del medesimo regolamento, nonché con i poteri previsti dalla presente legge e dall'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481 ».

Art. 35.

Approvato

(Modifica all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in materia di emissioni di gas ad effetto serra. Caso ARES (2019) 7142023)

1. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, le parole: « nell'anno 2020 e, dell'elettricità fornita nel 2020, » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno di riferimento e dell'elettricità fornita nell'anno di riferimento ».

Art. 36.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra)

1. Al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 37 è abrogato;

b) alla rubrica dell'allegato I, le parole: « la presente direttiva » sono sostituite dalle seguenti: « il presente decreto legislativo ».

Art. 37.

Approvato

(Designazione delle autorità competenti per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/ 2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004, e loro poteri minimi)

1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27:

1) al comma 1, le parole: « regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 »;

2) al comma 2, le parole: « regolamento 2006/2004/CE » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2017/2394 »;

b) all'articolo 37-bis, comma 1, dopo le parole: « L'Autorità garante della concorrenza e del mercato » sono inserite le seguenti: « è designata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394, quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. In materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva 93/13/CEE, si applica l'articolo 27 del presente codice. L'Autorità »;

c) all'articolo 66, comma 4, le parole: « ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 »;

d) all'articolo 144-bis:

1) al comma 1, alinea, le parole: « dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nonché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo articolo 3, lettera c), del citato regolamento (CE) n. 2006/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, nonché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394, che dispongono di tutti i poteri minimi di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento e li esercitano conformemente all'articolo 10 del medesimo regolamento, conservano gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente. Con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale, escluse dall'applicazione del citato regolamento (UE) 2017/2394, le autorità di cui al primo periodo del presente comma, fermi restando gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente, esercitano i medesimi poteri di indagine e di esecuzione di cui all'articolo 9 del citato regolamento, in conformità all'articolo 10 del medesimo regolamento, con facoltà di avvalersi anche di soggetti appositamente incaricati, che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti »;

3) ai commi 4 e 9, le parole: « regolamento (CE) n. 2006/2004 » sono sostituite dalle seguenti: «

regolamento (UE) 2017/2394 »;

4) al comma 8, le parole: « degli articoli 3, lettera c), e 4, del citato regolamento (CE) n. 2006/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 3, numero 6), 5, 9 e 10 del regolamento (UE) 2017/2394 »;

5) al comma 9-bis, secondo periodo, le parole: « svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori » sono sostituite dalle seguenti: « è designata autorità competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394 ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 51-octies del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, è aggiunto il seguente:

« I-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio. In materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva (UE) 2015/2302, si applica l'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ».

3. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, le parole: « regolamento (CE) 2006/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2017/2394 ».

4. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, le parole: « regolamento (CE) n. 2006/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2017/2394 ».

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 38.

Approvato

(Disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi. Procedura di infrazione n. 2019/2095)

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 1, le parole: « di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 »;

b) all'articolo 39, comma 1, le parole: « di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 »;

c) all'allegato 1, parte 2, recante « Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto », punto 1:

1) alla lettera b), dopo le parole: « lettera c-bis) del presente paragrafo » sono aggiunte le seguenti: « e dalla parte 1, punto 2, primo periodo, del presente allegato »;

2) alla lettera c-bis):

2.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) i biocarburanti sostenibili prodotti a partire da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, diverse dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, a condizione che sia dimostrato che tali colture sono state coltivate su terreni di cui all'allegato V-bis, parte C, paragrafo 8, lettera b), del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 »;

2.2) la lettera c) è abrogata.

2. La rubrica dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, è sostituita dalla seguente: « Modifiche all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli allegati I e II della direttiva (UE) 2015/1513 ».

Capo VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 39.

Approvato

(Modifiche all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente il Comitato interministeriale per gli affari europei)

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: « di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, » sono sostituite dalle seguenti: « di ventotto unità, di cui ventiquattro appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e quattro appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate, di personale »;

b) al comma 8, le parole: « appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, » sono sostituite dalle seguenti: « , di cui tre unità appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e tre unità appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate, ».

Art. 40.

Approvato

(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, concernenti il ruolo del Parlamento nel processo decisionale relativo alla posizione da assumere in sede europea)

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: « Su loro richiesta, » sono soppresse e dopo le parole: « riunioni del Consiglio dell'Unione europea » sono inserite le seguenti: « e dell'Eurogruppo e delle riunioni informali nelle loro diverse formazioni »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Le competenti Commissioni parlamentari, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere, prima di ogni riunione del Consiglio dell'Unione europea, possono adottare atti di indirizzo volti a delineare i principi e le linee dell'azione del Governo nell'attività preparatoria di adozione degli atti dell'Unione europea »;

b) all'articolo 7, comma 1, le parole: « coerente con gli » sono sostituite dalle seguenti: « conforme agli ».

Art. 41.

Approvato

(Modifica all'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente la legge di delegazione europea e la legge europea)

1. All'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Al fine di consentire la celere entrata in vigore dei disegni di legge di cui ai commi 4 e 5, nel caso di ulteriori esigenze di adempimento di obblighi di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con gli altri Ministri interessati, può presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore disegno di legge di delegazione europea e un ulteriore disegno di legge europea, i cui titoli sono completati dalla dicitura: "secondo semestre". Per il disegno di legge di delegazione europea di cui al presente comma non è prescritta la relazione illustrativa di cui al comma 7 ».

Art. 42.

Approvato

(Modifica all'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea)

1. Al comma 6 dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è premesso il seguente periodo: «

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti da adottare di concerto con i Ministri competenti per materia, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le materie di competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, può definire i criteri e le procedure riguardanti i procedimenti istruttori propedeutici all'esercizio dell'azione di rivalsa di cui al presente comma ».

Art. 43.

Approvato

(Monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Il Governo trasmette al Parlamento, su base semestrale, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato in base al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
2. Le Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR esaminano le relazioni semestrali di cui al comma 1 e svolgono ogni opportuna attività conoscitiva, secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti, finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia, alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi, anche in considerazione delle regole fissate dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 sull'erogazione dei contributi finanziari, nonché alla valutazione dell'impatto economico, sociale e territoriale derivante dall'attuazione delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati.
3. Nell'esercizio dell'attività di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari svolgono in particolare audizioni dei soggetti responsabili e attuatori dei progetti e sopralluoghi nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione i progetti del PNRR aventi ricadute sui territori.
4. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti.

Art. 44.

Approvato

(Rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027)

1. Ai fini del rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027 nonché di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa europea, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale nel numero massimo di cinquanta unità da inquadrare nel livello iniziale della terza area, attraverso l'indizione di appositi concorsi pubblici, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a euro 2.205.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Art. 45.

Approvato

(Assunzione di personale presso l'Autorità nazionale anticorruzione)

1. Ai fini del rafforzamento dei compiti istituzionali dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in particolare per quanto disposto dal PNRR con riferimento alla digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la medesima Autorità è autorizzata ad assumere personale a tempo indeterminato, con corrispondente modifica della dotazione organica vigente, nel numero massimo di ventotto unità, di cui venticinque con la qualifica di funzionari e tre con la qualifica di impiegati, da inquadrare nel livello iniziale della qualifica di riferimento.

2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 587.833 per l'anno 2021, euro 2.625.278 per l'anno 2022, euro 2.678.135 per l'anno 2023, euro 2.738.467 per l'anno 2024, euro 2.840.306 per l'anno 2025, euro 2.990.711 per l'anno 2026, euro 3.163.030 per l'anno 2027, euro 3.339.026 per l'anno 2028, euro 3.520.826 per l'anno 2029, euro 3.705.663 per l'anno 2030, euro 3.887.854 per l'anno 2031 ed euro 4.254.378,38 annui a decorrere dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 587.833 per l'anno 2021, euro 2.625.278 per l'anno 2022, euro 2.678.135 per l'anno 2023, euro 2.738.467 per l'anno 2024, euro 2.840.306 per l'anno 2025 ed euro 2.990.711 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, quanto a euro 3.163.030 per l'anno 2027, euro 3.339.026 per l'anno 2028, euro 3.520.826 per l'anno 2029, euro 3.705.663 per l'anno 2030, euro 3.887.854 per l'anno 2031 ed euro 4.254.378,38 annui a decorrere dall'anno 2032, a carico del bilancio dell'ANAC. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 1.628.961 per l'anno 2027, euro 1.719.599 per l'anno 2028, euro 1.813.226 per l'anno 2029, euro 1.908.417 per l'anno 2030, euro 2.002.245 per l'anno 2031 ed euro 2.191.006 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 46.

Approvato

(Sviluppo della funzione consultiva)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e al fine di un efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, il presente articolo reca disposizioni in merito allo sviluppo della funzione consultiva.

2. Limitatamente alle risorse stanziati dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR, le sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziati dal PNRR e con i fondi complementari al PNRR. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa qualora l'azione amministrativa si sia conformata ai pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva ai sensi del presente comma nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 47.

Approvato

(Disposizioni relative al versamento delle risorse proprie dell'Unione europea. Anticipazione del fondo di rotazione e reintegro sui capitoli di bilancio dello Stato)

1. Al fine di assicurare il tempestivo versamento all'Unione europea dei contributi a carico dell'Italia per il finanziamento del bilancio generale dell'Unione europea, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare le occorrenti risorse a valere sulle proprie disponibilità.

2. Al reintegro delle anticipazioni di cui al comma 1 si provvede tempestivamente a valere sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di bilancio dello Stato iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 48.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione degli articoli 1, 3, 44 e 45, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

DOCUMENTI

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021 ([Doc. LXXXVI, n. 4](#))

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2020 (Doc. LXXXVII, n. 4)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1 E 2

(6-00199) n. 1 (02 novembre 2021)

[Stefano](#), [Candiani](#), [Lorefice](#), [Nannicini](#), [Giammanco](#), [Ginetti](#), [Bonino](#), [De Petris](#), [Steger](#).

Approvata nel testo emendato

Il Senato,

esaminate la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVII, n. 4) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021 (Doc. LXXXVI, N. 4)

premessi che:

le Relazioni consuntiva e programmatica annuali rappresentano, secondo la legge 24 dicembre 2012, n. 234, un importante strumento per l'esercizio della funzione di partecipazione del Parlamento sulla funzione di governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea;

entrambe le relazioni in esame presentano una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative della sopra citata legge n. 234 del 2012;

considerato che:

la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020 è stata presentata al Parlamento il 24 giugno 2021;

la pandemia, ancora in corso, e gli eventi internazionali continuano ad imporre profondi cambiamenti nell'agenda politica nazionale, ma soprattutto europea con la necessità di mettere in campo nuovi strumenti per poter affrontare le crisi sopravvenute e tutelare i nostri cittadini dalle conseguenze economiche e sociali;

le suddette relazioni, elaborate e poi trasmesse al Parlamento non potevano tenere in considerazione alcuni scenari, come la crisi in Afghanistan, quella dei prezzi dell'energia e gli ultimi sviluppi della pandemia Covid-19;

rilevato che, risultano da integrare le azioni politiche adottate nel corso degli ultimi mesi sia dal Governo italiano sia dalla Commissione europea, e si ritiene pertanto necessario, al fine di migliorare la capacità di risposta ai problemi strutturali e alle crisi persistenti, implementare gli obiettivi che l'Italia deve conseguire in sede europea, tra i quali:

1) avanzare iniziative per far fronte alle asimmetrie nel contrasto al Covid-19 in alcuni Paesi UE e accelerare la condivisione dei vaccini per i Paesi bisognosi, adoperandosi in tutte le sedi europee e multilaterali affinché si possa derogare temporaneamente per i vaccini anti-Covid 19 al regime ordinario dell'accordo TRIPS sui brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale, prevedendo anche il trasferimento del know-how necessario, con l'obiettivo di fornire una risposta robusta e rapida alla pandemia;

2) in tema energetico, attuare il toolbox proposto dalla Commissione europea per affrontare anche con strumenti europei l'aumento dei prezzi dell'energia;

3) con riguardo alle politiche agricole, adottare interventi volti a favorire il monitoraggio dell'andamento dei prezzi delle materie prime sul mercato, al fine di arginare azioni speculative che destabilizzano il mercato e generano un disequilibrio nella remunerazione dei fattori produttivi a danno

della competitività delle eccellenze agroalimentari "*made in Italy*";

4) in tema istituzionale, adottare ogni iniziativa utile affinché la Conferenza sul futuro dell'UE diventi la sede in cui coinvolgere cittadini, comunità e la società civile nella costruzione del progetto europeo, avviando insieme - Consiglio, Commissione, Parlamento Europeo e Parlamenti Nazionali - le riforme a Trattati costanti o meno che rendano più efficace e democratica l'azione dell'UE per affrontare le sfide del futuro in uno spirito di rafforzata solidarietà;

5) nel processo di riforma delle regole fiscali europee, valutare l'opportunità di farsi portatore di una proposta di revisione della regola del debito e dei criteri di rientro che ne preveda la differenziazione tra Paesi, in considerazione delle diverse posizioni di partenza e delle peculiarità socio economiche di ciascun Stato membro, nonché lo scorporo dal calcolo del debito degli investimenti pubblici, con specifico riferimento a quelli indirizzati alla transizione ecologica e digitale e di quelli derivanti dai loans del RRF;

6) in tema di sostenibilità ambientale e crescita economica, prevedere che sia applicato il principio della neutralità tecnologica nel definire le politiche e nel promuovere lo sviluppo delle diverse tecnologie per il raggiungimento dei target climatici al 2030 e al 2050, attraverso una tassonomia verde che individui chiaramente gli investimenti sostenibili, escludendo le forme di energia fortemente impattanti;

7) anche al fine di favorire la necessaria ripresa economica dell'Europa e dei singoli Stati membri, prevedere che alla definizione di obiettivi sempre più ambizioni dell'UE si affianchino scelte e criteri che puntino ad una transizione ecologica graduale, condivisa e sostenibile, coniugando sostenibilità ambientale, economica e sociale;

8) far sì che venga definita una concreta strategia in ordine a disponibilità, costi, e approvvigionamento di metalli e minerali critici (con attenzione alla dipendenza da paesi extra europei e riguardo alla COM(2020) 474 final) necessari nella transizione basata sull'elettrificazione spinta dei consumi, della mobilità e sull'impiego di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quali fotovoltaico ed eolico;

9) in tema di relazioni transatlantiche, nella definizione del futuro Strategic Compass, sostenere la necessità di conservare un forte e privilegiato legame con gli Stati Uniti e l'Alleanza atlantica, assicurando che progetti di autonomia strategica europea rafforzino tale legame;

10) riguardo la dimensione esterna, ribadire l'importanza sviluppo della partnership con i Paesi del Vicinato meridionale, e conseguentemente appare fondamentale rafforzare le allocazioni finanziarie dei fondi per la dimensione esterna dell'Unione Europea concentrate nello scacchiere meridionale, in particolare nei confronti dei Paesi del Nord-Africa, per cui occorre adottare Piani d'Azione UE adeguatamente sostenuti dai fondi dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI);

11) assumere tutte le iniziative utili per promuovere un rafforzamento della gestione europea delle frontiere esterne dell'Unione, dando attuazione a tutti gli impegni assunti in Parlamento in tema di contrasto dell'immigrazione illegale,

tutto ciò considerato:

approva il contenuto dei due documenti in esame e impegna il Governo a presentare al Parlamento la Relazione consuntiva per l'anno 2021 e programmatica per il 2022 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nel rispetto dei termini previsti dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 234. (6-00200) n. 2 (02 novembre 2021)

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#).

Preclusa
Il Senato,

esaminate la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020 (DOC. LXXXVII, n. 4) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4),

premessi che:

la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, giusto quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, fornisce alle Camere gli elementi conoscitivi necessari a valutare la partecipazione dell'Italia alla formazione ed attuazione delle politiche dell'Unione europea;

detta Relazione illustra la linea politica di azione seguita dal Governo sulle principali aree di intervento esaminate nelle sedi decisionali europee, e ne evidenzia in diversi casi l'evoluzione a fronte di profili di criticità. La relazione, inoltre, evocati gli atti di indirizzo adottati dalla Camera e dal Senato con riferimento a specifici progetti o questioni, si limita ad un generico richiamo alla coerenza della posizione del Governo con le posizioni espresse in sede parlamentare;

la stessa Relazione consuntiva, in riferimento agli obiettivi delineati nella Relazione programmatica dell'anno precedente, sottolinea come in diversi casi gli stessi non siano stati raggiunti, imputando all'eccezionalità dell'anno trascorso l'impossibilità o la difficoltà riscontrate nel conseguire le finalità ivi delineate e proposte, evidenziando quindi gli scostamenti riscontrati e i nuovi obiettivi assunti nel corso dell'anno; a tal proposito sembra utile sottolineare come la precedente relazione programmatica, presentata il 24 gennaio 2020 ma votata definitivamente addirittura lo scorso aprile, essendo antecedente al diffondersi della pandemia da Covid 19 ha indotto le Camere ad approvare un documento totalmente distante dalla realtà, per i mutati scenari politici e socioeconomici innescati dalla pandemia, nonostante l'invito rivolto da Fratelli d'Italia al Governo a presentare una nuova Relazione, per non umiliare il Parlamento e indebolire l'Italia con l'approvazione di un atto che non tenesse conto della crisi e dei provvedimenti assunti dalle autorità per farvi fronte;

premessi che:

la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4) nella sua prima parte illustra lo sviluppo del processo di integrazione europea e le questioni istituzionali, riportando l'azione che il Governo intende assumere per un rilancio dell'integrazione politica europea e un rilancio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea;

appare quanto meno discutibile che la relazione programmatica, che dovrebbe informare il Parlamento e dallo stesso ricevere mandato in merito alle azioni che il Governo intenda intraprendere nel 2021 per implementare e indirizzare il processo di integrazione europea, venga proposta alle Camere a soli due mesi dalla fine dell'anno, in spregio alle prerogative e alle funzioni del Parlamento;

è sotto gli occhi di tutti che sia le Relazioni consuntiva e programmatica che la legge europea vengono visti come semplici passaggi formali, da sbrigare in ossequio alle indicazioni delle burocrazie europee, senza che il Parlamento possa far valere la propria prerogativa di analisi e vaglio delle norme, di fatto recependo passivamente disposizioni che, in molti casi, hanno un forte impatto sull'ordinamento interno, con ovvie conseguenze per gli italiani, per le nostre attività commerciali e imprenditoriali, per il nostro tessuto produttivo;

considerato che:

la diffusione della pandemia da coronavirus ha stravolto le dinamiche sociali ed economiche in Europa e nel resto del mondo, facendo emergere nuovi assetti, nuove convergenze, nuove dinamiche tra stati e tra organizzazioni sovranazionali; la stessa Europa, coinvolta nelle dinamiche innescate dalla crisi pandemica, ha rimesso in discussione ogni riferimento interno all'UE e, conseguentemente, anche i rapporti tra UE e altri Stati, europei e non;

dall'inizio della pandemia, per fronteggiare la crisi sanitaria e l'inevitabile e conseguente crisi economica, l'Unione europea ha spesso "rinnegato" alcuni suoi capisaldi: sospensione dei vincoli di bilancio imposti dai trattati, sospensione del divieto degli aiuti di stato, addirittura sospensione del trattato di Schengen e ridefinizione dei criteri sulla circolazione delle persone;

lo stesso Ministro Amendola, in audizione presso la Commissione Politiche dell'Unione europea alla Camera, in occasione della discussione sulle Relazioni consuntiva e programmatica lo scorso anno, non ha potuto non sottolineare come "l'avvento della pandemia ha con tutta evidenza messo sotto pressione elementi cruciali nella programmazione delle linee di azione per il 2020, come la libera circolazione delle persone, l'integrazione economica e il funzionamento del mercato unico";

la pandemia ha portato alla luce i limiti e le criticità dell'attuale modello di integrazione europea, con i singoli Stati che, per l'incapacità delle istituzioni comunitarie di dare una risposta comune di fronte all'emergenza, si sono in parte riappropriati di poteri e competenze che troppo sbrigativamente erano stati oggetto di cessione di sovranità;

si è palesata, senza tema di smentita, l'inadeguatezza dell'architettura costituzionale europea così come congegnata, un modello invasivo sulle questioni di dettaglio e prevaricatore su aspetti che i singoli Stati dovrebbero invece avere la libertà di normare, in evidente contraddizione con i principi di proporzionalità e sussidiarietà che ne dovrebbero ispirare l'azione, ma tuttavia incapace di affrontare le grandi sfide della nostra epoca, quali immigrazione, difesa comune, pandemie, dinamiche geopolitiche;

anche per queste ragioni si sono riscontrati sempre più frequenti richiami di alcuni Stati membri volti a ribadire la supremazia del proprio ordinamento interno rispetto a quello europeo; richiami che, in maniera estensiva, intendono anche rimarcare la priorità dell'interesse nazionale rispetto all'interesse comunitario;

l'ultimo esempio in tal senso è rappresentato dalla Polonia, la cui Corte costituzionale, ripercorrendo lo stesso solco tracciato in passato dalla Germania e da altri Stati membri, ha a sua volta sollevato il principio della supremazia dell'ordinamento costituzionale polacco su quello europeo, con la pronuncia del 7 ottobre scorso in cui è stato dichiarato che alcuni articoli del TUE (Trattato dell'Unione Europea) sono in contrasto con la Costituzione polacca;

la Corte suprema polacca ha, dunque, rivendicato il primato della propria legge costituzionale nazionale quanto a materie, nello specifico l'ordinamento giudiziario, che essa ritiene non essere state attribuite alla competenza esclusiva dell'Unione, in base agli stessi Trattati istitutivi cui la Polonia ha aderito, facendo quindi valere il principio per il quale la UE non avrebbe competenze per valutare la giustizia polacca e il suo funzionamento;

la Germania, in più occasioni, ha rimarcato come il proprio ordinamento sia sovraordinato rispetto a quello comunitario, tanto che è in essere una procedura d'infrazione aperta a suo carico dalla Commissione europea per non aver rispettato il principio del primato del diritto europeo sul diritto nazionale, in riferimento alla sentenza con la quale, nel maggio del 2020, la Corte costituzionale tedesca chiese alla Bce di "giustificare" la congruità, rispetto al suo mandato istituzionale, del programma Pepp per l'acquisto di titoli pubblici dei Paesi dell'Eurozona;

in riferimento al punto precedente, è utile evidenziare come la Cancelliera Merkel, all'epoca del conflitto sollevato dalla Corte suprema tedesca, dichiarò di volersi attenere alle decisioni di quest'ultima in merito ai dubbi posti sul programma europeo di acquisto titoli, intimando financo il ritiro della Bundesbank dal suddetto programma, di fatto aprendo una profonda crepa nel muro eretto dalle burocrazie europee a difesa della supremazia del diritto comunitario;

negli anni, anche altri Stati membri si sono interposti al principio della supremazia assoluta dell'ordinamento comunitario: a titolo di esempio si possono citare la Danimarca, la cui Corte suprema, nel 2016, ha ignorato la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito al caso Ajos, o la Francia, generalmente portatrice di posizioni europeiste, il cui Conseil constitutionnel, a partire da una decisione storica del 2006, si riserva espressamente il diritto di condurre una revisione sulla conformità costituzionale sottolineando come il "recepimento di una direttiva non può andare contro una regola o un principio inerente all'identità costituzionale della Francia";

al contrario, l'Italia ha sempre adottato un atteggiamento supino, recependo normative europee spesso lesive degli interessi italiani in nome di una presunta supremazia dell'ordinamento comunitario; tutto ciò nonostante l'Aula del Senato, il 5 dicembre 2018, in occasione dell'approvazione della legge europea 2018 e delle relazioni consuntiva e programmatica ad essa collegate, abbia approvato una risoluzione il cui dispositivo ha impegnato il Governo a "riportare sul giusto piano il rapporto tra le fonti comunitarie e quelle nazionali, restituendo al Parlamento, che rappresenta il popolo sovrano, la titolarità del pieno potere legislativo, oggi sottomesso ai vincoli dell'ordinamento europeo, impropriamente ritenuto superiore e preminente all'interesse nazionale" e a "sottoporre l'introduzione delle norme europee ad un vaglio di compatibilità con la tutela dell'interesse nazionale,

subordinandone il recepimento e l'adozione ad una preventiva valutazione di impatto sulla sovranità dell'ordinamento interno e ad una analisi costi - benefici";

se è vero che la Costituzione italiana, all'articolo 11, consente "limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni", è anche vero che è necessario che ciò avvenga "in condizione di parità con gli altri Stati";

in un consesso comune, come ad esempio quello europeo, devono valere regole comuni e comuni limiti alle stesse, limiti che vanno in questo caso rintracciati nelle Costituzioni nazionali, essendo essenziale poter partecipare al processo di integrazione europea dotandosi delle stesse regole e degli stessi poteri degli altri partecipanti, anche per definire un nuovo paradigma istituzionale basato sulla supremazia e sull'intangibilità del diritto interno e sulla sovranità dei singoli stati;

sarebbe auspicabile centrare al meglio l'obiettivo dei padri fondatori dell'Unione europea, che avevano immaginato di "unire nella diversità" i popoli europei, promuovendo un modello di integrazione che fosse rispettoso delle reciproche specificità, che facesse dell'Europa non una semplice espressione geografica né tantomeno un grande mercato comune, un modello che fosse portatore di libertà, sicurezza e prosperità; il tutto in evidente contrapposizione con il contesto attuale, in cui le istituzioni comunitarie soffocano le legittime istanze degli Stati membri e, per di più, non riescono a dare risposte di fronte alle emergenze e alle sfide epocali che sono chiamate ad affrontare: dalla crisi sanitaria alla crisi economica e sociale, dalla crisi energetica agli strumenti della difesa comune, fino alla richiesta di maggior sicurezza derivante da un'immigrazione incontrollata e da una recrudescenza del fondamentalismo islamista;

i prossimi anni saranno determinanti per il futuro dell'Unione europea e dei singoli Stati membri, a fronte delle nuove sfide e dei nuovi scenari internazionali che si stanno delineando; per rilanciare e rendere più solido il processo di integrazione europea, sarà necessario dotarsi di una nuova architettura istituzionale comunitaria, in grado di affrontare le sfide future con maggior forza e autorevolezza, e con la capacità di parlare con un'unica voce nell'interesse comune e anche dei singoli Stati, al contempo senza prevaricarli nelle proprie prerogative;

per superare i limiti emersi e per garantire all'Europa istituzioni più solide e confacenti, è necessario che si affermi una nuova visione, una nuova forma di organizzazione e cooperazione, una nuova architettura istituzionale quale quella della Confederazione, una unione politica e istituzionale tra Stati indipendenti e sovrani, con l'obiettivo di rafforzare e coordinare l'azione solo in alcuni ambiti strategici;

considerato altresì che:

nella seconda parte della Relazione programmatica, che ha per oggetto le politiche strategiche, vengono illustrate le azioni che il Governo intende promuovere in diversi ambiti, quali sostenibilità ambientale, transizione ecologica e transizione digitale, nonché in merito alla coesione sociale e alla promozione dei comuni valori europei;

in questa seconda parte, nel capitolo dedicato alla coesione sociale, nel trattare il tema immigrazione non si può non sottolineare come la gestione dei flussi migratori, soprattutto via mare, rimanga ancora una questione sospesa e gravemente sottovalutata, come dimostrano i numeri forniti dal Ministero dell'Interno che, nel suo cruscotto statistico, parla di 49.235 migranti sbarcati dal 1 gennaio al 15 ottobre 2021, un numero doppio rispetto ai 25.920 dello stesso periodo del 2020 e addirittura sei volte maggiore rispetto agli 8.463 del 2019;

nella relazione si intravede l'elaborazione di semplici linee di principio e si riscontra l'assenza di soluzioni concrete che possano affrontare compiutamente la questione; non sono infatti sufficienti le parole che rilevano "lo squilibrio nelle proposte della Commissione", in riferimento agli intendimenti della stessa illustrati nel nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo del settembre 2020, né tantomeno sono sufficienti gli intendimenti del Governo che vorrebbe proporre l'obbligatorietà del meccanismo di redistribuzione dei migranti e l'ampliamento delle nazionalità di coloro che possono accedere alla ricollocazione, in assenza di una vera politica di controllo delle frontiere che permetta l'ingresso solamente a chi titolato a entrare nel nostro territorio;

la richiesta di maggiore sicurezza dell'Europa, a fronte dei gravi pericoli che un'immigrazione

incontrollata può generare, è stata fatta propria dalla Commissione con la richiesta e la pretesa, verso ogni singolo Stato, di un efficace controllo delle frontiere esterne, versante sul quale l'Italia disattende continuamente le istanze e le aspettative degli Stati membri, come dimostrano i numeri sopra citati, determinando un grave pregiudizio per sé stessa e un grave pericolo per la sicurezza europea;

il tema del rafforzamento dei confini esterni dell'UE è stato oggetto a più riprese di incontri e approfondimenti, ultimo dei quali il vertice dei Ministri dell'interno dei 27 Stati membri dello scorso 8 ottobre in Lussemburgo, occasione nella quale 12 Stati hanno formalizzato alla Commissione europea la richiesta di poter disporre di fondi comunitari per finanziare la costruzione di muri e barriere al confine, con l'obiettivo di contrastare l'ingresso indiscriminato di migranti irregolari;

in linea con gli intendimenti della Commissione e con quanto previsto nel Patto sulla migrazione e l'asilo, la Commissaria agli affari interni Ylva Johansson, esponente del Partito socialdemocratico svedese, ha ribadito sia la necessità di potenziare i sistemi di protezione delle frontiere esterne dell'UE che la responsabilità degli Stati membri di tutelare i propri confini, riconoscendone il diritto di erigere recinzioni o altre strutture di protezione;

il tema delle protezioni fisiche alle frontiere è di particolare attualità, visto l'enorme numero di migranti che si sta riversando e che si potrebbe ancora riversare ai confini orientali dell'Unione europea, stante le gravi crisi politiche e umanitarie in Bielorussia, in Afghanistan, nel Medioriente in generale;

il Consiglio europeo dello scorso 22 ottobre, nel confermare la particolare gravità della situazione generata da imponenti flussi migratori, "invita la Commissione a proporre qualsiasi cambiamento necessario alla legislazione UE e misure concrete sostenute da adeguato supporto finanziario per assicurare una risposta immediata e appropriata, in linea con il diritto UE e gli obblighi internazionali, inclusi i diritti fondamentali", anche in relazione alla richiesta di maggiore sicurezza e di controllo delle frontiere avanzate da numerosi Stati membri;

a margine dello stesso Consiglio europeo, il Presidente del Consiglio Draghi ha illustrato la contrarietà dell'Italia alla richiesta di finanziamento avanzata da quasi la metà degli Stati membri per erigere barriere fisiche ai confini terrestri dell'UE, in un certo qual modo confermando la sottovalutazione del problema migrazione, almeno per quanto riguarda la rotta balcanica, fronte aperto e con numeri in continua crescita, rotta in questo particolare momento potenzialmente esplosiva per le gravi crisi prima illustrate innescatesi ad oriente dei confini europei;

risulta quindi paradossale come nella relazione programmatica, a fronte di un problema epocale come quello dei flussi migratori, tra i risultati attesi dal Governo, non si menzioni alcun cambiamento di paradigma nell'azione di contrasto all'immigrazione clandestina né alcun impegno concreto nella protezione dei confini esterni dell'UE, mentre si annoveri come obiettivo "quello di evitare il consolidarsi di una maggioranza che, respingendo le richieste di solidarietà degli Stati più esposti, proceda ad approvare riforme che irrigidiscono i profili di responsabilità posti a capo degli stessi";

in tema di sicurezza, in evidente correlazione con il controllo delle frontiere e con il problema irrisolto dell'immigrazione, va posto all'attenzione il pericoloso fenomeno dei foreign fighters, sul quale la relazione non spende che parole generiche, indicando il supporto dell'Italia alle iniziative dell'Unione europea volte al monitoraggio e al contrasto dei soggetti attratti dalla radicalizzazione religiosa, senza proporre efficaci azioni volte a disinnescare un fenomeno che potrebbe costituire una grave minaccia per la sicurezza nazionale ed europea;

la terza parte della Relazione programmatica affronta invece il tema della dimensione esterna dell'Unione europea, illustrando gli intenti governativi su alcune delicate questioni come la difesa comune, l'allargamento dell'Unione e i rapporti di vicinato;

in tema di difesa, al di là di richiami sull'importanza del coordinamento delle azioni comuni con gli altri Stati membri e della necessità di rinforzare la collaborazione con la NATO, non si registrano iniziative volte a rilanciare il progetto di un esercito comune europeo, che langue ormai da diversi anni;

al tempo stesso, non sono illustrate possibili azioni tese a implementare i fondi destinati al comparto difesa dei singoli Stati membri, nonostante la nuova frontiera della cybersicurezza e

nonostante i recenti accadimenti, ultimo dei quali il ritiro dall'Afghanistan e l'ascesa al potere dei talebani, abbiano dimostrato l'impellente necessità di dotarsi di strumentazioni all'avanguardia e di un contingente militare adeguato, numericamente e professionalmente;

a tal proposito è utile sottolineare quanto riportato nella Relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato 2019, in cui il rapporto tra le spese per la difesa ed il Pil a prezzi costanti si assesta intorno a 1,22%; il budget della Funzione Difesa in Italia resta, dunque, ancora lontano dalla quota del 2% concordata in ambito NATO, come obiettivo per il 2024, così come specificato nelle NATO guidelines assunte nella riunione del 2014 in Galles;

sul fronte dell'allargamento dell'Unione europea, rimane irrisolta la questione Turchia, sulla quale nemmeno una parola è stata spesa nonostante il suo status di Paese candidato all'ingresso nell'UE e le recenti iniziative militari nel Mediterraneo, certamente lesive degli interessi dell'Italia;

nemmeno sul fronte della lotta al fondamentalismo islamico, uno dei cardini delle politiche delle democrazie occidentali, si registra una convinta adesione della Turchia, caratterizzata negli ultimi anni per un percorso che la vede sempre meno laica e sempre più radicalizzata;

nell'ambito delle politiche di vicinato, e più in generale nel rapporto tra l'Italia e gli altri Stati, è sempre più d'attualità il tema del rispetto dei diritti umani, stante la presenza, negli ordinamenti giuridici di alcuni Paesi, di norme discriminatorie come, ad esempio, quelle che prevedono il reato di omosessualità;

tenuto conto infine che:

nel quadro delle relazioni internazionali, elemento fondamentale da un punto di vista economico è rappresentato dalla tutela del Made in Italy, a partire dalle contingenze che vedono sotto attacco tutto il comparto dell'agroalimentare, con le note vicende dell'etichettatura a semaforo e dell'italian sounding, che rischiano di produrre danni incalcolabili alla nostra economia e a migliaia di aziende su tutto il territorio nazionale;

si ritiene necessario e urgente superare l'attuale modello di integrazione europea, anche per rilanciarlo con l'avvio di un processo di riforma della governance economica europea, diretto a indirizzarla verso una crescita bilanciata dei diversi Stati, altresì tenendo conto del fatto che l'Unione europea non si è ancora dotata né di un'adeguata politica di bilancio, né di una propria articolata politica fiscale, lasciando quindi irrisolto il nodo delle risorse proprie e del dumping fiscale;

la presenza italiana in Europa si dovrebbe caratterizzare per l'imprescindibilità di taluni elementi, quali la tutela della famiglia e la promozione della natalità, anche a fronte della perdurante crisi demografica che sta attraversando da anni il nostro continente e dei sempre più imponenti flussi migratori, che stanno lentamente erodendo dall'interno le nostre strutture sociali;

è fondamentale, soprattutto in una fase di profondi cambiamenti politici e sociali e nella prospettiva di rivedere nel profondo il modello di integrazione comunitaria, rivendicare e tutelare l'identità italiana ed europea, sempre più minacciate e indissolubilmente unite per contrapporsi in uno sforzo vitale all'annullamento delle identità, al materialismo, al nichilismo,

impegna il Governo:

a dare seguito a quanto deliberato dall'Aula del Senato, il 5 dicembre 2018, riportando "sul giusto piano il rapporto tra le fonti comunitarie e quelle nazionali, restituendo al Parlamento, che rappresenta il popolo sovrano, la titolarità del pieno potere legislativo, oggi sottomesso ai vincoli dell'ordinamento europeo, impropriamente ritenuto superiore e preminente all'interesse nazionale" e a "sottoporre l'introduzione delle norme europee ad un vaglio di compatibilità con la tutela dell'interesse nazionale, subordinandone il recepimento e l'adozione ad una preventiva valutazione di impatto sulla sovranità dell'ordinamento interno e ad una analisi costi - benefici";

a ridiscutere l'attuale modello di architettura costituzionale europea, che ha palesato evidenti limiti negli anni, risultando necessario un nuovo paradigma che rilanci e completi il processo di integrazione europea così come immaginato dai padri fondatori, che avevano immaginato di "unire nella diversità" i popoli europei;

a sostenere un nuovo sistema basato su un modello confederale, con Stati sovrani che, sulla base di un trattato di diritto internazionale, si uniscono dando vita a un soggetto di diritto

internazionale fondato sull'accordo dei partecipanti: all'interno della Confederazione restano intatte la sovranità e l'indipendenza dei singoli Stati, i cui rapporti reciproci sono regolati sia dal diritto internazionale che dal diritto derivato emanato dagli organi comuni;

a individuare gli ambiti di intervento che siano riservati alle istituzioni sovranazionali quali sicurezza, difesa, politica estera e geopolitica, politica commerciale, politica migratoria, crisi pandemiche e calamità naturali;

a inserire, nel nuovo patto confederale, chiari riferimenti al processo di edificazione della civiltà europea, alle radici classiche e giudaico cristiane, al diritto romano, alla filosofia greca, alla cultura artistica italiana;

in tema di sicurezza e immigrazione:

a definire protocolli europei comuni tra gli Stati membri per la gestione delle pandemie e a coordinare le azioni sull'acquisizione dei vaccini, sulla validazione e sulla distribuzione degli stessi;

a dare concretezza alle indicazioni presenti nel Patto sulla migrazione e l'asilo, assecondando la richiesta della Commissione e degli Stati membri di maggiore sicurezza, operando un reale controllo delle frontiere esterne dell'Unione europea, fermamente raccomandato e continuamente disatteso;

a sottoscrivere la lettera inviata alla Commissione europea dai dodici Stati membri citati in premessa per l'elargizione di fondi comunitari allo scopo di costruire difese ai confini esterni dell'Unione europea, dando seguito alle richieste di legittimi Governi che, nello scenario comunitario, rappresentano i maggiori e più significativi gruppi parlamentari (PPE, S&D, ECR, Renew Europe);

a coinvolgere l'intera Unione europea nell'interdizione delle partenze dei migranti dalle coste africane, in collaborazione con le autorità degli Stati della sponda sud del Mediterraneo, anche al fine di creare degli hot spot nel territorio degli stessi per identificare i migranti e individuare prima della partenza coloro che, a vario titolo, possano aver diritto a una qualunque forma di protezione internazionale;

a sostenere la predisposizione di un presidio navale al largo delle coste africane, finanziato dal bilancio comunitario, coadiuvato da un sistema di pattugliamento aereo dedicato all'intercettazione degli allontanamenti illegali, il cui obiettivo sia quello di contrastare le partenze di migranti sulla rotta del Mediterraneo centrale, in stretta collaborazione con le autorità dei paesi terzi interessati;

a interrompere l'erogazione dei fondi per la cooperazione allo sviluppo nei confronti di quegli Stati che non si impegnano concretamente nel contrasto all'immigrazione illegale, vincolando al contempo qualsiasi accordo commerciale o di altro tipo alla sottoscrizione di accordi per il rimpatrio dei loro cittadini irregolarmente presenti sul territorio dell'Unione europea;

a contrastare la diffusione del radicalismo islamico all'interno dell'Unione europea, promuovendo un modello di reato di integralismo islamico riconosciuto da tutti gli Stati membri e, in stretta continuità, a promuovere iniziative volte a prevenire il rientro dei foreign fighters;

in tema di politica estera:

a revocare alla Turchia lo status di Paese candidato all'ingresso nell'UE, stante il perdurante stallo nei negoziati, stante l'assenza di progressi per aderire alle richieste dell'Unione europea soprattutto in tema di diritti civili, cardine degli ordinamenti degli Stati membri, stante il contiguo rapporto tra le autorità turche e il fondamentalismo islamico, stante il costante e pericoloso processo di islamizzazione dello Stato;

a vietare ogni accordo di tipo culturale o formativo con quegli Stati che prevedono, nel proprio ordinamento, leggi che non riconoscano piena parità dei diritti alle donne o che prevedano il reato di omosessualità;

a promuovere l'introduzione dei cosiddetti "dazi di civiltà", quali la Carbon border tax sulle merci extra-UE e, in generale, dazi su prodotti esteri che non rispecchino gli standard salariali, di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale vigenti in ambito europeo, per evitare un pericoloso dumping sociale e per contrastare fenomeni di concorrenza sleale;

in tema di difesa:

a sollecitare tutti gli Stati europei membri della NATO, a onorare gli impegni assunti in

tema di spese per la difesa, raggiungendo la quota del 2% del PIL come concordato in sede negoziale e, parimenti, a impegnare anche gli Stati membri non partner NATO a raggiungere lo stesso obiettivo, al fine di coordinare al meglio le politiche della difesa comune, anche al cospetto delle nuove dinamiche internazionali che si stanno rapidamente delineando;

impegna, inoltre, il Governo:

a contrastare la pratica del "*dumping* fiscale" e la creazione artificiale di paradisi fiscali, con conseguente enorme danno per l'economia di tanti Stati membri e in generale per l'economia dell'intera Unione;

ad adottare iniziative per provvedere alla revisione del Patto di stabilità e crescita, introducendo il principio dello scorporo delle spese per investimenti pubblici dal calcolo del rapporto deficit/PIL consentito dai parametri macroeconomici europei;

ad adottare iniziative per tutelare e promuovere efficacemente il Made in Italy, affinché le asimmetrie generate dagli aiuti di Stato non pregiudichino la tenuta delle imprese italiane, così come sottolineato negli scorsi mesi anche dal Presidente dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato che ha rilevato come "l'applicazione delle nuove regole temporanee in materia di aiuti di Stato abbia comportato rapidamente una distribuzione di sussidi alle imprese europee inevitabilmente asimmetrica, conseguente alla diversa disponibilità economico-finanziaria dei diversi Paesi membri";

a sostenere in sede europea ogni iniziativa volta ad allineare, per i singoli Stati membri, il limite al tetto sull'utilizzo del denaro contante a quello della Germania, la maggiore economia europea, al fine di garantire a tutti i consumatori, a tutti gli operatori e a tutta la filiera del commercio un ambito di regole uniformi all'interno delle quali poter operare;

a contrastare ogni tentativo di introduzione di etichettatura a semaforo, il cosiddetto Nutriscore, che penalizza le nostre eccellenze agroalimentari e, allo stesso tempo, a promuovere iniziative legislative che tutelino i nostri prodotti dalla scorretta pratica dell'*italian sounding*;

a considerare la natalità e la drammatica crisi demografica che interessa la popolazione europea tra le priorità politiche dell'Unione, inserendole tra le principali voci di spesa del bilancio europeo, adottando al contempo iniziative a sostegno delle famiglie, in particolare quelle più vulnerabili, attraverso il sostegno alla genitorialità, nonché iniziative volte a sostenere ogni proposta atta a garantire per le donne un migliore accesso al mercato del lavoro, la parità retributiva e la conciliazione dell'attività lavorativa con la vita privata;

a rispettare le prerogative del Parlamento, presentando con la giusta tempistica le Relazioni consuntiva e programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, in modo tale da consentire al Senato e alla Camera di apportare il necessario contributo e in modo tale che le stesse relazioni non siano un mero esercizio divulgativo ma rappresentino, con cognizione, i documenti che sanciscano e indirizzino l'azione di Governo italiano nel consesso europeo.

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE (6-00199) N. 1

1.1

Fazzolari

V. testo 2

Alla proposta di Risoluzione n. 1 al capoverso «Rilevato che», dopo il punto 11) inserire il seguente:

«12) a dare concretezza alle indicazioni presenti nel Patto sulla migrazione e l'asilo, assecondando la richiesta della Commissione e degli Stati membri di maggiore sicurezza, operando un reale controllo delle frontiere esterne dell'Unione europea».

1.1 (testo 2)

Fazzolari

Approvato

Alla proposta di Risoluzione n. 1 al capoverso «Rilevato che», dopo il punto 11) inserire il seguente:

«12) a dare concretezza alle indicazioni presenti nelle conclusioni del Consiglio europeo di giugno e ottobre 2021 in merito a migrazione e asilo, assecondando la richiesta della Commissione e degli Stati membri di maggiore sicurezza, operando un reale controllo delle frontiere esterne dell'Unione europea».

1.2

Fazzolari

Ritirato

Alla proposta di Risoluzione n. 1 al capoverso «Rilevato che», dopo il punto 11) inserire il seguente:

«12) a interrompere l'erogazione dei fondi per la cooperazione allo sviluppo nei confronti di quegli Stati che non si impegnano concretamente nel contrasto all'immigrazione illegale, vincolando al contempo qualsiasi accordo commerciale o di altro tipo alla sottoscrizione di accordi per il rimpatrio dei loro cittadini irregolarmente presenti sul territorio dell'Unione europea».

1.3

Fazzolari

Ritirato

Alla proposta di Risoluzione n. 1 al capoverso «Rilevato che», dopo il punto 11) inserire il seguente:

«12) in tema di politica estera a revocare alla Turchia lo status di Paese candidato all'ingresso nell'UE, stante il perdurante stallo nei negoziati, stante l'assenza di progressi per aderire alle richieste dell'Unione europea soprattutto in tema di diritti civili, cardine degli ordinamenti degli Stati membri, stante il contiguo rapporto tra le autorità turche e il fondamentalismo islamico, stante il costante e pericoloso processo di islamizzazione dello Stato.».

1.4

Fazzolari

V. testo 2

Alla proposta di Risoluzione n. 1 al capoverso «Rilevato che», dopo il punto 11) inserire il seguente:

«12) a vietare ogni accordo di tipo culturale o formativo con quegli Stati che prevedono, nel proprio ordinamento, leggi che non riconoscano piena parità dei diritti alle donne o che prevedano il reato di omosessualità.».

1.4 (testo 2)

Fazzolari

Approvato

Alla proposta di Risoluzione n. 1 al capoverso «Rilevato che», dopo il punto 11) inserire il seguente:

«12) a valutare, prima della conclusione di ogni accordo di tipo culturale o formativo, se le legislazioni degli Stati prevedono, nel proprio ordinamento, leggi che non riconoscano piena parità dei diritti alle donne o che prevedano il reato di omosessualità.».

1.5

Fazzolari

Ritirato

Alla proposta di Risoluzione n. 1 al capoverso «Rilevato che», dopo il punto 11) inserire il seguente:

«12) a sostenere in sede europea ogni iniziativa volta ad allineare, per i singoli Stati membri, il limite al tetto sull'utilizzo del denaro contante a quello della Germania, la maggiore economia europea, al fine di garantire a tutti i consumatori, a tutti gli operatori e a tutta la filiera del commercio un ambito di regole uniformi all'interno delle quali poter operare.».

1.6

Fazzolari, De Carlo (*)

Approvato

Alla proposta di Risoluzione n. 1 al capoverso «Rilevato che», dopo il punto 11) inserire il seguente:

«12) a contrastare ogni tentativo di introduzione di etichettatura a semaforo, il cosiddetto Nutriscore, che penalizza le nostre eccellenze agroalimentari e, allo stesso tempo, a promuovere iniziative legislative che tutelino i nostri prodotti dalla scorretta pratica dell'*italian sounding*.»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità ([865](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. All'articolo 119 della Costituzione, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

« La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità ».

N.B. Approvato in prima deliberazione il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 372

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente ([83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160-B](#))

ARTICOLI DA 1 A 3 NEL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA E DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali ».

Art. 2.

1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: « danno » sono inserite le seguenti: « alla salute, all'ambiente, »;

b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e ambientali ».

Art. 3.

1. La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

N.B. Il Senato approva, in seconda deliberazione, il disegno di legge nel suo complesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti .

Allegato B

Testo integrale della relazione orale del senatore Astorre sul disegno di legge n. 2437

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge in esame, che giunge in Senato dopo l'esame da parte della Camera dei deputati, reca misure urgenti in materia di infrastrutture e trasporti.

All'articolo 1, il comma 1 introduce modifiche al codice della strada. Tali modifiche, che nel testo originario del decreto-legge erano complessivamente volte a rafforzare la sicurezza della circolazione e di specifiche categorie di utenti, sono state moltiplicate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

In sintesi, le nuove disposizioni, che in molti casi riprendono il contenuto del testo unificato dei disegni di legge in corso di esame presso la IX Commissione della Camera: rafforzano le sanzioni pecuniarie e aumentano la decurtazione dei punti dalla patente per chi occupa senza autorizzazione gli spazi riservati ai veicoli al servizio di persone con disabilità e prevedono che tali veicoli, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli ad essi riservati, possano essere parcheggiati gratuitamente nelle aree di sosta a pagamento; riducono le masse complessive consentite nel caso di trasporto eseguito con veicoli eccezionali, con l'introduzione di deroghe per i veicoli in dotazione alla Protezione civile, agli enti locali e del terzo settore; aumentano le sanzioni nel caso di getto di rifiuti o di altre cose dai veicoli; introducono il divieto, sulle strade o sui veicoli, di pubblicità che proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, dell'appartenenza etnica oppure

discriminatori; consentono l'installazione di cartelli al centro delle rotatorie per indicare l'impresa incaricata di curare il verde, quando la manutenzione è affidata a titolo gratuito a società private o ad altri enti.

Il comma 5 incide su alcuni aspetti della disciplina dell'attività di autotrasportatore, per precisare che il presupposto che rende necessaria l'acquisizione della Carta di qualificazione del conducente (CQC) è l'esercizio dell'attività di trasporto professionale di persone o cose (e non la semplice guida di veicoli di categoria superiore) e per chiarire le diverse casistiche che comprovano il possesso della CQC in relazione a patenti rilasciate da Stati esteri, anche extra europei.

I commi da 5-*bis* a 5-*quater* disciplinano le modalità e le condizioni affinché, dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, ai giovani fino a trentacinque anni e ai percettori di reddito di cittadinanza o di ammortizzatori sociali sia concesso un contributo di importo massimo di 1.000 euro, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali necessarie per la guida dei veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

I commi da 6-*sexies* a 6-*novies* dispongono che, in fase di progettazione ed esecuzione di infrastrutture di tipo stradale, autostradale e ferroviario, debbano essere previste infrastrutture complementari atte a consentire il passaggio in sicurezza di fauna selvatica nelle aree in cui è maggiore la loro presenza nel territorio.

L'articolo 1-*bis* semplifica le procedure per il riconoscimento delle agevolazioni per l'acquisto dei veicoli per le persone con disabilità.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di infrastrutture autostradali e idriche.

In particolare, il comma 1 proroga al prossimo 31 dicembre il termine entro il quale i concessionari autostradali il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza sono chiamati a perfezionare l'aggiornamento dei rispettivi piani economico-finanziari, ai fini dell'adeguamento delle tariffe autostradali relative agli anni 2020 e 2021.

I commi 1-*bis* e 1-*ter* integrano la disciplina per l'affidamento della concessione dell'autostrada A22 del Brennero, prevedendo che esso possa avvenire anche mediante ricorso alle procedure relative alla finanza di progetto, da concludersi entro il 31 dicembre 2022. Sono inoltre regolati i versamenti degli importi dovuti dalla società Autobrennero SpA.

Il comma 2-*bis* proroga al prossimo 31 dicembre la sospensione degli incrementi delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25.

I commi 2-*ter* e 2-*quater*, al fine di accelerare i tempi di realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi (provincia di Livorno-Cecina) autorizzano l'acquisto da parte di ANAS dei progetti elaborati da SAT, previo pagamento di un corrispettivo determinato con riferimento ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno. Gli oneri conseguenti vengono quantificati in 36,5 milioni di euro.

I commi da 2-*sexies* a 2-*sexiesdecies* recano disposizioni in materia di gestione delle autostrade che: per la gestione delle autostrade statali in regime di concessione mediante affidamenti *in house* autorizzano la costituzione di una nuova società, interamente controllata dal MEF e soggetta al controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS), alla quale verranno trasferite le funzioni e le attività attribuite dalle disposizioni vigenti ad ANAS, con esclusivo riguardo alle autostrade statali a pedaggio. La nuova società potrà stipulare apposite convenzioni con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale nonché costituire ovvero acquisire partecipazioni in società di gestione di autostrade statali; stabiliscono che le società miste regionali (Autostrade del Lazio SpA, Autostrade del Molise SpA, Concessioni Autostradali Lombarde SpA e Concessioni Autostradali Piemontesi SpA) che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, non abbiano avviato ovvero concluso con un provvedimento di aggiudicazione le procedure di gara per l'affidamento delle autostrade di rilevanza regionale, sono sciolte e poste in liquidazione. Resta ferma l'assegnazione al MIMS delle risorse già destinate alla realizzazione delle infrastrutture di rilevanza regionale ad opera delle società liquidate ed ancora disponibili, da impiegarsi per le medesime finalità.

Il comma 2-*septiesdecies* autorizza Roma capitale a stipulare con ANAS in qualità di centrale di

committenza una convenzione per la realizzazione degli interventi urgenti per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade comunali di Roma. ANAS potrà utilizzare le risorse disponibili per gli interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di programma, nel limite di 5 milioni di euro.

L'articolo 2-*bis* prevede che il MIMS, d'intesa con i concessionari delle tratte autostradali in concessione, proceda alla valutazione dei siti per l'ubicazione dei caselli autostradali funzionali all'accesso alle stazioni ferroviarie per l'Alta velocità e per l'Alta capacità di prossima realizzazione.

All'articolo 3, il comma 9-*ter*, in relazione alla realizzazione della tratta ferroviaria Torino-Lione, estende la qualifica di aree di interesse strategico nazionale alle aree e ai siti del Comune di Chiomonte individuati per la realizzazione delle opere connesse, comprese quelle di risoluzione delle interferenze, nonché alle aree e ai siti dei comuni di Bruzolo, Bussoleno, Giaglione, Salbertrand, San Didero, Susa e Torrazza Piemonte, individuati per l'installazione dei cantieri della sezione transfrontaliera della parte comune e delle opere connesse, ivi comprese quelle di risoluzione delle interferenze.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di investimenti e sicurezza nel settore del trasporto marittimo.

Il comma 1-*sexies* introduce la definizione di nave abbandonata.

I commi da 1-*septies* a 1-*novies* apportano modifiche all'articolo 5 della legge n. 84 del 1994 per disciplinare in maniera dettagliata la programmazione strategica delle Autorità di sistema portuale, anche attraverso la previsione di un nuovo strumento, il documento di programmazione strategica di sistema (DPSS), e la revisione dei contenuti e delle finalità del Piano regolatore portuale (PRP).

Il comma 2 inserisce il Porto di Arbatax nella circoscrizione di competenza dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, il Porto Rifugio, il Porto Isola di Gela e il Porto di Licata nella circoscrizione di competenza dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale, nonché il Porto di Saline nella circoscrizione di competenza dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto.

Il comma 3 assegna all'Autorità di sistema portuale dello Stretto 2 milioni di euro per il 2021, 30 milioni di euro per il 2022 e 5 milioni di euro per il 2023 per la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari per aumentare la capacità di accosto per le unità adibite al traghettamento nello stretto di Messina, nonché i servizi ai pendolari.

Il comma 4 estende le compensazioni per la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, previste finora a favore delle sole navi battenti bandiera italiana impiegate nel trasporto di passeggeri e di passeggeri e merci via mare, anche alle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di altri Stati dell'Unione europea o dello spazio economico europeo.

Il comma 6-*quater* consente alle amministrazioni competenti di autorizzare il riutilizzo in ambienti terrestri e marini o costieri del materiale di scavo dei fondali.

L'articolo 4-*bis* prevede che, al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione della pandemia, anche i natanti che svolgono servizio di trasporto pubblico non di linea possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di persone.

All'articolo 5, i commi da 1 a 3 disciplinano l'istituzione presso il MIMS di una struttura di missione, denominata Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità (CISMI), finalizzata al supporto per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari, sotto il profilo delle attività di studio, ricerca e sviluppo.

Il comma 10 prevede che il regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, del codice dei contratti pubblici, che disciplina la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, si applichi agli appalti le cui procedure sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del codice, anche se eseguite prima dell'entrata in vigore del suddetto regolamento.

L'articolo 6 reca disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) che: disciplinano nel dettaglio il trasferimento all'Agenzia delle funzioni e del personale degli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del MIMS; prevedono che anche il personale dell'Agenzia con compiti ispettivi o di vigilanza

sulle infrastrutture stradali o autostradali possa svolgere i compiti di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale di cui all'articolo 12 del codice della strada; affidano ad un'apposita commissione istituita nell'ambito dell'Agenzia i compiti di autorità amministrativa per la sicurezza delle gallerie della rete stradale, finora svolti, in base al decreto legislativo n. 264 del 2006, da una commissione istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'articolo 7 reca disposizioni urgenti in materia di trasporto aereo.

Il comma 1 proroga fino al 30 ottobre 2022 le disposizioni del decreto-legge n. 22 del 2019 con le quali, al fine di contenere gli effetti della Brexit, è stata autorizzata la prosecuzione dei collegamenti di linea tra lo scalo di Linate e gli aeroporti del Regno Unito, a condizione di reciprocità.

Il comma 2 riguarda la procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia e stabilisce che: il programma della procedura è immediatamente adeguato alla decisione della Commissione europea dai commissari straordinari, che possono procedere all'adozione, per ciascun compendio di beni oggetto di cessione (anziché per ciascun ramo d'azienda), anche di distinti programmi; le modifiche al programma possono prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli beni (oltre che di rami d'azienda come già previsto) o di parti di essi, perimetrati in coerenza con la decisione della Commissione europea; il programma, predisposto e adottato dai commissari straordinari in conformità al piano industriale, si intende a ogni effetto autorizzato; è autorizzata la cessione diretta ad ITA di compendi aziendali del ramo *aviation* individuati dall'offerta vincolante formulata dalla società in conformità alla decisione della Commissione europea; a seguito di tale cessione, totale o parziale, si prevede che gli *slot* aeroportuali non trasferiti all'acquirente siano restituiti al responsabile dell'assegnazione delle bande orarie sugli aeroporti; è autorizzata la cessione autonoma, anche antecedentemente alla modifica del programma, del marchio "Alitalia", da effettuarsi nei confronti di titolari di licenze di esercizio di trasporto aereo o di certificazioni di operatore, individuati tramite procedura di gara; a seguito della decisione della Commissione europea, il MEF sottoscrive l'aumento di capitale previsto dalla normativa vigente.

È poi integrata la norma sull'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio emessi dall'amministrazione straordinaria e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi aziendali, per prevedere che il Mise provveda al trasferimento delle risorse ad Alitalia sulla base di una specifica richiesta dei commissari, che sono tenuti a rendicontare mensilmente le somme erogate.

Si prevede, infine, che il MEF riferisca annualmente e in sede di prima applicazione entro il 31 marzo 2022 alle Commissioni parlamentari sull'attuazione del piano industriale di ITA.

L'articolo 8 interviene sulla disciplina delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni (cosiddetto *ecobonus*), per precisare che il termine per usufruire dei contributi, fissato al prossimo 31 dicembre, si riferisce alla data di acquisto del veicolo e non a quella della sua immatricolazione.

Introduce, infine, modifiche alla disciplina delle agevolazioni per la riqualificazione elettrica di talune categorie di veicoli originariamente immatricolati con motore termico, nonché alla disciplina delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli elettrici da parte di soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro.

L'articolo 9 reca misure per la rapida realizzazione del Parco della Giustizia di Bari.

In particolare, si prevede che: il Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge "sblocca-cantieri", proceda all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera, convocando un'apposita conferenza di servizi alla quale partecipa anche un rappresentante del Ministero della giustizia; nella medesima conferenza di servizi è acquisito anche il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e ad essa sono trasmessi gli esiti della valutazione di impatto ambientale; l'approvazione del progetto sostituisce ogni atto (pareri, nulla osta, autorizzazioni) necessario ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative; all'esito della verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo, il Commissario straordinario procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo; al Commissario è comunque riconosciuta la facoltà di procedere, sulla base del progetto di fattibilità

tecnica ed economica, all'affidamento congiunto dei livelli di progettazione successivi e dell'esecuzione dell'opera; in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento indette per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di edilizia giudiziaria e delle infrastrutture a supporto dell'opera, si applicano le disposizioni previste per le infrastrutture strategiche.

L'articolo 10, ai commi da 1 a 6, definisce alcune procedure per l'attuazione del PNRR, prevedendo tra l'altro che le risorse vengano trasferite anche ai soggetti attuatori dei progetti e che le amministrazioni responsabili stabiliscano criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto a quelli ordinari previsti dalla disciplina di settore e idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio. Il comma 7 stabilisce che, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sia fissata la data a decorrere dalla quale sia le pubbliche amministrazioni sia i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico devono utilizzare esclusivamente le identità digitali Sistema pubblica di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete.

Il comma 7-bis prevede che le procedure autorizzatorie semplificate e speciali, previste negli articoli 44 e 48 del decreto-legge "semplificazioni" del 2021 per la realizzazione di talune opere pubbliche ferroviarie di particolare complessità rientranti nell'attuazione del PNRR, possano essere applicate anche alla progettazione degli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche strettamente connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria stessa.

Con i commi 7-ter e 7-quater sono apportate modifiche alle disposizioni volte a garantire omogeneità tra la normativa nazionale e quella dell'Unione europea in materia di regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e di sicurezza delle gallerie ferroviarie.

I commi da 7-quinquies a 7-septies dispongono che, al fine di assicurare la tempestiva attuazione degli interventi previsti nel PNRR, fino al 31 dicembre 2026 le amministrazioni pubbliche possono avvalersi direttamente di Cassa depositi e prestiti e di società da questa controllate per attività di assistenza e supporto tecnico operativo, per la gestione di fondi e per attività connesse, strumentali o accessorie. Limitatamente agli strumenti e agli interventi in favore delle piccole e medie imprese, le medesime amministrazioni possono avvalersi anche di Mediocredito Centrale SpA.

Il Ministero dello sviluppo economico è infine autorizzato a sottoscrivere, fino ad un ammontare pari 2 miliardi di euro, quote o azioni di uno o più fondi per il *venture capital*, a condizione che altri investitori professionali, compresa la Cassa depositi e prestiti in qualità di istituto nazionale di promozione, sottoscrivano risorse aggiuntive per almeno il 30 per cento dell'ammontare della sottoscrizione del Mise.

L'articolo 11 dispone il rifinanziamento della componente prestiti e contributi del Fondo 394/81, gestito da Simest per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese.

L'articolo 12 istituisce nello stato di previsione del MEF, per il successivo trasferimento all'Agenzia per la coesione territoriale, il Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale, con una dotazione di 16,1 milioni di euro per il 2021 e 145,3 milioni di euro per il 2022, al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei Comuni delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, nonché in quelli ricompresi nelle Regioni in transizione e nelle aree interne del Paese, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e del Fondo sviluppo e coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del PNRR.

L'articolo 13, al comma 1, estende i benefici dei finanziamenti concessi tramite l'istituto denominato "Resto al Sud" ad alcuni comuni, specificatamente indicati, delle isole minori del Centro-Nord Italia (Isola d'Elba, Capraia, Giglio, Ponza e Ventotene), nonché alle isole minori lagunari e lacustri.

Il comma 1-bis include tra le attività finanziabili anche il commercio.

I commi 2 e 2-bis dispongono la proroga di taluni dei termini previsti dalla legislazione vigente in materia di contributi ai Comuni per investimenti in opere di efficientamento energetico e sviluppo

territoriale sostenibile. Prevedono inoltre che, dal 2022, il 40 per cento delle risorse assegnate ai Comuni per la progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, sia destinato agli enti locali delle Regioni del Mezzogiorno.

Il comma 2-*ter* rinvia al 2023 il termine per l'applicazione delle sanzioni previste per gli enti locali per la mancata presentazione della certificazione attestante le minori entrate connesse all'emergenza Covid-19.

L'articolo 13-*bis* estende fino al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale gli enti locali possono deliberare le variazioni di bilancio che riguardano le risorse ad essi trasferite a ristoro delle minori entrate connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'articolo 15 introduce modifiche alla disciplina relativa alla perequazione infrastrutturale, di cui all'articolo 22 della legge n. 42 del 2009, al fine di semplificarne le procedure.

Il procedimento viene complessivamente articolato in tre fasi: la prima, di carattere istruttorio, è finalizzata alla ricognizione delle infrastrutture esistenti, sia da parte del MIMS per quanto riguarda le infrastrutture statali, sia delle Regioni e le Province autonome con riferimento a quelle non statali.

La seconda fase, di carattere perequativo, è volta ad individuare i criteri da seguire e le azioni da perseguire per ridurre il divario tra le diverse parti del Paese, nonché ad individuare i Ministeri competenti e le relative quote di finanziamento.

La terza fase riguarda la realizzazione degli interventi, sulla base di piani predisposti dalle singole amministrazioni.

Per l'attuazione degli interventi è confermata l'istituzione del fondo con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro dal 2022 al 2033, già prevista dalla legislazione previgente.

L'articolo 16, ai commi 1 e 2, proroga al 31 dicembre 2024 la durata massima dell'incarico del Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi.

Il comma 2-*bis* prevede che con DPCM possano essere individuati ulteriori siti retroportuali da includere nella Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova, ai fini dell'applicazione delle semplificazioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018.

Il comma 3-*septies* modifica taluni aspetti della disciplina relativa alla realizzazione delle opere per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Cortina del 2026, prevedendo, tra l'altro, che con DPCM si proceda all'individuazione degli interventi, tra quelli ricompresi nel piano predisposto dalla società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026, caratterizzati da elevata complessità progettuale o procedurale, da sottoporre alle semplificazioni previste dall'articolo 44 del decreto-legge "semplificazioni" del 2021.

Il comma 3-*octies* apporta modifiche proprio a tale articolo, nelle quali si prevede tra l'altro l'applicazione agli interventi infrastrutturali di cui all'Allegato IV del suddetto decreto-legge delle semplificazioni procedurali previste dall'articolo 48, comma 5, del medesimo decreto-legge per l'affidamento dei contratti nell'ambito del PNRR.

Il comma 3-*novies*, al fine di determinare le compensazioni per le variazioni dei prezzi dei materiali, prevede che le lavorazioni eseguite, in alternativa rispetto ad essere contabilizzate, possano essere annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.

L'articolo 16-*ter* reca disposizioni per la trasparenza delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei contratti del PNRR.

L'articolo 17 disciplina l'entrata in vigore.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che ci accingiamo a discutere e ad approvare è molto importante per lo sviluppo del nostro Paese. In effetti, vengono affrontati dei temi e dei nodi cruciali per la modernizzazione del nostro sistema infrastrutturale nell'ambito dei trasporti e della mobilità, le cui carenze sono note a tutti noi.

In Parlamento abbiamo sempre posto il tema del miglioramento e dell'efficientamento della rete infrastrutturale e della mobilità, dando ad esso un'importanza tutt'altro che secondaria. Siamo quindi contenti che il Governo abbia accolto questa nostra sensibilità, che poi è una priorità di interesse

nazionale, trasformandola in un provvedimento avente carattere di urgenza.

Voglio anche ricordare che la genesi di tale provvedimento deriva da una iniziativa parlamentare, un ordine del giorno condiviso anche dai Gruppi di opposizione e che poneva all'attenzione del Parlamento e del Governo tutta una serie di criticità che impattavano negativamente sul nostro sistema infrastrutturale. All'epoca si discuteva del decreto Grandi Navi, il primo decreto su Venezia. Eppure in quell'occasione anche qui in Senato ci siamo interrogati sulla necessità di formulare un quadro più complessivo e organico in grado di dare maggiori e migliori risposte ad un tema strategico, come è appunto quello delle infrastrutture legate alla mobilità, alla circolazione, alla logistica, ai terminal portuali e aeroportuali. Oggi quelle considerazioni, almeno una buona parte, hanno trovato spazio in un provvedimento legislativo.

Tale provvedimento, va aggiunto, si pone in stretta relazione con quanto disposto in materia di mobilità e infrastrutture sostenibili, dal PNRR, che nella missione 3 "Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile", prevede uno stanziamento complessivo di oltre 30 miliardi di euro. La Missione 3 mira a rendere, entro il 2026, il sistema infrastrutturale più moderno, digitale e sostenibile, in grado di rispondere alla sfida della decarbonizzazione indicata dall'Unione Europea con le strategie connesse allo european green deal (in particolare la "strategia per la mobilità intelligente e sostenibile", pubblicata il 9 dicembre 2020) e di raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dall'agenda 2030 delle Nazioni Unite. Sfide queste di strettissima attualità, come abbiamo potuto vedere sia con il G20, gestito molto bene dal presidente Draghi, e poi a Glasgow con la COP26.

La stretta relazione la possiamo vedere anche leggendo l'articolo 10 del provvedimento del quale stiamo parlando che prevede apposite procedure per dare attuazione alle misure e agli investimenti del PNRR, al fine di renderle più veloci e più chiari i criteri relativi all'assegnazione delle risorse. Tutti sappiamo quanto sia importante per la ripresa del nostro Paese nel post-pandemia la velocità della "messa a terra" delle cospicue risorse europee del Next generation EU.

Fatemi fare alcune brevissime considerazioni che riguardano i Comuni. Ho avuto da sempre a cuore i bisogni e le necessità dei Comuni di Provincia, vieppiù in questa fase di emergenza dovuta alla pandemia. Ho visto, come tutti voi, quanto importante è il ruolo dei sindaci nel mantenere unite le proprie comunità. Un ruolo che non ha eguali. I sindaci sono la primissima frontiera alla quale tutti i cittadini si rivolgono, anche per il più banale dei problemi. Quindi ho molto apprezzato la proroga al 31 dicembre 2021 (il termine, dal decreto infrastrutture era fissato al 15 ottobre, mentre il termine originario era previsto per il 15 settembre) per gli investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (in questi quasi due anni di pandemia per gli uffici comunali è stato difficile concentrarsi su materie diverse dalla gestione sanitaria). Quindi, è stato giusto intervenire alla Camera allungando i tempi, proprio per dare più tempo ai Comuni di organizzarsi per realizzare opere di fondamentale importanza. Lo stesso tenore, e lo stesso significato, ha la proroga del termine, fissato al 15 febbraio del 2022, per la presentazione da parte dei Comuni delle richieste per l'assegnazione di risorse da destinare ad interventi pubblici di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Un altro aspetto importante, sul quale però bisognerà essere più incisivi, magari in sede di legge di bilancio, riguarda la proroga al 31 dicembre del 2021 degli aumenti dei pedaggi autostradali nella tratta A24-A25. Intanto apprezzo l'intervento di proroga fatto alla Camera, però, come dicevo, va affrontata in maniera più compiuta, magari in sede di discussione del disegno di legge di bilancio.

Una piccolissima nota a margine mi sia consentita. Ho avuto modo di rilevare tale prassi parlamentare, in Commissione, che svilisce il ruolo del Parlamento ed in linea generale incrina i rapporti Governo-Parlamento, soprattutto quando si parla di provvedimenti come questo di vitale importanza per il Paese e sul quale un ramo del Parlamento non ha praticamente margine di intervento, se non un margine ridottissimo. Siamo infatti passati da un monocameralismo di fatto, con una Camera che assorbe tutto il tempo di esame e discussione e un'altra che solo ratifica quanto arriva dalla prima Camera, ad un sistema imperniato su una Commissione (mono-Commissione) che fa il grosso del lavoro, lasciando ai rappresentanti d'Assemblea pochissime possibilità di intervento. Insomma, più impegno per tutelare il ruolo del Parlamento, il nostro ruolo!

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge costituzionale n. 865

sulla votazione finale, il senatore Siri avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Bruzzone, Calandrini, Cario, Casolati, Castaldi, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Cirinna', De Poli, Di Marzio, Ferro, Florida, Galliani, Ghedini, Iwobi, Lupo, Merlo, Messina Assunta Carmela, Mirabelli, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Pichetto Fratin, Pittella, Pucciarelli, Renzi, Ronzulli, Saccone, Sbrollini, Sciascia, Segre, Serafini, Sileri e Vono.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Giarrusso e Grasso, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Sono considerati in missione i senatori: Taverna e Mollame, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE.

È considerata in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, la senatrice D'Angelo.

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: La Russa, per attività di rappresentanza del Senato (*dalle ore 16,45*); Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Giarrusso e Grasso, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono considerati in missione i senatori: Taverna e Mollame, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE.

Alla ripresa pomeridiana della seduta è considerata in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, la senatrice D'Angelo.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Vallardi Gianpaolo, Bergesio Giorgio Maria, Sbrana Rosellina, Rufa Gianfranco, Zuliani Cristiano, Pisani Pietro, Pianasso Cesare, Iwobi Tony Chike

Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in materia di obbligatorietà della stipula di contratti assicurativi (2439)

(presentato in data 03/11/2021);

senatrice Pizzol Nadia

Disposizioni in materia di tutela, promozione e valorizzazione delle attività commerciali di prossimità (2440)

(presentato in data 03/11/2021).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della salute, con lettera in data 26 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero della salute finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiornata al 15 settembre 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a, alla 8a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. CCXL, n. 14*).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (COM(2021) 649 definitivo), alla 12a Commissione permanente e, per il parere, alla 1a, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni - L'economia dell'UE dopo la COVID-19: implicazioni per la *governance* economica (COM(2021) 662 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 29 ottobre 2021, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (COM(2021) 656 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 29 ottobre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente, con il parere della Commissione 14a.

Petizioni, annuncio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Francesco Di Pasquale da Canello ed Arnone (Caserta) chiede:

misure a tutela dei prodotti agroalimentari italiani, anche in relazione al sistema di etichettatura Nutri-Score (Petizione n. 941, assegnata alla 9a Commissione permanente);

che non venga approvata la riforma degli estimi catastali (Petizione n. 942, assegnata alla 6a Commissione permanente);

disposizioni finalizzate a consentire un'ampia commercializzazione dei farmaci contro il virus COVID-19 (Petizione n. 943, assegnata alla 12a Commissione permanente);

disposizioni volte a garantire la trasparenza dei costi dei servizi di gas e luce (Petizione n. 944, assegnata alla 10a Commissione permanente);

l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui decessi di personale militare a causa dell'esposizione all'uranio impoverito (Petizione n. 945, assegnata alla 4a Commissione permanente);

il signor Damiano Pagano da Catania chiede l'adozione di misure urgenti a sostegno dei territori dell'Area metropolitana di Catania a seguito dei violenti fenomeni temporaleschi e alluvionali che hanno interessato l'area (Petizione n. 946, assegnata alla 5a Commissione permanente);

il signor Antonio Lepore da Bari chiede disposizioni volte a impedire la sospensione degli *account* o la rimozione di contenuti ove questi non violino disposizioni di legge da parte dei gestori di *social network* (Petizione n. 947, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Fabio Lafranco da Cento (Ferrara) chiede disposizioni volte a garantire la gratuità dei test antigenici rapidi in relazione all'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-

19 (Petizione n. 948, assegnata alla 1a Commissione permanente);
il signor Mario Aleo da Paceco (Trapani) chiede modifiche alla normativa in materia di superbonus 110% per interventi edilizi (Petizione n. 949, assegnata alla 5a Commissione permanente);
il signor Daniele Bellu a nome dell'Associazione "Gruppo Atlante 2000" e di numerosi altri cittadini: propone l'adozione di una serie organica di interventi in materia di turismo e sviluppo economico, in particolare per il Sud Italia (Petizione n. 950, assegnata alla 10a Commissione permanente);
chiede nuove disposizioni in materia di tutela dell'ambiente (Petizione n. 951, assegnata alla 13a Commissione permanente);
propone una serie organica di interventi in materia di sicurezza e di riorganizzazione delle Forze di polizia (Petizione n. 952, assegnata alla 1a Commissione permanente);
il signor Aniello Traino da Neirone (Genova) propone una serie di modifiche alla normativa in materia di superbonus 110% per interventi edilizi (Petizione n. 953, assegnata alla 5a Commissione permanente);
il signor Renato Lelli da Sant'Ambrogio di Valpolicella chiede interventi volti alla riduzione delle accise sui carburanti (Petizione n. 954, assegnata alla 6a Commissione permanente);
i signori Luciano Alban e Giuseppe Ticchio, Presidente e Consigliere del COM.IT.ES. Zurigo, chiedono disposizioni volte ad introdurre per i cittadini italiani residenti all'estero l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI) sulla prima casa non concessa in locazione o comodato d'uso (Petizione n. 955, assegnata alla 6a Commissione permanente);
il signor Luciano Battaglini da Trani (Barletta-Andria-Trani) chiede disposizioni volte alla tutela delle persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio (TSO) nel senso di prevedere l'obbligo di presenza di un legale per l'intera durata del procedimento (Petizione n. 956, assegnata alla 12a Commissione permanente).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Faraone e Grimani hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02906 della senatrice Sbröllini.

L'ordine delle firme deve intendersi il seguente: Faraone, Sbröllini e Grimani.

Interrogazioni, integrazione dei Ministri competenti

L'interrogazione 3-02886, della senatrice Corrado ed altri, rivolta ai Ministri dell'interno e della giustizia, è rivolta solo al Ministro della giustizia.

Mozioni

[MALLEGNI](#), [GALLIANI](#), [DE SIANO](#), [PEROSINO](#), [MINUTO](#), [AIMI](#), [BARBONI](#), [CESARO](#), [CANGINI](#), [RIZZOTTI](#), [FERRO](#) - Il Senato,

premessi che:

l'articolo 58 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, al fine di promuovere un'azione coordinata dei diversi soggetti, che operano nel settore del turismo, con la politica e la programmazione nazionale, ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, da adottare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'istituzione del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, che può all'uopo delegare un suo rappresentante;

ai sensi del citato articolo 58, il decreto di istituzione del Comitato assicura la rappresentanza di tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico;

compito del Comitato è quello di promuovere le azioni relative ai seguenti ambiti: a) identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista; b) accordi di programma con le Regioni e sviluppo della strutturazione turistica sul territorio di progetti di formazione nazionale al fine di promuovere lo sviluppo turistico; c) sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono a riquilibrare l'offerta turistica nazionale; d) promozione dell'immagine dell'Italia, nel settore turistico, all'interno dei confini nazionali, con particolare riguardo ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo

sul territorio pari opportunità di propaganda ed una comunicazione unitaria; e) organizzazione dei momenti e degli eventi di carattere nazionale, ad impulso turistico che coinvolgano territori, soggetti pubblici e privati; f) raccordo e cooperazione tra Regioni, Province e Comuni e le istituzioni di governo; g) promozione a fini turistici del marchio Italia;

il decreto del Ministro del turismo 23 giugno 2021 disciplina l'istituzione, i compiti, la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato permanente per la promozione del turismo;

con il decreto del ministro del Turismo 26 ottobre 2021, si è proceduto alla nomina dei componenti del Comitato;

a giudizio dei proponenti del presente atto di indirizzo, la composizione del Comitato non contempla le rappresentanze delle categorie economiche del settore, contravvenendo apertamente al citato articolo 58. Di conseguenza, risulta impossibile operare una seria ed efficace programmazione del futuro del turismo in assenza di interlocutori che ogni giorno affrontano le problematiche del turismo nei diversi settori: strutture ricettive, strutture balneari, pubblici esercizi e commercio, impegna il Governo:

1) alla luce delle criticità esposte, ad adottare ogni provvedimento utile per procedere alla revoca del suddetto Comitato che, nella suddetta composizione, non è idoneo ad affrontare le problematiche di tutto il settore del turismo;

2) in subordine, a rivederne la composizione al fine di includervi almeno tutte le rappresentanze datoriali del turismo e un rappresentante delle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato.

(1-00434)

Interrogazioni

[ZAFFINI](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

il 21 settembre il Ministero della salute ha emanato una circolare, con la quale ha dato seguito alla determina AIFA n. 1067/2021 del 10 settembre 2021 che, in linea con il parere espresso dal comitato tecnico scientifico del 27 settembre 2021, ha autorizzato a procedere con la somministrazione delle cosiddette dosi "*booster*" di vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19 (come richiamo dopo un ciclo vaccinale primario) a favore dei soggetti di età maggiore agli 80 anni ed al personale e ospiti dei "presidi residenziali per anziani";

la circolare AIFA prevede l'uso di un vaccino a mRNA (Pfizer o Moderna), ma a dosaggio intero e mentre per gli immunodepressi parla di "dose addizionale", per gli anziani è un *booster*, definito un "rinforzo per ripristinare la protezione";

per questa ragione, però, la dose del vaccino Moderna può avere un dosaggio minore, come suggerito peraltro dall'azienda nel documento che accompagna il vaccino;

si apprende dalla stampa che tra settembre e ottobre ai soggetti menzionati è stata somministrata per errore una quantità eccessiva del vaccino "Spikevax", prodotto da Moderna, sulla base di quello che è rappresentato dalle medesime fonti giornalistiche come un errore di comunicazione tra AIFA e il Ministero della salute;

l'azienda Moderna nel documento consegnato ad EMA ha spiegato come con la somministrazione di mezza dose l'aumento degli anticorpi sia praticamente identico, e dimezzando la quantità, si ottiene evidentemente il doppio delle dosi. In più, nelle ricerche condotte da Moderna "con dose dimezzata è stata osservata una tendenza verso una minore reattogenicità", ovvero minore rischio di reazioni avverse;

nonostante tali indicazioni, l'Agenzia italiana del farmaco, nel raccomandare le dosi addizionali dei citati vaccini a mRNA, scriveva che "in base alle conoscenze attuali, il dosaggio raccomandato per la dose *booster* è uguale al dosaggio autorizzato per il ciclo primario";

la richiesta di Moderna presentata a FDA ed EMA è del 3 settembre, sei giorni prima della decisione di AIFA che ha portato il Ministero a trasmettere ai centri vaccinali l'indicazione di somministrare una dose intera, vale a dire 100 microgrammi invece di 50;

in data 8 ottobre il Ministero della salute con circolare n. 45886 recante indicazioni sulla somministrazione di dosi addizionali e di dosi *booster*, autorizza alla possibilità di somministrare

un'ulteriore dose del solo vaccino Cominarty di Pfizer Biontech;
secondo alcune stime, intanto però, circa 30-40.000 anziani hanno ricevuto la dose sbagliata, cioè quella intera di Moderna;
considerato che:
il Governo, come invece aveva raccomandato l'Istituto superiore di sanità a dicembre 2020 durante una delle molteplici conferenze stampa del venerdì, non sembrerebbe aver attivato o stimolato alcuna ricerca scientifica per controllare l'efficacia e la validità dei vaccini;
secondo uno studio condotto dal professor Scaglione dell'ospedale "Niguarda" di Milano (ad oggi unico studio italiano sull'efficacia dei vaccini), l'efficacia del vaccino calerebbe drasticamente dopo 6 mesi dalla seconda dose;
gli operatori sanitari, essendo maggiormente esposti al rischio, sono stati la prima categoria ad essere sottoposta a vaccino e il completamento del loro ciclo vaccinale è datato gennaio 2021, vale a dire ben 9 mesi fa;
i contagi degli operatori sanitari sono in netta risalita e sono aumentati in poco più di un solo mese quasi del 600 per cento. Di questi l'82-84 per cento circa è costituito da infermieri, che da inizio pandemia si sono contagiati in circa 115.000,
si chiede di sapere:
quali siano, nel dettaglio, le evidenze scientifiche sulle quali si è basata AIFA nell'indicare la dose intera "booster" agli *over 80* ed al personale ed ospiti dei presidi residenziali degli anziani;
quali siano, nel dettaglio, le evidenze scientifiche sulle quali si è basata AIFA per indicare la "nuova" *road map* per la somministrazione della terza dose alla popolazione italiana, non rispettando peraltro lo stesso criterio utilizzato per il piano vaccinale varato nell'autunno scorso e lasciando di fatto scoperti gli operatori sanitari, già vaccinati da circa 9 mesi.
(3-02910)

[STEFANO MALPEZZI](#), [BITI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

al fine di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone della regione Puglia infette dal patogeno batterico *Xylella fastidiosa*, l'articolo 8-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, ha previsto, nell'ambito del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia", lo stanziamento di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
in attuazione di quanto disposto dalla citata norma, il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 marzo 2020, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 2020, n. 147 (previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 29 gennaio 2020), prevede la ripartizione dei 300 milioni di euro complessivi e istituisce, per garantire piena attuazione del piano straordinario, un comitato di sorveglianza che si riunisce con cadenza almeno semestrale ed è presieduto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole;
gli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 17, 18, 19 e 20 del citato decreto ministeriale stabiliscono che il comitato di sorveglianza è incaricato di fornire un parere obbligatorio per la rimodulazione della ripartizione delle risorse, per l'attuazione di iniziative di comunicazione e informazione, di ricerca e di sperimentazione, e di potenziamento della rete di laboratori pubblici, nonché per la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi per gli interventi di: a) contrasto al vettore ed eliminazione delle fonti di inoculo; b) rimozione delle piante disseccate a seguito della *Xylella* nella zona infetta; c) reimpianto degli olivi nella zona infetta; d) riconversione verso altre colture; e) salvaguardia degli olivi secolari o monumentali; f) interventi compensativi in favore dei frantoi oleari; g) diversificazione dell'economia rurale e accorpamento fondiario;
con un comunicato del 30 aprile 2020, il Ministero delle politiche agricole ha annunciato l'insediamento del comitato di sorveglianza;
il comitato di sorveglianza per la piena attuazione del piano straordinario, a distanza di un anno e

mezzo dal suo insediamento, nonostante il ruolo cruciale ad esso assegnato dal decreto ministeriale 6 marzo 2020, non risulta ancora convocato, di fatto congelando lo stanziamento delle risorse per i numerosi progetti e proposte già predisposti da parte della Regione Puglia pervenuti a partire da quella data;

considerato che:

la completa attuazione del piano straordinario, la realizzazione dei progetti già presentati a livello regionale e l'effettivo impiego delle risorse stanziato a livello nazionale dal decreto-legge n. 27 del 2019 rappresentano la principale priorità per i cittadini e le imprese agricole pugliesi;

ulteriori ritardi nell'attuazione del piano straordinario, uniti alle già dure conseguenze della crisi economica causata dalla pandemia da COVID-19 e alle difficoltà che ha affrontato il comparto agricolo dovute alle gelate verificatesi nel mese di aprile 2021, potrebbero mettere in ginocchio l'intera regione,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo al fine di garantire l'effettiva realizzazione, senza ulteriori ritardi, dei progetti previsti nell'ambito del piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, garantendo l'impiego tempestivo delle risorse stanziato a livello nazionale dal decreto-legge n. 27 del 2019;

se abbia predisposto tutti gli atti procedurali necessari per poter procedere alle definitive erogazioni delle risorse stanziato per la rigenerazione olivicola della Puglia;

se ritenga perseguibile l'opportunità di attivarsi per trovare ulteriori risorse a supporto del piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, in particolare per l'articolo 6 del decreto ministeriale 6 marzo 2020, la cui dotazione finanziaria per le domande singole ammonta a soli 20 milioni di euro a fronte delle 8.281 domande pervenute con una richiesta di somme pari a 199.483.452,59 euro;

se intenda attivarsi, con urgenza, per garantire l'immediata convocazione del comitato di sorveglianza previsto dal decreto ministeriale 6 marzo 2020, a cui è affidato il compito di assicurare, con riunioni almeno a cadenza semestrale, la piena attuazione del piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia e, in particolare, di fornire pareri obbligatori per la ripartizione delle risorse, delle iniziative di comunicazione e informazione di ricerca e di sperimentazione, e di potenziamento della rete di laboratori pubblici, nonché per la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi per gli interventi previsti nel piano.

(3-02911)

[MALAN](#), [CIRIANI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico*. - Premesso che:

la storia di Alitalia si intreccia, a doppio filo, con la storia d'Italia, fino a diventarne simbolo e paradigma; una storia che ha conosciuto stagioni d'oro, spazzate via dagli ultimi 30 anni di graduale declino, ascrivibile a errori di strategie industriali, a scenari avversi, ma anche alla responsabilità della politica che ha spesso visto nella compagnia di bandiera un terreno da lottizzare;

limitandosi ai fatti più recenti, nel 2012 l'Italia entra in piena recessione economica e Alitalia subisce il contraccolpo, perdendo oltre 600.000 euro al giorno e chiudendo il 2012 con 280 milioni in rosso e il 2013 con una perdita di oltre 500 milioni;

nel 2014 si arriva a un accordo con Etihad, compagnia degli Emirati Arabi e nasce la *joint venture* Alitalia Sai, con il 49 per cento in mano all'azienda del Medio Oriente e il 51 per cento controllato dai vecchi azionisti di CAI con l'aggiunta di Poste Italiane. Il colosso arabo per il rilancio spende 565 milioni di euro e riduce subito le tratte brevi, in quanto su queste dominano Ryanair e le altre compagnie *low cost*, ma impone fallimentari strategie sul lusso che portano Alitalia a non mantenere gli obiettivi di rilancio previsti dal piano industriale elaborato da Abu Dhabi;

nell'aprile del 2017 si opta per un salvataggio di Alitalia con un investimento di circa 2 miliardi di euro da parte degli azionisti. Per approvare la misura si richiedono sacrifici ai lavoratori da condividere in un *referendum* tra i dipendenti e la vittoria del no alla richiesta di nuovi esuberi, circa 2.000, è schiacciante, così il consiglio di amministrazione di Alitalia prende atto della situazione patrimoniale deteriorata dell'azienda e richiede l'amministrazione straordinaria che, di fatto, taglia fuori dalla

gestione della compagnia Etihad Airways e tutti i soci di minoranza. In quell'occasione il Ministero dello sviluppo economico eroga un prestito ponte di 900.000 euro, operazione che attira le accuse dall'Unione europea di aiuti di Stato;

in quasi 4 anni di amministrazione straordinaria, vengono concessi 1,3 miliardi di euro dei due prestiti dello Stato e 297 milioni di euro di ristori per COVID-19 a compensazione del crollo del traffico aereo del 2020; cifra, quest'ultima, decisamente inferiore a quelle autorizzate dall'Unione europea per altre compagnie di bandiera. Il Governo Conte approva la costituzione di una *newco* (ITA) per rilevare *asset* da Alitalia e far nascere una nuova compagnia di bandiera e per questo progetto impegna 3 miliardi di euro di futura capitalizzazione per la *newco*, direttamente controllata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze, guidata da Fabio Lazzerini e Francesco Caio;

il 1° aprile 2021 i dipendenti ricevono, in ritardo, il 50 per cento degli stipendi di marzo. Secondo dati visionati da "Il Sole-24 ore", ci sono assistenti di volo che hanno ricevuto chi solo 9 euro, chi 72 o 75,50 euro. I più fortunati hanno ricevuto "poche centinaia di euro", denunciano i lavoratori. Sulla busta paga dei naviganti incide molto la quota variabile, legata alle ore di volo, che, come è facile immaginare, a causa del COVID-19 sono crollate. Nelle cifre dell'acconto mancano l'anticipo della cassa integrazione guadagni straordinaria base che, da marzo, viene versata dall'INPS (fino a circa mille euro al mese) e l'integrazione all'80 per cento degli stipendi effettivi pre COVID, anch'essa versata dall'INPS. Il costo degli stipendi di un mese era di 18 milioni di euro fino a febbraio. Con il passaggio all'INPS dell'erogazione della cassa integrazione guadagni straordinaria base, l'onere degli stipendi per la compagnia si è ridotto a 12 milioni. Alitalia però non ha queste somme per saldare le buste paga e, a causa dell'incertezza del momento storico, non può far conto sugli anticipi dei viaggiatori sui biglietti acquistati;

secondo i dati che la compagnia ha predisposto per l'ENAC e il Ministero dello sviluppo economico, l'anno scorso i ricavi si sono ridotti dai 3.141 milioni di euro del 2019 a 829 milioni e, tenendo conto dei 272 milioni di indennizzi per COVID-19 già incassati, Alitalia "arrotonda" i ricavi a 1.101 milioni. Su questa base, ha spiegato il direttore generale Giancarlo Zeni, nel 2020 ci sarebbe una perdita operativa di 464 milioni, il peggioramento rispetto al 2019 sarebbe di 20 milioni; se si escludono gli indennizzi per COVID-19, però, la perdita operativa precipita a meno 715 milioni; la perdita netta calcolata da Alitalia è meno 484 milioni (ma salirebbe a meno 756 milioni senza ristori per COVID-19), rispetto ai meno 619 milioni di euro del 2019;

nonostante l'azienda sia stata sotto la supervisione di quattro Governi che si sono succeduti, dal 2017 a oggi, i dipendenti hanno perso il posto oppure sono privi di alcuna certezza sul loro futuro, e si trovano nella peggiore situazione con una riduzione drastica dell'azienda, che potrebbe lasciare il ricco mercato del trasporto aereo italiano in mani straniere;

non sono questi i presupposti che la politica aveva posto nel momento in cui si è impegnata a trovare una soluzione strutturale, che risolvesse contemporaneamente fattori esogeni legati all'assetto generale del trasporto aereo italiano ed elementi endogeni, legati alla mala gestione aziendale che ha portato alla dichiarazione d'insolvenza;

il salario di un pilota Alitalia era ampiamente al di sotto di quello di tutti i concorrenti e addirittura più basso delle compagnie *low cost*. Da notare che le condizioni contrattuali non riguardano il semplice salario, ma anche le quote accantonate per la previdenza e l'assistenza sanitaria. Se poi si va a paragonare il costo di un pilota Alitalia con un pilota delle maggiori compagnie (Lufthansa, British airways, Air France, Iberia e altro) ci si accorge che la differenza è notevole e oscilla intorno al 30 per cento (in meno) dei concorrenti. Dunque, con il 16,8 per cento del fatturato, Alitalia ha il costo del personale più basso di tutte le concorrenti;

in sostanza il Governo e il *management* hanno "massacrato" la compagnia di bandiera, con decisioni dall'esito devastante sulla flotta e sulle rotte, avviato licenziamenti di massa, mettendo in grave difficoltà migliaia di famiglie,

si chiede di sapere:

quali prospettive occupazionali si prevedano, anche considerando le gravi difficoltà per una compagnia così orientata nel fronteggiare la concorrenza delle compagnie *low cost*;

se il Ministro in indirizzo intenda promuovere iniziative per la costituzione di nuove società nel settore dei servizi di manutenzione, *cargo* e *handling*, coinvolgendo primarie aziende italiane, dando priorità al riassorbimento dei dipendenti Alitalia espulsi dal perimetro della compagnia aerea e se non ritenga opportuno ridefinire il piano nazionale aeroporti ed incentivare una collaborazione commerciale tra ITA Airways e Trenitalia ed elaborare un piano di intermodalità tra trasporto aereo e trasporto ferroviario ad alta velocità, per garantire connessioni più rapide e capillari sul territorio nazionale, garantendo così una maggiore sostenibilità ambientale;

quali iniziative intenda assumere per rimodulare le tasse di navigazione e assicurare costi operativi in linea con il mercato: dai costi relativi alla manutenzione, ai costi relativi al carburante e ai costi per i servizi di *leasing* degli aeromobili e per garantire gare trasparenti e obblighi fiscali e contrattuali comuni per le compagnie aeree *low cost*.

(3-02912)

[PIARULLI](#) - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:

l'articolo 27 della Costituzione dispone che le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e che la pena debba tendere alla rieducazione e risocializzazione del condannato;

il carcere non è un luogo di repressione, ma di ordine, sicurezza e trattamento dove i detenuti sono condotti all'interiorizzazione delle norme, al rispetto delle regole, mediante un processo di inclusione fatto di autonomia, socializzazione, integrazione;

l'emergenza carceraria legata al sovraffollamento è un problema ormai consolidato che rischia di compromettere gli ambiziosi obiettivi costituzionali;

innumerevoli fatti di cronaca vedono indistintamente coinvolti detenuti e personale che a seconda dei casi risultano presunti autori o vittime di fatti illeciti, manifestazione evidente delle inadeguate condizioni di vivibilità per tutti coloro che ruotano attorno alle strutture penitenziarie: mancanza di personale di Polizia penitenziaria, di figure trattamentali (come gli educatori, una media di due per istituto circa), di dirigenti penitenziari non solo al Nord ma anche al Sud, tenendo presente i frequenti pensionamenti e comunque l'età avanzata del personale;

considerato che:

risultano essere state riaperte durante il periodo del *lockdown* strutture chiuse per inagibilità (come per una sezione della casa circondariale di Trani);

risultano essere ancora attivi spaccio-bar dove è impiegato personale di Polizia penitenziaria, distogliendolo dai servizi propri, nonostante ci siano distributori automatici di bevande, *snack* e cibi confezionati, pregiudicando la sicurezza degli istituti penitenziari;

vi è la necessità che gli istituti penitenziari siano vigilati attraverso strumentazione elettronica nonché tramite l'utilizzo di droni da parte del personale di Polizia penitenziaria così come previsto dalla normativa vigente;

molti soggetti privati della libertà presentano gravi patologie psichiatriche, transitano *sine titulo* nelle carceri per mancanza di adeguata articolazione delle ASL per la salute mentale nonché per l'insufficienza numerica sul territorio delle REMS, nonostante gli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il 2021 proprio per la loro implementazione;

vi sono detenuti che, non potendo fruire di misure alternative per assenza di domicilio idoneo, potrebbero altresì essere ammessi alla fruizione delle misure di comunità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quali misure intenda intraprendere al fine di evitare il protrarsi di tale situazione.

(3-02913)

[BERGESIO](#), [ROMEO](#), [VALLARDI](#), [RUFA](#), [ZULIANI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Premesso che:

nel 2019 "Eat Lancet commission" ha pubblicato un *report* nel quale viene delineata una strategia per un'alimentazione universale, secondo gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e degli accordi sul clima di Parigi, andando nei fatti ad omologare le scelte dei consumatori;

è ormai in atto un'evidente strategia per screditare le eccellenze agroalimentari *made in Italy*, sulle quali si basa un sistema alimentare fondato sui principi della dieta mediterranea per un corretto

consumo giornaliero di alimenti naturali e stagionali, a favore di modelli alimentari assolutamente lontani dalla nostra cultura e dalle nostre tradizioni, basati sulla promozione di cibi ultra processati e sintetici, non adatti da un lato a soddisfare il gusto dei consumatori, e dall'altro a garantire il giusto apporto nutrizionale nella dieta alimentare;

queste posizioni indeboliscono la competitività delle filiere agroalimentari italiane, a cominciare dal settore zootecnico che conta 115.000 aziende e oltre 250.000 occupati, per un valore degli allevamenti pari a 17 miliardi di euro, che con l'indotto arriva ad 80 miliardi; ad avvantaggiarsene sono in primo luogo le multinazionali del cibo, che da tempo stanno investendo in tecnologie innovative per produrre carni sintetiche, sponsorizzate come alternativa sostenibile alla produzione di alimenti ottenuti da tecniche di agricoltura tradizionale;

il tentativo è quello di insinuare nell'opinione pubblica che la carne rossa danneggi la salute dei consumatori e che gli animali negli allevamenti siano maltrattati e che la zootecnia produca spreco di acqua e generi un'elevata emissione di anidrite carbonica; questa non è la visione reale: in Italia tutti gli allevamenti hanno adottato tecniche di produzione a basso impatto ambientale con un'attenzione particolare al benessere animale;

tali posizioni "integraliste" stanno influenzando gli orientamenti della stessa Commissione europea sulla transizione ecologica, la quale sembrerebbe stia finanziando con i soldi della ripresa economica del *post* COVID-19 la ricerca sui cibi sintetici;

l'Italia è caratterizzata da un patrimonio di biodiversità tra i più significativi in ambito europeo che è necessario preservare, anche attraverso il rafforzamento e la valorizzazione del forte legame esistente tra l'agricoltura, il territorio e l'ambiente, il quale determina l'unicità delle produzioni agroalimentari italiane,

si chiede di sapere quali concrete misure, anche di natura economica, il Ministro in indirizzo intenda adottare per sostenere la filiera zootecnica italiana, al fine di renderla competitiva, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR, da investire in politiche mirate alla crescita sostenibile del settore, anche a difesa della salute e della libertà di scelta dei consumatori.

(3-02914)

[BERNINI](#), [MODENA](#), [CALIENDO](#), [DAL MAS](#), [GHEDINI](#), [GALLIANI](#), [GALLONE](#), [GIAMMANCO](#), [MALLEGNI](#), [MANGIALAVORI](#), [RIZZOTTI](#), [RONZULLI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 luglio 2020 ha evidenziato la situazione di alcune categorie della magistratura italiana, giudici onorari di pace, vice procuratori onorari (VPO) e i giudici onorari di tribunale (GOT), per cui la legislazione nazionale applicabile ai magistrati onorari non sarebbe pienamente conforme al diritto del lavoro della UE;

in particolare non risulterebbe conforme alle disposizioni dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato; dell'accordo quadro allegato alla direttiva 97/81/CE sul lavoro a tempo parziale; della direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro e della direttiva 92/85/CEE sulle lavoratrici gestanti;

non essendo loro riconosciuto lo *status* di lavoratore, essi non godrebbero della protezione offerta dal diritto del lavoro della UE e risulterebbero penalizzati dal mancato accesso all'indennità in caso di malattia, infortunio e gravidanza, dall'obbligo di iscriversi presso il fondo nazionale di previdenza sociale per i lavoratori autonomi, nonché da divari retributivi e relativi alle modalità di retribuzione, dalla discriminazione fiscale e dal mancato accesso al rimborso delle spese legali sostenute durante procedimenti disciplinari e al congedo di maternità retribuito;

la Corte di giustizia ha recentemente statuito che tali magistrati onorari dovrebbero avere lo *status* di lavoratori;

la Commissione europea ha deciso di avviare una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia inviando una lettera di costituzione in mora;

presso la 2^a Commissione permanente (Giustizia) del Senato è all'esame la riforma della magistratura onoraria. La "commissione Castelli", costituita dal Ministro in indirizzo, ha terminato i suoi lavori formulando le proprie proposte, ma sinora il Governo non ha ritenuto di trasmettere eventuali

emendamenti alla Commissione giustizia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia già in grado di dare indicazioni di come intenda superare le questioni sollevate dalla sentenza citata, evitando la procedura d'infrazione, nell'ambito della riforma della magistratura onoraria all'esame del Senato e con quali tempistiche.

(3-02915)

[GRANATO](#), [ANGRISANI](#), [CRUCIOLI](#), [GIANNUZZI](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

come riportato in numerose notizie di cronaca, nei confronti di Stefano Puzzer, *leader* triestino dei manifestanti portuali di Trieste "no green pass", sono state emesse le misure restrittive della circolazione del foglio di via obbligatorio e del divieto di soggiorno a Roma, per la durata di un anno; secondo quanto riportato dalla stampa, il *leader* triestino, come atto di protesta contro le limitazioni governative, si era recato a piazza del Popolo, nell'attesa di un incontro per dialogare con le autorità: grazie alla sua notorietà, in seguito, era stato raggiunto da moltissime persone, contrarie alle misure a parere degli interroganti draconiane e liberticide imposte con l'obbligo della certificazione verde; come riporta una nota della Questura capitolina emessa nella tarda serata del 2 novembre 2021, nei riguardi di Puzzer, è stato emesso un foglio di via obbligatorio con divieto di soggiorno per 12 mesi da Roma, con provvedimento motivato, e gli è stato contestualmente intimato di fare rientro a Trieste entro le ore 21 di mercoledì 3 novembre 2021;

inoltre, sempre secondo fonti di stampa, sarebbe intenzione della Questura capitolina denunciare alla Procura della Repubblica Puzzer e chi abbia preso la parola durante il *sit-in* di protesta ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, per il reato di manifestazione non autorizzata, con l'aggravante, per Puzzer, di "esserne stato promotore";

valutato che, a giudizio degli interroganti, le misure di prevenzione (foglia di via e divieto di soggiorno a Roma) comminate dalla Questura appaiono palesemente eccessive e irragionevoli, come anche la volontà di denunciare Puzzer e tutti coloro che abbiano preso la parola in piazza per manifestazione non preavvisata. Puzzer, difatti, non ha promosso in alcun modo l'adesione alla sua protesta pacifica, alla quale hanno partecipato moltissime persone spontaneamente richiamate solamente dal "tam tam" *social*, senza che vi sia stata alcuna forma, anche embrionale, di organizzazione pregressa;

considerato che, nonostante il progressivo clima di terrore e le crescenti restrizioni alla libertà di circolazione e manifestazione del pensiero, Puzzer ha dimostrato l'immane "forza" di una forma di protesta genuina e pacifica, rispetto alla quale l'unica risposta scelta dalle autorità e dal Governo, in luogo del dialogo e del confronto, è stata una risoluzione "autoritaria",

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo in merito alle misure comminate dalla Questura di Roma nei confronti di Stefano Puzzer;

se nei confronti del *leader* triestino sia stata comminata la misura del divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, di cui all'articolo 6, comma 2, del codice antimafia (decreto legislativo n. 150 del 2011) (la quale, tuttavia, può essere solamente aggiunta, salvo eccezioni, alla sorveglianza speciale), oppure quella di cui all'articolo comma 2 del decreto-legge n. 17 del 2017, il "Daspo urbano", secondo la cui disciplina, tuttavia, l'emissione del provvedimento restrittivo può avvenire nei casi di "reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2" del medesimo decreto (in violazione, quindi, dei divieti di stazionamento o di occupazione di "spazi afferenti aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze"), ipotesi che non appare plausibile nel caso riferito.

(3-02916)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[ROMAGNOLI](#), [AIROLA](#), [CROATTI](#), [DONNO](#), [GALLICCHIO](#), [GAUDIANO](#), [GUIDOLIN](#), [LANNUTTI](#), [LANZI](#), [LOMUTI](#), [PAVANELLI](#), [ROMANO](#), [VANIN](#) - *Ai Ministri della giustizia, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

negli ultimi anni si sono succedute iniziative e vari tentativi da parte di enti della pubblica amministrazione o organismi controllati dai medesimi (quali enti di previdenza e ordini professionali) nell'effettuazione di servizi digitali rivolti a soggetti privati iscritti e associati, tramite apposite gare o direttamente con proprie società controllate o *in house*, creando distorsioni nel mercato del digitale, dove aziende private stanno facendo grandi investimenti in ricerca e sviluppo per migliorare un'offerta di soluzioni *software* già ampia e soddisfacente;

recentemente la cassa forense ha indetto una gara pubblica per la realizzazione di una piattaforma informatica unica per la fornitura di servizi agli avvocati già disponibili sul mercato da parte di diverse decine di aziende private, con un'offerta ampia e diversificata;

il consiglio nazionale del notariato ha realizzato, tramite la propria società *in house* "Notartel", una piattaforma informatica per la fornitura di servizi digitali ai notai, anche in questo caso in presenza di aziende private che già forniscono analoghi servizi;

il Governo, nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1151, ha approvato uno schema di decreto legislativo, attualmente in attesa di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, il quale prevede che per la costituzione *on line* di società a responsabilità limitata (Srl) e semplificata (Srls) sia obbligatorio l'utilizzo esclusivo di una piattaforma digitale predisposta e gestita dal consiglio nazionale del notariato; nonostante siano presenti più operatori privati che possono fornire servizi e piattaforme corrispondenti ai requisiti europei,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente dei fatti esposti e se non ritengano una grave violazione della concorrenza la proposta di servizi informatici da parte di ordini professionali, casse di previdenza, società controllate dalla pubblica amministrazione o *in house*, ai propri iscritti o associati, in sovrapposizione ad un'offerta di mercato già presente o potenzialmente tale;

se intendano intervenire con iniziative di competenza affinché sia riconosciuta a più soggetti, pubblici e privati, la possibilità di predisporre piattaforme e servizi per la costituzione *on line* di società, specificando i requisiti tecnici e organizzativi necessari e non, come ora, il fornitore dei medesimi servizi;

se, nei futuri provvedimenti relativi al tema della libera concorrenza, intendano valutare l'opportunità di introdurre specifici limiti e condizioni all'offerta di servizi digitali da parte di società pubbliche, ordini professionali, casse di previdenza e altre aziende controllate o *in house*, quando i medesimi sono rivolti ad operatori privati in un mercato concorrenziale già coperto da soluzioni e vari fornitori.

(4-06210)

DE POLI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'INPS, per una corretta interpretazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge n. 18 del 1971, relativo all'assegno mensile di invalidità per gli invalidi civili parziali, ha pubblicato un messaggio (n. 3495 del 14 ottobre 2021) con il quale chiarisce che il requisito dell'inattività lavorativa per ottenere l'assegno mensile di invalidità civile è indispensabile, recependo l'orientamento della Corte di cassazione che, con diverse pronunce (in particolare n. 17388/2018 e n. 18926/2019), identifica l'inattività lavorativa come un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, a prescindere dal reddito ricavato;

l'assegno mensile di invalidità parziale, il cui importo è di 287,09 euro, viene erogato agli invalidi civili tra i 18 e i 67 anni (dopo si trasforma in assegno sociale) che abbiano una percentuale di invalidità tra il 74 e il 99 per cento, che non svolgano alcuna attività lavorativa e con un reddito che non può superare 4.931,29 euro;

per un certo periodo svolgere un lavoro che non facesse superare il limite di reddito stabilito per l'erogazione dell'assegno era considerato al pari dell'inattività lavorativa;

dal 14 ottobre 2021 l'assegno mensile di invalidità sarà liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l'inattività lavorativa del soggetto invalido beneficiario,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi indispensabile adoperarsi per trovare una rapida soluzione ad una palese ingiustizia, che non consente a persone già svantaggiate per la loro disabilità di essere parte attiva della società attraverso il lavoro, elemento essenziale ai fini

dell'inclusione sociale, e di vivere dignitosamente in assenza di una, seppur minima, integrazione all'esiguo sussidio che percepiscono dall'INPS.

(4-06211)

[DE POLI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la multinazionale belga Ideal Standard ha comunicato alle organizzazioni sindacali, alla Regione Veneto e al Ministero dello sviluppo economico la decisione irrevocabile di procedere alla chiusura dell'ultimo sito produttivo presente in Italia, in provincia di Belluno;

sono circa 500 persone a rischiare il posto di lavoro, ma si calcola che i lavoratori coinvolti nell'indotto siano il doppio, a cui vanno aggiunti gli oltre 300 occupati nell'ulteriore crisi che coinvolge la ACC di Mel;

tutte le trattative e gli incontri fin qui svolti tra le parti coinvolte si sono arenati di fronte alla decisione irrevocabile della multinazionale belga,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda adoperarsi per scongiurare l'ennesima chiusura produttiva in Italia determinata dalle delocalizzazioni;

quali iniziative urgenti intenda adottare per far rimanere in Italia il famoso marchio Ideal Standard (ex Ceramica Dolomite), per anni *leader* nella produzione di sanitari in ceramica, sigla storica dell'industria regionale e nazionale, e scongiurare il licenziamento di tante persone in un territorio già pesantemente colpito dalla disoccupazione.

(4-06212)

[PAPATHEU](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il Maghreb-Europe gas pipeline (MEG) è un gasdotto di 1.400 chilometri che, dal 1996, ha trasportato oltre 10 miliardi di metri cubi di gas all'anno dall'Algeria ai territori spagnoli e portoghesi attraverso il Marocco;

il 31 ottobre 2021 il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha disposto l'interruzione dei rapporti commerciali tra la compagnia petrolifera statale algerina Sonatrach e l'ufficio marocchino per l'elettricità e l'acqua potabile (ONEE), rescindendo così il contratto MEG;

la decisione unilaterale dell'Algeria di rescindere il contratto per l'utilizzo del gasdotto MEG ignora gli interessi dell'Europa;

tale decisione solleva importanti interrogativi sulla dipendenza energetica dell'Unione, per quanto riguarda l'aumento dei prezzi delle materie prime e, in particolare, del gas naturale, che ha un forte impatto sulle bollette dell'elettricità e del gas dei cittadini europei;

la risoluzione unilaterale di questo contratto con Spagna, Portogallo e Marocco costituisce, nella sostanza e nei tempi, un atto inaccettabile e condannabile esercitato contro 2 importanti Stati membri della UE da parte dell'Algeria, che risulta essere un fornitore inaffidabile;

la crisi diplomatica con il Marocco appare solo un pretesto per indebolire gli interessi economici dell'Europa;

l'Europa non può permettersi di desistere nell'affrontare tale situazione, che mette a rischio le prospettive di integrazione regionale nel Mediterraneo;

considerato che il MEG è stato realizzato anche con fondi della Banca europea per gli investimenti, si chiede di sapere:

se il Governo intenda attivarsi in sede europea affinché vengano avviati colloqui col Governo algerino per ottenere una proroga dell'uso del MEG garantendo così la sicurezza degli approvvigionamenti energetici all'Unione;

quali azioni diplomatiche intenda intraprendere per fronteggiare la crisi tra Algeria e Marocco, all'origine del mancato rinnovo del contratto del gasdotto e per tutelare gli interessi degli Stati membri.

(4-06213)

[MALAN](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Si chiede di sapere se i progetti più recenti riguardanti la concessione dell'autostrada Torino-Milano in connessione con la Asti-Cuneo, nonché la concessione ASPI, sostitutivi del precedente piano riportato nella "Road map -

tabella di marcia", siano stati o saranno sottoposti alla Commissione europea.

(4-06214)

[MALAN](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il 14 maggio 2014 nasce Isabella, figlia di un cittadino italiano e di una cittadina dell'Ecuador, diplomatica;

nel marzo 2018 i due genitori si separano consensualmente, ma il padre non ottiene mai di passare le vacanze con la bambina;

nel luglio 2019 il padre, nell'impossibilità di rintracciare la figlia e la madre della bambina (dalla quale si è separato consensualmente un anno prima), sporge denuncia ai Carabinieri;

scopre in seguito che le due sono partite per l'Ecuador, anche grazie al passaporto diplomatico;

le due ritornano e all'inizio del 2020 viene deciso con sentenza l'affidamento condiviso, anche per consentire alla bambina di stare con il fratellino, nato da una relazione del padre con una nuova compagna; ma a luglio Isabella viene nuovamente portata in Ecuador dalla madre, senza il consenso del padre, il quale scrive allora alle autorità ecuadoriane e italiane chiedendo la revoca del passaporto diplomatico alla madre di Isabella, senza ricevere risposta;

Isabella e la madre tornano nuovamente in Italia e il padre può tornare a vedere regolarmente sua figlia secondo la sentenza del tribunale;

in data 9 febbraio 2021 la madre sottrae ancora una volta la piccola e da allora il padre non è più riuscito a vedere sua figlia;

la Convenzione de L'Aja del 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, prevede il rimpatrio dei minori illecitamente sottratti da quei Paesi che hanno riconosciuto la convenzione, e l'Ecuador è uno di quelli;

tuttavia ancora nessun passo avanti è stato fatto in questo senso, si chiede di sapere:

quali misure intenda intraprendere il Ministro in indirizzo al fine di attivare una cooperazione tra Stati finalizzata a rintracciare la bambina;

se ritenga di intervenire per agevolare la cooperazione diplomatica necessaria nella risoluzione di questo caso, in considerazione anche del ruolo diplomatico della responsabile delle ripetute sottrazioni della piccola cittadina italiana.

(4-06215)

[CORBETTA](#), [VANIN](#), [FERRARA](#), [DONNO](#), [TONINELLI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della transizione ecologica.* - Premesso che:

il 31 agosto 2021, il consiglio di amministrazione di Autostrada pedemontana lombarda (APL) ha aggiudicato sia la gara di finanziamento, per un ammontare complessivo di 1.741.000.000 euro, sia la gara di affidamento a contraente generale per la realizzazione delle tratte B2 e C del progetto dell'autostrada Pedemontana lombarda;

i finanziatori del progetto sono un *pool* di banche commerciali unitamente a Cassa depositi e prestiti e Banca europea per gli investimenti (BEI), con il fondamentale supporto della Regione Lombardia quale socio di riferimento;

la partecipazione complessiva della BEI è pari a 550 milioni di euro;

la BEI avrebbe subordinato il finanziamento al rispetto, da parte del promotore, di una serie di condizioni tra cui: a) fornire una valutazione aggiornata dei potenziali impatti del progetto sull'ambiente a seguito delle modifiche progettuali introdotte dalla progettazione del 2009 e dei requisiti di monitoraggio per l'attuazione del progetto; b) una conferma, da parte dell'autorità competente, che le modifiche progettuali e i relativi impatti non richiedono un'ulteriore consultazione pubblica o, se richiesta, la prova del completamento di tale consultazione,

si chiede di sapere:

se sia confermata la subordinazione del finanziamento BEI al rispetto di criteri che considerano le ricadute ambientali e come i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, intendano attivarsi per verificare il rispetto delle condizioni poste dalla BEI;

laddove, a seguito delle modifiche progettuali, gli impatti dell'opera dovessero rendere necessaria

un'ulteriore consultazione pubblica, come si intenda garantire lo svolgimento di tale passaggio.

(4-06216)

[CORBETTA](#) - *Ai Ministri della transizione ecologica e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

. - Premesso che:

il nostro Paese si appresta a realizzare interventi funzionali allo svolgimento delle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. L'Agenda 2020 del Comitato olimpico internazionale (CIO) fa esplicito riferimento, tra i suoi pilastri, al rispetto di diversi obiettivi per lo sviluppo sostenibile nella realizzazione e gestione degli eventi sportivi e, con le due raccomandazioni specifiche, stabilisce che il CIO debba includere la sostenibilità nelle sue attività quotidiane e nell'ingaggiare gli *stakeholder* (raccomandazione n. 5) e includere la sostenibilità in tutti gli aspetti di pianificazione e realizzazione di giochi olimpici (raccomandazione n. 4);

nel contratto di assegnazione dei giochi per Milano-Cortina, il nostro Paese si è impegnato a rispettare il fondamentale requisito della sostenibilità in 7 specifici articoli che riguardano, tra l'altro, le infrastrutture e i siti naturali, le risorse e la gestione dei materiali, la mobilità, le emissioni climalteranti nonché la stessa *governance* della sostenibilità (*forum* della sostenibilità);

in coerenza con gli impegni assunti, perché le olimpiadi invernali del 2026 siano un'occasione per realizzare un evento che rispetti pienamente i principi di sostenibilità ambientale, è necessario valutare per tempo la rilevante ricaduta sui territori degli effetti del complesso delle opere previste per lo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026;

il decreto-legge n. 16 del 2020 ("Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie"), non fa alcun riferimento all'obbligo della valutazione ambientale strategica (VAS) degli impianti sportivi e delle opere essenziali, connesse e di contesto (così come classificate nel decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2020) o comunque funzionali alla realizzazione dei giochi, ricomprese nel piano degli interventi di Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A. o di altre amministrazioni o enti; ma detto obbligo normativo non è escluso, in quanto, al contrario, esso discende espressamente dalla normativa europea di cui alla direttiva 2001/42/CE e pertanto le opere e gli interventi previsti per lo svolgimento dei giochi olimpici dovrebbero essere dichiaratamente assoggettati a VAS per determinare gli effetti sinergici sui territori e sulle componenti naturalistiche e ambientali dell'insieme degli interventi indicati nel programma delle opere, con particolare attenzione alle zone montane e vallive, dove la fragilità idrogeologica e il valore paesaggistico e ambientale si reggono su equilibri precari;

la necessità di assoggettare le opere e gli interventi a VAS trova fondamento nelle norme comunitarie e in quelle nazionali (in particolare, oltre alla richiamata direttiva 2001/42/CE, la parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006) in quanto gli interventi previsti ricadono nelle previsioni dello stesso codice ambientale;

a parere dell'interrogante, preso atto della volontà delle istituzioni italiane di realizzare un'olimpiade innovativa nel pieno rispetto degli obiettivi di sostenibilità ambientale, il piano delle opere dovrebbe essere unitario e completo di tutti gli interventi funzionali e connessi, compresi quelli di competenza delle Regioni e delle Province autonome e sottoposto ad una valutazione nazionale sovraordinata di competenza statale e, perciò, del Ministero della transizione ecologica quale autorità ambientale, come anche richiesto da associazioni ambientaliste nazionali e riconosciute in una lettera appello del 30 aprile 2021 firmata da di CAI (Club alpino italiano federazione nazionale), Pro Natura, Italia nostra, Legambiente, LIPU (Lega italiana protezione uccelli), Mountain Wilderness, TCI (Touring club italiano), WWF,

si chiede di sapere se si intenda redigere un piano e il relativo rapporto ambientale riguardanti le opere e gli interventi funzionali, connessi e complementari alla realizzazione delle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 da sottoporre a procedura di valutazione ambientale strategica a livello nazionale e alla relativa contestuale valutazione di incidenza.

(4-06217)

[TESTOR](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

nelle giornate del 27 e 28 ottobre 2021 abitanti e uomini delle istituzioni della val di Fiemme e della val di Fassa (Trento) hanno segnalato diversi sorvoli di aerei militari a bassa quota, che hanno provocato boati, forti rumori e generato grande spavento tra la popolazione;

nonostante al momento non vi sia alcuna ufficialità sui velivoli, secondo alcune fonti stampa si tratterebbe di F14 Tomcat;

ricordato che:

il 3 febbraio 1998 un velivolo EA-6B, in un sorvolo a bassa quota sulla val di Fiemme, tranciò i cavi della funivia del Cermis provocando la morte di 20 persone;

tale episodio rappresenta una tragedia che sconvolse e segnò profondamente la comunità che ancora oggi ne porta vive le ferite,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della natura dei sorvoli, in che ambito di operazioni si siano svolti e se abbiano rispettato le modalità e le quote previste dai regolamenti.

(4-06218)

[RUOTOLO](#), [DE PETRIS](#), [AIROLA](#), [BRESSA](#), [ERRANI](#), [FERRARA](#), [LAFORGIA](#), [MIRABELLI](#), [PARRINI](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della giustizia.* - Premesso che:

all'indomani dei violenti episodi avvenuti sabato 9 ottobre 2021 a Roma, in cui frange neofasciste del corteo della manifestazione contro l'estensione dell'obbligo del *green pass* alla generalità dei lavoratori hanno assaltato e devastato la sede nazionale della CGIL e un intero reparto del pronto soccorso dell'ospedale "Umberto I", l'autorità giudiziaria ha aperto due fascicoli d'indagine e arrestato 12 persone;

fra gli arrestati figura Roberto Fiore, fondatore e attuale *leader* di "Forza nuova", l'organizzazione della destra ultraradicale che nell'ultimo ventennio è stata più volte oggetto di attenzioni da parte della magistratura in relazione ai numerosi casi in cui militanti e dirigenti di Forza nuova sono stati condannati per aggressioni violente e altri reati;

lo stesso Fiore negli anni '80 fuggì in Inghilterra per sottrarsi ad un ordine di cattura emesso in merito alle indagini sulla strage di Bologna, con le ipotesi di reato di associazione sovversiva e banda armata. Pur richiesta dalle autorità italiane, il Governo inglese rifiutò l'estradizione e Fiore tornò in Italia solo nel 1999 quando i reati di cui era accusato caddero in prescrizione;

si apprende da notizie di stampa che la polizia doganale del Regno Unito (HMRC) starebbe indagando su un flusso di denaro e movimentazioni finanziarie con finalità illecite, riferibili allo stesso Fiore attraverso decine di società, associazioni e *trust* cattolici di beneficenza;

si apprende altresì che nel 2020 il Governo inglese avrebbe dovuto declassificare il voluminoso fascicolo del Ministero degli interni britannico sulle attività di Fiore e dei suoi sodali negli anni 1981-1989 e, più in generale, del disciolto gruppo di estrema destra "Terza Posizione", poi confluito in Forza nuova. Sarebbe peraltro che poco prima di depositarlo nell'archivio di Stato le autorità britanniche abbiano deciso di mantenerlo coperto dal segreto di Stato;

considerato che:

le violenze e le intimidazioni del 9 ottobre 2021 riportano a momenti bui e drammatici della storia del nostro Paese, rappresentano un gravissimo e inaccettabile attacco alla democrazia, e meritano un aumento del livello di guardia da parte delle istituzioni circa i provvedimenti necessari per scongiurare il ripetersi di situazioni simili;

il 20 ottobre 2021, il Senato ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare le modalità per dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e alla conseguente normativa vigente, adottando i provvedimenti di sua competenza per procedere allo scioglimento di Forza nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione fascista, artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del fatto descritto;

se non intendano intervenire, ciascuno per la propria competenza, per sollecitare le autorità britanniche

affinché il fascicolo documentale riguardante Roberto Fiore venga desecretato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

(4-06219)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-02910 del senatore Zaffini, sulla somministrazione delle dosi "booster" di vaccino anti COVID agli over 80.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-06205 della senatrice Testor.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 370ª seduta pubblica del 26 ottobre 2021, a pagina 57, sotto il titolo "Disegni di legge, annunzio di presentazione", dopo il terzo capoverso, inserire i seguenti:

senatori Anastasi Cristiano, Croatti Marco, Pavanelli Emma, Vaccaro Sergio, D'Angelo Grazia, Campagna Antonella, Naturale Gisella, Lorefice Pietro, Pisani Giuseppe, Gaudiano Felicia

Misure in favore dei territori interessati da eruzioni vulcaniche nell'area etnea (2429)

(presentato in data 21/10/2021);

senatore Grassi Ugo

Norme in materia di sottrazione di animali di affezione (2430)

(presentato in data 26/10/2021);

senatori Fregolent Sonia, Salvini Matteo, Romeo Massimiliano, Calderoli Roberto, Tosato Paolo, Faggi Antonella, Montani Enrico, Saponara Maria, Candiani Stefano, Arrigoni Paolo, Alessandrini Valeria, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, Corti Stefano, De Vecchis William, Doria Carlo, Ferrero Roberta, Fusco Umberto, Grassi Ugo, Iwobi Tony Chike, Lucidi Stefano, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Mollame Francesco, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Riccardi Alessandra, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Sbrana Rosellina, Siri Armando, Sudano Valeria, Testor Elena, Urraro Francesco, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Istituzione della Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore alla mammella (2431)

(presentato in data 26/10/2021).

1.5.2.2. Seduta n. 376 del 09/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

376a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2021

Presidenza del vice presidente LA RUSSA,
indi del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI: Misto-I-C-EU; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dà lettura del processo verbale.

GIRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 4 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare") (Approvato dalla Camera dei deputati)

(674) MANTERO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare

(1503) IANNONE ed altri. - Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino

(Relazione orale) (ore 16,36)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1571

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 1571, già approvato dalla Camera dei deputati, 674 e 1503.

La relatrice, senatrice La Mura, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[LA MURA](#), *relatrice*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, finalmente, dopo più di un anno dalla votazione in prima lettura alla Camera dei deputati, il disegno di legge recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare, cosiddetta legge salva mare, approda nell'Aula del Senato.

Attorno alla legge salva mare si è creato un forte interesse da parte del mondo imprenditoriale, non solo italiano, che ha necessità di recuperare il *marine litter* per il suo utilizzo nella filiera dell'economia circolare, impegnando ingenti finanziamenti. I rifiuti abbandonati in mare sono una risorsa che dobbiamo assolutamente recuperare non solo per implementare la filiera dell'economia circolare, ma anche perché la vita acquatica che si svolge sui fondali marini sta soffocando sotto il peso dei rifiuti affondati, distruggendo gli *habitat* bentonici e non solo. I rifiuti galleggianti ostacolano importantissimi processi di scambio chimico-fisico tra aria e mare: penso - ad esempio - all'energia solare, che attiva la fotosintesi clorofilliana e, dunque, la vita in mare, oppure all'importantissimo scambio di ossigeno tra aria e mare, anch'esso importante per la vita. Gli animali ingeriscono rifiuti galleggianti, e non solo quelli in superficie che noi riusciamo a vedere, ma anche quelli che si trovano a tutte le profondità, fino al fondo, scambiandoli per plancton, come - ad esempio - le buste trasparenti che vengono ingerite al posto delle meduse, condannandoli a una morte atroce, con importanti ripercussioni sulla diminuzione degli *stock* ittici. Come ultimo esempio che desidero portarvi, alcuni studi condotti dall'ospedale Fatebenefratelli hanno rilevato la presenza di polipropilene nella placenta e nel feto di alcune donne: laddove il feto nel suo sviluppo va a identificare il materiale sintetico come parte di sé, la presenza di plastica in ambiente prenatale di fatto potrebbe alterare l'equilibrio nelle risposte che il sistema immunitario del bambino adotta nei confronti dell'ambiente esterno, modificando i delicati fenomeni epigenetici.

Pertanto è davvero molto importante togliere i rifiuti dal mare e, successivamente, non farli più scaricare, eventualmente attraverso il divieto di utilizzo di alcune plastiche. Ciò è tanto vero che il provvedimento in esame è stato implementato, per la sua importanza, con la collaborazione di tutte le forze politiche, e di questo ringrazio le colleghe e i colleghi della VIII Commissione della Camera dei deputati e della 13a Commissione del Senato, nonché il Governo, che ha voluto portare a compimento l'*iter* in seconda lettura qui in Senato. E voglio ringraziare anche l'ex ministro Costa, che ha avuto la sensibilità e la lungimiranza di comprendere l'urgenza di affrontare il problema dei rifiuti in mare fin dall'inizio del suo mandato.

La legge salva mare si collega alla strategia europea per la plastica nell'economia circolare del 2018, nel cui ambito l'Unione europea ha adottato la direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente e la direttiva relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, entrambe in fase di recepimento presso le due Camere. Essa può dare un contributo significativo al conseguimento dell'obiettivo della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino di conseguire o mantenere, ove già esistente, un buono stato ecologico delle acque marine, nonché al conseguimento degli obiettivi del *green deal*, ovvero di creare un'economia dissociata dalla natura, e del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il disegno di legge salva mare si compone di 17 articoli, di cui 10 sono stati aggiunti dalle Commissioni ambiente di Camera e Senato.

Gli articoli da 1 a 6 e il 12 si occupano di gestione di rifiuti marini e di economia circolare; gli articoli dal 7 al 14 trattano il tema della sensibilizzazione all'educazione ambientale, che rientra nell'obiettivo di prevenzione dell'abbandono dei rifiuti e di alcune misure per la tutela degli ecosistemi marini di cui vi parlerò dopo. L'articolo 15 istituisce il tavolo interministeriale di consultazione permanente sul mare, mentre l'articolo 16 prevede che il Ministro della transizione ecologica presenti una relazione annuale che deve essere presentata alle Camere circa l'attuazione della legge salva mare.

Il disegno di legge in oggetto, in sintesi, intende contribuire quindi al risanamento dell'ecosistema marino, alla promozione dell'economia circolare, alla sensibilizzazione della collettività e alla corretta

gestione dei rifiuti.

I rifiuti vengono distinti in due tipologie in relazione alla modalità di recupero: i rifiuti accidentalmente pescati e quelli volontariamente raccolti. La norma incentiva il recupero dei rifiuti in mare e acque interne - con un emendamento alla Camera si è aggiunto anche il riferimento a fiumi, laghi e lagune - e il loro conferimento agli impianti di raccolta, in quanto consente a chi li recupera di portarli a terra senza rischio di incorrere in sanzioni. Inoltre, è possibile conferirli gratuitamente.

È stato anche definito che la gestione dei rifiuti è a carico della collettività sotto forma di componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti, perché la salute del mare è un interesse di tutti. Entrambe le tipologie di rifiuti raccolti sono incluse poi nella definizione di rifiuti urbani, sempre con lo scopo di favorirne il conferimento.

All'interno del disegno di legge vengono disciplinate le campagne di pulizia. (*Brusio*). Mi deve scusare, signor Presidente, ma non riesco a concentrarmi per il caos dietro di me.

PRESIDENTE. Mi perdoni un attimo, senatrice.

Colleghi, è effettivamente molto complicato per la relatrice poter sviluppare il suo intervento con un forte brusio di fondo. Vi pregherei, se non di prestare attenzione, almeno di non fare rumore.

LA MURA, *relatrice*. La ringrazio, signor Presidente.

Stavo parlando delle campagne di pulizia che sono state regolamentate. C'è l'interesse da parte di molte categorie, di *stakeholder* che hanno voluto essere inseriti nell'elenco dei promotori di tali campagne: mi riferisco - ad esempio - ai gestori delle aree protette, alle associazioni ambientaliste, alle associazioni dei pescatori, alle cooperative e alle imprese di pesca.

Il cuore del provvedimento, unitamente agli articoli legati alla gestione dei rifiuti, è l'articolo 4, che riguarda la promozione dell'economia circolare, occupandosi di definire i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e quelli volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come tali per entrare nel sistema dell'economia circolare.

Abbiamo poi inserito in Commissione ambiente al Senato una modalità per ridurre l'impatto dell'inquinamento di plastiche che dai fiumi arrivano al mare, introducendo la sperimentazione per tre anni di sistemi di raccolta automatici dei rifiuti galleggianti provenienti dai fiumi. Sappiamo infatti che, ogni anno, dai fiumi europei arrivano in mare più di 600 milioni di macro rifiuti galleggianti, inclusi quelli monouso, e il 40 per cento degli oggetti arriva in mare già frammentato.

Ancora, abbiamo normato campagne di sensibilizzazione modificando l'articolo nel corso dell'esame in Commissione ambiente, con lo scopo di assicurare un'adeguata informazione dei pescatori e degli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti. Questo fa parte della prevenzione, oltre che dell'azione di recupero.

Abbiamo favorito la promozione dell'educazione ambientale delle scuole di ogni ordine e grado, per rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente, in particolare del mare e delle acque interne.

Si promuovono, sempre all'articolo 9, le corrette pratiche per il conferimento dei rifiuti da parte dei pescatori.

Vi è poi un articolo relativo all'etichettatura delle microfibre sintetiche, affinché si possa inserire sui tessuti in microfibra un'etichetta trasparente che indichi anche come lavare questo tipo di indumenti.

Una novità importantissima riguarda l'introduzione dalla VIA-Valutazione di impatto ambientale statale per la realizzazione degli impianti di desalinizzazione; una norma necessaria per la tutela dell'ecosistema marino e, in particolare, per gli ecosistemi delle acque salmastre e, quindi, delle lagune. Vi è infatti un forte impatto derivante dagli scarichi degli impianti di desalinizzazione, di cui abbiamo necessità, chiaramente, che comunque dobbiamo affrontare. È importante quindi introdurre la norma sulla valutazione di impatto ambientale.

Concludo, signor Presidente, con un altro articolo importantissimo, il 14, introdotto in Commissione ambiente per il contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura, previsto dall'articolo 111 del codice dell'ambiente. Con esso si intende porre rimedio al gravissimo ritardo nell'adozione del decreto per la definizione di criteri ambientali relativi all'installazione degli impianti in mare. Sono ben quindici anni che le attività di acquacoltura e

piscicoltura vengono esercitate in assenza di criteri di contenimento ambientale, a discapito della salute degli ecosistemi marini costieri, favorendo lo sviluppo di attività illecite.

In sostanza, il provvedimento in esame è snello, pur avendo recepito molti contributi dal Parlamento. Signor Presidente, concludo e chiedo di poter depositare la relazione agli atti, a disposizione dei senatori. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso. Il suo intervento avrebbe meritato una maggiore attenzione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[FONTANA](#), *sottosegretario di Stato per la transizione ecologica*. Signor Presidente, desidero *in primis* esprimere doverosi e non certo formali ringraziamenti per il lungo, articolato e prezioso lavoro svolto da questa Camera del Parlamento, che si aggiunge a un altrettanto proficuo lavoro in prima lettura su un provvedimento che si colloca tempestivamente nella transizione ecologica che abbiamo in mente per il nostro Paese, intesa come rinnovata spinta alla tutela delle nostre risorse naturali, coniugata al nostro orizzonte di sviluppo economico e sociale di breve e lungo termine.

Come è stato più volte ricordato e come ha spiegato benissimo la relatrice, il disegno di legge in oggetto ha il merito di coniugare la tutela della risorsa mare (ma anche fiumi, porti idrici, *habitat*), nel rispetto della sicurezza degli operatori e dei volontari, con le finalità e gli obiettivi dell'economia circolare, quali il riuso e la seconda vita dei prodotti, anche abbandonati.

I pescatori e le flotte della pesca possono dare un loro significativo contributo nella tutela del mare dall'inquinamento e dall'abbandono dei rifiuti. A tale proposito il disegno di legge non solo consente, in maniera auspicabile, di poter conferire rifiuti accidentalmente pescati in luoghi idonei alla loro raccolta, ma si prefigge anche l'obiettivo di promuovere, con specifici interventi, tali condotte.

In particolare, desidero esprimere apprezzamento in relazione all'ulteriore e prezioso arricchimento del testo a seguito del lavoro delle Commissioni competenti. Mi riferisco, tra gli altri, ai sistemi di cattura dei rifiuti collocati volontariamente per intercettare rifiuti; alla necessaria vigilanza svolta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) affinché gli oneri della gestione dei rifiuti raccolti siano correttamente ripartiti sull'intera collettività nazionale; così come alla specifica disciplina in ordine alla raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi attraverso il ruolo delle autorità di bacino distrettuali; senza infine trascurare il ruolo dell'attività di sensibilizzazione degli operatori del settore, così come le campagne di educazione ambientale che qui - come nella direttiva contro l'abbandono dei prodotti monouso in plastica - rappresenta non un corollario, bensì la cornice per ogni intervento normativo. A quest'ultimo riguardo, infine, vi è l'ulteriore disciplina sui prodotti che rilasciano microfibra in acqua per il contrasto all'inquinamento del mare da plastiche.

Tutela del mare, tutela delle nostre acque, riuso e prodotti da materie prime e seconde che provengono dal mare sono concetti chiave che presuppongono, ponendone le basi, per ogni iniziativa o progetto connesso al PNRR, al piano della transizione ecologica, alla strategia per l'economia circolare, così come a ogni altro atto di programmazione strategica del futuro ambientale, etico, energetico e sociale del nostro Paese. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 1571, nel testo formulato dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

[CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento e per una conferma da parte sua.

A me sembra di aver sentito leggere, all'inizio della seduta, la richiesta di voto elettronico formulata dal Gruppo MoVimento 5 Stelle. Erano già decorsi venti minuti nel momento in cui abbiamo iniziato a votare?

PRESIDENTE. Sì, abbiamo controllato. Erano appena trascorsi, perché hanno parlato per dodici minuti la relatrice e per sette minuti la Sottosegretaria e poi c'è stata la lettura del verbale. La ringrazio, comunque, per la segnalazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

ORATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORATORE. Signor Presidente, poiché avrei voluto fare una dichiarazione di voto sull'articolo 5, posso farla sull'articolo 6?

PRESIDENTE. Trattandosi dell'esame di un disegno di legge dalla sede redigente, non è possibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[MORONESE](#) (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (*Misto*). Signor Presidente, la ringrazio per avermi consentito di intervenire in dichiarazione di voto.

Colleghi, cittadini, in questa fase epocale di cambiamento e transizione ecologica, che vede il nostro Paese fortemente impegnato nel rispettare le sfide e le riforme previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, siamo chiamati oggi a dare un segnale forte, deciso e soprattutto concreto verso la direzione della tutela ambientale e della salute di tutti noi.

Abbiamo l'occasione di dare corpo a una norma che vorrei definire non solo di carattere ambientale, ma anche e soprattutto una legge di civiltà. L'inquinamento dei nostri mari ha assunto proporzioni devastanti. Ogni minuto l'equivalente di un camion pieno di plastica finisce negli oceani, provocando la morte di tartarughe, uccelli, pesci, balene e delfini e compromettendo i delicati equilibri degli ecosistemi marini e di tutta la catena alimentare.

Secondo inquietanti stime, ogni giorno vengono dispersi in mare circa 8 milioni di tonnellate di plastica, per non parlare dei metalli pesanti, dei solventi e dei fanghi tossici provenienti dalle attività industriali che si accumulano irreversibilmente nei greti dei nostri fiumi e sui fondali dei nostri mari. Nel nostro mare 134 specie sono vittime di ingestione di plastica; frammenti di plastica più piccoli entrano nella catena alimentare e arrivano sulle nostre tavole; fibre e microfibre sono state rinvenute anche in ostriche e cozze, con concentrazioni tali da mettere a repentaglio la salute degli uomini; le microplastiche sono state rilevate anche nell'acqua potabile sia di rubinetto, sia imbottigliata e in alimenti come la birra, il sale e il miele.

L'emergenza dell'inquinamento da plastica nei mari e nelle acque in generale ha assunto proporzioni allarmanti. Affinché non diventi irreversibile è essenziale oggi approvare il disegno di legge in esame che, nato da una visione lungimirante dell'ex ministro Costa, deve diventare, dopo oltre due anni di gestazione, il primo significativo passo per arginare una piaga che non può essere più tollerata. Grazie a questo provvedimento i pescatori potranno finalmente portare a terra la plastica accidentalmente pescata in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune in maniera gratuita e senza ricevere sanzioni, considerato il divieto oggi vigente. I rifiuti potranno essere così conferiti all'impianto portuale di raccolta e avviati al processo di economia circolare.

Grande attenzione è data anche alle campagne di pulizia, valorizzando quanto le associazioni di settore già fanno ormai da anni con la promozione di giornate dedicate alla pulizia delle spiagge, delle rive dei fiumi e delle aree lacustri, che suscitano grande interesse e partecipazione attiva dei cittadini.

La cultura del rispetto dell'ambiente passa però attraverso l'educazione e l'informazione. Per questo motivo, sono state previste attività di pubblicità e sensibilizzazione, a cura delle autorità portuali o dei Comuni territorialmente competenti, verso i pescatori e gli operatori del settore al fine di formarli sulle modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti. Viene inoltre rafforzata l'attività del Ministero dell'istruzione per la promozione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di iniziative volte a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Tuttavia, ancora molto rimane da fare, ad esempio per l'eutrofizzazione, i rifiuti di plastica e la pesca non sostenibile, come si evince dalla relazione della Commissione europea sull'attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino del 25 giugno 2020.

Con l'approvazione della cosiddetta legge salva mare, su cui esprimeremo un convinto voto favorevole, noi tutti possiamo dare un segnale importante. Voglio infatti far notare al Governo che l'approvazione definitiva del provvedimento darebbe una risposta immediata anche all'articolo 16 della Dichiarazione conclusiva del G20 di Roma che si è appena concluso. Tutti si sono impegnati nei

confronti dell'ambiente, promettendo di fermare la perdita di biodiversità e con obiettivi da raggiungere entro il 2030. Il provvedimento permetterebbe dunque all'Italia di essere all'avanguardia normativamente in tutta Europa oggi stesso e addirittura di esercitare una funzioni di guida, *leader* di fatto, nei confronti degli altri Paesi del mondo.

Permettetemi quindi di ringraziare anzitutto Sergio Costa per la sua lungimiranza, la relatrice Virginia La Mura per la sua competenza e tutti i colleghi della Commissione che su questo procedimento hanno lavorato in piena sinergia. Rivolgo inoltre un ringraziamento di cuore a tutte le associazioni ambientaliste per il loro prezioso contributo e supporto.

Colleghi, grazie per la vostra attenzione e soprattutto buon voto a tutti. (*Applausi*).

[CUCCA](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CUCCA](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, signori del Governo, stimate colleghe e stimati colleghi, stiamo esaminando finalmente un provvedimento a cui avremmo forse dovuto mettere mano prima di oggi, ma in fondo meglio tardi che mai.

Pensiamo a vasi di fiori in plastica, pezzi di materasso, 30 metri quadrati di teli in plastica e cellofan, persino un tubo corrugato per gli impianti elettrici. Si potrebbe pensare che sono oggetti sugli scaffali di un supermercato. E invece no: è quello che è stato trovato all'interno di un capodoglio che si è spiaggiato lo scorso anno in Sardegna: 23 chili di plastica nello stomaco di quell'animale. È evidente che questo è uno degli episodi che più racconta la gravità dello stato dei nostri mari. È uno stato talmente grave che il WWF ha lanciato un allarme estremamente chiaro: entro il 2050, e cioè fra ventinove anni, quando i nostri ragazzi saranno diventati adulti e avranno più o meno quarant'anni, se non si modificheranno le cose, nei mari ci sarà sicuramente più plastica che pesci: uno scenario preoccupante, cui è necessario porre rimedio invertendo in maniera drastica la rotta.

Con la legge salva mare proviamo a fare appunto questa inversione; una legge che da un lato ha sicuramente il merito di aumentare la platea di coloro che possono attivarsi per la pulizia e la salvaguardia del mare; dall'altro, essa prevede inoltre una molteplicità di interventi volti alla riduzione del consumo di plastica, e lo stiamo ormai vivendo nella quotidianità. Questo provvedimento quindi è urgente ed è assolutamente necessario, e dobbiamo essere molto soddisfatti del fatto che stasera si arriverà alla sua approvazione finale. Basti pensare che, dei 300 milioni di tonnellate di materie plastiche che vengono prodotte ogni anno a livello globale, 8 milioni finiscono in mare, la maggior parte delle quali proviene dall'entroterra e viene trascinata in mare dagli scarichi urbani, dai fiumi e dall'acqua piovana. In questo senso debbo dire che è anche un problema di educazione personale - tornerò dopo su questo tema - che sicuramente fino a oggi è mancata. Solo adesso, quando ormai la situazione è diventata drammatica, ci rendiamo conto che è necessario un intervento drastico e possibilmente risolutivo, che sicuramente non migliorerà le cose in tempi rapidissimi, ma che almeno permette di avviarsi su un percorso nuovo.

Il problema è evidentemente serio e interessa innanzitutto il nostro Mediterraneo, il quale - come sappiamo - è un mare semichiuso e, in assenza di interventi incisivi - come auspichiamo vengano portati avanti con questo provvedimento - rischia di diventare una megapattumiera che raccoglie gran parte dei rifiuti che arrivano da terra. Il problema - come dicevo - è gravissimo, dal momento che ogni oggetto in plastica, una volta in mare, nel giro di breve tempo si spezza in molteplici microscopici pezzetti a causa dell'effetto del sole e dell'azione corrosiva dell'acqua salata. Nello spezzettarsi le plastiche emettono sostanze nocive che inquinano l'acqua. Inoltre quelle piccole particelle, scambiate per cibo, vengono ingerite da pesci e uccelli marini e diventano una delle principali cause della loro morte per soffocamento. Si trasformano, dunque, in una presenza tossica nel mare, che entra direttamente nella nostra filiera ittica e nella nostra catena alimentare, arrivando infine sulle nostre tavole.

In effetti questo provvedimento incentiva il recupero dei rifiuti in mare da parte degli operatori ittici, e parlo dei pescatori, per essere chiari. Si tratta di un'innovazione di estrema importanza, che cambia sensibilmente l'attuale stato delle cose. Fino a oggi infatti, in base alla normativa in vigore, i pescatori venivano disincentivati dal raccogliere spazzatura, perché, nell'ipotesi in cui raccogliessero degli scarti

in mare e li portassero a riva (anche gli scarti finiti in maniera accidentale nelle loro reti), essi venivano considerati produttori di rifiuti e finivano con il venire gravati dei relativi oneri di smaltimento. Addirittura - come è capitato in più circostanze - potevano essere paradossalmente accusati di trasporto illecito di rifiuti. Con questa legge si pone fine a un certo sistema, perché talvolta accadeva che i pescatori stessi, proprio per non incorrere nelle sanzioni o nel pagamento degli oneri per lo smaltimento e quindi per non gravare sulla loro economia con i costi conseguenti, rigettassero in mare i rifiuti raccolti dalle reti. Adesso, invece, con questa legge si prevede che gli imprenditori ittici possono recuperare i rifiuti solidi dispersi in mare durante l'esercizio della pesca, conferendoli poi alle isole ecologiche istituite nei porti, senza alcun onere economico a loro carico. Questo costo ovviamente dovrà essere distribuito su tutta la collettività tramite una nuova componente inserita nella tassa sui rifiuti.

In buona sostanza, quel che facciamo oggi è far diventare i pescatori - ed è una grandissima novità - degli operatori ecologici del mare a tutti gli effetti. Essi potranno anche ottenere un certificato ambientale che consentirà loro di usufruire dei benefici premiali. Questo modello esiste già in Italia in via sperimentale in determinati territori, ma adesso viene istituzionalizzato ovunque. Iniziamo insomma a ripulire il mare e lo facciamo con degli alleati professionisti che conoscono il problema meglio di tutti noi, perché ci hanno a che fare tutti i giorni. Questo decreto-legge consentirà quindi ai pescatori di svolgere una funzione importante per la salvaguardia delle acque marine.

È molto rilevante dotarci di questi strumenti capaci di salvaguardare la qualità delle acque dei mari, il tutto partendo da un dato di fatto: gran parte dell'inquinamento delle acque dipende anche dai nostri comportamenti. Torno al ragionamento che facevo in precedenza: per questo è importante che il provvedimento cosiddetto salva mare preveda anche opere di sensibilizzazione ed educazione ambientale nelle scuole, così da aumentare la consapevolezza nella popolazione, soprattutto per le nuove generazioni, sull'importanza della tutela dell'ambiente, sulla necessità di un minore consumo di plastica e sull'esigenza di promuovere l'economia circolare, ossia il continuo riuso delle risorse. Quello della prevenzione - badate - è un problema importantissimo, perché siamo arrivati, non solo in questo campo, a delle conseguenze aberranti proprio in quanto abbiamo evitato di fare prevenzione ed educazione. Nel provvedimento in esame è previsto - ed è importantissimo - un'opera di sensibilizzazione fin dalle scuole, in maniera tale che i bambini capiscano l'importanza della natura. Peraltro, voglio dire che i giovani sono molto più sensibili di noi rispetto alle materie ambientali e, quindi, saranno sicuramente delle carte assorbenti quando queste opere di sensibilizzazione verranno attuate a partire dalle scuole.

Il testo contempla inoltre misure per il recupero delle biomasse spiaggiate derivanti da piante marine o alghe, attraverso lo spostamento in altre aree adeguate dal punto di vista naturalistico oppure tramite la reimmissione in mare, una volta ripulite da una serie di sostanze nocive. Insomma, il provvedimento prevede tutta una serie di azioni concrete che mirano a ridurre l'inquinamento marittimo: ha, cioè, l'obiettivo di contrastare un problema che sta diventando sempre più grande e assume dimensioni sempre più preoccupanti, come evidenziato in precedenza.

Nel mondo sono state individuate negli ultimi anni sei isole di plastica costituite da un enorme agglomerato di rifiuti che si muovono al largo, sospinto dalle correnti. La più grande - lo dico a titolo esemplificativo - si trova nell'oceano Pacifico tra il Giappone e le Hawaii; è denominato *great pacific garbage patch* ed ha raggiunto le dimensioni di Francia, Germania e Spagna messe insieme. Di fronte a situazioni di tale gravità, è necessario adottare i provvedimenti che stiamo assumendo, che spero siano solo l'avvio di quel percorso di sensibilizzazione che ci porterà a eliminare progressivamente questo gravissimo problema, aprendo finalmente il cammino alla tutela effettiva del nostro ambiente, dei nostri mari, della nostra aria, dei nostri territori.

È un processo ben avviato, dobbiamo però proseguirlo e il nostro impegno ci sarà tutto. Per questo motivo, a nome di Italia Viva-Partito Socialista Italiano, annuncio il voto favorevole al provvedimento in esame. (*Applausi*).

[IANNONE](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNONE (*Fdl*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, i fini di questo provvedimento sono assolutamente apprezzabili, tanto è vero che Fratelli d'Italia ha votato favorevolmente all'articolo 1 che compone il testo. In tutta onestà, però, dobbiamo dire che il titolo è tanto ambizioso quanto inconferente rispetto ai contenuti del disegno di legge.

Fratelli d'Italia ha immediatamente ravvisato la necessità di tutelare e valorizzare la risorsa mare e ha presentato, ben prima che il ministro Costa lo facesse, un progetto di legge sia alla Camera, a firma del collega Rizzetto, sia qui al Senato, con il disegno di legge a prima firma del sottoscritto e di tutti i componenti del Gruppo Fratelli d'Italia. Dobbiamo però raccogliere, rispetto ai contenuti della nostra proposta di legge, come vi sia stata in Commissione, prima alla Camera e poi al Senato, una chiusura nel ricevere i nostri suggerimenti, che - a nostro avviso -avrebbero reso questo disegno di legge molto più efficace e concreto. Peraltro, dal punto di vista politico, dobbiamo registrare che se un testo così scialbo impiega oltre due anni per essere approvato, immaginiamo quanto tempo occorrerà per realizzare la tanto strombazzata transizione ambientale.

I nostri contributi li abbiamo forniti attraverso emendamenti che miravano a rendere questo testo realmente più incisivo: dare un credito di imposta ai pescatori per ogni quintale di rifiuti raccolti; creare aree ecologiche presso ogni porto per smaltire i rifiuti; fare in modo che si fosse molto più incisivi nell'intervento sui fiumi, sui laghi, sulle lagune, per esempio puntando su una esperienza che ha dato dei frutti positivi nell'ambito degli enti locali, come i contratti di fiume, e cioè andare alla fonte dell'inquinamento che finisce nelle acque marine. Tutto questo perché Fratelli d'Italia ha una cultura ambientalista profonda e vera. (*Applausi*).

A noi hanno insegnato che l'ambiente è l'altro volto del sacro. Noi siamo degli ambientalisti antropocentrici, equilibrati, distinti e distanti dal climatismo fanatico che incontra tanto sostegno, ma assolutamente privo di ricadute pratiche.

Noi crediamo che questo provvedimento sia un esempio di come si potrebbe fare molto di più e invece si pensa solo ed esclusivamente a piazzare delle bandierine ideologiche. La tutela e la valorizzazione della risorsa mare per la creazione di una *blue economy* non possono prescindere dal ruolo che va riconosciuto ai pescatori, che in maniera improvvida sono stati definiti dall'ex ministro Costa «spazzini del mare». Noi preferiamo definirli «sentinelle del mare», cioè coloro che il mare conoscono e che dal mare traggono la loro fonte di sostentamento. Per questo motivo non ne potrebbero mai volere il male. Riteniamo che il provvedimento si poteva migliorare notevolmente, ma anche la filosofia di realizzare sempre provvedimenti ad invarianza di spesa non paga il risultato che si vuole raggiungere. Se veramente ci crediamo, abbiamo bisogno di misure concrete, efficaci e di scommetterci anche risorse, ma subito, al di là della propaganda che si sta facendo sul PNRR.

Per questo motivo, il provvedimento a noi sembra più un «pulisci mare» - ci auguriamo che serva almeno a questo - che un salva mare. Ad ogni buon conto, un partito patriottico come Fratelli d'Italia, che intende sempre in questo modo anche il suo ruolo di opposizione, non potendo credere nel testo scialbo in esame, vuole almeno sperare che questo sia l'inizio di un lavoro sul mare.

Annuncio pertanto il voto di astensione del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

[MIRABELLI](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (*PD*). Signor Presidente, il disegno di legge che stiamo per approvare, in un testo sicuramente modificato - e voglio dire anche migliorato, grazie al lavoro di tanti - rispetto a quello giunto dalla Camera dei deputati, risponde all'esigenza ineludibile di affrontare a livello normativo il tema del risanamento degli ecosistemi marini e delle acque interne. Servono la prevenzione e la riduzione dei rifiuti in mare; servono la promozione dell'economia circolare e la sensibilizzazione della collettività su tali tematiche.

Serve favorire modelli e comportamenti virtuosi, prevenire il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e rendere più agevole e diffusa l'attività di raccolta di rifiuti nelle acque marine, nei fiumi, nei laghi e nelle lagune italiani. Di questo si occupa il disegno di legge.

A livello internazionale, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite indica, tra i suoi obiettivi, anche quello di conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse

marine e, a livello europeo, il Piano nazionale di ripresa e resilienza individua nel ripristino e tutela dei fondali e degli *habitat* marini una delle missioni su cui investire, anche per invertire la tendenza al degrado degli ecosistemi mediterranei.

Questo disegno di legge è e deve essere solo il primo tassello di una strategia di lungo termine di tutela ambientale e sviluppo sostenibile. Le cronache, d'altronde, riportano con sempre maggiore frequenza le notizie di cosiddette isole di plastica vaganti negli oceani e nei nostri mari, ed è esperienza comune - credo - quella di aver verificato con i nostri occhi l'inquinamento delle nostre spiagge e delle nostre coste, in particolare l'inquinamento da materie plastiche non degradabili, che si stima oggi rappresentino l'85 per cento dei rifiuti marini.

È una situazione emergenziale quella in cui ci troviamo, cui è necessario porre rimedio con serietà e celerità: motivo per il quale ci auguriamo che il disegno di legge, con le sue modifiche, possa presto essere approvato alla Camera e diventare vigente a beneficio dell'ambiente e di noi tutti.

Per venire a capo di un problema di tale complessità, quale quello dell'inquinamento marino e delle acque superficiali, il disegno di legge salva mare interviene con una serie di misure che incentivano la raccolta; facilitano le campagne di pulizia; semplificano le modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati nei mari e nelle acque interne; aggiornano il codice dell'ambiente e le nuove esigenze di tutela, promuovono attività di sensibilizzazione ambientale nelle scuole per la conservazione dell'ambiente, del mare e delle acque e il corretto conferimento dei rifiuti e conferiscono agli imprenditori ittici il riconoscimento delle attività ambientali sostenibili, anche con sistemi incentivanti, a favore di qualunque possessore di imbarcazioni che recuperi e conferisca a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati o volontariamente raccolti. Ancora; per un uso consapevole dei materiali da parte dei consumatori sono introdotte norme per l'etichettatura dei prodotti contenenti microfibre che, come sappiamo, sono uno degli elementi dell'inquinamento da plastiche nel mare. Si istituisce un tavolo interministeriale di consultazione presso il Ministero della transizione ecologica che coordini l'azione di contrasto dell'inquinamento marino e monitori l'andamento del recupero dei rifiuti conseguente all'attuazione della presente legge, garantendo la diffusione dei dati e dei contributi. Sarà il Ministero della transizione ecologica a fornire alle Camere una relazione sull'attuazione delle norme a salvaguardia del mare.

Il disegno di legge introduce nel nostro ordinamento due definizioni: quella di rifiuti accidentalmente pescati, che fa riferimento ai rifiuti raccolti attraverso sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni ecosistemiche dei corpi idrici in mare, nei laghi, nei fiumi, nelle lagune, dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo; l'altra definizione è quella di rifiuti volontariamente raccolti, nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune. È un passaggio molto importante ed è la stessa normativa europea, in particolare la recente direttiva n. 883 del 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che prevede l'inclusione, tra i rifiuti delle navi assoggettati alle disposizioni della direttiva, anche dei rifiuti accidentalmente pescati, definiti come rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca. La direttiva stabilisce che gli Stati membri mettano a disposizione in tutti i porti impianti di raccolta adeguati alle esigenze delle navi che utilizzano abitualmente il porto e che per ciascun porto sia predisposto e attuato un adeguato piano di raccolta e gestione dei rifiuti e che, proprio per favorire il conferimento dei rifiuti pescati passivamente, per tali rifiuti non si imponga alcuna tariffa, allo scopo di garantire un diritto di conferimento senza ulteriori oneri basati sul volume dei rifiuti conferiti. La direttiva stabilisce altresì che, ove opportuno, gli Stati membri coprano tali costi con le entrate generate dai sistemi di finanziamento alternativi, compresi i sistemi di gestione dei rifiuti e i finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili.

Tali previsioni, insieme alle disposizioni del disegno di legge che disciplinano lo svolgimento di campagne di pulizia finalizzate alla raccolta volontaria di rifiuti che possono essere organizzate dai Comuni, ma anche da altri soggetti (dalle cooperative alle imprese di pesca, le associazioni di pescatori, i gestori degli stabilimenti balneari), intendono rendere agevole e favorire attività di raccolta finora rese estremamente difficoltose, quando non vietate, anche ai volontari meglio intenzionati.

Si è cercato poi di favorire la promozione dell'economia circolare, prevedendo un apposito decreto del Ministero della transizione ecologica volto a stabilire criteri e modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e quelli volontariamente raccolti cessino di essere qualificati come rifiuti, così da promuovere il riciclaggio della plastica e di materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne nel rispetto dei criteri di gestione di cui all'articolo 179 del codice dell'ambiente.

Anche la previsione di norme per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate al fine della loro reimmissione nell'ambiente naturale, così come l'introduzione del finanziamento di un programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi, favoriscono l'innescò di un circolo virtuoso.

Il disegno di legge, dunque, per noi è importante: mira alla sensibilizzazione e alla diffusione di modelli virtuosi per la prevenzione dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi e per la corretta gestione di quelli che oggi invadono le nostre coste, il nostro mare, i nostri fiumi. Non è sufficiente una legge per raggiungere questi obiettivi, ma essa rappresenta un primo passo e, come dicevo, è essenziale che essa possa essere approvata in via definitiva in tempi rapidi.

Anche per questo, e con questo auspicio, esprimiamo il voto favorevole del Partito Democratico. *(Applausi)*.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame, che finalmente arriva in Aula per la sua approvazione, è una tappa molto importante alla cui missione sarà necessario dare seguito anche con altri provvedimenti. Non a caso il disegno di legge è stato definito "salva mare". Esso affronta di petto una delle questioni cruciali relative alla salvaguardia dei nostri mari e in particolare del nostro mare Mediterraneo, che è anche un mare chiuso, quindi un mare particolare che subisce pressioni antropiche molto più forti rispetto ad altri. Il provvedimento affronta anche la questione della presenza dei rifiuti in ambiente marino, che sono costituiti all'85 per cento, come altri colleghi hanno già rilevato nei loro interventi, da materie plastiche. Questo è il punto fondamentale.

Il disegno di legge cerca in qualche modo non solo di intervenire, giustamente modificando e inserendo una serie di norme, ma cerca di spingere e di aiutare in particolare i pescatori ma in generale i responsabili di tutti i natanti, a conferire correttamente i rifiuti. In tal modo si risolve un problema, anche se molti pensano sia una cosa da poco. Si è dovuto intervenire, infatti, attraverso la normativa prevista nell'articolo 2 della direttiva europea, che equipara i rifiuti accidentalmente pescati ai rifiuti delle navi. Per il mancato recepimento di tale direttiva, tra l'altro, avevamo già in corso una procedura di infrazione, per cui il disegno di legge al nostro esame è un aiuto anche in questo senso.

Fino ad oggi, infatti, accadeva una cosa incredibile: anche gli operatori più virtuosi che volevano dare una mano, non avevano la possibilità conferire i rifiuti ad un'isola ecologica e quindi di non essere accusati di abbandono dei rifiuti stessi. Quindi la normativa risolve un problema e incentiva un comportamento corretto. Il disegno di legge, infatti, prevede una serie di norme assolutamente fondamentali: le campagne di informazione, le campagne di sensibilizzazione, la spinta per l'economia circolare, stabilendo altresì un termine entro il quale il Ministero della transizione ecologica dovrà assolutamente indicare le modalità di recupero dei materiali. Tra l'altro, come sappiamo, può anche aiutare ad incentivare altre attività. Pensate a quante reti vengono abbandonate in mare, creando notevoli problemi e che in questo modo possono essere non solo recuperate ma riciclate e i materiali possono essere riutilizzati.

Ora, noi stiamo parlando di un problema che non è piccolo. Il provvedimento lo affronta e mette le basi per iniziare un percorso che è tutto all'interno degli impegni che noi continuamente prendiamo: l'Agenda europea 2030, gli impegni del G20, che qualcuno ha ricordato, e io vorrei aggiungere anche quelli, che speriamo portino a qualche risultato, della COP26. Si tratta di impegni volti a salvaguardare i nostri ecosistemi e la biodiversità. Stiamo parlando del 71 per cento della superficie terrestre. Il 95 per cento delle acque di tutto il pianeta sono costituite dal mare, dunque capite quanto sia cruciale intervenire, salvaguardare, riuscire a fare operazioni che salvino un elemento vitale per la sopravvivenza sul pianeta.

Il mare certo ha tanti problemi, non solo legati ai rifiuti. Pensiamo a cosa significa, rispetto ai cambiamenti climatici, il processo di acidificazione che purtroppo sta producendo una serie di danni quali la cancellazione di particolari ecosistemi. Penso, per esempio, al nostro Mediterraneo, anche al largo della Campania, a tutto il sistema dei coralli. Noi abbiamo una serie di problemi rispetto ai quali è ancor più necessario mettere in campo interventi e impegni precisi. Ringrazio la 13a Commissione, la sua Presidente e la relatrice, che non hanno soltanto preso atto del disegno di legge approvato dalla Camera, ma hanno apportato una serie di modifiche veramente importanti e cruciali. Penso, per esempio, alla questione delle microfibre: noi non ci rendiamo conto di cosa significa non solo l'etichettatura, ma la campagna di informazione, perché cittadini non si rendono conto. Noi dobbiamo mettere in campo operazioni che dipendono certamente dai legislatori e dai decisori politici, che devono assumere dei provvedimenti, ma dobbiamo legare questi al coinvolgimento dei cittadini, alle campagne di informazione. L'articolo introdotto è quindi assolutamente cruciale perché, soprattutto con la questione dell'etichettatura, fa capire cosa ci mettiamo addosso e cosa significa l'utilizzo in un modo o in un altro. Sembrano piccole cose, ma sono importanti.

La maggior parte dei problemi relativi al mare - entro così nell'altro problema, che riguarda l'impatto sulla salute delle persone - riguarda le microfibre, che finiscono nella catena alimentare dei pesci e quindi in quella delle persone. Noi non ci rendiamo conto dell'impatto di questi rifiuti, delle microplastiche, di questi frammenti. Pensate, per esempio, all'operazione che abbiamo fatto su tutta la parte cosmetica: nessuno si rendeva conto che per farci belle producevamo un danno al mare.

Il disegno di legge in esame ha quindi il merito di fare qualcosa di concreto, perché con l'articolo 2 si fa una cosa concreta e si offre un'opportunità: si equiparano i rifiuti accidentalmente pescati a quelli delle navi, si dà la possibilità di conferire correttamente nelle isole ecologiche, si interviene sull'economia circolare, perché si indica anche l'obiettivo di riciclare e di recuperare; si incentivano altresì i pescatori, non solo perché ovviamente il costo è messo a carico della collettività, della fiscalità generale, ma si fa anche un'altra operazione dicendo che se si recupera, se si utilizza materiale a basso impatto ambientale, si è riconosciuti, si ha un elemento ulteriore di riconoscimento. Non è un caso.

Tutti voi avete ricevuto un appello - un piccolo filmato - sul presente disegno di legge, che ha visto protagonisti non solo le associazioni ambientaliste, ma tutti gli operatori del mare. Questo per far capire che, con un lavoro corretto dal punto di vista istituzionale e legislativo, ma sul campo, è possibile realizzare operazioni virtuose. In questo senso, il tavolo previsto dal disegno di legge è assolutamente cruciale.

Sappiamo tutti che non è sufficiente, ma è un passo molto importante e significativo. Mi riferisco ad esempio, all'intervento previsto all'articolo 14 sull'acquacoltura, agli indirizzi sugli impianti di desalinizzazione introdotti alla Camera e a quello che i fiumi portano nel recupero; soprattutto si indica a tutti i soggetti, agli operatori economici e dal volontariato e alle associazioni ambientaliste di tutela del mare, di poter lavorare tutti insieme, perché salvare il mare è un pezzo fondamentale della possibilità di salvare la biodiversità e la vita sul pianeta. Per questo motivo sono molto contenta di annunciare il voto favorevole del Gruppo. *(Applausi)*.

GALLONE (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (FIBP-UDC). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, quella di oggi è comunque una bella giornata per il Senato, per il Parlamento tutto e per ognuno di noi, noi che siamo la voce dei cittadini e che oggi, mentre è in corso a Glasgow la COP26 e si è appena conclusa a Roma la riunione del G20, facciamo anche in quest'Aula la nostra parte, approvando quattro provvedimenti, uno più importante dell'altro.

La scorsa settimana ci siamo lasciati con l'approvazione della legge di delegazione europea e di tutte le direttive con finalità ambientale; poi abbiamo approvato la legge costituzionale sull'insularità, a tutela delle nostre splendide isole maggiori, la Sardegna e la Sicilia; infine, abbiamo votato in terza lettura la legge costituzionale in Costituzione per introdurre la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e degli animali. Oggi ci apprestiamo a licenziare una legge attesissima, la cosiddetta legge salva mare, alla quale anche Forza Italia ha lavorato e ha dato il proprio contributo.

Si tratta di provvedimenti importanti, tutti finalizzati a rafforzare gli impegni per portare l'Italia a diventare Paese sensibile, nel senso più compiuto del termine, nei confronti dell'ambiente e della sua tutela. Sono provvedimenti che naturalmente non risolvono *d'emblée* tutti i problemi connessi ai cambiamenti climatici, alle questioni energetiche e alla salvaguardia del nostro pianeta, ma che sono sicuramente un ottimo inizio, una base di partenza necessaria e indispensabile per affrontare in maniera responsabile il lungo periodo di transizione ecologica che stiamo vivendo e che ci dovrà portare a rivedere completamente il nostro sistema di vita e di sviluppo per garantire a noi, ma soprattutto alle future generazioni, una qualità della vita e di benessere in armonia con il nostro pianeta, anzi, direi proprio a garantire la nostra vita sulla terra, nella consapevolezza che, senza un cambio di paradigma rischiamo la vita dell'umanità, perfettamente consapevoli che sarà la terra stessa a rigettarci, perché il mondo non finisce, semmai finisce la specie umana.

Noi dovremmo quindi investire tanto sull'adattamento, sull'innovazione tecnologica, sulla grande alleanza pubblico-privato e sulla formazione, consapevoli che non esistono soluzioni semplici a problemi complessi, ma servono - ripeto - educazione, formazione, esperienza e competenza per non finire nel semplicistico populismo climatico. Educazione e formazione, innanzitutto, e spero che essere ripresi dal proprio figlio per un comportamento scorretto possa valere più delle sanzioni più pesanti.

Questa legge, pur non essendo una delle migliori possibili, è uno *start*. È una legge che sicuramente avrebbe potuto essere più coraggiosa, ma, come si dice, l'ottimo è nemico del bene. Si tratta comunque, com'è evidente, di una serie di azioni concrete con cui l'Italia comincia a rispondere alle direttive europee e dimostra come ogni Nazione possa contribuire a fare la differenza. Quando parlo di ogni Nazione mi riferisco al fatto che, per esempio, la plastica presente nel nostro mare - una quantità enorme - proviene, oltre che dall'Italia, anche da Turchia, Spagna, Egitto e Francia, per cui, senza accordi e concertazioni con gli altri Paesi del Mediterraneo, rischiamo di rendere meno efficaci i nostri interventi.

Oggi parliamo di mare, parliamo della fonte della vita, l'ambiente acquatico da cui ogni essere vivente originariamente si è formato, il grembo materno primordiale. Maltratteremo nostra madre? Potremmo rimanere indifferenti vedendola usata, abusata, violata, trascurata? Io penso di no.

L'Italia è una penisola abbracciata da quel mare che è sempre stato tanto generoso per la pesca, per il turismo, per il trasporto e i collegamenti, per il clima. Le acque territoriali italiane rappresentano un quinto del Mar Mediterraneo e sono uno scrigno di biodiversità unico. Il nostro Paese ha 8.000 chilometri di coste, 32 aree marine protette, 9 arcipelaghi, 27 isole minori abitate, oltre 500 porti e approdi. Sono 200.000 le imprese italiane blu che producono il 3 per cento del nostro prodotto interno lordo. Inoltre, la nostra posizione ci rende promontorio d'Europa nel Mediterraneo; siamo, di fatto, la cerniera nelle politiche euromediterranee.

L'ecosistema marino produce più del 50 per cento dell'ossigeno che respiriamo e assorbe il 30 per cento della CO₂ prodotta, ma solo se è in buona salute. Ecco perché l'inquinamento è una piaga dolorosissima ed ecco perché è necessario agire. Da 5 a 13 milioni di tonnellate di plastica ogni anno in mare, quantità inimmaginabili.

Il disegno di legge salva mare è un primo passo, lo ribadisco. Non nascondiamo che l'avremmo voluto ancora più esteso, ma sicuramente potrà diventare uno strumento efficace e concreto per cominciare a realizzare anche quello che ci chiede l'Europa con il *green deal* e la *mission healthy oceans*. Le acque territoriali italiane rappresentano un quinto del Mar Mediterraneo, scrigno di biodiversità uniche.

Nel Mediterraneo quasi tutti i pescatori pescano rifiuti, la maggior parte dei quali (più del 70 per cento) è composta da plastica. In tutte le specie ittiche analizzate è stata riscontrata la presenza di plastica nello stomaco. In media due pesci su dieci ingeriscono da una a cinque microplastiche e noi con loro, ovviamente.

Il disegno di legge salva mare, come già detto, consentirà ai pescatori di portare a terra la plastica recuperata con le reti, attualmente ributtata in mare per non commettere il reato di trasporto illecito di rifiuti; anche se spero, come ha detto qualche collega prima, di non sentirli più definire, come in passato, spazzini del mare, ma operatori che svolgono un servizio civile per tutti noi. (*Applausi*).

Il testo, poi, si occupa di dissalatori, di educazione e di campagne di pulizia, di inquinamento da

microfibre, di posidonia oceanica, di tanto altro. Il disegno di legge salva mare contiene anche norme volte a incentivare la raccolta volontaria di rifiuti presenti sia in mare, sia nelle acque interne, anche da parte di enti e associazioni, e norme volte a incentivare l'economia circolare, ossia il riciclo dei materiali recuperati.

A questo proposito desidero sottolineare un importante impegno di Forza Italia e una grande vittoria, secondo noi, in nome di tutti i balneari e dei cittadini delle città costiere. (*Applausi*). E guardo il collega Mallegni, da sempre sostenitore di questa possibilità, insieme al collega Gasparri e ad Anna Maria Bernini, *in primis*, che è il nostro condottiero. (*Applausi*).

Questo passaggio consentirà di risparmiare centinaia di milioni che pesavano nelle tasche dei cittadini. Mi riferisco allo smaltimento delle alghe sulle spiagge. L'articolo 5, infatti, norma la gestione delle biomasse vegetali, consentendo la possibilità del mantenimento *in loco* o del trasporto in impianti di gestione dei rifiuti o la reimmissione nell'ambiente naturale anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell'area retrodunale, previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico, con la finalità del recupero per il ripascimento dell'arenile; quindi un cerchio perfetto.

Il disegno di legge prevede anche disposizioni volte ad evitare la diffusione nell'ambiente acquatico di microfibre provenienti dal lavaggio di tessuti sintetici ed altre in tema di educazione ambientale nelle scuole. Questa è la cosa più importante.

A proposito di educazione, ringrazio di cuore le tante associazioni e, in particolare, «Mare vivo» per l'opera costante di sensibilizzazione che ci ha portato finalmente a chiudere oggi questa norma, a partire dalle azioni contro gli odiosi mozziconi, lanciati negligenemente in mare col famoso gesto o abbandonati accesi nella sabbia oppure spenti e incastonati negli scogli.

Sappiamo tutti bene che la quantità degli scarti è talmente grande che negli oceani si sono formate, per effetto delle correnti, zone di addensamento dei rifiuti che creano vere e proprie isole che, se sono più pesanti, tendono a depositarsi sul fondo, con conseguenze facilmente immaginabili sulla fauna e sulla flora marine.

A questo punto non posso esimermi dallo stigmatizzare i comportamenti non omogenei senza i quali nessuna legge nazionale potrà avere il giusto riscontro. Lo stesso dicasi per quelli non uniformi dei diversi Paesi.

Ormai non sfugge a nessuno ed è chiaro a tutti che l'Europa è il continente che si sta dando più da fare per contrastare i cambiamenti climatici e per mettere in atto azioni concrete, però senza reciprocità delle regole e senza impegni condivisi non si riuscirà a ottenere risultati concreti fino a che Cina, India e Russia continueranno a chiamarsi fuori letteralmente fregandosene... (*Il microfono si disattiva automaticamente*). Sarà come pestare l'acqua in un mortaio. Ora, quindi, l'impegno dovrà essere bifronte.

Proprio in virtù del profondo amore che nutriamo per il *Mare Nostrum* ed essendo pronti a trovare risorse all'interno del PNRR e nella legge di bilancio, annuncio il voto favorevole di Forza Italia. (*Applausi*).

[BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, vorrei sgombrare il campo subito visto quanto dirò dopo.

Il voto della Lega al provvedimento sarà favorevole, convinto e consapevole. È convinto nonostante alla Camera il Gruppo Lega si sia astenuto: riteneva che il testo potesse essere migliorato. Sono cose che spesso si dicono ma che non sempre si fanno; invece, noi non ci siamo sottratti; abbiamo partecipato al percorso emendativo. Abbiamo lavorato fianco a fianco con i colleghi della Commissione ambiente e molti emendamenti sono stati comuni. Per questo vorrei ringraziare la presidente, tutte le altre forze politiche e la relatrice perché, al di là dei numerosi scontri che avvengono in Commissione poiché le sensibilità non sono mai le stesse, questo è stato uno dei provvedimenti che ha visto una condivisione e una coesione importante. Ha visto il Parlamento fare la propria parte.

Siamo di fronte a un testo che in seconda lettura non arriva blindato: lo abbiamo migliorato e tornerà alla Camera. Abbiamo fatto qualcosa di importante, ma di simbolico. Dico questo perché sia la relatrice che il collega Cucca hanno fornito in parte dei dati. Parlo di parzialità perché nel *dossier* che il Senato ci ha messo a disposizione, sempre molto ricco di informazioni per comprendere la portata dei provvedimenti, manca un dato fondamentale.

Mi riferisco alla portata. Sapete quanto pesa complessivamente tutta la plastica che finisce in mare non dall'Italia, ma dal continente europeo? Pesa lo 0,28 per cento del totale. (*Applausi*). Noi non saremmo neanche presi in considerazione dall'errore statistico. C'è qualche partito che siede oggi in Parlamento e che non si sa se esista o meno perché l'errore statistico è al 2 per cento; noi siamo allo 0,28 per cento. Tutti si sono concentrati sul fatto che l'85 per cento dei rifiuti che si trovano in mare siano costituiti da plastica, ma nessuno ha detto che quello 0,28 per cento dell'intero continente europeo è 3.900 tonnellate.

Noi stiamo facendo tutto questo in Italia, senza considerare che dei primi 120 fiumi che inquinano - è la terza volta che lo dico in Assemblea e non mi stancherò mai di ripeterlo - 103 sono in Asia, otto in Africa, otto nell'America centrale e nel Sud e uno solo, il Danubio, in Europa. Ciò non toglie nulla alla portata valoriale e simbolica di quanto stiamo facendo, alle campagne di sensibilizzazione, al fatto che i cittadini e gli alunni delle scuole parteciperanno ad altri concorsi e vinceranno altri premi, però un voto consapevole significa avere contezza di ciò che stiamo votando e di quale sia la portata. (*Applausi*).

Penso che abbiamo fatto qualcosa di buono più che per il mare o gli oceani in senso lato per i nostri pescatori, per i nostri porti, per i cittadini e per una categoria che non è stata considerata, ovvero per tutti i nostri operatori turistici, i balneari e coloro che gestiscono delle attività. Questo perché magari anche solo pochi grammi o pochi etti di plastica, se li vediamo spiaggiati a deturpare un panorama o una spiaggia, costituiscono comunque un problema che va ben al di là del loro peso e della percentuale che rappresentano. Si tratta, quindi, sicuramente di una buona misura per le nostre spiagge e per il nostro mare, ma non per quei mari o per quelle isole gigantesche che gridano vendetta e che rappresentano una vergogna su scala planetaria. Potete essere sicuri, infatti, che anche se non avessimo sostituito gli *shopper* - misura valida - con i sacchetti biodegradabili gettati nei mari italiani, ne sarebbero comunque arrivati tanti di sacchetti di plastica nell'Oceano a ingrandire quell'isola grande quanto intere nazioni. Questo ce lo dobbiamo dire.

Si tratta di qualcosa di buono, non voglio dire di irrilevante, ma che sicuramente non pesa in maniera determinante su tutto quello che è stato fatto. Questo potrebbe ingenerare due equivoci pericolosissimi: da un lato la convinzione di aver già fatto tutto quello che potevamo e di non avere altro da fare, dall'altro la demonizzazione - ma questo non è l'unico provvedimento a farlo, perché lo fa anche quello della campagna *plastic free* - un prodotto ed un materiale come la plastica che di per sé non è negativo nemmeno per l'ambiente. Bisognerebbe fornire non i numeri, ma le informazioni e i dati concreti, ad esempio, su quanto inquinerebbe di più un'auto se togliessimo i 250 chili di plastica che ci sono dentro e la sostituissimo con altri materiali: inquinerebbe di più perché occorrerebbe più carburante. (*Applausi*). Quanto cibo si sprecherebbe in più, se si eliminasse su scala planetaria la plastica dai contenitori, dalle vaschette per determinati prodotti? Quanto tornerebbe indietro la medicina se eliminassimo la plastica da alcuni degli strumenti e dei materiali che nella medicina hanno fatto la differenza in generale e in particolare durante l'emergenza Covid? Certo, se poi i cittadini sono maleducati e le istituzioni non sono pronte e milioni di mascherine finiscono gettate in maniera non conforme è un problema, ma non dipende dal materiale, bensì dall'educazione e - aggiungo io - anche dalla preparazione, ad esempio, degli enti locali e delle reti e questo vale, ovviamente, non solo per la plastica, ma anche per tantissimi altri prodotti.

Se ci sono intere Regioni d'Italia che non hanno isole ecologiche, che non hanno centri di raccolta, se ci sono amministrazioni comunali che non sono in grado di offrire ai propri cittadini la possibilità di raccogliere, e questo vale soprattutto per i RAEE, ci si concentra sulla plastica, ma non è che se il vetro, i televisori, i frigoriferi o le gomme delle auto finiscono in mare facciano un danno minore. Sicuramente non risolviamo magicamente il problema con un provvedimento come questo.

Sicuramente non era un motivo per non farlo, ma voglio solo dare uno spunto di riflessione, fornire un'informazione ai colleghi, ma sicuramente molti ne saranno a conoscenza. Un paio di anni fa il «National Geographic» dedicò un articolo a delle cooperative di pescatori dello stato del Kerala in India che tutte le mattine - 5.000 pescatori, al tempo - partivano e non imprecavano più quando pescavano rifiuti, in particolare in plastica, perché facevano parte di un progetto pilota per il quale venivano pagati per recuperare la plastica in mare e diventare pescatori di rifiuti, che non è un'offesa. Ho sentito definire questi pescatori spazzini del mare, ma non credo sia la definizione adatta. Credo che un progetto come questo nobiliti, eventualmente, in alcuni casi, un ruolo come quello che stanno svolgendo.

Ebbene, è un piccolo progetto, che peraltro è richiamato anche a livello europeo dalla Svezia e dalla Gran Bretagna e da alcune associazioni, queste sì positive. Infatti, di ONG ce ne sono tante, non ci sono solo quelle che si muovono in determinati settori sicuramente più redditizi, ma ce ne sono altre che magari mettono a disposizione la tecnologia, l'impegno e i volontari per fare qualcosa di buono. Caso vuole che quei pescatori che hanno iniziato si siano rivolti - pensate un po' - non al Ministro dell'ambiente del loro Stato, ma al Ministro del turismo. Questo per dire che il problema riguarda l'ambiente, ma riguarda anche la tutela delle bellezze naturali e del pianeta anche in funzione turistica. Allora perché non si sente mai parlare, in tema di cooperazione internazionale, di progetti in tante materie e direzioni, magari incentivando e favorendo la collaborazione fra le nostre aziende e ciò che certe organizzazioni riescono a fare e mettere in campo? Si dovrebbe fare in modo che ciò diventi un'occasione di guadagno, crescita imprenditoriale ed economica e sviluppo sul piano della ricerca per le nostre aziende e per quelle europee, al fine di fornire il supporto necessario affinché quelle isole in mezzo all'Oceano non siano più prese come esempio negativo. Occorre che si cominci non a ridurre la plastica che le ingrandisce, ma ad aggredirla e a pulire il mare, magari prendendo in considerazione, anche in questo caso a livello internazionale non essendoci confini, il fatto che ambiente ed economia possono andare a braccetto e che la ricerca, così come lo sviluppo e l'impresa possono essere un'occasione di crescita a livello mondiale. L'Italia, che tante volte in molti settori è stata all'avanguardia, potrebbe esserlo anche in questo campo. *(Applausi)*.

QUARTO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUARTO (M5S). Signor Presidente, l'uomo bulimico ha costruito tanto, troppo, e l'ha fatto in gran parte con modelli di produzione e consumo lineari, depauperando risorse naturali, generando rifiuti e inquinando tutte le matrici ambientali.

Ciò che l'uomo ha costruito finora supera l'intera biomassa planetaria. All'inizio del ventesimo secolo il costruito valeva il 3 per cento della biomassa della terra; nel 2020 abbiamo superato il 100 per cento, con oltre 1.000 miliardi di tonnellate. La massa della sola plastica è maggiore di quella di tutti gli animali esistenti. Anche grandi e utili invenzioni diventano dannose per scelte economiche sbagliate.

È il caso della plastica. L'italiano Giulio Natta nel 1963 vinse il premio Nobel per la chimica per l'invenzione del polipropilene isotattico. «E mo...e mo...Moplen», inconfondibile, leggero e resistente, pubblicizzato nel Carosello dal mitico Gino Bramieri, divenne uno dei simboli del *boom* economico degli anni Sessanta.

Oggi la dispersione della plastica nell'ambiente è uno dei problemi planetari più inquietanti. Nonostante le mature e vantaggiose tecnologie per il riciclo della plastica, l'OCSE stima che solo il 15 per cento viene riciclata, il 25 per cento bruciata negli inceneritori e il 60 per cento tombata nelle discariche. Dei 310 milioni di tonnellate prodotte ogni anno, 8 milioni finiscono in mare (un camion al minuto) e ben 230.000 nel Mediterraneo. L'Italia, con le sue 34.000 tonnellate, detiene il secondo posto come Nazione inquinatrice del *Mare Nostrum* "plasticum". Qui poi si accumulano 13.000 tonnellate di microplastiche l'anno.

Si va così a compromettere una risorsa planetaria vitale. Il mercato stimato delle risorse industrie marine e costiere vale infatti 3.000 miliardi di dollari l'anno, pari al 5 per cento del PIL globale, e 3 miliardi di persone dipendono dagli oceani come risorsa primaria di proteine. Il 40 per cento del mare è però pesantemente influenzato dalle attività umane. La plastica galleggia, è in sospensione e giace

sui fondali; provoca la morte di milioni di animali e impoverisce l'ecosistema e la biodiversità. È nei pesci che mangiamo, nel sale e nell'aria che respiriamo. Di questo passo, nel 2050 il mare conterrà più plastica, che pesci.

Il MoVimento 5 Stelle si sta valorosamente opponendo a tale scellerato inquinamento. (*Applausi*). Non assisteremo inermi a quest'assurdo suicidio ambientale. La tutela dell'ambiente è nel nostro DNA. In Parlamento e al Governo con la nostra valorosa paladina, Ilaria Fontana, siamo sul fronte di battaglia contro tutti gli inquinamenti esistenti. Ci siamo già prodigati vietando *shopper* e *cotton fioc* di plastica, oltreché i cosmetici con microplastiche. È stato varato un credito d'imposta del 36 per cento per imballaggi in plastica differenziata e biodegradabili. Nel decreto clima sono stati incentivati i prodotti sfusi e alla spina, ma non basta: occorrono altre misure. Bisognava poi porre fine all'intollerabile e inaudita pratica di ributtare in mare i rifiuti involontariamente pescati, per via delle gravi sanzioni se portati a terra.

Ci voleva una legge che potesse decisamente intervenire per arginare l'inquinamento del mare e bonificarlo. È così nato il disegno di legge salva mare, fortemente voluto dall'ex ministro dell'ambiente Sergio Costa, al quale va tutto il nostro riconoscimento. (*Applausi*). Con questa legge ci poniamo l'obiettivo di risanare l'ecosistema marino, promuovendo l'economia circolare e sensibilizzando la collettività per prevenire gli abbandoni di rifiuti nelle nostre acque. Si introducono le definizioni di rifiuti accidentalmente pescati e di rifiuti volontariamente raccolti (volontariamente raccolti non solo durante apposite campagne di pulizia, ma, in virtù di un mio emendamento, anche mediante sistemi di cattura fissi, opportunamente posizionati in modo che non interferiscano con le funzioni ecosistemiche dei corpi idrici). Ciò può essere molto utile anche per evitare l'accumulo di rifiuti in punti con perdita di energia del deflusso delle acque, che notoriamente possono causare alluvioni. Quindi è un mezzo di prevenzione contro il dissesto idrogeologico.

A tal proposito, grazie a un altro emendamento, il Mite dovrà avviare una campagna sperimentale triennale, finanziata con 6 milioni di euro, per il recupero dei rifiuti galleggianti nei fiumi, compatibile sempre con le esigenze idrauliche di tutela degli ecosistemi. Si stabilisce che i rifiuti accidentalmente pescati siano equiparati a quelli delle navi e conferiti separatamente, previa pesatura e in modo gratuito all'impianto portuale di raccolta. Per tale attività non è necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali. Si demanda poi a un decreto del Mipaaf, di concerto con il Mite, l'individuazione anche di misure premiali per incentivare la raccolta di rifiuti a mare.

Potranno poi essere avviate campagne di pulizia su iniziativa dei Comuni, degli enti gestori delle aree protette, delle associazioni ambientaliste e di categoria e di altri soggetti individuati dalle autorità competenti. Nell'ottica della promozione dell'economia circolare, al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e dei materiali incompatibili con il sistema marino, il Mite dovrà stabilire criteri e modalità con cui quelli accidentalmente pescati e volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, entro sei mesi dall'approvazione della legge. Vengono definite norme per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate, al fine della loro reimmissione nell'ambiente naturale. Sono inoltre previste adeguate forme di pubblicità circa le modalità di conferimento dei rifiuti, indirizzate ai pescatori e agli operatori del settore. Nelle scuole - altra misura molto importante - verranno promosse attività di sensibilizzazione sulla conservazione dell'ambiente, del mare e delle acque interne, nonché sulle corrette pratiche di conferimento dei rifiuti e di recupero e riuso dei beni. Si stabiliscono disposizioni per l'etichettatura dei materiali che rilasciano microfibra, particolarmente dannosa se proveniente dal lavaggio dei tessuti. Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, viene introdotta la preventiva valutazione di impatto ambientale per gli impianti di desalinizzazione. Si istituisce poi presso il Mite un tavolo interministeriale al fine di coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento marino, di ottimizzare l'azione dei pescatori e di monitorare l'andamento del recupero dei rifiuti. Lo stesso Mite, poi, dovrà relazionare ogni anno alle Camere lo stato di attuazione della legge salva mare.

In buona sostanza, la legge salva mare è uno strumento efficace e concreto per il recupero della plastica a mare, ma anche per impedirne l'arrivo. Era in attesa dell'esame dell'Assemblea da metà luglio, tanto che Marevivo, Assonave, Assoport, Confindustria nautica, Confitarma, Federpesca, Lega Navale e Lega Vela in un videomessaggio chiedono con forza al Parlamento l'approvazione immediata

della legge salva mare.

Grazie all'impegno del MoVimento 5 Stelle e alla proficua interlocuzione con il Mite, avvenuta tramite la sottosegretaria Ilaria Fontana, che ringrazio per la sensibilità e la tenacia (*Applausi*), il provvedimento arriva finalmente in porto. Oggi il MoVimento 5 Stelle si schiera con i reali bisogni della gente, che è ciò che fa sempre, dal primo momento, per la tutela dell'ambiente, per la vita e per quel necessario e indifferibile patto intergenerazionale che presuppone uno sviluppo ecosostenibile. Pertanto, con determinazione, convinzione e soddisfazione, il MoVimento 5 Stelle vota per salvare il mare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1571, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 674 e 1503.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il presidente della 1a Commissione permanente, senatore Parrini, per riferire in ordine al disegno di legge n. 2394. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD). Signor Presidente, la Commissione ha iniziato nella seduta di oggi pomeriggio l'esame degli emendamenti residui; non abbiamo ancora potuto terminare, ma credo che potremo farlo entro questa sera. Chiedo quindi un altro po' di tempo.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, presidente Parrini. (*Brusio*).

Invito i senatori del Gruppo MoVimento 5 Stelle a lasciar proseguire con ordine la seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BALBONI (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (FdI). Signor Presidente, il 9 novembre 1989 cadeva il Muro di Berlino, costruito nel 1961, di notte, dalla Germania comunista dell'Est, la cosiddetta Repubblica Democratica Tedesca, che non aveva assolutamente nulla di democratico. Fu costruito per impedire la fuga dei tedeschi verso la Germania dell'Ovest, verso la libertà e la democrazia: una ferita che per trentatré anni è stata il simbolo della divisione dell'Europa e dell'oppressione del totalitarismo stalinista sui nostri fratelli dell'Est Europa, sfortunati perché, anziché essere liberati alla fine della Seconda guerra mondiale, sono caduti sotto il dominio di una dittatura ancora più feroce, contro la quale avevano combattuto. (*Applausi*). Centinaia furono i morti nel tentativo di passare quel muro, migliaia le famiglie divise e milioni i tedeschi che per trentatré anni hanno dovuto subire la privazione della libertà, di pensiero, di espressione e di movimento: insomma, di ogni forma di libertà.

Sapete come chiamò il governo comunista quel muro? Lo chiamò *antifaschistischer Schutzwall*, cioè muro di protezione antifascista. (*Applausi*). Nulla di nuovo, cari colleghi, nell'uso propagandistico e strumentale dell'antifascismo quale arma impropria di legittimazione del comunismo. Dopo decenni, siamo ancora all'*antifaschistischer Schutzwall* nella testa di troppi esponenti, eredi del comunismo, anche nella democratica Repubblica italiana. Infatti, socialfascisti furono Nenni, Saragat e persino Craxi e fascisti furono i patrioti ungheresi che nel 1956 si immolarono per la libertà e che oggi Fratelli d'Italia ha celebrato con un importante convegno in sala Nassirya e con una mostra che viene inaugurata in questi minuti presso la fondazione Alleanza Nazionale.

Ecco, cari colleghi, è giusto ricordare chi ha lottato e chi si è sacrificato per la libertà ed è giusto ricordare che la democrazia e la libertà non possono avere aggettivi e qualificazioni: o si crede in questi valori o, altrimenti, si fa soltanto sterile propaganda. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Balboni, per il suo appassionato intervento.

ROJC (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROJC (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi ricorrono trentadue anni da un momento storico che ha cambiato il corso dell'Europa e di tutto il mondo occidentale. Ricordare oggi la caduta del Muro di Berlino vuol dire porre al centro della nostra riflessione la storia del Secolo breve, che -

come dice Hobsbawm - ha avuto inizio nel 1914 e si è concluso, appunto, nel 1989, un secolo drammaticamente orgoglioso di se stesso e dei propri orrori.

La mia terra, la città di Gorizia nello specifico, è stata lacerata da una rete metallica che ha diviso ciò che è rimasto unito per secoli e secoli. Chi conosce la storia sa che si può intendere un confine come qualcosa di definitivo, una *finis terrae*, e che la sua caduta può rimettere in discussione punti di vista, ideologie e valori, ma può anche rappresentare il futuro. Winston Churchill ebbe a dire come ci siano luoghi e territori che hanno più storia di quanta ne possano sopportare; è stato così per noi, lungo tutto il confine orientale; è stato così per Gorizia. Oggi, grazie al pensiero, alla forza e alla volontà di personalità di grande spessore umano e politico - tra cui vorrei ricordare il presidente Sergio Mattarella e il presidente Borut Pahor - Gorizia e Nova Gorica sono diventate esempio per il futuro, con l'assegnazione di capitale europea della cultura per il 2025. Questo è un segno per il futuro e per i giovani, una proiezione verso nuovi orizzonti.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 18,20)

(Segue ROJC). La storia è grande maestra: lo è stata per Gorizia, lo è stata per la Germania e lo è stata per il simbolo che il Muro di Berlino ha rappresentato. Come ebbe a dire nel 1963 John Fitzgerald Kennedy - e come anche noi tutti dovremmo dirci convintamente - «*Wir sind Berliner*», ricordando i nuovi muri che crescono da altre parti, nel tentativo di arginare il flusso di uomini, di idee e di valori che nessun muro potrà portare al silenzio. *Ich bin einer Berlinerin*. (Applausi).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Rojc, per averci ricordato le basi costituenti della nuova Europa, all'indomani della Seconda guerra mondiale, rifondata sui principi della democrazia, della Costituzione e della libertà.

AIMI (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI (FIBP-UDC). Signor Presidente, anche da parte del Gruppo Forza Italia, così come lo è stato per altri Gruppi, è doveroso intervenire su questa ricorrenza estremamente importante.

Celebrata agli inizi, l'11 novembre del 1989 fu una data entusiasmante. Ricordo di aver assistito a quei momenti in televisione, ma erano i tempi in cui si era giovani e molti amici partirono in macchina e andarono a vedere ciò che stava avvenendo. Era la fine del muro della vergogna ed era soprattutto la fine di una divisione, quella tra le due Germanie, la divisione dell'Europa: da una parte, il mondo libero, quello occidentale; dall'altra, il mondo oppresso da una tirannia, quella comunista. Furono pagati un prezzo altissimo e un costo umano elevato: 138 morti, dovuti in gran parte ai Vopos, che, appostati sulle torrette di guardia sparavano a coloro che volevano fuggire verso la libertà.

La prima persona a morire fu una donna di una certa età che, cercando di fuggire, si lanciò addirittura dalla finestra. Voglio ricordare in particolare una figura, quella di Jörg Hartmann, che il 14 aprile 1966, all'età di dieci anni, cercò di fuggire e venne ucciso da un cecchino. Ecco, allora c'era una tragedia: quel muro alto 3,60 metri e lungo 154 chilometri era una cosa spettrale, come lo era la vita in quel mondo.

Oggi possiamo festeggiare la libertà e possiamo festeggiare quel momento: il Governo Berlusconi - lo voglio ricordare - con l'appoggio di tutto il centrodestra nel 2005 istituì questa giornata come il Giorno della libertà e vogliamo continuare ad onorarla.

È vero: il comunismo allora portò tante menzogne, tant'è che avevano raccontato che si trattava di una barriera antifascista. Non era così: nessuno voleva andare dall'altra parte, non abbiamo mai visto qualcuno cercare di oltrepassare quel muro; volevano trovare la libertà.

C'è muro e muro, lo voglio dire: ci sono muri che nascono per impedire magari che si arrivi senza documenti o senza alcuna autorizzazione, in maniera clandestina, e ce ne sono altri che invece impediscono al proprio popolo di fuggire. Si tratta di situazioni ovviamente molto diverse.

Oggi abbiamo voluto onorare tale ricorrenza in quest'Aula; mi dispiace però che nelle scuole di ogni ordine e grado non ci siano stati lo stesso interesse e soprattutto la stessa rimembranza di un'occasione che andava invece trattata e considerata per l'alto valore spirituale e umano che ha.

Concludo ringraziando gli artefici di quella liberazione, che sono stati innanzi tutto Giovanni Paolo II e Ronald Reagan, ma anche Michail Gorbačëv.

Grazie, Presidente: ricordiamoci il prossimo anno di dare incarico anche nelle scuole che venga ricordata questa importantissima giornata. (*Applausi*).

[ABATE](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABATE (*Misto*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei sottoporre all'attenzione dell'Assemblea e di tutti la questione della revisione dell'accordo di scambio tra l'Unione europea e gli stati della Comunità per lo sviluppo dell'Africa del Sud in materia di agrumicoltura. A distanza di cinque anni, in questi giorni, tale trattato è in fase di ridiscussione a Bruxelles. La crisi agrumicola dei Paesi europei, *in primis* dell'Italia, si è purtroppo acuita da quando l'Unione europea ha firmato nel 2016 l'accordo di partenariato economico con i suddetti Stati dell'Africa del Sud.

Come avevo segnalato nella risoluzione dell'affare assegnato da me richiesto in Commissione agricoltura, avente ad oggetto proprio le misure per risolvere la grave crisi agrumicola, al secondo posto dei fornitori dell'Italia troviamo il Sudafrica, che, proprio grazie agli accordi commerciali con l'Unione europea, sta incrementando le spedizioni dei suoi agrumi in Europa e in Italia.

I dati dell'Ismea parlano chiaro, rilevando un indotto che vale 37 milioni di tonnellate di prodotto, per un importo di 32 milioni di euro. Questi sono i dati disponibili riferiti alla campagna 2019-2020.

Il Sudafrica di recente ha anche aumentato il suo potenziale produttivo e ha esteso il periodo di produzione. Tale situazione mette a serio rischio l'intero mercato degli agrumi europeo.

Vi è poi un altro problema, che non è meno grave. Dalla firma dell'accordo, sono stati rilevati numerosi parassiti negli agrumi, arrivati con le importazioni dal Sudafrica. Il settore delle arance è molto preoccupato per l'arrivo di agrumi che nascondono la cosiddetta cocciniglia farinosa, mentre il settore dei limoni teme il fungo che causa la macchia nera degli agrumi, il *citrus black spot*: tali parassiti potrebbero entrare nel continente dal Sudafrica e colpire intere zone di produzione europee, distruggendo interi raccolti.

Sembra evidente che i Paesi africani non offrano garanzie ai Paesi europei dal punto di vista delle conseguenze fitosanitarie. Mentre le aziende europee devono rispettare l'esigente modello di produzione comunitario sostenendo altissimi costi, le condizioni commerciali per i Paesi del Sudafrica sono molto vantaggiose, anche nella guerra dei prezzi in atto, che penalizza le aziende italiane.

In conclusione, ho allertato il nostro Ministero, perché in Spagna, attraverso le persone dei Ministri dell'agricoltura e del commercio e delle attività produttive, sono scesi in piazza e andranno in Europa a cercare di rendere meno gravose le condizioni degli accordi.

Ho scritto anche una lettera al ministro Patuanelli, però purtroppo non ho avuto nessuna risposta e non vi è alcuna attività in tal senso. Mi chiedo allora dove siano i nostri Ministri, le associazioni di categoria e il Governo che tutela il *made in Italy*. Mi auguro, visto che ancora c'è tempo, che i soggetti istituzionali che ho nominato non solo diano una risposta a me, perché potrebbero anche non darmela, ma che vadano in Europa a tutelare le nostre produzioni e il nostro *made in Italy*, stabilendo almeno divieti di ingresso degli agrumi dai Paesi extraeuropei, agrumi che dovrebbero essere fermati nel momento in cui inizia la nostra produzione.

Mi auguro che ciò avvenga, visto che siamo ancora in tempo, e il Ministro dell'agricoltura ha il dovere... (*Il microfono si disattiva automaticamente*). (*Applausi*).

[QUARTO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUARTO (*M5S*). Signor Presidente, celebrata ogni 10 novembre, la Giornata mondiale della scienza per la pace e lo sviluppo, proclamata dall'UNESCO nel 2001, sottolinea il ruolo significativo della scienza nella società. È l'occasione per mostrare al grande pubblico la rilevanza della scienza nella nostra vita e per coinvolgerlo in discussioni su questioni scientifiche emergenti. L'iniziativa porta anche una prospettiva unica alla ricerca globale della pace e dello sviluppo. In questa giornata si chiamano a raccolta le esperienze più significative, con l'intento di definire strategie integrate, in cui il progresso scientifico sia al servizio della costruzione della pace e di un futuro migliore per il pianeta e per i suoi abitanti.

Lo scopo della giornata è quello di rafforzare la consapevolezza pubblica del ruolo della scienza per

società pacifiche sostenibili, promuovere la solidarietà per una scienza condivisa tra le Nazioni, rinnovare l'impegno per l'uso della scienza a beneficio della società e richiamare l'attenzione sulle sfide affrontate dalla scienza per aumentare il sostegno allo sforzo scientifico.

Il tema di quest'anno è costruire comunità che si adattano al clima. Con il cambiamento climatico, che sta diventando una seria minaccia per la vita di miliardi di persone e per il pianeta, la celebrazione di quest'anno mette in evidenza l'importanza dell'adattamento al clima, evidenziando alcuni aspetti scientifici chiave e le possibili soluzioni fornite da scienza, tecnologia e innovazione ad alcune delle principali sfide globali che la società sta affrontando oggi.

In conclusione, in questi giorni a Glasgow si stanno discutendo le sorti del pianeta. Come la scienza può trovare soluzioni per l'adattamento al cambiamento climatico, allo stesso modo può trovarle per il contrasto al cambiamento climatico: basta sostenerla, con fiducia. Occorre mettere in atto le necessarie politiche per fermare il suicidio ambientale. Il tempo dei "bla bla bla" è scaduto. È oramai indifferibile un patto intergenerazionale per uno sviluppo ecosostenibile, firmato col sangue. *(Applausi)*.

[L'ABBATE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

L'ABBATE (M5S). Signor Presidente, in questa giornata in cui abbiamo finalmente approvato il disegno di legge salva mare, per noi molto importante, compiendo un'azione in direzione dell'economia circolare, voglio parlarvi del mio territorio, la Puglia, sempre in materia ambientale. Vorrei raccontarvi la storia della discarica Martucci, veramente molto discussa, sulla quale ho anche presentato un paio di interrogazioni in questi anni.

Purtroppo, secondo il piano regionale dei rifiuti, vi è la necessità di avere una discarica e tutti chiaramente stanno guardando alla Martucci. Immaginate quindi la preoccupazione dei cittadini e dei sindaci. Io sono qui per ripetere che, come MoVimento 5 Stelle, dato che è il mio territorio, siamo vicini ai sindaci di Mola, Conversano e Rutigliano, anche perché sono state fatte già delle analisi: l'ARPA le ha svolte, per capire se le matrici ambientali sono veramente inquinate. Vi è infatti la problematica del percolato che, a quanto pare, non viene eliminato e quindi potrebbe aver raggiunto anche la falda. Queste cose devono essere accertate. I Comuni stessi hanno avviato un'indagine supplementare, oltre a quella dell'ARPA, e aspettiamo i risultati il 23 novembre.

Voglio dire che bisogna fare la scelta migliore per l'ambiente e per la salute dei cittadini: noi ci siamo, siamo vicini ai primi cittadini. Quando i dati saranno disponibili, riusciremo a capire che cosa è meglio fare, perché - rendiamocene conto - anche se andiamo avanti con l'economia circolare e con tutto quello che abbiamo detto, il 10 per cento dei rifiuti - ahimè - deve andare in discarica. Questa necessità esiste e, a causa dell'effetto NIMBY, chi vorrà una discarica nel proprio territorio? È quindi importante capire se c'è realmente un pericolo per i cittadini: questo dobbiamo fare. Sicuramente dobbiamo mettere in sicurezza il territorio e la salute dei cittadini tutti: noi ci siamo, valuteremo questi dati che saranno ben sviluppati il 23 novembre e procederemo, magari al loro fianco, per portare avanti sempre la storia della discarica Martucci. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 10 novembre 2021

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 10 novembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (ore 18,34).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare") ([1571](#))

ARTICOLI DA 1 A 17 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge persegue l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni previste dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché le seguenti:

a) « rifiuti accidentalmente pescati »: i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo;

b) « rifiuti volontariamente raccolti »: i rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune di cui alla lettera c);

c) « campagna di pulizia »: l'iniziativa preordinata all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3;

d) « campagna di sensibilizzazione »: l'attività finalizzata a promuovere e a diffondere modelli comportamentali virtuosi di prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;

e) « autorità competente »: il comune territorialmente competente;

f) « soggetto promotore della campagna di pulizia »: il soggetto, tra quelli abilitati a partecipare alle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune ai sensi dell'articolo 3, comma 3, che presenta all'autorità competente l'istanza di cui al citato articolo 3, comma 1;

g) « imprenditore ittico »: l'imprenditore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

h) « nave »: un'imbarcazione di qualsiasi tipo destinata al trasporto per acqua, compresi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti;

i) « porto »: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l'attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all'interno della giurisdizione del porto.

Art. 2.

Approvato

(Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati)

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i rifiuti accidentalmente pescati sono equiparati ai rifiuti delle navi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, punto 3), della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, e sono conferiti separatamente ai sensi del comma 5 del presente articolo.

2. Per le attività previste dal presente articolo, non è necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un porto conferisce i rifiuti accidentalmente pescati in mare all'impianto portuale di raccolta, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182. Nel caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, dispongono, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che i rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in

prossimità degli ormeggi.

4. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i rifiuti accidentalmente pescati presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti.

5. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, previa pesatura degli stessi all'atto del conferimento, è gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle condizioni previste dall'articolo 185-*bis* del medesimo decreto legislativo.

6. All'articolo 183, comma 1, lettera *b-ter*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune ».

7. Al fine di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo, i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

8. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma 7 del presente articolo e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci, individuando altresì i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della medesima, nonché i termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti. L'Autorità svolge attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria di cui al medesimo comma 7.

9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate misure premiali, ad esclusione di provvidenze economiche, nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo, che non pregiudichino la tutela dell'ecosistema marino e il rispetto delle norme sulla sicurezza.

Art. 3.

Approvato

(Campagne di pulizia)

1. I rifiuti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), possono essere raccolti anche mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nell'ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell'autorità competente ovvero su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, l'attività oggetto dell'istanza può essere iniziata trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della stessa, fatta salva, per l'autorità competente, la possibilità di adottare motivati provvedimenti di divieto dell'inizio o della prosecuzione dell'attività medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne di pulizia, le aree interessate dalle stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti.

3. Sono soggetti promotori delle campagne di pulizia di cui al comma 1 gli enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori, le cooperative e le imprese di

pesca, nonché i loro consorzi, le associazioni di pescatori sportivi e ricreativi, le associazioni sportive di subacquei e diportisti, le associazioni di categoria, i centri di immersione e di addestramento subacqueo nonché i gestori degli stabilimenti balneari. Sono altresì soggetti promotori gli enti del Terzo settore nonché, fino alla completa operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e le associazioni con finalità di promozione, tutela e salvaguardia dei beni naturali e ambientali e gli altri soggetti individuati dall'autorità competente. Gli enti gestori delle aree protette possono altresì realizzare, anche di concerto con gli organismi rappresentativi degli imprenditori ittici, iniziative di comunicazione pubblica e di educazione ambientale per la promozione delle campagne di cui al presente articolo.

4. Ai rifiuti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2.

Art. 4.

Approvato

(Promozione dell'economia circolare)

1. Al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica stabilisce i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 5.

Approvato

(Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate)

1. Le biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull'arenile possono essere gestite con le modalità di cui al presente articolo. Fatta salva la possibilità del mantenimento *in loco* o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti, la reimmissione nell'ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica, è effettuata previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico nonché alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, anche al fine dell'eventuale recupero della sabbia da destinare al ripascimento dell'arenile. In caso di riaffondamento in mare, tale operazione è effettuata, in via sperimentale, in siti ritenuti idonei dall'autorità competente.

2. Gli accumuli antropici, costituiti da biomasse vegetali di origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree, possono essere recuperati previa vagliatura di cui al comma 1. Tale possibilità è valutata e autorizzata, caso per caso, dall'autorità competente, la quale verifica se sussistono le condizioni per l'esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o se esso sia riutilizzabile nell'ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti urbani mediante il trattamento di cui al codice R10 dell'allegato C alla parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero qualificabile come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del medesimo decreto legislativo. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, derivanti dalle operazioni di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzate alla separazione dei rifiuti frammisti di origine antropica, si applica l'articolo 185, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio individuano criteri e modalità per

la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti di cui al periodo precedente, tenendo conto delle norme tecniche qualora adottate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 28 giugno 2016, n. 132.

Art. 6.

Approvato

(Misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi)

1. Al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi, le Autorità di bacino distrettuale introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti, compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi, alla cui attuazione si provvede anche mediante il programma di cui al comma 2.

2. In relazione alle misure di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2021 il Ministero della transizione ecologica avvia un programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, anche mediante la messa in opera di strumenti galleggianti.

3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 7.

Approvato

(Attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino)

1. Le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali, svolte da personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, o da soggetti terzi che realizzano attività subacquee di carattere tecnico-scientifico finalizzate alla tutela, al monitoraggio o al controllo ambientale ai sensi di un'apposita convenzione o in virtù di finanziamenti ministeriali si conformano alle linee guida operative adottate con decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 8.

Approvato

(Campagne di sensibilizzazione)

1. Possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della presente legge, delle strategie per l'ambiente marino di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2017, e degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

2. Al fine di dare adeguata informazione ai pescatori e agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, sono previste adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione a cura delle Autorità di sistema portuale o a cura dei comuni territorialmente competenti nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi

provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

Approvato

(Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente)

1. Il Ministero dell'istruzione promuove, nelle scuole di ogni ordine e grado, la realizzazione di attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, coordinando tali attività con le misure e le iniziative previste, con riferimento alle tematiche ambientali, nell'ambito della legge 20 agosto 2019, n. 92. Il Ministro dell'istruzione tiene conto delle attività previste dal presente articolo nella definizione delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 92 del 2019. Nelle scuole sono inoltre promosse le corrette pratiche di conferimento dei rifiuti e sul recupero e riuso dei beni e dei prodotti a fine ciclo, anche con riferimento alla riduzione dell'utilizzo della plastica, e sui sistemi di riutilizzo disponibili.

Art. 10.

Approvato

(Modifica all'articolo 52 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 52, comma 3, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche in riferimento alle misure per prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti in mare ».

Art. 11.

Approvato

(Materiali di ridotto impatto ambientale. Riconoscimento ambientale)

1. Agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati è attribuito un riconoscimento ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità dell'attività di pesca da essi svolta.

2. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, disciplina le procedure, le modalità e le condizioni per l'attribuzione del riconoscimento di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

3. È altresì prevista per i comuni la possibilità di realizzare un sistema incentivante per il rispetto dell'ambiente volto ad attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione, non esercenti attività professionale, che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati o volontariamente raccolti.

Art. 12.

Approvato

(Disposizioni in materia di prodotti che rilasciano microfibre)

1. Ai fini del presente articolo si intende per « microfibra » la particella sintetica di forma fibrosa, dalle dimensioni inferiori a cinque millimetri di lunghezza, che viene rilasciata in acqua attraverso il regolare lavaggio di tessuti in materiale sintetico.

2. A decorrere dal 30 giugno 2021 qualsiasi prodotto tessile o di abbigliamento, che rilasci microfibre al lavaggio, è fabbricato, importato, distribuito, venduto o offerto in vendita in Italia a condizione che riporti nell'etichetta di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, a seconda dei casi, le seguenti indicazioni:

a) per il prodotto tessile o di abbigliamento per il quale è consigliato il lavaggio a mano: « Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare. Si consiglia il lavaggio a mano per ridurre il rilascio »;

b) per il prodotto tessile o di abbigliamento per il quale è consigliato il lavaggio a secco: « Questo

prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare.

Solo lavaggio a secco »;

c) per il prodotto tessile o di abbigliamento che non rientri nella previsione di cui alle lettere a) o b): « Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare ».

Art. 13.

Approvato

(Criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione)

1. Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'allegato II alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo il punto 17-bis) è inserito il seguente:

« 17-ter) Impianti di desalinizzazione ».

2. Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al comma 1 sono autorizzati in conformità alla disciplina degli scarichi di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono definiti, per gli scarichi di tali impianti, criteri specifici ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Gli impianti di desalinizzazione destinati alla produzione di acqua per il consumo umano sono ammissibili:

a) in situazioni di comprovata carenza idrica e in mancanza di fonti idricopotabili alternative economicamente sostenibili;

b) qualora sia dimostrato che siano stati effettuati gli opportuni interventi per ridurre significativamente le perdite della rete degli acquedotti e per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica prevista dalla pianificazione di settore;

c) nei casi in cui gli impianti siano previsti nei piani di settore in materia di acque e in particolare nel piano d'ambito anche sulla base di un'analisi costi benefici.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, sono definiti criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1.

5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo gli impianti di desalinizzazione installati a bordo delle navi, come definite all'articolo 136 del codice della navigazione.

Art. 14.

Approvato

(Termine per l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Il decreto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Approvato

(Tavolo interministeriale di consultazione permanente)

1. Al fine di coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche, di ottimizzare l'azione dei pescatori per le finalità della presente legge e di monitorare l'andamento del recupero dei rifiuti conseguente all'attuazione della presente legge, garantendo la diffusione dei dati e dei contributi, è istituito, presso il Ministero della transizione ecologica, il Tavolo interministeriale di consultazione permanente, di seguito denominato « Tavolo interministeriale ».

2. Il Tavolo interministeriale, che si riunisce almeno due volte l'anno, è presieduto dal Ministro della transizione ecologica o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, da un suo delegato, ed è composto da:

a) tre rappresentanti del Ministero della transizione ecologica;

- b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
 - c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
 - d) cinque rappresentanti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui due rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
 - e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
 - f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
 - g) due rappresentanti del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
 - h) cinque rappresentanti degli enti gestori delle aree marine protette;
 - i) tre rappresentanti delle regioni;
 - l) tre rappresentanti delle cooperative di pesca, due rappresentanti delle imprese di pesca e due rappresentanti delle imprese di acquacoltura.
 - m) un rappresentante della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale.
3. Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Tavolo interministeriale, con funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.
4. Ai componenti del Tavolo interministeriale non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 16.

Approvato

(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro della transizione ecologica trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge.

Art. 17.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Disegno di legge dichiarato assorbito

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare ([674](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

(Modifica all'articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006)

1. All'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « *1-bis.* Le pene di cui al comma 1 non si applicano alle imprese di pesca, alle cooperative, consorzi e associazioni tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati che, nell'esercizio dell'attività di pesca, recuperano rifiuti in mare e li trasportano a terra ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006)

1. All'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 12-*bis* sono inseriti i seguenti:

« *12-ter.* I rifiuti di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 256 devono essere conferiti in appositi punti di raccolta individuati presso ciascun porto. I comuni stabiliscono i criteri per il conferimento, la gestione e lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente comma.

12-quater. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i piani di raccolta dei rifiuti recuperati in mare di cui al comma 12-*ter* ».

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 1 della presente legge non devono derivare

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le regioni provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1571.

Disegno di legge dichiarato assorbito

Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino ([1503](#))

ARTICOLI DA 1 A 5

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha come finalità il risanamento e la tutela dell'ambiente marino attraverso il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare.

2. Ai fini di cui al comma 1, agli imprenditori ittici che recuperano rifiuti solidi dispersi in mare durante l'esercizio dell'attività di pesca è consentito il conferimento dei medesimi, senza alcun onere economico a loro carico, alle isole ecologiche istituite ai sensi dell'articolo 2.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo in conformità ai seguenti principi:

a) limitare la presenza di rifiuti solidi dispersi in mare favorendone il recupero;

b) tutelare la biodiversità e l'ecosistema marino;

c) introdurre nuovi sistemi, debitamente autorizzati, per la raccolta dei rifiuti in mare, unendo la salvaguardia dell'ambiente marino con ulteriori esigenze di natura economico-sociale;

d) sensibilizzare i cittadini sul tema della tutela della biodiversità e dell'ecosistema marino.

Art. 2.

(Isole ecologiche per la raccolta di rifiuti solidi dispersi in mare)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina l'istituzione in ciascun porto, a cura dell'autorità portuale competente, di isole ecologiche idonee ad assicurare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi dispersi in mare e recuperati.

Art. 3.

(Informazioni agli imprenditori ittici)

1. L'autorità portuale, anche in collaborazione con le associazioni di categoria della pesca professionale, fornisce agli imprenditori ittici le informazioni concernenti:

a) i dati che evidenziano la necessità del corretto conferimento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca, nonché della segnalazione delle alterazioni dell'ambiente riscontrate in mare;

b) la localizzazione delle isole ecologiche di cui all'articolo 2;

c) le procedure per il conferimento dei rifiuti solidi recuperati in mare;

d) le indicazioni per la segnalazione delle criticità rilevate nelle procedure di raccolta e di consegna alle isole ecologiche dei rifiuti solidi recuperati in mare.

Art. 4.

(Credito d'imposta)

1. Agli imprenditori ittici è attribuito un credito d'imposta nella misura di 40 euro per ogni quintale di rifiuti solidi recuperati in mare durante il regolare esercizio dell'attività di pesca.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al comma 1.

Art. 5.

(Riconversione delle imprese ittiche)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, elabora un piano di interventi per la riconversione delle flotte della pesca e l'orientamento professionale dei pescatori in attività finalizzate alla raccolta di rifiuti solidi dispersi in mare, in conformità ai seguenti criteri:

- a) prescrivere le modalità tecniche per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare;
- b) stimare i costi per riconvertire le flotte della pesca in piattaforme per attività ambientali di pulizia del mare, raccolta di attrezzature della pesca smarrite, osservazione del mare e del suo ecosistema e individuare le relative modalità di finanziamento;
- c) individuare le esigenze di formazione dei pescatori necessarie per svolgere l'attività di raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare;
- d) prevedere incentivi per la riconversione dell'attività della pesca in attività di raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1571.

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1571

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Integrazione alla relazione orale della senatrice La Mura sul disegno di legge n. 1571

Il disegno di legge *SalvaMare* si compone di 17 articoli di cui dieci sono stati aggiunti dalle Commissioni ambiente di Camera e Senato.

L'articolo 1 individua le finalità e introduce alcune definizioni. Più nel dettaglio, il disegno di legge intende contribuire: al risanamento dell'ecosistema marino; alla promozione dell'economia circolare; alla sensibilizzazione della collettività per incentivare comportamenti virtuosi volti a prevenire l'abbandono di rifiuti; alla corretta gestione dei rifiuti.

Quanto alle definizioni, sono di particolare rilievo quelle di rifiuti accidentalmente pescati (cosiddetto RAP) e di rifiuti volontariamente raccolti (cosiddetto RVR), con le quali si fa rispettivamente riferimento: ai «rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo»; e ai «rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni ecosistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune».

L'articolo 2 si occupa delle modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati.

Questa è una norma molto importante nell'ottica di incentivare al recupero dei rifiuti accidentalmente pescati e al loro conferimento agli impianti di raccolta, in quanto consente a chi recupera questi rifiuti di portarli a terra senza il rischio di incorrere in sanzioni.

Il comandante della nave o il conducente della nave conferisce all'impianto portuale di raccolta i rifiuti accidentalmente pescati, separatamente e previa pesatura. Il conferimento è gratuito e i costi di

gestione sono a carico della collettività sotto forma di componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti, perché la salute del mare è un interesse di tutti. Si rimetta all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) il compito di stabilire i criteri e le modalità di definizione di tale componente, precisando che la stessa deve essere indicata distintamente dalle altre voci negli avvisi di pagamento, per ovvie ragioni di trasparenza.

I rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti sono inclusi nella definizione di rifiuti urbani, sempre con lo scopo di favorirne il conferimento, e si prevedono misure premiali nei confronti di chi conferisce.

La collaborazione di tutti e, in particolare, dei pescatori è fondamentale per la salute dei nostri mari. Lo ha ribadito anche il Parlamento europeo in una risoluzione del 16 settembre 2021, in cui si legge che «i pescatori sono sempre più coinvolti nella raccolta di tutti i rifiuti marini, comprese tra l'altro le attrezzature da pesca perdute o abbandonate, e che il loro contributo ecologico in tal senso dovrebbe essere riconosciuto, incoraggiato e debitamente ricompensato».

L'articolo 3 disciplina le campagne di pulizia. Più nel dettaglio, la norma rimette ad un decreto la definizione delle relative modalità di svolgimento e detta alcune regole in attesa di tale disciplina.

La categoria dei soggetti promotori è ampia: comprende - ad esempio - i gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori, le cooperative e le imprese di pesca.

Inoltre, si prevede per gli enti gestori delle aree protette la possibilità di realizzare, anche di concerto con gli organismi rappresentativi degli imprenditori ittici, iniziative di comunicazione pubblica e di educazione ambientale per la promozione delle campagne di pulizia.

Infine, la norma precisa che ai rifiuti volontariamente raccolti si applica l'articolo 2.

L'articolo 4, rubricato "Promozione dell'economia circolare", rinvia ad un decreto del Ministro della transizione ecologica per la definizione dei criteri e delle modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e quelli volontariamente raccolti cessano di essere qualificati di rifiuti.

L'articolo 5 reca disposizioni in tema di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate.

L'articolo 6 prevede misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi.

La norma è stata introdotta in Commissione ambiente per ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi.

Un recente studio, a cui hanno partecipato anche il CNR e ISPRA, rivela che ogni anno dai fiumi europei finiscono in mare più di 600 milioni di macrorifiuti galleggianti (maggiori di 2,5 cm), e che otto oggetti su dieci sono di plastica, incluso il monouso, ed il 40 per cento degli oggetti arriva al mare già frammentato.

È evidente che occorre intercettare questi rifiuti prima che arrivino a mare, ma con strumenti che non interferiscono con le funzioni ecosistemiche dei corpi idrici e che tengono conto della continuità fluviale, dei naturali processi di trasporto di sedimenti e di materiale organico, nonché delle migrazioni degli organismi acquatici, e che siano in linea con la pianificazione vigente nazionale ed europea in materia di tutela e gestione integrata delle acque e della mitigazione del rischio idraulico, nonché con le recenti iniziative del ripristino di funzionalità e connettività dei corsi d'acqua. Per queste ragioni in Commissione abbiamo inserito la previsione in oggetto che consente alle Autorità di bacino distrettuale di introdurre nei propri atti di pianificazione misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti, compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi.

E abbiamo previsto un programma triennale di recupero delle plastiche nei fiumi più interessati da questa forma di inquinamento, anche con la messa in opera di strumenti galleggianti.

L'articolo 7 si occupa delle attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino e, in particolare, prevede che le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali si conformano alle linee guida operative adottate con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili.

L'articolo 8, rubricato "campagne di sensibilizzazione", è stato modificato nel corso dell'esame in Commissione ambiente con lo scopo di assicurare un'adeguata informazione ai pescatori e agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti.

Infatti, si prevede che le Autorità del sistema portuale o i Comuni garantiscano adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione. È previsto anche il ricorso a protocolli tecnici per assicurare la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e gli operatori del settore.

L'articolo 9 reca disposizioni in tema di educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente.

Nelle scuole di ogni ordine e grado si promuove la realizzazione di attività per rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Inoltre, si promuovono le corrette pratiche di conferimento dei rifiuti, sul recupero e riuso dei beni e dei prodotti a fine ciclo, anche con riferimento alla riduzione della plastica, sui sistemi di riutilizzo disponibili.

L'articolo 10 prevede che, in occasione della celebrazione presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della "Giornata del mare", le iniziative promosse per la conoscenza del mare facciano riferimento anche alle misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare.

L'articolo 11 prevede un riconoscimento ambientale in favore degli imprenditori ittici che utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano alle campagne di pulizia e conferiscono i rifiuti.

Si riconosce, inoltre, ai Comuni la facoltà di attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati oppure volontariamente raccolti.

L'articolo 12 reca disposizioni in materia di prodotti che rilasciano microfibre. Questa norma, che è stata inserita nel corso dell'esame in Commissione ambiente, e che si collega al regolamento (UE) 1007/2011, intende fornire informazioni accurate ai consumatori.

Più nel dettaglio, si prevede che la fabbricazione, importazione, vendita o offerta in vendita in Italia di qualsiasi prodotto tessile o di abbigliamento, che rilasci microfibre, è subordinata alla condizione che la relativa etichetta riporti una serie di indicazioni.

L'articolo 13 si occupa degli impianti di desalinizzazione. Si tratta di una norma di particolare rilievo, introdotta alla Camera, che risponde all'esigenza di considerare gli impatti ambientali degli impianti di desalinizzazione, che rappresentano uno strumento per affrontare il problema della siccità e della carenza di acqua, problema destinato ad aggravarsi per effetto del cambiamento climatico.

Come recentemente evidenziato dall'Agenzia europea dell'ambiente nel Report "*Water resources across Europe - confronting water stress: an updated assessment*", siccità e scarsità d'acqua non sono più eventi rari o estremi in Europa e circa il 20 per cento del territorio europeo e il 30 per cento degli europei sono colpiti da *stress* idrico in media ogni anno; inoltre, il maggior impatto è previsto per l'Europa meridionale e sudoccidentale, dove la portata dei fiumi durante l'estate potrebbe diminuire fino al 40 per cento, in uno scenario di aumento della temperatura di 30 °C.

L'esigenza di garantire l'approvvigionamento idrico deve essere bilanciata con l'esigenza di pari rilievo di tutelare gli ecosistemi naturali. E la norma in oggetto rappresenta un primo passo in questo senso. Infatti, per tutti gli impianti di desalinizzazione, colmando una lacuna dell'ordinamento, prevede la preventiva valutazione di impatto ambientale di competenza statale, e per l'autorizzazione dei relativi scarichi rinvia alla disciplina in tema di scarichi di cui alla parte terza del codice dell'ambiente, precisando che il Ministro della transizione ecologica provvederà a definire criteri specifici ad integrazione di quelli già stabiliti dall'allegato 5 (alla parte terza del codice dell'ambiente).

Inoltre, la norma stabilisce, in relazione agli impianti di desalinizzazione per la produzione di acqua potabile, criteri di ammissibilità stringenti perché, se è vero che questi impianti sono volti a soddisfare un bisogno primario, è altrettanto vero che sono strumenti impattanti.

E, nel citato *report*, l'Agenzia lo dice chiaramente laddove precisa che la desalinizzazione sta diventando un'opzione più conveniente e affidabile rispetto ad altre soluzioni per l'approvvigionamento idrico, ma che occorre valutare sempre attentamente gli impatti ambientali della desalinizzazione per quanto riguarda lo smaltimento della salamoia, il consumo di energia e le emissioni di CO₂.

In conclusione, voglio evidenziare che il tema che affronta l'articolo 13 è complesso e che va affrontato con un approccio olistico, ossia tenendo conto di tutti gli interessi in gioco e di tutti gli impatti. Ha poco senso desalinizzare se questo significa distruggere interi *habitat*.

L'articolo 14, introdotto dalla Commissione ambiente, intende porre rimedio al gravissimo ritardo nell'adozione del decreto per la definizione dei criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura, previsto dall'articolo 111 del codice dell'ambiente. Più nel dettaglio, fissa il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge.

Si tratta di una norma estremamente rilevante che richiede un intervento tempestivo del Ministero, visto che sono passati quindici anni dall'entrata in vigore del codice dell'ambiente e il decreto non è stato ancora adottato. In tutti questi anni l'attività di acquacoltura e di piscicoltura sono state esercitate in assenza di criteri di contenimento del relativo impatto sull'ambiente, con effetti facilmente immaginabili sugli ecosistemi marini. Inoltre, questa situazione ha favorito lo sviluppo di attività illecite.

L'articolo 15 istituisce, presso il Ministero della transizione ecologica, il tavolo interministeriale di consultazione permanente, con funzioni di coordinamento dell'azione di contrasto dell'inquinamento marino, anche dovuto a plastiche; di ottimizzazione dell'azione dei pescatori; di monitoraggio dell'andamento del recupero dei rifiuti, conseguente all'attuazione della legge SalvaMare, con diffusione dei dati e dei contributi.

Il tavolo interministeriale ha una composizione variegata, per garantire contributi derivanti da competenze ed esperienze diverse. Più nel dettaglio, è composto da rappresentanti dei Ministeri e, in particolare, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dello sviluppo economico, a cui, in Commissione ambiente, abbiamo aggiunto anche un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili; rappresentanti del mondo scientifico, ossia di ISPRA e del Sistema nazionale a rete di protezione dell'ambiente (SNPA) e del CNR. In Commissione abbiamo portato a due i rappresentanti di ISPRA e a 5 quelli del SNPA; rappresentanti del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, dei gestori delle aree marine protette e delle Regioni; rappresentanti del settore della pesca; un rappresentante della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità del sistema portuale.

La norma consente la partecipazione al tavolo interministeriale di ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.

L'articolo 16 prevede che il Ministro della transizione ecologica presenti una relazione annuale circa l'attuazione della legge SalvaMare.

L'articolo 17 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Binetti, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Bruzzone, Candura, Cario, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Comincini, D'Alfonso, Dal Mas, De Poli, Di Marzio, Fazzolari, Ferrero, Florida, Galliani, Ghedini, Iori, Iwobi, Marin, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Perosino, Pichetto Fratin, Pirovano, Pittella, Pucciarelli, Renzi, Ronzulli, Sbrana, Sciascia, Segre, Sileri e Vaccaro.

È considerato in missione il senatore Aimi, per attività della 3^a Commissione permanente.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ferrazzi, Garavini, Nuges e Pavanelli, per attività della 13^a Commissione permanente; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 4a Commissione permanente (Difesa), nella seduta del 28 ottobre 2021, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle prospettive strategiche della politica di sicurezza e difesa comune dell'Unione europea

(Doc. XXIV, n. 55).

Il predetto documento è inviato al Ministro della difesa.

Commissioni permanenti, presentazione di relazioni

In data 5 novembre 2021, a nome della 4a Commissione permanente (Difesa), la senatrice Pinotti ha presentato, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, la relazione sulla risoluzione, approvata il 28 ottobre 2021, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle prospettive strategiche della politica di sicurezza e difesa comune dell'Unione europea (Doc. XXIV, n. 55-A).

Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 5 novembre 2021, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale la deputata Renata Polverini, in sostituzione del deputato Paolo Barelli, dimissionario.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatrice Cirinna' Monica

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora (2442)

(presentato in data 09/11/2021);

senatrice Leone Cinzia

Delega al Governo per la disciplina relativa alla semplificazione nel settore agricolo e agroalimentare, al sostegno delle tipicità territoriali, delle aree agricole svantaggiate e delle attività multifunzionali delle imprese agricole (2443)

(presentato in data 09/11/2021).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro della difesa, con lettera del 2 novembre 2021, ha trasmesso, per l'acquisizione del parere parlamentare - ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 8/2021, relativo al rinnovamento, potenziamento e supporto logistico integrato linea *tanker heavy multi-role* A.M. (incluso *kit Stratevac*) (n. 321).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 4 novembre 2021 - alla 4ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. La 5ª Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 4ª Commissione in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 4 novembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2020, sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e sulla consistenza organica dei seguenti enti, con allegati i rispettivi bilanci di previsione 2021 e bilanci consuntivi 2020:

Lega navale italiana (LNI) (Atto n. 991);

Unione italiana tiro a segno (UITS) (Atto n. 992);

Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) (Atto n. 993);

Cassa di previdenza delle Forze armate (Atto n. 994)

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a Commissione permanente.

Con lettere in data 27 e 29 ottobre 2021 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Demonte (Cuneo), Poggiodomo (Perugia), Casamarciano (Napoli), San Marco dei Cavoti (Benevento) e Barletta (Barletta-Andria-Trani).

In data 8 novembre 2021 il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza Unificata in ordine al disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8

ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali" (2409).

Il documento è stato inviato alla 1^a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 3 novembre 2021, ha trasmesso le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 144-ter del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 14a Commissione permanente:

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 ottobre 2021, causa C-668/19, Commissione europea contro Repubblica italiana. Inadempimento di uno Stato - Articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - Direttiva 91/271/CEE - Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane - Articoli da 3 a 5 e 10 - Assenza di reti fognarie per le acque urbane in taluni agglomerati - Assenza di trattamento secondario o di trattamento equivalente delle acque reflue urbane in taluni agglomerati - Costruzione e gestione degli impianti di trattamento - Controllo degli scarichi provenienti da siffatti impianti - Aree sensibili - Trattamento più spinto delle acque reflue (*Doc. XIX, n. 136*) - alla 2a, alla 6a e alla 13a;

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2021, causa C-561/19, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi Spa contro Rete ferroviaria italiana Spa. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Articolo 267 del TFUE - Portata dell'obbligo di rinvio dei giudici nazionali di ultima istanza - Eccezioni a tale obbligo - Criteri - Questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevata dalle parti nel procedimento nazionale dopo che la Corte ha pronunciato una sentenza pregiudiziale in tale procedimento - Mancanza di precisazioni riguardo ai motivi che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali - Irricevibilità parziale della domanda di pronuncia pregiudiziale (*Doc. XIX, n. 137*) - alla 2a e alla 8a;

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 ottobre 2021, Cause riunite C-915/19, C-916/19 e C-917/19, Eco Fox Srl e altri contro Fallimento Mythen Spa e altri. Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato. Aiuti di Stato - Mercato del biodiesel - Regime di aiuti che istituisce quote di biodiesel esenti dal pagamento dell'accisa - Modifica del regime di aiuti autorizzato - Modifica dei criteri di assegnazione delle quote - Obbligo di previa notifica alla Commissione europea - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Articolo 1, lettera c) - Nozione di "nuovi aiuti" - Regolamento (CE) n. 794/2004 - Articolo 4, paragrafo 1 - Nozione di "modifica di un aiuto esistente" (*Doc. XIX, n. 138*) - alla 2a, alla 6a e alla 10a;

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 28 ottobre 2021, causa C-462/20, Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI) e altri contro Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia e Ministero dell'economia e delle finanze. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale di Milano. Direttiva 2003/109/CE - Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo - Articolo 11 - Direttiva 2011/98/UE - Diritti dei lavoratori di paesi terzi titolari di un permesso unico - Articolo 12 - Direttiva 2009/50/CE - Diritti dei cittadini di paesi terzi titolari della carta blu europea - Articolo 14 - Direttiva 2011/95/UE - Diritti dei beneficiari di protezione internazionale - Articolo 29 - Parità di trattamento - Sicurezza sociale - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - Articolo 3 - Prestazioni familiari - Assistenza sociale - Protezione sociale - Accesso a beni e servizi - Normativa di uno Stato membro che esclude i cittadini di paesi terzi dal beneficio di una "carta della famiglia" (*Doc. XIX, n. 139*) - alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 11a.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 5, 8 e 9 novembre 2021, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR) per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 481);

della Cassa di Previdenza delle Forze Armate, per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 482);

di Enel Società per azioni, per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 483);

della Fondazione La Quadriennale di Roma, per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 484).

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Briziarelli ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00435 del senatore Urraro ed altri.

Interpellanze

[CASTIELLO](#), [CASTELLONE](#), [VACCARO](#), [DONNO](#), [CAMPAGNA](#), [AUDDINO](#), [NOCERINO](#), [FERRARA](#), [PIRRO](#), [ORTIS](#), [MININNO](#), [TRENTACOSTE](#), [LOREFICE](#), [GAUDIANO](#), [DESSI](#), [MARINELLO](#), [GALLICCHIO](#), [LANZI](#), [ROMAGNOLI](#), [SANTILLO](#), [DI GIROLAMO](#), [L'ABBATE](#), [COLTORTI](#), [GARRUTI](#), [PRESUTTO](#), [PUGLIA](#) - *Ai Ministri della salute e dell'interno.* - Premesso

che:

nel giugno 2019 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 126 soggetti, accertando che nell'ospedale "San Giovanni Bosco" di Napoli, facente capo alla ASL Napoli 1, era stata creata la "sede sociale" dell'"alleanza di Secondigliano", cartello criminoso associante le più potenti famiglie camorristiche, la quale svolgeva, tra l'altro, funzioni di ufficio di smistamento degli ammalati e di prenotazione delle visite e delle analisi di laboratorio, cui era possibile accedere senza dover passare per l'ufficio *ticket* e per le liste di attesa;

la commissione di accesso ha riscontrato una situazione di grave e diffusa illegalità, tanto che il prefetto di Napoli ha proposto al Ministro dell'interno il commissariamento della struttura, senza però che il procedimento si sia concluso con questa pur necessaria misura;

nei giorni scorsi, a distanza di oltre un anno, la stessa Procura della Repubblica ha provveduto all'arresto di 46 persone, di cui 36 in carcere e 10 ai domiciliari a conclusione di un'ulteriore inchiesta sul cartello criminale, questa volta riguardante gli ospedali "Cardarelli", "Cotugno", "Monaldi", centro traumatologico ospedaliero e azienda ospedaliera "Federico II";

secondo notizie di stampa, gli investigatori avrebbero scoperto un raccapricciante retroscena: vari dipendenti delle società affidatarie dei servizi, sotto la parvenza di un normale espletamento dell'attività di competenza, facevano da delatori per l'alleanza di Secondigliano, favorendone i disegni criminosi, in particolare segnalando l'avvio di nuovi lavori, per tal modo consentendo all'organizzazione camorristica la richiesta di tangenti sugli appalti;

a causa del mancato commissariamento in relazione alla scandalosa vicenda del San Giovanni Bosco non si è avuto alcun effetto di deterrenza, sicché le associazioni criminali, confidando nell'impunità, hanno esteso l'attività criminosa al punto di coinvolgere anche gli altri ospedali, provocando il secondo, grave intervento della magistratura avveratosi in questi ultimi giorni,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di queste ultime vicende giudiziarie e della circostanza che anch'esse vedono protagonista l'alleanza di Secondigliano, il cartello criminale ben noto da tempo al Ministero dell'interno per la precedente vicenda riguardante il S. Giovanni Bosco;

quali interventi ritengano doveroso eseguire a garanzia dei fondamentali valori, a tutela costituzionale, dell'ordine pubblico e della salute, diritto fondamentale della persona e interesse primario della collettività;

se sia intenzione del Ministro dell'interno nominare una nuova commissione di accesso presso l'azienda sanitaria locale, nella gestione della quale rientrano gli ospedali Cardarelli, Cotugno, Monaldi, CTO e azienda ospedaliera Federico II, alla luce dei nuovi, gravi eventi criminosi verificatisi.

(2-00096)

Interrogazioni

[ALESSANDRINI](#), [BERGESIO](#), [VALLARDI](#), [SBRANA](#), [RUFA](#), [ZULIANI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

le turbolenze generate sul mercato delle materie prime dal prolungarsi della pandemia hanno avuto ripercussioni importanti sull'andamento dei prezzi delle principali *commodity* alimentari ed in particolare sulla filiera del grano duro e della pasta;

la filiera, già reduce da un anno difficile durante il quale è riuscita a fronteggiare al meglio l'emergenza COVID e a far fronte al picco di domanda dei primi mesi della pandemia, garantendo costantemente le forniture di prodotto, si trova ad affrontare una nuova stagione, segnata dalla difficile reperibilità sul mercato del grano;

nel 2021 il prezzo del grano duro è salito del 60 per cento, arrivando fino a 500 euro a tonnellata. Ci sono stime di un picco fino a 600 euro entro la fine dell'anno;

il costo della materia prima rappresenta mediamente l'80 per cento dei costi totali di produzione di un'azienda molitoria; è evidente come queste nuove condizioni di mercato, unitamente all'incremento dei costi energetici e logistici, oltre ad impattare sulla sull'industria molitoria, rappresentata da tante realtà altamente competitive, avranno ricadute negative sull'intera filiera;

i produttori di pasta e derivati del grano, se fino ad oggi con grande fatica sono riusciti a contenere il prolungato aumento dei prezzi, sono adesso in una situazione di estrema difficoltà davanti ad una crisi divenuta ormai insostenibile, la quale rischia di ripercuotersi negativamente anche sul mondo occupazionale;

l'aumento dei prezzi del grano è stato al centro dell'incontro presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tra il sottosegretario Centinaio e le organizzazioni agricole da cui è emersa la necessità di istituire un tavolo *ad hoc* per la filiera del grano duro per uno sviluppo omogeneo e coordinato delle filiere grano pasta e grano farine;

lavorare in un simile contesto è divenuto estremamente complicato per le imprese, soprattutto per quelle più piccole che hanno mezzi e risorse limitati; tali aumenti sono chiaramente dovuti ad una serie di fattori oggettivi, anche se molte questioni hanno senza dubbio un carattere strutturale, legate in primo luogo alla non autosufficienza dell'Italia nella produzione di grano duro, e di natura speculativa, si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda mettere in campo per garantire un'equa remunerazione dei fattori produttivi all'interno della filiera del grano duro, anche valutando forme di ristoro, andando poi a monitorare le cause che determinano l'instabilità del mercato e che minano la competitività e il buon andamento di tutta la filiera.

(3-02919)

[MARINO](#), [GARAVINI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il 9 novembre 2020 Azerbaigian, Armenia e Russia siglavano una dichiarazione tripartita con la quale si concludeva la cosiddetta seconda guerra del Nagorno Karabakh;

al termine del conflitto, in seguito a delle conquiste armate, come quella della città di Shusha, e alla fine dell'occupazione armena in territorio azero, l'Azerbaigian ha ripristinato la sua sovranità su parte dei territori persi nel 1994, relativamente ai quali l'appartenenza all'Azerbaigian secondo i principi del diritto internazionale è stata riconosciuta da una serie di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (n. 822/1993; n. 853/1993; n. 874/1993; n. 884/1993);

uno dei temi urgenti che caratterizzano lo scenario del *post* conflitto e che continuano a rappresentare un serio pericolo per la stabilizzazione della pace, nonché per la sicurezza di coloro che abitano le regioni interessate, soprattutto quelle che erano soggette all'occupazione armena, riguarda la questione dello smiamento dei territori;

nelle memorie depositate il 23 settembre 2021 presso la Corte internazionale di giustizia, l'Azerbaigian ha dichiarato che in seguito a una verifica tecnica compiuta dall'Agenzia nazionale dell'azione antimine dell'Azerbaigian (ANAMA) è stato determinato che il 75 per cento dei territori azeri precedentemente soggetti all'occupazione armena è classificabile come a rischio, con ampie zone che

variano dall'alto al basso livello di contaminazione di mine inesplose;
la mappatura delle mine inesplose dimostra che tali ordigni sono presenti in zone ad alta densità di popolazione, ovvero in aree lontane da ex postazioni militari e vicine a "campi agricoli, cimiteri, giardini e altre aree di interesse economico e sociale";
considerato che durante la missione, svoltasi nella regione del Caucaso nel dicembre 2021, il sottosegretario per gli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano, ha offerto, tra gli altri, il contributo italiano relativamente al tema dello sminamento,
si chiede di sapere attraverso quali strumenti bilaterali e multilaterali, inclusi i canali diplomatici, si stia dando seguito all'impegno preso con il popolo azero dal sottosegretario in occasione della missione svoltasi nel Caucaso nel dicembre 2020, concretizzando il contributo del nostro Paese alle operazioni di sminamento delle regioni dell'Azerbaigian interessate dal conflitto del Nagorno Karabakh.

(3-02920)

[STEFANO](#), [TARICCO](#), [PITTELLA](#), [PINOTTI](#), [ASTORRE](#), [CERNO](#), [FEDELI](#), [MARCUCCI](#), [NANNICINI](#), [VERDUCCI](#), [ROJC](#), [GIACOBBE](#), [ALFIERI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* -
Premesso che:

la drastica riduzione del traffico aereo dovuta alla pandemia da COVID-19, unita alle sempre più stringenti esigenze di decarbonizzazione a cui l'Italia e la maggior parte dei Paesi al mondo si sono impegnati, stanno avendo forti ripercussioni sull'andamento della produzione di velivoli a uso civile a livello globale;

tra gli attori industriali del nostro Paese più colpiti da tale situazione, sia congiunturale che strutturale, vi è la divisione Aerostrutture di Leonardo S.p.A., il cui sito principale nel mezzogiorno d'Italia è il polo di Grottaglie (Taranto), specializzatosi, nel giro di pochi anni, nella realizzazione di fusoliere in fibra di carbonio nell'ambito della produzione dei velivoli Boeing 787 "Dreamliner", arrivando a un livello di produzione pari a 14 coppie di fusoliere mensili, con prospettive di crescita prima della pandemia;

a seguito dell'importante taglio alla produzione verificatosi negli ultimi mesi, l'azienda e le parti sociali, rappresentative degli oltre 1.800 lavoratori diretti, dell'indotto e di società collegate, hanno avviato un percorso condiviso che ha temporaneamente scongiurato l'impiego degli stabilizzatori sociali, sancito da un importante accordo sottoscritto il 17 dicembre 2020;

per l'anno 2022, tuttavia, l'azienda ha intenzione di ricorrere alla cassa integrazione guadagni ordinaria, prospettiva a cui le forze sindacali, a quanto si apprende, si stanno opponendo a causa della mancanza di percorsi programmatici di reindustrializzazione chiari, definiti e specifici che mirino alla salvaguardia a lungo periodo dell'intera filiera produttiva;

al fine di scongiurare tali eventualità, sono state avanzate alcune possibili alternative:

a) l'attribuzione esclusiva al sito di Grottaglie della ingegnerizzazione e produzione del drone europeo MALE RPAS (Medium Altitude Long Endurance, Remotely Piloted Aircraft System), programma OCCAR a cui partecipano, oltre all'Italia, Francia, Germania e Spagna, operazione che può favorire la ripresa della produzione, superando la condizione critica di monocommittenza che rende il sito industriale particolarmente vulnerabile a contingenze come quella che lo sta investendo in questi mesi;

b) l'impiego, alternativo alla cassa integrazione guadagni, di strumenti di formazione finanziata, al fine di aiutare lavoratori e azienda a reagire al meglio, con maggiori competenze, agli andamenti della produzione;

c) il ricorso a strumenti di mobilità interna del personale tramite trasferimenti volontari temporanei o definitivi del personale dello stabilimento di Grottaglie prioritariamente rispetto a eventuali espansioni occupazionali degli altri siti limitrofi;

considerato che la perdita dell'alta specializzazione tecnologica e delle competenze acquisite dai lavoratori del sito produttivo di Grottaglie, fiore all'occhiello del settore manifatturiero pugliese, rappresenterebbero un danno incalcolabile nei confronti di un territorio già colpito duramente da numerose calamità naturali e crisi aziendali, la cui ripresa è fondamentale per dare un segnale di speranza all'intero Paese e istillare fiducia nei confronti di cittadini, imprese e osservatori

internazionali,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di favorire il superamento delle criticità produttive registrate nel corso degli ultimi mesi dallo stabilimento Leonardo di Grottaglie e di scongiurare il ricorso dell'azienda agli ammortizzatori sociali per i lavoratori dello stabilimento medesimo;

quali iniziative intenda intraprendere per favorire la reindustrializzazione del citato stabilimento di Grottaglie e l'acquisizione di nuove committenze, salvaguardando per tale via la piena occupazione degli addetti e dell'intero indotto, nonché l'alto valore aggiunto tecnologico realizzatosi nel corso di questi anni in un territorio a forte vocazione industriale.

(3-02921)

[BINETTI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

in base al "decreto regole tecniche" (determinazione direttoriale prot. n. 151294 del 18 maggio 2021 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli), alla successiva determina del 1° giugno e alle relative circolari inerenti alle nuove regole tecniche per gli apparecchi di cui al comma 7 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931, vengono sottoposti a certificazione onerosa giochi come i calciobalilla, carambole, biliardi, *flipper*, freccette e dondolanti per bambini senza vincita, come gli apparecchi di cui al comma 6 del medesimo articolo ovvero video-lottery e AWP o *slot* dei bar;

l'Agenzia ha quindi proceduto al riordino dei giochi senza vincita in denaro applicando norme equivalenti a quelle degli apparecchi a vincita e introducendo nuove regole tecniche per la produzione, importazione, verifica e gestione; a seguito della revisione normativa sono stati inclusi nel riordino anche i calciobalilla con gettoniera, i calciobalilla senza gettoniera con un utilizzo a tempo e le *pool*;

la norma prevede che tali giochi, destinati a luoghi pubblici, devono essere dotati di una certificazione rilasciata da un ente certificatore e del relativo nullaosta per la messa in distribuzione; nonostante le norme siano già entrate in vigore, non sono ancora state attivate le procedure e le piattaforme telematiche che consentono di attivare la procedura di omologa e quindi di fatto per gli esercenti non è possibile regolarizzare la loro posizione;

di conseguenza sono stati costretti a sospendere la vendita di calciobalilla destinati ai luoghi pubblici e tali prodotti possono essere venduti solo se destinati ad un uso domestico, con relativa dichiarazione riportata sui documenti di vendita;

attualmente risulta difficile preventivare i costi aggiuntivi da applicare in base alla norma prevista nel decreto 18 maggio 2021; dal 1° gennaio 2022 tutti i giochi senza vincita in denaro installati in bar, spiagge, sale giochi e qualsiasi altro luogo pubblico dovranno essere dotati di omologa, nullaosta di distribuzione e nullaosta di messa in esercizio, quest'ultimo da richiedere a cura del proprietario dell'apparecchio direttamente sulla piattaforma informatica dell'Agenzia ADM;

in conseguenza di ciò non sarà più possibile installare calciobalilla e altri giochi nei circoli e nei bar nonostante si tratti di giochi senza vincite in denaro e quindi non omologabili a giochi d'azzardo; la questione è diventata particolarmente spinosa proprio per le nuove omologazioni di tutti gli apparecchi da intrattenimento imposta dal nuovo decreto e dalla successiva normativa emanata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'industria del settore, in cui l'Italia ha una antica e consolidata *leadership*, ritiene che queste regole renderanno impossibile la sopravvivenza del mercato;

le nuove norme hanno suscitato sconcerto e indignazione tra gli addetti ai lavori e molti di loro hanno fatto ricorso al Presidente della Repubblica, chiedendo la sospensione e l'annullamento delle norme, ribadendo l'illegittimità di una regolamentazione che equipara comuni biliardi, calcio balilla, lettori di video e tracce musicali, *flipper*, eccetera agli apparecchi che distribuiscono vincite in danaro (AWP e VLT);

in concreto, si tratta del provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del 18 maggio 2021 adottato in pretesa attuazione dell'art. 104 del decreto-legge n. 104 del 2020, con cui sono state definite le regole tecniche per la produzione, importazione, verifica e gestione degli apparecchi di cui al citato comma 7 dell'articolo 110 del testo unico;

l'aspetto paradossale è che l'intenzione iniziale era quella di contrastare il proliferare del gioco d'azzardo e del gioco illegale e di incentivare il gioco di puro intrattenimento senza vincita, mentre ora proprio quest'ultimo risulta pesantemente penalizzato; sono i più innocui tra gli apparecchi di puro intrattenimento quali *flipper*, calciobalilla, carambole, biliardi, gioco dei dardi, videogiochi di puro intrattenimento e *kiddieride* (dondolini e giostrine);

a parere dell'interrogante con questa norma invece di colpire il gioco d'azzardo o il gioco illegale si va a colpire il gioco di puro intrattenimento, disincentivando ulteriormente questa attività ludica, sana e di aggregazione sia per i giovani che per i meno giovani; e di conseguenza si vanno a colpire migliaia di attività che si vedranno costrette ad abbandonare questo settore;

peraltro esiste una dichiarazione della Commissione europea, per la quale "I giochi di abilità o da intrattenimento o gli apparecchi da gioco che non distribuiscono premi o che distribuiscono premi solo nella forma di giochi gratuiti non rientrano nell'esclusione delle attività di azzardo",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda rivedere la normativa per dettarne una più corretta che escluda il gioco di puro intrattenimento dalle categorie a cui si richiede una nuova omologa, un nuovo nullaosta e si impongono correttamente nuovi e più adeguati vincoli fiscali.

(3-02922)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

risulta gli interroganti che abbia destato grande scalpore, nei giorni scorsi, innanzi tutto in Piemonte ma a seguire in tutta Italia, anche grazie all'articolo di Matteo Borgetto pubblicato il 31 ottobre 2021 sul "La Stampa" (si veda "Diventa un caso l'affresco del '400 distrutto con l'abbattimento di una parte della cascina a Busca"), la demolizione della parte più vetusta della Cascina Pintura, sita tra le frazioni Bicocca e S. Vitale del comune di Busca, non lontano da Saluzzo (Cuneo), comprensiva, nel cortile interno, della parete sulla quale si conservavano tre affreschi del XV secolo a tema religioso inquadrati entro cornici;

della Madonna in trono con il Bambino Gesù in grembo e, ai lati, due Santi monaci stanti (l'uno domenicano e l'altro francescano) sembra rimanga solo la fotografia pubblicata da don Francesco Fino nella monografia del 1982 "La vita a Busca nel '700" (Editore L.C.L.);

nonostante lo stato di conservazione già molto precario documentato dallo scatto fotografico edito nel 1982, è inevitabile chiedersi se quelle immagini non avessero a che fare con la bottega dei fratelli Tommaso e Matteo Biazaci, da Busca (detti anche Buzaci, Busiaci, Busacci o Biasacci), attivi tra la seconda metà del '400 e i primi del '500, le cui opere (dipinti su tavola e affreschi) sono "disseminate tra la pianura cuneese, le valli del Marchesato di Saluzzo e l'antica diocesi di Albenga" (si veda "Busca, Gli affreschi dei fratelli Biazaci" su "museodiffusocuneese");

la Madonna, in particolare, appare molto simile a quella della chiesa extraurbana di S. Martino, benché la stessa risulti difficile da leggere nei suoi caratteri originali dopo la ridipintura del secondo Novecento. Sempre a Busca, i due "frescanti" hanno dipinto i cicli pittorici delle cappelle di San Sebastiano e di Santo Stefano (si veda "I Biazaci da Busca: il volgo sull'altare" su "progettostoriadellarte");

considerato che:

"le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale" rientrano a pieno titolo fra gli immobili che possono essere riconosciuti come "beni culturali" ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera *l*) del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per come modificato dal decreto legislativo n. 62 del 2008, "quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13";

le architetture rurali possono anche rientrare fra i "beni paesaggistici" (*ex art. 136 del Codice*), sia in quanto inserite in ambiti più vasti, sia per i loro pregi intrinseci. Anche in questo caso è necessario che la tutela sia sancita da un apposito provvedimento amministrativo, in forza del quale, eventuali interventi di modifica degli immobili devono ottenere preventivamente l'autorizzazione paesaggistica dall'Amministrazione competente;

valutato che teste il sindaco, interpellato a posteriori (l'intervento è stato autorizzato nel 2019 e subito eseguito), l'immobile non rientrerebbe tra quelli vincolati o comunque censiti dal Comune come di

interesse artistico e la Segnalazione certificata inizio attività (SCIA) presentata dalla proprietà agli uffici comunali non avrebbe contemplato fotografie che immortalassero le pitture in questione, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia in grado di ragguagliare circa il ruolo avuto dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo nei lavori autorizzati dal Comune di Busca nella Cascina Pintura;

se possa spiegare per quale ragione, ammesso sia vero quanto riportato dai *media*, per la cascina tutta e specialmente per gli affreschi quattrocenteschi (della bottega dei Biazaci?) non fosse mai stata avviata la verifica dell'interesse culturale, ex art. 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, benché pubblicati fin dal 1982.

(3-02923)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

gli interroganti avevano ricevuto già nei mesi scorsi ripetute sollecitazioni, da parte di residenti preoccupati, perché verificassero *ratio*, natura, strategia ed esiti delle indagini archeologiche condotte dal febbraio 2020 a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), in via Galatina, angolo via Giuseppe Castaldo nei pressi dell'uscita autostradale e della variante 7 bis, propedeutiche alla costruzione di un centro commerciale Lidl;

l'area, che ricade in zona D del piano regolatore comunale, già conta altre tre strutture commerciali analoghe (Eurospin, Decò, Conad) e, secondo i segnalatori, all'inopportuno "affollamento" si aggiungerebbe l'anomalia dalla destinazione industriale della stessa area, vigente fintanto che il nuovo piano urbanistico comunale, approvato ma non ancora in vigore, la riserverà ad attività commerciali;

in conseguenza di ciò, la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, con nota del 18 giugno 2021 rivolta alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento e al segretariato regionale del Ministero della cultura per la Campania e inviata, per conoscenza, anche ai Carabinieri tutela patrimonio culturale di Napoli, lamentava il fatto che "la mancata condivisione con la comunità locale dei risultati di dette operazioni ha generato curiosità ma anche la preoccupazione, corroborata dalle immagini e dalle "voci" circolate, che importanti testimonianze della storia del luogo, peraltro poco distante dalla cd. Tomba di Stallia, possano essere sacrificate ad interessi privati" (si vedano: "S. MARIA C.V. Nel cantiere del nuovo Lidl di via Galatina saltano fuori importanti reperti archeologici" su "casertace" e "Lavori a ridosso dell'A1 tra reperti e nuovo supermercato" su "edizione caserta");

considerato che:

la richiesta "di essere cortesemente messa al corrente di quanto possa servire ad avere un quadro chiaro ed esaustivo della situazione, con speciale riguardo alle misure adottate o in fieri per la tutela, la conservazione e, se del caso, la valorizzazione di quanto emerso" è stata riscontrata dalla Soprintendenza il 13 luglio 2021, con nota n. 11738-P predisposta dalla responsabile del procedimento e controfirmata dal dirigente;

l'ufficio di tutela del Ministero, oltre a sostenere che l'area del futuro Lidl ha destinazione commerciale, specificava di avere prescritto, il 31 gennaio 2020, alla ditta proprietaria e richiedente il permesso di costruzione (Orsi immobiliare), indagini archeologiche preventive e poi saggi di scavo, operazioni tutte descritte in dettaglio insieme ai risultati raggiunti a quella data, ma aggiungeva testualmente: "Come da progettazione lo spazio interno della proprietà sarà organizzato grossomodo in tre fasce: - quella più a nord, in cui il progetto prevede un ampio spazio verde della misura di 2500 mq, - una fascia centrale che ospiterà la struttura del capannone delle dimensioni di 2300 mq, - quella sud destinata a parcheggio scoperto delle dimensioni di 3100 mq";

la Soprintendenza prospettava, inoltre, nella parte finale dell'atto, che dopo il completamento degli scavi, in corrispondenza del mausoleo a pianta circolare (diametro di 16,40 metri) di cui si conservano le fondazioni, messo in luce presso l'angolo nord-est del cantiere, dovesse aver luogo un'operazione di restauro conservativo e che andassero "valutati gli interventi di valorizzazione del monumento e dell'area circostante destinata a verde per una superficie di ca. 2.550 mq";

benché la nota non lo specifichi, è intuitivo che la progettazione descritta non è quella originale ma

una rielaborazione mediante la quale la proprietà, alla luce delle scoperte avvenute nell'area di cantiere, concentrate sul versante nord, ha tentato di conciliare l'opera con le emergenze archeologiche, in modo da ottenere il nulla osta all'esecuzione dei lavori. Fotografie aeree datate ottobre 2021 inviate dai residenti agli interroganti dimostrano, però, che la sistemazione definitiva, tuttora in corso, non coincide che parzialmente con la descrizione fornita il 13 luglio 2021;

la fascia settentrionale è infatti macroscopicamente più piccola di quella che ospita la struttura del capannone e al suo interno ricade, occupando poco meno di metà della superficie totale, solo il terzo più orientale dell'asse viario di II sec. a.C. orientato 45 gradi a nordest (come la centuriazione graccana) al quale, dismesso, il monumento funerario di I sec. a.C. si è parzialmente sovrapposto; la prosecuzione verso ovest del percorso stradale è stata obliterata, dopo l'indagine archeologica, per ripristinare la quota utile alla costruzione del capannone Lidl, mentre verso est l'interruzione è netta, per la presenza della preesistente recinzione di un'altra proprietà;

la valutazione de "gli interventi di valorizzazione del monumento e dell'area circostante destinata a verde per una superficie di ca. 2.550 mq" sembra dunque avere indotto a rinunciare ad una fascia unitaria di verde e, se mai, raggiungere la quantità prevista sommando alla metà "risparmiata" della fascia nord gli spazi marginali del cantiere, per musealizzarne, invece, nell'altra metà, quanto resta del mausoleo e delle immediate adiacenze;

tale ipotesi, fattibile e ragionevole sulla carta, è assai poco praticabile in concreto. Avrebbe perciò dovuto esserle preferito un cambio di orientamento del capannone, con eventuale ridimensionamento dello stesso o del parcheggio antistante, tale da disporre l'immobile parallelamente all'asse stradale antico invece che alla via Castaldo. Solo così il visitatore avrebbe percepito al meglio lo sviluppo del tracciato romano, quand'anche fosse stato solo parzialmente lasciato a vista e per il tratto successivo "suggerito", a quota più alta, da un viale con uguali dimensioni e parimenti orientato;

valutato che è ben noto agli specialisti che via Galatina riproduce il percorso della strada, come d'uso fiancheggiata da tombe (poco lontano dalla proprietà Orsi ne è stata rinvenuta una eccezionale: la cosiddetta tomba di Stallia), che, uscendo da Capua, conduceva al santuario di Diana Tifatina. Qualsiasi ipotesi di nuova edificazione in quest'area deve perciò confrontarsi con un rischio archeologico alto, tale che, una volta eseguite le indagini del caso, è possibile che l'opera progettata debba essere modificata, anche sensibilmente, o addirittura accantonata. L'interesse della comunità, infatti, prevale, o almeno dovrebbe prevalere, su quello del privato, oggi niente affatto ignaro del rischio assunto, tanto più che nel suburbio settentrionale di Capua pochissime testimonianze materiali antiche sono finora sfuggite alla distruzione. Spetta agli uffici del Ministero assicurarsi che sia l'opera nuova a rispettare l'antica, non il contrario, come sembra invece essere accaduto nel caso di specie, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa riferire quale fosse la destinazione urbanistica dell'area del costruendo centro Lidl all'atto della richiesta del permesso di costruzione, per accertarne la legittimità o meno, e se non condivida il timore che isolare i ruderi dietro il capannone, costringerli tra quello e la recinzione della proprietà Orsi, consentendo che il volume dell'immobile interrompa il cono visuale del tracciato viario antico, rischia di condannare di fatto quell'area all'oblio e allo squallore di un "retrobottega", sempre che si trovino il denaro e la soluzione tecnica capace di garantire (potenzialmente) la fruizione del sito.

(3-02924)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che: risulta gli interroganti che il 4 novembre 2021 a Valle di Maddaloni, piccolo Comune del Casertano, nelle ore subito precedenti la celebrazione della festa dell'unità nazionale e delle forze armate, svoltasi altrove a causa delle proibitive condizioni meteorologiche, il Monumento Ossario ai Garibaldini eretto nel 1889 ai piedi dei ponti vanvitelliani dell'Acquedotto Carolino, lungo la strada provinciale 335 (si veda "Beni Architettonici" su "comune.valledimaddaloni.ce"), sia stato vittima di un *raid* vandalico; infierendo sull'altorilievo che orna la facciata principale dell'ossario, a pianta quadrangolare con alzato troncoconico (sormontato da un obelisco), dedicato ai caduti nella battaglia del Volturno, svoltasi in data 1° ottobre 1860, ignoti hanno staccato di netto le teste di due figure del gruppo che fiancheggia l'anta sinistra della porta, sovrastata da una grande Vittoria bronzea, e di un terzo appartenente al

gruppo che invece fiancheggia l'anta destra della stessa, dove la testa di Giuseppe Garibaldi è stata colpita anch'essa al volto nell'intento, raggiunto, di sfigurarla. Gli altorilievi, così come la Vittoria, sono opera dello scultore napoletano Enrico Mossutti (1849-1920);

le immagini diffuse sui *social* dal Comune, dopo che il sindaco ha sporto denuncia ai Carabinieri, mostrano la porta sfondata e, ancora in terra ai piedi dell'ossario, le porzioni staccate dalle sculture, successivamente recuperate in vista dell'indispensabile restauro (si veda in proposito quanto pubblicato sulla pagina "Facebook" del Comune Valle di Maddaloni" e "Valle di Maddaloni. Danneggiato l'Ossario garibaldino. Il sindaco Buzzo: Vandalismo inspiegabile e davvero inaccettabile" su "GiornaleNews");

considerato che nel 1990, al Monumento Ossario ai Garibaldini di Valle di Maddaloni furono sottratti i fasci d'arme, in bronzo, collocati sul terzo gradino del podio, appoggiati alla roccia come se scaturissero da quella; nel caso del 4 novembre, invece, sembra non essere stato portato via nulla. Lo scopo dei vandali, dunque, non è di ordine economico, come quello dei ladri del 1990, ma dev'essere individuato nel desiderio di distruggere un monumento che celebra l'epopea garibaldina, dunque un momento fondamentale del processo che condusse all'Unità d'Italia;

valutato che sarebbe imprudente sottovalutare il potere emulativo di gesti simili, dettati da una volontà distruttiva che poco conta se si alimenti di un genuino spirito di rivalsa nei confronti degli artefici dell'unificazione nazionale di marca savoiarda, ottenuta a danno del regno borbonico, o di mera ignoranza, ma che rischia di trovare alimento nel clima di insofferenza nei confronti delle statue di personaggi storici accusati di razzismo, o comunque di azioni riprovevoli, che di recente si è diffuso dagli Stati Uniti al resto del mondo (si veda "Abbatere statue: i vandali delle Rivoluzioni" su "Il Corriere della Sera"),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto esposto;

se non ritenga necessario allertare gli uffici territoriali di tutela affinché sollecitino gli enti locali responsabili di monumenti che potrebbero rientrare in una ideale "lista nera" a monitorare la situazione, aumentare il livello di sorveglianza e assumere le precauzioni del caso.

(3-02925)

[BERGESIO](#), [VALLARDI](#), [SBRANA](#), [RUFA](#), [ZULIANI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

il 31 dicembre 2021 scadrà la proroga, precedentemente introdotta con decreto ministeriale 22 luglio 2020, sull'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari;

sulla base del regolamento (UE) n. 1169/2011, l'Italia è infatti riuscita ad ottenere il riconoscimento in via sperimentale di un regime di etichettatura d'origine obbligatoria per alcuni prodotti, e specificatamente per la pasta, il riso, i prodotti derivati dal pomodoro, il latte e i suoi derivati ed anche per le carni suine trasformate, al fine di poterne certificare l'origine italiana;

l'etichetta risponde alle aspettative dei consumatori di poter avere informazioni in merito all'origine del latte e dei suoi derivati, e quindi alla sua qualità e sicurezza, secondo un percorso di trasparenza e di valorizzazione del *made in Italy*;

il rischio è quello di inquinare il mercato con prodotti importati dall'estero, la cui qualità non è assolutamente paragonabile a quella dei prodotti italiani, sottoposti peraltro a rigidi controlli, arrecando un serio danno in primo luogo alla salute dei consumatori,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover immediatamente procedere all'emanazione degli atti necessari a preservare l'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario per il latte e i prodotti lattiero-caseari e per tutti gli altri elencati in premessa.

(3-02926)

[GARAVINI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

un anno fa in Etiopia è iniziato il sanguinoso conflitto interetnico del Tigrè, apice dello scontro in atto sin dal 2018, che vede come schieramenti il Fronte Popolare di Liberazione del Tigrè (TPLF), e il Governo Federale Etiope del Primo Ministro Abiy Ahamed, vincitore del premio Nobel per la pace nel

2019 per il suo impegno a favore della pace fra Etiopia e Eritrea;
a distanza di un anno, il conflitto è ancora in corso e ha visto un'espansione delle ostilità e della violenza. Nell'indagine congiunta del 3 novembre 2021 dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), Michelle Bachelet, e della Commissione Etiope sui diritti Umani (EHRC), relativa ai primi otto mesi del conflitto, emergono presunte violazioni dei diritti umani internazionali, umanitari e del diritto dei rifugiati commesse da tutte le parti in conflitto. Sono stati riscontrati attacchi contro civili, uccisioni illegali, esecuzioni extragiudiziali, torture e altre forme di maltrattamento, detenzioni arbitrarie, rapimenti, sparizioni forzate, stupri e violenze sessuali e di genere, spostamenti forzati della popolazione civile, sfollati interni. Si sono registrate inoltre restrizioni alla libertà di movimento, alla libertà di espressione e accesso alle informazioni;
secondo i dati ONU, è in corso una crisi umanitaria e il conflitto ha provocato lo sfollamento interno di quasi 3 milioni di persone e la fuga di oltre 63.000 tigrini nelle regioni confinanti del Sudan orientale. Si ritiene che migliaia, forse fino a 30.000 giovani soldati etiopi, male addestrati e male armati siano stati uccisi dall'inizio dell'offensiva. Si stima inoltre che migliaia di donne, ragazze e bambine sarebbero vittime di stupri di guerra nella regione. Fra gli esempi dell'estrema brutalità di questa guerra ci sono l'uccisione, a settembre 2021, di 47 civili a Chenna, un villaggio di etnia amhara controllato dal TPLF, e l'irruzione da parte delle autorità di governo, il 5 novembre 2021, presso la sede centrale del Don Bosco nel quartiere Gotera ad Addis Abeba, che ha visto l'arresto di 38 persone, tra questi volontari, insegnanti, preti e suore, senza apparente ragione e in modo discriminatorio unicamente appartenenti o relazionati con etnia tigrina. I dati riportano inoltre che nella regione ormai l'80 per cento della popolazione, circa 6 milioni di persone, ha bisogno di assistenza alimentare e fra questi, circa 1,4 milioni sono bambini, che si trovano ad affrontare una situazione di acuta insicurezza alimentare e grave malnutrizione;
considerato che:
negli ultimi mesi i ribelli hanno avanzato in direzione della capitale Etiope e tra il 30 e il 31 ottobre 2021, i combattenti hanno preso il controllo di due città strategiche, Dessie e Kombolcha;
in data 2 novembre 2021, i deputati etiopi hanno votato a favore dello stato di emergenza ed il Governo etiope ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale con effetto immediato. Il Primo Ministro ha esortato i cittadini ad impugnare le armi e a non violare lo stato di emergenza proclamato;
l'Etiopia, con la sua popolazione di 115 milioni di abitanti e la sua posizione strategica, è un Paese chiave del continente africano. Il conflitto che si combatte nel cuore del Corno d'Africa travalica ampiamente i confini regionali, investendo i rapporti tra Etiopia ed Eritrea e il futuro degli assetti interni dei due Stati, tanto da allertare la Comunità internazionale che teme un peggioramento della crisi umanitaria nel Paese. L'evoluzione del conflitto in Etiopia rappresenta in questa fase una variabile altamente critica per gli interessi e la sicurezza dell'Eritrea e dell'intero continente;
la Comunità internazionale ha già prontamente sollecitato il cessate-il-fuoco senza precondizioni ed ha accusato il Governo etiope del blocco alimentare, di medicine e aiuti umanitari alla regione del Tigray, nonché di aver ostacolato volontariamente la fuoriuscita di informazioni per coprire abusi e crimini di guerra. La Comunità internazionale si sta attivando per sostenere iniziative per rafforzare la giustizia e la responsabilità per gravi violazioni e crimini e sugli orrori perpetrati da entrambe le parti;
un esempio concreto è quanto annunciato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, con un comunicato del 2 novembre 2021, che ha confermato la decisione di rimuovere l'Etiopia, a partire da gennaio 2022, dal programma di preferenze commerciali dell'African Growth and Opportunity Act (AGO), che consente alle merci provenienti dall'Etiopia di entrare negli Stati Uniti con dazi ridotti o nulli,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, quali iniziative intenda adottare per tutelare i civili e la popolazione etiope e quali per mettere in sicurezza i cittadini italiani residenti in Etiopia;
se il Governo non intenda seguire a sua volta la strada già intrapresa degli Stati Uniti.

(3-02928)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

DE PETRIS, PERILLI - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

nell'agosto del 2020 un orso bruno, successivamente denominato "M57", è stato catturato e rinchiuso in modo permanente nella provincia di Trento; l'animale era stato infatti accusato dell'aggressione di un carabiniere, D. B. La vicenda presentava tuttavia una dinamica poco chiara, essendo il carabiniere in compagnia della signora A. P., allontanatasi dall'orso senza alcun rischio;

il dubbio, da subito, fu che il carabiniere si fosse volontariamente avvicinato all'animale per scattare alcune foto e che lo stesso, sentendosi minacciato, avesse reagito per difendersi;

dal giorno della cattura disposta da un provvedimento del Presidente della Provincia autonoma di Trento, M57 è stato oggetto di captivazione permanente in una struttura denominata Casteller. L'orso ha vissuto in una gabbia di due metri per sei circondato da recinzioni elettrificate, con telecamere a circuito chiuso e personale addetto al controllo a vista. L'animale, ovviamente, ha subito un profondo *stress* psicofisico, che lo ha portato a rifiutare il cibo e a trascorrere la gran parte delle giornate in un angolo a ripetere movimenti ossessivi e ritmati, come verificato da una ispezione dell'Ispra;

l'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA *Onlus*) e l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali (OIPA Italia) hanno proposto due ricorsi, poi rigettati dal Tribunale regionale di Giustizia amministrativa di Trento, per procedere all'annullamento del suddetto provvedimento di captivazione. La sentenza di rigetto è stata successivamente impugnata ed oggetto di recente accoglimento da parte del Consiglio di Stato;

nello specifico, il Consiglio di Stato sostiene che le dichiarazioni rese dalla signora P. facciano "seriamente dubitare del fatto che l'animale avesse aggredito senza essere provocato": il carabiniere si sarebbe infatti addentrato in orario notturno nonostante gli inviti alla prudenza rivoltigli dalla stessa P.; l'atteggiamento dell'animale (alzatosi in piedi) non sarebbe riconducibile a una volontà di attacco, così come le ferite riportate dal carabiniere, incompatibili con una aggressione violenta; i soggetti intervenuti si sarebbero inoltre avvicinati all'animale con un comportamento controindicato in presenza di orsi;

il Consiglio di Stato sostiene che l'accertamento del fatto (ossia dell'aggressione a opera dell'orso, senza provocazione) sia propedeutico e preliminare ad ogni successiva determinazione e che dunque, trattandosi di orario notturno in una zona boschiva e configurandosi un comportamento imprudente da parte del carabiniere B., sussista un vizio autoinvalidante che determina la caducazione del provvedimento di captivazione;

inoltre, il Consiglio di Stato ha ravvisato nella mancanza di parere dell'ISPRA un ulteriore profilo di censura. Il provvedimento adottato verbalmente nell'immediatezza dei fatti che ha disposto la cattura e la captivazione dell'orso sulla base di una sommaria e carente istruttoria, era infatti priva del "necessario e infungibile giuridico dell'Ispra in merito alla misura più adeguata da adottare a seguito della cattura". Non vale in questo caso la motivazione connessa all'emergenza poiché i provvedimenti di emergenza si configurano per il loro effetto transitorio, incompatibile con la captivazione permanente;

il Consiglio di Stato ha determinato quindi il venir meno di ogni titolo per la detenzione di M57. Tuttavia, non potendosi escludere che la lunga cattività dell'animale in un luogo come il Casteller abbia provocato in esso un accumulo di aggressività da monitorare, è compito della Provincia di Trento "nell'ottica della tutela dell'incolumità pubblica ispirata al principio di proporzionalità e alla tutela delle condizioni dell'animale come garantita dalle fonti primarie (anche di rango comunitario), valutare se sia praticabile la liberazione con radio collare, ovvero la soluzione analoga a quella in precedenza adottata per l'esemplare DJ3";

di qualche settimana fa, oltretutto, è la notizia della castrazione degli orsi M57 e M49, rinchiusi al Casteller per aver predato qualche capo di bestiame;

è necessario che la Provincia e il Ministero si attivino immediatamente per liberare l'orso M57 e per verificare la sussistenza delle condizioni per la captivazione permanente dello stesso e di tutti gli orsi in cattività, al fine di tutelare in modo effettivo il benessere e libertà di questa specie che in Trentino è sottoposta da tempo a una condizione di incivile brutalità,

si chiede di sapere quali azioni intenda intraprendere il Ministro in indirizzo al fine di sollecitare la reimmissione dell'orso M57 nel proprio *habitat*, vigilando con attenzione sugli sviluppi della vicenda che concerne la gestione e il trattamento dell'orso bruno all'interno del programma PACOBACE, sinora applicato in modo, ad avviso degli interroganti, del tutto discutibile da parte della Provincia autonoma di Trento.

(3-02927)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MALAN](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

è in corso l'operazione di cessione delle quote possedute da Atlantia in Autostrade per l'Italia a una cordata di investitori guidata da Cassa depositi e prestiti;

le numerose interrogazioni parlamentari in proposito non hanno mai ricevuto risposta;

da notizie di stampa, ASPI aveva a suo tempo messo a disposizione degli *advisor* una "data room" con documentazione di 2,2 milioni di pagine, con la possibilità di effettuare specifiche ispezioni su ponti e gallerie, nella quale mancava gran parte delle informazioni richieste dalle controparti e risultava pertanto complicato svolgere una valutazione per gli aspiranti acquirenti;

tale *data room* sarebbe in seguito stata chiusa togliendo ulteriormente spazio alla trasparenza e alla competizione in tale importante operazione,

si chiede di sapere:

se risulti vero che la *data room* non disponesse delle informazioni necessarie;

perché sia stata chiusa;

con quale criterio siano stati scelti alcuni investitori e esclusi altri.

(4-06232)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

i magistrati della Procura di Firenze, per quanto risulta agli interroganti, il 20 ottobre 2021 hanno concluso le indagini sulla fondazione Open, che hanno coinvolto 11 persone e 4 società. Tra gli indagati vi sono alcuni esponenti politici come già sottolineato dal primo firmatario del presente atto con l'interrogazione 4-06030 del 21 settembre 2021;

tra gli 11 indagati figura anche Piero Di Lorenzo, amministratore delegato e presidente di IRBM S.p.A., una società fondata nel 2009 a Pomezia (Roma), operante nel settore della biotecnologia molecolare, della scienza biomedicale e della chimica organica, che collabora con l'azienda biofarmaceutica AstraZeneca nei *test* di controllo sul vaccino anti COVID-19. In particolare, Di Lorenzo è indagato per traffico di influenze illecite, in riferimento alla vicenda legata alla nascita di una televisione scientifica, in quanto avrebbe elargito 130.000 euro all'avvocato Bianchi come prezzo della mediazione illecita per l'erogazione di fondi pubblici ai fini di costituire appunto la televisione su piattaforma digitale, a favore del consorzio CNCCS (Collezione nazionale dei composti chimici e centro screening), fondato da Di Lorenzo nel 2010 e di cui l'IRBM detiene il 70 per cento delle quote, mentre le altre sono divise tra l'Istituto superiore della sanità (10 per cento) e il CNR (20 per cento). L'avvocato Bianchi, a sua volta, avrebbe sfruttato, per quanto risulta agli interroganti, la sua conoscenza con l'onorevole Lotti, allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e a capo del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). E proprio quest'ultimo avrebbe finanziato con 9,6 milioni di euro il CNR e quindi la televisione scientifica;

in un articolo del quotidiano "Domani" a firma di Nello Trocchia, datato 1° novembre 2021, dal titolo "Il tramonto della Tv scientifica di mister AstraZeneca", sulla vicenda si riportano le dichiarazioni di Vito Mocella, ricercatore e consigliere scientifico del CNR. Nei mesi passati Mocella ha segnalato agli inquirenti che la vicenda dei finanziamenti della televisione scientifica presentava diverse anomalie. Il CNR avrebbe approvato il progetto senza il benestare del consiglio di amministrazione. Non solo. Racconta Mocella: "L'allora presidente del CNR, nominato da Renzi, ci aveva comunicato immediatamente la necessità di fare una convenzione con il consorzio CNCCS per l'attuazione del progetto, ma io avevo palesato le mie perplessità, visto che l'oggetto sociale del consorzio era molto distante da quello richiesto per una Tv scientifica". Fatto sta che lo scorso giugno si è arrivati alla risoluzione della convenzione e alla richiesta di restituzione di 5 milioni di euro. Il progetto della

televisione scientifica è quindi naufragato e Di Lorenzo ha dovuto restituire i milioni di euro già versati;

considerato infine che:

nell'interrogazione 4-03698 del 18 giugno 2020 gli interroganti avevano già evidenziato come il consorzio CNCCS sia stato costituito illegittimamente, e come avrebbe "subappaltato", senza il ricorso a gara pubblica, come richiesto dalla legge, i progetti di ricerca alla IRBM S.p.A. (il cui amministratore delegato lo è anche di CNCCS, la cui sede è ospitata all'interno della stessa IRBM di Pomezia) o altra società controllata dalla medesima IRBM. Nello stesso atto 4-03698 è stato infatti evidenziato come dal 2010 ad oggi il consorzio CNCCS sia riuscito a realizzare con un numero di dipendenti esiguo (2-3 unità di personale, con qualifica ignota), i tanti progetti di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca con oltre 60 milioni di euro con appositi decreti a valere sul FOE (fondo ordinario enti di ricerca), nell'ambito della sezione progetti di rilevanza internazionale;

gli interroganti ritengono doveroso che ci si attivi per verificare se vi siano altre operazioni intraprese da Di Lorenzo e dalle società a lui risalenti, che potrebbero essere foriere di pregiudizi per la finanza pubblica, e si assumano iniziative per evitarli;

gli interroganti ritengono inoltre necessario accertare la catena di relazioni di cui potrebbe aver beneficiato finora l'avvocato Di Lorenzo, visto che, da ex produttore di *fiction* per la RAI, negli anni è riuscito ad ottenere, per esempio, con la sola IRBM ben 60 milioni di euro di finanziamenti dalla Regione Lazio, dal Ministero e dal CIPE, ed era quasi riuscito ad avviare una televisione scientifica grazie alle proprie relazioni personali, che gli avrebbero permesso di procurarsi un finanziamento, poi sospeso e restituito, di diversi milioni di euro, progetto per il quale ora risulterebbe indagato, si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza dei fatti rappresentati in premessa.

(4-06233)

[LANNUTTI](#), [ORTIS](#), [MININNO](#), [GIANNUZZI](#), [GRANATO](#), [ANGRISANI](#), [LEZZI](#), [CRUCIOLI](#), [MORRA](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il 2 novembre 2021 si sono registrate polemiche e richieste di chiarimento ai vertici del servizio pubblico su quanto affermato nella trasmissione "Report" di RAI3 nel servizio "Non c'è due senza tre", andato in onda il 1° novembre 2021. Nel servizio sono state elencate alcune criticità riguardanti i vaccini anti COVID. A scandalizzare sarebbe stata anche una frase del conduttore Sigfrido Ranucci sulla terza dose, "un business delle case farmaceutiche", che il giornalista ha ripreso da Frank D'Amelio, vice presidente di Pfizer, pronunciata durante una *call* dell'11 marzo con gli investitori della banca privata Barclays, di cui Report ha dato conto nel corso dell'inchiesta;

nella puntata di Report si è cercato in realtà di capire quanto duri davvero la protezione dei vaccini anti COVID e che cosa si sappia sull'utilità e la sicurezza del cosiddetto *booster*. Nella puntata sono state poi mostrate le interviste fatte ai commissari dell'FDA, l'agenzia regolatoria americana, per raccontare gli interessi economici e le pressioni politiche che ci sono dietro una decisione che dovrebbe essere solo scientifica. Le telecamere del programma di Sigfrido Ranucci sono andate anche in Israele, dove si sostiene che la protezione del vaccino Pfizer sia svanita e per questo si sta immunizzando di nuovo la popolazione;

considerato che:

la frase pronunciata dal giornalista di Report, che ha suscitato tali polemiche, serviva a sottolineare un concetto assolutamente condivisibile: non è etico che le aziende farmaceutiche preferiscano vendere ai Paesi ricchi la terza dose perché se la fanno pagare di più di quanto si farebbero pagare la prima dai Paesi poveri. A quasi due anni dall'inizio della pandemia ci sono ancora Paesi che non hanno neppure una di dose;

come fatto nel servizio di Report, è più che lecito chiedersi se l'AIFA si sia sbagliata a scegliere con troppa fretta di iniettare il vaccino Moderna a dose intera, quando la stessa azienda Moderna sei giorni prima aveva raccomandato metà dose;

lo stesso Ranucci ha anche precisato, proprio per non essere frainteso e bollato come "no vax", che Report è "da sempre a favore del vaccino come migliore prevenzione". Per cui dopo le polemiche politiche, Ranucci ha risposto che "un fatto non ha colorazioni no vax. È un fatto punto, che piaccia o

no". "Cercare di nascondere degli errori è il miglior modo di alimentare chi non crede nel vaccino", ha aggiunto il conduttore;
considerato infine che:

sulla vicenda sono intervenuti con una nota l'UsigRai, il sindacato dei giornalisti RAI, e il comitato di redazione della direzione editoriale offerta informativa: "Da Report un rigoroso, serio e documentato lavoro giornalistico d'inchiesta come richiede il miglior Servizio Pubblico. Nessuna tesi no-vax, nessun cedimento a teorie anti-scientifiche". "Il sindacato difende il meticoloso lavoro dei colleghi e di tutta la redazione di Report, guidata da Sigfrido Ranucci, precisando (come ha ricordato lo stesso conduttore alle agenzie di stampa dettagliando l'infondatezza di ogni accusa mossa) che raccontare le criticità del sistema dei vaccini non significa affatto schierarsi contro ma, come era ripetutamente sottolineato, farle emergere per migliorarlo e renderlo più efficace e solido nella lotta contro il Covid. Il lavoro di Report è pertanto in linea con la missione d'inchiesta che accompagna da sempre la trasmissione in tutti i temi affrontati, compresa la pandemia da Covid dal suo inizio, facendo emergere la provenienza delle tesi complottiste sulla sua origine e il 'sistema di diffusione' di queste tesi antiscientifiche organizzato tramite social", conclude la nota;

gli interroganti ritengono che sia doveroso implementare e favorire le rare trasmissioni del servizio pubblico in grado di affrontare argomenti così impervi e difficili, che hanno la peculiarità di disvelare in anticipo temi di pubblica rilevanza e di interesse sociale, oltre a dare lustro alla televisione di Stato, si chiede di sapere se e quali iniziative di competenza il Governo ritenga opportuno adottare al fine di tutelare il giornalismo d'inchiesta, per evitare che si metta a rischio il lavoro di ricerca e riscontro rigoroso svolto dai giornalisti impegnati in tali attività.

(4-06234)

[FERRERO](#), [BERGESIO](#), [CASOLATI](#), [MONTANI](#), [PIANASSO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

secondo fonti giornalistiche sono all'incirca 5.000 i giovani provenienti da ogni parte d'Italia, ma anche dalla Francia e dall'Olanda, che si sono riuniti a Torino tra l'ex fabbrica che un tempo ospitava la Fiat Allis e i boschi circostanti tra Borgaretto e Nichelino, non lontano dalla tangenziale autostradale e dalla monumentale palazzina di caccia di Stupinigi, residenza reale che fa parte del patrimonio UNESCO, per partecipare a un *rave party* abusivo da tenersi per la festa di Halloween;

il *rave* si pone sulla scia di quello tenutosi a Viterbo conclusosi con un morto, due ragazze stuprate, decine di giovani in ospedale in coma etilico e un focolaio di COVID, evidenziando così un grave problema di ordine pubblico;

complessivamente sono state circa 3.000 le persone identificate e 1.500 i mezzi fermati ai *check point* organizzati dalle forze dell'ordine;

i partecipanti sono arrivati nella notte di sabato 30 settembre 2021 mandando in *tilt* il traffico all'altezza dello svincolo della tangenziale di Stupinigi, spingendo le forze dell'ordine a chiudere l'uscita fino alle due di notte. Le lunghe file di *camper* e auto incolonnate hanno paralizzato la circolazione anche nelle vie di accesso all'ex area industriale, dove si sarebbe dovuto svolgere il *rave party*;

sono rimasti feriti anche tre poliziotti del reparto mobile, uno a causa di una sassaiola lanciata contro le forze dell'ordine e altri due nel tentativo di evitare di essere investiti da un camion;

la Prefettura ha disposto l'allestimento di una struttura della Croce rossa nelle aree interessate, e sono state decine gli interventi dei sanitari, che hanno soccorso chi ha abusato di alcool o droghe ed anche per contusioni e fratture, il cui costo è stato interamente addebitato ai Comuni interessati;

nella fabbrica e nei terreni limitrofi dove si è tenuto il *rave* sono rimasti quintali di rifiuti che dovranno essere portati via. All'interno dello stabilimento sono state abbandonate anche decine di auto e qualche vecchio *camper*;

nei comuni limitrofi, oltre al disagio per la cittadinanza, si segnalano muri imbrattati e automobili danneggiate di cui qualcuno dovrà rispondere;

considerato che:

i costi per lo smaltimento dei rifiuti ricadranno sulla fondazione dell'ordine mauriziano, proprietaria

dei terreni ora sotto sequestro e sommersi dai rifiuti, ma anche sui Comuni di Beinasco, Nichelino e Stupingi, che hanno già organizzato la raccolta nelle aree di loro pertinenza; l'esborso per i Comuni interessati, ai quali è già stata recapitata la fattura della Croce rossa, che stanno effettuando la pulizia e probabilmente si troveranno a rispondere dei danneggiamenti e disagi alla cittadinanza, è quantificabile in qualche decina di migliaia di euro, si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto per evitare il ripetersi di simili episodi, scongiurando un importante problema di ordine pubblico, nonché un onere eccessivamente gravoso per le amministrazioni interessate in ordine alla gestione di simili situazioni e agli ingenti costi per la raccolta e lo smaltimento della gran quantità dei rifiuti, prevedendo, altresì, un ristoro economico per i pregiudizi subiti a causa delle cospicue spese affrontate per il ripristino delle aree.

(4-06235)

[SAPONARA](#), [ALESSANDRINI](#) - *Al Ministro dell'istruzione*. - Premesso che:

a Milano dall'inizio dell'anno scolastico in una scuola su quattro il tempo pieno è stato attuato in ritardo di varie settimane e nel 4 per cento degli istituti non è neppure cominciato, questo a causa della carenza d'organico; infatti a novembre, il 40 per cento delle scuole ancora soffre di mancanza di docenti, inoltre il 15 per cento delle scuole dell'infanzia e della primaria non ha attivato il pre e il post scuola;

la situazione è stata messa in luce da un questionario proposto a 700 genitori dal movimento «Priorità alla Scuola». I dati raccolti fra il 18 e il 28 ottobre, riguardano 243 istituti pubblici, dall'infanzia alle medie;

le famiglie raccontano di intervalli trascorsi in classe e di pranzi seduti al banco, mentre sulla lavagna luminosa vengono proiettati cartoni animati per tenere tranquilli i più piccoli. Inoltre, gite vietate, laboratori e palestre chiusi;

dall'infanzia alle superiori, il problema principale è il ritardo nella copertura delle cattedre: sono 800 i posti ancora da coprire, per alcuni errori informatici sono stati ignorati 200 insegnanti, che invece sarebbero stati disponibili, inoltre si sono avuti anche comportamenti scorretti da parte di docenti che non si sono presentati o che dopo aver preso servizio, il giorno dopo si sono assentati in maniera prolungata;

inutile parlare del disappunto delle famiglie, in questi giorni ci sarà il quarto scorrimento delle graduatorie provinciali, e solo dopo i presidi potranno chiamare con le proprie graduatorie d'istituto;

alle scuole medie mancano i docenti di matematica, fino ad ora le ore sono state coperte con potenziamenti in altre materie, altrimenti i ragazzi sarebbero dovuti uscire prima da scuola;

il sistema di reclutamento attuale non tutela il diritto allo studio, pare si stia valutando addirittura di richiamare i docenti di matematica in pensione,

si chiede di sapere, vista la situazione di Milano, che coinvolge circa 70.000 docenti, iscritti in più graduatorie di materie diverse, ma che è comune a molte altre realtà territoriali nel nostro Paese, quando si procederà ad istituire percorsi di stabilizzazione dei precari, anziché ricorrere a fantasiose ed inefficaci ipotesi di reclutamento alternativo.

(4-06236)

[PESCO](#), [DE LUCIA](#), [CORBETTA](#), [TRENTACOSTE](#), [VANIN](#), [AGOSTINELLI](#), [CASTALDI](#), [PAVANELLI](#), [LUPO](#), [PIARULLI](#), [DONNO](#), [FERRARA](#), [GALLICCHIO](#), [PRESUTTO](#), [NATURALE](#), [ANASTASI](#), [MONTEVECCHI](#), [RICCIARDI](#), [GUIDOLIN](#), [L'ABBATE](#), [ROMANO](#), [LOREFICE](#), [LANNUTTI](#), [PELLEGRINI](#) Marco, [DI NICOLA](#), [FENU](#), [MAUTONE](#), [LEONE](#), [CROATTI](#), [CATALFO](#), [DELL'OLIO](#), [MANTOVANI](#), [TONINELLI](#), [EVANGELISTA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:

l'articolo 1, comma 1044 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), prevede che: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi

programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi";

l'articolo 1, comma 1045 della medesima legge ha anche stabilito che: "entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, anche sulla base dei dati di cui al comma 1044, il Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere una relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nella quale sono riportati i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti. La relazione indica, altresì, le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti";

la Relazione delle Commissioni riunite 5a (Programmazione economica, bilancio) e 14a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica italiana del 31 marzo 2021 (DOC. XVI, n. 5), nelle conclusioni, alle pagg. 86-87, prescrive che: "per quanto riguarda invece la fase di attuazione del Piano, si preveda, da un lato, la trasmissione di una relazione periodica, ad esempio quadrimestrale, da parte del Governo alle Camere sullo stato di attuazione del PNRR, dall'altro, l'attribuzione alle Commissioni incaricate per l'esame del PNRR dell'esame di tali relazioni periodiche, al fine di consentire alle stesse di esprimere le loro valutazioni per le parti di rispettiva competenza, ferma restando, tra l'altro, la possibilità di istituire nelle medesime Commissioni appositi comitati ristretti con il compito di svolgere il monitoraggio della complessiva fase di attuazione del Piano. In questo quadro, si potrebbe prevedere la realizzazione di una piattaforma digitale nell'ambito della quale il Governo dia conto dello stato di avanzamento dei progetti contenuti nel PNRR. Si ritiene necessario che, successivamente all'approvazione del PNRR, il Parlamento assicuri una verifica costante del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi, anche in considerazione delle regole rigorose fissate dall'articolo 24 del regolamento RFF, sull'erogazione dei contributi finanziari", nonché, alle pagg. 87-88 che: "sarebbe opportuno prevedere che gli schemi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1042 e del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 1044 dell'articolo 1 della citata legge di bilancio per il 2021, per la loro rilevanza nella definizione della fase attuativa del PNRR, siano trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per il PNRR";

nel corso della seduta n. 310 del 1° aprile 2021 dell'Assemblea del Senato, nell'ambito della discussione che ha portato all'approvazione della Risoluzione n. 6-00181 e degli ordini del giorno G1 e G2 (testo 2), il ministro dell'Economia e delle finanze, Daniele Franco, ha dichiarato che: "Il lavoro di sintesi del Parlamento, che confluisce nelle relazioni delle Commissioni sul Piano nazionale e nelle risoluzioni votate dal Senato e dalla Camera, contribuirà decisamente alla fase finale di definizione del Piano di qui alla fine del mese di aprile. È un lavoro ricognitivo molto approfondito che va pienamente utilizzato. L'impegno del Governo di avvalersi delle indicazioni contenute nelle risoluzioni, nelle relative relazioni, nella redazione della nuova versione del Piano e l'impegno di coinvolgere il Parlamento prima della sua trasmissione alla Commissione europea non discende solo da mero obbligo di ottemperanza nei confronti delle risoluzioni, ma anche e soprattutto dal convincimento che una condivisione strategica del Piano sia possibile soltanto attraverso il pieno coinvolgimento di tutte le istituzioni, in primo luogo del Parlamento. Questo, ovviamente, non riguarda soltanto la fase di predisposizione attuale, ma anche tutta la successiva fase di attuazione fino al 2026";

nella Risoluzione n. 6-00181, approvata dall'Assemblea, il Senato ha impegnato il Governo "ad assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento nelle fasi successive del PNRR";

nel corso della replica successiva alla discussione sulle Comunicazioni al Parlamento sul PNRR del Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, del 27 aprile 2021, è stato affermato che: "Nel momento dell'attuazione - ricordiamoci - le riforme saranno adottate con degli strumenti legislativi: disegni di legge, leggi delega, decreti-legge, nei cui procedimenti di adozione il Parlamento tutto, avrà - come ovvio - un ruolo determinante nella discussione e nella determinazione del contenuto. Quindi,

ancora una volta, la collaborazione tra il potere legislativo ed esecutivo è cruciale in questa prospettiva";

considerato che:

ad oggi non risulta ancora adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 1044 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

ad oggi non risulta essere stata presentata al Parlamento la Relazione per il 2021, di cui all'articolo 1, comma 1045 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

ritenuto, ad avviso degli interroganti, che:

il sito *internet* "ItaliaDomani.gov" ha un mero scopo di divulgazione delle modalità di gestione del PNRR, ma non consente un monitoraggio puntuale e un'analisi dello stato di attuazione degli investimenti e delle riforme che saranno implementati fino al 2026;

risultano finora disattese tutte le promesse fatte dal Governo in ordine al coinvolgimento del Parlamento nell'attuazione del PNRR,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda adottare il Governo al fine di garantire trasparenza in ordine allo stato di attuazione del PNRR;

con quali tempi e modalità intenda sopperire alle carenze informative nei confronti del Parlamento (e dell'intero Paese) sui singoli investimenti e riforme.

(4-06237)

[IANNONE](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

presso l'ospedale di Nocera inferiore (Salerno), dopo l'abbandono del tavolo tecnico da parte di alcuni dirigenti medici, il direttore con una nota informativa del 25 ottobre 2021 avvisava che dal 1° novembre 2021 il servizio notturno del centro di salute mentale veniva soppresso;

tale decisione unilaterale ha portato alla rottura definitiva di dialogo del tavolo tecnico che era in corso per discutere la riorganizzazione dei servizi;

la soppressione del servizio e la mancata riorganizzazione dei servizi comportano un abbandono totale del paziente psichiatrico nella fascia oraria che va dalle ore 20.00 alle ore 8.00;

il direttore del dipartimento di salute mentale ha motivato la soppressione del servizio notturno per via dello sfioramento di 23.000 euro del *budget* destinato a straordinario e competenze, non tenendo in considerazione che tale sfioramento è stato causato anche dal fatto che si è dovuto sostituire personale in quarantena a causa del COVID-19;

il direttore nota i 23.000 euro di sfioramento del *budget* ma non nota i 9,5 milioni di euro del 2020 e i 6,5 milioni fino ad agosto 2021 corrisposti alle strutture private convenzionate per ricoveri riabilitativi e volontari, prestazioni di *day hospital*, centri diurni e centri di crisi;

queste prestazioni potrebbero essere garantite dal dipartimento avendo a disposizione le strutture (come da atto aziendale) e personale, se distribuiti in modo equo;

esistono strutture mai entrate a regime o addirittura chiuse dopo decisioni scellerate da parte della direzione del dipartimento di salute mentale;

già alcuni servizi come residenze, disturbi alimentari e primi esordi vengono affidati a cooperative che scelgono il personale a proprio piacimento, corrispondendo una somma maggiore a discapito del personale ASL;

la decisione di chiudere il servizio notturno del centro di salute mentale comporta un aggravio di lavoro al pronto soccorso al SPDC;

il servizio psichiatrico di diagnosi e cura di Nocera inferiore da circa 3 anni (dal 1° ottobre 2018 a tutt'oggi) garantisce con molta difficoltà ricoveri con soltanto 4 posti letto, pur avendo un bacino di utenza di circa 450.000 abitanti, mentre il servizio psichiatrico di diagnosi e cura di Vallo della Lucania (Salerno) con un bacino di utenza di 150.000 ha 10 posti letto;

bisogna chiarire che oltre al numeroso bacino di utenza che copre il SPDC di Nocera Inferiore, molto spesso ci sono ricoveri di persone provenienti dal vicino territorio vesuviano, in provincia di Napoli;

alla chiusura del servizio notturno del centro di salute mentale si aggiunge l'assenza di un servizio pubblico all'autismo: ai pazienti affetti da autismo (patologia in continuo aumento nel numero di casi)

dopo i 18 anni non viene garantita più assistenza da parte del dipartimento;
anche le famiglie di questi soggetti sono costrette a rivolgersi ai privati, quindi gravando sull'economia delle famiglie viste le rette costose che devono essere pagate,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi fatti esposti;
se convenga che i soggetti deboli della nostra società non possano essere abbandonati alla mancanza di cure e servizi;
se non ritenga che questa gestione di un fondamentale servizio, ad avviso dell'interrogante scriteriata, mortifichi le professionalità sanitarie pubbliche, che con dedizione e passione affrontano il proprio lavoro;
se intenda intervenire per ristabilire il diritto alla salute a tutela di soggetti che, solo nel caso dei più fortunati, possono, allo stato, contare esclusivamente sulle proprie famiglie.

(4-06238)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

a Napoli, in via Domenico Aulisio, è sito il parcheggio ANM che, per il gran flusso d'utenza alla cittadella giudiziaria e al centro direzionale, è solito ricoverare nei suoi spazi un numero di automobili superiore alla capienza massima;
queste auto, peraltro, vengono parcheggiate tra rifiuti pericolosi e fabbricati diroccati;
anche in via Costantino Grimaldi, sempre in Napoli, esiste un parcheggio ANM dedicato solo agli avvocati che dovrebbe essere incustodito e con pagamento attraverso dispositivo di cassa automatica ed invece vi sarebbe un giro di contanti che alimenterebbe un discutibile flusso economico,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che il Comune di Napoli possa consentire tali condotte di gestione non trasparente;

se intenda intervenire per garantire la legalità, soprattutto in considerazione della vicinanza alla Procura della Repubblica e quanto descritto in premessa certamente non rappresenta un positivo esempio della vita delle Istituzioni.

(4-06239)

[CALANDRINI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

secondo la relazione speciale della Corte dei conti europea 17/2021, dal titolo «La cooperazione dell'UE con i paesi terzi in materia di riammissione: azioni pertinenti hanno prodotto risultati limitati», ogni anno, dal 2008, circa mezzo milione di cittadini non europei ricevono un'ingiunzione di lasciare il territorio dell'Unione europea, perché vi sono entrati o vi soggiornano senza autorizzazione;
tuttavia, meno di uno su cinque di tali cittadini è ritornato effettivamente al Paese d'origine, e questo si può imputare anche alla difficoltà di collaborazione con questi Stati;

l'Unione europea ha concluso 18 accordi di riammissione giuridicamente vincolanti e ha aperto formalmente i negoziati con altri sei Paesi, negoziando inoltre anche altri 6 accordi non vincolanti per rimpatri e riammissioni;

ciò nonostante, i risultati ottenuti sono stati modesti e l'attuale sistema messo in atto dall'Unione europea per i rimpatri presenta inefficienze che, a parere dell'interrogante, tendono ad incoraggiare l'immigrazione illegale;

nell'ambito dell'afflusso di cittadini extracomunitari sul territorio italiano per via terrestre ovvero più spesso marina, si registra una cospicua quota di arrivi di cittadini della Repubblica del Bangladesh;

è pacifico che si tratti di uno Stato privo di conflitti da cui discende che i relativi cittadini che giungono in Italia in stato di clandestinità non detengono titolo alcuno al fine dello *status* di rifugiato o beneficiario di altre forme di protezione internazionale e devono ritenersi meri migranti;

risulta all'interrogante che lo Stato italiano e la Repubblica del Bangladesh abbiano da tempo siglato un accordo per il rimpatrio dei relativi cittadini irregolari giunti nel nostro Paese;

considerato che sussiste un interesse generalizzato a conoscere le modalità d'implementazione del citato accordo diplomatico con particolare attenzione al numero di migranti irregolari effettivamente rimpatriati nell'ultimo quinquennio, nonché a conoscere le modalità e le condizioni per attuare tali

rimpatri verso il Bangladesh,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di assumere urgenti iniziative in merito ai fatti richiamati;
quale sia lo stato di implementazione dell'accordo con la Repubblica del Bangladesh per il rimpatrio dei relativi cittadini irregolari giunti in Italia, con particolare attenzione al numero di migranti irregolari effettivamente rimpatriati nell'arco dell'ultimo quinquennio, nonché le modalità e le condizioni per il rimpatrio che il suddetto accordo prevede.

(4-06240)

[CALANDRINI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

secondo la relazione speciale della Corte dei conti europea n. 17/2021, intitolata "La cooperazione dell'UE con i paesi terzi in materia di riammissione: azioni pertinenti hanno prodotto risultati limitati", ogni anno, dal 2008, circa mezzo milione di cittadini non europei riceve un'ingiunzione di lasciare il territorio dell'Unione europea perché vi sono entrati o vi soggiornano senza autorizzazione;

tuttavia, meno di uno su 5 di tali cittadini è ritornato effettivamente al Paese d'origine, e questo si può imputare anche alla difficoltà di collaborazione con questi Stati;

l'Unione europea ha concluso 18 accordi di riammissione giuridicamente vincolanti e ha aperto formalmente i negoziati con altri 6 Paesi, negoziando inoltre anche altri 6 accordi non vincolanti per rimpatri e riammissioni;

ciononostante, i risultati ottenuti sono stati modesti e l'attuale sistema messo in atto dall'Unione per i rimpatri presenta inefficienze che, a parere dell'interrogante, tendono ad incoraggiare l'immigrazione illegale;

nell'ambito dell'afflusso di cittadini extracomunitari sul territorio italiano per via terrestre ovvero più spesso marina, si registra una cospicua quota di arrivi di cittadini della Repubblica della Tunisia;

è pacifico che si tratti di uno Stato privo di conflitti, circostanza dalla quale discende che i cittadini che giungono in Italia in stato di clandestinità non detengono titolo alcuno al fine dello *status* di rifugiato o beneficiario di altre forme di protezione internazionale e devono ritenersi meri migranti;

come si evince tra l'altro da fonti giornalistiche lo Stato italiano e la Repubblica tunisina hanno da tempo siglato accordi per il rimpatrio dei cittadini tunisini irregolari giunti nel nostro Paese e in particolare nel 1998, 2009 e 2011 si sono susseguiti tre accordi bilaterali che unitamente alla dichiarazione congiunta del 2017 costituiscono procedure semplificate;

considerato che:

sussiste un interesse generalizzato a conoscere le modalità d'implementazione del citato accordo diplomatico con particolare attenzione al numero di migranti irregolari effettivamente rimpatriati nell'ultimo quinquennio nonché a conoscere le modalità e le condizioni per attuare tali rimpatri verso la Tunisia;

rileva evidenziare, inoltre, che gli sbarchi di provenienza tunisina siano 10 volte quelli di due anni fa. Al 20 maggio 2019 si contavano 326 persone, 1.150 lo scorso anno e 3.041 quest'anno. Nella classifica dei Paesi di partenza, la Tunisia è seconda dopo la Libia;

rispetto all'anno precedente, come emerso dall'analisi del *dossier*, da agosto 2020 a luglio 2021 sono sbarcati in Italia 49.280 migranti, il 128 per cento in più. Nei 12 mesi precedenti, agosto 2019-luglio 2020, erano sbarcati 21.616 migranti, mentre 8.691, dall'agosto 2018 al luglio 2019, mentre sono 4.321 i migranti rimpatriati nell'ultimo anno, il 2 per cento in meno dell'anno precedente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di assumere urgenti iniziative in merito ai fatti richiamati;
quale sia lo stato di implementazione dell'accordo con la Repubblica della Tunisia per il rimpatrio dei cittadini irregolari giunti in Italia con particolare attenzione al numero di migranti irregolari effettivamente rimpatriati nell'arco dell'ultimo quinquennio nonché le modalità e le condizioni per il rimpatrio che l'accordo prevede.

(4-06241)

[CALANDRINI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

secondo la relazione speciale della Corte dei conti europea 17/2021, dal titolo «La cooperazione

dell'UE con i paesi terzi in materia di riammissione: azioni pertinenti hanno prodotto risultati limitati», ogni anno, dal 2008, circa mezzo milione di cittadini non europei ricevono un'ingiunzione di lasciare il territorio dell'Unione europea, perché vi sono entrati o vi soggiornano senza autorizzazione; tuttavia, meno di uno su cinque di tali cittadini è ritornato effettivamente al Paese d'origine, e questo si può imputare anche alla difficoltà di collaborazione con questi Stati;

l'Unione europea ha concluso 18 accordi di riammissione giuridicamente vincolanti e ha aperto formalmente i negoziati con altri sei Paesi, negoziando inoltre anche altri 6 accordi non vincolanti per rimpatri e riammissioni;

ciò nonostante, i risultati ottenuti sono stati modesti e l'attuale sistema messo in atto dall'Unione europea per i rimpatri presenta inefficienze che, a parere dell'interrogante, tendono ad incoraggiare l'immigrazione illegale;

nell'ambito dell'afflusso di cittadini extracomunitari sul territorio italiano per via terrestre ovvero più spesso marina, si registra una cospicua quota di arrivi di cittadini della Repubblica del Pakistan;

è pacifico che si tratti di uno Stato privo di conflitti da cui discende che i relativi cittadini che giungono in Italia in stato di clandestinità non detengono titolo alcuno al fine dello *status* di rifugiato o beneficiario di altre forme di protezione internazionale e devono ritenersi meri migranti;

risulta all'interrogante che lo Stato italiano e la Repubblica del Pakistan abbiano da tempo siglato un accordo per il rimpatrio dei relativi cittadini irregolari giunti nel nostro Paese;

considerato che sussiste un interesse generalizzato a conoscere le modalità d'implementazione del sopracitato accordo diplomatico con particolare attenzione al numero di migranti irregolari effettivamente rimpatriati nell'ultimo quinquennio nonché a conoscere le modalità e le condizioni per attuare tali rimpatri verso il Pakistan,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di assumere urgenti iniziative in merito ai fatti richiamati;

quale sia lo stato di implementazione dell'accordo con la Repubblica del Pakistan per il rimpatrio dei relativi cittadini irregolari giunti in Italia con particolare attenzione al numero di migranti irregolari effettivamente rimpatriati nell'arco dell'ultimo quinquennio, nonché le modalità e le condizioni per il rimpatrio che il suddetto accordo prevede.

(4-06242)

[CALANDRINI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

secondo la relazione speciale della Corte dei conti europea n. 17/2021, intitolata "La cooperazione dell'UE con i paesi terzi in materia di riammissione: azioni pertinenti hanno prodotto risultati limitati", ogni anno, dal 2008, circa mezzo milione di cittadini non europei ricevono un'ingiunzione di lasciare il territorio dell'Unione europea perché vi sono entrati o vi soggiornano senza autorizzazione;

tuttavia, meno di uno su 5 di tali cittadini è ritornato effettivamente al Paese d'origine, e questo si può imputare anche alla difficoltà di collaborazione con questi Stati;

l'Unione europea ha concluso 18 accordi di riammissione giuridicamente vincolanti e ha aperto formalmente i negoziati con altri 6 Paesi, negoziando anche altri 6 accordi non vincolanti per rimpatri e riammissioni;

ciononostante, i risultati ottenuti sono stati modesti e l'attuale sistema messo in atto dall'Unione europea per i rimpatri presenta inefficienze che, a parere dell'interrogante, tendono ad incoraggiare l'immigrazione illegale;

nell'ambito dell'afflusso di cittadini extracomunitari sul territorio italiano per via terrestre ovvero più spesso marina, si registra una cospicua quota di arrivi di cittadini della Repubblica federale della Nigeria;

è pacifico che si tratti di uno Stato i cui cittadini che giungono in Italia in stato di clandestinità non detengono titolo alcuno al fine dello *status* di beneficiario di forme di protezione internazionale e devono ritenersi meri migranti;

risulta all'interrogante che lo Stato italiano e la Repubblica federale della Nigeria abbiano da tempo siglato un accordo per il rimpatrio dei cittadini irregolari giunti nel nostro Paese;

considerato che sussiste un interesse generalizzato a conoscere le modalità d'implementazione del

citato accordo diplomatico con particolare attenzione al numero di migranti irregolari effettivamente rimpatriati nell'ultimo quinquennio nonché a conoscere le modalità e le condizioni per attuare tali rimpatri verso la Nigeria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di assumere urgenti iniziative in merito ai fatti richiamati;

quale sia lo stato di implementazione dell'accordo con la Repubblica federale della Nigeria per il rimpatrio dei cittadini irregolari giunti in Italia con particolare attenzione al numero di migranti irregolari effettivamente rimpatriati nell'arco dell'ultimo quinquennio nonché le modalità e le condizioni per il rimpatrio che l'accordo prevede.

(4-06243)

[LEONE](#), [FERRARA](#), [PRESUTTO](#), [TRENTACOSTE](#), [DONNO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo si è recata presso il carcere di Trani per un sopralluogo sollecitata da due gravissimi fatti di cronaca che, indirettamente, sono legati a questo istituto penitenziario: l'incendio doloso delle due auto a danno del commissario Felice Nazareno De Pinto, vicecomandante del carcere di Trani, e la morte in cella del detenuto Fedele Bizzocca;

all'interno del carcere di Trani, che accoglie anche una sezione di massima sicurezza, si sono riscontrate le criticità proprie di molte carceri italiane: organico di Polizia penitenziaria ridotto rispetto alla dotazione prescritta; intere sezioni sottoposte a chiusura, in quanto inagibili, ancora operative; gravi pregiudizi al trattamento rieducativo dei condannati in quanto l'organico dei funzionari non risulta idoneo ai fini del corretto espletamento delle funzioni proprie dell'area trattamentale;

considerato che:

nel maggio 2021 sono state incendiate due autovetture, la prima riconducibile direttamente al vicecomandante della Polizia penitenziaria De Pinto e la seconda alla moglie, oltre una terza auto coinvolta in quanto in prossimità dell'accaduto. A seguito di accertamenti e inchieste è stato evidenziato come questo grave episodio intimidatorio sia attinente con l'attività di De Pinto;

a parere degli interroganti non è accettabile che una persona, nell'espletamento delle sue funzioni, debba subire ritorsioni così gravi per sé e la sua famiglia da parte di malavitosi;

considerato inoltre che:

la morte di Fedele Bizzocca, deceduto in cella apparentemente per arresto cardiocircolatorio il 3 settembre 2021 presso la casa circondariale di Trani, ove era detenuto, pone seri interrogativi all'amministrazione penitenziaria, ai servizi socio-sanitari e alle autorità giudiziarie;

Bizzocca, sofferente di una grave patologia psicofisica, era detenuto dal gennaio 2021 sebbene fosse stata valutata e dichiarata da tempo dalle autorità sanitarie del carcere di Trani e dalla stessa direzione l'incompatibilità con la detenzione in carcere;

la sezione di appartenenza di Fedele Bizzocca era la nota "sezione blu", di cui era stata definita la chiusura nel mese di novembre 2020;

considerato infine che il Sindacato autonomo Polizia penitenziaria (SAPPE) ha più volte rappresentato all'amministrazione regionale e a quella centrale alcune situazioni non trasparenti che avvenivano nel penitenziario di Trani, senza che mai venissero presi dei provvedimenti concreti, adducendo inoltre il fatto che il livello di gravità raggiunto all'interno del penitenziario tranese alzerebbe ancora l'asticella delle minacce verbali a cui i poliziotti sarebbero sottoposti da parte di detenuti che sembrerebbero godere di immunità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;

se, nell'ambito delle proprie attribuzioni, voglia prendere in considerazione quanto sopra e valutare l'ipotesi di intervenire al fine di far luce su quanto accaduto, nonché sulle criticità da tempo denunciate così come auspicato dal SAPPE.

(4-06244)

[L'ABBATE](#), [ROMANO](#), [RICCIARDI](#), [CASTALDI](#), [PAVANELLI](#), [GALLICCHIO](#), [LOREFICE](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della transizione ecologica.* - Premesso che:

secondo quanto riportato da autorevoli quotidiani nazionali e dal comparto *automotive* la rete di ricarica elettrica non riesce a stare al passo con il crescente sviluppo del mercato delle auto elettriche. Tra ritardi e rinvii burocratici, l'Italia non è ancora al passo nello sviluppo delle infrastrutture di ricarica, nonostante la legge di bilancio per il 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) imponesse di realizzare una rete di infrastrutture di ricarica al alto potenziale entro il 30 giugno 2021, ma allo stato attuale il piano di realizzazione è bloccato;

l'Autorità di regolamentazione dei trasporti ha approvato una delibera e ha stabilito per fine febbraio 2022 la data ultima entro la quale pubblicare i requisiti per i bandi. Tempi che risultano essere inadeguati e incompatibili con quelli previsti dagli obblighi comunitari e nazionali. Questa situazione ostacola in modo determinante la crescita del comparto e la transizione energetica, condizionando lo sviluppo di mercato dei veicoli elettrici, stante la esiguità dei punti di ricarica. Nelle tratte a lunga percorrenza, solo due su una rete nazionale di quasi 7.000 km;

considerato che la transizione energetica poggia su due pilastri fondamentali: le politiche di incentivazione per il rinnovo del parco auto circolante e la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, sia sulla rete stradale che autostradale. Senza questi strumenti sarà difficile raggiungere gli obiettivi europei e soprattutto sarà molto difficile effettuare la transizione ecologica nel settore *automotive*,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano che sia stata data attuazione in maniera adeguata all'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha previsto l'obbligo per i concessionari autostradali di installare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, quindi entro il 30 giugno 2021, un numero adeguato di punti di ricarica per i veicoli elettrici;

se intendano intervenire, nelle sedi di competenza, per favorire l'installazione delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici, nonché la semplificazione delle procedure previste per le autorizzazioni delle stesse anche nel rispetto degli impegni della "Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica" del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

(4-06245)

[FAZZOLARI](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che è intenzione del Governo inserire nel disegno di legge di bilancio una norma di autoriforma del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) che prevedrebbe un "piano di riorganizzazione e rilancio" dell'ente;

tale autoriforma attribuirebbe ad un comitato strategico nominato dal Ministro dell'università e della ricerca, senza alcuna procedura di evidenza pubblica, il compito di proporre lo stesso piano di riorganizzazione e di rilancio e persino modifiche statutarie del CNR, esautorando gli organi statutari interni e violando il principio di autonomia dell'ente;

il piano e le modifiche statutarie sarebbero adottati dal presidente del CNR e quindi approvati dal Ministro senza il necessario parere preventivo delle Commissioni parlamentari competenti;

al presidente del CNR e al comitato strategico si attribuirebbe il compito di nominare un numero indefinito di consulenti;

sarebbe previsto un fondo di 50 milioni di euro destinato indifferentemente alle spese di rilancio dell'ente e alle spese di funzionamento del comitato strategico, che potrebbero, dunque, essere impiegate per consulenze e altre attività non precisate;

considerato che appare evidente che una siffatta norma farebbe correre il rischio di un commissariamento che, sotto le mentite spoglie di un pur necessario rilancio dell'ente, finirebbe con il costituire un vero e proprio "feudo",

si chiede di sapere se quanto appreso a mezzo stampa risponda al vero e se il Ministro in indirizzo non ritenga che ciò comporti un grave *vulnus* democratico, commissariando di fatto, al contempo, il CNR, paralizzando la sua attività proprio nel momento in cui è richiesto al principale ente di ricerca italiano, con un bilancio di circa un miliardo di euro, un contributo fondamentale per l'attuazione del PNRR.

(4-06246)

[NENCINI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che il Dipartimento per lo Sport della

Presidenza del Consiglio dei ministri, in ottemperanza al recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2021, sta procedendo prioritariamente ad erogare contributi a fondo perduto in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI già beneficiarie di erogazioni di contributi a fondo perduto effettuate dal Dipartimento per lo sport nel corso del 2021, e quindi chi ha beneficiato del contributo forfettario (minore) continuerà a beneficiare di quello. Il provvedimento stabilisce che successivamente, in caso di risorse residue, il capo del Dipartimento per lo sport può emanare uno o più avvisi pubblici per l'individuazione di ulteriori beneficiari; considerato che l'associazionismo e le società sportive rivestono una funzione rilevante in materia di relazioni sociali, culturali e integrative utili soprattutto per la crescita dei giovani e fuori da ogni logica di profitto. La pandemia ha ridotto notevolmente le attività sportive, facendo venire meno uno degli strumenti di inclusione più importanti delle comunità. Con la riapertura si sono verificati cambi degli assetti societari e mutamenti che hanno in parte modificato il quadro complessivo. In tale situazione il rischio è che vengano escluse dai benefici contributivi società e associazioni attive e sui territori, si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri non reputi utile intervenire al fine di correggere le procedure e dare una risposta tesa a soddisfare associazioni o società sportive che non abbiano già beneficiato in precedenza o che abbiano beneficiato in misura minore dei contributi suddetti.

(4-06247)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#) - *Ai Ministri dell'istruzione e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.* - Premesso che:

nel Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) del Ministero dell'istruzione si legge che, in merito alla dematerializzazione dei servizi (siti e portali, comunicazione scuola-famiglia, registro elettronico di classe e del docente, gestione centralizzata dei contenuti didattici multimediali), a fronte del 94 per cento di scuole dotate di un sistema informatico per la protocollazione, il 68 per cento non risulta avere un sistema informatico di gestione documentale, e almeno l'80 per cento non possiede quello per la conservazione sostitutiva a norma di legge;

la Corte dei conti con la deliberazione 31 dicembre 2019, n. 23/2019/G ("L'evoluzione del piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative nel MIUR e nelle scuole") ha sottolineato l'importanza del processo di dematerializzazione e i benefici che questa apporta in termini di miglioramento sia dell'efficienza che dei servizi e anche nel risparmio notevole del consumo di carta quindi benefici per l'ambiente;

il Ministero dell'istruzione ha pubblicato un avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 finanziato con i Fondi strutturali europei, "azione-Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione", con l'obiettivo di consentire la dotazione di *monitor* digitali interattivi *touch screen* e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole;

con il decreto direttoriale n. 353 del 26 ottobre 2021 sono stati approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;

al bando hanno partecipato 6.797 scuole rispetto alle 8.158 istituzioni scolastiche censite nell'anno scolastico 2020-2021, il 16 per cento delle scuole purtroppo non ha partecipato al bando;

l'importo totale richiesto è di 377.581.675,14 euro, quello medio regionale è di 47.027 euro, ma ci sono scuole che hanno presentato un progetto molto costoso come quello presente in Friuli-Venezia Giulia con 172.183,8 euro e altre scuole con progetti molto contenuti come ad esempio il liceo artistico in Abruzzo con soli 6.156,31 euro;

con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" sono previste risorse finanziarie (700 milioni di euro) per la realizzazione di un'unica Rete di interconnessione nazionale dell'istruzione che assicuri il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e Ministero dell'istruzione, l'omogeneità nell'elaborazione e nella trasmissione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attività predette;

considerato che:

la linea di intervento prioritaria per il futuro richiede di intensificare l'azione di semplificazione e dematerializzazione amministrativa, come pure di "completare la piena digitalizzazione delle segreterie scolastiche - con soluzioni sia di guida sia di supporto alla gestione documentale, che prevedano la conservazione sostitutiva dei documenti delle scuole, alla gestione del fascicolo elettronico del docente e dello studente e all'archivio virtuale - per aumentarne l'efficienza e, in particolare, migliorare il lavoro del personale interno";

ritenuto, ad avviso degli interroganti, che il processo di dematerializzazione, cioè la classificazione e protocollazione dei documenti, eventuali firme digitali e autenticazioni e autorizzazioni per accedere ai documenti e tutta la gestione documentale su un *cloud* è una procedura molto complessa che va integrata in un piano nazionale della transizione digitale. Ci sono *software* che aiutano le scuole in alcuni servizi, ma sono un insieme di *software* o parti customizzate a seconda delle richieste necessarie che vanno integrate a livello nazionale,

si chiede di sapere:

a quanto ammonti l'importo complessivo stanziato per l'avviso pubblico "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione";

quali siano i motivi della mancata partecipazione al bando di 1.350 istituti e se si intendano valutare azioni di recupero o accertare eventuali responsabilità dirigenziali;

se sia prevista la pubblicazione dei progetti sul sito *internet* del Ministero o di ogni istituto scolastico, per permettere a tutti i portatori di interesse, in particolare le famiglie degli studenti, di poter monitorare il progetto della loro scuola al fine di garantire l'*accountability* della progettualità;

se sia previsto un monitoraggio della realizzazione e dell'efficacia dei progetti e se questi siano integrati nel progetto nazionale più ampio di dematerializzazione;

se ciascuno dei quasi 7.000 istituti scolastici debba gestire un proprio bando di gara, con conseguente danno economico, sia in termini di risorse umane impegnate negli istituti scolastici per l'espletamento delle stesse, sia dei costi aggiuntivi dovuti alla gestione delle gare, nonché alla mancanza di economicità relativamente ai prezzi di aggiudicazione;

se l'avviso pubblico del Ministero dell'istruzione sia integrato con la Rete unica di interconnessione nazionale dell'istruzione finanziato per 700 milioni di euro con il Fondo complementare al PNRR.

(4-06248)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#), [ORTIS](#), [NATURALE](#), [GIANNUZZI](#), [BOTTO](#), [ABATE](#) - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* - Premesso che:

come diffusamente riportato dalla stampa, Ennio Di Lalla è un signore romano di 86 anni, che abita nel quartiere Don Bosco della Capitale. Lo scorso 13 ottobre, dopo aver fatto delle visite mediche per la sua cardiopatia, è tornato a casa e ha trovato la porta del suo appartamento con la serratura cambiata e sulla porta c'erano evidenti segni di scasso. Nella notte qualcuno era entrato nella casa, occupandola. L'anziano ha così chiamato i Carabinieri, che però, in assenza di disposizioni del magistrato, non sono potuti intervenire. Era cambiato persino il nome sul campanello, che riportava il nome di Sinanovic Nadia, quello di una delle due rom che aveva occupato l'abitazione. Interrogata dalle forze dell'ordine dopo la denuncia del signor Di Lalla, la donna ha sempre fornito versioni diverse, persino che l'abitazione gli era stata donata dal signor Di Lalla, perché era la sua amante. Tutte circostanze smentite dalla vittima. Ennio Di Lalla soffre di diverse patologie e quando sta male va a stare a casa del fratello per qualche giorno, come accaduto dal 9 al 14 ottobre 2021. Così il signor Ennio è stato costretto per altri 21 giorni a rimanere fuori dalla sua abitazione, impossibilitato a recuperare vestiario e farmaci, compresi i documenti sanitari per lui indispensabili;

secondo quanto scritto da diversi quotidiani, gli occupanti della casa del signor Di Lalla sarebbero stati sei: quattro donne e due uomini. Nell'immediato le forze dell'ordine non avrebbero fatto nulla per aiutare l'anziano. I Carabinieri hanno spiegato alla vittima che non trattandosi di un furto in corso non potevano procedere allo sfratto forzato, poiché per questo intervento è necessario l'ordine di un giudice. Ventuno giorni dopo l'occupazione è stato finalmente emanato un decreto di sgombero. Il GIP ha disposto un sequestro preventivo e il PM l'ha firmato, stabilendo che la casa sarebbe tornata

immediatamente all'anziano. Quando i militari sono arrivati, la casa era già vuota e devastata; il legale del signor Di Lalla, l'avvocato Alessandro Olivieri, ha spiegato che il giorno in cui il signor Ennio gli ha conferito l'incarico, ha subito presentato alla Procura di Roma istanza di sequestro preventivo. "Si tratta di una misura cautelare che serve proprio ad evitare il depauperamento del bene", in attesa che le indagini facciano il loro corso. Ma "per ottenere l'emissione della misura da parte del Gip abbiamo dovuto aspettare 17 giorni. Ed è un fatto inaccettabile considerato che per loro natura le misure cautelari sono misure urgenti". Il che, per l'avvocato, ha una sola plausibile spiegazione: "A livello pragmatico c'è stata una lentezza nel considerare i fatti esposti ed agire. Questo nonostante i miei solleciti giornalieri";

appena ha potuto rientrare in casa, da una prima ricognizione superficiale il signor Di Lalla si è reso conto che mancavano molti oggetti, quadri di Domenico Purificato, il maestro del neorealismo romano e amico di famiglia, e la vetrinetta con dentro la collezione di accendini d'oro e sterline. Spariti anche i suoi vestiti. "All'interno c'era anche un cane, relegato in balconcino tra le sue feci - ha spiegato il legale del signor Di Lalla -. Quello dell'utilizzare un animale per rallentare le procedure di sgombero è uno degli *escamotage* più in voga tra gli abusivi, perché prima di effettuare l'intervento bisogna trovare un luogo idoneo per sistemarlo";

per il pensionato l'odissea però non è finita velocemente. Da sfrattato dal suo appartamento, il signor Ennio è stato nominato custode, ovvero responsabile dell'immobile posto sotto sequestro, senza però la possibilità di rientrarvi subito. Per tornare nell'abitazione, infatti, ha dovuto attendere un ulteriore sblocco giudiziario. Il magistrato che aveva chiesto lo sgombero e il sequestro dell'appartamento ha autorizzato il rientro lunedì 8 novembre. Il legale del pensionato aveva formalizzato la richiesta due giorni prima;

intanto le due donne individuate come le occupanti dell'appartamento risultano ora indagate a piede libero. Pertanto, "se il reato non andrà in prescrizione e si arriverà a una sentenza di condanna, difficile si facciano anche un solo giorno di carcere - ha sottolineato l'avvocato Olivieri -. E poi se nullatenenti non pagheranno un euro";

nel quartiere, nel frattempo, è partita una gara di solidarietà per aiutare il signor Di Lalla. Sabato 6 novembre è stata avviata una raccolta fondi, che serviranno a risistemare la casa, distrutta dalle due occupanti abusive;

considerato inoltre che nel Comune di Roma, solo tra gli immobili popolari gestiti dal Campidoglio e quelli dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) si contano centinaia di case occupate abusivamente. Nel corso degli ultimi due anni, l'ATER ha formalizzato istanze al Comune per rientrare in possesso di una parte dei propri appartamenti. Pratiche chiuse per avviare lo sgombero in 80 appartamenti disseminati in ogni quadrante della città, per i quali, tuttavia, si aspettano ancora gli interventi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti in premessa;

se il Governo, alla luce dei fatti esposti in premessa, voglia disporre una eventuale azione ispettiva, onde evidenziare se sussistano nel caso del signor Di Lalla ritardi ingiustificati sia per quanto riguarda le forze dell'ordine, sia per quanto riguarda il rilascio della istanza di sequestro dell'abitazione;

se, in casi come quello descritto in premessa, il Governo voglia promuovere iniziative affinché vengano inasprite le sanzioni penali per coloro che occupano abusivamente le case possedute o destinate alle persone più fragili e, più in generale, a chi ne ha diritto, per una scelta che non sia solo di legalità, ma anche e soprattutto di solidarietà.

(4-06249)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-02919 della senatrice Alessandrini ed altri, sugli effetti dell'aumento dei prezzi nella filiera del grano duro e della pasta;

3-02926 del senatore Bergesio ed altri, sull'obbligo di indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari.

